

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1092

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

19/05/2024 - 07:02

Indice

1. DDL S. 1092 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1092	4
1.2.2. Testo correlato 1092 (SUPPLEMENTO)	35
1.2.3. Relazione 1092-A	75
1.2.4. Testo approvato 1092 (Bozza provvisoria)	113
1.2.5. Testo 1	123
1.3. Trattazione in Commissione	163
1.3.1. Sedute	164
1.3.2. Resoconti sommari	165
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	166
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 139 (pom.) del 03/04/2024	167
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 140 (pom.) del 09/04/2024	173
1.3.2.1.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 56 (ant.) del 10/04/2024	176
1.3.2.1.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 57 (pom.) del 10/04/2024	177
1.3.2.1.5. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 58 (ant.) dell'11/04/2024	178
1.3.2.1.6. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 59 (pom.) dell'11/04/2024	179
1.3.2.1.7. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 60 (pom.) del 16/04/2024	180
1.3.2.1.8. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 141 (pom.) del 16/04/2024	181
1.3.2.1.9. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 142 (ant.) del 17/04/2024	182
1.3.2.1.10. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 144 (ant.) del 23/04/2024	190
1.3.2.1.11. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 145 (ant.) del 24/04/2024	193
1.3.2.1.12. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 146 (pom.) del 30/04/2024	194
1.3.2.1.13. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 147 (pom.) del 07/05/2024	287
1.3.2.1.14. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 148 (ant.) dell'08/05/2024	291
1.3.2.1.15. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 149 (ant.) del 09/05/2024	298
1.3.2.1.16. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 150 (ant.) del 14/05/2024	305
1.3.2.1.17. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 151 (pom.) del 14/05/2024	335
1.3.2.1.18. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 152 (pom.) del 14/05/2024	336
1.3.2.1.19. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 153 (ant.) del 15/05/2024	350
1.4. Trattazione in consultiva	354
1.4.1. Sedute	355

1.4.2. Resoconti sommari	356
1.4.2.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)	357
1.4.2.1.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 54 (ant., Sottocomm. pareri) del 17/04/2024	358
1.4.2.1.2. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 57 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/05/2024	360
1.4.2.2. 2 [^] Commissione permanente (Giustizia)	361
1.4.2.2.1. 2 [^] Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 145 (pom.) del 16/04/2024	362
1.4.2.2.2. 2 [^] Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146 (ant.) del 17/04/2024	373
1.4.2.3. 4 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	378
1.4.2.3.1. 4 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 151 (ant.) del 10/04/2024	379
1.4.2.3.2. 4 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 159 (ant.) dell'08/05/2024	382
1.4.2.3.3. 4 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 161 (ant.) del 15/05/2024	392
1.4.2.4. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio)	395
1.4.2.4.1. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 227 (pom.) del 16/04/2024	396
1.4.2.4.2. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 234 (ant.) del 30/04/2024	402
1.4.2.4.3. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 236 (pom.) dell'08/05/2024	406
1.4.2.4.4. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 237 (pom.) del 14/05/2024	411
1.4.2.4.5. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 238 (ant.) del 15/05/2024	421
1.4.2.4.6. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 239 (pom.) del 15/05/2024	423
1.4.2.5. 8 [^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	424
1.4.2.5.1. 8 [^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 107 (pom.) del 09/04/2024	425
1.4.2.5.2. 8 [^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 108 (pom.) del 16/04/2024	428
1.4.2.6. 9 [^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	433
1.4.2.6.1. 9 [^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 121 (ant.) del 10/04/2024	434
1.4.2.6.2. 9 [^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 122 (ant.) dell'11/04/2024	439
1.4.2.6.3. 9 [^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 123 (pom.) del 16/04/2024	443
1.4.2.6.4. 9 [^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 124 (ant.) del 17/04/2024	449
1.4.2.7. 10 [^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	451
1.4.2.7.1. 10 [^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 184 (pom.) del 10/04/2024	452
1.4.2.7.2. 10 [^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 187 (pom.) del 17/04/2024	454
1.4.2.8. Comitato per la legislazione	459

1.4.2.8.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 36 (pom.) del 16/04/2024.....	460
1.5. Trattazione in Assemblea.....	468
1.5.1. Sedute.....	469
1.5.2. Resoconti stenografici.....	470
1.5.2.1. Seduta n. 189 del 15/05/2024.....	471
1.5.2.2. Seduta n. 190 del 16/05/2024.....	579

1. DDL S. 1092 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1092

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1092

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2024 (*)

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

() Già presentato alla Camera dei deputati il 29 marzo 2024 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica*

Onorevoli Senatori. -

Il presente decreto-legge, al **Capo I (articoli da 1 a 6)**, introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

L'obiettivo perseguito è quello di introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L'intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all'anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

ART. 1 (Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)

La disposizione apporta modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, il quale aveva previsto che, a partire dalla data della sua entrata in vigore (17 febbraio 2023), non fosse più consentito di esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In detta norma erano, inoltre, previste eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti (comma 3-bis: IACP, cooperative, enti del Terzo settore) ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici (comma 3-quater).

Il **comma 1, lettera a)**, fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito, prevista dall'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore.

Inoltre, con la **lettera b) del comma 1** si introduce un nuovo comma 3-ter.1 con cui si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dalle persone fisiche in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Si precisa che tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e che il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 1, lettera c)**, prevede la soppressione del comma 3-quater dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 11 del 2023.

Il **comma 2** prevede un regime transitorio, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese



sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge:

- a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
- c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
- e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il **comma 3**, inoltre, estende lo stesso regime transitorio prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, diversi da quelli di cui al comma 3-*ter*.1 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata del decreto-legge, precisando che le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data limitatamente agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge:

- a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il **comma 5**, infine, prevede che, per gli interventi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito stabilita dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023, tale deroga non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.



ART. 2 (Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)

Il **comma 1** interviene sulla disciplina della *remissione in bonis*. Con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato previsto che, nel caso in cui vi siano benefici fiscali subordinati ad un obbligo di preventiva comunicazione, e tale comunicazione non sia stata tempestivamente eseguita, la fruizione del beneficio non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, se il contribuente:

- a) ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettua la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versa contestualmente il minimo della sanzione stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Tale disposizione si applica, a legislazione vigente, anche con riguardo alle comunicazioni all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 1, dunque, è volto a consentire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), la conoscenza dell'ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate. Tali informazioni sono essenziali al fine di procedere ad un compiuto ed efficace monitoraggio della spesa pubblica.

Per tali motivi la disposizione prevede che per le opzioni in questione la comunicazione del loro esercizio all'Agenzia delle entrate non può più considerarsi al pari delle comunicazioni formali previste da altre disposizioni tributarie, con la conseguenza che la norma citata di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, non può trovare applicazione alle comunicazioni riguardanti le opzioni di cui all'art. 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Tale previsione si applicherà sia alle comunicazioni riguardanti le opzioni esercitate in relazione alle spese agevolabili sostenute nell'anno sia a quelle concernenti le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute in anni precedenti.

Il **comma 2** prevede che la sostituzione delle comunicazioni delle prime cessioni e degli sconti in fattura ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute nell'anno 2023 e per le cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, che sono inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° al 4 aprile 2024, non può essere effettuata oltre la predetta data del 4 aprile 2024.

ART. 3 (Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili)

La disposizione, al fine di garantire una adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto-legge, introduce misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili.

In particolare, il **comma 1** prevede che i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, individuati dal comma 3, devono trasmettere all'ENEA, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla



conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Il **comma 2** stabilisce che i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, individuati dal comma 3, devono trasmettere al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

- a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
- c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge negli anni 2024 e 2025;
- d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Il **comma 3** individua i soggetti tenuti a effettuare la trasmissione di cui ai commi 1 e 2 e delle relative variazioni. Si tratta dei soggetti:

- a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-*ter* dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-*ter* dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Il **comma 4** prevede che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

È, inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio. In particolare, il **comma 5** stabilisce che l'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. Prevede, inoltre, che, in luogo di tale sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-*ter* del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici sia presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'omessa trasmissione dei dati comporti la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applichino le disposizioni in materia di remissione *in bonis*.



ART. 4 (Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)

Il **comma 1** interviene sull'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, mediante l'introduzione del comma 3-*bis*. In particolare, viene prevista la sospensione dell'utilizzabilità dei crediti di imposta di cui al citato articolo in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. La sospensione dell'utilizzabilità dei menzionati crediti di imposta, presenti nella piattaforma telematica prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, trova attuazione fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. La norma lascia, comunque, inalterati i termini di utilizzo delle singole quote annuali previsti dal comma 3 dell'articolo 121, nonché il divieto di compensazione in presenza di carichi superiori a 100.000 euro di cui all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. È infine rimessa a un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione della decorrenza e delle modalità di attuazione del decreto-legge.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sostituendo il comma 49-*quinquies*, introdotto dall'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024).

In particolare, con le modifiche apportate alla disciplina di cui al comma 49-*quinquies* è precisato che il divieto di compensazione - per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione - opera anche per i carichi affidati e le iscrizioni a ruolo derivanti da atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero da atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti. Il divieto di compensazione non opera in relazione ai crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nello specifico si tratta di crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché di crediti relativi ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali crediti, dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma.

Per effetto del novellato comma 49-*quinquies*, inoltre, ai fini della sussistenza di debiti di ammontare complessivo superiore a centomila euro (oltre il quale le compensazioni sono inibite), non rilevano le rateazioni in corso per le quali non sia intervenuta la decadenza e gli effetti della previsione normativa cessano di applicarsi qualora il contribuente paghi, anche parzialmente, i debiti iscritti a ruolo o affidati all'agente della riscossione, determinandone la riduzione al di sotto dell'ammontare di centomila euro.

Per finalità di coordinamento tra la disciplina recata dall'articolo 49-*quinquies* e l'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, risulta chiarito che in presenza di debiti erariali



e relativi accessori iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 1.500 euro continuano ad applicarsi, al ricorrere delle relative condizioni, le previsioni di cui al citato articolo 31 che, in linea generale, da un lato inibiscono la compensazione dei crediti erariali e, dall'altro, la consentono ma solo limitatamente all'ipotesi di "pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori". Infine, è disposto che ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater del medesimo articolo 37.

Il **comma 3** fissa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

ART. 5 (Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE)

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, all'articolo 19, comma 6, ha previsto che il credito di cui al comma 3 (credito ACE) possa essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. La presente norma mira a contrastare, anche in un'ottica preventiva, le condotte fraudolente.

A tale scopo, le modifiche del citato comma 6 dell'articolo 19, apportate dal **comma 1**, consistono:

- a) nell'inibizione delle cessioni successive alla prima; il credito, pertanto, potrà essere oggetto di un'unica cessione ed il cessionario potrà continuare ad avvalersene con le stesse modalità previste per il soggetto cedente;
- b) nell'estensione della responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione;
- c) nell'estensione dei controlli preventivi di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche alle cessioni dei crediti ACE in esame, così da potenziare le funzioni di prevenzione antifrode dell'Amministrazione finanziaria. Si applica, altresì, il comma 4 del citato articolo 122-bis.

Il **comma 2** prevede che i crediti che, alla data di entrata in vigore della disposizione, siano stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni previste dalla citata disposizione.

ART. 6 (Misure per il monitoraggio di Transizione 4.0)

Al fine di contrastare la tempestiva e completa disponibilità dei dati inerenti all'andamento della spesa di Transizione 4.0, il **comma 1** prevede che per fruire dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese siano tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Tale comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti, anche per gli investimenti realizzati a



decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Si prevede, pertanto, che il citato decreto 6 ottobre 2021 sia conseguentemente modificato con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il **comma 2** prevede che i dati di cui al presente articolo siano comunicati mensilmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 3**, prevede che per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, la comunicazione, effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale previsto dal comma 1, è condizione di compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti.

Il **Capo II (articoli da 7 a 9)** reca ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria.

ART. 7 (Disposizioni urgenti in materia fiscale)

I **commi 1, 2 e 3** hanno lo scopo di disciplinare i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente al 30 aprile 2024, data di entrata in vigore dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, relativo all'attuazione dell'articolo 17 della legge delega in materia fiscale.

L'articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che tutti i provvedimenti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio. Il diritto al contraddittorio non sussiste per gli atti privi di contenuto provvedimentoale ed è escluso per gli atti automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Occorre tener conto della presenza di altre disposizioni dell'ordinamento che, per singole fattispecie, già prevedono l'obbligo di attivare un contraddittorio preventivo.

In particolare, gli articoli 5 e 5-*ter* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già contemplano delle ipotesi, facoltative o obbligatorie, di invito al contraddittorio preventivo finalizzato all'accertamento con adesione.

Tali norme, peraltro, sono state interpretate estensivamente dall'Amministrazione finanziaria che negli anni ha invitato le proprie strutture di controllo ad attivare il contraddittorio preventivo anche nei casi di non obbligatorietà dello stesso, allo scopo di attuare il principio di collaborazione e tutela della buona fede, nonché per deflazionare il contenzioso tributario.

Il termine introdotto con l'articolo 6-*bis*, quindi, è compatibile con le attuali modalità di svolgimento del contraddittorio preventivo conseguente all'attivazione degli istituti di cui al D. Lgs. n. 218 del 1997. Inoltre, ulteriori specifiche ipotesi di contraddittorio preventivo obbligatorio sono regolate da altre disposizioni vigenti, quali l'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 (accertamento delle fattispecie abusive), l'articolo 6 del decreto legislativo 24 ottobre 2015, n. 156 (accertamento delle fattispecie elusive specifiche), l'articolo 11 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 (accertamento delle fattispecie ibride), l'articolo 167, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (accertamento in materia di società estere controllate).



Pertanto, la previsione recata dall'articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente va necessariamente coordinata con le altre previsioni già attualmente vigenti nell'ordinamento tributario.

Innanzitutto, occorre tener presente che la previsione recata dall'articolo 6-*bis* non gode di una valenza assoluta. Il comma 2 del predetto articolo, infatti, stabilisce che *“Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”*. Tale previsione non trova applicazione solo qualora ricorra fondato pericolo per la riscossione, mentre per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, relativamente ai quali il diritto al contraddittorio è radicalmente escluso, occorrerà attenderne l'elencazione che dovrà adottarsi con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 del citato articolo 6-*bis*, inoltre, reca una sintetica disciplina d'ordine generale in merito alla procedimentalizzazione applicativa dell'istituto del contraddittorio. Una disciplina che, deve ritenersi, non si sostituisce a quella che già da tempo regola le forme partecipative e l'esercizio del contraddittorio in precedenza menzionate. E ciò soprattutto per l'assenza di un apparato normativo, a finalità abrogativa, che diversamente sarebbe stato necessario (in tal senso si esprime anche la Relazione illustrativa di accompagnamento del decreto legislativo delegato n. 219 del 2023, che ha novellato lo Statuto dei diritti del contribuente introducendovi il citato articolo 6-*bis*, la quale riporta che questa nuova norma non fa venir meno le garanzie procedimentali già esistenti a legislazione vigente).

Alla luce di ciò, dunque, una lettura interpretativa d'ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a far ritenere che il “diritto al contraddittorio” disciplinato dall'articolo 6-*bis* in precedenza richiamato è assolutamente escluso fino alla predetta data del 30 aprile 2024, e che nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.

In particolare, il comma 1 dispone che quanto statuito dall'articolo 6-*bis* dello Statuto del contribuente non trova applicazione per gli atti (accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.), emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all'adesione emesso prima della medesima data.

Il comma 2 prevede che per gli atti individuati al comma 1 trova applicazione la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

Il comma 3 statuisce che qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, comunicato al contribuente lo schema d'atto, ai conseguenti atti emessi con riferimento alla medesima pretesa risulta comunque applicabile la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza prevista dal comma 3 dell'articolo 6-*bis* in precedenza richiamato. Al riguardo, atteso il tenore letterale della norma, gli atti interessati dalla proroga sono anche quelli emessi successivamente l'entrata in vigore della disposizione.

Il **comma 4** proroga al 30 novembre 2024 i termini, previsti dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, rispettivamente dalle lett. *b)* e *b-bis)*, (31 marzo 2024) e *b-ter)*



(30 settembre 2024), in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA).

Tale esigenza si è posta in ragione dei problemi operativi riscontrati in materia di registrazione nel RNA degli aiuti del regime cosiddetto ombrello, vigente durante il periodo dell'emergenza da COVID-19, soprattutto per i comuni che devono registrare gli aiuti relativi all'IMU, i cui dati, per ragioni tecniche non saranno resi disponibili dall'Agenzia delle entrate in tempo utile per il rispetto del termine del 31 marzo 2024. Occorre sottolineare che per quanto riguarda i dati IMU relativi all'annualità 2020, questi non sono neppure desumibili dalle dichiarazioni IMU, poiché la dichiarazione di detta annualità non recava l'apposito campo dedicato all'esenzione del quadro temporaneo Aiuti di Stato, che è stato introdotto solo successivamente per le dichiarazioni IMU concernenti gli anni 2021 e seguenti.

Pertanto, la registrazione degli aiuti in argomento può essere effettuata solo sulla base dei dati che devono essere messi a disposizione dei comuni, in tempo utile, dall'Agenzia delle entrate in virtù di quanto stabilito dal provvedimento dell'Agenzia stessa del 27 aprile 2022, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 5, del DM 11 dicembre 2021.

Si sottolinea, infine, che allo scopo di rendere più armonica la tempistica relativa alla registrazione in parola, si è provveduto ad allineare le scadenze contemplate dalla disposizione all'unica data del 31 dicembre 2024.

Il **comma 5** prevede che la sanzione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (rubricato "Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari") – in misura da 2.000 a 20.000 euro – si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Trattasi, in particolare, di obblighi di trasmissione periodici, i cui termini, modalità e contenuto sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 6 de citato articolo 22. In deroga ai principi generali, si prevede che alla violazione in parola non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione. Si applica, pertanto, una sanzione per ogni trasmissione omessa e/o errata.

Il **comma 6**, con una modifica all'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, proroga, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, il termine per il perfezionamento del "ravvedimento speciale" delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. In caso di pagamento rateale, per il pagamento delle rate successive alla prima restano fermi i termini previsti dal citato comma 12-undecies.

Il **comma 7** consente ai soggetti che non abbiano perfezionato, entro il 30 settembre 2023, il "ravvedimento speciale" di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere ugualmente alla citata regolarizzazione mediante il versamento entro il 31 maggio 2024 dell'intero importo dovuto e la rimozione, alla medesima data, delle irregolarità od omissioni. In luogo del pagamento in un'unica soluzione, ai medesimi soggetti è consentito il versamento di una somma corrispondente a cinque rate delle otto previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro il 31



maggio 2024, e delle tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo ai sensi del citato comma 174, alle scadenze fissate dalla medesima disposizione (ossia il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024). In caso di pagamento frazionato, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Resta fermo il rispetto delle altre condizioni e modalità previste dalle citate disposizioni, al fine del perfezionamento della regolarizzazione di cui trattasi.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. In tal caso sono iscritti a ruolo gli importi ancora dovuti, la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e gli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Ai sensi dell'articolo 1, comma 175, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in tali ipotesi, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

ART. 8 (Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria)

Il **comma 1** modifica l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, mediante introduzione di un comma *2-quinquies*, prevedendo che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il **comma 2** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all'Agenzia delle Entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali.

Il **comma 3** consente alle Agenzie fiscali, con risorse a carico del loro bilancio, di incrementare la componente variabile dei fondi risorse decentrate del personale non dirigenziale, tenuto conto dello sforzo organizzativo e professionale richiesto in conseguenza dell'attuazione della riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fiscale e della riforma fiscale prevista dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111, in un contesto caratterizzato da forti carenze di organico. Tale problema viene già affrontato dalle Agenzie attraverso un piano di assunzioni che tuttavia richiede, comunque, nel medio periodo un onere per la formazione e l'effettivo inserimento dei neoassunti, con un impegno aggiuntivo da parte delle risorse già in servizio per il trasferimento delle necessarie conoscenze tecniche e operative e per assicurare il



raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti in base alla Convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

ART. 9 (Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi)

Il **comma 1** destina alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132.

Il **comma 2**, che si inquadra nell'ambito dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che abilita CONSAP – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.A., allo svolgimento di tutte le attività istruttorie connesse alla gestione delle garanzie pubbliche rilasciate nell'ambito degli interventi di sostegno varati per fronteggiare i gravi danni economici subiti dalle popolazioni dell'Emilia e del Centro Italia, a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016, estende tale abilitazione alle garanzie previste dall'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali.

Il **comma 3** al fine di fronteggiare le emergenze in materia di sicurezza urbana di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, autorizza i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, n. 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali.

Il successivo **comma 4** prevede che le assunzioni di cui al comma 3 siano autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché in deroga all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il **comma 5** dispone che i concorsi previsti saranno curati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, la quale provvederà, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.

Da ultimo, il **comma 6**, quantifica gli oneri e le relative coperture sulla base dell'inquadramento contrattuale delle unità previste nell'ambito del CCNL -Comparto Funzioni locali- Area degli Istruttori, per quanto attiene il trattamento tabellare, e della media *pro capite* da corrispondere quale trattamento economico accessorio, come risultante dai dati del Conto annuale.

Il **comma 7** determina, in considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, l'entità del contributo per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, prevedendo che sia fissata nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo.



ART. 10 (Entrata in vigore)

La disposizione reca disposizioni concernenti l'entrata in vigore del provvedimento.



ART. 1 (Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)

La disposizione interviene sulla disciplina dello sconto in fattura e cessione dei crediti fiscali spettanti per interventi sugli immobili prevedendo le fattispecie per le quali tali forme di fruizione delle agevolazioni sono vietate e quelle che sono escluse da tale divieto.

In particolare, viene eliminata la possibilità della cessione del credito e del c.d. sconto in fattura per tutte le residue fattispecie (IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del Terzo settore, nonché interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, quelli effettuati in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici e quelli relativi all'eliminazione di barriere architettoniche). Tale possibilità permane, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, riguardo alle stesse fattispecie se alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti depositata istanza dei necessari titoli abilitativi, ovvero sia già stata presentata la Cila o, per i casi di edilizia libera, relativamente ai lavori in corso.

Si prevede, tuttavia, un'esplicita deroga per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni di euro per il sisma 2009. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, attraverso il monitoraggio effettuato sui predetti interventi anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito al comma 5 si fa presente che lo stesso si ricollega alle eccezioni al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito previste in linea generale dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Si premette che, con il comma 1 del citato art. 2 del dl n. 11/2023, fu a suo tempo stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 11, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (sia relativi al superbonus sia diversi dal superbonus) non era più consentito l'esercizio delle opzioni dello sconto in fattura/cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 34/2020.

Ai fine di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti, con il comma 2 del richiamato art. 2 del decreto-legge 11/2023 furono previste tuttavia alcune eccezioni al blocco delle opzioni riguardanti gli interventi agevolati con il superbonus, in particolare per quelli per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del d.l. n. 11/2023 (17 febbraio 2023) si verificava quanto segue:

- a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risultasse presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- b) per gli interventi effettuati dai condomini, risultasse adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risultasse presentata la comunicazione di inizio



lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;

c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultasse presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Inoltre, al comma 3, furono previste altre eccezioni al blocco delle opzioni riguardanti gli interventi agevolati ai sensi di norme diverse dall'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, quelli per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023:

a) risultasse presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non era prevista la presentazione di un titolo abilitativo, fossero già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, fosse già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

Le eccezioni sopra elencate vengono, con il comma 5 dell'art. 1 del presente decreto, eliminate con riferimento ai casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.

Poiché l'intervento, al fine di evitare l'insorgenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, agisce in senso restrittivo rispetto alla legislazione vigente, lo stesso non determina effetti finanziari negativi.

ART. 2 (Modifiche alla disciplina in materia di remissione *in bonis*)

La disposizione esclude dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, il suddetto articolo 2 dispone che nel caso in cui vi siano benefici fiscali subordinati ad un obbligo di preventiva comunicazione, e tale comunicazione non è stata tempestivamente eseguita, la fruizione del beneficio non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, se il contribuente ha i requisiti richiesti per fruire del beneficio, presenta la comunicazione entro il termine della prima dichiarazione utile e versa contestualmente il minimo della sanzione.

Dato che l'intervento agisce in senso restrittivo rispetto alla legislazione vigente, lo stesso non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica

ART. 3 (Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente)

La disposizione introduce l'obbligo di comunicazione delle spese sostenute o da sostenersi in relazione alle spese di efficientamento energetico agevolabili e alle spese per interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del superbonus di cui all'articolo 119 del



decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La comunicazione relativa alle spese per interventi di efficientamento energetico va inoltrata all'ENEA e riguarda:

- i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente a tale data negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti per le medesime spese.

Per le spese antisismiche agevolabili sempre nella disciplina del Super bonus viene previsto l'obbligo di trasmettere al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, le seguenti informazioni:

- i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente a tale data negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti per le medesime spese.

Si prevede che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Si prevede, inoltre, che l'omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000 e, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo della sanzione amministrativa, la decadenza dall'agevolazione fiscale.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di aspetti procedurali finalizzati a garantire migliori informazioni, necessarie per il monitoraggio della spesa pubblica.

ART. 4 (Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)

Il **comma 1**, mediante l'aggiunta del comma 3-bis all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sospende l'utilizzabilità dei crediti di imposta di cui al citato articolo 121, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.



La disposizione, sospendendo l'utilizzabilità dei citati crediti di imposta, al ricorrere delle condizioni sopra specificate e inducendo, in tal modo, i contribuenti a estinguere i debiti relativi a carichi affidati all'agente della riscossione al fine di utilizzo del credito fiscale, non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica e può determinare potenziali effetti positivi di gettito, prudenzialmente non stimati.

Il **comma 2** sostituisce, con alcune modifiche, l'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. In primo luogo, è specificato l'ambito di applicazione dell'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, precisando le categorie di debiti iscritti a ruolo che concorrono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro al di sopra della quale opera il divieto di compensazione. In particolare, è esteso l'ambito delle iscrizioni a ruolo ovvero degli affidamenti dai quali può derivare l'inibizione delle compensazioni, ricomprendendovi anche quelli derivanti da atti di recupero o comunque da qualunque atto emesso dall'Agenzia delle entrate. Tale estensione è suscettibile di determinare effetti positivi di gettito, prudenzialmente non quantificati. Con riferimento all'esclusione dal divieto di compensazione dei crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si precisa che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell'ambito della relazione tecnica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, pertanto, a tale esclusione non sono riconducibili effetti finanziari.

In relazione alla precisazione circa l'esclusione dall'applicazione degli effetti della previsione normativa nei confronti di soggetti che hanno in corso piani di rateazione o che paghino, anche parzialmente, il debito, determinando la riduzione degli importi iscritti a ruolo o affidati all'agente della riscossione al di sotto dell'ammontare complessivo di centomila euro, si evidenzia che tali circostanze erano state già tenute in considerazione nella quantificazione operata con la relazione tecnica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, pertanto, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

Ad ogni modo, la disposizione incentiva i contribuenti a proseguire con il pagamento o a richiedere un nuovo piano di rateazione o, infine, a estinguere, anche parzialmente, i medesimi debiti in carico all'agente della riscossione per potersi avvalere della facoltà di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La disposizione del **comma 3** attiene alla decorrenza degli effetti del comma 2.

ART. 5 (Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE)

La disposizione modifica l'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di contrastare condotte fraudolente nell'utilizzo del credito d'imposta di cui al comma 3 del citato articolo 16 (credito ACE).

Alla disposizione non sono ascrivibili effetti finanziari negativi, ma essendo rivolta a contrastare fenomeni fraudolenti, alla stessa sono ascrivibili impatti positivi, non stimati prudenzialmente, connessi alla limitazione delle compensazioni fiscali.

ART. 6 (Misure per il monitoraggio di Transizione 4.0)

Il **comma 1** prevede che per fruire dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n.



178, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese siano tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intende effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Tale comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti, anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Si prevede, pertanto, che il citato decreto 6 ottobre 2021 sia conseguentemente modificato con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il **comma 2** prevede che i dati di cui al presente articolo siano comunicati mensilmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 3**, prevede che per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è condizione per la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti.

Alla disposizione, atteso il carattere procedimentale, non si ascrivono effetti finanziari.

ART. 7 (Disposizioni urgenti in materia fiscale)

I **commi 1, 2 e 3** sono volti a razionalizzare e potenziare l'efficacia dell'attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, tributi, importi, somme e contributi, che è effettuata sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili.

Non comporta, di conseguenza, oneri per la finanza pubblica. Inoltre, appare plausibile prevedere, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento della norma in argomento, un aumento di gettito derivante dall'attività di controllo che, in assenza della stessa, risulta meno tempestiva ed efficace e maggiormente esposta al rischio di un contenzioso "strumentale".

Il **comma 4** proroga al 30 novembre 2024 i termini, previsti dall'art. 35, comma 1, del D. L. n. 73 del 2022, rispettivamente dalle lett. *b*) e *b-bis*) (31 marzo 2024) e *b-ter*) (30 settembre 2024), in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA). **Dato il carattere procedurale della previsione, alla stessa non si ascrivono oneri di carattere finanziario.**

Il **comma 5** non comporta oneri sul bilancio dello Stato e potrebbe determinare un impatto positivo sul gettito derivante dall'effetto deterrente prodotto dalla sanzione, che presumibilmente favorirà comportamenti maggiormente virtuosi degli operatori obbligati all'invio dei dati. **In via prudenziale, tuttavia, non si stimano maggiori entrate,**



neppure afferenti all'irrogazione delle sanzioni prevista dalle disposizioni in commento.

Il **comma 6** proroga al 31 maggio 2024 (in luogo del 31 marzo 2024) il termine per il versamento delle somme dovute per il "ravvedimento speciale" delle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta 2022, ovvero della prima rata in caso di opzione per la rateazione, fermi restando, in tal caso, i termini di versamento delle rate successive. **Trattandosi di uno spostamento infrannuale della data di versamento, alla disposizione non si ascrivono effetti di gettito.**

Il **comma 7** prevede la riapertura dei termini per il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, a favore dei soggetti che non abbiano perfezionato tale procedura entro il 30 settembre 2023, purché il versamento degli importi dovuti avvenga entro il 31 maggio 2024 in un'unica soluzione oppure con il versamento di una somma pari alle prime cinque rate delle otto previste dal citato articolo 1, comma 174, ed entro la medesima data siano rimosse le irregolarità od omissioni. Resta fermo il rispetto delle ulteriori modalità e condizioni previste dai richiamati commi.

Coerentemente alla relazione tecnica di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197 del 2022, l'adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento "speciale", derivante dalla riapertura dei termini, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con il ravvedimento "ordinario", è suscettibile di produrre complessivi effetti di gettito positivi, in conseguenza dell'incentivo alla regolarizzazione spontanea. Tuttavia, in via prudenziale, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di gettito. Si precisa, a tal proposito, che il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione di cui trattasi è da effettuarsi interamente nell'anno 2024.

ART. 8 (Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria)

Il **comma 1** modifica l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, mediante introduzione di un comma 2-quinquies, prevedendo che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Il **comma 2** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all'Agenzia delle Entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mediante utilizzo da parte della Agenzia delle Entrate di risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.



Il **comma 3** prevede un incremento dei fondi risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli rispettivamente di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro, destinati ad aumentare la parte variabile dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024. I predetti incrementi determinano un aumento del trattamento economico accessorio pro-capite lordo dipendente del personale delle aree - calcolato sulla base dei FRD e della consistenza di personale riferiti al 2021 - pari a circa 1.040 euro annui (incrementi percentuali pari a circa il 15%).

Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 cui si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Conseguentemente, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono a versare all’entrata del bilancio dello Stato, le somme accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ART. 9 (Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi)

Il **comma 1** destina alla realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132. L’importo è stato quantificato sulla base della ricognizione effettuata dal Commissario delegato - Presidente della Regione Toscana, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 dell’OCDPC n. 1037/2023 e riguarda imprese e altri soggetti privati. Agli oneri pari a 66 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2024 e 21 milioni di euro per l’anno 2025 commisurati al presumibile periodo in cui verranno ultimate le misure previste, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il **comma 2** intende ad assicurare un’efficiente gestione delle garanzie pubbliche previste dall’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, varate a supporto delle liquidità nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dai recenti eventi alluvionali, e, a tal fine, estende l’autorizzazione prevista per CONSAP – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.A., ai sensi dell’articolo 1, comma



762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto società in house specializzata nella gestione di fondi pubblici.

Tale previsione non determina impatti sui saldi di finanza pubblica, in quanto trova copertura nell'ambito spesa autorizzata dall'articolo 1, commi 762 e 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovvero nel limite di 500.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulle risorse disponibili e autorizzate a legislazione vigente sul pertinente capitolo di bilancio 7407, denominato "Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative" e da versare su apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla predetta Concessionaria.

Tali risorse risultano sufficienti a remunerare gli ulteriori servizi da affidare a CONSAP, in quanto, con riferimento alle attività di gestione relative alle garanzie rilasciate a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016, si rappresenta che solo di recente vi è stato dato avvio, a seguito della finalizzazione del relativo disciplinare sottoscritto dalla Società con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il cui ambito oggettivo andrebbe conseguentemente esteso. Inoltre, la copertura risulta adeguata tenuto conto della circostanza che le garanzie previste dall'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla data attuale, non sono ancora operative, in quanto è in fase di finalizzazione il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a cui la norma di riferimento rinvia sia per la concessione che per la definizione dei criteri e delle modalità di operatività e di monitoraggio delle stesse.

Commi da 3 a 6. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della medesima Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, in deroga ai vincoli assunzionali, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana e il controllo del territorio. Tali assunzioni comportano oneri pari a euro 2.925.000 per i 9 mesi dell'anno 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2025, quantificati sulla base dell'inquadramento contrattuale di tali unità nell'ambito del CCNL - Comparto Funzioni locali - Area degli Istruttori. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 7** determina l'entità del contributo per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. In particolare, prevede che l'entità del contributo sia fissata nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34, come rideterminata dall'articolo 1, comma 240 della legge 213/2023, per i casi di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 34. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione alla circostanza che al suddetto articolo 1, comma 240, non sono stati ascritti effetti finanziari.

ART. 10 (Entrata in vigore)

L'articolo in esame reca disposizioni concernenti l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

29/03/2024 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

8



Decreto-legge Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-bis del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria																	
articolo	comma	lettera	descrizione	eis	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno						
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
8	3		Incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate	S	C	38,0	38,0	38,0		38,0	38,0	38,0		38,0	38,0		
8	3		Incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate - effetti riflessi	E	TC		18,4	18,4		18,4	18,4	18,4		18,4	18,4		
8	3		Incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	S	C	13,0	13,0	13,0		13,0	13,0	13,0		13,0	13,0		
8	3		Incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - effetti riflessi	E	TC		6,3	6,3		6,3	6,3	6,3		6,3	6,3		
8	3		Riduzione del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, di cui all'art. 62, c. 1, del D.Lgs. 209/2023	S	C	-51,0	-51,0	-51,0		-51,0	-51,0	-51,0		-51,0	-51,0		
9	1		Realizzazione degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 1/2018 nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana	S	K	66,0		21,0		45,0	21,0	45,0		21,0	21,0		
9	1		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, cc. da 2 a 5, della L. 19/2022 e dell'art. 4, c. 9, del D.L. 34/2023, presso la contabilità speciale 1778, in attesa all'Agenzia delle entrate	E	EXT	66,0											
9	1		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008	S	K			-21,0		-45,0	-21,0	-45,0		-21,0	-21,0		
9	3		Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana	S	C	2,9	3,9	3,9	3,9	2,9	3,9	3,9	3,9	2,9	3,9	3,9	3,9
9	3		Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana - effetti riflessi	E	TC					1,4	1,9	1,9	1,9	1,4	1,9	1,9	1,9
9	6		Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-2,9	-3,9	-3,9	-3,9	-2,9	-3,9	-3,9	-3,9	-2,9	-3,9	-3,9	-3,9
			Entrate	e		66,0	0,0	0,0	0,0	26,2	26,6	1,9	1,9	26,2	26,6	1,9	1,9
			Spese	s		66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	26,6	1,9	1,9	26,2	26,6	1,9	1,9



DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024.

Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17;

Visto il comunicato ISTAT del 1° marzo 2024 che ha rilevato come il consolidamento delle informazioni alla base della stima della spesa connessa al credito d'imposta Superbonus e bonus facciate abbia contribuito a determinare una revisione al rialzo del rapporto deficit/PIL per gli anni 2021 e 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica;

Ritenuta, in particolare, la necessità e l'urgenza di prevedere misure volte a rivedere la disciplina relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali suddette, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prevedere misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici, nonché di prevedere adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI AGEVOLAZIONI FISCALI

Articolo 1.

(Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 3-*bis* è soppresso;

b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

« 3-*ter*.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. »;

c) il comma 3-*quater* è soppresso.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, diversi da quelli di cui al comma 3-*ter*.1 del medesimo articolo 2, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato

stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, primo periodo, e al comma 3, lettere *a)* e *b)*, del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Articolo 2.

(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente)

1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

- a)* i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b)* l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c)* l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- d)* le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere *b)* e *c)*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, trasmettono al « Portale nazionale delle classificazioni sismiche » gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

- a)* ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b)* all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c)* all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- d)* alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere *b)* e *c)*.

3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:

a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

4. Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. L'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. ».

2. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 49-quinquies è sostituito dal seguente:

« 49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro

100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere *e*), *f*) e *g*) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-*ter* e 49-*quater* ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma. ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Articolo 5.

(Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE)

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole « con facoltà di successiva cessione » sono sostituite dalle seguenti: « senza facoltà di successiva cessione »;

b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: « In presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari. Alle cessioni di cui al terzo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. ».

2. I crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.

Articolo 6.

(Misure per il monitoraggio di transizione 4.0)

1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17,

comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI DI NATURA FISCALE E IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

1. Le disposizioni dell'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data.

2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

3. Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo.

4. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19, all'articolo 35, comma 1, lettere *b)*, *b-bis*) e *b-ter*), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente

« *1-ter*. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. ».

6. All'articolo 3, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: « 31 marzo 2024 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2024 » e le parole: « 1° aprile 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2024 ».

7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della

rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria)

1. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente:

« 2-*quinqües*. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all'Agenzia delle entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa delle agenzie fiscali in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111, le risorse variabili dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, rispettivamente di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per ciascun anno, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato, le somme accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 9.

(Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, è destinata ai territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo

- 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. Al fine di assicurare la concessione e l'operatività delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».
3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.
4. Le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
5. Ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi per i quali è prevista l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'entità del contributo di cui al suddetto comma è fissato nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera *a*), del medesimo articolo.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 marzo 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: Nordio

1.2.2. Testo correlato 1092 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1092

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI) e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2024 (*)

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(*) *Già presentato alla Camera dei deputati il 29 marzo 2024 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica*

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 22 aprile 2024.

Analisi tecnico-normativa (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il decreto-legge in oggetto è stato adottato al fine di fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure ulteriori e più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, individuate nella revisione della disciplina delle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali suddette, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, nella previsione di misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria ed, infine, nell'adozione di misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici nonché nella previsione di adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della chiesa cattolica.

Con le misure introdotte si intende evitare che l'esercizio diffuso dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura possano compromettere gli equilibri di finanza pubblica e gravare eccessivamente sul debito pubblico. L'esigenza sentita è quella di contrastare condotte fraudolente nell'utilizzo del credito d'imposta ACE da parte delle imprese, con particolare riguardo ad eventuali cessioni del medesimo credito. Dunque, l'obiettivo è stato individuato nel limitare il numero di cessioni del credito (potenzialmente infinite a legislazione vigente), nell'estensione dei soggetti su cui ricade la responsabilità di tali condotte fraudolente e nel rafforzamento di attività di controllo preventivo da parte dell'amministrazione finanziaria.

L'intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione al rialzo del deficit relativo all'anno 2023.

Ulteriore obiettivo del provvedimento è quello di assicurare la piena operatività degli uffici finanziari e di dare certezza ai contribuenti in ordine alla applicazione della nuova normativa del contraddittorio preventivo e della definizione degli accertamenti.

Infine, è stato necessario intervenire per garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria. Con la riforma della giustizia tributaria, la creazione di un ruolo autonomo di magistrati tributari e l'istituzione del Dipartimento

della giustizia tributaria come articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze, si è reso infatti necessario garantire al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria un partner tecnologico dedicato in modo continuativo. Ciò consentirà all'organo di autogoverno della magistratura tributaria di provvedere, in modo indipendente ed autonomo, alla gestione del proprio sistema informativo, secondo le proprie linee di competenza. Alla luce di tale esigenza, l'affidamento a SOGEI S.p.A., già partner tecnologico del Ministero dell'economia e delle finanze, risulta la soluzione più funzionale per garantire sinergia e coerenza del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) in capo al Dipartimento della giustizia tributaria con quello dell'organo di autogoverno, in considerazione della interdisciplinarietà dei servizi nell'ambito dell'ordinamento giudiziario tributario.

Le misure introdotte risultano coerenti con le linee generali del programma di Governo nella misura in cui sono volte a conseguire un risparmio di spesa per l'erario e a preservare gli equilibri del bilancio dello Stato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, si rappresenta che l'art. 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto, con riferimento agli interventi edilizi elencati nell'art. 121, comma 2, del medesimo decreto-legge, la facoltà per il contribuente di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni spettanti, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, oppure per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare.

Le suddette agevolazioni, avendo avuto negli anni un'applicazione diffusa, hanno generato diversi effetti collaterali. Per tale ragione, nel corso del tempo la disciplina prevista dall'art. 121, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è stata oggetto di diverse modifiche.

In particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, è intervenuto sulla disciplina dell'art. 121, del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prevedere, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (17 febbraio 2023), il divieto generalizzato di esercitare l'opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito.

Il medesimo articolo 2, ai commi 2 e 3 del decreto-legge n. 11 del 2023, ha previsto, tuttavia, alcune deroghe al divieto introdotto dal comma 1, stabilendo che il blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del *Superbonus* di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 nonché per gli interventi diversi dal *Superbonus* che, in data antecedente al 17 febbraio 2023, rispettino determinate condizioni.

Ulteriori deroghe sono state previste anche dai commi 1-*bis*, 3-*bis* e 3-*quater* dell'art. 2, del citato decreto-legge n. 11 del 2023. In particolare, sono stati esclusi dal divieto in esame:

- gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'art. 119-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati successivamente al 31 dicembre 2023 da condomini e persone fisiche in possesso di specifici requisiti (comma 1-*bis*, secondo periodo);
- gli interventi realizzati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e dagli Enti del terzo settore (comma 3-*bis*, primo periodo);
- gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 situati nei territori della Regione Marche (comma 3-*quater*).

Per quanto concerne l'**articolo 2**, si rileva che, con l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato introdotto l'istituto della c.d. "*remissione in bonis*", che consente al contribuente di non decadere dal beneficio fiscale subordinato dalla legge al preventivo invio di una specifica comunicazione, laddove tale comunicazione non sia stata trasmessa o sia stata trasmessa erroneamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, se il contribuente:

- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente il minimo della sanzione stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Tale disposizione si applica, a legislazione vigente, anche con riguardo alle comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio delle opzioni previste dall'art. 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle ulteriori cessioni operate successivamente.

Per quanto riguarda l'**articolo 3**, si rileva che tale disposizione integra il quadro normativo esistente in materia di monitoraggio degli interventi agevolati ai sensi dell'art. 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituito dal comma 13, del medesimo art. 119 e dal comma 7, dell'art. 121 del sopra indicato decreto-legge n. 34/2020. In particolare, con tali disposizioni è previsto, in capo al tecnico abilitato, l'obbligo di trasmissione per via telematica all'ENEA dell'asseverazione redatta. Inoltre, il comma 7 dell'art. 121 del decreto-legge n. 34/2020 prevede obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativamente alle opzioni per lo sconto in fattura o della cessione del credito.

Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo **4, comma 1**, del presente decreto-legge, che interviene sulla disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di crediti derivanti da bonus edilizi, si osserva quanto segue. L'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede per i contribuenti titolari dei crediti d'imposta relativi agli interventi edilizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121 la possibilità di utilizzare i predetti crediti in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e con la medesima ripartizione in quote annuali prevista per la detrazione. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 121 esclude la possibilità di fruire negli anni successivi della quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno e di richiederla a rimborso.

In tale contesto normativo si inserisce la previsione contenuta nell'**articolo 4, comma 1**, che, mediante l'aggiunta del comma 3-bis dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introduce lo strumento della sospensione, ad opera dell'Agenzia delle entrate, dell'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti all'agente della riscossione derivanti da atti emessi dall'Agenzia delle entrate per un importo complessivo superiore a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. Tale sospensione opera fino a concorrenza degli importi delle predette iscrizioni ruoli e affidamenti. La

disposizione stabilisce altresì che restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 dell'articolo 121 nonché l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 in tema di divieto di compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti superiori a 100.000 euro. La norma, infine, demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalità di attuazione e della decorrenza delle disposizioni ivi contenute.

La disposizione di cui **all'articolo 4, comma 2**, del decreto-legge in esame interviene sulla disciplina del divieto di compensazione dei crediti d'imposta in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti superiori alla soglia di 100.000 euro.

L'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, prevede che per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate e, ai meri fini della verifica delle sopra evidenziate condizioni, si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater del medesimo articolo 37, in materia di controllo delle deleghe di pagamento con utilizzo di crediti in compensazione.

Con l'intervento normativo di cui all'articolo 4, comma 2, il legislatore interviene sulla disciplina testè descritta, mediante la sostituzione del comma 49-quinquies dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. La disposizione novellata amplia l'ambito di applicazione del divieto di compensazione dei crediti d'imposta, ricomprendendo, ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, le iscrizioni a ruolo e gli affidamenti, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, relativi ad atti di recupero e ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate. La norma stabilisce che le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza non concorrono ai fini del computo della soglia di 100.000 euro. Per esigenze di coordinamento con la disciplina di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la disposizione in esame dispone che, in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 1.500 euro, continuano ad applicarsi, al ricorrere delle relative condizioni, le previsioni di cui al citato articolo 31 che inibiscono la compensazione dei crediti erariali, accordandola in caso di pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo. Infine, la norma in commento prevede che, ai meri fini della verifica delle condizioni ivi stabilite, si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

La decorrenza delle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto-legge è fissata dall'articolo 4, comma 3, al 1° luglio 2024.

Con riferimento all'articolo 5, le principali norme nazionali di riferimento della materia trattata dal decreto-legge in esame sono rappresentate dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché dall'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei crediti ACE (introdotta nell'ordinamento dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), in particolare sull'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

L'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) è una deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011.

Il citato articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "decreto Sostegni bis"), ha previsto, tuttavia, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire alternativamente della deduzione del rendimento nozionale ACE tramite il riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al medesimo rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Tale agevolazione, che può, dunque, essere fruita nella forma di credito di imposta a seguito di apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, è peraltro cumulabile con quella ordinaria.

Con particolare riguardo al comma 6 dell'articolo 19 (modificato dalla disposizione di nostro interesse), quest'ultimo stabiliva che:

- il credito d'imposta in materia di ACE non è produttivo di interessi;
- il credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso;
- in alternativa alla compensazione o al rimborso, il credito può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente;
- i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto;
- il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi, pur non concorrendo alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; né rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi.

L'**articolo 6** interviene sulla disciplina relativa ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies*, del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019, subordinando la fruizione dei predetti crediti da parte delle imprese alla trasmissione al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* delle seguenti comunicazioni:

- una comunicazione preventiva con l'indicazione dell'ammontare complessivo degli investimenti, che le stesse intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione nonché l'aggiornamento della medesima comunicazione al completamento degli investimenti (**comma 1, primo e secondo periodo**);
- una comunicazione di completamento degli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (**comma 1, terzo periodo**);
- una comunicazione recante l'indicazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge n. 178 del 2020 relativi all'anno 2023, maturati e non ancora fruiti (**comma 3**).

I dati e le informazioni *de quibus* sono trasmessi mensilmente dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di consentire a quest'ultimo di provvedere al monitoraggio dei relativi oneri e di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate nelle sopra richiamate disposizioni di legge (**comma 2**).

Il **comma 1, dell'articolo 7**, dispone che quanto statuito dall'articolo 6-*bis* dello Statuto del contribuente non trova applicazione per gli atti (accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.), emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all'adesione emesso prima della medesima data.

Il successivo **comma 2** prevede che per gli atti individuati al comma 1 trova applicazione la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. Infine, il **comma 3** statuisce che, qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-*bis* dello Statuto del contribuente, ai conseguenti atti emessi con riferimento alla medesima pretesa risulta comunque applicabile la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 6-*bis*.

Per quel che concerne il **comma 4 dell'articolo 7** si osserva che l'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, dispone che: "Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati".

L'articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, alla lettera b), b-*bis*) e b-*ter*), ha previsto che, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;

b-*bis*) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;

b-*ter*) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.

Il **comma 4 dell'articolo 7**, in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA), proroga all'unica data del 30 novembre 2024 tutti i termini sopra richiamati.

Con riferimento all'articolo 7, comma 5, le principali disposizioni nazionali di riferimento sono riconducibili innanzitutto all'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, rubricato "violazioni degli obblighi degli operatori finanziari" ove ai commi 1, e 1-*bis*, si stabilisce che qualora venga omessa la trasmissione dei dati da parte di questi ultimi, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. Si considera

omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

La nuova disposizione in commento, dunque, introduce dopo il comma 1-bis del citato articolo 10, il nuovo comma 1-ter, in cui stabilisce che la sanzione prevista al comma 1, si applica inoltre agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Tale ultima disposizione, stabilisce infatti che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società Pago-PA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

Si cita infine, quale ulteriore disciplina di riferimento, l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sul concorso di violazioni e continuazione, in quanto, la sanzione prevista dalla nuova disposizione in commento, applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, deroga alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Per quanto concerne **i commi 6 e 7 dell'articolo 7**, la disciplina nazionale di riferimento è rinvenibile nell'istituto del c.d. "ravvedimento speciale", introdotto dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio, 29 dicembre 2022, n. 197, e successivamente rivisto dal legislatore, in modo da consentire ai contribuenti interessati un margine temporale più ampio per aderire all'istituto o ancora per regolarizzare violazioni relative a periodi d'imposta inizialmente non contemplati dalla norma. In effetti la norma originaria, di cui alla citata legge di bilancio n. 197 del 2022, aveva previsto la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi precedenti, con la riduzione delle sanzioni irrogabili a un diciottesimo del minimo edittale, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute poteva essere effettuato in un'unica soluzione o in otto rate di pari importo con scadenza del pagamento delle somme dovute, o della prima rata, fissata al 30 settembre 2023. Ad opera dell'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il legislatore ha poi disposto l'estensione di tale ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, da perfezionarsi tramite il versamento delle somme dovute in un'unica soluzione, entro la scadenza del 31 marzo 2024, ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024.

L'**articolo 8, comma 1** interviene sull'art. 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che detta disposizioni finalizzate all'efficientamento dell'azione amministrativa favorendo la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, nonché la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. A tal fine, prevede che la Sogei possa offrire servizi informatici strumentali al

raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate tra cui: la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Ministero dell'istruzione, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), il Ministero della salute, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), il Consiglio superiore della magistratura e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, con l'intervento normativo si apportano modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell'art. 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Il **comma 1, lettera a)**, abrogando il primo periodo del comma 3-*bis*, dell'art. 2, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito riconosciuta in favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli Enti del Terzo settore.

Il **comma 1, lettera b)**, invece, inserisce il nuovo comma 3-*ter.1*, all'art. 2, del decreto-legge n. 11 del 2023, al fine di prevedere che il divieto di optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, non si applica agli interventi di cui all'art. 119, commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, del d.l. n. 34 del 2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

Il **comma 1, lettera c)**, infine, abrogando il comma 3-*quater* dell'art. 2, del citato d.l. n. 11 del 2023, fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito prevista per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 situati nei territori della Regione Marche.

Il **comma 2** prevede un regime transitorio di salvaguardia che consente, comunque, l'applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli contenute nell'art. 2, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119, del decreto-legge n. 34 del 2020;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati, ai sensi dell'art. 119

del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il **comma 3** prevede un regime transitorio di salvaguardia che consente, comunque, l'applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli contenute nell'art. 2, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 11 del 2023, alle spese, diverse da quelle relative ad interventi sismici di cui al nuovo comma 3-*ter*.1 del medesimo articolo 2, per le quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sussistano le condizioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, del decreto-legge in esame o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano con riferimento alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Le medesime disposizioni continueranno, inoltre, ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il **comma 5**, infine, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, primo periodo, e al comma 3, lettere *a)* e *b)*, del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, si introduce una disposizione che esclude l'applicabilità dell'istituto della *remissione in bonis* di cui art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, alle comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per quanto concerne l'**articolo 3**, con la disposizione sono introdotti, in capo ai contribuenti che nel corso del 2024 stanno eseguendo o devono eseguire interventi di efficientamento energetico o antisismici, agevolati ai sensi dell'art. 119, del decreto-legge n. 34/2020, obblighi di trasmissione delle informazioni relative a tali interventi.

In tal senso, al **comma 1, dell'articolo 3** si prevede l'obbligo, in capo ai soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34/2020, di trasmissione all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), delle informazioni inerenti agli interventi agevolati. Nello specifico tali informazioni riguardano: *a)* i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi; *b)* l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto; *c)* l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025; *d)* le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere *b)* e *c)*.

In maniera analoga, con le disposizioni di cui al **comma 2 dell'articolo 3**, si prevede l'obbligo in capo ai soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del d.l. n. 34/2020 di trasmettere al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche", gestito dal

Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative a: *a)* i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi; *b)* l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto; *c)* l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025; *d)* le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Il **comma 3 dell'articolo 3** definisce i soggetti che sono tenuti agli obblighi di trasmissioni di cui ai commi 1 e 2. Nello specifico, si tratta di soggetti: *a)* che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori; *b)* che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Con la disposizione **dell'art. 3, comma 4**, si stabilisce che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Infine, con il **comma 5 dell'articolo 3** è introdotta la sanzione amministrativa di euro 10.000 per i casi di omissione delle trasmissioni di informazioni previste dai commi 1 e 2. Inoltre, in luogo di tale sanzione, è prevista la decadenza dall'agevolazione fiscale e l'impossibilità di avvalersi dell'istituto della remissione *in bonis* nel caso in cui l'omissione riguardi interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici sia presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'omessa trasmissione dei dati comporti.

L'articolo 4, comma 1, incide sull'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, mediante l'aggiunta del comma 3-bis, che introduce la sospensione dell'utilizzabilità dei crediti di cui al medesimo articolo 121 in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, derivanti da atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ivi compresi gli atti di recupero, superiori alla soglia di 10.000 euro, fino a concorrenza delle predette iscrizioni e dei predetti affidamenti. La disposizione stabilisce che restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 dell'articolo 121 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Viene altresì demandata ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni.

L'articolo 4, comma 2, incide, mediante sostituzione integrale, sull'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, disponendo il divieto di compensazione dei crediti d'imposta per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ivi compresi gli atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241. Ai fini del raggiungimento della soglia non rilevano le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La norma fa salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Inoltre, viene stabilito che, ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo del novellato comma 49-quinquies dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e che, ai soli fini della verifica delle condizioni, si rendono applicabili le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater dell'articolo 37.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 19, comma 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni-bis). In particolare, la disposizione in esame:

- a) modifica il terzo periodo del detto comma 6;
- b) aggiunge due nuovi periodi dopo il quarto.

L'articolo 5, lettera a) modifica il terzo periodo del citato comma 6, eliminando la facoltà di cessioni successive alla prima.

La lettera b) introduce due nuovi periodi al comma 6 dell'articolo 19, riguardanti – rispettivamente – l'estensione della responsabilità in via solidale al cessionario del credito in caso di concorso nella violazione e nell'applicazione dei medesimi controlli preventivi facenti capo all'amministrazione finanziaria stabiliti in materia di Superbonus.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina relativa ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica, di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies*, del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019, prevedendo la trasmissione di apposite comunicazioni al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* quale condizione ai fini della fruizione dei predetti crediti.

Le disposizioni normative contenute nei primi tre commi dell'**articolo 7** del provvedimento in esame si inseriscono nel contesto della disciplina dell'articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente, concernente il diritto al contraddittorio preventivo e della nuova disciplina degli istituti di definizione degli accertamenti, di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997, così come modificata dall'articolo 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. L'intervento normativo è inteso a razionalizzare e potenziare l'efficacia dell'attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, tributi, importi, somme e contributi, che è effettuata sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili. Non comporta, di conseguenza, oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, in quanto intesa a stabilire con certezza l'applicazione della normativa in materia di contraddittorio preventivo e definizione dell'accertamento, previene il rischio di un contenzioso "strumentale" per il regime transitorio.

I commi 1 e 2 dell'articolo 7 incidono sull'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, posticipandone l'applicazione agli atti emessi dopo il 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emessi dopo la medesima data.

L'articolo 7, comma 3, incide sulla portata dell'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 prevedendo che si applichi comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3,

ultimo periodo, del medesimo articolo, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria abbia, in data anteriore all'entrata in vigore della disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis citato.

L'articolo 7, comma 4, incide sulle lettere b), b-bis) e b-ter) dell'articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 prorogando i termini di scadenza al 30 novembre 2024.

L'articolo 7, comma 5, interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aggiungendo, dopo il comma 1-bis, il comma 1-ter, secondo cui la sanzione prevista al comma 1 del citato articolo 10, si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione, inoltre, è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

L'articolo 7, comma 6, agisce in modifica sull'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sostituendo le parole «31 marzo 2024», ovunque ricorrano, con «31 maggio 2024» e le parole: «1° aprile 2024», con le seguenti «1° giugno 2024». È disposta, in tal modo, la proroga dei termini, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, per il perfezionamento del "ravvedimento speciale" delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. La norma fa riferimento, nello specifico, alla fattispecie di ravvedimento speciale inizialmente introdotta con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione delle dichiarazioni fiscali validamente presentate, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, successivamente estesa al periodo d'imposta 2022 proprio dal citato decreto-legge n. 215 del 2023.

L'articolo 8, comma 1 è volto a modificare l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, mediante l'introduzione di un comma 2-quinquies, che prevede l'obbligo per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di avvalersi, per tutte le attività informatiche, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Sogei s.p.a.).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Gli interventi normativi sono compatibili con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Gli interventi normativi sono compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non si rilevano profili di rilegificazioni né la possibilità di attuare in alternativa interventi di delegificazione e di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si è a conoscenza dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga a quella oggetto del provvedimento, all'esame del Parlamento e del relativo stato dell'iter.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Gli interventi normativi non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le norme non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di decisioni giurisprudenziali, né di giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli interventi adottati.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa con riguardo:

- all'**articolo 1**: le disposizioni introdotte apportano modifiche all'art. 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (**comma 1**);
- **all'articolo 4, comma 1** che introduce il comma 3-bis nell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- **all'art. 4, comma 2**: con cui si sostituisce il comma 49-quinquies dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- **all'art. 5, comma 1** con cui si modifica l'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- **all'art. 7, comma 5** con cui viene aggiunto il comma 1-ter all'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- **all'art. 7, comma 6**, con cui viene modificato l'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;
- **all'articolo 8, comma 1** che introduce il nuovo comma 2-quinquies all'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che prevede l'obbligo, per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, di avvalersi, per tutte le attività informatiche, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Per quanto riguarda gli **articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (comma 1)** non si segnalano effetti abrogativi impliciti.

Si segnala, che l'**articolo 1, comma 1**, contiene delle disposizioni abrogative espresse (**lettere a**) e **c**)).

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Per quanto riguarda gli **articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 e 8 (comma 1)** si fa presente che le norme non introducono alcuna disposizione retroattiva o di reviviscenza o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Per quanto riguarda l'**articolo 6**, le disposizioni di cui al **comma 1, secondo periodo**, hanno un limitato effetto retroattivo, in quanto subordinano la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica, di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, alla trasmissione al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* della comunicazione telematica di completamento degli investimenti. Anche il **comma 3**, del medesimo articolo 6, subordina l'utilizzazione in compensazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, maturati nel 2023 e non ancora fruiti, alla trasmissione della relativa comunicazione al predetto Dicastero.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Con riferimento agli articoli **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (commi 4, 6 e 7) e 8 (comma 1)** del decreto in commento, non si è a conoscenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Per quanto riguarda l'**articolo 7 (commi 1, 2 e 3)** non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto, ma trattasi di una integrazione della disciplina in materia di contraddittorio preventivo introdotta dall'articolo 1, comma 1, lett. *e*) del decreto legislativo n. 219, del 2023 (attuativo dell'art. 4 della legge delega fiscale n. 111 del 2023), che ha inserito l'articolo 6-*bis* nella legge 212 del 2000, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Con riguardo all'**art. 7 comma 5**, si segnala l'art. 20 della legge di delega fiscale n. 111 del 2023 contenente principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Per quanto riguarda gli **articoli 1, 2, 5, 7, 8 (comma 1)**, si fa presente che le disposizioni sono immediatamente efficaci e non richiedono interventi attuativi.

Con riferimento all'**articolo 3**, l'attuazione è, invece, demandata all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto ove saranno definiti il contenuto, le modalità e i termini per adempiere a tali obblighi di comunicazione.

Per quel che concerne l'**articolo 4, comma 1**, la norma prevede che un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 definisca le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del comma in esame.

L'**articolo 6** – nel disporre che le comunicazioni ivi previste sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico – prevede l'adozione di un apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, con il quale apportare le necessarie modificazioni al citato decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui all'articolo in esame. Non è previsto un termine per l'adozione del decreto direttoriale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per quanto riguarda gli **articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (comma 1)**, si sono utilizzati i dati statistici a disposizione dell'Amministrazione finanziaria e, pertanto, non è stato necessario interessare l'Istat.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)
SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il decreto-legge in oggetto è stato adottato al fine di fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure ulteriori e più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, individuate nella revisione della disciplina delle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali suddette, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, nella previsione di misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria ed, infine, nell'adozione di misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici nonché nella previsione di adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del giubileo della chiesa cattolica.

Tra le varie disposizioni di carattere fiscale presenti nel provvedimento verranno di seguito esaminati gli articoli 1 (Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura), 2 (Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis), 3 (Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente), 6 (Misure per il monitoraggio di transizione 4.0) e 7 (Disposizioni urgenti in materia fiscale) con riferimento ai commi 1, 2 e 3.

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, si apportano modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell'art. 2, del d.l. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Con l'intervento normativo si introducono disposizioni volte a prevedere un ulteriore blocco dello sconto in fattura e della cessione dei crediti di cui all'art. 121, comma 1, del citato d.l. n. 34 del 2020. La ratio iniziale del blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito è stata quella di contrastare gli abusi e le condotte fraudolente nell'utilizzo dei crediti di imposta in materia edilizia ed energetica emersi a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria, nonché quella di affrontare il problema dei crediti fiscali incagliati. Quale conseguenza delle frodi perpetratesi nelle cessioni dei crediti di imposta afferenti ai bonus edilizi ed energetici, infatti, il legislatore ha disposto – a partire dal 17 febbraio 2023 – il blocco totale delle cessioni dei crediti, prevedendo, tuttavia,

alcune deroghe nonché una specifica disciplina transitoria per gli interventi in corso al fine di tutelare esigenze di certezza tra gli operatori.

La lotta alle frodi nelle cessioni dei crediti ha, nondimeno, determinato un forte rallentamento nelle cessioni dei crediti, principalmente per timore, da parte dei cessionari, di essere, loro malgrado, coinvolti in operazioni fraudolente. Il tutto è avvenuto in un contesto in cui i lavori edilizi - proprio per effetto dell'agevolazione concessa - si erano nel frattempo moltiplicati sull'intero territorio nazionale, saturando di fatto la capacità di acquisto dei crediti da parte dei principali soggetti acquirenti (poste e banche) e determinando la problematica dei c.d. "crediti incagliati" delle imprese, le quali si sono trovate i propri cassetti fiscali pieni di crediti.

Per quanto concerne l'**articolo 2**, la norma intende escludere l'applicabilità della c.d. "remissione in bonis", di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con riferimento alle comunicazioni da inviare all'Agenzia delle entrate in caso di esercizio delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'istituto della "remissione in bonis" consente al contribuente, allorché ricorrano determinate condizioni, di non decadere dal beneficio fiscale subordinato dalla legge al preventivo invio di una specifica comunicazione laddove tale comunicazione non sia stata trasmessa o sia stata trasmessa erroneamente.

In relazione all'applicabilità di tale istituto alle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020, si è riscontrata una situazione di carenza di informazioni relativamente all'ammontare delle opzioni esercitate e, conseguentemente, delle minori entrate registrate nell'anno di riferimento.

Si è, quindi, provveduto ad escludere l'applicabilità della remissione in bonis anche con riguardo a quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

Con riferimento all'**articolo 3**, è stata ravvisata la necessità di affrontare la carenza di informazioni riguardo l'ammontare del complesso delle opzioni per lo sconto in fattura o per le cessioni del credito esercitate con riferimento ai lavori in corso nel 2024. Conseguentemente, vengono apportate modifiche al meccanismo di raccolta delle informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa agli interventi di efficientamento energetico e di quelli antisismici agevolabili ai sensi dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020, in fase di realizzazione nell'anno 2024. In particolare, vengono introdotti obblighi di trasmissione dei dati con riferimento alle spese agevolabili relative agli interventi per i quali, alla data del 31 dicembre 2023, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici e che alla stessa data non siano stati conclusi i lavori, nonché con riferimento agli interventi per i quali la citata comunicazione di inizio lavori ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultino presentate a partire dal 1° gennaio 2024.

In caso di mancata ottemperanza a tali obblighi di trasmissione è introdotto un regime sanzionatorio che contempla la comminazione di una sanzione amministrativa ovvero della decadenza dall'agevolazione fiscale oltre l'impossibilità di avvalersi della remissione in bonis.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali in presenza di importi iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi gli atti di recupero, intervenendo sulla disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

L'intervento normativo di cui all'articolo 4 ha lo scopo di porre limitazioni all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti superiori alle soglie stabilite, escludendo da tale computo le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

L'articolo 5 reca disposizioni con finalità antifrode in materia di cessione dei c.d. crediti d'imposta ACE (aiuto alla crescita economica), intervenendo sull'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

L'intervento normativo previsto dall'**articolo 6** mira ad introdurre misure specifiche per le imprese ai fini del monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, subordinando la fruizione dei predetti crediti da parte delle imprese alla trasmissione al Ministero delle imprese e del made in Italy di una serie di comunicazioni: una comunicazione preventiva con l'indicazione dell'ammontare complessivo degli investimenti che le stesse intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione, nonché l'aggiornamento della medesima comunicazione al completamento degli investimenti; una comunicazione di completamento degli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; una comunicazione recante l'indicazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, maturati e non ancora fruiti.

Tali dati e informazioni sono trasmessi mensilmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di consentire a quest'ultimo di provvedere al monitoraggio dei relativi oneri e al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa e di tutelare, in tal modo, la finanza pubblica.

Le disposizioni contenute nei **commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7** stabiliscono che le disposizioni del nuovo contraddittorio preventivo, previsto dall'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore (30 aprile 2024) delle disposizioni in materia di accertamento contenute all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in modo da garantire la continuità dei procedimenti attivati e la certezza dei relativi tempi ed effetti per i contribuenti.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo dispone che quanto statuito dall'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente non trova applicazione per gli atti (accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.), emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all'adesione emesso prima della medesima data. Il successivo **comma 2** prevede che per gli atti individuati al comma 1 trova applicazione la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. Infine, il **comma 3** statuisce che qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, comunicato al contribuente lo *schema d'atto* di cui all'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, ai conseguenti atti emessi con riferimento alla medesima pretesa risulta comunque applicabile la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 6-bis.

La necessità dell'intervento normativo deriva dalla esigenza di assicurare la piena operatività degli uffici finanziari e di dare certezza ai contribuenti in ordine alla applicazione della nuova normativa del contraddittorio preventivo e della definizione degli accertamenti.

La statuizione della data del 30 aprile del 2024, per l'applicazione del nuovo regime del contraddittorio, tiene conto delle altre disposizioni dell'ordinamento tributario che già prevedono l'obbligo di attivare un contraddittorio preventivo, nonché delle modalità di svolgimento del contraddittorio preventivo conseguente all'attivazione degli istituti di cui al D. Lgs. n. 218 del 1997 la cui disciplina è stata modificata dall'articolo 1 del d.lgs. n. 13 del 2024, e che a norma dell'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo, si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.

L'articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che tutti i provvedimenti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio. Il diritto al contraddittorio non sussiste per gli atti privi di contenuto provvedimentoale ed è escluso per gli atti automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Occorre, inoltre, tener conto della presenza di altre disposizioni dell'ordinamento che, per singole fattispecie, già prevedono l'obbligo di attivare un contraddittorio preventivo.

In particolare, gli articoli 5 e 5-*ter* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già contemplano delle ipotesi, facoltative o obbligatorie, di invito al contraddittorio preventivo finalizzato all'accertamento con adesione.

Tali norme sono state interpretate estensivamente dall'Amministrazione finanziaria che negli anni ha invitato le proprie strutture di controllo ad attivare il contraddittorio preventivo anche nei casi di non obbligatorietà dello stesso, allo scopo di attuare il principio di collaborazione e tutela della buona fede, nonché per deflazionare il contenzioso tributario.

Inoltre, l'articolo 6-*bis* non gode di una valenza assoluta, in quanto il comma 2 del predetto articolo stabilisce che *“Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”*. Tale previsione non trova applicazione solo qualora ricorra fondato pericolo per la riscossione, mentre per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, relativamente ai quali il diritto al contraddittorio è radicalmente escluso, occorrerà attenderne l'elencazione che dovrà adottarsi con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 del citato articolo 6-*bis*, inoltre, reca una sintetica disciplina d'ordine generale in merito alla procedimentalizzazione applicativa dell'istituto del contraddittorio. Una disciplina che, deve ritenersi, non si sostituisce a quella che già da tempo regola le forme partecipative e l'esercizio del contraddittorio in precedenza menzionate. E ciò soprattutto per l'assenza di un apparato normativo, a finalità abrogativa, che diversamente sarebbe stato necessario (in tal senso si esprime anche la Relazione illustrativa di accompagnamento del decreto legislativo delegato n. 219 del 2023, che ha novellato lo Statuto dei diritti del contribuente introducendovi il citato articolo 6-*bis*, la quale riporta che questa nuova norma non fa venir meno le garanzie procedimentali già esistenti a legislazione vigente).

In considerazione di quanto sopra riportato, una lettura interpretativa d'ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a ritenere che il “diritto al contraddittorio”, così

come disciplinato dall'articolo 6-bis in precedenza richiamato, non sia applicabile fino alla predetta data del 30 aprile 2024, e che nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.

Il contenuto dell'intervento nei primi tre commi dell'articolo 7 del DL 39 del 2024 era stato già indicato nell'atto di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 febbraio 2024, il quale si era espresso nel senso che il coordinamento del nuovo contraddittorio di cui all'articolo 6-bis dello Statuto – entrato in vigore il 18 gennaio 2024 - ad opera dell'articolo 3 del decreto legislativo 219 del 2023 - con le previsioni su cui lo stesso si innestava, in assenza di un apparato normativo con finalità abrogativa di tali previsioni, dovesse ricercarsi sul piano interpretativo escludendo il «diritto al contraddittorio» disciplinato dall'articolo 6-bis fino al momento dell'emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie per le quali il diritto non opera e, in ogni caso, fino alla data del 30 aprile 2024.

Il **comma 5 del citato articolo 7** introduce una nuova sanzione per gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, previsti dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Il **comma 6 del menzionato articolo 7**, intervenendo in modifica dell'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, dispone la proroga dei termini, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, per il perfezionamento del "ravvedimento speciale", introdotto con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197: tale ravvedimento ha ad oggetto le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e consente il pagamento delle sanzioni in misura pari a un diciottesimo del minimo edittale.

Ancora in tema di ravvedimento speciale, di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 7 del citato articolo 7 prevede, per i soggetti che non abbiano perfezionato il ravvedimento entro la data originaria del 30 settembre 2023, la possibilità di regolarizzare ugualmente le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, mediante il versamento, entro la data del 31 maggio 2024, degli importi dovuti (per intero ovvero della prima quota rateale prevista dalla norma) e la rimozione, alla medesima data, delle irregolarità od omissioni.

L'articolo 8, comma 1, modifica l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, mediante l'introduzione di un comma 2-quinquies. Tale disposizione prevede, in particolare, l'obbligo per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) di avvalersi, per tutte le attività informatiche, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero di SOGEI S.p.A. Ciò al fine di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, le disposizioni relative all'agevolazione denominata superbonus di cui all'art. 119, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, nonché quelle relative all'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'art. 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, hanno avuto negli anni un'applicazione diffusa. Ciò ha generato diverse criticità, in parte già affrontate con l'emanazione di precedenti provvedimenti normativi.

La norma in esame, infatti, si inserisce nel contesto delle previsioni introdotte dal d.l. 16 febbraio 2023 n. 11, volte a restringere l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di cessione dei crediti fiscali di cui all'art. 121, del citato d.l. n. 34 del 2020. La ratio iniziale del blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito è stata quella di contrastare gli abusi e le condotte fraudolente nell'utilizzo dei crediti di imposta in materia edilizia ed energetica emersi a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria, nonché quella di affrontare il problema dei crediti fiscali incagliati. Quale conseguenza delle frodi perpetratesi nelle cessioni dei crediti di imposta afferenti ai bonus edilizi ed energetici, infatti, il legislatore ha disposto – a partire dal 17 febbraio 2023 – il blocco totale delle cessioni dei crediti, prevedendo, tuttavia, alcune deroghe nonché una specifica disciplina transitoria per gli interventi in corso al fine di tutelare esigenze di certezza tra gli operatori.

La lotta alle frodi nelle cessioni dei crediti ha, nondimeno, determinato un forte rallentamento nelle cessioni dei crediti, principalmente per timore, da parte dei cessionari, di essere, loro malgrado, coinvolti in operazioni fraudolente. Il tutto è avvenuto in un contesto in cui i lavori edilizi - proprio per effetto dell'agevolazione concessa - si erano nel frattempo moltiplicati sull'intero territorio nazionale, saturando di fatto la capacità di acquisto dei crediti da parte dei principali soggetti acquirenti (poste e banche) e determinando la problematica dei c.d. "crediti incagliati" delle imprese, le quali si sono trovate i propri cassetti fiscali pieni di crediti, nonché quella di affrontare il problema dei crediti fiscali incagliati.

A tali criticità si sono aggiunte, nel tempo, anche problemi connessi alla sostenibilità finanziaria dell'agevolazione.

La norma in commento risponde, in particolare, alla necessità di conseguire risparmi di spesa al fine di preservare gli equilibri del bilancio dello Stato.

Pertanto, con riferimento agli interventi edili elencati nell'art. 121, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, si introducono disposizioni volte a prevedere un ulteriore blocco dello sconto in fattura e della cessione dei crediti di cui all'art. 121, comma 1, del citato d.l. n. 34 del 2020.

Si prevedono, altresì, disposizioni transitorie di salvaguardia per i lavori già in corso.

Per quanto concerne l'**articolo 2**, si rileva che con l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato introdotto l'istituto della c.d. "remissione in bonis", in base al quale, nel caso in cui vi siano benefici fiscali subordinati ad un obbligo di preventiva comunicazione, e tale comunicazione non sia stata tempestivamente e correttamente inviata, la fruizione del beneficio da parte del contribuente non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, se il contribuente:

- a) ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettua la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versa contestualmente il minimo della sanzione stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Tale disposizione si applica, a legislazione vigente, anche con riguardo alle comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio delle opzioni previste dall'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle ulteriori cessioni effettuate.

L'applicazione di tale norma comporta una carenza di informazioni riguardo l'ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate che implicano, a valle, minori entrate nel bilancio dello Stato. Tali informazioni sono essenziali al fine di operare una corretta stima delle grandezze economiche e finanziarie e del loro andamento e la loro mancanza è un elemento idoneo a produrre effetti deleteri sull'efficacia delle politiche economiche e di gestione delle finanze pubbliche.

Per quanto concerne l'**articolo 3**, è stata ravvisata la necessità di affrontare la carenza di informazioni riguardo l'ammontare del complesso delle opzioni per lo sconto in fattura o per le cessioni del credito esercitate con riferimento ai lavori in corso nel 2024. Conseguentemente, si introduce un meccanismo di raccolta delle informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa agli interventi di efficientamento energetico e di quelli antisismici agevolabili ai sensi dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020, in fase di realizzazione nell'anno 2024. In specie, si prevede l'obbligo in capo ai soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del d.l. n. 34/2020 di trasmissione all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) delle informazioni inerenti agli interventi agevolati.

Analoghe informazioni dovranno essere trasmesse al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del d.l. n. 34/2020.

In caso di mancata ottemperanza a tali obblighi di trasmissione è introdotto un regime sanzionatorio che contempla la comminazione di una sanzione amministrativa ovvero della decadenza dall'agevolazione fiscale oltre l'impossibilità di avvalersi della remissione in bonis.

L'intervento normativo di cui all'articolo 4 nasce dall'esigenza di evitare, entro determinati limiti, la compensazione dei crediti fiscali da parte dei soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad imposte erariali nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ivi compresi gli atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, promuovendo al contempo l'estinzione, anche parziale, dei debiti tributari.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 interviene sulla disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, con riferimento alle spese sostenute a fronte degli interventi edilizi individuati al comma 2 del medesimo articolo 121, prevede la possibilità per il contribuente di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione di un credito corrispondente. In caso di esercizio delle citate opzioni, il comma 3 dell'articolo 121 prevede che il cessionario del credito possa utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e con la medesima ripartizione in quote annuali prevista per la detrazione. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 121 stabilisce altresì che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non possa essere usufruita negli anni successivi e non possa essere richiesta a rimborso.

Sotto il profilo quantitativo, si osserva che, dai dati forniti dal MEF al 15 novembre 2023, l'ammontare delle compensazioni di detti crediti si attestava intorno ai 25 miliardi di euro, con un residuo complessivo di crediti ancora da compensare stimato in circa 135 miliardi di euro.

La disposizione interviene, dunque, in un contesto caratterizzato da un elevato numero di interventi edilizi che danno diritto a detrazioni fiscali, per i quali i contribuenti hanno optato alternativamente per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Si tratta di milioni di operazioni di cessione/sconto

in fattura che hanno generato crediti d'imposta che possono essere utilizzati annualmente in compensazione da parte dei cessionari.

Nel delineato contesto si inserisce, pertanto, l'articolo 4, comma 1, del presente decreto-legge, che mira a porre limitazioni all'utilizzo dei crediti derivanti da bonus edilizi e alla compensazione dei crediti fiscali da parte dei soggetti cessionari sui quali gravano iscrizioni a ruolo o carichi affidati all'agente della riscossione relativi ad imposte erariali o comunque derivanti da atti emessi dall'Agenzia delle entrate.

In particolare, la disposizione (che interviene sull'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, mediante l'introduzione del comma 3-bis) prevede la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell'utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad imposte erariali, nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli per atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati, per importi complessivamente superiori a euro 10.000. Tale sospensione riguarda i crediti di imposta presenti nella piattaforma telematica prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 dell'articolo 121 e si applica in caso di decorso dei termini di pagamento dei debiti da oltre 30 giorni, purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. La disposizione mantiene fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 dell'articolo 121 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in materia di divieto delle compensazioni. La norma in commento stabilisce altresì che l'individuazione delle relative modalità di attuazione e della decorrenza sia demandata ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La disposizione, sospendendo l'utilizzabilità dei citati crediti di imposta, al ricorrere delle condizioni sopra specificate, rappresenta anche un incentivo per i contribuenti a estinguere i propri debiti erariali. Il comma 2 dell'articolo 4 interviene sull'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sostituendo il comma 49-quinquies, introdotto dall'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di divieto di compensazione dei crediti (tale comma, oggetto di sostituzione, pur essendo entrato in vigore con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, non ha ancora prodotto effetti dal momento la sua applicazione è differita al 1° luglio 2024).

In base all'attuale disciplina, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tale divieto di compensazione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. La norma prevede altresì che, ai soli fini della verifica delle condizioni ivi contemplate, si applichino le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater del medesimo articolo 37.

Dal punto di vista quantitativo, come da relazione tecnica riguardante il comma 49-quinquies sostituito, l'ammontare delle compensazioni di crediti suscettibili di essere inibite dalla norma è stato stimato in complessivi 251 milioni di euro (stima prudenzialmente ridotta alla metà in sede di relazione tecnica).

Nel quadro normativo testé rappresentato, il legislatore, mosso dall'esigenza sia di limitare ulteriormente la facoltà di compensazione in presenza di carichi tributari pendenti sia di mitigare gli

effetti economici di tale limitazione in capo ai contribuenti, è intervenuto con la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 4, sostituendo il comma 49-quinquies dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con l'intento, da un lato, di estendere l'ambito delle iscrizioni a ruolo ovvero degli affidamenti dai quali può derivare l'inibizione delle compensazioni, dall'altro, di circoscrivere l'operatività di tale inibizione.

In particolare, per effetto del novellato comma 49-quinquies:

- il divieto di compensazione opera anche con riferimento alle iscrizioni a ruolo e agli affidamenti derivanti da atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati, emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, o comunque da qualunque atto emesso dall'Agenzia delle entrate;
- la disposizione si applica laddove i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, tuttavia, viene stabilito che, ai fini del raggiungimento della soglia massima, pari a 100.000 euro di debiti, oltre la quale le compensazioni sono inibite, non rilevano le rateazioni in corso per le quali non sia intervenuta la decadenza;
- il divieto di compensazione non opera con riferimento ai crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai crediti relativi ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (tali crediti, dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma).
Al fine di assicurare il coordinamento tra la disciplina recata dal novellato articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e l'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la norma in esame prevede inoltre che, in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 1.500 euro, continuano ad applicarsi, al ricorrere delle relative condizioni, le previsioni di cui al citato articolo 31, che, in linea generale, da un lato inibiscono la compensazione dei crediti erariali e, dall'altro, la consentono ma solo limitatamente all'ipotesi di pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.

Infine, è stabilito che, ai soli fini della verifica delle condizioni di cui alla norma in esame, si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater dell'articolo 37, in tema di controllo delle deleghe di pagamento con utilizzo di crediti in compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 3 dell'articolo 4, infine, individua quale decorrenza delle disposizioni di cui al comma 2 il 1° luglio 2024.

Alla luce di quanto evidenziato, l'intervento normativo di cui all'articolo 4 mira a sospendere l'utilizzo e vietare la compensazione dei crediti tributari in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti superiori alle soglie previste, promuovendo l'estinzione dei debiti tributari da parte dei contribuenti. L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei crediti ACE, così come innovata dall'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) è, difatti, un'agevolazione introdotta originariamente nell'ordinamento dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, incentivando le imprese che si finanziano con capitale proprio. L'agevolazione, soppressa con la legge di bilancio per l'anno 2019, è stata re-introdotta con la legge di bilancio per l'anno 2020 (articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160). Sin dalla sua istituzione, l'agevolazione è consistita in una deduzione, dal

reddito imponibile netto, di un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011 (ottenuto applicando un'aliquota percentuale alla base di calcolo rappresentata dagli incrementi patrimoniali registrati dall'impresa).

Con l'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è stata introdotta la c.d. "Super ACE" o "ACE innovativa", con aliquota percentuale aumentata al 15% per gli incrementi netti di patrimonio realizzati nell'anno 2021, fino alla soglia massima di euro 5 milioni.

Inoltre, il citato articolo 19 ha previsto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire dell'agevolazione, in alternativa alla deduzione di cui si è detto, in forma di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al medesimo rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Con particolare riguardo al citato credito d'imposta, il comma 6 dell'articolo 19 ha stabilito che:

- lo stesso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso;
- in alternativa alla compensazione o al rimborso, il credito può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente;
- i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Nel delineato contesto normativo, privo di adeguate misure per contrastare pratiche abusive riguardanti il beneficio fiscale in argomento, si inserisce l'articolo 5 del presente decreto-legge che:

- modifica il terzo periodo del citato comma 6, eliminando la facoltà di cessioni successive alla prima (lettera a);
 - introduce (mediante due nuovi periodi) l'estensione della responsabilità in via solidale al cessionario del credito in caso di concorso nella violazione e l'applicazione dei medesimi controlli preventivi facenti capo all'Amministrazione finanziaria stabiliti in materia di Superbonus (lettera b).
- L'articolo 5, comma 2, stabilisce, derogando parzialmente a quanto sancito nel comma 1, lettera a) che, qualora alla data di entrata in vigore della disposizione risulti esservi già stata una cessione del credito ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i relativi crediti d'imposta possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

L'intervento normativo, pertanto, si inserisce in un contesto che, in ragione dell'assenza di adeguati presidi antifrode, rappresenta un terreno di emersione di condotte illecite finalizzate all'utilizzo di crediti inesistenti.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 6** è volto alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali, anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione al rialzo del deficit relativo all'anno 2023.

Le disposizioni normative contenute nei **commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7** si inseriscono nel contesto della disciplina dell'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, concernente il diritto al contraddittorio preventivo e della nuova disciplina degli istituti di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997.

Com'è noto, il citato articolo 6-bis è stato introdotto nello Statuto dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219. In base a tale disposizione tutti gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Tale obbligo non sussiste:

- per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Per consentire il contraddittorio, l'Amministrazione comunica al contribuente lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni (prima del quale l'atto non può essere adottato) per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia. In ogni caso, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio ed il detto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere. In base a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2023, l'articolo 6-bis è entrato in vigore il 18 gennaio 2024.

A sua volta il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, rubricato "*Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale*", all'articolo 1 ha apportato diverse modificazioni al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. In particolare, è stato aggiunto il comma 2-bis in virtù del quale "*Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo*". È stato altresì modificato il comma 1 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo prevedendo che "*L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 6, gli comunica un invito a comparire*".

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, le modificazioni appena richiamate si applicano "*con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024*".

L'intervento normativo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto-legge in commento, ha inteso razionalizzare e consolidare l'efficacia dell'attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, anche sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili, in sintonia con le modificazioni apportate ad opera del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. Tale razionalizzazione si è tradotta nell'allineare l'applicabilità dell'articolo 6-bis alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ossia il 30 aprile 2024. Infatti, l'articolo 7 prevede che le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data, per i quali valgono le regole previgenti. Nel caso in cui, però, sia già stato comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del citato articolo 6. Atteso che la norma ha la sola funzione di coordinare dal punto di vista temporale

l'applicabilità dell'articolo 6-bis alle novità in materia di accertamento introdotte dal decreto legislativo n. 13 del 2024, la stessa non comporta, di conseguenza, oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, in quanto intesa a stabilire con certezza l'applicazione della normativa in materia di contraddittorio preventivo e definizione dell'accertamento, previene il rischio di un contenzioso "strumentale" per il regime transitorio.

Il comma 5 dell'articolo 7 si innesta nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in cui è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta agli operatori economici, commisurato alle commissioni pagate agli operatori finanziari che mettono loro a disposizione i mezzi di pagamento elettronici nelle transazioni commerciali. È intento del legislatore, dunque, quello di favorire e incentivare l'uso dei mezzi di pagamento elettronici, considerato che le informazioni da essi desumibili, in combinazione con i dati rivenienti dalla fatturazione elettronica e dalla memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi, consentono di rendere servizi ai contribuenti sempre più precisi ed efficienti nonché di incentivare condotte fiscali virtuose, che riducono il rischio di evasione. Per poter essere utilizzabili, tali dati devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate tempestivamente, oltre che essere puntuali, affidabili e veritieri. Tuttavia, la normativa vigente nulla dispone in merito alle conseguenze sanzionatorie poste in carico agli operatori inadempienti rispetto agli obblighi di invio dei dati suddetti, o all'invio di dati errati. La presente disposizione, pertanto, interviene prevedendo uno specifico trattamento sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi innanzi descritti, rinviando a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – con una misura da 2.000 a 20.000 euro per ogni invio dei dati omesso o irregolare.

Gli interventi normativi di cui ai commi 6 e 7, si collocano nel contesto delle stratificate misure di estensione/proroga dell'istituto del "ravvedimento speciale" originariamente disciplinato dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio, 29 dicembre 2022, n. 197, e successivamente rivisto dal legislatore, in modo da consentire ai contribuenti interessati un margine temporale più ampio per aderire all'istituto o ancora per regolarizzare violazioni relative a periodi d'imposta inizialmente non contemplati dalla norma. In effetti la norma originaria, di cui alla citata legge di bilancio n. 197 del 2022, aveva previsto la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi precedenti, con la riduzione delle sanzioni irrogabili a un diciottesimo del minimo edittale, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute poteva essere effettuato in un'unica soluzione o in otto rate di pari importo con scadenza del pagamento delle somme dovute, o della prima rata, fissata al 30 settembre 2023. Ad opera dell'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, il legislatore ha poi disposto l'estensione di tale ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, da perfezionarsi tramite il versamento delle somme dovute in un'unica soluzione, entro la scadenza del 31 marzo 2024, ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024.

In tale ambito si incardina la disposizione di cui all'articolo 7, comma 6, la quale prevede una proroga dei termini originariamente individuati dall'articolo 3 comma 12-undecies, nello specifico dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, per il perfezionamento del ravvedimento delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

In caso di pagamento rateale, per il pagamento delle rate successive alla prima, restano invece intatti i termini previsti dal citato comma 12-undecies e si intendono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. Inoltre, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione, per quanto concerne gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, questi si applicheranno secondo la nuova decorrenza del 1° giugno 2024 in luogo del precedente termine del 1° aprile 2024.

Sempre in tema di "ravvedimento speciale", con il comma 7 il legislatore introduce un'ulteriore opportunità di regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi precedenti, questa volta mirata alla platea di soggetti che non abbiano perfezionato il ravvedimento entro la scadenza originaria del 30 settembre 2023. La regolarizzazione delle violazioni è subordinata al versamento, entro la nuova data del 31 maggio 2024, dell'intero importo dovuto e la rimozione, alla medesima data, delle irregolarità od omissioni. In luogo del pagamento in un'unica soluzione, poi, è concessa la facoltà di optare per il versamento di una somma corrispondente all'importo di cinque delle otto rate inizialmente previste dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 197 del 2022, sempre entro la data del 31 maggio 2024. Sulle tre rate residue saranno applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo, e le stesse osservano le originarie scadenze fissate dalla legge n. 197 del 2022, ossia il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

L'articolo 8, comma 1, volto a consentire al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (CPGT) di avvalersi, per le attività informatiche, del partner tecnologico di SOGEI S.p.A, colma un vuoto normativo. Con la riforma della giustizia tributaria, la creazione di un ruolo autonomo di magistrati tributari e l'istituzione del Dipartimento della Giustizia Tributaria come articolazione del MEF, si rende necessario garantire al CPGT un partner tecnologico ad esso dedicato in modo continuativo. Ciò consentirebbe all'organo di autogoverno della magistratura tributaria di provvedere in modo indipendente ed autonomo alla gestione del proprio sistema informativo applicato nell'ambito delle materie di attribuzione previste dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 545/92.

Alla luce di tale esigenza, l'affidamento a SOGEI S.p.A., già partner tecnologico del Dipartimento di Giustizia Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, risulta la soluzione più funzionale a garantire sinergia e coerenza del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) in capo al Dipartimento della giustizia tributaria con quello dell'organo di autogoverno, in considerazione della interdisciplinarietà dei servizi nell'ambito dell'ordinamento giudiziario tributario.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Per quanto riguarda l'articolo 1, le disposizioni relative all'agevolazione denominata superbonus di cui all'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelle relative all'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'art. 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, hanno avuto negli anni un'applicazione diffusa con conseguenti effetti collaterali. Le misure introdotte rispondono all'obiettivo generale di limitare tali effetti. In particolare, si intende evitare che l'esercizio diffuso dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura possa compromettere gli equilibri di finanza pubblica.

Si intende, pertanto, ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche e perseguire un risparmio di spesa per l'erario.

Per quanto concerne l'**articolo 2**, la norma persegue l'obiettivo di escludere, relativamente alle comunicazioni circa l'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020, l'applicabilità della c.d. remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012.

Finora l'applicazione della remissione in bonis a tali comunicazioni ha comportato una carenza di informazioni riguardo l'ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, che sono invece essenziali al fine di operare una corretta stima delle grandezze economiche e finanziarie e del loro andamento.

Nello specifico, la disposizione prevede che per le opzioni in questione la comunicazione del loro esercizio all'Agenzia delle entrate non può più considerarsi al pari delle comunicazioni formali previste da altre disposizioni tributarie, con la conseguenza che la norma citata di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012, non può trovare applicazione alle comunicazioni riguardanti le opzioni di cui all'art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020.

Per quanto riguarda le comunicazioni trasmesse tra il 1° e il 4 aprile e relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, la loro sostituzione è consentita fino al 4 aprile.

Per quanto riguarda l'**articolo 3**, è stata ravvisata la necessità di affrontare la carenza di informazioni riguardo l'ammontare del complesso delle opzioni per lo sconto in fattura o per le cessioni del credito esercitate con riferimento ai lavori in corso nel 2024. Conseguentemente, vengono apportate modifiche al meccanismo di raccolta delle informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa agli interventi di efficientamento energetico e di quelli antisismici agevolabili ai sensi dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020, in fase di realizzazione nell'anno 2024.

Conseguentemente, vengono introdotti obblighi di trasmissione dei dati con riferimento alle spese agevolabili relative agli interventi per i quali, alla data del 31 dicembre 2023, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici e che alla stessa data non siano stati conclusi i lavori, nonché con riferimento agli interventi per i quali la citata comunicazione di inizio lavori ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultino presentate a partire dal 1° gennaio 2024.

In caso di mancata ottemperanza a tali obblighi di trasmissione è introdotto un regime sanzionatorio che contempla la comminazione di una sanzione amministrativa ovvero della decadenza dall'agevolazione fiscale oltre l'impossibilità di avvalersi della remissione in bonis.

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, del presente decreto-legge, l'obiettivo è quello di sospendere l'utilizzo dei crediti derivanti da bonus edilizi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in presenza di iscrizioni a ruolo e affidamenti superiori alla soglia di 10.000 euro, con il fine ultimo di indurre i contribuenti a procedere con l'estinzione, anche mediante pagamento rateale, dei debiti tributari. Destinatari della disposizione sono l'Agenzia delle entrate, quale soggetto tenuto a procedere, al ricorrere dei presupposti, con la sospensione della fruizione dei crediti e il Ministro dell'economia e delle finanze che deve adottare il regolamento per la definizione delle modalità e della decorrenza delle previsioni.

I destinatari della norma sono altresì rappresentati dai contribuenti, titolari di crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad

atti emessi dall’Agenzia delle entrate, ivi compresi gli atti di recupero, per un ammontare complessivo superiore a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. Si stima che il numero di tali soggetti sia pari a circa il 14% del totale dei soggetti che presentano iscrizioni a ruolo o carichi affidati all’agente della riscossione.

L’articolo 4, comma 2, del decreto-legge in esame ha quale obiettivo quello di individuare le categorie di debiti iscritti a ruolo che concorrono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro al di sopra della quale opera il divieto di compensazione e di estendere l’ambito delle iscrizioni a ruolo ovvero degli affidamenti dai quali può derivare tale divieto, ricomprendendovi anche quelli derivanti da atti di recupero o comunque da qualunque atto emesso dall’Agenzia delle entrate. Inoltre, la norma, nell’escludere la rilevanza, ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza, mira a indurre i contribuenti a proseguire con il pagamento dei debiti tributari o a richiedere un nuovo piano di rateazione o, infine, a estinguere, anche parzialmente, i medesimi debiti in carico all’agente della riscossione.

Destinatari della norma sono i contribuenti, titolari di crediti d’imposta suscettibili di essere utilizzati in compensazione, che hanno iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi gli atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, escluse le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Dal punto di vista quantitativo, l’ammontare dei soggetti con debiti derivanti da iscrizioni a ruolo o carichi affidati all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000 sono approssimativamente pari al 5% del totale complessivo dei soggetti con iscrizioni a ruolo o carichi affidati all’agente della riscossione.

L’intervento normativo di cui all’articolo 5 nasce dall’esigenza di introdurre misure volte a prevedere alcuni presidi idonei a prevenire e perseguire gli abusi e le frodi in materia di cessione dei crediti d’imposta ACE.

Atteso che la disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica trova applicazione nei confronti delle società e gli enti commerciali residenti (art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR), delle società e gli enti commerciali non residenti (art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR) con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, nonché delle imprese individuali, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, i destinatari diretti dell’articolo 5 risultano essere le categorie di imprese sopra menzionate, nonché i soggetti cessionari dei medesimi crediti.

L’obiettivo perseguito dall’articolo 5 consiste nel dotare l’Amministrazione finanziaria di strumenti idonei a prevenire o contrastare la realizzazione di pratiche illecite mediante l’utilizzo del meccanismo della cessione del credito ACE.

Tale obiettivo è realizzato, in primis, attraverso la limitazione delle cessioni, perseguita per il tramite dell’introduzione del divieto per i cessionari – a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – di effettuare ulteriori cessioni del credito ACE in favore di soggetti terzi, qualora non sia stata ancora operata la prima cessione.

Qualora, invece, al momento dell’entrata in vigore, risulti già operata la prima cessione, al cessionario è consentita la facoltà di operare esclusivamente una cessione ulteriore a soggetti diversi.

Una maggiore garanzia per le ragioni erariali è, invece, realizzata per il tramite della previsione della responsabilità solidale riconosciuta in capo al cessionario d’imposta ai fini del recupero del credito e

dei relativi interessi in caso di concorso nella violazione; al medesimo fine è, poi, indirizzato il riconoscimento in capo all'Amministrazione finanziaria della possibilità di eseguire i controlli preventivi di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche nei casi di cessione dei crediti d'imposta in commento.

L'**articolo 6** – al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa e di tutelare, in tal modo, la finanza pubblica – prevede in capo alle imprese che intendono fruire dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, l'obbligo di trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy:

- una comunicazione preventiva con l'indicazione dell'ammontare complessivo degli investimenti che le stesse intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione, nonché l'aggiornamento della medesima comunicazione al completamento degli investimenti (comma 1, primo e secondo periodo);
- una comunicazione di completamento degli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (comma 1, terzo periodo);
- una comunicazione recante l'indicazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020 relativi all'anno 2023, maturati e non ancora fruiti (comma 3).

I dati e le informazioni *de quibus* sono trasmessi mensilmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di consentire a quest'ultimo di provvedere al monitoraggio dei relativi oneri e di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate nelle sopra richiamate disposizioni di legge (comma 2).

Con riferimento all'**articolo 7, commi 1, 2 e 3**, al fine di superare le problematiche esposte nella sezione I, si è previsto che quanto statuito dall'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente non trova applicazione per gli atti (accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.), emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all'adesione emesso prima della medesima data. Per tali atti trova applicazione la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. Infine, qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, ai conseguenti atti emessi con riferimento alla medesima pretesa risulta comunque applicabile la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 6-bis. Destinatari della norma sono la generalità di contribuenti che potenzialmente potrebbero essere raggiunti da attività accertativa nonché gli stessi uffici operativi dell'amministrazione finanziaria tenuti all'applicazione del diritto al contraddittorio già in fase istruttoria. Destinatari peculiari del disposto di cui al comma 3 sono gli uffici dell'Agenzia delle entrate che, prima dell'entrata in vigore della disposizione, hanno comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Tali uffici potranno

beneficiare comunque della proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo.

Con riferimento al **comma 5**, considerato l'obiettivo generale del legislatore di migliorare l'utilizzo dei dati derivanti dai pagamento elettronici, al fine di una migliore offerta di servizi fiscali ai contribuenti e di contrasto del rischio di evasione fiscale, questo viene perseguito nello specifico dalla presente norma individuando puntualmente la fattispecie sanzionatoria applicabile agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, previsti dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. La misura della sanzione individuata dalla norma è quella stabilita dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La disposizione si rivolge in particolare agli operatori finanziari che mettono a disposizione i mezzi di pagamento elettronici nelle transazioni commerciali, qualora inadempienti rispetto agli obblighi di trasmissione telematica dei dati sopraindicati. Al riguardo, si stima che gli operatori finanziari potenzialmente interessati dall'adempimento siano circa 300, mentre gli esercenti, ai quali afferiscono i dati trasmessi, sono potenzialmente tutti i soggetti titolari di partita IVA (ad oggi circa 6 milioni).

Con riferimento al **comma 6**, obiettivo posto dalla norma è quello di posticipare l'originaria scadenza fiscale dei termini del ravvedimento delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, per consentire ai destinatari della disposizione un più ampio margine temporale per perfezionare l'istituto e far fronte ai versamenti delle somme dovute. Destinatari della disposizione sono coloro che hanno commesso violazioni tributarie relative a dichiarazioni regolarmente presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e non hanno perfezionato la regolarizzazione entro l'originaria scadenza (31 marzo 2024). L'intento generale del legislatore è dunque quello di promuovere ulteriormente l'adempimento spontaneo da parte dei soggetti interessati dall'intervento normativo, garantendo al contempo un risparmio in termini di risorse da destinare alle attività di controllo e accertamento e scongiurando l'insorgere di controversie fra amministrazione finanziaria e contribuenti. Il medesimo proposito è perseguito al comma 7, in questo caso con la rinnovata possibilità di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi precedenti, concessa alla platea di soggetti che non abbiano perfezionato il ravvedimento entro la scadenza originaria del 30 settembre 2023, che rappresentano i destinatari della disposizione.

L'obiettivo generale perseguito **dall'art. 8, comma 1** è quello previsto dalla disposizione del primo comma dell'art. 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che informa la disciplina delle attività informatiche degli altri organismi pubblici elencati nei commi successivi della stessa disposizione, ovvero "migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione".

Nello specifico, l'obiettivo è consentire all'organo di autogoverno della giustizia tributaria di avvalersi, per le attività informatiche, del partner tecnologico di SOGEI S.p.A., allo scopo di

migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa da parte del medesimo organo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2.2 Indicatori

Per quanto riguarda gli **articoli 1**, i principali indicatori sono da riferirsi al numero e alla stima degli interventi interessati dal blocco delle cessioni.

Per quanto concerne l'**articolo 2**, non sono previsti indicatori.

Per quanto concerne l'**articolo 3**, gli indicatori sono costituiti dalle informazioni raccolte da ENEA e dal Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, dei ministri oltre che dalle sanzioni comminate e dagli interventi edilizi che decadano dal godimento dei benefici fiscali alla luce di quanto previsto dal comma 5.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi relativi **all'articolo 4, comma 1**, utili indicatori sono rappresentati:

- dall'ammontare dei crediti oggetto di sospensione in virtù dell'applicazione della novella;
- dal raffronto fra il tasso di estinzione, anche parziale, dei debiti da parte dei contribuenti destinatari a seguito dell'applicazione della novella e il corrispondente tasso relativo alla normativa attualmente vigente.

Con riferimento **all'articolo 4, comma 2**, un utile indicatore è costituito

- dall'incremento del tasso di estinzione, anche parziale, dei debiti da parte dei contribuenti destinatari della disposizione e il medesimo tasso in assenza della norma.

Con riferimento **all'articolo 5** un utile indicatore potrà essere costituito dal rapporto tra il numero di cessioni effettuate annualmente prima dell'entrata in vigore della norma e il numero di cessioni successive. Altro indicatore, in virtù di quanto stabilito dalla lettera b), potrà essere poi costituito dall'ammontare dei crediti d'imposta che sono stati oggetto di recupero anche presso i cessionari (in virtù del riconoscimento in capo a questi di una forma di responsabilità solidale) nonché del numero di cessioni sospese ai sensi dell'articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.

Gli indicatori associati agli obiettivi perseguiti con gli interventi normativi di cui **all'articolo 7 commi 1, 2 e 3** sono individuabili nella corretta applicazione del regime giuridico agli atti (accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.), emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all'adesione emesso prima della medesima data. Più in generale, certezza dei rapporti giuridici per i contribuenti e maggiore efficacia ed efficienza per gli uffici finanziari.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi relativi all'**art. 7, comma 5**, utili indicatori possono essere rappresentati dalla misurazione del numero di dati trasmessi da parte degli operatori economici, oltre che della percentuale di tempestività degli invii entro le scadenze prefissate, nonché dell'affidabilità e correttezza dei dati trasmessi. Al riguardo, la previsione di specifici profili sanzionatori dovrebbe agire quale deterrente e presumibilmente favorire comportamenti maggiormente virtuosi degli operatori obbligati all'invio dei dati.

Con riferimento **all'art. 7, comma 6**, utili indicatori sono costituiti dal numero di richieste di avvalersi della procedura di ravvedimento speciale di cui all'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, avanzate tra il 1° aprile 2024 (ossia il giorno successivo alla scadenza del termine originario) e il 31 maggio 2024, ossia il nuovo termine individuato dalla norma per l'adesione all'istituto, o ancora la misurazione dell'ammontare dei versamenti in unica soluzione

effettuati nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla scadenza dei termini originari fissati e i nuovi termini previsti dalla disposizione.

Con riguardo all'**art.7, comma 7**, utili indicatori dell'efficacia della misura possono essere rappresentati dall'incremento del numero di adesioni alla procedura di ravvedimento speciale di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro le nuove scadenze individuate, da parte di quella platea di contribuenti interessati non attivatasi entro il 30 settembre 2023 e rimessa di fatto in termini dalla nuova disposizione.

Con riguardo **all'art. 8, comma 1**, gli indicatori sono relativi al numero di progetti e di attività che il CPGT sarà in grado di sviluppare e realizzare avvalendosi autonomamente della collaborazione con SOGEI S.p.A. Detto numero non è ad oggi preventivabile atteso che si è avviato un progetto di informatizzazione dei processi lavorativi del CPGT.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, le misure rispondono all'esigenza di conseguire risparmi di spesa per l'erario. Ciò, pertanto, determina un impatto positivo sugli equilibri di finanza pubblica, non valutato in sede di decreto in un'ottica prudentiale, ma che sarà riscontrato sui saldi di Bilancio.

Inoltre, le misure sono suscettibili di produrre effetti negativi sui soggetti destinatari del blocco dello sconto in fattura e delle cessioni del credito, vale a dire condomini, persone fisiche, IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed Enti del Terzo settore. Non si dispone di dati in merito agli impatti della misura in termini di costi e benefici attesi per ogni categoria di destinatario.

Per quanto concerne l'**articolo 2**, la misura produce effetto sui contribuenti che intendono esercitare, in alternativa alla detrazione, le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito, disciplinate dall'art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020, in quanto gli stessi non potranno più usufruire della remissione in bonis in caso di mancato o errato invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda l'**articolo 3** la misura costituisce una forma di salvaguardia per i conti pubblici attraverso l'introduzione, in capo ai contribuenti che nel corso del 2024 eseguono interventi di efficientamento energetico o antisismici agevolati ai sensi dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020, di obblighi di trasmissione delle informazioni relative a tali interventi.

Con riferimento all'**articolo 4** del presente decreto-legge si osserva quanto segue. Sotto il profilo dell'impatto economico si rinvia alla relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto. Sotto il profilo sociale la disposizione, introducendo delle restrizioni in materia di compensazione nei confronti di coloro che hanno iscrizioni a ruoli o carichi oltre determinate soglie, può stimolare l'estinzione dei debiti relativi a ruoli e carichi affidati all'agente della riscossione, con conseguenti effetti positivi in termini di incassi erariali. Allo stesso tempo, sotto il profilo sociale, la norma ha impatti, nella parte in cui, attraverso l'esclusione, sia dall'ambito operativo della sospensione (**comma 1**) dell'utilizzo dei crediti da *bonus* edilizi sia da quello del divieto di compensazione (**comma 2**), delle somme oggetto di piani di rateazione in corso per i quali non sia intervenuta la decadenza, rappresenta uno strumento di *compliance* che consente ai contribuenti destinatari delle disposizioni di sottrarsi alle predette inibizioni procedendo con l'estinzione dei debiti tributari.

La norma non ha, invece, impatti ambientali.

Con riferimento all'**articolo 5**, si osserva come l'intervento normativo produca effetti economici.

In particolare, l'introduzione di limitazioni della cessione del credito e di presidi antifrode evita il dispendio di risorse pubbliche sotto forma di crediti d'imposta fruiti in maniera indebita.

Allo stesso modo il riconoscimento della responsabilità solidale in capo ai cessionari d'imposta consente certamente maggiori possibilità di recupero degli importi indebitamente utilizzati rispetto al passato, in virtù della possibilità per l'amministrazione finanziaria di escutere più soggetti.

Appaiono evidenti, dunque, gli effetti economici favorevoli di tale misura, che si riflettono in una maggiore tutela delle risorse pubbliche, da destinare alle comuni esigenze.

La norma ha impatti sociali positivi, in quanto introduce strumenti idonei a prevenire e a contrastare fenomeni fraudolenti. La disposizione non ha, invece, impatti ambientali.

L'intervento normativo contenuto nei **commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7** ha impatto positivo per la generalità dei contribuenti e per l'Amministrazione finanziaria in quanto comporta certezza dei rapporti giuridici per i contribuenti e maggiore efficacia ed efficienza per gli uffici finanziari.

Con riferimento all'**articolo 7, comma 5**, per quanto concerne gli impatti economici la disposizione non comporta oneri sul bilancio dello Stato e potrebbe piuttosto determinare un impatto positivo sul gettito derivante dall'effetto deterrente prodotto dall'introduzione della sanzione.

La norma, quale auspicato impatto sociale indiretto, contribuisce insieme ad altre misure all'incentivazione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento e all'efficiente impiego dei dati dagli stessi rinvenuti, a beneficio della generalità dei contribuenti, in virtù del potenziale connesso all'utilizzo delle informazioni desumibili dai dati trasmessi, le quali, incrociate con i dati rinvenuti dalla fatturazione elettronica e dalla memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi, consentono all'Amministrazione finanziaria di rendere migliori servizi ed esercitare una più efficace azione di prevenzione e contrasto del rischio di evasione fiscale. La disposizione non ha impatti ambientali.

Con riferimento all'**articolo 7, comma 6**, per quanto riguarda gli impatti economici, si rileva che la disposizione, prorogando al 31 maggio 2024 (in luogo del 31 marzo 2024) il termine per il versamento delle somme dovute per il "ravvedimento speciale" delle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta 2022 (ovvero della prima rata in caso di opzione per la rateazione e fermi restando i termini delle rate successive), attua soltanto uno spostamento infra-annuale della data di versamento, che non comporta effetti di gettito. Quanto al profilo degli impatti sociali, per il tramite della proroga, viene accordata alla cerchia dei destinatari della disposizione un termine maggiore per aderire all'istituto di regolarizzazione, consentendo così ad un maggior numero di soggetti di adempiere con minore difficoltà all'obbligazione tributaria. Non si rinvergono invece, impatti ambientali della presente disposizione.

Con riferimento all'**articolo 7, comma 7**, relativamente agli impatti economici della misura, considerato che la norma prevede la riapertura dei termini per il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, a favore dei soggetti che non abbiano perfezionato tale procedura entro il 30 settembre 2023, incentiva l'adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento speciale, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con il ravvedimento ordinario, è suscettibile di produrre effetti di gettito positivi, derivanti dall'incentivo alla regolarizzazione spontanea, seppur non stimati in via prudenziale. Con riguardo agli impatti sociali poi, la norma, in virtù della riapertura dei termini concessa, accorda alla platea dei destinatari che non abbiano aderito

nei termini originari una rinnovata opportunità di regolarizzazione delle violazioni, consentendo, come nelle ipotesi del comma precedente, ad un maggior numero di soggetti di adempiere più agevolmente all'obbligazione tributaria. Non si rilevano infine, impatti ambientali della disposizione.

Con riguardo **all'art. 8, comma 1**, l'impatto sui destinatari della disposizione (identificabili nei componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e nel personale amministrativo), consiste nel gestire, in autonomia, la collaborazione con SOGEI S.p.A. per tutte le attività informatiche concernenti il governo autonomo della magistratura tributaria.

L'impatto sul destinatario SOGEI S.p.A. consiste nell'ampliare i clienti del proprio servizio professionale diretto a garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo della magistratura tributaria.

Il nuovo sistema informativo produrrà dei benefici anche a favore dei giudici e magistrati tributari che potranno avvalersi di appositi applicativi informatici su tematiche che involgono la competenza dell'organo di autogoverno.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, si evidenzia che le misure adottate, limitando la possibilità di esercitare l'opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito, producono effetti anche sulle PMI in quanto le stesse dovranno richiedere ai committenti il pagamento integrale dei lavori realizzati e ciò potrebbe determinare una riduzione del numero dei soggetti interessati a effettuare interventi in materia edilizia ed energetica.

Per quanto riguarda gli **articoli 2 e 3 e 4** non si rilevano effetti specifici sulle PMI.

Non sono state effettuate specifiche valutazioni in relazione agli effetti delle disposizioni di cui all'**articolo 6**.

L'**articolo 5**, avendo riguardo ad un istituto come l'Aiuto alla Crescita Economica delle imprese (indifferentemente dalle relative dimensioni) produce effetti anche nei confronti delle PMI.

Peraltro, atteso che la disposizione interviene sull'**articolo 19** del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, la quale ha stabilito l'applicazione di un'aliquota percentuale del credito d'imposta ACE pari al 15%, per gli incrementi netti di patrimonio realizzati nell'anno 2021 fino alla soglia massima di euro 5 milioni, la soglia appena indicate pare interessare imprese di dimensioni non eccessive. Pertanto, si ritiene che la disposizione produca un effetto sulle PMI, anche se – in linea di massima – anche i soggetti di maggior dimensione risultano essere interessati dalla misura in esame.

Le disposizioni di cui ai **commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7** hanno effetti anche sulle PMI in quanto anch'esse interessate dagli istituti del contraddittorio preventivo e degli istituti definitivi e, quindi dalle disposizioni in commento.

La disposizione di cui all'**articolo 8, comma 1** è suscettibile di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e incrementando complessivamente l'efficienza del sistema giudiziario tributario.

B. Effetti sulla concorrenza

Per quanto riguarda gli interventi normativi contenuti nelle disposizioni qui esaminate non vi sono profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

C. Oneri informativi

L'intervento di cui agli **articoli 1, 4, 5 e 7** non comporta ipotesi di introduzione, modifica e/o eliminazione di specifici oneri informativi in capo a cittadini o imprese.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, al **comma 2** si prevede che la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34/2020, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

Per quanto riguarda l'**articolo 3**, è prevista l'introduzione di nuovi oneri informativi in capo ai contribuenti attraverso la previsione, ai commi 1 e 2, dell'obbligo di trasmissioni delle informazioni relative agli interventi di efficientamento energetico e antisismici agevolati ai sensi dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020 in corso nel 2024. Le informazioni oggetto di comunicazione hanno ad oggetto:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto- legge in commento negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

L'**articolo 6** introduce nuovi oneri informativi in quanto prevede in capo alle imprese che vogliono utilizzare in compensazione i crediti d'imposta ivi richiamati l'obbligo di trasmettere al Ministero delle imprese e del made in Italy apposite comunicazioni sugli investimenti effettuati o da effettuarsi, nonché sui crediti d'imposta maturati, ma non ancora fruiti. A tale scopo la disposizione in esame prevede che le imprese si avvalgano del modello di comunicazione già previsto – sebbene per scopi differenti – dalla normativa vigente (articolo 1, commi 191, quarto periodo, e 204, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021, che verrà appositamente modificato con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy al fine di adattarne il contenuto, le modalità e i termini alle diverse finalità che l'articolo in commento intende perseguire.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Per quanto riguarda gli articoli qui esaminati, in considerazione del fatto che la disciplina contenuta nei vari interventi normativi non è stata emanata al fine di recepire direttive comunitarie, non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Per quanto riguarda **l'articolo 3**, l'attuazione è demandata all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da *adottare* entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame ove saranno definiti il contenuto, le modalità e i termini per adempiere a tali obblighi di comunicazione.

L'articolo 4, comma 1, prevede che un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 definisca le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 4.

L'articolo 6 – nel disporre che le comunicazioni ivi previste sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico – prevede l'adozione di un apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy con il quale apportare le necessarie modificazioni al citato decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui all'articolo in esame.

Con riguardo all'**art. 8, comma 1**, il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT).

Le altre disposizioni sono immediatamente efficaci e non richiedono interventi attuativi.

4.2 Monitoraggio

Per quanto riguarda gli **articoli 1 e 2**, il monitoraggio delle disposizioni spetta all'Amministrazione finanziaria. In particolare, lo stesso viene effettuato nell'ambito del monitoraggio dell'intera misura agevolativa, sulla base della documentazione presentata all'ENEA e sulla base delle comunicazioni delle cessioni dei crediti d'imposta presentate all'Agenzia delle entrate.

Per quanto concerne **l'articolo 3**, il monitoraggio è realizzato attraverso la verifica degli indicatori costituiti dalle informazioni raccolte da ENEA e dal Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, dei ministri.

Con riferimento all'**articolo 6** non si hanno elementi da segnalare ai fini del monitoraggio.

Gli interventi normativi contenuti nell'**articolo 7** non necessitano per loro natura di uno specifico monitoraggio. Pertanto, si applicheranno i monitoraggi relativi agli istituti del contraddittorio preventivo e delle definizioni dell'accertamento, ad opera delle Agenzie.

L'impatto dell'**art. 8, comma 1**, sarà monitorato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT).

1.2.3. Relazione 1092-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1092-A

Relazione Orale

Relatore Salvitti

TESTO PROPOSTO DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

Comunicato alla Presidenza il 15 maggio 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** e dal **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2024 (*)

(*) *Già presentato alla Camera dei deputati il 29 marzo 2024 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

17 aprile 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il provvedimento risponde all'esigenza di adottare ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, al fine di perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:

- rivedere la disciplina relativa alle modalità di fruizione delle predette agevolazioni fiscali, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali;
 - prevedere misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria;
 - adottare misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici, nonché prevedere adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica,
- relativamente al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, le disposizioni del decreto-

legge appaiono prevalentemente riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 7, comma 1, là dove si prevede che le disposizioni sul principio del contraddittorio, di cui all'articolo 6-*bis* dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), non si applichino agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997, emesso prima della medesima data, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la tipologia di invito cui si fa riferimento, poiché nel predetto decreto legislativo sono previsti sia l'invito alla formulazione di osservazioni e quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, di cui all'articolo 1, sia l'invito a comparire, di cui all'articolo 5.

sugli emendamenti approvati

14 maggio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti 7.1000 e gli identici 7.1000/1 (testo 2) e 7.1000/2 (testo 2), approvati nella seduta del 30 aprile scorso, nonché gli emendamenti 1.10, 1.36 (testo 3), 3.3, 4.3 e 6.1 (testo 2), approvati nell'odierna seduta antimeridiana, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

8 maggio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene ribadito, come già indicato dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle audizioni sul DEF 2024, che « Dai dati forniti dall'Agenzia delle entrate si evince che l'ammontare dei crediti relativi ai *bonus* edilizi, rilevati tra il 15 ottobre 2020 e il 4 aprile 2024, è pari complessivamente a circa 219,5 miliardi. Tale importo si riferisce, per 160,5 miliardi, ai crediti connessi al *super-ecobonus* e *super-sisma bonus*, mentre la quota relativa agli altri *bonus* edilizi ammonta a 59 miliardi. I crediti fruiti finora, attraverso la compensazione con modello F24, ammontano a 41,8 miliardi, dei quali 20,8 miliardi sono stati compensati nel 2023. Si tratta dei dati sulle prime cessioni comunicate all'Agenzia, che comprendono, tuttavia, importi soggetti ad annullamento per vari motivi (frodi, errori e duplicazioni), mentre non considerano i crediti da fruire come detrazioni d'imposta. La stima ISTAT per il *Superbonus* (comprensiva dei crediti da fruire sia in compensazione sia in dichiarazione), depurata dai citati fattori, è pari a circa 153,3 miliardi nel periodo 2020-2023. L'ammontare degli oneri connessi al *Superbonus* sarà oggetto di uno specifico monitoraggio, che sarà effettuato alla luce delle recenti norme introdotte nell'ordinamento che prevedono l'inserimento delle richieste di accesso ai benefici in specifiche banche dati curate da ENEA e dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Casa Italia, i quali trasmetteranno i dati al Ministero dell'economia e delle finanze »;

in relazione all'articolo 1, comma 1, viene rappresentato che il limite di spesa è stato individuato sulla base dei dati forniti dal Commissario e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e tali risorse erano già considerate nel quadro delle esigenze alla legislazione vigente;

in relazione all'articolo 3, viene rappresentato che la disposizione propone di integrare il *set* informativo connesso alle singole domande di agevolazioni (ASID) presentate dai soggetti beneficiari per il tramite dell'applicativo informatico già adottato da ENEA. Trattandosi di un *set* informativo limitato, l'aggravio connesso alla predetta attività risulta contenuto e gestibile nell'ambito della corrente convenzione tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed ENEA riguardante i

controlli in materia di *Superbonus*. Viene confermato, quindi, che alle attività previste dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 4, comma 2, viene rappresentato che la disposizione richiamata pone un limite alla facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di un'acclarata posizione debitoria del contribuente, per ruoli e affidamenti all'agente della riscossione di importo superiore a euro 100.000. Al riguardo, viene osservato che, nell'ambito della relazione tecnica a corredo della legge n. 213 del 2023, l'importo delle minori compensazioni connesse alla norma è stato quantificato in euro 251.000.000, ridotto della metà e imputato, prudenzialmente, al solo anno 2024. Con riferimento all'esclusione dal divieto di compensazione dei crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene ribadito che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell'ambito della relazione tecnica sopra richiamata e, pertanto, a tale esclusione non sono riconducibili effetti finanziari. Ciò posto, al fine di calcolare gli effetti finanziari positivi - in termini di minori oneri - ascrivibili alla citata disposizione, sono stati preliminarmente individuati i contribuenti che, per l'anno 2022, presentavano carichi residui iscritti a ruolo per un importo superiore ad euro 100.000 e che, quindi, sarebbero rientrati nell'ambito di applicazione del divieto di compensazione; una volta individuati i soggetti richiamati, sono state quantificate le compensazioni dagli stessi effettuate. In tal modo, è stato possibile simulare gli impatti che la norma avrebbe prodotto qualora fosse entrata in vigore già nel 2022. Pertanto, circoscritta la platea di riferimento, al fine di individuare - nell'ambito della stessa - solo i soggetti che presentano un elevato profilo di rischio fiscale, si è proceduto ad eliminare tutti gli enti pubblici e le società di grandi dimensioni, per i quali la presenza di carichi pendenti non si può considerare fisiologica. Sono stati, altresì, eliminati i contribuenti che, pur presentando carichi residui iscritti a ruolo, hanno, nel tempo, effettuato pagamenti per importi superiori ad euro 100.000, e ciò in quanto si è ritenuto che, nelle ipotesi considerate, fosse improbabile la permanenza, per detti contribuenti, sino all'anno 2024, di carichi debitori. In base alla metodologia utilizzata, l'importo delle minori compensazioni connesse alla norma è stato quantificato in euro 251.000.000. A tale ultimo riguardo, viene evidenziato che, per i soggetti che presentano un importo delle compensazioni superiore a quello dei carichi residui, si sarebbe potuto stimare un maggior gettito pari a 500 milioni di euro, derivante dall'estinzione delle posizioni debitorie. Considerato che la norma richiedeva tempi tecnici di adeguamento delle procedure informatiche, il valore di euro 251.000.000 è stato ridotto della metà e imputato, prudenzialmente, al solo anno 2024;

in relazione all'articolo 7, comma 6, viene rappresentato che la disposizione proroga, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, il termine per il perfezionamento del « ravvedimento speciale » delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di fabbisogno di cassa. Occorre considerare, infatti, che lo slittamento al 31 maggio 2024 del perfezionamento della misura in questione non fa, di per sé, venir meno in capo ai contribuenti l'interesse alla regolarizzazione tempestiva nei termini del 31 marzo 2024, in quanto un'eventuale contestazione della violazione ad opera dell'Agenzia delle entrate comporterebbe la non applicabilità, per i contribuenti, dell'istituto del ravvedimento;

in relazione all'articolo 7, comma 7, viene rappresentato che, coerentemente alla relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento « speciale », derivante dalla riapertura dei termini, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con il ravvedimento « ordinario », è suscettibile di produrre complessivi effetti di gettito positivi, in conseguenza dell'incentivo alla regolarizzazione spontanea. Tuttavia, in via prudenziale, alla disposizione in esame non sono stati ascritti effetti di gettito;

in relazione all'articolo 8, comma 2, viene rappresentato che nel bilancio dell'Agenzia delle entrate sono attualmente accantonate, alla voce « Fondo rischi cause e controversie in corso », le somme

necessarie a fronteggiare eventuali richieste di riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali. In particolare, la fattispecie riguarda il solo contenzioso con la regione Molise, in quanto i contenziosi con la regione Basilicata e la regione Campania si sono conclusi con il soddisfacimento delle pretese delle stesse. A tale proposito, viene precisato che l'Agenzia delle entrate adotta una contabilità di tipo civilistico e, in particolare, nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, per quanto concerne il contenzioso riferito alla regione Molise, è stato accantonato alla voce « Fondo rischi cause e controversie in corso » un importo pari a 31.818.284,76 euro. Tale importo è stato confermato anche nel bilancio di esercizio 2023 in corso di prossima approvazione;

in relazione all'articolo 8, comma 3, viene evidenziato che la norma prevede l'integrazione di risorse a favore dell'Agenzia delle entrate per le sole annualità 2024 e 2025 al fine di incrementare le risorse variabili dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024. A fronte di tali incrementi, l'Agenzia provvederà a riversare, negli esercizi in cui avverrà la costituzione definitiva dei fondi relativi agli anni 2023 e 2024, le somme eccedentarie rispetto al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (importo del trattamento accessorio determinato per l'anno 2016). Per i profili di copertura, nel rinviare al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, viene confermata la disponibilità del Fondo per l'attuazione della delega del sistema fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste dalla normativa vigente;

in relazione all'articolo 9, comma 1, viene evidenziato che la disposizione destina alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132. Quest'ultima disposizione richiama in particolare gli oneri previsti per il finanziamento dei cosiddetti « crediti d'imposta energia », prevedendo che qualora dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi a sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Si tratta in particolare dei crediti d'imposta di cui: all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (maggiori oneri primo trimestre 2023); all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (maggiori oneri secondo trimestre 2023). Viene al riguardo allegato un prospetto ove sono quantificate le risorse non utilizzate di cui al citato all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132. Viene confermato, infine, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, presenta le necessarie disponibilità;

in relazione all'articolo 9, comma 2, viene confermata l'invarianza finanziaria della misura in quanto la remunerazione della società per la sua attività complessiva è soggetta al limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, novellato dalla disposizione in esame;

in relazione all'articolo 9, commi da 3 a 6, viene rappresentato che l'espletamento dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale potrà avvenire con l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del citato articolo 9, viene rappresentato che il relativo onere è già modulato sulle diverse annualità previste, anche in considerazione dei tempi di assunzione delle suddette unità di personale;

in relazione all'articolo 9, comma 7, viene confermato che la disposizione citata non comporta oneri a

carico della finanza pubblica, tenuto conto che al suddetto articolo 1, comma 240, della legge n. 213 del 2023 non sono stati ascritti effetti finanziari,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione all'emendamento del Governo 7.1000 e ai relativi subemendamenti 7.1000/1 (testo 2) e 7.1000/2 (testo 2) approvati il 30 aprile, esprime parere non ostativo.

sugli ulteriori emendamenti approvati

14 maggio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati 1.10, 1.36 (testo 3), 3.3, 4.3 e 6.1 (testo 2), riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli ulteriori emendamenti approvati

15 maggio 2024

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 6.1000, 7.3, 7.4, 7.17 (testo 2), 7.18 (testo 2), 7.0.1000, 8.1, 9.40 (testo 2), 9.0.5 e Coord.1.

Sull'emendamento 1.0.1000, come modificato dagli identici subemendamenti 1.0.1000/53 (testo 2), 1.0.1000/54 (testo 2), 1.0.1000/55 (testo 2), 1.0.1000/56 (testo 2), 1.0.1000/57 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 11, delle parole: « dall'articolo 4-ter » con le seguenti: « dall'articolo 4-bis, comma 4 ».

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. *Identico*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

« a) al comma 3-bis, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, la parola: "predetta" è soppressa;

a-bis) al comma 3-ter, le parole: "secondo periodo del" sono soppresse »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

"3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri" »;

alla lettera c), la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato »;

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: « dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e, alla lettera a), le parole: « del citato decreto-legge n. 34 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

al comma 3, dopo le parole: « dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo », le parole: « diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2 » sono soppresse, dopo le parole: « di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « l'acquisizione del titolo abilitativo » sono sostituite dalle seguenti: « la concessione di contributi »;

al comma 4, alinea, dopo le parole: « del 2023 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 5, dopo le parole: « del 2023 » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. - (Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici) - 1. Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione successiva alle calamità, procede al riparto delle predette risorse tra i

Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo.

2. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via telematica, un'istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo. I Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate ai sensi del secondo periodo del comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

4. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 1-ter. - (Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale) -

1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 2 presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 4. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

5. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non

concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: « del decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato decreto-legge ».

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « comma 3 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e le parole:* « trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali » *sono sostituite dalle seguenti:* « trasmettono all'ENEA le seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati »;

al comma 2, le parole: « del 2020, trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" » *sono sostituite dalle seguenti:* « del 2020 trasmettono al Portale nazionale delle classificazioni sismiche », *le parole:* « 28 febbraio 2017, n. 58 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 58 del 28 febbraio 2017 » *e le parole:* « inerenti gli » *sono sostituite dalle seguenti:* « inerenti agli »;

al comma 3, alinea, dopo la parola: « variazioni » *il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

al comma 4, le parole: « 60 giorni dall'entrata in vigore » *sono sostituite dalle seguenti:* « sessanta giorni dalla data di entrata in vigore »;

al comma 5, le parole: « di cui commi », *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « di cui ai commi » *e dopo le parole:* « del 2020 » *il segno di interpunzione « , » è soppresso.*

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso 3-bis, le parole: « o sia intervenuta decadenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « o per i quali sia intervenuta decadenza »;

al comma 2, capoverso 49-quinquies, al primo periodo, le parole: « comma 2 della predetta disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 2 del medesimo articolo 17 » *e, al quarto periodo, le parole:* « Ove non applicabili » *sono sostituite dalle seguenti:* « Qualora non siano applicabili » *e le parole:* « dell'articolo 31 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del citato articolo 31 ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia) - 1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non è consentita la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.

4. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-*ter* del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

6. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 177, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del presente decreto e all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-*quater* del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.

Art. 4-ter. - (Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) - 1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.

2. Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui all'articolo 2, comma 10, lettera *b*), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « che si intendono » sono sostituite dalle seguenti: « che intendono » e le parole: « presente decreto-legge », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « presente decreto »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "negli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025";

b) al comma 10:

1) al secondo periodo, la parola: "quotidianamente" è sostituita dalla seguente: "mensilmente";

2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera *a*), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025";

c) al comma 16, dopo le parole: "sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta" sono inserite le seguenti: "in assenza dei relativi presupposti" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0 ».

All'articolo 7:

al comma 3, le parole: « Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano » e le parole: « della presente disposizione » sono soppresse;

al comma 4, le parole: « pandemia da virus Covid-19 » sono sostituite dalle seguenti: « pandemia da COVID-19 »;

al comma 5, capoverso 1-ter, le parole: « invio dei dati, e » sono sostituite dalle seguenti: « invio dei dati e »;

al comma 6, le parole: « decreto-legge 29 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 30 dicembre »;

al comma 7, le parole: « rata successiva, comporta » sono sostituite dalle seguenti: « rata successiva comporta »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "entro il 30 luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2024".

7-ter. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: "entro la scadenza del 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro la scadenza del 30 settembre 2024".

7-quater. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (*Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo*) - 1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore ».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 2-quinquies, dopo le parole: « magistratura tributaria » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, le parole: « al riversamento » sono sostituite dalle seguenti: « del riversamento » e le parole: « Agli oneri di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « legge delega » sono sostituite dalla seguente: « legge », le parole: « sono incrementate, rispettivamente » sono sostituite dalle seguenti: « sono incrementate rispettivamente » e le parole: « per ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 » e, al quarto periodo, le parole: « bilancio dello Stato, le somme » sono sostituite dalle seguenti: « bilancio dello Stato le somme ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo »;

al comma 5, le parole: « Commissione RIPAM » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) »;

al comma 6, le parole: « dal comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'attuazione del comma 3 », le parole: « e pari a euro 3.900.000 » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro 3.900.000 annui » e le parole: « per le esigenze » sono sostituite dalle seguenti: « per far fronte ad esigenze »;

al comma 7, dopo le parole: « Giubileo della Chiesa cattolica » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2025 » e le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Al fine di dare attuazione ai programmi promossi dal G7 nell'ambito della dichiarazione ministeriale del 15 marzo 2024 su industria, tecnologia e digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo e di garantire al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro

700.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

- « Art. 9-bis. - (*Disposizioni finanziarie*) - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043. Per il potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria poste in essere dalla società Ferrovie dello Stato italiane Spa è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
3. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
4. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025.
5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.
6. Le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 652, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2026";
- b) al comma 676, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025".
8. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
- "3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento".
9. Il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-bis, 1-ter e 4-bis, comma 4, e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:

- a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 4-bis, comma 4, e dai commi 7 e 8 del presente articolo;
- b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;
- c) quanto a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600 milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- d) quanto a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 400 milioni di euro, e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per 400 milioni di euro, per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021;
- f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- g) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- h) quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 189.560 euro;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quanto a 254.022 euro;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 683.543 euro;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 5.893 euro;
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, quanto a 6.438.334 euro;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 286.247 euro;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 9.324 euro;

- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 865.754 euro;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 1.926.540 euro;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 3.899.526 euro;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 1.015.944 euro;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 358.498 euro;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 2.418.258 euro;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 17.218 euro;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, quanto a 1.649.670 euro;
- i) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- m) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

11. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4-*bis*, comma 4, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.

Art. 9-*ter*. - (*Clausola di salvaguardia*) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

*Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29
marzo 2024.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
Commissione

Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2023, n.

212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17;
 Visto il comunicato ISTAT del 1° marzo 2024 che ha rilevato come il consolidamento delle informazioni alla base della stima della spesa connessa al credito d'imposta Superbonus e bonus facciate abbia contribuito a determinare una revisione al rialzo del rapporto deficit/PIL per gli anni 2021 e 2022;
 Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica;
 Ritenuta, in particolare, la necessità e l'urgenza di prevedere misure volte a rivedere la disciplina relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali suddette, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali;
 Ritenuta la necessità e l'urgenza di prevedere misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria;
 Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici, nonché di prevedere adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
 DI AGEVOLAZIONI FISCALI
 Articolo 1.
(Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)
 1. All'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono

Capo I
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
 DI AGEVOLAZIONI FISCALI
 Articolo 1.
(Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)

1. *Identico:*

apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 3-*bis* è
soppresso;

b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

« 3-*ter.1.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria **interessati dagli eventi sismici verificatisi** il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. »;

c) il comma 3-*quater* è soppresso.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34

a) al comma 3-*bis*, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, **la parola: « predetta » è soppressa; la parola: « a-bis) al comma 3-*ter*, le parole: « secondo periodo del » sono sopresse;**

b) *identico*:

« 3-*ter.1.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria **per i quali le istanze di dichiarazione siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.** La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro **richiedibili** per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario **del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 83, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste,** verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

c) il comma 3-*quater* è **abrogato.**

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 **del presente articolo**, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, **convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,** se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) *identica*;

del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

c) identica;

d) identica;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

e) identica.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, **diversi da quelli di cui al comma 3-*ter*.1 del medesimo articolo 2**, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 **del presente articolo**, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto sussistano le condizioni di cui al comma 2 **del presente articolo** o sia stata presentata l'istanza per **la concessione di contributi**.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

a) identica;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto

b) identica.

dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, primo periodo, e al comma 3, lettere *a)* e *b)*, del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, primo periodo, e al comma 3, lettere *a)* e *b)*, del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Articolo 1-bis.

(Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici)

1. Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, interessati dai terremoti avvenuti a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento all'autonomia della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo di cui è stanziata una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzata a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono i costi per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Capo del Dipartimento Casistica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione successiva alle calamità, provvede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione connessi in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo.

2. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, un'istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione connessi per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile interessato, presentata l'istanza di contributo. I Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione connessi per territorio, procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate ai sensi del secondo periodo del comma 1, fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione ai beneficiari e al monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità per

delegata alla ricostruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

4. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del costo della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2001, n. 446.

Articolo 1-ter.

(Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale)

1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati su immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente o indirettamente per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 2 presentano in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, provvede all'immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse

Articolo 2.

(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruito delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruito delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente)

1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,

relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla indebita fruizione.

5. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del costo della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2001, n. 446.

Articolo 2.

(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)

1. *Identico.*

2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del **citato** decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruito delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente)

1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i dati di cui al comma 3 **del presente articolo** che sostengono spese per interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) *identica.*

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, trasmettono al « Portale nazionale delle classificazioni sismiche » gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

- a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 trasmettono al « Portale nazionale delle classificazioni sismiche » gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, relative:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) *identica.*

3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:

- a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni i soggetti:

- a) *identica;*

b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

4. Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. L'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il

4. Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro **sessanta** giorni **dalla data di** entrata in vigore del presente decreto.

5. L'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)

1. *Identico:*

« 3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione, **per i quali** sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità della compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, pres

trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

».

2. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 49-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« 49-*quinquies*. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte

piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. ».

2. *Identico:*

« 49-*quinquies*. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e) e g) del comma 2 **del medesimo articolo 17**. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Qualora non siano applicabili le disposizioni del primo periodo, resta ferma l'applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-*ter* e 49-*quater* ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma. ».**

salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma. ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

3. *Identico.*

Articolo 4-bis.

(Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni in edilizia)

1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è consentita la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.

4. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso di data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e all'articolo 16, comma 1, lettera a) 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di

all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia di assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2009, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo di cui ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per i crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».

6. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 177, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia di banche e di intermediari finanziari, di cui al decreto legislativo 1° settembre 2009, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia di assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2009, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo di cui ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per i crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue e alle ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.

Articolo 4-ter.

(Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in caso di inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.

2. Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei comuni in contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 5.

(Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE)

Articolo 5.

(Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE)

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole « con facoltà di successiva cessione » sono sostituite dalle seguenti: « senza facoltà di successiva cessione »;

b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: « In presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari. Alle cessioni di cui al terzo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. ».

2. I crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25

Identico.

maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.
Articolo 6.

(Misure per il monitoraggio di transizione 4.0)

1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12,

Articolo 6.

(Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0)

1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente **decreto**, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente **decreto**. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. *Identico.*

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

3. *Identico.*

3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « negli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 10:

1) al secondo periodo, la parola: « quotidianamente » è sostituita dalla seguente: « mensilmente »;

2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025 »

c) al comma 16, dopo le parole: « sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta » sono inserite le seguenti: « in base ai dei relativi presupposti ».

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI DI NATURA FISCALE E IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI DI NATURA FISCALE E IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

1. Le disposizioni dell'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data.

2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

3. Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di entrata in vigore del presente decreto **della presente disposizione**, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Qualora l'Amministrazione finanziaria **o gli enti impositori territoriali** abbiano, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo.

articolo.

4. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19, all'articolo 35, comma 1, lettere *b)*, *b-bis)* e *b-ter)*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma *1-bis* è aggiunto il seguente

« *1-ter.* La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. ».

6. All'articolo 3, comma *12-undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: « 31 marzo 2024 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2024 » e le parole: « 1° aprile 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2024 ».

7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre

4. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da COVID-19, all'articolo 35, comma 1, lettere *b)*, *b-bis)* e *b-ter)*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma *1-bis* è aggiunto il seguente

« *1-ter.* La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. ».

6. All'articolo 3, comma *12-undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: « 31 marzo 2024 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2024 » e le parole: « 1° aprile 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2024 ».

7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del cinque per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della r

rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2021, n. 215, le parole: « entro il 30 luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2024 ».

7-ter. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2021, n. 191, le parole: « entro la scadenza del 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro la scadenza del 30 settembre 2024 ».

7-quater. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 24, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 7-bis.

(Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contratto preventivo)

1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti di una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi ai giudici ordinari e agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di natura conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria)

1. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente: « 2-*quinqüies*. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all'Agenzia delle entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa delle agenzie fiscali in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge **delega** 9 agosto 2023, n. 111, le risorse variabili dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, rispettivamente

2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 200, è interpretato nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria)

1. *Identico:*

« 2-*quinqüies*. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria, si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione **del** riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all'Agenzia delle entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali. Agli oneri **derivanti dall'attuazione del** presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa delle agenzie fiscali in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, le risorse variabili dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate rispettivamente di 38 milioni di euro e 38 milioni di euro **per ciascuno degli anni 2023 e 2024**, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2017, n. 75. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. A

di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per ciascun anno, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato, le somme accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 9.

(Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, è destinata ai territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari

oneri, pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato, le somme accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 9.

(Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del **codice della protezione civile, di cui al** decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, è destinata ai territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. Al fine di assicurare la concessione e l'operatività delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».

3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, 3. *Identico.*

a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

4. Le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 4. *Identico.*

dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

5. Ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 e **pari** a euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi per i quali è prevista l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'entità del contributo di cui al suddetto comma è fissato nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera *a*), del medesimo articolo.

5. Ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione **per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)**, che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.

6. Agli oneri derivanti **dall'attuazione del** comma 3, pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 e a euro 3.900.000 **annui** a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per **far fronte** alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica **per l'anno 2025**, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi per i quali è prevista l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del **testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'entità del contributo di cui al suddetto comma è fissato nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera *a*), del medesimo articolo.

7-bis. Al fine di dare attuazione ai programmi promossi dal G7 in Italia, nell'ambito della dichiarazione ministeriale del 15 marzo 2024, per l'industria, tecnologia e digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo e garantire al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondo per la riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

**Articolo 9-bis.
(Disposizioni finanziarie)**

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, del decreto legislativo 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028.

euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.000 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043. Per il potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria poste in essere dalla società Ferrovie dello Stato italiane Spa è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice di procedura civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 2013, n. 230, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

4. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.

6. Le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, le parole: « dal 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2026 »;

b) al comma 676, le parole: « dal 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2025 ».

8. All'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 302, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-*bis*, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento ».

9. Il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 232, è interpretato nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, la dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter* e 4-*bis*, commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.218,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.000 milioni di euro per l'anno 2032, 617 milioni di euro per l'anno 2033, 602,4 milioni di euro per l'anno 2034, 437,6 milioni di euro per l'anno 2035, 334,6 milioni di euro per l'anno 2036, 231,7 milioni di euro per l'anno 2037, 128,7 milioni di euro per l'anno 2038, 25,7 milioni di euro per l'anno 2039, 10 milioni di euro per l'anno 2040, 5 milioni di euro per l'anno 2041, 2,5 milioni di euro per l'anno 2042 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2043.

euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:

a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.893 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 4-*bis*, comma 4, e dai commi 7 e 8 del predetto articolo;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non sono riassorbite da pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

c) quanto a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600 milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 500 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) quanto a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 232;

e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, per 400 milioni di euro, e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, per 400 milioni di euro, per le finalità di cui, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 28 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2020.

18 febbraio 2021;

- f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;**
- g) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 188;**
- h) quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondo per la ripartizione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 189.560 euro;**
- 1) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del commercio, quanto a 254.022 euro;**
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 683.543 euro;**
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 5.893 euro;**
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, quanto a 6.438.334 euro;**
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 286.247 euro;**
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 1.015.944 euro;**
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 865.754 euro;**
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 1.926.540 euro;**
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 3.899.526 euro;**
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 1.015.944 euro;**
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, delle politiche rurali e della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 358.498 euro;**
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 2.418.258 euro;**
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 17.218 euro;**
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, quanto a 1.649.670 euro;**
- i) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;**
- l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;**
- m) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.**

11. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo comma 4, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, restano acquisite all'era di spesa per le finalità del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.

Articolo 9-ter.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 agosto 2001, n. 3.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle
finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.4. Testo approvato 1092 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1092

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 16 maggio 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2024, N. 39

All'articolo 1:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

« a) al comma 3-bis, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, la parola: "predetta" è soppressa;

a-bis) al comma 3-ter, le parole: "secondo periodo del" sono sopprese »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

"3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione

nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri" »;

alla lettera c), la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato »;

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: « dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e, alla lettera a), le parole: « del citato decreto-legge n. 34 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

al comma 3, dopo le parole: « dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo », le parole: « diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2 » sono soppresse, dopo le parole: « di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « l'acquisizione del titolo abilitativo » sono sostituite dalle seguenti: « la concessione di contributi »;

al comma 4, alinea, dopo le parole: « del 2023 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 5, dopo le parole: « del 2023 » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. - (Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici) - 1. Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione successiva alle calamità, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo.

2. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via telematica, un'istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo. I Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate ai sensi del secondo periodo del comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

4. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 1-ter. - (Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale) -

1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 2 presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 4. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

5. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: « del decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto-legge ».

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali » sono sostituite dalle seguenti: « trasmettono all'ENEA le seguenti informazioni inerenti agli interventi

agevolati »;

al comma 2, le parole: « del 2020, trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" » sono sostituite dalle seguenti: « del 2020 trasmettono al Portale nazionale delle classificazioni sismiche », le parole: « 28 febbraio 2017, n. 58 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 58 del 28 febbraio 2017 » e le parole: « inerenti gli » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti agli »;

al comma 3, alinea, dopo la parola: « variazioni » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 4, le parole: « 60 giorni dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni dalla data di entrata in vigore »;

al comma 5, le parole: « di cui commi », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi » e dopo le parole: « del 2020 » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso 3-bis, le parole: « o sia intervenuta decadenza » sono sostituite dalle seguenti: « o per i quali sia intervenuta decadenza »;

al comma 2, capoverso 49-quinquies, al primo periodo, le parole: « comma 2 della predetta disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 del medesimo articolo 17 » e, al quarto periodo, le parole: « Ove non applicabili » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora non siano applicabili » e le parole: « dell'articolo 31 » sono sostituite dalle seguenti: « del citato articolo 31 ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia) - 1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non è consentita la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.

4. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

6. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.

Art. 4-ter. - (Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) - 1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.

2. Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « che si intendono » sono sostituite dalle seguenti: « che intendono » e le

parole: « presente decreto-legge », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « presente decreto »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "negli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025";

b) al comma 10:

1) al secondo periodo, la parola: "quotidianamente" è sostituita dalla seguente: "mensilmente";

2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025";

c) al comma 16, dopo le parole: "sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta" sono inserite le seguenti: "in assenza dei relativi presupposti" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0 ».

All'articolo 7:

al comma 3, le parole: « Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano » e le parole: « della presente disposizione » sono soppresse;

al comma 4, le parole: « pandemia da virus Covid-19 » sono sostituite dalle seguenti: « pandemia da COVID-19 »;

al comma 5, capoverso 1-ter, le parole: « invio dei dati, e » sono sostituite dalle seguenti: « invio dei dati e »;

al comma 6, le parole: « decreto-legge 29 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 30 dicembre »;

al comma 7, le parole: « rata successiva, comporta » sono sostituite dalle seguenti: « rata successiva comporta »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "entro il 30 luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2024".

7-ter. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: "entro la scadenza del 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro la scadenza del 30 settembre 2024".

7-quater. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo) - 1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore ».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 2-quinquies, dopo le parole: « magistratura tributaria » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, le parole: « al riversamento » sono sostituite dalle seguenti: « del riversamento » e le parole: « Agli oneri di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « legge delega » sono sostituite dalla seguente: « legge », le parole: « sono incrementate, rispettivamente » sono sostituite dalle seguenti: « sono incrementate rispettivamente » e le parole: « per ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 » e, al quarto periodo, le parole: « bilancio dello Stato, le somme » sono sostituite dalle seguenti: « bilancio dello Stato le somme ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo »;

al comma 5, le parole: « Commissione RIPAM » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) »;

al comma 6, le parole: « dal comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'attuazione del comma 3 », le parole: « e pari a euro 3.900.000 » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro 3.900.000 annui » e le parole: « per le esigenze » sono sostituite dalle seguenti: « per far fronte ad esigenze »;

al comma 7, dopo le parole: « Giubileo della Chiesa cattolica » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2025 » e le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Al fine di dare attuazione ai programmi promossi dal G7 nell'ambito della dichiarazione ministeriale del 15 marzo 2024 su industria, tecnologia e digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo e di garantire al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

« Art. 9-bis. - (Disposizioni finanziarie) - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604

milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043. Per il potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria poste in essere dalla società Ferrovie dello Stato italiane Spa è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

4. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.

6. Le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2026";

b) al comma 676, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025".

8. All'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-*bis*, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento".

9. Il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter* e 4-*bis*, comma 4, e dai commi da 1 a 8 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:

a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte

delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 4-*bis*, comma 4, e dai commi 7 e 8 del presente articolo;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

c) quanto a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600 milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) quanto a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 400 milioni di euro, e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per 400 milioni di euro, per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021;

f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

g) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h) quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 189.560 euro;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quanto a 254.022 euro;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 683.543 euro;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 5.893 euro;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, quanto a 6.438.334 euro;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 286.247 euro;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 9.324 euro;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 865.754 euro;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 1.926.540 euro;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 3.899.526 euro;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 1.015.944 euro;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 358.498 euro;

- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 2.418.258 euro;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 17.218 euro;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, quanto a 1.649.670 euro;
- i) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- m) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
11. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4-*bis*, comma 4, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.
- Art. 9-*ter*. - (*Clausola di salvaguardia*) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

16 maggio 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (1092-A)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.4 (testo 2)

TURCO, LOREFICE, CROATTI, Barbara FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:* «0a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti dal presente comma. A tal fine, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente incrementata, a decorrere dal 1 gennaio 2024, del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»;

c) *sopprimere il comma 4.*

1.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, FINA, MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

Al comma 1 sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, sopprimere il comma 2

1.9

FREGOLENT, SBROLLINI, MUSOLINO

Al comma 1, sopprimere lettera a).

1.11

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Per i soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis."».

1.200 (già 1.23)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.1», primo periodo, sostituire le parole «nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016» con le seguenti: «a far data dal 1° aprile 2009 ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.».

1.24

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1", al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola "Abruzzo", inserire la seguente: ", Emilia Romagna";

b) *dopo le parole "aprile 2009", inserire le seguenti: "il 20 e il 29 maggio 2012".*

1.25

MUSOLINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.1», dopo le parole «Abruzzo, Lazio,» inserire le seguenti: «Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto» e, dopo le parole «il 6 aprile 2009» inserire le seguenti: «, a far data dal 20 maggio 2012».

1.30

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1." primo periodo, dopo le parole: "24 agosto 2016", inserire le seguenti: ", nonché a immobili danneggiati in territori colpiti da eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023."

1.32

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1." primo periodo, dopo le parole: "24 agosto 2016", inserire le seguenti: ", nonché per quelli verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."

1.43

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "verificatisi il 6 aprile 2009", inserire le seguenti: ", e di 800 milioni di euro per l'anno 2025".

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per

l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.53

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento."

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti nell'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.54

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.1», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento.».

1.59

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso "3-ter.1" inserire il seguente:

"3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi che hanno ad oggetto la riqualificazione antisismica e l'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici residenziali."

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.62

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.63

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-bis.1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata in dichiarazione dei redditi"».

1.65

FREGOLENT, MUSOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti che dal 1° gennaio 2023 sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono utilizzare la quota annuale di detrazione in diminuzione delle imposte

che risultano dovute in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese».

1.69

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, sostituire le parole "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto", con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2024".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.76

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "e comportano", inserire le seguenti: "riparazione o rafforzamento locale miglioramento sismico, adeguamento sismico, o".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.201 (già 1.86)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, FINA, MANCA

Al comma 3, sostituire le parole «sussistano le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo o sia stata presentata» con le seguenti: «risultino presentate le istanze di cui al comma 2 o».

1.85

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, sostituire le parole: "sussistano le condizioni", fino alla fine del periodo, con le seguenti: "per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto risultino presentate le istanze di cui al comma 2 o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo."

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.89

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, TREVISI, DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 4.

1.93

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, FINA, MANCA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continua-

no ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:

- a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo."

1.94

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:

- a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.96

MUSOLINO

Al comma 4, sostituire le parole «fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»

1.103

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;».

1.104

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, PATUANELLI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;"

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.110

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.111

FREGOLENT, MUSOLINO

Sopprimere il comma 5.

1.114

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 5, sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore", con le seguenti: "entro la data entrata in vigore della legge di conversione".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.125

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 5, sostituire le parole «non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati» con le seguenti: «non sia stato stipulato un contratto di appalto, anche con un unico soggetto che agisce come

contraente generale, o non sia stato conferito alcun incarico professionale o stipulato altro accordo strumentale per i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data della stipulazione degli accordi di cui al periodo precedente deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o appaltatore o professionista mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44».

1.127

FINA, TAJANI, LOSACCO

Al comma 5, sopprimere le parole: ", per lavori già effettuati" ed inserire, alla fine, il seguente periodo: "Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."

1.130

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 5, sostituire le parole ", per lavori già effettuati" con le seguenti: "Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.133

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 5, dopo le parole «per lavori già effettuati» aggiungere le seguenti: «o per prestazioni professionali, anche di un unico soggetto che agisce come contraente generale, o non sono stati versati acconti. Qualora siano stati effettuati lavori o prestazioni non ancora documentati da fattura, l'esecuzione degli stessi deve essere attestata dal progettista o dal direttore lavori mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

1.134

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 5, dopo le parole "per lavori già effettuati" aggiungere le seguenti: "salvo che si tratti di progetti complessi multi intervento, riconducibili a cantieri già avviati, in cui vi sia almeno una spesa documentata da fattura".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.139

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato."

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.141

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente il periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato.».

Art. 1-bis

1-bis.200 (già 1.0.1000/1)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere » aggiungere le seguenti: « gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e» e *sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025» con le seguenti: « 130 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»*

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1-bis.201 (già 1.0.1000/9)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole: « in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza» aggiungere le seguenti: « nonché quelli danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel 2022 e nel 2023 nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana» e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025» con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1-bis.202 (già 1.0.1000/6)

MUSOLINO

Al comma 1, dopo le parole «stato di emergenza» inserire le seguenti: «e in quelli strettamente contigui».

1-bis.203 (già 1.0.1000/10)

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, NAVE

Al comma 1, sostituire le parole "35 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro per il 2024 e 50 milioni di euro";

Conseguentemente, all'articolo 9-bis, comma 10:

a) sostituire le parole "in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti "in 232 milioni di euro per l'anno 2024, 1.083,3 milioni di euro per l'anno 2025";

b) dopo la lettera b, inserire la seguente "b-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."

Art. 1-ter

1-ter.200 (già 1.0.1000/19)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole: «energetica e strutturale» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche» e sostituire le parole: «100 milioni per il 2025» con le seguenti: «200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1-ter.201 (già 1.0.1000/23)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole "100 milioni di euro per l'anno 2025", con le seguenti: "200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026".

Conseguentemente, dopo il comma 5 del medesimo articolo, inserire il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro

per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1-ter.202 (già 1.0.1000/20)

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, NAVE

Al comma 1, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro per il 2024 e 100 milioni di euro di euro";

Conseguentemente, all'articolo 9-bis, comma 10:

a) sostituire le parole "in 212 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "in 232 milioni di euro per l'anno 2024";

b) dopo la lettera b), inserire la seguente "b-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."

1-ter.203 (già 1.0.1000/24)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."

Conseguentemente, dopo il comma 5 del medesimo articolo, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del ma-

re, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

Art. 2

2.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

2.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)

1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento

dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

2.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.12

FREGOLENT, MUSOLINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."»

2.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole "non si applicano", con le seguenti: "si applicano entro il termine del 15 giugno";*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.18

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Al comma 1, dopo le parole "negli anni precedenti" aggiungere le seguenti: "salvo che per la comunicazione di correzione di errori formali postumi".

2.24

FREGOLENT, MUSOLINO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruiti delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.»

2.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruiti delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, sostituire le parole: "inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024" con le seguenti: "inviate dal 1° aprile al 4 aprile 2024, è consentita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 16/2012".

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.30

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, le parole: "inviata dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "inviata dal 1° aprile al 4 giugno 2024, è consentita entro il 4 giugno 2024".

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.34

MUSOLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con riguardo alle comunicazioni sostitutive di cui al comma 2, la sospensione dei 30 giorni prevista dall'articolo 122-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, inizia a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto. L'Agenzia delle entrate dispone tempi e modalità adeguate affinché il contribuente possa chiedere la rimessa in bonis di eventuali comunicazioni impropriamente scartate.»

2.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)

1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti: "4 aprile 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

Art. 3

3.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "trasmettono all'ENEA", inserire le seguenti: "quale integrazione all'asseverazione".

3.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, dopo le parole "i soggetti", inserire le seguenti: "che non abbiano ancora trasmesso l'asseverazione finale alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e".

3.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole "euro 10.000" con le seguenti: "euro 2.000";*
 - b) *sopprimere il secondo periodo.*
-

3.15

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole "euro 10.000" con le seguenti: "euro 2.000";*
 - b) *sopprimere il secondo periodo.*
-

3.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)

1. Per garantire la certezza del diritto e per prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di Superbonus e altri bonus edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:

a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell'intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del DPR 23.3.1998 n. 138;

2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;

c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non rileva il requisito dell'effettuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del medesimo decreto;

d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

e) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

Art. 4

4.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, capoverso "3-bis.", sostituire le parole: "10.000" con le seguenti: "25.000".

4.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: "trentesimo giorno", con le seguenti: "novantesimo giorno".

Art. 4-bis

4-bis.200 (già 1.0.1000/29)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, sostituire le parole "1° gennaio 2025", con le seguenti: "1° gennaio 2026".

Conseguentemente, dopo il medesimo comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

4-bis.201 (già 1.0.1000/31)

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, TREVISI, NAVE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 4 dopo le parole: «d'imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello» e sostituire le parole: «la detrazione è ripartita» con le seguenti: «su opzione del contribuente, può essere ripartita»;*

2) *al comma 5 sostituire le parole: «sono ripartiti» con le seguenti: «su opzione del contribuente, può essere ripartita».*

4-bis.202 (già 1.0.1000/33)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 4, sostituire le parole: «la detrazione è ripartita» con le seguenti: «la detrazione può essere fruita, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate.».

4-bis.203 (già 1.0.1000/35)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

4-bis.204 (già 1.0.1000/39)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: « salvo che le rate residue cedute siano ripartite dal cessionario in dieci quote annuali di pari importo.»

Art. 4-ter

4-ter.200 (già 1.0.1000/41)

TAJANI, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "*, assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di *compliance* e conseguente ravvedimento operoso, ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati."

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, dopo le parole "a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso" aggiungere le parole "o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso". Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, che ne asseveri le condizioni di attuazione.*

Conseguentemente, all'articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente: "11. Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, le maggiori entrate spettanti allo Stato derivanti dal medesimo articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di

economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026."

4-ter.201 (già 1.0.1000/42)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«, assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso, ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati.»;

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, dopo le parole "a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso" sono aggiunte le seguenti: "o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso".

2-ter. Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al comma 2-bis si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, che ne asseveri le condizioni di attuazione.».

Conseguentemente, all'articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, le maggiori entrate spettanti allo Stato derivanti dal medesimo articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026.»

4-ter.202 (già 1.0.1000/44)

CAMUSSO, TAJANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I Comuni di cui ai commi 1 e 2 destinano, con proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, una quota parte della quota riconosciuta ai medesimi per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al salario accessorio del personale coinvolto dalle procedure di accertamento. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, in sede di contrattazione decentrata, al personale interessato. Le risorse così individuate non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

4-ter.203 (già 1.0.1000/45)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. I Comuni di cui ai commi 1 e 2 destinano, con proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, una quota parte della quota riconosciuta ai medesimi per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al salario accessorio del personale coinvolto dalle procedure di accertamento. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, in sede di contrattazione decentrata, al personale interessato. Le risorse così individuate non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

Art. 6

6.200 (già 6.12)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."

6.13

MUSOLINO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. I modelli F24 contenenti i crediti d'imposta individuati con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19 del 12 aprile 2024, sospesi ai sensi dell'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nelle more dell'aggiornamento del modello adottato dal decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, sono considerati tempestivi se il contribuente presenta detto modello con le modalità e i termini individuati dal decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui al comma 1.

3.2. Nel caso indicato al comma 3-bis nessuna sanzione può essere ascrivibile, nemmeno ai fini dell'eventuale aggiornamento del documento unico di regolarità contributiva (DURC), se il contribuente rispetta i termini individuati dal suddetto decreto ministeriale; rimane ferma l'efficacia degli scarti solo se conseguenti a motivazioni legate all'analisi del rischio diverse da quelle indicate al comma 3-bis. L'Agenzia delle entrate dispone modalità e tempi adeguati affinché il contribuente possa chiedere la remessa *in bonis* degli eventuali modelli F24 impropriamente scartati».

6.201 (già 1.0.1000/40)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

"3-ter. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."

Art. 7

7.200 (già 7.8)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non costituiscono rimessione in termini degli atti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto si è già formata decadenza."

7.11

MUSOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera d-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", oppure, in ogni caso, se l'attività professionale è stata avviata nel medesimo anno in cui è avvenuta la prima iscrizione all'albo professionale di riferimento"».

7.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

Art. 7-bis

7-bis.200 (già 7.1000/3)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

1. Le regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti ai fini dell'adeguamento della pianificazione ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti per l'individuazione degli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 7-ter).

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.»

Art. 9

9.7

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti: «2-bis. All'articolo 1, comma 768, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

2-ter. Agli oneri derivanti di cui al comma 2-bis, quantificati in euro 8,1, milioni per il 2024, comprensivi della quota Stato e della quota comuni a seguito della ricognizione al 1° gennaio 2024 concordata con il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»

Art. 9-bis

9-bis.200 (già 1.0.1000/50)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 4, sostituire le parole: « 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209» con le seguenti: « 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124»

9-bis.201 (già 1.0.1000/58)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Sopprimere il comma 8

9-bis.202 (già 1.0.1000/60)

MUSOLINO

Al comma 8, capoverso «3-ter», sostituire le parole «gennaio 2028» con le seguenti: «gennaio 2024» e le parole «è ridotta al 30 per cento» con le seguenti: «è incrementata al 75 per cento».

9-bis.203 (già 1.0.1000/62)

PAITA, MUSOLINO

Al comma 10, lettera d), sostituire le parole «comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234» con le seguenti: «comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-bis.204 (già 1.0.1000/63)

PAITA, MUSOLINO

Al comma 10, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

9-bis.205 (già 1.0.1000/64)

MUSOLINO

Al comma 10, lettera f), sostituire le parole «articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388» con le seguenti: «articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 9-ter

9-ter.0.200 (già 9.0.4)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-quater

(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del PNGR)

1. Le Regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti richiesti dal PNGR per indicare gli impianti minimi o diversamente dichiarano di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) e confermate nei termini di cui al comma 2.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il Governo, ai sensi dell'articolo 2 comma 120 della Costituzione, nomina un proprio Commissario.

4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta ed individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle Regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del PNGR.

5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del PNGR.»

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 139 (pom.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024
139^a Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che il relatore, senatore Borghesi, è assente per impegni istituzionali.

Propone quindi alla Commissione di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (n. 136)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) presenta e illustra una proposta di osservazioni favorevoli, pubblicata in allegato.

Il senatore CROATTI (*M5S*) presenta e illustra una proposta di osservazioni contrarie, pubblicata in allegato, contestando la scelta del Governo di cedere quote di partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste S.p.a, che rischia di compromettere il tessuto economico italiano e il pubblico risparmio, apre al possibile ingresso di fondi esteri nel capitale dell'impresa, coinvolgendo così i dati sensibili di milioni di italiani, e non tiene in considerazione l'attuale piano industriale, che prevede nei prossimi 5 anni dividendi per 6,5 miliardi di euro.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) presenta e illustra una proposta di osservazioni contrarie, pubblicata in allegato, soffermandosi in particolare sulla mancata comunicazione da parte del Governo dei dati relativi ai proventi e alle perdite di dividendi dell'operazione, sull'assenza di specifiche misure a tutela del risparmio postale e sul rischio di importanti ricadute industriali e occupazionali e di accesso a informazioni riservate da parte di operatori stranieri. In conclusione, ribadisce le criticità economiche, finanziarie e sociali dell'iniziativa governativa.

Il sottosegretario Sandra SAVINO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore, mentre parere contrario sulle proposte di osservazioni contrarie delle opposizioni. Ritiene infatti che le perplessità e i dubbi sui rischi dell'operazione, in merito al controllo di Poste S.p.a. e alle operazioni di gestione di

CdP, siano stati fugati dall'audizione del ministro Giorgetti alla Camera la scorsa settimana. Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene in termini generali sulle operazioni di privatizzazione, che a suo parere sono caratterizzate da delicati equilibri e potranno essere valutate, in termini economici, solo nel tempo, citando la precedente operazione di alienazione di quote di Poste S.p.a del 2015, che ha avuto un esito finanziario sostanzialmente neutro.

Si passa alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli del relatore, posta ai voti, è approvata.

È quindi preclusa la votazione delle proposte di osservazioni contrarie presentate a prima firma dalla senatrice Tajani e dal senatore Turco, a nome dei rispettivi Gruppi.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che è in via di assegnazione in sede referente alla Commissione il decreto-legge n. 39 del 2024, recante "Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria". Convoca quindi immediatamente un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori e sospende la seduta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza che si è appena concluso, nel quale si è convenuto di iniziare l'esame del decreto-legge n. 39 del 2024 nella seduta di martedì 9 aprile, in orario ancora da stabilire, e di programmare un ciclo di audizioni informali. Sollecita quindi i Gruppi a comunicare i nominativi dei soggetti da audire entro venerdì 5 alle ore 12.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 136

La 6a Commissione (Finanze e tesoro), esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri legislativo in titolo, premesso che il Mef detiene una quota di capitale della società Poste italiane pari al 29,26 per cento del capitale e una quota indiretta, tramite la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pari al 35 per cento, per una percentuale complessiva di circa il 64 per cento del capitale, al termine del processo di alienazione, che potrebbe essere effettuato in più esercizi, la quota complessivamente detenuta dal Mef non potrà essere inferiore al 35 per cento, come determinato dal comma 1 dell'articolo 1, considerate le modalità di alienazione, sia attraverso l'offerta pubblica di vendita rivolta ai risparmiatori, ai dipendenti del Gruppo Poste e agli investitori istituzionali sia italiani che internazionali, ovvero attraverso il collocamento sul mercato anche attraverso vendita in blocchi, rilevato inoltre che la tempistica di alienazione consente di scegliere le condizioni di mercato più favorevoli la procedura assicura l'obiettivo di massimizzare l'incasso di risorse destinate a ridurre lo *stock* di debito pubblico, in linea con il piano previsto per il biennio 2024-2026 annunciato nella Nota di aggiornamento al Def del 2023, senza intaccare il controllo pubblico della stessa società, mantenendo un'opportuna coerenza e unitarietà di indirizzo strategico, acquisita la documentazione predisposta in sede di audizione presso la commissione 8ª dalla società

Poste Italiane e preso atto che il piano industriale offre prospettive di incremento di valore della stessa e conseguentemente di rafforzamento del titolo nei mercati azionari, formula osservazioni favorevoli.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI
TURCO, CROATTI E Barbara FLORIDIA
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 136**

La 6ª Commissione Finanze e Tesoro,
in sede di esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (Atto del Governo n. 136), per osservazioni alla 8ª Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica; premesso che:
il provvedimento regola l'alienazione di una ulteriore quota della partecipazione diretta del Ministero al capitale di Poste Italiane S.p.A. precisando che tale alienazione dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al relativo capitale non inferiore al 35 per cento, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero;
l'alienazione della quota di partecipazione potrà essere effettuata, utilizzando forme di incentivazione, attraverso il ricorso singolo e/o congiunto a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, nonché attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi;
lo stesso Governo ha sottolineato come questa dismissione rientra nel piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato nell'orizzonte 2024-2026 per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL, annunciato nella Nota di aggiornamento al DEF di fine settembre, che prevede di conseguire una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL dei prossimi anni; udite le audizioni di rappresentanti di Poste S.p.A. e del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 27 marzo nell'ambito dell'esame del provvedimento;
considerato che:
i rilievi di seguito esposti risultano ostativi all'adozione dello schema di DPCM in premessa;
esprime le seguenti osservazioni:
il provvedimento in esame prevede non solo la possibilità di un'offerta pubblica di vendita, ma anche forme di collocamento diretto che potrebbero favorire grossi investitori esteri, finanziari e speculativi, naturalmente ingolositi dal ricco patrimonio di risparmio italiano gestito da Poste;
tale dato risulta tanto più allarmante nel momento in cui l'amministratore delegato di Poste, Matteo Del Fante, ha illustrato nel corso dell'audizione un piano industriale che da qui ai prossimi 5 anni prevede la distribuzione di dividendi per 6,5 miliardi di euro;
il coinvolgimento di Poste S.p.A. in questa politica rischia di essere dannoso e di compromettere il tessuto economico italiano e il pubblico risparmio. La riduzione del debito pubblico italiano, infatti, dovrebbe essere più utilmente perseguita con la crescita economica, senza così svendere il patrimonio di imprese strategiche, che garantiscono peraltro cospicui dividendi ogni anno;
l'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (cosiddetto DL PNRR 4), attribuisce i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società "Pago PA S.p.A.", all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, ed al fornitore del servizio universale postale, per la restante quota;
su tale norma si è pronunciata l'AGCM, sottolineando come la stessa rappresenti "alcune criticità concorrenziali" dal momento che in una prospettiva di garanzia del mercato e dei diritti degli operatori potenzialmente interessati, l'individuazione del cessionario della quota del 49 per cento dovrebbe avvenire ad esito di un'asta competitiva o comunque di una procedura che valuti e metta a confronto più manifestazioni di interesse;
cedendo, infatti, fino al 30 per cento di Poste, con la prospettiva concreta di ingresso nel capitale di

grossi fondi esteri e finanziari, questi a valle potrebbero mettere le mani proprio sull'enorme patrimonio informativo rappresentato dai pagamenti digitali dei cittadini italiani; tale progetto di privatizzazione del patrimonio pubblico finalizzata alla riduzione del debito, manifesta pertanto sotto diversi aspetti molteplici criticità e appare assolutamente non condivisibile.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI

Cristina TAJANI, BOCCIA E LOSACCO

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 136

La Commissione 6ª - Finanze e tesoro

esaminato, per quanto di competenza, l'Atto del Governo recante "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (Atto del Governo n. 136); premesso che,

nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 sono stati previsti ingenti proventi da dismissioni di partecipate pubbliche per un ammontare pari a circa 21 miliardi nell'arco del triennio 2024-2026, corrispondente all'1 per cento del PIL. Tale obiettivo, senza un'adeguata valutazione d'impatto sugli interessi strategici del nostro Paese, è stata ritenuta dal Governo una scorciatoia indispensabile per conseguire un miglioramento dei saldi di finanza pubblica; i giudizi sull'operazione di dismissione delle partecipate pubbliche sono stati sostanzialmente unanimi e negativi. La Corte dei Conti, nel corso dell'audizione parlamentare sulla Nodef 2023, ha messo in luce i possibili rischi relativi alle "difficoltà di realizzazione di un programma di privatizzazione ambizioso e di dimensioni mai raggiunte nel recente passato". L'Ufficio parlamentare di bilancio nel documento illustrato a margine dell'esame parlamentare della Nota di aggiornamento al DEF, lo scorso 10 ottobre, ha sottolineato come un programma di dismissioni degli asset pubblici, che prevede introiti pari a circa 21 miliardi di euro nel triennio considerato 2024-2026 sconti ampi margini di incertezza "se si osservano i dati sulle privatizzazioni degli anni immediatamente precedenti la crisi pandemica", nonché un *deficit* in un'ottica prudenziale, mettendo a rischio la dinamica del rapporto debito pubblico/Pil;

il tentativo di giustificare tali operazioni non è stato finora adeguatamente motivato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di audizione sul disegno di legge di bilancio, in data 16 novembre, si è limitato a ribadire che le suddette dismissioni sono da considerarsi tra i principali strumenti finalizzati al consolidamento della finanza pubblica, in termini di abbattimento dello *stock* di debito pubblico, sottolineando altresì che: "il piano di entrate destinato alla riduzione del debito pubblico attraverso operazioni su asset detenuti direttamente o indirettamente dallo Stato, prevede una serie di modalità da attuare singolarmente o congiuntamente". La Presidente del Consiglio lo scorso 12 dicembre in sede di comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 ha affermato che il Governo: "ha dato vita a un piano di privatizzazioni, che però mai diventeranno svendite";

un primo avvio del percorso di dismissioni di asset pubblici è stato realizzato lo scorso 20 novembre con la cessione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 314.922.429 azioni ordinarie di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per un controvalore complessivo di soli 920 milioni di euro (pari a 2,92 euro per azione). Se la cessione fosse stata effettuata con più cautela e con qualche mese di ritardo, il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe incassato diverse centinaia di milioni in più. A dimostrazione di ciò, nelle scorse ore, il Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato e concluso una ulteriore procedura di raccolta ordini per la cessione di 157.461.216 azioni ordinarie di MPS e il collocamento del pacchetto è avvenuto al prezzo di 4,15 euro per un introito di 650 milioni di euro. A valle dell'operazione il Ministero manterrà una quota capitale del 26,73 per cento; la dismissione di Poste Italiane Spa, la cui partecipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è pari al 29,26 per cento del capitale sociale e quella da parte di Cassa Depositi e Prestiti è pari al 35 per cento, mette sul libero mercato un importante asset a controllo pubblico il cui valore strategico è ben superiore ai possibili introiti attesi;

la decisione di procedere alla dismissione delle quote di partecipazione del MEF in Poste italiane Spa è stata adottata senza chiarire la quota precisa che verrà messa sul mercato e quali siano i proventi stimati da tale cessione né quali siano le stime dei proventi e delle perdite di dividendi derivanti dalla dismissione, e soprattutto senza chiarire al Parlamento e al Paese quali siano le ricadute industriali ed occupazionali attese da tale dismissione;

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di Poste italiane Spa, spiazzate dalla inattesa decisione del Governo, hanno iniziato a manifestare la loro totale e ferma contrarietà all'ipotesi di dismissione. La vendita della partecipazione del MEF in Poste Italiane S.p.a., prefigura un impatto economico ed occupazionale per la più grande azienda di servizi del Paese, farebbe perdere allo Stato anche circa 250 milioni all'anno di dividendi derivanti dalla partecipazione in Poste; dalle prime stime che circolano tra esperti del settore, la vendita, ai prezzi attuali, dell'intera partecipazione del MEF, genererebbe un introito di soli 3,8 miliardi di euro, ossia un controvalore molto al di sotto del reale valore del patrimonio dismesso;

nei prossimi mesi, per arrivare ai 21 miliardi di introiti di maggiori entrate da dismissioni di partecipate pubbliche, dovranno essere necessariamente previste ulteriori dismissioni e nel novero delle partecipate pubbliche rientrano altre importanti e strategiche aziende pubbliche quotate, tra cui Ferrovie dello Stato, Eni, Enel, Snam, Terna e Leonardo;

un programma di dismissioni di tale portata, incentrato soltanto su logiche di cassa e in assenza di un disegno chiaro di politica industriale, avrebbe un impatto irrisorio sul debito pubblico con un conseguente forte ridimensionamento del controllo pubblico su aziende di rilevanza strategica per la difesa dell'interesse nazionale;

osservato che,

il provvedimento in esame regola l'alienazione di una quota non ancora precisata della partecipazione detenuta dal MEF in Poste Italiane S.p.A. Il MEF detiene una partecipazione diretta del 29,26 per cento nel capitale della Società ed una quota indiretta, tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito "CDP"), del 35 per cento del capitale sociale. Quest'ultima, in base a quanto disposto dal DM 59627 del 18 giugno 2004, si uniforma alle indicazioni del MEF per ciò che attiene all'esercizio dei diritti dell'azionista relativi alla partecipazione in Poste Italiane;

lo schema di decreto, che si compone di un solo articolo, al comma 1 disciplina l'alienazione di una ulteriore quota della partecipazione diretta del Ministero al capitale di Poste Italiane S.p.A. Tale alienazione dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al relativo capitale non inferiore al 35 per cento, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero. E' previsto che l'alienazione possa avvenire anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo e/o congiunto ad un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, nonché attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi;

dai contenuti del provvedimento in esame non si comprendono quali siano le linee di indirizzo, le tempistiche, le modalità di esecuzione e gli stati di avanzamento del programma di dismissioni delle quote del MEF in Poste italiane Spa;

l'impatto finanziario dell'operazione non è stato esplicitato e non sono stati forniti elementi sugli effetti di riduzione del debito che potrebbero essere conseguiti dalla dismissione di quote azionarie di Poste italiane S.p.a. Altresì non sono state evidenziate le mancate entrate da dividendi per il bilancio pubblico e non risulta evidenziato un confronto con i risparmi di spesa per interessi sul debito al fine di determinare l'effetto netto dei flussi sui saldi di finanza pubblica;

la dismissione da parte del MEF di quote azionarie in Poste italiane Spa non risulta collegata, allo stato attuale, ad alcun piano industriale. Resta quindi l'incertezza sulla direzione che prenderà l'azienda, in un momento decisivo e di profonda trasformazione della propria attività (posta/pacchi) in cui sono richiesti ingenti investimenti e un impegnativo cambio di mansioni per i lavoratori;

la cessione della quota del MEF rischia di influenzare in misura determinante gli attuali rapporti di forza all'interno dell'azionariato di Poste italiane S.p.a., in considerazione del fatto che il mercato ed i

fondi di investimenti arriverebbero a contare i due terzi dell'intera quota azionaria, pesando il doppio di CDP. Nessun chiarimento è stato fornito su tale aspetto che rischia di riflettersi sulle future scelte di fondo dell'azienda e sugli interessi strategici del nostro Paese;

non sono state previste specifiche misure a tutela del risparmio postale. Poste italiane raccoglie il risparmio dei cittadini che nel solo anno 2023 è stato pari a 6.115 milioni di euro di Buoni Postali e a quasi 1 miliardo di giacenze sui libretti postali. Il 60 per cento delle risorse di CDP (oltre 240 mln di euro) proviene dalla raccolta postale ed è utilizzata per finanziare infrastrutture, grandi opere e piccola imprenditoria. Attraverso il risparmio postale, lo Stato sostiene settori strategici della nostra economia. A fronte di tali importanti dati, il Governo non ha fornito alcun chiarimento e alcuna rassicurazione al Parlamento e ai cittadini;

tutto ciò premesso, per quanto di competenza, esprime parere contrario.

1.3.2.1.2. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 140 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente (FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

140^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi che si è appena concluso. In quella sede si è dato conto che le audizioni informali sul decreto-legge n. 39 del 2024 ("Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria") sono state programmate per le giornate di mercoledì 10, giovedì 11 e martedì 16 aprile. È stato anticipato che il Ministro, a causa di impegni internazionali, non potrà intervenire in replica al termine della discussione generale, tuttavia potrà rispondere a eventuali quesiti dei commissari che volessero partecipare quando verrà audito sul Documento di economia e finanze dalle Commissioni bilancio congiunte del Senato e della Camera dei deputati. Si è poi convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di mercoledì 24 aprile e di avviare la votazione degli emendamenti a partire dal 6 maggio. Il Ministro ha dato la propria disponibilità a partecipare alle sedute della Commissione in quella settimana.

La prossima settimana sarà dedicata prevalentemente alle ulteriori audizioni sul decreto-legge n. 39 del 2024 ed eventualmente al seguito dell'esame dell'Atto del Governo n. 144 insieme alla 2a Commissione, sul quale, in seguito alla richiesta di proroga, il nuovo termine per l'espressione del parere è il 3 maggio. Sarà poi convocato un ulteriore Ufficio di Presidenza per il resto della programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) condivide il calendario dei lavori, ma ribadisce che sul decreto-legge n. 39 del 2004 (cosiddetto Superbonus) la sua parte politica avrebbe preferito un intervento dedicato del Ministro.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della precisazione.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria
(Esame e rinvio)

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) introduce il provvedimento, ricordando che l'articolo 1 restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio

dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal decreto-legge n. 11 del 2023, ad alcune specifiche categorie di contribuenti. La norma, tuttavia, riconosce per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga. Viene, inoltre, introdotta una norma che pone fine ad alcune eccezioni previste dal medesimo decreto-legge n.11, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati. L'articolo 2 esclude l'applicabilità della disciplina della remissione *in bonis* nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. La norma, inoltre, stabilisce che il 4 aprile è il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

L'articolo 3, al fine del monitoraggio della spesa, introduce l'obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche. L'articolo 4 dispone, al comma 1, la sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Il comma 2 dell'articolo 4 dispone che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune specifiche eccezioni. L'articolo 5 limita la possibilità di cedere i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni ACE (Aiuto alla crescita economica) consentendo di effettuare una sola cessione e dispone la responsabilità solidale dei soggetti cessionari in caso di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Dispone poi che alle cessioni dei crediti ACE si applichino gli specifici presidi antifrode disposti dal decreto-legge n. 34 del 2020. L'articolo 6 introduce specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in chiave Transizione 4.0. In particolare, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La disposizione prevede inoltre un flusso informativo tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine del monitoraggio degli oneri al fine di evitare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

L'articolo 7, commi da 1 a 3, introduce una norma interpretativa volta a disciplinare il diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024. Il comma 4 dispone un'ulteriore estensione dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di Stato Covid-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati. Il comma 5 dispone che la sanzione da 2.000 a 20.000 euro prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento. Il comma 6 proroga dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 il termine per il perfezionamento del "ravvedimento speciale" delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il comma 7 concede ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato il ravvedimento speciale riguardante le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere alla regolarizzazione versando le somme dovute in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 oppure in

rate successive.

L'articolo 8 reca disposizioni diverse concernenti l'Amministrazione finanziaria. In particolare, il comma 1 consente al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di avvalersi dei servizi offerti da SOGEI per la sicurezza, la continuità e lo sviluppo dei propri sistemi informatici. Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare, unitamente all'Agenzia delle entrate, specifiche intese con le regioni che abbiano fatto richiesta di riversamento diretto delle somme derivanti dall'attività di recupero fiscale relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF. Le intese prevedono il pagamento del 90 per cento del capitale dovuto dallo Stato alla regione, con rinuncia da parte della regione agli accessori e alle spese legali. Il comma 3 dispone l'incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale dell'Agenzia delle entrate (di 38 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024) e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di 13 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024).

Il comma 1 dell'articolo 9 prevede uno stanziamento, pari a 66 milioni di euro, per la realizzazione di interventi nei territori della Regione Toscana colpiti da eventi meteorologici eccezionali nel novembre del 2023. Il comma 2, invece, mira a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali. Il comma 3 dell'articolo 9 prevede che, al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i Comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate, 100 unità di personale non dirigenziale del Corpo della polizia locale. I successivi commi 4 e 5 prevedono, rispettivamente, che le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali e che ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici. Il comma 7 riduce la misura del contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale (SSN) da parte dei ministri di culto stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. L'importo viene rideterminato in misura pari a quello previsto per gli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio. Infine, l'articolo 10 dispone in materia di entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in sede di Ufficio di Presidenza si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di mercoledì 24 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.3. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 56 (ant.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 56

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 10,35

AUDIZIONI DEL DOTTOR SALVATORE REGALBUTO, CONSIGLIERE TESORIERE CON DELEGA AREA FISCALITÀ, E DEL DOTTOR PASQUALE SAGGESE, RESPONSABILE AREA FISCALITÀ DELLA FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, DEL DOTTOR PIERPAOLO MASCIOCCHI, RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE, UTILITIES E SICUREZZA, E DELLA DOTTORESSA ELISA STELLATO, FUNZIONARIO SETTORE AMBIENTE, UTILITIES E SICUREZZA, DI CONFCOMMERCIO, DELLA DOTTORESSA IRENE BOTTA, RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI, E DEL DOTTOR EDOARDO ANNECKER, CONSULENTE PER LE RELAZIONI ISTITUZIONALI, DI CONFLAVORO PMI, E DELLA DOTTORESSA FEDERICA DE PASQUALE, VICEPRESIDENTE NAZIONALE DI CONFASSOCIAZIONI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092 (D-L N. 39/2024 - AGEVOLAZIONI FISCALI EDILIZIA)

1.3.2.1.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 57 (pom.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 57

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,45

(Sospensioni: dalle ore 14,40 alle ore 15,10 e dalle ore 15,40 alle ore 15,45)

AUDIZIONI DELL'ARCHITETTO ANTONELLO ZAMPIELLO; DEL DOTTOR ALESSANDRO FICICCHIA, RESPONSABILE UFFICIO FISCALE, DEL DOTTOR NICOLA ANTONIO ASCALONE, REFERENTE AGCI SERVIZI, DEL DOTTOR FABRIZIO SALOMONI, COORDINATORE SETTORE COSTRUZIONI CONFCOOPERATIVE FEDERLAVORO SERVIZI, E DELLA DOTTORESSA CHIARA RINALDI, SERVIZIO LEGISLATIVO LEGALE FISCALE CONFCOOPERATIVE, DI ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE; DELL'INGEGNER ILARIA BERTINI, DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO UNITÀ PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, DI ENEA; E DEL DOTTOR LORENZO GIANNINI, RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE, DI FEDERESCO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092 (D-L N. 39/2024 - AGEVOLAZIONI FISCALI EDILIZIA)

1.3.2.1.5. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 58 (ant.) dell'11/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 58

GIOVEDÌ 11 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 10,35

AUDIZIONI DEL SIGNOR GIORGIO DELPIANO, PRESIDENTE, E DEL SIGNOR FEDERICO RUTA, COORDINATORE, DI CONFAPI; DELLA DOTTORESSA GIOVANNA AIELLO, COORDINATRICE UFFICIO FISCALITÀ INDIRETTA E ADEMPIMENTI DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI E SOCIETARIE DI CNA, DEL DOTTOR ANDREA TREVISANI, DIRETTORE POLITICHE FISCALI, E DEL DOTTOR ANDREA STABILE, RESPONSABILE AFFARI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI, DI CONFARTIGIANATO, E DEL DOTTOR DANILO BARDUZZI, DIRETTORE CENTRO STUDI DI CASARTIGIANI; DEL NOTAIO CLAUDIA ALESSANDRELLI, VICEPRESIDENTE, E DEL DOTTOR CARLO GIRELLA, RELAZIONI ISTITUZIONALI, DI CONFPROFESSIONI; E DELL'AVVOCATO GIOVANNI LEGNINI, COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE, DI RICOSTRUZIONE, DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E DI RIPRESA ECONOMICA NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO E LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL 21 AGOSTO 2017, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092 (D-L N. 39/2024 - AGEVOLAZIONI FISCALI EDILIZIA)

1.3.2.1.6. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 59 (pom.) dell'11/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

GIOVEDÌ 11 APRILE 2024

Presidenza del Vice Presidente

[MELCHIORRE](#)

indi del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,25

(Sospensione: dalle ore 15,20 alle ore 15,25)

AUDIZIONI DEL PROFESSOR LEONARDO BECCHETTI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA; DELLA DOTTORESSA FEDERICA BRANCACCIO, PRESIDENTE, DEL DOTTOR MARCO ZANDONÀ, DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE FISCALI, E DELL'AVVOCATO NATASCIA FERRANTE, RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI, DI ANCE; DEL GENERALE C.A. FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO, COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE SUL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE; DEL DOTTOR FRANCESCO RICCIARDI, VICEPRESIDENTE DI ASSOESCO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA; DELL'INGEGNER ROBERTO ROSSI, PRESIDENTE, E DELL'INGEGNER MAURO DONNINI, RESPONSABILE AREA TECNICA, DI ASSISTAL; DEL CAVALIERE ROBERTO SPEZIALE, COMPONENTE COORDINAMENTO, E DEL DOTTOR VINCENZO DE BERNARDO, COMPONENTE COORDINAMENTO, DI FORUM TERZO SETTORE; DELL'AVVOCATO GIORGIO SPAZIANI TESTA, PRESIDENTE, DELLA DOTTORESSA ALESSANDRA MEUCCI EGIDI, SEGRETARIO GENERALE, E DELL'AVVOCATO GIOVANNI GAGLIANI CAPUTO, RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI, DI CONFEDILIZIA; E DEL DOTTOR ANDREA CARTOSIO, COMMISSIONE FISCALITÀ DELL'ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092 (D-L N. 39/2024 - AGEVOLAZIONI FISCALI EDILIZIA)

1.3.2.1.7. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 60 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 17,15

AUDIZIONI DELL'AVVOCATO ERNESTO MARIA RUFFINI, DIRETTORE GENERALE, DEL DOTTOR SERGIO CRISTALLO, DIRETTORE CENTRALE COORDINAMENTO NORMATIVO, DEL DOTTOR LUIGI FAVÈ, CAPO DIVISIONE RISCOSSIONE, DEL DOTTOR PAOLO GIOVANNI FANTAUZZI, PORTAVOCE DEL DIRETTORE, E DEL DOTTOR SERGIO MAZZEI, CAPO SETTORE COMUNICAZIONE, DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE; DEL DOTTOR GIOVANNI SPALLETTA, DIRETTORE GENERALE, DELLA DOTTORESSA MARIA TERESA MONTEDURO, DIRETTORE DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI, E DEL DOTTOR RENATO DAGOSTINO, DIRIGENTE DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE, DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; DEL DOTTOR SALVATORE SCALIA, COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018; DELL'INGEGNER SALVATORE PROVENZANO, TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA (USRA) E DELL'INGEGNER RAFFAELLO FICO, TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE (USRC); DEL DOTTOR ANTONELLO PICIOCCHI, BOARD MEMBER CLIMATE E SUSTAINABILITY E DELL'AVVOCATO CARLO GAGLIARDI, MANAGING PARTNER - CEO LEGAL, DI DELOITTE; E DEL GEOMETRA ANTONIO MARIO ACQUAVIVA, CONSIGLIERE NAZIONALE, IN RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI E DELLA RETE PROFESSIONI TECNICHE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092 (D-L N. 39/2024 - AGEVOLAZIONI FISCALI EDILIZIA)

1.3.2.1.8. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 141 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 16 APRILE 2024
141ª Seduta
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)**

La seduta inizia alle ore 17,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione depositata dagli auditi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 1092 (d-l n. 39/2024 - agevolazioni fiscali edilizia), svolte in sede di Ufficio di Presidenza nelle giornate di mercoledì 10 aprile, giovedì 11 aprile e in data odierna, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che perverrà successivamente.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, a causa del protrarsi delle audizioni informali sul decreto-legge n. 39 del 2024, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria, l'inizio dell'esame del Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati (Documento LVII n. 2) è rinviato alla seduta antimeridiana di domani, mercoledì 17 aprile, che è anticipata alle ore 9,15. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, già previsto alle ore 9,15, è sconvocato e nuovamente convocato giovedì 18 aprile, al termine della seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 17 aprile, è anticipata alle ore 9,15 e che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, già previsto alle ore 9,15, non avrà luogo ed è convocato giovedì 18 aprile, al termine della seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.3.2.1.9. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 142 (ant.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024
142^a Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MELCHIORRE (Fdl) sintetizza in premessa i riferimenti normativi e il valore del Documento in titolo, ricordando che, riguardo al quadro programmatico, il Governo ha annunciato che gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni saranno definiti nel Piano strutturale di bilancio di medio periodo, in conformità di quanto previsto dalle nuove regole europee, attualmente oggetto delle proposte di riforma della *governance* economica europea.

Lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF 2024 riflette un quadro economico ancora condizionato dall'incertezza dovuta alle tensioni geopolitiche, che restano elevate, ma orientato verso una fase di graduale rafforzamento della crescita. Il DEF sottolinea come l'economia italiana nel corso del 2023 abbia dimostrato una resilienza superiore alle attese, nonostante un quadro macroeconomico connotato da instabilità politica, elevata inflazione e da un ciclo restrittivo di politica monetaria, registrando un incremento del PIL dello 0,9 per cento, in decelerazione rispetto al 2022, ma superiore a quello della media dell'area euro (+0,4 per cento). Sulla base dei più recenti andamenti congiunturali, la crescita tendenziale del PIL per il 2024 è attesa all'1 per cento, con una marginale revisione al ribasso di 0,2 punti percentuali rispetto allo scenario programmatico esposto nella NADEF 2023 (+1,2 per cento). La nuova proiezione macroeconomica tendenziale per il 2024 si caratterizza altresì per un tasso di inflazione significativamente inferiore a quanto previsto nella NADEF 2023. Guardando all'intero periodo di riferimento delle previsioni economiche, si prospetta una crescita del PIL per il 2025 all'1,2 per cento. Si tratta di un livello di crescita più sostenuto rispetto al 2024, ma al ribasso rispetto all'1,4 per cento previsto nella NADEF. Per i due anni successivi, la previsione di crescita è posta all'1,1 per cento per il 2026 e allo 0,9 per cento per il 2027.

Passando alle sezioni dedicate agli andamenti di finanza pubblica, chiarisce che l'incidenza dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche rispetto al PIL si è attestata al 7,2 per cento nel 2023, superiore di 1,9 punti percentuali rispetto all'obiettivo programmatico fissato nella NADEF 2023, in ragione dei maggiori costi relativi al Superbonus (1,9 per cento del PIL) rilevati dall'Istat in sede di compilazione del conto delle Amministrazioni pubbliche, e per Transizione 4.0 (circa lo 0,2 per cento del PIL). Per quanto riguarda il debito pubblico per il 2023, i primi dati ufficiali indicano che il rapporto debito/PIL è sceso al 137,3 per cento, in calo di 3,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Rispetto al massimo storico registrato nel 2020 (circa 155 per cento), la riduzione cumulata nei tre anni successivi è stata dunque pari a 17,6 punti percentuali.

Per quanto riguarda la dinamica del *deficit* e del debito pubblico in rapporto al PIL, il DEF evidenzia

che i crediti d'imposta relativi agli incentivi edilizi, al pari degli altri incentivi fiscali, incidono sul fabbisogno di cassa e, quindi, sull'accumulazione di debito pubblico solo per la quota parte effettivamente utilizzata in ciascun anno. Tuttavia, la cedibilità dei crediti relativi al Superbonus e la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi ad altri incentivi quali Transizione 4.0 ha portato le autorità statistiche a classificarli come "pagabili" e quindi ad attribuirli per competenza all'indebitamento netto dell'anno in cui questi sono maturati. Ciò contribuisce a spiegare la discrasia tra la contenuta riduzione del *deficit* e la notevole discesa del debito pubblico in rapporto al PIL registrate nel 2023.

Per quanto riguarda specificamente gli ulteriori temi di interesse della 6a Commissione, dai dati di consuntivo per il 2023, le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche sono risultate pari a circa 996,6 miliardi, in aumento di circa 6 punti percentuali rispetto all'anno precedente (un incremento in valore assoluto di circa 60 miliardi). In rapporto al PIL si registra un lieve incremento dal 47,7 per cento del 2022 al 47,8 per cento del 2023. In particolare, le entrate tributarie aumentano, in valore assoluto, di circa 44,9 miliardi di euro (da 572,2 miliardi del 2022 a 617,1 miliardi nel 2023).

Concorrono a tale incremento tutti i principali aggregati (imposte dirette, imposte indirette e imposte in conto capitale). In rapporto al PIL, il valore si attesta al 29,6 per cento (rispetto al 29,2 per cento del 2022).

Nel dettaglio, le entrate correnti hanno registrato un aumento del 5,8 per cento, attestandosi al 46,6 per cento del PIL. In particolare, le imposte dirette sono cresciute del 10,2 per cento, principalmente per l'aumento dell'IRPEF e dell'IRES. In aumento anche le sostitutive sugli interessi e sui redditi da capitale e le ritenute sugli utili distribuiti dalle società.

A questo riguardo va sottolineato che rispetto alle stime per l'anno 2023, i dati del DEF 2024 rilevano un aumento delle entrate tributarie di circa 15 miliardi. In particolare, le imposte dirette aumentano di 10.807 milioni di euro e le imposte indirette di 4.171 milioni, mentre sono sostanzialmente in linea con le previsioni le imposte in conto capitale (-14 milioni). In proposito il Documento precisa che, con riguardo ai singoli aggregati (Bilancio dello Stato, Poste correttive ed Enti territoriali) e alle principali categorie economiche, si presenta uno scostamento positivo rispetto a quanto previsto nelle voci classificate nel Bilancio dello Stato (+6.716 milioni) ed Enti territoriali (+1.273 milioni). Le Poste correttive (tra le quali vi sono i rimborsi, le compensazioni e i risultati dell'attività da accertamento e controllo), che nettizzano le entrate tributarie, sono risultate pari a -34.730 milioni inferiori alle attese (-41.705 milioni) determinando un effetto positivo di 6.975 milioni.

Un andamento crescente viene riscontrato anche rispetto alle entrate per contributi sociali che hanno fatto registrare, nel 2023, un incremento di circa il 3 per cento rispetto al 2022 (269,2 miliardi di euro rispetto a 261,4 miliardi del 2022). Rispetto alle stime per l'anno 2023, il DEF evidenzia come le entrate contributive siano risultate inferiori per 965 milioni, dei quali 917 milioni ascrivibili ai contributi sociali effettivi e 48 milioni ai contributi sociali figurativi. Con riferimento al comparto delle imposte indirette (+5,4 per cento rispetto al 2022), l'ISTAT afferma che sono stati registrati aumenti significativi dell'imposta sull'energia elettrica, dopo la riattivazione degli oneri di sistema e delle accise, e di quella sugli oli minerali e derivati. Le imposte in conto capitale, risultate pari a 1.608 milioni nel 2023, registrano una riduzione di 99 milioni rispetto al 2022. In rapporto al PIL, l'aggregato evidenzia una ridotta incidenza (0,1 per cento) che rimane invariata nel 2023 rispetto al 2022.

Un incremento significativo si registra per le altre entrate in conto capitale che passano da 15.431 milioni nel 2022 a 22.341 milioni nel 2023. L'ISTAT sottolinea come la crescita delle entrate in conto capitale (+39,7 per cento) sia dovuto principalmente all'incremento della suddetta componente attribuibile, in particolare, ai contributi agli investimenti provenienti dall'Unione europea relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La pressione fiscale complessiva è risultata pari al 42,5 per cento, invariata rispetto all'anno precedente, per effetto, come precisato dall'ISTAT, di una crescita del PIL a prezzi correnti (+6,2 per cento) pari a quella delle entrate fiscali e contributive (+6,3 per cento).

Per quanto concerne le previsioni tendenziali a legislazione vigente, il DEF stima un andamento

crescente delle entrate finali in valore assoluto per tutto il periodo di previsione, nel corso del quale l'aggregato passa da 1.011,6 miliardi nel 2024 a 1.094,7 miliardi nel 2027. In termini di incidenza sul PIL, le stime complessive relative alle entrate totali della p.a. diminuiscono, nel 2024, di 1,0 punti percentuali rispetto al 2023, attestandosi al 46,8 per cento, e sono previste in aumento nel 2025 di 0,3 punti percentuali e in diminuzione negli anni successivi, fino a raggiungere il 46,2 per cento nel 2027. Concorrono agli andamenti sopra descritti i singoli aggregati che compongono le entrate: entrate tributarie, entrate contributive e altre entrate.

In particolare, le entrate tributarie mostrano, in valore assoluto, un incremento nelle stime per il 2024, pari a 16.369 milioni, rispetto ai valori 2023. Tale incremento, afferma il DEF, riflette la positiva dinamica delle principali variabili macroeconomiche, con una crescita più pronunciata per le imposte indirette (+11.778 milioni) rispetto alle dirette (+4.708 milioni). L'andamento crescente è confermato anche dalle previsioni riferite a tutto il periodo 2024-2027 (da 633.476 milioni nel 2024 a 683.698 milioni nel 2027). Contribuiscono a tale andamento sia le imposte dirette che quelle indirette che presentano un andamento crescente per tutto il periodo considerato. Le imposte in conto capitale, invece, registrano una riduzione di 117 milioni nel 2024 e lievi incrementi nei tre anni successivi (+12 milioni nel 2025 e 2026 e +9 milioni nel 2027). In rapporto al PIL, invece, il gettito delle entrate tributarie è atteso scendere progressivamente nell'anno in corso e nei tre successivi, passando dal 29,3 per cento del 2024 al 28,9 per cento nel 2027. L'andamento decrescente in rapporto al PIL caratterizza prevalentemente le imposte indirette che passano dal 14,2 per cento nel 2024 al 13,8 per cento nel 2027. L'incidenza rispetto al PIL delle imposte dirette, invece, rimane sostanzialmente invariata lungo tutto il periodo di previsione (dal 15,1 per cento nel 2024 al 15 per cento nel 2027). Le imposte in conto capitale, invece, evidenziano una ridotta incidenza (0,1 per cento del PIL) che rimane invariata per tutto il periodo di previsione. Con riferimento ai contributi sociali, le previsioni rispetto ai dati di consuntivo 2023 (269.221 milioni) indicano un incremento del 2,6 per cento nel 2024 (276.191 milioni), mentre nel 2025 (300.484 milioni) l'incremento stimato in termini percentuali risulta dell'8,8 per cento. Il gettito è previsto in ulteriore crescita nel 2026 (309.283 milioni, corrispondente a un +2,9 per cento) e nel 2027 (317.289 milioni, corrispondente a un +2,6). In rapporto al PIL, le previsioni indicano una percentuale del 12,8 per cento nel 2024 (in calo di un decimale rispetto al 2023); tale percentuale risalirà al 13,4 negli anni dal 2025 al 2027.

Per quanto riguarda le altre entrate, ossia le entrate diverse da quelle tributarie e contributive, le entrate correnti sono previste in aumento di 3.773 milioni nel 2024 e di 2.280 milioni nel 2025 e in riduzione nei due anni successivi (-3.136 milioni nel 2026 e -1.840 milioni nel 2027). In rapporto al PIL le previsioni mostrano valori decrescenti per tutto il periodo considerato (dal 4,2 per cento nel 2024 al 3,8 per cento nel 2027). Le entrate in conto capitale non tributarie registrano, in valore assoluto, una riduzione nel 2024 di 12.078 milioni, un lieve incremento nel 2025 di 328 milioni e un incremento più marcato nel 2026 di 3.589 milioni; nel 2027 evidenziano una nuova contrazione, pari a 9.446 milioni. In termini di PIL, l'incidenza passa dallo 0,5 per cento nel 2024 allo 0,2 per cento nel 2027. In conseguenza dei descritti andamenti, la pressione fiscale rimane sostanzialmente stabile durante tutto il periodo di previsione: 42,1 per cento nel 2024, 42,4 per cento nel 2025, 42,2 per cento nel 2026 e 42,3 per cento nel 2027.

Si apre il dibattito.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) presenta e illustra sinteticamente uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato, soffermandosi sulla situazione economica e di finanza pubblica del Paese, evidenziando il basso tasso di crescita del PIL, l'erosione degli stipendi a causa del caro vita, la riduzione delle prestazioni sociali, l'eccessiva colpevolizzazione della misura del Superbonus e la mancanza, nel Documento, di uno scenario programmatico.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) presenta uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato, di cui illustra i contenuti, denunciando che il Documento manca di alcuni contenuti fondamentali, tra i quali il quadro programmatico, e che l'economia vivrebbe una condizione di stagnazione in assenza delle misure del PNRR. Ricorda quindi che la Commissione europea si appresta ad aprire una procedura di infrazione per *deficit* eccessivo nei confronti del Paese, con conseguente manovra correttiva pari allo

0,5 per cento del PIL, cui si aggiungono le risorse necessarie per la proroga del taglio del cuneo fiscale e per la revisione delle aliquote Irpef, riducendo così moltissimo i margini di manovra del Governo per la prossima legge di bilancio a sostegno dell'economia e della ripresa produttiva.

Il **PRESIDENTE** avverte che il parere che verrà presentato dal relatore sarà votato nella seduta di domani mattina, già convocata alle ore 9,15.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella giornata di ieri si sono concluse le audizioni informali e che Banca d'Italia, ANCI, Conferenza delle Regioni, Ufficio parlamentare di bilancio e Confindustria faranno pervenire a breve, ai fini della fase istruttoria, un contributo scritto. Ricorda inoltre che il Ministro dell'economia verrà audito lunedì 22 aprile sul Documento di economia e finanze dalle Commissioni bilancio congiunte del Senato e della Camera dei deputati e che in quella sede potrà rispondere a eventuali quesiti sul decreto in esame da parte dei commissari che vorranno partecipare: ribadisce comunque la disponibilità del Ministro a partecipare ai lavori della Commissione in sede di esame del provvedimento in titolo. Ricorda infine che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato fissato alle ore 14 di mercoledì 24 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

TURCO, CROATTI E Barbara FLORIDIA

SUL DOCUMENTO LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI

La 6a Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati (Doc. LVII n. 2),

premesse che:

il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2024 riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed appare inadeguata ad invertire una preoccupante tendenza, instauratasi nel primo anno e mezzo di vita del Governo, al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive; come era stato già ampiamente annunciato dal Governo, questo Documento di Economia e Finanza non riporta il profilo programmatico, limitandosi a confermare il quadro tendenziale prospettato con la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanze 2023, ossia deficit al 4,3 per cento al 2024, 3,7 per cento al 2025, 3 per cento al 2026, 2,2 per cento al 2027;

l'impercepibile tasso di crescita del PIL si attesta, per il 2024, all'1,0 per cento %, mentre si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025, e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente nei due anni successivi; a distanza di 7 mesi dalla NaDef, dunque, i principali dati macroeconomici volgono al negativo, le previsioni di crescita riviste al ribasso. La disoccupazione appare in discesa, dato tuttavia legato, alla crescita del lavoro precario, temporaneo, saltuario;

come evidenziato dallo stesso Ufficio Parlamentare di Bilancio, il testo non concorre a fornire rassicurazioni in merito alle crescenti preoccupazioni riguardanti le inadeguate e intempestive misure adottate dal Governo per fronteggiare lo stallo in cui versa l'economia italiana da circa un anno e mezzo;

nel DEF oggi al nostro esame viene meno l'essenza stessa del documento di programmazione, limitandosi a fornire una fotografia dell'esistente, una replica di quanto già annunciato con la NaDef 2023;

non appaiono affatto convincenti le motivazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze legate alla riforma della *governance* economica europea, dal momento che allo stato attuale vige ancora l'articolo 10 della legge di contabilità nazionale e pertanto Governo e Parlamento sono tenute a rispettare i contenuti e le prescrizioni di programmazione economica in esso contenuti;

valutato che:

anche la eccessiva colpevolizzazione della misura del bonus 110 come capro espiatorio della difficoltà di questo Governo di tracciare un quadro programmatico, appare assolutamente fuori luogo e per nulla convincente, posti sia gli effetti positivi che la misura ha avuto come volano dell'economia in un momento di grande difficoltà, come quello pandemico, sia l'attuale incertezza sulla contabilizzazione dei conseguenti crediti fiscali;

come noto, infatti, il problema non riguarda più il superbonus, ma il blocco della circolazione dei crediti voluto da questo Governo e i conseguenti effetti sulla pagabilità dei crediti medesimi e sul PIL stesso;

a ciò si aggiunga che il decreto ora all'esame di questa Commissione si presenta come l'ennesima modifica in corso della normativa che colpisce, con effetti retroattivi, famiglie e imprese, bloccando interventi di riqualificazione già avviati;

considerato altresì che:

con riferimento alla tanto annunciata riforma fiscale, il Governo ha adottato in via definitiva ottodecreti in attuazione della Legge Delega, decreti sui quali, a poche settimane di vigenza, già sono state varate le prime modifiche, con gravi ripercussioni su contribuenti e esperti del settore;

secondo quanto affermato dall'Esecutivo, prioritari, tra gli obiettivi della riforma fiscale avrebbe dovuto esserci il rafforzamento della *compliance* fiscale, della semplicità e della trasparenza nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, dichiarazioni che, tuttavia, risultano tradite dall'introduzione di diversi appesantimenti burocratici e inutili duplicazioni di comunicazioni fiscali;

in questo contesto appare in tutta la sua gravità la scelta del DEF di rinunciare alla costruzione di uno scenario programmatico;

risulta difficile pensare che a settembre verranno individuati grandi spazi di manovra, viceversa, è probabile l'accentuarsi della restrizione fiscale, con PNNR (e fondi europei) quali unici veri motori di crescita;

sebbene la manovra di finanza pubblica per il triennio 2024-2026 ha disposto interventi finalizzati alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti, tali misure hanno valenza solo ed esclusivamente per l'anno 2024. In assenza di programmazione, con un chiaro problema contabile, nascosto addossando responsabilità ai bonus edilizi, è difficile ipotizzare il miglioramento della situazione economico/fiscale di famiglie e imprese;

l'assenza di un quadro programmatico, infatti, non fa venir meno la necessità di individuare misure certe a sostegno della prossima legge di bilancio;

il DEF 2024, già debole e assolutamente privo di incisività rispetto alle gravose sfide da affrontare, appare una scatola vuota, e sostanzialmente si rivela fin da ora del tutto inadeguato a riportare il nostro Paese sul percorso della crescita e dello sviluppo;

esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Cristina TAJANI, BOCCIA E LOSACCO
SUL DOCUMENTO LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione 6a Finanze e Tesoro,
in sede di esame del documento di economia e finanza 2024;
Premesso che,
il DEF 2024 - il secondo della legislatura in corso predisposto dal Governo Meloni, contrariamente a

quanto previsto dall'articolo 10 della legge 196 del 2009, è privo di alcuni fondamentali contenuti, il più rilevante dei quali è il quadro programmatico. Tale scelta fa venire meno la ragion d'essere del documento stesso che è quella di disegnare a grandi linee il percorso macroeconomico e di finanza pubblica, frutto dell'azione di governo, per i prossimi anni, le misure di entrata e di spesa che l'esecutivo intende introdurre e la cornice entro cui collocare le misure specifiche della prossima legge di bilancio;

la presentazione del documento di economia e finanza senza l'indicazione degli obiettivi programmatici e l'articolazione della manovra necessaria per il loro conseguimento è avvenuto in passato soltanto in presenza di governi dimissionari che non avevano titolo a presentare programmi pluriennali. In questo caso, il Governo è nel pieno delle proprie funzioni e la presentazione di un DEF con tali caratteristiche evidenzia la mancanza di una visione di politica economica e l'intento di sottrarre al Parlamento e al dibattito pubblico tutte le informazioni necessarie per conoscere la direzione di marcia che il Paese dovrà affrontare nei prossimi mesi;

la motivazione utilizzata dal Governo secondo cui la Commissione europea avrebbe indicato ai Governi di presentare per quest'anno soltanto Programmi di stabilità sintetici, limitandosi a fornire contenuti e informazioni di carattere essenziale, in vista della redazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine (quinquennale), previsto dal nuovo Patto di stabilità, non giustifica la mancata presentazione da parte del Governo di un quadro programmatico nel DEF 2024, anche di natura sintetica, e delle linee generali della prossima manovra, anche tenendo conto del nuovo Piano strutturale di bilancio di medio termine da presentare all'UE entro il 20 settembre. In questo primo anno di transizione verso le nuove regole di *governance* economica, nulla vieta al Governo di rispettare comunque i contenuti vigenti della legge di contabilità pubblica e di consentire al Parlamento di esprimersi con una circostanziata deliberazione;

Considerato che,

il DEF 2024 risulta poco credibile nonostante i suoi contenuti sintetici, limitati esclusivamente a prendere atto dell'andamento dell'economia e delle finanze pubbliche registrato negli esercizi precedenti e del quadro tendenziale a legislazione vigente per gli esercizi relativi al periodo previsionale 2024-2027;

sul fronte macroeconomico emerge in tutta evidenza la distanza tra le stime di crescita del Governo e quelle diffuse dai principali istituti nazionali ed internazionali. Mentre il DEF riporta una ottimistica crescita tendenziale del PIL del 1,0 per cento nel 2024, dell'1,2 per cento nel 2025 e del 1,1 per cento nel 2026 e nel 2027, quelle più recenti diffuse da Banca d'Italia e da Eurostat stimano una crescita economica del Paese che oscilla tra lo 0,6 per cento e lo 0,8 per cento;

in assenza del PNRR, come evidenziato dal DEF stesso, l'economia italiana sarebbe pertanto in stagnazione o peggio in recessione, con ciò evidenziando la totale inefficacia delle politiche economiche adottate nel corso degli ultimi diciotto mesi. Il documento, inoltre, pur lamentando in più passaggi l'impatto della spesa sostenuta per gli incentivi fiscali legati agli interventi di efficientamento energetico degli edifici, non associa a tali interventi alcun impatto sulla crescita economica del Paese al fine di evitare giudizi sull'effettivo andamento della nostra economia, anche in rapporto a quello registrato negli altri Stati membri dell'UE dove non opera un PNRR delle dimensioni italiane e non sono in vigore incentivi fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici;

sul fronte della finanza pubblica, il documento di economia e finanza conferma il peggioramento di taluni obiettivi della Nota di aggiornamento dal DEF 2023, tra cui il dato del deficit 2023 e il preoccupante andamento del debito pubblico per tutto il periodo previsionale.;

per quanto riguarda l'indebitamento netto, il dato relativo al 2023 è stato rivalutato di 1,9 punti percentuali, per attestarsi al 7,2 per cento del PIL, per via della revisione contabile dell'Eurostat e dell'Istat delle spese del Superbonus. Per il 2024, l'indebitamento netto si collocherebbe al 4,3 per cento del Pil per scendere progressivamente fino al 2,2 per cento nel 2027 in linea con le previsioni della NadeF 2023;

per quanto riguarda il debito pubblico, in rapporto al PIL esso è previsto crescita in ragione delle minori entrate dovute alle compensazioni d'imposta previste dai vari incentivi fiscali, tra cui quelli per

l'efficientamento energetico degli edifici, fino al 2026 quando raggiungerà il 139,8 per cento. Mentre l'obiettivo della Nadef per il 2026 era una diminuzione in rapporto al Pil di mezzo punto rispetto al dato del 2023; ora si prevede per lo stesso periodo un aumento di 2,5 punti. La differenza di tre punti tra i due scenari rappresenta un dato molto preoccupante anche in relazione alle nuove regole del patto di stabilità e crescita;

l'andamento della spesa per il Superbonus denunciato nel DEF, che si è riflesso negativamente sia sull'andamento del deficit sia sul debito pubblico, fa emergere in tutta evidenza le responsabilità del Governo in carica dal novembre 2022 e la scarsa attenzione dedicata agli indicatori di finanza pubblica. Nonostante i continui e reiterati proclami contro il Superbonus, in realtà nulla di concreto è stato fatto per porre sotto controllo tale misura, come dimostrano anche le ripetute proroghe degli incentivi superbonus per gli edifici unifamiliari, l'ultimo dei quali inserito nell'articolo 24 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104;

a causa dell'andamento della finanza pubblica in atto, la Commissione europea si appresta ad aprire la procedura d'infrazione per deficit eccessivo nei confronti del nostro Paese. Nella premessa al DEF 2024, il Governo annuncia che, per far fronte alla prossima procedura d'infrazione per deficit eccessivo, si predisporrà per una trattativa con la Commissione europea per un aggiustamento della finanza pubblica in un arco temporale di sette anni. Alla luce di tale affermazione, le prime stime in circolazione prefigurano manovre di rientro non inferiori a 0,5 punti percentuali - al netto dell'attivazione di ulteriori clausole che potrebbero innalzarne l'impatto intorno all'1 per cento - per ciascuno degli anni del predetto arco temporale;

Rilevato che,

il Governo, oltre alla mancata previsione del quadro programmatico, omette di evidenziare nel DEF 2024 anche la cornice entro cui collocare la prossima legge di bilancio e non fornisce alcuna indicazione concreta sulle misure di entrata e di spesa che l'esecutivo intenderà introdurre nei prossimi mesi;

alla luce dei dati tendenziali disponibili, tuttavia, è possibile stimare a grandi linee l'entità minima della prossima manovra. Per la correzione dei conti pubblici in conseguenza dell'apertura della procedura d'infrazione per deficit eccessivo, occorrerà almeno uno 0,5 per cento di Pil, a cui dovrà aggiungersi almeno lo 0,5 per cento di Pil per la proroga del cuneo fiscale, ed uno 0,2 per cento del Pil per la proroga della revisione delle aliquote Irpef. A queste dovranno aggiungersi le altre proroghe temporanee, valide per il solo 2024, le misure di carattere inderogabile, le annunciate ulteriori misure di riduzione della pressione fiscale in attuazione della Riforma e gli altri interventi di politica economica;

non potendo più fare ricorso alle clausole di salvaguardia e all'ulteriore deficit, il Governo sembra indirizzato, in base ai contenuti in controluce del DEF 2024, a ricavare risparmi di spesa sul fronte dei consumi intermedi, del reddito da lavoro dipendente, dai contributi agli investimenti, dalla sanità e dalle prestazioni sociali, a fronte di un calo delle entrate in rapporto al PIL da imposte dirette e indirette per tutto l'arco temporale di riferimento del DEF; nessuna ulteriore indicazione è formulata in relazione agli introiti da cessione da parte del MEF di società a controllate o partecipate;

Osservato che,

per quanto di competenza, che nell'ambito della sezione III del DEF - Programma nazionale di riforma, non sono fornite indicazioni sulle politiche fiscali che il Governo intende attuare nei prossimi mesi, limitandosi a descrivere gli interventi finora adottati;

nelle intenzioni del Governo, la delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, ha l'obiettivo di riscrivere l'intero sistema tributario italiano. Allo stato attuale, tale obiettivo appare lontano dal raggiungimento e sono molteplici i temi che dovranno essere affrontati per la completa attuazione della revisione e razionalizzazione del nostro sistema fiscale. In particolare, si registra una significativa mancanza di coerenza dei provvedimenti adottati dal Governo, sia rispetto al sistema fiscale complessivo sul quale intendono incidere, sia addirittura all'interno dello stesso complesso di disposizioni adottate in attuazione della legge delega n. 111 del 2023. Si rileva inoltre un ritardo evidente rispetto agli annunci del Governo per quanto riguarda uno degli aspetti centrali della

Riforma, ossia la disciplina dei singoli tributi - tra cui la struttura dell'IRPEF finora affrontata con un intervento a carattere temporaneo - la tassazione d'impresa e l'IVA, il superamento dell'IRAP e la razionalizzazione dei tributi indiretti. Su tali aspetti il DEF 2024, non prospetta alcuna novità; nei provvedimenti finora adottati emergono poi alcune gravi criticità, tra cui quelle più significative riguardano: a) l'adozione, in taluni rilevanti casi, di interventi di carattere non strutturale o che non rispondono agli annunciati obiettivi della Riforma e che talvolta addirittura sono contraddittori rispetto agli obiettivi dichiarati o ad altre misure contestualmente adottate; b) la carenza di risorse messe a disposizione dal Governo per l'attuazione della riforma che sconta dopo alcuni mesi la mancata previsione di adeguate coperture finanziarie nella legge delega. Tale situazione, obbliga il Governo ad emanare importanti disposizioni con efficacia temporanea come nel caso eclatante della rimodulazione delle aliquote Irpef e degli scaglioni di reddito e della revisione di una serie di detrazioni per liberalità, valide per il solo anno 2024, per di più ricorrendo alla sottrazione di risorse a misure di agevolazione esistenti ed efficaci per i soggetti beneficiari come nel caso dell'ACE; c) la carenza di interventi efficaci sul fronte della lotta all'evasione e all'elusione fiscale. La recente approvazione, ad esempio, del concordato preventivo biennale, oltre ad amplificare le disparità di trattamento tra contribuenti, premia i soggetti con bassi indici di fedeltà fiscale; in altri casi, importanti provvedimenti annunciati da diversi mesi scontano inattesi ritardi. Nel mese di settembre 2023 è stato annunciato uno schema di decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali, di cui si è persa traccia a seguito della mancata trasmissione dello stesso alla Conferenza unificata, con ciò evidenziando le difficoltà del governo nel raggiungimento dell'intesa da assumere in tale sede ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; la pressione fiscale, nel quadro tendenziale, stimata al 42,1 nel 2024 è prevista aumentare di 0,3 punti nel 2025, per passare al 42,2 nel 2026 e al 42,3 per cento nel 2027, mentre le entrate tributarie sono previste diminuire progressivamente dal 29,6 per cento del 2023 al 28,9 per cento nel 2027 e le entrate totali passare progressivamente dal 47,8 del 2023 al 46,2 per cento nel 2027. Dati che possono ulteriormente ridursi con compensazioni dl lato delle spese, dei contributi alla produzione e degli investimenti, con inevitabili ricadute negative sulle prestazioni sociali e le imprese; Tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

1.3.2.1.10. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 144 (ant.) del 23/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 23 APRILE 2024

144^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) introduce il provvedimento per le parti di competenza della Commissione, soffermandosi sull'articolo 3, comma 1, che estende al PNRR talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea - COLAF. Il comma 2 attribuisce al medesimo Comitato ulteriori funzioni e il comma 4 ne integra la composizione a seguito dell'attribuzione dei nuovi compiti prevista dalle disposizioni in esame. Il comma 5 specifica che la partecipazione al Comitato non dà diritto alla corresponsione di alcun tipo di emolumento. Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato. Il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria. Il comma 8 interviene sulla disciplina dei protocolli d'intesa tra la Guardia di Finanza e le amministrazioni titolari di interventi PNRR o che provvedono all'attuazione di interventi del PNRR. Il comma 9 modifica l'articolo 512-*bis* del codice penale in materia di trasferimento fraudolento di valori. Il comma 10, modificando il Codice delle leggi antimafia, inserisce taluni reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto tra quelli che possono dar luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva. L'articolo 8, al comma 19, dispone un incremento - pari a 400.000 euro a decorrere dal 2024 - del limite di spesa per la corresponsione dell'indennità di amministrazione in favore del personale, incluso quello dirigenziale non generale, che svolga determinate funzioni di supporto all'attività parlamentare e governativa presso gli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e presso le ragionerie territoriali e gli uffici centrali di bilancio. L'articolo 24 disciplina la procedura concorsuale riguardante i magistrati tributari per consentire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024. Si definiscono i criteri delle prove concorsuali e del loro svolgimento, nonché per la valutazione dei candidati. L'articolo 36-*bis* proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. A tal fine, novella l'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012. L'articolo 38 istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0. Viene in particolare previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettueranno nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle

condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento. L'articolo 41 stabilisce la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'elenco delle asseverazioni rendicontate per gli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR. La norma, inoltre, precisa che il programma di controllo sugli interventi rientranti nella misura del Superbonus, predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), viene integrato dalle istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. L'articolo 45, comma 1, abroga il cosiddetto Fondo controesodo, previsto con dotazione di tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e le cui risorse, fino ad esaurimento dello stesso, erano rivolte a favorire il trasferimento della residenza fiscale in Italia. In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo. Si passa alla votazione.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del Partito Democratico sia per motivi di metodo che di merito. Quanto al metodo, contesta la prassi ormai consolidata di presentare provvedimenti d'urgenza aventi carattere di disomogeneità per materia, mentre con riferimento al merito, giudica insufficienti le misure previste per l'attuazione del PNRR, che spesso si concretizzano esclusivamente in spostamenti o ridimensionamenti di risorse.

Interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore [TURCO](#) (M5S), che critica l'ennesimo provvedimento sul Piano nazionale di ripresa e resilienza - che definisce ironicamente come Piano nazionale di rinvii e ritardi -, giudicandolo di facciata e incapace di realizzare i progetti, pur modificati nel tempo, visto che non interviene sui problemi gestionali e propone illusoriamente di aumentare la capacità di spesa attraverso norme di legge. Dopo aver sottolineato criticamente i continui contrasti tra i ministri Fitto e Giorgetti nella gestione del Piano, rileva che, quanto alle frodi, sarebbe stato più opportuno ripensare le ultime modifiche in materia di giustizia, con riferimento in particolare a quelle sull'abuso d'ufficio e sulla corruzione, e ripristinare il controllo concomitante della Corte dei Conti. Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato l'emendamento 7.1000 del Governo, pubblicato in allegato, e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 14 di domani, che ricorda essere la stessa scadenza per la presentazione degli altri emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che l'emendamento 7.1000, che sposta la scadenza fissata dal legislatore per l'approvazione delle tariffe TARI 2024 dal 30 aprile al 30 giugno, è stato presentato per venire incontro alle esigenze di molti Comuni. Alla luce della sua rilevanza, anche ai fini dei relativi interventi da parte degli enti territoriali, anticipa che proporrà ai Gruppi che l'emendamento in questione e i relativi, eventuali, subemendamenti vengano esaminati prioritariamente rispetto alle restanti proposte di modifica.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) preannuncia la presentazione di un subemendamento volto a concedere ai Comuni un termine più ampio rispetto a quello proposto dal Governo per adottare la necessaria delibera.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) auspica che il voto ipotizzato dal Presidente avvenga il più presto possibile per evitare che i Comuni procedano in ordine sparso.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la Commissione possa procedere al voto probabilmente già nella data di

giovedì 2 maggio, salvo diversa decisione da parte dei Gruppi.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) esprime condivisione per il metodo proposto dal Presidente, riservandosi tuttavia di esaminare in maniera approfondita il testo dell'emendamento prima di pronunciarsi sullo stesso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1092](#)

Art. 7

7.1000

Il Governo

All'articolo 7, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.»

1.3.2.1.11. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 145 (ant.) del 24/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 24 APRILE 2024
145ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che in giornata scade il termine per la presentazione di emendamenti e subemendamenti, propone alla Commissione di convocare una seduta il prossimo martedì 30 aprile, alle ore 15, per esaminare l'emendamento governativo finalizzato a prorogare il termine in materia di TARI: ricorrendone le condizioni, auspica che la Commissione possa votare e approvare tale proroga in modo da dare un segnale circa l'orientamento della Commissione in ordine a tale scadenza che interessa gli enti locali.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.12. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 146 (pom.) del 30/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 30 APRILE 2024

146ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 349 emendamenti, 4 subemendamenti all'emendamento 7.1000 del Governo, le riformulazioni 1.56 (testo 2) e 1.148 (testo 2), l'emendamento di coordinamento Coord.1 del relatore e 3 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Ricordando l'intesa tra i Gruppi emersa nella scorsa seduta, propone di passare all'esame dell'emendamento 7.1000 del Governo e dei relativi subemendamenti, precisando che i restanti emendamenti all'articolo 7 verranno esaminati integralmente in una prossima seduta. Precisa inoltre che l'emendamento governativo reca il rinvio di un termine oggi in scadenza.

Conviene la Commissione.

Si passa all'illustrazione delle proposte in esame.

Il sottosegretario Sandra SAVINO chiarisce che il Governo ha presentato l'emendamento 7.1000 per prorogare dal 30 aprile al 30 giugno 2024 il termine in materia di piani economici e finanziari e relative tariffe per i servizi di rifiuti solidi urbani, rispondendo così alle esigenze di molti Comuni.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) sottolinea che il subemendamento 7.1000/1 ha la finalità di fare salve ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Quanto al subemendamento 7.1000/4, si propone di concedere più tempo alle Regioni per l'individuazione degli impianti minimi, al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità tariffarie territoriali.

Il senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) sottoscrive i subemendamenti 7.1000/2 e 7.1000/3, che dà per illustrati.

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) esprime parere favorevole sui subemendamenti 7.1000/1 e 7.1000/2, tra loro identici, a condizione che vengano riformulati in un testo di cui dà conto. Invita quindi al ritiro dei subemendamenti 7.1000/3 e 7.1000/4, altrimenti il parere sarà contrario.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si esprime in maniera conforme.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) accoglie la proposta di riformulazione e presenta un testo 2 del subemendamento 7.1000/1, pubblicato in allegato.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) accoglie la proposta di riformulazione e presenta un testo 2 del subemendamento 7.1000/2, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il subemendamento 7.1000/1 (testo 2), identico al subemendamento 7.1000/2 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) e la senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) insistono, rispettivamente, per la votazione dei subemendamenti 7.1000/3 e 7.1000/4.

Posti ai voti, i subemendamenti 7.1000/3 e 7.1000/4 identici, sono respinti.

Messo in votazione, l'emendamento 7.1000, nel testo modificato, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi. Come precisato in precedenza, fa presente che la votazione non ha effetti preclusivi su emendamenti riferiti all'articolo 7 già presentati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione (n. 152)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, introduce il provvedimento, che attua i principi di cui all'articolo 18 della legge delega n. 111 del 2023, che contiene i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione. In particolare, al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 18 si stabilisce che debba essere incrementata l'efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, attraverso una semplificazione che orienti l'attività verso i principi di efficacia, economicità e imparzialità nonché verso obiettivi di risultato. Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso alcune nuove misure, tra le quali una pianificazione annuale delle procedure di recupero da concordare con il MEF, il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione e la determinazione dei criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo. Nel dettaglio, il nuovo sistema nazionale della riscossione dovrà essere realizzato attraverso: la pianificazione annuale, da concordare con il MEF, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi; il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili; la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo le procedure di riscossione coattiva previste al Titolo II, del D.P.R. n. 602 del 1973, dietro pagamento di una commissione pari ad una percentuale dell'importo effettivamente riscosso; la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione concordata con il MEF, di atti interruttivi della prescrizione; la gestione del processo di recupero coattivo in conformità alla pianificazione concordata; la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all'attività svolta; una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dello stesso agente; la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni derivanti dall'attuazione delle disposizioni sulla salvaguardia del diritto di credito (mediante

tempestivo tentativo di notifica), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute; l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto; l'attribuzione al MEF del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione concordata, nel rispetto di alcuni principi di economicità ed efficacia.

Con la lettera *b)* si delega al Governo il compito di assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria. La lettera *d)* prevede che siano modificate progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista di una stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate. La lettera *e)* dispone che debba essere potenziata l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge n. 78 del 2010. La lettera *h)* prevede la semplificazione nonché la velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi. La lettera *i)* del comma 1 delega il Governo a rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione. La lettera *l)* prevede l'introduzione di una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto equilibrio tra tutela del credito erariale e diritto di difesa. Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 2) e 3) e lettera *d)* non trovano applicazione per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020. Si tratta delle risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea concernenti le entrate provenienti dalle risorse proprie tradizionali. In pratica, in considerazione della specialità e specificità delle risorse proprie dell'UE, la norma esclude il discarico automatico per le somme afferenti la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell'UE nonché l'applicazione di un piano di rateizzazione delle somme da versare all'erario articolato in 120 rate.

Oltre ai principi di delega che trovano immediata attuazione nello schema di decreto legislativo, sono presenti all'articolo 18, ulteriori principi di delega che si ricordano di seguito, principalmente connessi a profili organizzativi dell'attività di riscossione e di integrazione tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché in materie di accisa e di regime della riscossione presso gli enti locali. Con la lettera *c)* del comma 1 si affida al legislatore delegato il compito di incrementare l'utilizzo, a fini di riscossione, delle più evolute tecnologie e l'interoperabilità dei sistemi, nonché quello di eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguenti riduzioni dei costi. La lettera *e)* del comma 1, dell'articolo 18 dispone che debba essere potenziata l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso, tra l'altro: l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero; la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari che non possono, in ogni caso, eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio sino all'effettivo soddisfo anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore. La lettera *f)* prevede che debba essere individuato un nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione. La lettera *g)* precisa che nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla sopra esposta lettera *f)*, il legislatore delegato dovrà garantire la continuità del

servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità. Il comma 3 prevede che ai fini della revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, il Governo debba osservare, unitamente ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto dalla descritta lettera *d*), due ulteriori principi e criteri direttivi specifici: rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale, forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta (che prevede il riferimento costante, ai fini del pagamento del tributo stesso, ai quantitativi consumati nell'anno precedente) e correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento; rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza del diritto al rimborso dell'accisa e la prescrizione del diritto all'imposta. Il comma 4 stabilisce che le disposizioni previste all'articolo in esame si applicano, in quanto compatibili, agli agenti della riscossione degli enti territoriali.

Per quanto riguarda i termini, il presente schema è stato assegnato in sede consultiva alla 6ª Commissione permanente il 23 aprile 2024, con termine per l'espressione del parere fissato al 23 maggio 2024.

Per quanto riguarda il contenuto, lo schema è composto da 17 articoli. In estrema sintesi, gli articoli da 1 a 10 ridisegnano la disciplina relativa all'inesigibilità dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In particolare, l'articolo 1 dispone espressamente la pianificazione annuale delle procedure di riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, prevedendo che essa sia inserita nell'apposita convenzione tra MEF e Agenzia dell'entrate. L'articolo 2 definisce espressamente quali sono gli adempimenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono a carico dell'agente della riscossione. L'articolo 3 prevede il discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento delle quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono rimosse, rimettendone le modalità ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 4 prevede deroga alla disciplina del discarico automatico prevista dall'articolo 3, escludendo temporaneamente dal discarico automatico - a specifiche condizioni - le quote affidate dal 1° gennaio 2025 per le quali ricorrono alcuni fattori ostativi (ad esempio la riscossione risulta sospesa, sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza o sono intervenute dilazioni). L'articolo 5 reca la disciplina del riaffidamento dei carichi. Fino alla prescrizione dei crediti, si prevede che l'ente creditore possa gestirli in proprio, ovvero affidarli in concessione a soggetti privati ovvero riaffidarli, per due anni, all'Agente della riscossione nazionale mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia. L'articolo 6 introduce una nuova disciplina delle attività di verifica e di controllo dell'azione di recupero dei crediti svolta dall'agente della riscossione nonché della responsabilità dell'agente medesimo. L'articolo 7 è volto a istituire una commissione che, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, proceda all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione e formuli, conseguentemente, soluzioni per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino. Gli articoli 8 e 9 prevedono una specifica disciplina della riscossione delle quote non rimosse, riguardanti le risorse proprie tradizionali nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 (articolo 8) nonché quelle affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024. Le norme indicano altresì i termini applicabili per la verifica, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero, quelli previsti per il discarico, come pure quelli di esclusione temporanea dalla verifica medesima. L'articolo 10 prevede l'abrogazione di alcune norme in materia di discarico per inesigibilità, di controllo dell'attività di riscossione, di Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, di termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione e delle cause di immediata comunicazione della medesima superate dalla nuova disciplina normativa. Gli articoli da 11 a 15 contengono disposizioni complementari a quelle dei precedenti articoli volti a definire profili organizzativi e funzionali connessi alla riforma della riscossione. In

particolare, l'articolo 11 stabilisce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel quadro dell'integrazione logistica con l'Agenzia delle entrate possa avvalersi di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, alle medesime condizioni. L'articolo 12 modifica le disposizioni in materia di dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva. L'articolo 13 razionalizza le procedure di riscossione di una serie di entrate riscuotibili mediante ruolo, dovute a seguito di atti e di avvisi dell'Agenzia delle Entrate. L'articolo 14 dello schema di decreto sul sistema delle riscossioni riguarda quelle nei confronti dei coobbligati solidali. L'articolo 15, comma 1, novella l'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nell'ottica di facilitare il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta, stabilendo dei limiti alle somme e intervenendo per la semplificazione degli adempimenti collegati all'erogazione. Il comma 2 novella l'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 46 del 1999, prevedendo che il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate, nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, può essere effettuato mediante la compensazione volontaria. I commi 4 e 5 contengono ulteriori disposizioni concernenti l'applicazione del succitato articolo 28-ter. Infine l'articolo 16 contiene le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [1092](#)

G/1092/001/6

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Zedda](#)

Il Senato,

considerate le difficoltà incontrate dai soggetti che avevano comunque già affidato i lavori contando di utilizzare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura anche in assenza di pagamenti da parte dei beneficiari dei bonus;

impegna il governo

a esaminare modalità che possano venire incontro alle esigenze di tali soggetti.

G/1092/002/6

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (AS 1092),

premesso che:

il presente decreto-legge introduce misure legate al settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica;

lo scorso, 12 aprile, è stata approvata la revisione della direttiva europea sulle performance energetiche degli edifici (Epbid- Case green);

secondo la nota informativa dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA), esposizione agli inquinanti atmosferici è causa di morti premature e anni quantificabili, in riferimento ai dati del 2021, in quasi 26.000 decessi per le sole regioni della pianura padana a causa della esposizione all'eccesso di polveri sottili (PM 2,5) e più di 5.000 in riferimento al biossido di azoto, per un totale di ben 31.000 decessi ogni anno nella sole regioni del nord a causa dell'inquinamento atmosferico;

il 22 aprile scorso, in occasione della giornata della terra i sindaci delle città di Milano, Bologna, Torino, Venezia e Treviso hanno sottoscritto il "Patto dei Sindaci per una Pianura Padana che respiri, le città cambiano aria, prendendo atto della drammatica situazione in cui versano le città del bacino padano e chiedendo al governo "fondi straordinari per i piani di sostituzione delle caldaie obsolete e, più in generale, per l'efficientamento energetico degli edifici e la riforestazione urbana, in tempi rapidi e con un sistema di erogazione agile ed efficiente";

al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020 (per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione) e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO2), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO2);

Considerato che la coibentazione degli edifici riduce il fabbisogno energetico del riscaldamento domestico e con l'efficientamento energetico si riduce la quantità di emissioni inquinanti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, in vista del recepimento della direttiva case green, anche in via sperimentale e in anticipo rispetto ai termini indicati dalla stessa direttiva, misure mirate che diano una priorità di intervento, anche attraverso l'introduzione di incentivi di maggior favore, per gli immobili privati ricadenti nei territori del bacino padano e nelle regioni sotto infrazione da parte dell'Unione europea per il superamento dei limiti di inquinamento dell'aria, al fine di promuovere interventi in materia di efficientamento energetico in edilizia attingendo, nei limiti di finanza pubblica, da fondi e risorse statali destinate alle regioni per le stesse finalità.

G/1092/003/6

[Tajani](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1092, conversione in legge del decreto-legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria,

premessi che:

il decreto-legge in esame pone fine alla possibilità da parte di enti del terzo settore di usufruire liberamente della cessione del credito e dello sconto in fattura per interventi edilizi non ancora avviati al 30 marzo 2024, e mette a rischio anche i casi per i quali era fino ad oggi ancora possibile;

in assenza di una modifica normativa, l'accesso allo sconto in fattura e alla cessione del credito per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) sarà limitato ai casi in cui, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto in conversione, sia stata già presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); in caso contrario, rimarrà il ricorso alla detrazione fiscale a disposizione degli enti benefici; tra questi, gli enti rientrano anche le Misericordie, che con le loro 750 sedi distribuite in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano dei presidi essenziali e stabili in virtù della funzione sociale, sanitaria e socioassistenziale a cui assolvono;

considerata la natura delle organizzazioni di volontariato, che non rispondono a finalità di lucro, associazioni come le Misericordie non hanno usualmente a disposizione risorse finanziarie idonee ad affrontare le spese relative agli interventi di riqualificazione, ed in ogni caso non sono generalmente in grado di ammortizzare i costi sostenuti attraverso la detrazione diretta;

l'interruzione della possibilità di accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito rischia di tradursi nella fine del programma di riqualificazione del patrimonio immobiliare avviato negli ultimi anni dalle Misericordie, patrimonio che d'altronde viene impiegato nelle attività di sostegno e di tutela svolte a favore della comunità ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione;

a fare le spese delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge 30 marzo 2024, n. 39, quindi, saranno soprattutto gli enti senza scopo di lucro quali le Misericordie che, nel rispetto delle loro ragioni fondanti, della loro storia plurisecolare e dei valori che rappresentano, operano in contesti di rilevante impatto sociale in ambito sociosanitario e socioassistenziale, allo scopo di fornire risposte concrete ai numerosi, e purtroppo crescenti, bisogni delle fasce svantaggiate;

nel caso specifico delle Misericordie, l'accesso al c.d. "superbonus" non rappresentava quindi un'opportunità di trarre un beneficio di natura privatistica dalla misura: poiché il patrimonio immobiliare è destinato al servizio della collettività, la sua riqualificazione si traduce unicamente in un aumento della qualità e quantità dei servizi socioassistenziali erogati, con ricadute positive sulle comunità di riferimento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di apportare alla normativa vigente le opportune modifiche al fine di garantire agli enti senza scopo di lucro, quali le Misericordie, la possibilità di continuare ad usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura, così da rendere possibile la riqualificazione del patrimonio immobiliare per lo svolgimento delle proprie attività e assicurare una migliore offerta dei servizi sanitari e socioassistenziali, nell'interesse della collettività.

Art. 1

1.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Minasi](#)

Al comma 1, premettere la seguente:

"0a) al comma 1-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: «successivamente al 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro il 31 dicembre 2024»;

2) alla lettera b), le parole: «il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-*bis*.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se» sono soppresse e le parole: «è presente un soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «sia presente una persona»."

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "si applicano" con le seguenti: ", in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi".

1.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, sopprimere la lett. a).

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere

sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.4

[Turco](#), [Lorefice](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: "0a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»»*;

2) *sopprimere il comma 4.*

1.5

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

2) *sopprimere il comma 2.*

1.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Fina](#), [Manca](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, sopprimere il comma 2

1.7

[Tajani](#), [Furlan](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto".»

1.8

[Rosso](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.9

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Musolino](#)

Al comma 1, sopprimere lettera a).

1.10

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) al comma 3-bis, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, la parola: "predetta" è soppressa;

a-bis) al comma 3-*ter*, le parole: "secondo periodo del" sono soppresse».

1.11

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a.) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-*bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Per i soggetti di cui alla predetta lettera d-*bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-*bis* del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-*bis*, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-*bis*.»;

1.12

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) il primo periodo del comma 3-*bis* è sostituito con il seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-*bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 600 milioni per l'anno 2024."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 600 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese imprevedute, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

1.13

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

a) *al comma 3-*bis*, premettere le seguenti parole:* "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-*bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto".

1.14

[Murelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto."

1.15

[Minasi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali in favore di persone anziane o persone con disabilità e che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto."»

1.16

[Tajani](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il primo periodo del comma 3-bis è soppresso e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e agli enti di edilizia residenziale pubblica, è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle spese per gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 121 comma secondo, purché su edifici in classe energetica G) o F), nonché a quelle per gli interventi di cui alla lettera c) del medesimo articolo 121.»"

1.17

[Lotito](#), [Rosso](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il primo periodo del comma 3-bis è sostituito con il seguente:

"Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 300 milioni per l'anno 2024."»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 300 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

1.18

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) *al comma 1, sopprimere le lettere b) e c);*
- 2) *sopprimere il comma 3.*

1.19

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b),

Conseguentemente:

- *sopprimere la lettera c);*
- *sopprimere il comma 3.*

1.20

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e per euro 50 milioni per gli eventi sismici del 21 agosto 2017 e calamitosi del 26 novembre 2022. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»".

1.21

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e per euro 50 milioni per gli eventi sismici del 21 agosto 2017 e calamitosi del 26 novembre 2022.»»;

Conseguentemente, dopo la lettera b, aggiungere la seguente: « b-bis) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i

sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.»

1.22

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), apportare il seguente modificazioni:

1) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

2) *dopo il capoverso «3-ter.1» inserire il seguente: «3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.».*

1.23

[Tajani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, primo periodo, sostituire le parole "nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016" con le seguenti "a far data dal 1° aprile 2009 ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."

1.24

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1", apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo:

a) dopo la parola "Abruzzo", inserire la seguente:

", Emilia Romagna";

b) dopo le parole "aprile 2009", inserire le seguenti:

"il 20 e il 29 maggio 2012";

1.25

[Musolino](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso comma «3-ter.1», dopo le parole «Abruzzo, Lazio,» inserire le seguenti «Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto» e, dopo le parole «il 6 aprile 2009» inserire le seguenti «, a far data dal 20 maggio 2012».

1.26

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria » inserire le seguenti: « ed Emilia-Romagna»;*

b) *dopo le parole «interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016» inserire le seguenti «e 29 maggio 2012»;*

c) *sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «440 milioni»;*

d) *dopo le parole «Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21» inserire le seguenti «ed il Commissario delegato alla ricostruzione nominato ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n.122»*

1.27

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, sopprimere le parole: «interessati dagli eventi sismici verificatisi».

1.28

[Lotito](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso "3-ter.1", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "e a far data dal 24 agosto 2016" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dagli eventi alluvionali verificatisi nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana negli anni 2022 e 2023, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale;

b) al secondo periodo dopo le parole: "verificatesi il 6 aprile 2009" sono aggiunte le seguenti: "e 50 milioni per gli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2022 e 2023;".

1.29

[Lotito](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso "3-ter.1", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "e a far data dal 24 agosto 2016" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 18 settembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale";

b) al secondo periodo dopo le parole: "verificatesi il 6 aprile 2009" sono aggiunte le seguenti: "e 10 milioni per gli eventi sismici del 18 settembre 2023;".

1.30

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1." primo periodo, dopo le parole: "24 agosto 2016", inserire le seguenti:

" , nonché a immobili danneggiati in territori colpiti da eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023."

1.31

[Tajani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, dopo le parole: "a far data dal 24 agosto 2016" aggiungere le seguenti: "nonché per quelli verificatisi nell'area etnea danneggiata da sisma del 26 dicembre 2018".

1.32

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1." primo periodo, dopo le parole: "24 agosto 2016", inserire le seguenti:

" , nonché per quelli verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."

1.33

[Irto](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1", apportare le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "e nelle regioni Basilicata e Calabria interessate dagli eventi sismici verificatisi il 26 ottobre 2012";

b) alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: "e 80 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 26 ottobre 2012. Sono altresì interessate dalle stesse agevolazioni le ONLUS che rientrano nelle zone di cratere del sisma."

1.34 (id. a 1.35)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.1», sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.35 (id. a 1.34)

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1", sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.36

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Orsomarso](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1.", sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti:

"La deroga di cui al primo periodo trova applicazione, per gli interventi le cui istanze o dichiarazioni siano state presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024 n.39, nella percentuale di cui all'articolo 119, comma 8-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e nel limite di 400 milioni di euro **richiedibili** per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il rispetto **di detto** limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi del supporto del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite secondo l'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 e degli Uffici Speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, nonché dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Case Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

1.37

[Fina](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *le parole:* «La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009» *sono sostituite dalle seguenti:* « La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 500 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 di cui 150 milioni per ogni anno per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009»;

2) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « Con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso e la ripartizione delle risorse di cui al presente comma.»

Conseguentemente, dopo la lettera b, aggiungere la seguente: « b-bis) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito

il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.»

1.38

Verducci

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, le parole: « 400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni»

Conseguentemente, dopo la lettera b, aggiungere la seguente: « b-bis) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.»

1.39

Verducci

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, al secondo periodo le parole: « 400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni» e dopo le parole: « 6 aprile 2009» sono aggiunte le seguenti: « e nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2025»

Conseguentemente, dopo la lettera b, aggiungere la seguente: « b-bis) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 700 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 600 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 600 milioni per l'anno 2025..»

1.40

Di Girolamo, Trevisi, Croatti, Turco, Barbara Floridia

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1.", sostituire le parole: "400 milioni" con le seguenti: "700

milioni" e le parole: "70 milioni" con le seguenti: "300 milioni".

1.41

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.1», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «430 milioni»;*

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».*

1.42

[Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, al secondo periodo, dopo le parole: « 6 aprile 2009» sono aggiunte le seguenti: « e nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2025»

Conseguentemente, dopo la lettera b, aggiungere la seguente: « b-bis) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) *quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

c) *quanto a 600 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 600 milioni per l'anno 2025.»*

1.43

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lett. b), dopo le parole "6 aprile 2009", inserire le seguenti:

", e di 800 milioni di euro per l'anno 2025".

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lett. b), valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.«

1.44

[Iannone](#), [Cosenza](#), [Rastrelli](#), [Zedda](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, lett. b) dopo le parole "in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici

verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016" *aggiungere le seguenti:*

", nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel comune di Ischia nel 2017, nel limite di spesa di euro 30 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.45

[Balboni](#), [Barcaiuolo](#), [Lisei](#), [Zedda](#)

Al comma 1, lett. b) dopo le parole "in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016" aggiungere le seguenti:

", nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Emilia Romagna nell'anno 2012, nel limite di spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.46

[Della Porta](#), [Zedda](#)

Al comma 1, lett. b) dopo le parole "in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016" aggiungere le seguenti:

", nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Molise nell'anno 2018, nel limite di spesa di euro 18 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.47

[Pogliese](#), [Zedda](#)

Al comma 1, lettera b, capoverso "3-ter.1", dopo le parole "in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016" aggiungere le seguenti:

", nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nell'area etnea danneggiata da sisma del 2018, nel limite di spesa di euro 3 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.48

[Rapani](#), [Orsomarso](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1" dopo le parole: "in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016" aggiungere le seguenti: ", nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Calabria e Basilicata il 26 ottobre 2012, nel limite di spesa di euro 8 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.49

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1.", apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "assicura il rispetto del limite di spesa" aggiungere le seguenti: "riguardante il cratere sismico 2016";*

b) *aggiungere, infine, il seguente periodo: "Per l'area del cratere sismico 2009, il rispetto del limite di spesa viene svolto dagli Uffici Speciali per la ricostruzione sisma 2009 costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza avvalendosi anche dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri".*

1.50

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro il limite massimo di 100 milioni di euro.».

1.51 (id. a 1.52, 1.54, 1.55)

[Tajani](#), [Fina](#), [Parrini](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento."

1.52 (id. a 1.51, 1.54, 1.55)

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento.".

1.53

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento.".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti nell'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.54 (id. a 1.51, 1.52, 1.55)

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento.».

1.55 (id. a 1.51, 1.52, 1.54)

[De Poli](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le disposizioni di

cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento."

1.56 (testo 2)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani, costantemente interessati da fenomeni bradisismi, ricadenti nella zona rossa come delimitata dalla Delibera della giunta regionale della regione Campania del 23 dicembre 2014, n. 669, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Campania n. 86 del 29 dicembre 2014, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1."

1.56

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.»

1.57

[Di Girolamo](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano in ogni caso applicazione per coloro che hanno rinunciato al contributo per la ricostruzione alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.»

1.58

[Di Girolamo](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano in ogni caso applicazione per coloro che rinunciano al contributo per la ricostruzione entro il 30 giugno 2024.»

1.59

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso "3-ter.1" inserire il seguente:

"3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi che hanno ad oggetto la riqualificazione antisismica e l'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici residenziali."

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione

nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.60

[Murelli](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3-ter.1., aggiungere il seguente:

«3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 3-ter.1 si applicano inoltre agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Emilia - Romagna nel 2012. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2024, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: "è inserito il seguente "con le seguenti: "sono inseriti i seguenti".

1.61

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

1.62

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sopprimere la lett. c).

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.63

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-bis.1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata in dichiarazione dei redditi"».

1.64

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti che dal 1° gennaio 2023 sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, anche parzialmente e senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti».

1.65

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti che dal 1° gennaio 2023 sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono utilizzare la quota annuale di detrazione in diminuzione delle imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese».

1.66

[Tajani](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo e secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo."

1.67 (id. a 1.68)

[Minasi](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" *con le seguenti:* "alla data del 31 dicembre 2024".

1.68 (id. a 1.67)

[Basso](#), [Tajani](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" *con le seguenti:* "alla data del 31 dicembre 2024"

1.69

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, sostituire le parole "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto", con le seguenti:

"alla data del 31 dicembre 2024".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.70 (id. a 1.71)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: "di entrata in vigore", inserire le seguenti: "della legge di conversione".

1.71 (id. a 1.70)

[Rosso](#), [Lotito](#)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: "di entrata in vigore", inserire le seguenti: "della legge di conversione".

1.72

[Rosso](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) risulti approvata almeno una prima delibera assembleare in cui si sono nominati tecnici e professionisti, con il relativo impegno di spesa, necessari alla predisposizione di pratiche inerenti i lavori per la riqualificazione antisismica o per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle parti comuni del condominio;"

1.73

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "e risulti", con le seguenti "ovvero risulti".

1.74

[Rosso](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "e risulti", con le seguenti "o risulti".

1.75

[Pogliese](#), [Zedda](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) Risultati presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e comportano riparazione o rafforzamento locale, miglioramento sismico, adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione degli edifici."

1.76

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, lett. c), dopo le parole: "e comportano", inserire le seguenti:

"riparazione o rafforzamento locale miglioramento sismico, adeguamento sismico, o".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.77

[Silvestroni](#), [Orsomarso](#)

1. All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), dopo le parole «degli edifici», aggiungere le seguenti: «o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella»;

2) alla lettera d), dopo la parola «abilitativo», inserire le seguenti: «o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella»;

3) dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente: «e-*bis*) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.»

b) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo la parola «abilitativo», inserire le seguenti: «o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella»;

2) dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-*bis*) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella.»

1.78

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.79

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "ove necessario," inserire le seguenti: "se gli interventi ricadenti nelle aree interessate dal cratere sismico 2016".

1.80

[Rosso](#), [Lotito](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: "fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori" aggiungere le seguenti:

"ivi inclusi quelli relativi alla progettazione"

1.81

[Minasi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera e), dopo le parole "versato un acconto sul prezzo" inserire le seguenti: "o sia stato siglato un contratto di finanziamento dei lavori";*

b) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "versato un acconto sul prezzo" inserire le seguenti: "o sia stato siglato un contratto di finanziamento dei lavori".

1.82

[Rosso](#), [Lotito](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-bis) in assenza dei requisiti di cui alle lettere a) b) c) d) siano state sostenute spese debitamente documentate da fatture legate all'intervento, ivi incluse le spese relative alla progettazione."

1.83

[Spinelli](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente decreto, nei limiti di cui al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, continuano ad applicarsi agli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari resa in modalità residenziale, siano in possesso di accreditamento istituzionale, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.34 del 2020.

2-ter. Nel caso di raggiungimento del 60 per cento dello stato di avanzamento dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2025, stabilito dall'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n.34 è consentita una proroga del termine di ulteriori 6 mesi con limite al 30 giugno 2026.

1.84

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Orsomarso](#)

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata l'istanza per la concessione di contributi per gli interventi di ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma, attraverso l'utilizzo, ove previsto, della piattaforma informatica all'uopo disposta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 o ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, se gli interventi sono agevolati ai sensi dei commi 1-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno n. 77;

b) risulti presentata la dichiarazione del proprietario dell'edificio di rinuncia al contributo per la ricostruzione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, secondo le modalità stabilite da ciascuna struttura impegnata nei processi di ricostruzione, se gli interventi sono agevolati ai sensi del comma 4-*ter* dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77;

c) sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi agevolati sono diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023."

1.85

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "sussistano le condizioni", fino alla fine del periodo, con le seguenti:

"per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto risultino presentate le istanze di cui al comma 2 o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo."

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.86

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Fina](#), [Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole "sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata" con le seguenti: "risultino presentate le istanze di cui al comma 2 o".

1.87

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano in ogni caso alle spese sostenute in relazione agli interventi ricadenti nei comuni dei territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023."

1.88

[Basso](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano in ogni caso alle spese sostenute in relazione agli interventi ricadenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 22 agosto 2017 e nei territori interessati dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli, individuato dai provvedimenti attuativi di cui agli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2 del decreto legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183."

1.89 (id. a 1.90, 1.91, 1.92)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Lorefice](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 4.

1.90 (id. a 1.89, 1.91, 1.92)

[Minasi](#), [Pucciarelli](#)

Sopprimere il comma 4.

1.91 (id. a 1.89, 1.90, 1.92)

[Basso](#), [Tajani](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 4

1.92 (id. a 1.89, 1.90, 1.91)

[Rosso](#)

Sopprimere il comma 4.

1.93

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Fina](#), [Manca](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo."

1.94

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.95

[Minasi](#)

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: "fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" e sostituire le parole: "a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "al 31 dicembre 2024".

1.96

[Musolino](#)

Al comma 4, sostituire le parole «fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti «fino al 31 dicembre 2024»

1.97 (id. a 1.98, 1.99, 1.101, 1.102, 1.103)

[De Poli](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;"

1.98 (id. a 1.97, 1.99, 1.101, 1.102, 1.103)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo».

1.99 (id. a 1.97, 1.98, 1.101, 1.102, 1.103)

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;"

1.100

[Zedda](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo. La presente disposizione si applica nei limiti di spesa già previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b) capoverso 3-tre.1 del presente decreto.»

1.101 (id. a 1.97, 1.98, 1.99, 1.102, 1.103)

[Tajani](#), [Fina](#), [Parrini](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;"

1.102 (id. a 1.97, 1.98, 1.99, 1.101, 1.103)

[Rosso](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;"

1.103 (id. a 1.97, 1.98, 1.99, 1.101, 1.102)

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;».

1.104

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;"

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.105

[Trevisi](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Al comma 4, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e sia stato versato un acconto sul prezzo».

1.106

[Minasi](#), [Pucciarelli](#)

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) per gli interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ne ha approvato l'esecuzione e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020. La deroga di cui alla presente lettera trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024.»

1.107

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 non trovano in ogni caso applicazione se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni.».

1.108 (id. a 1.109, 1.111)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 5.

1.109 (id. a 1.108, 1.111)

[Basso](#)

Sopprimere il comma 5

1.110

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.111 (id. a 1.108, 1.109)

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Sopprimere il comma 5.

1.112

[Damante](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 5 con i seguenti: «5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano limitatamente ai soli interventi per i quali entro la data del 31 luglio 2024 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, documentato da regolari fatture e da relativo bonifico parlante liquidato per la quota di spesa non agevolata.

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano limitatamente ai soli interventi per i quali, entro la data del 31 maggio 2024 sia stata sostenuta almeno il 10 per cento della spesa, documentata da fattura per lavori già effettuati e da relativo bonifico parlante liquidato per la quota di spesa non agevolata.»

1.113

[Basso](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023."

1.114

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 5, sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore", con le seguenti:

"entro la data entrata in vigore della legge di conversione".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.115

[Rosso](#)

Al comma 5, sostituire le parole: "del presente decreto", con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

1.116

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.» *con le seguenti:* «non è stata emessa alcuna fattura per lavori o prestazioni di tecnici abilitati già effettuati. L'effettuazione dei lavori o delle prestazioni di cui al periodo precedente deve risultare da apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, da rilasciare prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge».

1.117

[Rosso](#)

Al comma 5 le parole: "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati." sono sostituite dalle seguenti: "non è stata emessa alcuna fattura per lavori o prestazioni di tecnici abilitati già effettuati. L'effettuazione dei lavori o delle prestazioni di cui al periodo precedente deve risultare da apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, da rilasciare prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge"

1.118 (id. a 1.123)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati» con le seguenti: «i lavori non siano già iniziati oppure non sia già stato sottoscritto un contratto vincolante tra le parti per l'esecuzione dei lavori».

1.119 (id. a 1.121)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati» con le seguenti: "non risulta né stipulato un contratto di appalto né attestato l'avvenuto avvio dei lavori nell'ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate."

1.120

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Al comma 5, sostituire le parole: "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" con le seguenti: "non risulta né stipulato un contratto di appalto né attestato l'avvenuto avvio dei lavori nell'ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1, dell'articolo 119, del medesimo decreto-legge. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate."

1.121 (id. a 1.119)

[Fina](#), [Tajani](#)

Al comma 5, sostituire le parole: "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" con le seguenti: "non risulta né stipulato un contratto di appalto né attestato l'avvenuto avvio dei lavori nell'ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate"

1.122

[Fina](#), [Tajani](#)

Al comma 5, sostituire le parole: "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" con le seguenti: "non risulta né stipulato un contratto di appalto né svolte prestazioni professionali propedeutiche ai lavori. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati, acquisto di beni e forniture o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate".

1.123 (id. a 1.118)

[Manca, Tajani](#)

Al comma 5, sostituire le parole "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" con le seguenti: "i lavori non siano già iniziati oppure non sia già stato sottoscritto un contratto vincolante tra le parti per l'esecuzione dei lavori".

1.124

[Rosso](#)

Al comma 5, sostituire le parole "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" con le seguenti:

"non risulta stipulato né un contratto di appalto né attestato l'avvenuto avvio dei lavori nell'ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n.34 del 2020. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate ovvero per costi già contabilizzati dall'Amministrazione comunale e sostenuti dal Committente relativamente ad oneri di occupazione suolo pubblico."

1.125

[Fregolent, Musolino](#)

Al comma 5, sostituire le parole «non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati» con le seguenti: «non sia stato stipulato un contratto di appalto, anche con un unico soggetto che agisce come contraente generale, o non sia stato conferito alcun incarico professionale o stipulato altro accordo strumentale per i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data della stipulazione degli accordi di cui al periodo precedente deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o appaltatore o professionista mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44».

1.126

[Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: ", per lavori già effettuati" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."

1.127

[Fina, Tajani](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: ", per lavori già effettuati" ed inserire, alla fine, il seguente

periodo: "Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."

1.128

[Lotito](#), [Rosso](#)

Al comma 5, sopprimere le parole ", per lavori già effettuati" *ed inserire, alla fine, il seguente periodo*: "Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da atti negoziali con data certa che abbiano già prodotto effetti vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge".

1.129

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 5, sostituire le parole: ", per lavori già effettuati" con le seguenti: ". Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."

1.130

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 5, sostituire le parole ", per lavori già effettuati" con le seguenti:

"Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.131

[Minasi](#)

Al comma 5, dopo le parole: "per lavori" aggiungere le seguenti: ", servizi o forniture".

1.132

[Minasi](#)

Al comma 5, dopo le parole: "per lavori" aggiungere le seguenti: "o prestazioni professionali".

1.133

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 5, dopo le parole «per lavori già effettuati» aggiungere le seguenti: «o per prestazioni professionali, anche di un unico soggetto che agisce come contraente generale, o non sono stati versati acconti. Qualora siano stati effettuati lavori o prestazioni non ancora documentati da fattura, l'esecuzione degli stessi deve essere attestata dal progettista o dal direttore lavori mediante dichiarazione sostitutiva

dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

1.134

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 5, dopo le parole "per lavori già effettuati" aggiungere le seguenti:

"salvo che si tratti di progetti complessi multi intervento, riconducibili a cantieri già avviati, in cui vi sia almeno una spesa documentata da fattura".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.135

[Paroli](#)

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:

"o prestazione tecnica già sviluppata"

1.136 (id. a 1.137, 1.138)

[De Poli](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

"Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato."

1.137 (id. a 1.136, 1.138)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato».

1.138 (id. a 1.136, 1.137)

[Tajani](#), [Fina](#), [Parrini](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato."

1.139

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

"Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico

abilitato.".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.140

[Rosso](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato."

1.141

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato.»

1.142

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione.";

b) al comma 4-quater, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione."

1.143

[Pucciarelli](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 2 del citato decreto-legge n. 11 del 2023, è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023 per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari o unità abitative site in

edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, che nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che alla data del 30 settembre siano stati già effettuati almeno il 30 per cento dei lavori previsti. La deroga di cui al presente comma trova applicazione nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2024.»

1.144

[Minasi](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi contemplati all'articolo 2, comma 2, lettera c), primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, la spesa si intende comunque sostenuta qualora alla data di cui al primo periodo sia già stata effettuata la demolizione, documentata da attestazione asseverata da tecnico abilitato."

1.145

[Lorefice](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, le fatture emesse successivamente a tale data ma entro il termine indicato dall'articolo 21, comma 4, primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono da considerarsi imputate all'anno fiscale 2023.»

1.146

[Murelli](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis) Al comma 8-*quinqüies* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2024. L'opzione di cui al periodo precedente è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.»».

1.147

[Tajani](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, anche unitamente ad altre attività ricomprese nell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

1.148 (testo 2)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su opzione del contribuente, può essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 2, commi da 1-bis a 3-ter.1. del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.»

1.148

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, è presentata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

1.149

[Bevilacqua](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Le quote dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ancora in capo alle persone fisiche, non oggetto di cessione e non utilizzate in detrazione nell'anno a causa dell'incapienza totale o parziale del beneficiario, possono essere usufruite negli anni successivi fino a un massimo di quindici anni.»

1.150

[Gelmetti](#), [Scurria](#), [Orsomarso](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1 le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche nella residenza di soggetti portatori di handicap, così come definiti dall'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, o nella residenza del soggetto che abbia un parente di primo grado con handicap grave.

1.151

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024."

1.0.1

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'attività fraudolente relative all'indebita percezione e utilizzo di detrazioni di imposta maturate per l'effettuazione di interventi di cui agli articoli 119, 119-bis. e 119 ter del decreto legge 34 del 2020, e successive modificazioni e integrazioni nonché di

interventi relativi alle facciate degli edifici e per l'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati autonomamente oppure congiuntamente con interventi assistiti dalla detrazione prevista dal citato decreto legge 34 del 2020, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, i Comuni predispongono un piano straordinario di controlli sulla corrispondenza tra la documentazione rilasciata ai soggetti committenti, comunicazione o titolo abilitativo, e la realizzazione degli interventi programmati. In caso di mancata realizzazione degli interventi, o difformità degli stessi rispetto ai documenti edilizi rilasciati, i comuni ne danno comunicazione all'Agenzia delle Entrate e all'Enea, per i profili di rispettiva competenza. Ferma restando la competenza del comune per la verifica del rispetto della normativa edilizia e l'irrogazione di sanzioni per illeciti relativi alla disciplina edilizia, i controlli sono svolti presso l'immobile oggetto degli interventi e sono mirati a verificare la corrispondenza tra gli interventi realizzati e i progetti presentati, secondo le linee guida definite con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro dell'interno e delle infrastrutture e trasporti, sentita la conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso e condivisione delle banche dati e di trasmissione in via telematica, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate.

3. La partecipazione dei comuni all'accertamento di fattispecie illecite e al recupero delle risorse oggetto di atti dell'agenzia delle entrate sia per indebita detrazione sia per crediti di imposta inesistenti, non spettanti, anche detenuto da soggetti cessionari, è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme incassate a titolo definitivo nonché delle sanzioni applicate. Si considera rientrante nell'attività di accertamento di cui al presente comma la condivisione dei dati relativi alle comunicazioni di inizio lavori o dei titoli abilitativi con l'ENEA e l'Agenzia delle Entrate e ogni altra attività di controllo volta a consentire l'immediata verifica della corrispondenza tra gli interventi effettuati e la maturazione della detrazione e l'utilizzo della stessa o nelle forme previste dall'articolo 121 del citato decreto legge 34 come tale o come credito di imposta ceduto anche mediante lo sconto in fattura.

4. Ai fini dell'avvio dell'attività di controllo e monitoraggio, il comune invia i dati relativi agli atti concernenti le comunicazioni di inizio attività all'Agenzia delle entrate e all'ENEA dopo aver compiuto il controllo circa l'effettuazione degli interventi realizzati per gli anni 2020- 2023 con riferimento agli interventi previsti dagli articoli 119 e ss del decreto legge, barriere architettoniche, bonus facciate,

5. L'attività di controllo e di monitoraggio posta in essere dai comuni costituisce il presupposto per l'approvazione delle aliquote delle imposte e delle tariffe comunali sugli immobili o per il servizio rifiuti riferite agli immobili oggetto di interventi edilizi agevolati anche ai fini dell'attività dell'Agenzia delle entrate prevista all'articolo 1, comma 86 della legge 213 del 30 dicembre 2023, per la definizione della rendita catastale degli immobili oggetto di intervento.

6. Le attività poste in essere dai Comuni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

7. È istituito il Fondo delle somme recuperate dall'utilizzo indebito delle agevolazioni edilizie, presso il Ministero dell'economia e delle finanze cui affluiscono le risorse recuperate ai sensi del comma 1. La destinazione della quota del 50 per cento e la ripartizione ai comuni aventi diritto è disposta con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.»

1.0.2

[Rosso](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata in dichiarazione dei redditi."

1.0.3

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

1. I soggetti che dal 1° gennaio 2023 sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, anche parzialmente e senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti."

1.0.4

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

1. I soggetti che dal 1° gennaio 2023 sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono utilizzare la quota annuale di detrazione in diminuzione delle imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese."

1.0.5

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Il comma 10-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di limite di spesa ammissibile alle detrazioni di cui al medesimo articolo, si interpreta nel senso che per superficie complessiva dell'immobile si intende la superficie catastale dell'immobile, come determinata ai sensi dell'Allegato C, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138."

1.0.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi incagliati)

1. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico, consolidamento

statico o riduzione del rischio sismico degli edifici, in deroga al divieto di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, è sempre ammessa la cessione in favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze e degli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte del soggetto acquirente di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali procedono alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adottano, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al presente articolo."

1.0.7

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi incagliati)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2024, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al periodo precedente e non può eccedere il 2% delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente articolo, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate, anche al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica.»

Art. 2

2.1 (id. a 2.2, 2.3)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Bevilacqua](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2 (id. a 2.1, 2.3)

[Basso](#)

Sopprimere l'articolo

2.3 (id. a 2.1, 2.2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere l'articolo.

2.4

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: "1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."

2.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2

(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)

1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 1.

2.7

[Fina](#), [Tajani](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: "1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."

2.8 (id. a 2.9)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39».

2.9 (id. a 2.8)

[De Poli](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.".

2.10

[Tajani](#), [Fina](#), [Parrini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente :

"1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.".

2.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.12

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."»

2.13

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "non si applicano" e, aggiungere, in fine, le seguenti: "si applicano al solo fine di correggere errori sostanziali relativi ai dati delle comunicazioni inviate entro il 4 aprile 2024 che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e del credito ceduto";*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni inviate dal 30 marzo 2024 al 4 aprile 2024 oggetto di scarto possono essere ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."*

2.14

[Melchiorre](#), [Petrenga](#)

1. All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «non si applicano» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «si applicano al solo fine di correggere errori sostanziali relativi ai dati delle comunicazioni inviate*

entro il 4 aprile 2024 che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e del credito ceduto»;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le comunicazioni inviate dal 30 marzo 2024 al 4 aprile 2024 oggetto di scarto possono essere ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

2.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "non si applicano", con le seguenti:

"si applicano entro il termine del 15 giugno";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.16

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «spese sostenute negli anni precedenti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , salvo che per le comunicazioni relative alla sola integrazione e correzione di dati meramente formali, il cui termine ultimo è fissato alla data del 4 giugno 2024 »;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «entro il 4 aprile 2024», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e nel termine ultimo del 4 giugno 2024 per la sola integrazione e correzione di dati meramente formali contenuti nelle comunicazioni destinate all'Agenzia dell'entrate per esercitare le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.».*

2.17

[Tajani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo che per le comunicazioni relative alla sola integrazione e correzione di dati meramente formali, il cui termine ultimo è fissato alla data del 4 giugno 2024»;*

b) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nel termine ultimo del 4 giugno 2024 per la sola integrazione e correzione di dati meramente formali contenuti nelle comunicazioni destinate all'Agenzia dell'entrate per esercitare le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.».*

2.18

[Tajani](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "negli anni precedenti" aggiungere le seguenti: "salvo che per la comunicazione di correzione di errori formali postumi".

2.19

[Durnwalder](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. In deroga al comma 1, la remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, resta consentita per gli interventi in relazione ai quali copia dell'asseverazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stata trasmessa all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) entro la data di entrata in vigore del presente decreto."

2.20

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Sopprimere il comma 2.

2.21 (id. a 2.22, 2.23)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39».

2.22 (id. a 2.21, 2.23)

[Parrini](#), [Tajani](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."

2.23 (id. a 2.21, 2.22)

[De Poli](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."

2.24

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.»

2.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.26

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Al fine di acquisire» con le seguenti: «Al solo fine di acquisire».

2.27

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "inviato dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024" con le seguenti:

"inviato dal 1° aprile al 4 aprile 2024, è consentita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 16/2012".

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.28

[Orsomarso](#), [Tubetti](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) Alla fine del comma sostituire le parole: "inviato dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024." con le seguenti "inviato dal 1° marzo al 4 aprile 2024, è consentita entro il 30 giugno 2024."

b) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, che sono state inviate entro il 4 aprile 2024 ed hanno formato oggetto di scarto di fase di accoglienza. L'invio delle medesime comunicazioni è consentito entro il 30 giugno 2024."

2.29

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «, inviato dal 1° al 4 aprile 2024» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «30 giugno 2024»

2.30

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, le parole: "inviato dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024" *sono sostituite dalle seguenti:* "inviato dal 1° aprile al 4 giugno 2024, è consentita entro il 4 giugno 2024".

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.31

[Fina](#), [Tajani](#)

Al comma 2 sostituire le parole "entro il 4 aprile 2024" *con le seguenti* "entro il 4 giugno 2024".

2.32

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «entro il 4 aprile 2024» *con le seguenti:* «fino al 4 giugno 2024».

2.33

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In deroga al divieto di cui al precedente comma 1, è sempre ammessa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nei casi in cui sia

stato rispettato il termine di comunicazione di cui al presente comma.»

2.34

[Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con riguardo alle comunicazioni sostitutive di cui al comma 2, la sospensione dei 30 giorni prevista dall'articolo 122-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, inizia a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto. L'Agenzia delle entrate dispone tempi e modalità adeguate affinché il contribuente possa chiedere la rimessa in bonis di eventuali comunicazioni impropriamente scartate.»

2.0.1

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis

(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)

1. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6., le parole "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti "4 aprile 2024"

2. Dopo il comma 8-*quinquies* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente: «8-*sexies*. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo e dell'articolo 119-*ter*, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 10 e fino a 15 a partire dal periodo d'imposta 2024. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.».

2.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)

1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti:

"4 aprile 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.0.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 2-bis

(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)

1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.6, le parole "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti "4 aprile 2024".

2.0.4

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)

1. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sostituire le parole: "31 marzo 2023" con le seguenti: "4 aprile 2024".».

2.0.5

[Fina](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)

1. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023, le parole "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti "4 aprile 2024".

2.0.6 (già em. 2.35)

[Tajani](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)

1. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023, le parole "il 31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti "l'entrata in vigore della legge di conversione del corrente decreto".

Art. 3

3.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di acquisire» con le seguenti: «Al solo fine di acquisire».

3.3

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali» con le seguenti: «trasmettono all'ENEA le seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati».

3.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "trasmettono all'ENEA", inserire le seguenti:

"quale integrazione all'asseverazione".

3.5

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla data» con le seguenti: «, entro la data».

3.6

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «alla data» con le seguenti: «, entro la data».

3.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 3, dopo le parole "i soggetti", inserire le seguenti:

"che non abbiano ancora trasmesso l'asseverazione finale alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e".

3.8

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Florida](#), [Trevisi](#)

Al comma 4 dopo le parole: «definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «in linea con i principi di proporzionalità e ragionevolezza insiti nello Statuto dei diritti del contribuente.

3.9

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate ai soli fini del monitoraggio e non assumono, in ogni caso, alcun valore ai fini della determinazione del valore delle spese ammesse in detrazione e delle percentuali delle detrazioni spettanti.»

3.10

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 5.

3.11 (id. a 3.12, 3.13, 3.14, 3.15)

[De Poli](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole "euro 10.000" con le seguenti: "euro 2.000";
- b) sopprimere il secondo periodo

3.12 (id. a 3.11, 3.13, 3.14, 3.15)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Florida](#), [Trevisi](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole «euro 10.000» con le seguenti: «euro 2.000»;
- b) sopprimere il secondo periodo.

3.13 (id. a 3.11, 3.12, 3.14, 3.15)

[Parrini](#), [Fina](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole "euro 10.000" con le seguenti: "euro 2.000";
- b) sopprimere il secondo periodo

3.14 (id. a 3.11, 3.12, 3.13, 3.15)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole "euro 10.000" con le seguenti: "euro 2.000";
- b) sopprimere il secondo periodo.

3.15 (id. a 3.11, 3.12, 3.13, 3.14)

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole "euro 10.000" con le seguenti: "euro 2.000";

b) sopprimere il secondo periodo

3.16 (id. a 3.17)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.17 (id. a 3.16)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.0.1

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 1-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole: "il contributo previsto per la ricostruzione" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione."

2. Al comma 4-quater dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole: "il contributo previsto per la ricostruzione" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione".»

3.0.2

[Tajani](#), [Losacco](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis

1. All'articolo 119, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole: "il contributo previsto per la ricostruzione" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione."

2. Al comma 4-quater dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole: "il contributo previsto per la ricostruzione" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione".

3.0.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)

1. Al fine di garantire la certezza del diritto e prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di *superbonus* e altri *bonus* edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:

a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell'intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020:

1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del DPR 23.3.1998 n. 138;

2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;

c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, non rileva il requisito dell'effettuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020;

d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

e) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui alla lettera a) dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972."

3.0.4

Lotito

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)

1. Al fine garantire la certezza del diritto e per prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di *superbonus* e altri *bonus* edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:

a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell'intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020:

1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del DPR 23.3.1998 n. 138;

2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;

c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, non rileva il requisito dell'effettuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020;

d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

e) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui alla lettera a) dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972."

3.0.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)

1. Per garantire la certezza del diritto e per prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di Superbonus e altri bonus edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:

a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell'intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del DPR 23.3.1998 n. 138;

2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;

c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non rileva il requisito dell'effettuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del medesimo decreto;

d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

e) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."

3.0.6

[Fina](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)

1. Per garantire la certezza del diritto e per prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di Superbonus e altri bonus edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:

a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per 8 gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell'intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020:

1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del DPR 23.3.1998 n. 138;

2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;

c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, non rileva il requisito dell'effettuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020;

d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

e) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui alla lettera a) dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972."

Art. 4

4.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, capoverso "3-bis.", sostituire le parole: "10.000" con le seguenti:

"25.000".

4.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "trentesimo giorno", con le seguenti: "novantesimo giorno".

4.3

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «o sia intervenuta decadenza» con le seguenti: «o per i quali sia intervenuta decadenza».

4.4

[Damiani](#), [Lotito](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole "articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" sono inserite le seguenti ", fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi,".

b) al comma 3, le parole "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti "dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione dell'ultimo dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 3, d.lgs. 8 gennaio 2024, n. 1".

4.5

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Ai fini del versamento dell'imposta a debito è sempre ammessa la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo IVA ai sensi dell'articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il credito di imposta annuale o infrannuale maturato dal gruppo IVA può, altresì, essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.».

4.6

[Tajani](#), [Malpezzi](#), [Basso](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: "3-bis. Al fine di consentire ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettere c), d) e d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la compensazione orizzontale della detrazione d'imposta prevista dal medesimo articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i medesimi soggetti che non hanno accesso alla cessione del credito o allo sconto in fattura previsti dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e che non siano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, spetta un credito d'imposta in misura pari alla detrazione spettante prevista dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute nelle annualità 2024 e 2025 per gli interventi previsti ivi previsti.

3-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3-bis."

4.7

[Minasi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di consentire ai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la compensazione orizzontale della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per i medesimi soggetti, che non hanno accesso alla cessione del credito o allo sconto in fattura previsti dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e che non sono nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, spetta un credito d'imposta in misura pari alla detrazione spettante prevista dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le spese sostenute nelle annualità 2024 e 2025 per gli interventi previsti dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

3-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.»

4.8

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Minasi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali in favore di persone anziane o persone con disabilità, che non hanno accesso alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020 e che sostengono, negli anni 2024 e 2025, spese per gli interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, hanno diritto ad usufruire, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, di un credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione medesima.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 3-bis è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter trovano applicazione nel limite di 100 milioni di euro annui per l'intero periodo di utilizzo del credito d'imposta.»

4.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione dei crediti fiscali)

1. La qualificazione del trattamento contabile dei crediti fiscali derivanti dalle agevolazioni ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sulla base delle indicazioni dei nuovi orientamenti di Eurostat, viene effettuata avuto riguardo ai seguenti criteri:

- 1) cedibilità dei crediti;
- 2) riportabilità ad anni successivi dei crediti maturati;
- 3) compensabilità con più fattispecie di debenze fiscali e contributive.».

Art. 5

5.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "senza facoltà di successiva cessione" aggiungere le seguenti parole: «, fatta eccezione per le cessioni in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

5.3

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente» con le seguenti: «sono stati» e dopo le parole: «n. 73,» inserire le seguenti: «prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 6

6.1

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Alla rubrica, sostituire le parole: «transizione 4.0» con le seguenti: «crediti d'imposta per investimenti».

6.2

[Orsomarso](#)

1. Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole «entrata in vigore del presente decreto-legge» con le seguenti: «entrata in vigore del decreto direttoriale di cui al quinto periodo»;
- b) sopprimere il terzo periodo.

6.3

[Lotito](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole «entrata in vigore del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore del decreto direttoriale di cui al quinto periodo»;
- b) il terzo periodo è soppresso.

6.4

[Maffoni, Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base dei modelli adottati con i decreti direttoriali del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021, relativi rispettivamente ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: «al decreto 6 ottobre 2021» con le seguenti: «ai citati decreti del 6 ottobre 2021» e, al comma 3, sostituire le parole: «secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1» con le seguenti: «secondo le modalità definite dal decreto direttoriale adottato ai sensi del quinto periodo del comma 1».

6.5

[Sabrina Licheri, Di Girolamo](#)

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «Ministero delle imprese e del made in Italy,» inserire le seguenti: «entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

6.6

[Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate ai soli fini del monitoraggio sull'andamento degli investimenti e degli incentivi fiscali, nonché del relativo onere finanziario, e non assumono, in ogni caso, alcun valore ai fini della determinazione del valore delle spese agevolate e delle percentuali di credito spettante.»

6.7

[Borghesi, Garavaglia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per la elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati ai fini della comunicazione mensile, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi del soggetto individuato dall'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, nell'ambito e nei limiti delle risorse previste dal comma 21 del predetto articolo.";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis All'articolo 23, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Le somme versate dai richiedenti sono destinate alle attività di cui al presente articolo, previo versamento all'entrate e riassegnazione alla spesa nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del made in Italy"."

6.8 (id. a 6.9, 6.10)

[Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 3.

6.9 (id. a 6.8, 6.10)

[Orsomarso](#)

Sopprimere il comma 3.

6.10 (id. a 6.8, 6.9)

[Lotito](#)

Sopprimere il comma 3.

6.11

[Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo](#)

Al comma 3, dopo le parole: «e non ancora fruiti» aggiungere le seguenti: «alla data di adozione del decreto direttoriale di cui al comma 1».

6.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."

6.13

[Musolino](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I modelli F24 contenenti i crediti d'imposta individuati con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19 del 12 aprile 2024, sospesi ai sensi dell'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nelle more dell'aggiornamento del modello adottato dal decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, sono considerati tempestivi se il contribuente presenta detto modello con le modalità e i termini individuati dal decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui al comma 1.

3-ter. Nel caso indicato al comma 3-bis nessuna sanzione può essere ascrivibile, nemmeno ai fini dell'eventuale aggiornamento del documento unico di regolarità contributiva (DURC), se il contribuente rispetta i termini individuati dal suddetto decreto ministeriale; rimane ferma l'efficacia degli scarti solo se conseguenti a motivazioni legate all'analisi del rischio diverse da quelle indicate al comma 3-bis. L'Agenzia delle entrate dispone modalità e tempi adeguati affinché il contribuente possa chiedere la rimessa in bonis degli eventuali modelli F24 impropriamente scartati».

6.14 (id. a 6.16)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, e i relativi effetti si producono, dal trentesimo giorno successivo alla possibilità di invio telematico del modello di comunicazione di cui al comma 1».

6.15

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, e i relativi effetti si producono, dal trentesimo giorno successivo alla possibilità di invio telematico del modello di comunicazione di cui al comma 1."

6.16 (id. a 6.14)

[Zedda](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano e i relativi effetti si producono, dal trentesimo giorno successivo alla possibilità di invio telematico del modello di comunicazione di cui al comma 1."

Art. 07

07.1

[Tajani](#), [Manca](#)

All'articolo 7, premettere il seguente:

«Art. 07

(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del PNGR)

1. Le Regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti richiesti dal PNGR per indicare gli impianti minimi o diversamente dichiarano di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2024 mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) e confermate nei termini di cui al comma 1.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti soprarichiamati il Governo, ai sensi dell'articolo 2 comma 120 della Costituzione, nomina un proprio Commissario.

4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta ed individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito (c.d. impianti minimi) da parte delle Regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del PNGR.

5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

07.2

[Franceschelli](#), [Tajani](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'articolo 7, premettere il seguente:

«Art. 07

(Efficacia delle delibere sul prelievo sui rifiuti)

1. Limitatamente all'anno 2024, i piani economico finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva sono efficaci, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-*quinquies*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, se approvate entro il termine del 30 giugno 2024.

2. In caso di già avvenuta approvazione dei provvedimenti di cui al primo periodo, le modifiche ritenute necessarie possono essere deliberate entro il medesimo termine del 30 giugno 2024. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'eventuale differenza nelle tariffe applicate è richiesta senza applicazione di sanzioni e interessi entro l'ultimo versamento utile stabilito dal Comune e relativo all'anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

07.3

[Tajani](#), [Franceschelli](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'articolo 7, premettere il seguente:

«Art. 07-bis

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i Comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno.

07.4

[Manca](#), [Tajani](#), [Franceschelli](#)

All'articolo 7, premettere il seguente:

«Art. 07

(Revisione della disciplina sui vincoli di cassa degli enti locali)

1. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), sono soppresse le parole "da legge,";
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), sono soppresse le parole "stabiliti per legge o";
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

2. In considerazione di quanto previsto al comma 1, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.

07.5

[Manca](#), [Tajani](#), [Franceschelli](#)

All'articolo 7, premettere il seguente:

«Art. 07

(Utilizzo Fondo piccoli Comuni)

1. Le risorse relative all'annualità 2023 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 18.467.685,48 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2023, per la medesima spesa di personale nell'anno 2024. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 7

7.1 (id. a 7.2)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 3.

7.2 (id. a 7.1)

[Fina](#)

Sopprimere il comma 3

7.3 (id. a 7.4)

[Tajani](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia" con le seguenti: "Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano"

7.4 (id. a 7.3)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, sostituire le parole "Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia" con le seguenti:

"Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano".

7.5

[Lotito](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: " Al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000,

n. 212, parità di trattamento tra il regime fiscale del le partecipazioni negoziate e quelle non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, qualora il patrimonio netto della società, associazione o ente, sia costituito da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, che comportano una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, ai fini della rideterminazione del relativo costo o valore di acquisto la perizia di stima deve tenere conto del diverso valore attribuibile alle singole categorie di azioni o quote."».

7.6

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Alla lettera i) dopo le parole: "modalità non commerciali" inserire le seguenti: ", secondo quanto disposto dall'articolo 4, del Decreto Ministeriale 19 novembre 2012, n. 200,";*

b) *Dopo la lettera i) aggiungere, infine, la seguente:*

"i-bis) sono esenti dall'imposta anche le scuole paritarie individuate dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, all'articolo 4, comma 3. Le scuole paritarie in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), del comma 3, dell'articolo 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, presentano la dichiarazione per l'IMU e la TASI secondo il modello approvato con decreto del 26 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai sensi della lettera c), del comma 3, dell'articolo 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, per "*corrispettivi di importo simbolico*" devono intendersi quelli che coprono solo una frazione del costo medio per studente (Cms), così come determinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.».

7.7

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. L'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché le norme da questo richiamate o sostituite, si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che sono esenti dall'imposta le attività didattiche a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere a) e c), del comma 3, dell'articolo 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200 e che le stesse siano svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione non superiore alla metà del costo medio per studente, così come determinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. ».

7.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non costituiscono rimessione in termini degli atti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto si è già formata decadenza."

7.9

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «lettere b), b-bis) e b-ter),» e sostituire le parole: «, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alle lettere b) e b-bis), le parole: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";*

b) *alla lettera b-ter), le parole: "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024"».*

7.10

[Damiani](#), [Lotito](#)

Al comma 5, capoverso 1-ter, le parole " , e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472." sono soppresse.

7.11

[Musolino](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera d-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , oppure, in ogni caso, se l'attività professionale è stata avviata nel medesimo anno in cui è avvenuta la prima iscrizione all'albo professionale di riferimento"».

7.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

7.13

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale, urbano ed ambientale concernenti immobili pubblici, alla società di cui all'art. 52, comma 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alle società da questa controllate, ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa, non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 19, commi 5, 6 e 7, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Si applicano in ogni caso, le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla società di cui all'art. 52, comma 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alle società da questa controllate non si applicano inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

7.14

[Calandrini, Orsomarso](#)

1. Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente: «7-bis. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le pubbliche amministrazioni che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono concludere con i comuni interessati accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.».

7.15

[Borghesi, Garavaglia](#)

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Al fine di sostenere la crescita economica del Paese tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4-quinquies, è aggiunto il seguente: "4-sexies. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi indiretti del Patrimonio Destinato sul mercato primario e secondario, anche le società quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione che hanno la sede legale o una significativa e stabile organizzazione in Italia, ivi incluse quelle di cui all'articolo 162-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quelle che esercitano attività assicurative e gli istituti di pagamento, in deroga al comma 4, lettere b) e c), del presente articolo. Gli interventi di cui al presente comma sono effettuati tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono prevalentemente in società di medio-piccola capitalizzazione operanti in Italia. L'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al precedente periodo sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. Il restante 51 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritto da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, l'articolo 23, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo decreto, nonché le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 6 del presente articolo si applicano solo se compatibili con la presente disposizione.";

b) al comma 5, terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: ", nonché l'acquisto di azioni quotate sul mercato primario e secondario tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio".».

7.16

[Zedda, Melchiorre](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora il patrimonio netto della società, associazione o ente, sia costituito da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, che comportano una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, ai fini della rideterminazione del relativo costo o valore di acquisto, la perizia di stima deve tenere conto del

diverso valore attribuibile alle singole categorie di azioni o quote.»".

7.17 (id. a 7.18)

[Orsomarso](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole «entro il 30 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2024»».

7.18 (id. a 7.17)

[Lotito](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "entro il 30 luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2024"».

7.19

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 56 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7.bis. La riduzione di cui al comma 7 primo periodo ovvero il recupero di cui al secondo periodo del medesimo comma sono ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto."

7-ter. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo e secondo periodo, le parole: *"il Dipartimento del tesoro"* sono sostituite dalle seguenti: *"l'Agenzia del demanio"*;

b) all'ultimo periodo, dopo le parole *"le risorse corrispondenti."* aggiungere le seguenti *"I canoni connessi agli immobili locati ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto -legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e gli accreditamenti conseguenti alle predette richieste di anticipazioni di tesoreria affluiscono sul conto corrente di tesoreria centrale n 20372 che viene intestato all'Agenzia del demanio."*

7.20

[Romeo](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter. Sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, ovvero che si avvalgono del regime agevolativo ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che nel triennio precedente abbiano registrato alle proprie manifestazioni sportive dilettantistiche una media annuale di pubblico inferiore o uguale alle 500 unità per evento. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente disposizione."

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero medesimo.»

7.21

[Lotito](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Allo scopo di digitalizzare ed efficientare l'incasso dell'imposta di soggiorno, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 possono adottare un sistema di riscossione digitale, diretto e indipendente dalle strutture ricettive, parametrando la quantificazione dell'imposta in proporzione alla tariffa applicata. A tal fine:

a) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "in proporzione al prezzo" aggiungere le seguenti: "del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura";

b) il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è sostituito dal seguente: "1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1. Il suo ruolo è limitato alla vigilanza affinché i soggetti passivi effettuino il versamento dell'imposta direttamente tramite il sistema di riscossione digitale predisposto dal comune, secondo le modalità operative definite dal regolamento comunale. Questo include l'obbligo per il gestore di informare i soggetti passivi sulle modalità di pagamento dell'imposta e di verificare che il versamento sia stato effettivamente effettuato prima della partenza dell'ospite.";

c) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "modalità applicative del tributo" aggiungere le seguenti: "ivi compresa la digitalizzazione del servizio di riscossione"

d) all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "alla loro classificazione" sono sostituite dalle seguenti: "al prezzo del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura".».

7.22

[Fazzone](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. I commi 527 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono sostituiti dai seguenti.

"527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, stabili dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

b) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

c) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

d) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

- e) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
- f) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
- g) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.

528. La denominazione «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata."

7-ter. Gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati da ARERA in attuazione dei compiti e dei poteri attribuiti dalle lettere a), e), f), g) e h), di cui al testo del comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di produrre effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-quater. Ferma restando l'immediata efficacia precettiva di quanto disposto al comma 2, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli atti e i provvedimenti che hanno cessato di avere efficacia ai sensi del comma *7-ter*. A decorrere dall'anno 2024 l'importo della Tari è determinato dagli enti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

7.23

[Fazzone](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«*7-bis.* I commi 527 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono sostituiti dai seguenti.

"527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, stabili dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

- a) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- b) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- c) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- d) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- e) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;

f) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

g) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.

528. La denominazione «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata."

7-ter. Gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati da ARERA in attuazione dei compiti e dei poteri attribuiti dalle lettere a), e), f), g) e h), di cui al testo del comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, cessano di produrre effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.

7-quater. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica da emanarsi entro il 1° marzo 2025, sono indicati gli atti e i provvedimenti che hanno cessato di avere efficacia ai sensi del comma *7-ter*. A decorrere dall'anno 2025 l'importo della Tari è determinato dagli enti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

7.24

[Di Girolamo](#), [Pirro](#)

Aggiungere, infine, il seguente: «7-bis. Al fine di combattere il divario economico, sostenere la massima inclusione e favorire un equilibrio sociale le esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

7.25

[Bevilacqua](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Trevisi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano ai contratti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 i cui contratti preliminari risultino stipulati entro il 31 gennaio 2023.».

7.1000/1 (testo 2) [id. a 7.1000/2 (testo 2)]

[Tajani](#), [Franceschelli](#), [Manca](#), [Irto](#)

All'emendamento 7.1000, capoverso "7-bis" aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

7.1000/1

[Tajani](#), [Franceschelli](#), [Manca](#), [Irto](#)

All'emendamento 7.1000, capoverso "7-bis" aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

7.1000/2 (testo 2) [id. a 7.1000/1 (testo 2)]

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Patton](#)

All'emendamento 7.1000, capoverso "7-bis" aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono in ogni

caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

7.1000/2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Patton](#)

All'emendamento 7.1000, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

7.1000/3 (id. a 7.1000/4)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Patton](#)

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:

7-ter. Le regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti ai fini dell'adeguamento della pianificazione ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti per l'individuazione degli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

7-quater. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 7 ter).

7-quinquies. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

7-sexies. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 7 ter), hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

7-septies. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti."

7.1000/4 (id. a 7.1000/3)

[Tajani](#), [Manca](#)

All'emendamento 7.1000, dopo il capoverso "7-bis" aggiungere i seguenti:

«*7-ter.* Le regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti ai fini dell'adeguamento della pianificazione ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti per l'individuazione degli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

7-quater. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 7-ter.

7-quinquies. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

7-sexies. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della

raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 7-ter, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

7-septies. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.»

7.0.1

[Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 143, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "I termini stabiliti per l'affidamento dei lavori da parte dell'ente beneficiario del contributo che scadono fra il 30 dicembre 2023 e 30 gennaio 2024 sono prorogati al 30 settembre 2024".»

7.0.2

[Lorefice, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, in considerazione della specificità territoriale, è per il 45% corrisposta alla regione Siciliana."».

7.0.3

[Lorefice, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.0.4

[Lorefice, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.0.5

[Lorefice, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.6

[Lorefice, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.7

[Lorefice, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione

dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.8

[Lorefice, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.0.9

[Lorefice, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.10

[Lorefice, Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica e le relative conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un

ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

8.1

[Maffoni, Giorgis](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «per ciascun anno» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

Art. 9

9.1

[Maffoni, Giorgis](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56» con le seguenti: «a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate».

9.2

[De Poli](#)

All'articolo 9, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Gli immobili danneggiati dai terremoti 2009, 2012 e 2016 dichiarati inagibili con scheda Aedes, quand'anche a suo tempo ripristinata l'agibilità con contributo pubblico, qualora abbiano i titoli abilitativi e lavori già effettuati e documentati da fatture pagate entro il 2023, possono terminare, con contributo al 110% entro il 2025, le opere in corso già previste.»

9.3

[Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per i comuni dei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.4

[Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo l'articolo 20-duodecies è aggiunto il seguente:

"Art. 20-*terdecies* - (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi alluvionali del maggio 2023) - 1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-*ter* del presente decreto, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi."

9.5

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo l'articolo 20-duodecies è aggiunto il seguente:

"Art. 20-*terdecies* - (Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali) - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari."

9.6

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono altresì esclusi gli enti locali colpiti da calamità naturali"."

9.7

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. All'articolo 1, comma 768, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024».

2-*ter*. Agli oneri derivanti di cui al comma 2-*bis*, quantificati in euro 8,1, milioni per il 2024, comprensivi della quota Stato e della quota comuni a seguito della ricognizione al 1° gennaio 2024 concordata con il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."

9.8

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 437, le parole "700 milioni" sono sostituite dalle parole "3300 milioni".

b) al comma 442, le parole "50 milioni" sono sostituite dalle parole "236 milioni".

9.9

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti spa ai Comuni dell'allegato 1 ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario Straordinario, nonché delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale in disponibilità Commissario Straordinario."

9.10

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 20-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole "eventi alluvionali", ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti "e atmosferici"."

9.11

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «*dagli eventi alluvionali*» sono inserite le seguenti: «*e atmosferici*»;

b) al comma 2, dopo le parole: «*e gli eventi alluvionali*» sono inserite le seguenti: «*e atmosferici*».

9.12

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 20 ter, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, dopo le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e 22 milioni di euro per l'anno 2024";

b) al comma 10, lettera b), le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "27 milioni".

9.13

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "11 milioni di euro per l'anno 2023 e 22 milioni di euro per l'anno 2024"."

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024.»

9.14

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti: "2-bis. All'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1500 milioni di euro» e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle parole: «700 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 6, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle parole: «700 milioni di euro per l'anno 2025».

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 400 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025.»

9.15

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 20-*quinquies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti "700 milioni di euro per l'anno 2025"

b) al comma 6, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti "700 milioni di euro per l'anno 2025"."

9.16

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;

i-quater) danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12 della presente legge."."

9.17

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

«l) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

m) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;

n) danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'art.12 della presente legge.»

9.18

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "*Gli enti locali*" sono sostituite dalle parole: "*Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali*";

b) al primo periodo sono soppresse le seguenti parole: "*mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,*";

c) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "*Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4.*"

9.19

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 20-septies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-bis, primo periodo:

1) le parole: "*Gli enti locali*" sono sostituite dalle seguenti: "*Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali*";

2) le parole "mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi," sono soppresse;

b) dopo il comma 8-*bis*, è aggiunto il seguente:

"8-*ter*. Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi dell'articolo 20-*septies*, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4."»

9.20

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 20-*octies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) le parole da "edifici municipali" fino a "del medesimo codice" sono sostituite dalle seguenti "edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e utilizzati per le esigenze di culto";*

b) *alla lettera c), dopo le parole "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti "di proprietà di privati";*

c) *dopo la lettera d) è inserita la seguente "d-*bis*) delle infrastrutture ferroviarie".*

9.21

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-*bis*. All'articolo 20-*octies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), le parole: "edifici municipali" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità" e le parole: "di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice," sono soppresse;*

b) *alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati";*

c) *dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-*bis*) delle infrastrutture ferroviarie."*

9.22

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-*bis*. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 8 è soppresso".*

9.23

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-*bis*. All'articolo 20-*novies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le*

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "le regioni" sono aggiunte le seguenti: ", i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali";

b) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) Rete Ferroviaria Italiana (RFI)";

c) il comma 2 è soppresso.

9.24

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 20-novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: "si osservano le procedure" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."

9.25

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"."

9.26

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "comunque non oltre il 1 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione della Regione interessata"."

9.27

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole "comunque non oltre il 1° maggio 2024" sono sostituite dalle parole "previa autorizzazione della Regione interessata"

9.28

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. I fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 740, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale."."

9.29

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Il comma 8 dell'articolo 20-octies del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è abrogato"

9.30

[Lorefice](#), [Trevisi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sopprimere le parole da " , che alla data del 31 dicembre 2023" fino a "stabilmente riequilibrato, ";*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai comuni della Regione Siciliana che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023 e che sono riconosciuti come territori di aree di crisi industriale complessa ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 o ricadenti in aree ad elevato rischio di crisi ambientale»;*

c) *sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

9.31

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. "Al fine di fruire delle agevolazioni previste per le abitazioni principali, nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali, i fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 740 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Per le finalità di cui al presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."».

9.32

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'Articolo 1 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. I pagamenti delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti spa ai Comuni dell'allegato A ed ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario Straordinario e delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'art. 5 comma 1 e 3 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 sono sospesi senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale in disponibilità Commissario Straordinario".».

9.33

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 533 è sostituito dal seguente: "533. I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente come risultanti dal rendiconto di gestione 2022. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1 gennaio 2024 nonché gli enti locali colpiti da calamità naturali."».

9.34

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 437, le parole "700 milioni" sono sostituite dalle seguenti "3300 milioni";*
- b) *al comma 442, le parole "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti "236 milioni"».*

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190.».

9.35

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

9-ter. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9-quater. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.".

9.36

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 20 novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da "si osservano le procedure" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti "si osservano le procedure ad evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in materia di codice dei contratti pubblici."».

9.37

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 20-*novies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), dopo le parole "le regioni" sono inserite le seguenti "*, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali";

2) *dopo la lettera e), è aggiunta la seguente "e-bis) Rfi";*

b) *il comma 2 è abrogato."*

9.38

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente

«3-bis. All'articolo 20-*septies* del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 2023 n.61, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi atmosferici di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-*ter* del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.»

9.39

[Tajani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze in materia di sicurezza urbana e di controllo del territorio in previsione della buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, il Comune di Brindisi, il Comune di Fasano e la Provincia di Brindisi sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 30 unità di personale non dirigenziale del corpo di polizia locale così ripartite:*

1) n. 15 unità per il Comune di Brindisi;

2) n. 10 unità per il Comune di Fasano;

3) n. 5 unità per la Provincia di Brindisi.

b) *al comma 4 e al comma 5, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 5-*bis*";*

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: "pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 e pari a euro 3.900.000" con le seguenti: "pari a euro 4.000.000 per l'anno 2024 e pari a euro 5.500.000".

9.40

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7 bis Al fine di dare attuazione ai programmi promossi dal G7 nell'ambito della dichiarazione interministeriale del 15 marzo 2024 su Industria, Tecnologia e Digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo e di garantire al Ministero

delle imprese e del made in Italy le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione e 500 mila euro per gli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri pari a euro 800 mila per il 2024 e euro 700 mila per il 2025 si provvede attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».

9.41

[Murelli](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al comma 768 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 8,1 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.42

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, di accelerare la ricostruzione degli immobili ecclesiastici danneggiati dagli eventi sismici del centro Italia verificatisi nel 2009 e nel 2016, per sbloccare le procedure di ripristino delle stesse e per le strette finalità connesse alla perdurante situazione emergenziale, il Ministero della cultura indice un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di un contingente di 100 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato da destinare alla soprintendenza archeologica e delle belle arti del Centro Italia. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.43

[Lorefice](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle Regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento.".

9.0.1

[Manca](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), alla fine del periodo, dopo la parola: «ventiquattro» aggiungere le seguenti: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.».

9.0.2

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

1. Al fine di chiudere i contenzioni, maturati anche in sede CEDU, e relativi all'esigibilità del diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'art. 1, comma 665, della Legge n. 23 dicembre 2014 n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziato all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'Agenzia delle entrate, nel triennio 2024, 2025, 2026, provvede al rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.

9.0.3

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

1. Al fine di individuare un equo compenso per tutte le figure professionali che intervengono nel corso di un intervento di riparazione e ricostruzione di fabbricati danneggiati da eventi sismici, le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già vigenti per i territori di Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, si applicano anche ai comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018.

9.0.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del PNGR)

1. Le Regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti richiesti dal PNGR per indicare gli impianti minimi o diversamente dichiarano di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) e confermate nei termini di cui al comma 2.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il Governo, ai sensi dell'articolo 2 comma 120 della Costituzione, nomina un proprio Commissario.

4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta ed individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle Regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del PNGR.

5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del PNGR."

9.0.5

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

9.0.6

[Lorefice](#), [Damante](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.».

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.0.7

[Lorefice](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.

2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.

3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.

4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.

5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

9.0.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Efficacia delibere sul prelievo sui rifiuti approvate entro il 30 giugno 2024)

1. Limitatamente all'anno 2024, i piani economico finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva sono efficaci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, se approvate entro il termine del 30 giugno 2024.

2. In caso di già avvenuta approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1, le modifiche ritenute necessarie possono essere deliberate entro il medesimo termine del 30 giugno 2024. L'eventuale differenza nelle tariffe applicate è richiesta senza applicazione di sanzioni e interessi entro l'ultimo versamento utile stabilito dal Comune e relativo all'anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie."

9.0.9

[Lorefice](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volti all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di *software* di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, volti alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, la dotazione del fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di riparto dell'incremento delle risorse del fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
- b) indice di delittuosità del comune;
- c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

3. Nell'ambito del riparto dell'incremento delle risorse di cui al comma 1, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo Convergenza Italia.

4. Agli oneri derivanti dal presenta articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.10

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure in favore dei territori sottoposti a procedure di infrazione 2014/2147 e 2015/2043)

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 e di contribuire alla chiusura delle procedure di infrazione 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO₂), nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Campania, Puglia ed Emilia Romagna interessate dalle suddette procedure di infrazione la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2024.

2. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Il contributo di solidarietà dovuto è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2024. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.».

9.0.11

[Sironi, Trevisi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure in favore delle regioni firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della

qualità dell'aria nel bacino padano del 2017)

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020, per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione, e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO2), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO2), la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2024.

2. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

9.0.12

[Sironi, Trevisi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure in favore delle regioni firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017)

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea

del 10 novembre 2020 (per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione) e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO₂), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO₂), la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2024.

2. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo Nazionale per l'attuazione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano di cui all'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

9.0.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Proroga del termine di cui all' articolo 12 bis del decreto-legge 4/2022)

1. All'articolo 12 bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo la parola: «ventiquattro», sono aggiunte le seguenti:

«rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.».

9.0.14

[Lorefice](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno

2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

9.0.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Revisione della disciplina sui vincoli di cassa degli enti locali)

1. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole "da legge," sono soppresse;
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole "stabiliti per legge o" sono soppresse;
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

2. In considerazione di quanto previsto al comma precedente, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti."

9.0.16

[Lorefice](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Valorizzazione Lavoratori Socialmente Utili e personale delle società in house)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo impegnati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».

Coord. 1

Il Relatore

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 3-ter.1, secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «verificatesi» è sostituita dalla seguente: «verificatisi»;

alla lettera c), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «dal comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente

articolo»;

alla lettera a), le parole: «del citato decreto-legge n. 34 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

al comma 3, dopo le parole: «dal comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» dopo le parole: «del medesimo articolo 2,» sono inserite le seguenti: «introdotto dal comma 1 del presente articolo,» e dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 4, alinea, dopo le parole: «del 2023» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 5, dopo le parole: «del 2023» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge».

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, le parole: «da fornire all'ENEA» sono sostituite dalle seguenti: «da fornire all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA)» e dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 2, le parole: «del 2020, trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche"» sono sostituite dalle seguenti: «del 2020 tramettono al Portale nazionale delle classificazioni sismiche», le parole: «28 febbraio 2017, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «n. 58 del 28 febbraio 2017» e le parole: «inerenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»;

al comma 3, alinea, dopo la parola: «variazioni» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 4, le parole: «60 giorni dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore»;

al comma 5, le parole: «di cui ai commi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi» e dopo le parole: «del 2020» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 2, capoverso 49-quinquies, al primo periodo, le parole: «comma 2 della predetta disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 del medesimo articolo 17» e, al quarto periodo, le parole: «Ove non applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora non siano applicabili» e le parole: «dell'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «del citato articolo 31».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «che si intendono» sono sostituite dalle seguenti: «che intendono» e le parole: «presente decreto-legge», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto».

All'articolo 7:

al comma 3, le parole: «della presente disposizione» sono soppresse;

al comma 4, le parole: «pandemia da virus Covid-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia da COVID-19»;

al comma 5, capoverso 1-ter, le parole: «invio dei dati, e» sono sostituite dalle seguenti: «invio dei dati e»;

al comma 6, le parole: «decreto-legge 29 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 30 dicembre»;

al comma 7, le parole: «rata successiva, comporta» sono sostituite dalle seguenti: «rata successiva comporta».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 2-quinquies, dopo le parole: «magistratura tributaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2, le parole: «al riversamento» sono sostituite dalle seguenti: «del riversamento» e le parole: «Agli oneri di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «legge delega» sono sostituite dalla seguente: «legge» e le parole: «sono incrementate, rispettivamente» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate rispettivamente» e, al quarto periodo, le parole: «bilancio dello Stato, le somme» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio dello Stato le somme».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;

al comma 5, le parole: «Commissione RIPAM» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;

al comma 6, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dall'attuazione del comma 3», le parole: «e pari a euro 3.900.000» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 3.900.000 annui» e le parole: «per le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «per far fronte ad esigenze»;

al comma 7, dopo le parole: «Giubileo della Chiesa cattolica» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2025» e le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo».

1.3.2.1.13. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 147 (pom.) del 07/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

147ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono dichiarati improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia, gli emendamenti 07.4, 7.7, 7.11, 7.24, 7.0.1, 7.0.2, 9.43, 9.0.1, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.9, 9.0.13, 9.0.14, 9.0.15 e 9.0.16.

Specifica inoltre che nella valutazione dei singoli emendamenti il parere del Governo non potrà che inglobare anche una valutazione degli oneri e una qualificazione della quantificazione delle spese. A suo giudizio, infatti, la recente modifica regolamentare relativa al filtro della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati deve essere intesa, pena una sua valutazione negativa, come una maggiore responsabilizzazione della Commissione di merito nell'evitare l'approvazione di disposizioni normative prive della necessaria copertura degli oneri. Per tali motivi, ritiene essenziale che i Gruppi parlamentari individuino gli oneri e la loro copertura per consentire una compiuta valutazione da parte del Governo. Diversamente si rischia anche un dibattito poco proficuo poiché non calato sulla realtà dei vincoli di bilancio. Dopo tale premessa, invita i Gruppi, in vista della partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze ai lavori della Commissione nella seduta di domani, ad identificare le questioni oggetto di emendamenti sulle quali poter impostare un confronto con il Ministro.

Interviene il senatore [TURCO](#) (M5S) a giudizio del quale va ribaltata l'impostazione del dibattito data dal Presidente, avendo i Gruppi parlamentari già definito gli orientamenti politici depositando gli emendamenti: è compito del Governo e quindi del Ministro fornire risposte e prospettare i margini per un accoglimento o meno delle modifiche proposte. A suo parere, infatti, le modifiche presentate non solo dal proprio Gruppo, ma anche quelle delle altre forze politiche, sono finalizzate a superare il sostanziale blocco della fruizione delle agevolazioni per i territori che hanno subito i danni per calamità naturali diversi da quelli dell'Abruzzo, nonché per gli interventi sugli immobili posseduti da organismi senza scopo di lucro.

Interviene nuovamente il presidente [GARAVAGLIA](#) osservando che molte proposte del Gruppo Movimento 5 stelle, pur meritevoli rispetto agli obiettivi, non presentano alcuna quantificazione degli oneri né tantomeno un eventuale meccanismo di copertura degli stessi: su tali proposte emendative ritiene molto difficile impostare un qualche dialogo con il Governo.

A giudizio del senatore [TURCO](#) (*M5S*) la valutazione espressa dal Presidente appare discutibile, tenuto conto che la Commissione potrebbe convergere su testi della cui portata finanziaria si occuperà poi la Commissione bilancio.

Interviene quindi il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), a giudizio del quale anche la formula di copertura degli oneri costituisce un elemento essenziale dell'indirizzo politico di ciascun Gruppo e che quindi non appare dirimente, rispetto alla valutazione del relatore e del Governo, la presenza o meno della copertura finanziaria.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) chiarisce che la sua valutazione della norma regolamentare deriva dalla volontà di preservare la Commissione dal convergere su emendamenti sui quali si esprimerà negativamente la Commissione bilancio: a suo modo di vedere, si tratta di una mancata assunzione di responsabilità politica piuttosto discutibile.

Riprende il proprio intervento il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) il quale illustra gli emendamenti 1.3 e 1.24 sottolineando che la volontà di ampliare la portata delle disposizioni agevolative origina direttamente dalla scelta del Governo di limitare le stesse senza tener conto degli effetti in determinati contesti. In particolare, la deroga per gli interventi su immobili ubicati in comuni colpiti da eventi sismici o alluvionali risponde ad una logica di equità rispetto alla deroga prevista per il terremoto dell'Abruzzo. La discussione su tale ampliamento non potrà che essere arricchita dalla possibilità che il Ministro individui le risorse necessarie per dare attuazione a tale orientamento.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) esprime apprezzamento per quanto espresso dal senatore Magni.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) illustra il complesso degli emendamenti a propria firma all'articolo 1, che mirano, in particolare, ad estendere le agevolazioni anche ad altre aree colpite da calamità naturali, così come a ripristinare la possibilità di accedere alle opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito per gli enti del terzo settore e gli Istituti autonomi case popolari (IACP), anche per evitare rilevanti conseguenze economiche e sociali. Precisa quindi che il Partito Democratico ha inteso dimostrare grande senso di responsabilità, non presentando emendamenti a fini meramente ostruzionistici e prevedendo le relative coperture.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) si sofferma sull'emendamento 1.41, che mira a favorire le aree alluvionate dell'Emilia-Romagna prevedendo una deroga con riferimento alla cessione del credito. Preannuncia quindi che il proprio Gruppo riformulerà alcuni degli emendamenti presentati con l'introduzione delle coperture necessarie a valere sugli stanziamenti di parte corrente per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), dopo aver sottoscritto l'emendamento 1.46, propone di accorpate in un'unica proposta gli emendamenti che intendono estendere le agevolazioni edilizie anche ad altre Regioni interessate da terremoti o da eventi climatici avversi.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, se verranno individuate le necessarie coperture, il relatore o il Governo potranno farsi promotori di una simile iniziativa.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo che il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) ha evidenziato la portata dell'emendamento 2.15, la senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 2.17 e 2.18, che intervengono in maniera mirata e si pongono l'obiettivo di consentire l'integrazione e correzione di dati meramente formali nella documentazione fornita.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) segnala in particolare gli emendamenti 2.13, che intende consentire di correggere errori sostanziali relativi ai dati delle comunicazioni inviate, e 2.29, che mira a sostituire il termine compreso tra il 1° e il 4 aprile con l'altro del 30 giugno. In conclusione, auspica che il Governo possa accogliere tali emendamenti, anche per dare prova effettiva della maggiore vicinanza del fisco ai contribuenti, come annunciato dalla Presidente del Consiglio, e per far emergere le vere truffe in materia di *bonus* edilizi.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) sottolinea la proposta 2.20, che tiene conto di suggerimenti emersi nel corso delle audizioni svolte.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) rileva incidentalmente che alcuni

emendamenti, pur simili, si pongono obiettivi diversi: da un lato, quelli che ampliano la platea dei soggetti interessati e che hanno bisogno di una copertura, dall'altro invece quelli che mirano a permettere la correzione di errori sostanziali, che non implicano un aumento di spesa. A suo parere, fermo restando la necessità di individuare ulteriori risorse finanziarie, i secondi potranno essere presi in considerazione rispetto al meccanismo della remissione *in bonis* di cui all'articolo 2.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) chiarisce che l'emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo, è motivato dall'intendimento di semplificare il rapporto tra cittadini e Amministrazioni coinvolte, considerato che molti dei dati da trasmettere sono già il possesso delle stesse.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) segnala l'emendamento 3.12, che riduce la sanzione amministrativa per omessa trasmissione di dati da 10.000 a 2.000 euro.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) illustra l'emendamento 4.5, che amplia la platea dei soggetti che hanno diritto ai crediti fiscali con riferimento al gruppo IVA.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti e gli emendamenti all'articolo 5 e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) evidenzia la portata dell'emendamento 6.12, che pone in relazione le agevolazioni fiscali in materia edilizia con i criteri ambientali minimi.

Il [PRESIDENTE](#) ne sottolinea la rilevanza.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) rileva l'importanza dell'emendamento 6.14 al fine di garantire maggiore continuità alle aziende nell'utilizzo dei crediti di imposta previsti dall'articolo.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti e gli emendamenti agli articoli 7 e 8.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara gli emendamenti 07.2, 07.3, 9.0.8 assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 7.1000.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) chiarisce che l'emendamento 9.3 intende prorogare fino al 31 dicembre 2024 l'esenzione dal pagamento dell'IMU per alcuni fabbricati dei Comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto interessati da disastri ambientali.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) sottolinea il contenuto dell'emendamento 9.39, sottoscritto dal senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), che intende ampliare il personale della polizia locale dei Comuni di Brindisi e Fasano e della provincia di Brindisi in previsione del vertice dei G7 che si svolgerà a giugno.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) si sofferma analiticamente sugli emendamenti 9.0.10, 9.0.11 e 9.0.12, che riguardano le Regioni sottoposte a procedure di infrazione per il superamento in alcune zone della concentrazione di particelle PM10 e la mancata adozione di misure idonee a ridurre i valori del biossido di azoto, nonché le Regioni sottoscrittrici dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017. In particolare, dopo aver ricordato gli effetti inquinanti della circolazione veicolare, dei termovalorizzatori e degli allevamenti intensivi, rileva la necessità di intervenire con particolari incentivi per rendere più efficienti gli edifici, al fine di ridurre le emissioni da riscaldamento e di migliorare così la qualità dell'aria. Evidenzia infatti che solo in Lombardia per inquinamento muoiono circa 15.000 persone ogni anno e che i costi per il Servizio sanitario nazionale per far fronte alle connesse malattie sono ingenti. Sollecita quindi un tempestivo intervento per evitare che ogni anno si verifichi la medesima catastrofe, peraltro provocata dall'uomo stesso.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) rileva come la particolare conformazione orografica della Pianura padana e le specifiche condizioni meteorologiche favoriscano una forte concentrazione di inquinanti e considera necessario che vengano ripristinate le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la qualità dell'aria del bacino padano.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) constata che si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Ricorda quindi che nella seduta già convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 8.30, sarà presente il ministro Giorgetti e che saranno ripresi gli argomenti e i principali temi emersi nel corso dell'attuale seduta: l'estensione delle agevolazioni edilizie *ante* decreto anche ad altre zone interessate da sismi e alluvioni; il ripristino della possibilità di accedere alla disciplina delle agevolazioni edilizie agli enti del terzo settore, agli Istituti autonomi case popolari (IACP); il mantenimento dello sconto in fattura o cessione del credito per i lavori volti ad eliminare le barriere architettoniche; l'ammissione delle correzioni per meri errori formali relativamente ai dati trasmessi nella documentazione per accedere ai benefici; la previsione dei controlli da parte degli enti locali per la verifica dell'effettiva realizzazione dei lavori; le misure a favore dell'ammodernamento degli edifici del bacino Padano. Il senatore [TURCO](#) (M5S) sollecita anche la questione dei crediti di imposta residui quanto all'aiuto alla crescita economica (ACE), misura ormai abolita.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) chiede se si potranno eventualmente segnalare gli emendamenti cui le forze politiche attribuiscono maggiore rilevanza.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che solo dopo l'intervento del Ministro e il confronto con le forze parlamentari si potrà aprire uno spazio per comprendere quali saranno i margini di intervento sul testo del decreto- legge.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.14. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 148 (ant.) dell'08/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024
148^a Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti e il sottosegretario Freni per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.36 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.52 (testo 2), 1.84 (testo 2), 1.107 (testo 2), 7.11 (testo 2), 9.12 (testo 2) e 9.15 (testo 2), pubblicati in allegato.

Come concordato, in relazione alla discussione sulle proposte emendative presentate, dà quindi la parola al ministro Giorgetti.

Il ministro GIORGETTI, in premessa, chiarisce di aver seguito il dibattito e assicura che la sua presenza in Commissione rappresenta un segno tangibile di attenzione verso il Parlamento, che intende prioritariamente mettere a conoscenza circa gli intendimenti del Governo sui temi introdotti dagli emendamenti presentati al decreto-legge in esame.

Nel merito, ricorda che alcuni emendamenti prevedono il mantenimento delle disposizioni che consentono l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, indipendentemente dal reddito, per gli interventi inerenti alle barriere architettoniche (come ad esempio le proposte 1.2, 1.59, 1.4 e 1.6) e per quelli utilizzati dagli enti del Terzo settore, dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (proposte 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.13 e 1.14). In proposito, evidenzia che il Governo ha dovuto limitare il ricorso a tali strumenti, che di fatto hanno costituito la creazione di una moneta parallela, ma è consapevole che alcuni soggetti, come quelli, ad esempio, del Terzo settore non possono utilizzare lo strumento della detrazione. Preannuncia quindi l'intenzione del Governo di presentare un emendamento volto a costituire un fondo con una specifica dotazione, finalizzato a riconoscere agli enti in questione un contributo diretto per sostenere la riqualificazione energetica e strutturale su immobili di loro proprietà.

Con riferimento invece agli eventi sismici, evidenzia che gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26, 1.28 e 1.44, intendono ampliare il perimetro degli enti territoriali attualmente previsto dall'articolo 1 che possono continuare a fruire delle disposizioni che consentono l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Precisa tuttavia che la misura prevista dal decreto-legge è stata oggetto

di una precisa quantificazione effettuata dalle autorità competenti e ogni ulteriore estensione dovrà essere adeguatamente valutata sotto il profilo finanziario.

Richiama quindi gli emendamenti che prevedono, su opzione del contribuente, una ripartizione in 10 anni per tutti gli interventi per i quali era prevista la possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito, nonché un'opzione per la ripartizione della detrazione in 10 anni da esercitare con la dichiarazione dei redditi 2024, e gli altri che prevedono, sempre su opzione del contribuente, una ripartizione in 10 anni per gli interventi agevolati Superbonus per i quali non si applica il blocco delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito ai sensi dell'articolo 2, commi da 1-*bis* a 3-*ter*.1 del decreto-legge n. 11 del 2023. Informa quindi che il Governo presenterà una proposta emendativa volta a prevedere che, per le spese sostenute, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, le detrazioni fiscali relative a interventi edilizi siano ripartite in 10 quote annuali di pari importo.

Richiama quindi gli emendamenti che differiscono l'entrata in vigore delle misure restrittive in materia di *bonus* edilizi (proposte 1.65, 1.66, 1.67, 1.70, 1.71 e 1.72) e prevedono altresì l'estensione delle fattispecie che continuano a beneficiare dello sconto in fattura o cessione del credito (proposte 1.80, 1.81, 1.82, 1.85, 1.126, 1.127, 1.129, 1.141 e 1.150), chiarendo che tali emendamenti comportano oneri incompatibili con gli andamenti delineati nel Documento di economia e finanza 2024, che scontano gli effetti finanziari delle ultime rilevazioni di ENEA e Agenzia delle entrate. Analoghe considerazioni svolge sulle proposte emendative che prevedono deroghe al divieto di remissione *in bonis*.

Precisa che, come indicato sia nella premessa al Documento di economia e finanza sia in sede di audizione sullo stesso documento presso le competenti Commissioni permanenti, il profilo del *deficit* a legislazione vigente per il biennio 2025-2026 è leggermente diverso da quello previsto nella Nadef 2023 per effetto dell'incremento, superiore alle attese, degli oneri connessi al Superbonus e ad alcune spese in conto capitale. L'emendamento che il Governo intende presentare, che prevede la ripartizione in dieci quote annuali dei crediti fiscali relativi a interventi edilizi, è finalizzato ad allineare l'andamento a legislazione vigente del *deficit* indicato nel DEF 2024 con quello programmatico della Nadef 2023 (a tal fine sono necessari 700 milioni nel 2025 e 1,7 miliardi nel 2026).

Anticipa che sono allo studio alcune proposte emendative volte a migliorare, in particolare, gli andamenti di cassa connessi all'ingente esborso finanziario derivante dalla disciplina del Superbonus, che escluderanno la possibilità per i beneficiari delle detrazioni in esame, di esercitare l'opzione per la cessione del credito di imposta ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 30 del 2020, relativamente alle rate residue delle detrazioni non ancora fruiti, e limiteranno alla tipologia di poste con le quali possono essere compensati i crediti di imposta relativi a *bonus* edilizi, in particolare al fine di salvaguardare gli equilibri delle entrate relative al settore previdenziale. È altresì allo studio una norma che si occupi di quelle situazioni in cui la cessione del credito di imposta ha configurato operazioni che, per analogia, potrebbero essere definite usuraie.

Inoltre, prendendo spunto dagli emendamenti presentati, al fine di rafforzare le attività di individuazione da parte delle Amministrazioni pubbliche di "abusi di diritti", avverte che un ulteriore emendamento del Governo introdurrà il potenziamento dell'attività di vigilanza e controllo dei Comuni in relazione agli interventi relativi al Superbonus, che sarà incentivata riconoscendo una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo sia in relazione a tributi statali sia alle sanzioni civili emerse a seguito di accertamento. Comunali.

In conclusione, ribadisce che le iniziative del Governo sono legate alla necessità di disporre un quadro chiaro sugli effetti di finanza pubblica delle varie agevolazioni edilizie, considerato che entro l'estate dovrà essere presentato alla Commissione il Piano strutturale in questa fase transitoria in vista del nuovo Patto di stabilità e crescita.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) condivide la scelta del Ministro di confrontarsi in Commissione sotto il profilo squisitamente tecnico, così da permettere un maggiore approfondimento dei temi. Chiede quindi se la proposta del Governo secondo la quale le detrazioni fiscali relative a interventi edilizi saranno ripartite in 10 quote annuali di pari importo rappresenterà un'opzione o un obbligo per

il contribuente.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) richiama le tematiche sottese agli emendamenti a sua firma illustrati nella giornata di ieri, che avevano peraltro registrato un segnale di attenzione da parte del Presidente. La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) ricorda che nella seduta precedente la propria parte politica aveva illustrato alcuni degli emendamenti presentati, limitati nel numero e molto puntuali, testi a correggere diversi aspetti del provvedimento. In particolare, alcune proposte miravano ad estendere le agevolazioni anche ad altre aree colpite da calamità naturali. Chiede quindi una precisazione in proposito circa gli intendimenti del Governo, così come una valutazione complessiva sulle proposte della maggioranza, che pure non sono state illustrate, segnalando, per esempio, quella sulle funzioni di ARERA con riferimento alla TARI dei Comuni. In conclusione si associa al quesito posto dal senatore Patuanelli.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) sollecita il parere del Ministro sugli emendamenti all'articolo 9 riferiti all'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna.

Il ministro GIORGETTI chiarisce come la previsione delle 10 quote annuali di pari importo rappresenterà un obbligo e non un'opzione per il contribuente.

In merito al quesito del senatore Croatti, specifica che la posizione del Governo relativamente alle aree colpite da eventi climatici avversi è di demandare ai vari Commissari la gestione delle risorse per le ricostruzioni superando la logica dell'incentivazione di iniziativa dei singoli soggetti. In termini generali, ritiene opportuno che, per il futuro, le misure di agevolazione debbano passare attraverso un onere comunicativo iniziale e sottoposto ad un tetto di spesa correlato alla capienza di uno specifico fondo, che, se esaurito, si potrà eventualmente valutare se, e di quanto, integrare. Ribadisce quindi la necessità di una maggiore chiarezza sugli effetti di finanza pubblica degli incentivi fiscali e auspica che Eurostat definisca in maniera definitiva, auspicabilmente entro giugno, i principi di contabilizzazione dei crediti fiscali legati al Superbonus. Per inciso fa presente che le nuove regole di bilancio che vanno delineandosi comporteranno il rispetto di differenti vincoli per coprire le leggi di spesa.

Conclude precisando che le proposte emendative del Governo verranno presentate entro la giornata di venerdì.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 9,05.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce delle parole del Ministro, propone di stabilire il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del Governo nella mattinata di lunedì 13 maggio, in orario da concordare.

Si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), Cristina [TAJANI](#) (*PD-IDP*) e [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) e il [PRESIDENTE](#), all'esito del quale la Commissione conviene di stabilire tale termine alle ore 18 di lunedì 13 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, nel corso della seduta di domani, che propone di posticipare alle ore 9,30, potranno essere esaminati gli emendamenti agli articoli che non riguardano il Superbonus, rinviando la votazione delle eventuali proposte accantonate alla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione l'ipotesi di riunirsi già nella giornata di lunedì 13 maggio.

Dopo gli interventi dei senatori [CROATTI](#) (*M5S*) e Cristina [TAJANI](#) (*PD-IDP*), il [PRESIDENTE](#) propone alla Commissione di cominciare i lavori della prossima settimana martedì mattina, presumibilmente alle ore 9, con l'impegno dei Gruppi a garantire la conclusione dell'esame del provvedimento nel corso della stessa giornata, vista la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, giovedì 9 maggio, già convocata alle ore 9,15, avrà

inizio alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1092](#)

Art. 1

1.4 (testo 2)

[Turco](#), [Lorefice](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:* "0a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»";
- b. *dopo il comma 1, inserire il seguente:* "1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti dal presente comma. A tal fine, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente incrementata, a decorrere dal 1 gennaio 2024, del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.";
- c. *sopprimere il comma 4.*

1.5 (testo 2)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*
- 2) *sopprimere il comma 2;*
- 3) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 150 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivante dal comma 5-ter.

5-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

1.18 (testo 2)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1. *al comma 1, sopprimere le lettere b) e c);*
2. *sopprimere il comma 3;*
3. *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 150 milioni a decorrere

dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivante dal comma 5-ter.

5-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

1.36 (testo 2)

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Orsomarso](#)

1. Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso 3-ter.1. con il seguente: «3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione, per gli interventi le cui istanze o dichiarazioni siano state presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nella percentuale di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il rispetto di detto limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi del supporto del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite secondo l'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e degli Uffici Speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, nonché dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal richiamato Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

1.40 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1.", sostituire le parole: "400 milioni" con le seguenti: "700 milioni" e le parole: "70 milioni" con le seguenti: "300 milioni" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.50 (testo 2)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di

spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro il limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."

1.52 (testo 2)

Lotito

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatesi nella Regione Molise nell'anno 2018, nonché a quelli verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento."

1.84 (testo 2)

Liris, Sigismondi, Orsomarso

1. Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per la concessione di contributi.».

1.107 (testo 2)

Turco, Croatti, Barbara Florida, Trevisi, Di Girolamo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 non trovano in ogni caso applicazione se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni. Agli oneri previsti dal presente comma, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 7

7.11 (testo 2)

Musolino

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera d-*ter*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", oppure, in ogni caso, se l'attività professionale è stata avviata nel medesimo anno in cui è avvenuta la prima iscrizione all'albo professionale di riferimento".

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 26 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

Art. 9

9.12 (testo 2)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. All'articolo 20-ter, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, dopo le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e 22 milioni di euro per l'anno 2024";

b) al comma 10, lettera b), le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "27 milioni.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."

9.15 (testo 2)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. All'articolo 20-quinquies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti "700 milioni di euro per l'anno 2025"

b. al comma 6, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti "700 milioni di euro per l'anno 2025".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a. quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b. quanto a 330 milioni di euro per l'anno 2025, mediante l'incremento, per l'anno 2025, del 10 per cento dell'aliquota ridotta, relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, della Tabella A -Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."

1.3.2.1.15. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 149 (ant.) del 09/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2024

149ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati gli emendamenti 7.21 (testo 2) e 9.0.12 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il sottosegretario FRENI conferma che il Governo presenterà un emendamento complessivo riferito alle disposizioni recate dagli articoli da 1 a 4, che ricomprenderà tutti i temi indicati dal Ministro nell'intervento di ieri.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario FRENI precisa poi che, diversamente da quanto apparso in molti articoli di stampa, ma come invece correttamente riportato nel resoconto di seduta di ieri il Ministro ha anticipato che l'obbligo di portare in detrazione in 10 quote annuali di pari importo invece che in 4 sarà riferito solo alle spese relative a interventi edilizi sostenute nell'esercizio fiscale 2024, senza alcuna retroattività.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) attende il deposito dell'emendamento governativo per valutarne la portata e ricorda i termini della risposta del Ministro alla domanda del senatore Patuanelli circa le annualità della detrazione.

Il sottosegretario FRENI ribadisce che l'obbligatorietà e non la facoltatività della detrazione decennale è riferita alle spese sostenute nell'anno 2024.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come già convenuto, si procederà all'esame degli emendamenti a partire dall'articolo 5 e segnala l'opportunità di indicare gli eventuali emendamenti da accantonare, magari perché di maggiore rilevanza politica, ai fini della ulteriore eventuale istruttoria da parte del Governo.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario FRENI anticipa che chiederà l'accantonamento di tutti gli emendamenti a firma del Comitato per la legislazione, ferma restando la disponibilità a discuterne nel merito.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2 e propone l'accantonamento dell'emendamento 5.3.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.1 e 5.2 non sono approvati.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il sottosegretario FRENI propone l'accantonamento degli emendamenti 6.1 e 6.2 e 6.3, tra loro identici.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme.

A richiesta di chiarimento del senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), il sottosegretario FRENI risponde che l'emendamento 6.3 dovrà probabilmente essere riformulato, su richiesta del Ministero competente.

Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 6.4 e 6.5.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sull'emendamento 6.6.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme.

Su richiesta del senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), che chiede che il rappresentante del Governo espliciti le ragioni di contrarietà, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 6.6.

Il sottosegretario FRENI propone l'accantonamento degli emendamenti 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10, ai fini di una più compiuta istruttoria.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme.

Il [PRESIDENTE](#) ne dispone l'accantonamento.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 6.11, 6.12 e 6.13.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso sull'emendamento 6.13.

Su sollecitazione dei proponenti, il [PRESIDENTE](#) ne dispone l'accantonamento.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 6.14, 6.15 e 6.16, in quanto il modello di comunicazione è già *online* dal 29 aprile scorso e la norma proposta potrebbe danneggiare le aziende che hanno già presentato la domanda.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme.

I senatori [CROATTI](#) (*M5S*), [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) e Antonella [ZEDDA](#) (*FdI*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 6.14, 6.15 e 6.16.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 07.4 è stato dichiarato improponibile.

Il sottosegretario FRENI chiede l'accantonamento dell'emendamento 07.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento 07.5, che viene sottoscritto dai senatori [LOSACCO](#) (*PD-IDP*), Simona [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), che ne chiede l'accantonamento.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme.

Dopo una considerazione della senatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) specifica che le richieste di accantonamento possono anche essere finalizzate a tenere in debita considerazione il tema proposto e a sollecitare implicitamente il Governo a condurre ulteriori approfondimenti.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) registra l'alto numero di emendamenti accantonati.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che le richieste di accantonamento servono a evidenziare al Governo i temi che i Gruppi ritengono più importanti.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) segnala che le richieste di accantonamento sono arrivate principalmente dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 07.5 e dell'emendamento 9.0.5 sostanzialmente identico.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.2, che viene sottoscritto dalla senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*).

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 7.1 e 7.2 sono respinti.

Il sottosegretario FRENI chiede l'accantonamento degli emendamenti 7.3 e 7.4, tra loro identici, sui

quali c'è un orientamento comunque favorevole, e 7.5, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 7.6.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme. È accantonato l'emendamento 7.5.

Su richiesta del senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), anche l'emendamento 7.6 viene accantonato. L'emendamento 7.7 è improponibile.

Con il parere contrario del relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) e del sottosegretario FRENI, l'emendamento 7.8, posto ai voti, non è approvato.

Il sottosegretario FRENI chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.9, mentre invita al ritiro dell'emendamento 7.10, altrimenti il parere sarà contrario.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 7.9.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 7.10.

L'emendamento 7.11 (testo 2) è improponibile.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), in riferimento agli emendamenti proposti dal Comitato per la legislazione, esprime perplessità circa la reiterata richiesta di accantonamento proposta dal Sottosegretario, peraltro anticipata all'inizio della seduta, in quanto l'organismo propone modifiche per l'armonizzazione del testo, senza finalità politiche, né modifiche che comportano un incremento degli oneri.

Il sottosegretario FRENI fa presente che, l'orientamento è ispirato a cautela, senza pregiudizio sull'operato dell'organismo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) invita allora il Governo a riflettere sulla effettiva correttezza del testo legislativo proposto, poiché l'emendamento ha un esclusivo tenore di modifica formale.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sull'emendamento 7.12 in quanto interviene su materia oggetto della delega fiscale in attuazione.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) si augura che anche altri emendamenti con le stesse caratteristiche riceveranno lo stesso parere da parte del Governo.

Il sottosegretario FRENI la rassicura in tal senso.

Posto ai voti, l'emendamento 7.12 è respinto.

Il sottosegretario FRENI chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.13.

A richiesta di chiarimento della senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*), che esprime dei dubbi sull'opportunità che venga concessa ad Arexpo una deroga ai vincoli di contenimento della spesa pubblica, che peraltro potrebbe prefigurarsi come un ingiustificato e inutile, considerata l'oculata gestione delle risorse, trattamento preferenziale, replica il sottosegretario FRENI, secondo il quale l'emendamento intende riproporre quanto già previsto per Invimit al fine di poter assumere più personale, superando i vincoli legali a legislazione vigente e far così fronte al considerevole aumento delle funzioni.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) evidenzia che il tema non è stato affrontato con tutti i soci delle società interessate e comunque giudicherebbe molto criticabile un trattamento di favore, che potrebbe portare a un aumento degli emolumenti per alcune figure apicali della società.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) chiede conferma che l'emendamento sia proponibile per materia. Conferma il [PRESIDENTE](#).

Il sottosegretario FRENI propone l'accantonamento degli emendamenti 7.14, 7.15 e 7.16 per i quali preannuncia una riformulazione complessiva, 7.17 e 7.18, tra loro identici, 7.19, per il quale anticipa una riformulazione, 7.20 e 7.21 (testo 2), sul quale anticipa la proposta di un'ulteriore riformulazione.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in modo conforme.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) domanda se sia corretto affrontare con un emendamento (il 7.21 (testo 2)) al decreto in esame, invece che con uno specifico provvedimento, un tema, quello dell'imposta di soggiorno, che era già stato oggetto di una risoluzione della Commissione.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) segnala l'urgenza di regolare la materia, tenuto conto che la disciplina attuale è inadeguata alle necessità complessive, anche di natura fiscale.

Il [PRESIDENTE](#) si associa alle considerazioni sulla necessità di intervenire, sottolinea tuttavia la necessità che l'emendamento rientri nel perimetro delineato dalla risoluzione approvata dalla Commissione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa a tale considerazione.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) assicura che l'emendamento segue il solco della risoluzione approvata dalla Commissione e si augura che con la riformulazione del Governo si risolva un problema che altrimenti sarebbe stato rinviato sine die.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) segnala che l'emendamento 7.21 era tra gli improponibili per materia. Chiede quindi al Presidente perché sia stata rivista la decisione presa.

Si associa la senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*).

Il [PRESIDENTE](#) fa notare che l'improponibilità era stata corretta poiché erroneamente indicata e dispone l'accantonamento degli emendamenti 7.14, 7.15 e 7.16, 7.17 e 7.18, 7.19, 7.20 e 7.21 (testo 2).

Il sottosegretario FRENI propone l'accantonamento degli emendamenti 7.22 e 7.23.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) rileva la portata dei due emendamenti in questione, che sembrano comportare una vera e propria riforma del settore e dei compiti dell'ARERA, che meriterebbero invece un provvedimento dedicato.

Il [PRESIDENTE](#) ne dispone l'accantonamento non negando la validità dell'argomentazione.

L'emendamento 7.24 è improponibile.

Su richiesta del senatore [CROATTI](#) (*M5S*), l'emendamento 7.25 viene accantonato.

Gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 sono improponibili.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti da 7.0.3 a 7.0.10, che vengono sottoscritti dal senatore [CROATTI](#) (*M5S*).

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme.

Il [PRESIDENTE](#) pone ai voti l'emendamento 7.0.3, sulla parte del comma 1 fino alle parole "pari al", che risulta respinto.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9.

Messi separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 7.0.4 e 7.0.10.

Si passa all'esame dell'unico emendamento (8.1) all'articolo 8, che, su richiesta del sottosegretario FRENI e del relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), viene accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il sottosegretario FRENI propone l'accantonamento dell'emendamento 9.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento 9.2.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 9.1.

Il senatore [MELCHIORRE](#) (*FdI*) sottoscrive e ritira l'emendamento 9.2.

Su richiesta del senatore [CROATTI](#) (*M5S*), il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 9.3 e 9.38.

Il sottosegretario FRENI propone l'accantonamento dell'emendamento 9.4.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 9.4.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 9.5, che, previo parere contrario del sottosegretario FRENI e del relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), viene posto ai voti e respinto.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 9.6 e chiede che tutte le proposte relative alle aree interessate da eventi climatici vengano accantonate in attesa dell'emendamento del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti da 9.6 a 9.28.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 9.29 e 9.30, che viene sottoscritto dal senatore [CROATTI](#) (*M5S*).

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si esprime in maniera conforme.

A richiesta di chiarimenti del senatore [CROATTI](#) (*M5S*), il sottosegretario FRENI evidenzia che

l'emendamento registra la contrarietà della Protezione civile.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) esprime perplessità in merito.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 9.29 e 9.30 sono respinti.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 9.31, 9.32, 9.33, 9.35, 9.36 e 9.37, mentre propone l'accantonamento degli emendamenti 9.34, 9.39, al quale aggiungono le firme i senatori [CROATTI](#) (M5S), Elena [SIRONI](#) (M5S), [PATUANELLI](#) (M5S), [LOSACCO](#) (PD-IDP), Simona [MALPEZZI](#) (PD-IDP) e [MAGNI](#) (Misto-AVS), 9.40, 9.41 e 9.42.

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) si esprime in maniera conforme.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.31, 9.32, 9.33, 9.35 e 9.36.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 9.37, a seguito di richiesta del senatore [PATUANELLI](#) (M5S), 9.34, 9.39, 9.40, 9.41 e 9.42.

Gli emendamenti 9.43, 9.0.1 e 9.0.13 sono improponibili.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) segnala per il relativo accantonamento gli emendamenti 9.0.10, 9.0.11 e 9.0.12 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) ne dispone l'accantonamento e rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1092](#)

Art. 7

7.21 (testo 2)

[Lotito](#)

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Allo scopo di digitalizzare ed efficientare l'incasso dell'imposta di soggiorno, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 possono adottare un sistema di riscossione digitale, diretto e indipendente dalle strutture ricettive, parametrando la quantificazione dell'imposta in proporzione alla tariffa applicata. A tal fine:

a) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "in proporzione al prezzo" aggiungere le seguenti: "del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura";

b) il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è sostituito dal seguente: "1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1. Il suo ruolo è limitato alla vigilanza affinché i soggetti passivi effettuino il versamento dell'imposta direttamente tramite il sistema di riscossione digitale predisposto dal comune, secondo le modalità operative definite dal regolamento comunale. Questo include l'obbligo per il gestore di informare i soggetti passivi sulle modalità di pagamento dell'imposta, di verificare che il versamento sia stato effettivamente effettuato prima della partenza dell'ospite e di comunicare all'ente preposto, in caso di mancato pagamento, tutti i dati necessari per recuperare l'imposta non assolta.";

c) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "modalità applicative del tributo" aggiungere le seguenti: "ivi compresa la digitalizzazione del servizio di riscossione"

d) all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "alla loro classificazione" sono sostituite dalle seguenti: "al prezzo del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura".

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si applicano a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.»

Art. 9

9.0.12 (testo 2)

[Sironi, Trevisi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure in favore delle regioni firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017)

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020 (per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione) e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO2), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO2), la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2024.

2. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contribuente, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Il contributo di solidarietà dovuto è versato entro il sesto mese successivo a quello di

chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2024. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

1.3.2.1.16. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 150 (ant.) del 14/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024
150ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SULLA SCOMPARSA DELL'ASSISTENTE PARLAMENTARE ALESSANDRO LUCARELLI

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione dell'improvvisa scomparsa dell'assistente parlamentare Alessandro Lucarelli, assegnato al servizio delle Commissioni, apprezzato per la professionalità e il garbo da tutti i Senatori e colleghi. Esprime a nome della Commissione sentite condoglianze alla famiglia e all'amministrazione del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati gli emendamenti 1.36 (testo 3), 1.0.1000, 6.1 (testo 2), 6.1000 e 7.0.1000, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che sono stati presentati 67 subemendamenti all'emendamento 1.0.1000 e 17 subemendamenti all'emendamento 6.1000, pubblicati in allegato.

In relazione all'articolo 1, il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4 (testo 2), 1.22, 1.30, 1.34, 1.35, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40 (testo 2), 1.41, 1.42, 1.43, 1.50 (testo 2), 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.62, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69, 1.76, 1.78, 1.79, 1.81, 1.85, 1.86, 1.87, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.107 (testo 2), 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.125, 1.126, 1.127, 1.129, 1.130, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.145, 1.147, 1.151.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.10 e 1.36 (testo 3). Invita al ritiro degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.27 (in quanto potrebbe essere assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.36 (testo 3)), 1.48, 1.49, 1.67, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.77, 1.80, 1.82, 1.84 (testo 2), 1.95, 1.106, 1.124, 1.128, 1.131, 1.132, 1.143 e 1.144.

Infine, gli emendamenti 1.3, 1.5 (testo 2), 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 (testo 2), 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.31, 1.32, 1.33, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.60, 1.61, 1.63, 1.64, 1.83, 1.88, 1.146, 1.148 (testo 2) e 1.149 vertono sullo stesso tema oggetto dell'emendamento del Governo 1.0.1000 e sono quindi potenzialmente assorbibili dalla sua eventuale approvazione. Invita quindi i proponenti al ritiro, altrimenti il parere sarà contrario. Sull'emendamento 1.150 invita a ritirarlo per trasformarlo in un

ordine del giorno.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si esprime in maniera conforme.

Si passa alla votazione.

L'emendamento 1.1, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 1.2 viene sottoscritto e ritirato dal senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*).

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.3, che risulta respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 (testo 2), non è approvato.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.5 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.5 (testo 2) e 1.6 non sono approvati.

Il senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*) sottoscrive, l'emendamento 1.7 e insiste per la sua votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.7 è respinto.

È quindi ritirato l'emendamento 1.8 sottoscritto dal senatore Lotito.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) ritira gli emendamenti 1.9 e 1.11.

Posto ai voti, l'emendamento 1.10 è approvato.

I senatori [PATUANELLI](#) (*M5S*) e [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) sottoscrivono, rispettivamente, gli emendamenti 1.12 e 1.13. e insistono per la loro votazione.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.12 e 1.13 sono respinti,

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 1.14 e 1.15.

Previa sottoscrizione, il senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.16.

Posto ai voti, l'emendamento 1.16 è respinto.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 1.17.

I senatori [PATUANELLI](#) (*M5S*) e [LOSACCO](#) (*PD-IDP*) sottoscrivono, rispettivamente, gli emendamenti 1.18 (testo 2) e 1.19 e insistono per la loro votazione.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.18 (testo 2), 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22.

Il senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*), previa sottoscrizione, insiste per la votazione degli emendamenti 1.23 e 1.26, così come i senatori [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) e Dafne [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*), rispettivamente, per gli emendamenti 1.24, 1.25.

Messi separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26.

I senatori [MAFFONI](#) (*FdI*) e [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 1.27 e 1.28 e 1.29.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.30.

Il senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*) sottoscrive gli emendamenti 1.31, 1.33 e 1.35, e il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.32. Entrambi insistono per la votazione di tali emendamenti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 e 1.35 sono respinti.

Il senatore [CASTELLI](#) (*FdI*) sottoscrive e illustra brevemente l'emendamento 1.36 (testo 3), che definisce con più precisione il monitoraggio del *plafond* di 400 milioni a disposizione del Commissario straordinario per la ricostruzione ed elimina il Superbonus rafforzato, che creava distorsioni nell'attività finanziaria di ricostruzione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.36 (testo 3) è approvato.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39 e 1.42, sottoscritti dal senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*), 1.40 (testo 2) e 1.41, sottoscritti dal senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), e 1.43 sono respinti.

La senatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 1.44, 1.45 e 1.46 e 1.47.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 1.48.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) sottoscrive e insiste per la votazione dell'emendamento 1.49, che posto ai voti, viene respinto.

Messo in votazione, l'emendamento 1.50 (testo 2) è respinto.

Il senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 1.51 e insiste per la votazione. Insistono per la votazione anche i senatori [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) e Dafne [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*)

rispettivamente per gli emendamenti 1.53 e 1.54.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.51, 1.52 (testo 2), 1.53 e 1.54 e 1.55.

All'esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.56 (testo 2), 1.57, 1.58 e 1.59.

Il senatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 1.60.

Il senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 1.61 e insiste per la votazione.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.61 e 1.62 sono respinti.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) ritira gli emendamenti 1.63 e 1.64.

Posto ai voti, l'emendamento 1.65 è respinto.

Il senatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.67.

Previa sottoscrizione da parte del senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP), gli emendamenti 1.66 e 1.68, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Messi separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.69 e 1.70.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) ritira gli emendamenti 1.71 e, previa sottoscrizione, 1.72 e 1.74.

Posto ai voti, l'emendamento 1.73 non è approvato.

La senatrice [ZEDDA](#) (FdI) ritira l'emendamento 1.75.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.76, 1.78 e 1.79.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (FdI) ritira l'emendamento 1.77.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) ritira gli emendamenti 1.80 e 1.82.

Il senatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.81.

La senatrice [ZEDDA](#) (FdI) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.83.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (FdI) ritira l'emendamento 1.84 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.85 e 1.86.

Il senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti 1.87 e, insistendo per la votazione, 1.88.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.87, 1.88, 1.89 e 1.91, tra loro identici, 1.93, 1.94 e 1.96.

I senatori [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) e [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) sottoscrivono e ritirano, rispettivamente gli emendamenti 1.90 e 1.95 e 1.92.

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.97.

La senatrice [ZEDDA](#) (FdI) ritira l'emendamento 1.100.

Messo in votazione, è respinto l'emendamento 1.98, identico agli emendamenti 1.99, sottoscritto dal senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), 1.101, sottoscritto dal senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP), 1.102, sottoscritto dal senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE), e 1.103.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.104 e 1.105, sottoscritto dal senatore [PATUANELLI](#) (M5S).

Il senatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.106.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) sottoscrive e ritira gli emendamenti 1.115, 1.117, 1.124, 1.135 e 1.140. Ritira quindi l'emendamento 1.128.

Il senatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) sottoscrive e ritira gli emendamenti 1.131, 1.132, 1.143, 1.144 e 1.146.

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.136.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (FdI) ritira l'emendamento 1.150 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.107 (testo 2), 1.108, identico agli emendamenti 1.109, sottoscritto dal senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP), e 1.111, 1.110, 1.112, 1.113, sottoscritto dal senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP), 1.114, 1.116, 1.118, identico all'emendamento 1.123, 1.119, identico all'emendamento 1.121, 1.120, sottoscritto dal senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), 1.122, sottoscritto dal senatore [LOSACCO](#), 1.125, 1.126, 1.127, sottoscritto dal senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP), 1.129, sottoscritto dal senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), 1.130, 1.133, 1.134, 1.137, identico all'emendamento 1.138, sottoscritto dal senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP), 1.139, 1.141, 1.142, 1.145, 1.147, sottoscritto dal senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP), 1.148 (testo 2), 1.149 e 1.151.

La seduta, sospesa alle ore 10.30, è ripresa alle ore 11.10.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) invita al ritiro degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 perché assorbibili dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.0.1000 del Governo, e degli emendamenti 1.0.4 e 1.0.5. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.0.3, 1.0.6 e 1.0.7.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si esprime in modo conforme.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.0.1.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.0.5 e presenta l'ordine del giorno G/1092/004/6, pubblicato in allegato.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.0.6 e 1.0.7.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia al sottosegretario Sandra Savino che la perdurante attesa delle valutazioni sui subemendamenti agli emendamenti del Governo non appare più comprensibile.

Il sottosegretario Sandra SAVINO prende atto e informa che sono ancora in corso istruttorie per formulare il parere del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, compresi gli aggiuntivi.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) invita al ritiro degli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6, già 2.35, perché assorbibili dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.0.1000 del Governo, e degli emendamenti 2.13, 2.14 e 2.28, altrimenti il parere sarà contrario. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si esprime in maniera conforme.

Messo ai voti, l'emendamento 2.1, identico agli emendamenti 2.2 e 2.3, è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.4, identico all'emendamento 2.7, è respinto.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) sottoscrive gli emendamenti 2.9 e 2.23 e li ritira.

L'emendamento 2.8, identico agli emendamenti, 2.10, 2.11 e 2.12, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [MELCHIORRE](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 2.14.

Messo in votazione, l'emendamento 2.13, è respinto.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 2.28.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 2.0.1,

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.15, 2.16, sottoscritto dal senatore [TURCO](#) (*M5S*), 2.17, sottoscritto dal senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*), 2.18, sottoscritto dal senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*), 2.19, sottoscritto dal senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), 2.20, 2.21, identico agli emendamenti 2.22 e 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.29, 2.30, 2.31, sottoscritto dal senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*), identico all'emendamento 2.32, 2.33, 2.34. 2.0.2, 2.0.3, identico all'emendamento 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6 (già emendamento 2.35) sottoscritti dal senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.3 e contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 e 3.17. Infine, invita al ritiro sugli emendamenti 3.5 e 3.6, altrimenti il parere sarà contrario.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si esprime in maniera conforme.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Messo ai voti, è approvato l'emendamento 3.3.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 3.5 e 3.6.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) sottoscrive e ritira l'emendamento 3.11.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, identico agli emendamenti 3.13, sottoscritto dal senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*), 3.14 e 3.15 e 3.16, identico

all'emendamento 3.17.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, sui quali il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) e il sottosegretario Sandra SAVINO esprimono parere contrario.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.0.1 e presenta l'ordine del giorno G/1092/005/6, pubblicato in allegato.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 3.0.4.

All'esito di distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3, identico agli emendamenti 3.0.5 e 3.0.6, sottoscritto dal senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, compresi gli emendamenti aggiuntivi.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, e 4.0.1. esprime parere favorevole sull'emendamento 4.3 e invita al ritiro sugli emendamenti 4.4, 4.7 e 4.8, altrimenti il parere sarà contrario.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si esprime in maniera conforme.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 4.4.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 4.7, previa sottoscrizione, e 4.8.

Messo in votazione, è approvato l'emendamento 4.3.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, sottoscritto dal senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*), e 4.0.1.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 5, il 5.3, che il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) ritira.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1 (testo 2) e contrario sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 e 6.13. Invita quindi al ritiro sugli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.7, altrimenti il parere sarà contrario.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 6.1 (testo 2).

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 6.2 e 6.9.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 6.3 e 6.10.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 6.4.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.7.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.5, sottoscritto dal senatore [CROATTI](#) (*M5S*), 6.6, 6.8, 6.11, 6.12 e 6.13.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1092](#)

G/1092/004/6

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria",

premesso che:

l'articolo 1, del decreto oggetto di conversione, rivede la disciplina del cosiddetto "Superbonus 110%", modificando, in particolare, la disciplina relativa alle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura;

tra i diversi soggetti che hanno potuto effettuare gli interventi agevolati, vi sono quelli di cui al comma 9, lettera d-*bis*), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ossia organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

per gli interventi posti in essere dai suddetti soggetti su complessi immobiliari adibiti ad attività socio-sanitarie assistenziali, il comma 10-*bis* del medesimo articolo 119 prevede un criterio di calcolo per il limite di spesa ammesso alle detrazioni, il quale verte sul concetto di "superficie complessiva" dell'immobile;

nell'applicazione della norma sono stati rappresentati equivoci interpretativi, determinando, evidentemente, gestioni differenti dei limiti di spesa da portare in detrazione;

considerato che:

si ravvisa dunque un chiarimento interpretativo al fine di agevolare un'omogenea applicazione della norma su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo

a fornire alle amministrazioni interessate dall'applicazione della norma un'omogenea interpretazione della disposizione in questione, che riconosca alla locuzione "superficie complessiva" il significato di "superficie catastale", per tutte le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024.

G/1092/005/6

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria",

premesso che:

il presente decreto-legge introduce misure legate al settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere la possibilità di fruizione dei benefici fiscali di cui alla disciplina relativa al superbonus anche all'ipotesi di delocalizzazioni obbligatorie o volontarie regolamentate dalle ordinanze del Commissario straordinario, al fine di incentivare modalità ricostruttive che perseguano la riduzione del consumo di suolo e favorire la ricostruzione in contesti ad alta fragilità idrogeologica dove la costruzione di edifici è già intensa e le aree disponibili risultano scarse.

Art. 1

1.36 (testo 3)

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Orsomarso](#), [Castelli](#)

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente: «3-*ter*.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-*ter*, 4-*quater*,

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite secondo l'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e gli Uffici Speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto di detto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri".

2) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere le parole: "diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2;

sostituire le parole: l'acquisizione del titolo abilitativo *con le seguenti*: la concessione di contributi."

1.0.1000/1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere » aggiungere le seguenti: « gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e » e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025» con le seguenti: « 130 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1.0.1000/2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere gli interventi » aggiungere le seguenti: « di riqualificazione antisismica e » e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025» con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1.0.1000/3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « energetica e strutturale » aggiungere le seguenti: « ivi compresi gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche» e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025» con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1.0.1000/4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « energetica e strutturale» aggiungere le seguenti: «, ivi compresa l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e » e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025» con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1.0.1000/5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « energetica e strutturale» aggiungere le seguenti: « , nonché gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119; e » e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025» con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1.0.1000/6

[Musolino](#)

All'emendamento 1.0.1000 del Governo, all'alinea, lettera a), capoverso art. 1-bis, comma 1, dopo le parole «stato di emergenza» inserire le seguenti «e in quelli strettamente contigui».

1.0.1000/7

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Florida](#), [Nave](#)

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera a), capoverso «Articolo 1-bis » dopo le parole: «stato di emergenza» inserire le seguenti: «inclusi gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani, costantemente interessati da fenomeni bradisismi, ricadenti nella zona rossa come delimitata dalla Delibera della giunta regionale della regione Campania del 23 dicembre 2014, n. 669, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Campania n. 86 del 29 dicembre 2014».

1.0.1000/8

[Irto](#), [Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza» aggiungere le seguenti: « , ivi compresi quelli verificatisi nelle regioni Basilicata e Calabria il 26 ottobre 2012» e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025» con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1.0.1000/9

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza» aggiungere le seguenti: « nonché quelli danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel 2022 e nel 2023 nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana» e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025» con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1.0.1000/10

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Nave](#)

All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), capoverso "Articolo 1-bis", comma 1, sostituire le parole "35 milioni di euro" con le seguenti "20 milioni di euro per il 2024 e 50 milioni di euro";*

2) *alla lettera c), capoverso "Articolo 9-bis ", comma 10:*

a) sostituire le parole "in 141 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,3 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti "in 161 milioni di euro per l'anno 2024, 1.058,3 milioni di euro per l'anno 2025";

b) dopo la lettera b, inserire la seguente "b-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."

1.0.1000/11

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, sostituire le parole: « 35 milioni» con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il

Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1.0.1000/12

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, sostituire le parole: « 35 milioni» con le seguenti: « 135 milioni»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2025.»

1.0.1000/13

[Nicita](#), [Magni](#)

All'emendamento 1.0.1000, lettera a), capoverso "Articolo 1-bis" dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, già vigenti per i territori di Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si applicano anche ai comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018."

1.0.1000/14

[Nicita](#), [Magni](#)

All'emendamento 1.0.1000, lettera a), dopo il capoverso "Articolo 1-bis" inserire il seguente:

"Art.1-bis.1 - 1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i Comuni della Città Metropolitana di Catania indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo decreto-legge, possono assumere a tempo indeterminato il medesimo personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio nei suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2025.

2. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2023, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento nei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata nell'ambito dei contratti a tempo determinato. Possono altresì procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui al periodo precedente e in servizio presso i comuni di cui all'allegato 1, anche i soggetti attuatori degli interventi indicati all'articolo 14, comma 1, lettere b), c), d), e), g), h), i) del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 1, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.1000/15

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere » aggiungere le seguenti: « gli interventi di riqualificazione antisismica e » e sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025» con le seguenti: « 200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1.0.1000/16

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere » aggiungere le seguenti: « gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e » e sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025» con le seguenti: « 200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1.0.1000/17

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale» aggiungere le seguenti: « , nonché gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119; e » e sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025» con le seguenti: « 200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1.0.1000/18

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale» aggiungere le seguenti: «, ivi compresa l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e » e sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025» con le seguenti: « 200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1.0.1000/19

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, comma 1, dopo le parole: « energetica e strutturale » aggiungere le seguenti: « ivi compresi gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche» e sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025» con le seguenti: « 200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1.0.1000/20

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#)

All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso "Articolo 1-ter ", comma 1, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti "20 milioni di euro per il 2024 e 100 milioni di euro di euro";

1) alla lettera c), capoverso "Articolo 9-bis ", comma 10:

a) sostituire le parole "141 milioni per il 2024" con le seguenti "161 milioni per l'anno 2024";

b) dopo la lettera b), inserire la seguente "b-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."

1.0.1000/21

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025» con le seguenti: « 200 milioni per il 2025»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2025.»

1.0.1000/22

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025» con le seguenti: « 200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1.0.1000/23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'emendamento 1.0.1000 del governo, alla lettera a), capoverso articolo 1-ter, comma 1, sostituire le parole "100 milioni di euro per il 2025", con le seguenti:

"200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026".

Conseguentemente, dopo il comma 5 del medesimo articolo, inserire il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.0.1000/24

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'emendamento 1.0.1000 del governo, alla lettera a), capoverso articolo 1-ter, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."

Conseguentemente, dopo il comma 5 del medesimo articolo, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.0.1000/25

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

All'emendamento 1.0.1000, lettera a), dopo il capoverso «Articolo 1-ter», inserire il seguente:

«Art. 1-ter.1

(Interpretazione autentica dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Il comma 10-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di limite di spesa ammissibile alle detrazioni di cui al medesimo articolo, si interpreta nel senso che per superficie complessiva dell'immobile si intende la superficie catastale dell'immobile, come determinata ai sensi dell'Allegato C, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. La presente interpretazione si applica alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024.»

1.0.1000/26

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Nave](#)

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso «Articolo 4-bis » sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.0.1000/27

[Gasparri](#), [Lotito](#), [Damiani](#)

All'emendamento 1.0.1000 , al capoverso "Articolo 4-bis", sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.0.1000/28

[Gasparri](#), [Lotito](#), [Damiani](#)

All'emendamento 1.0.1000 , al capoverso "Articolo 4-bis", al comma 3, sostituire le parole: "eseguite a partire dal 1° gennaio 2025", con le seguenti: "relative ai crediti acquisiti a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge".

1.0.1000/29

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 1.0.1000 del governo, alla lettera b), capoverso articolo 4-bis, comma 3, sostituire le parole "1° gennaio 2025", con le seguenti:

"1° gennaio 2026".

Conseguentemente, dopo il medesimo comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro." AS 1092

1.0.1000/30

[Gasparri](#), [Lotito](#), [Damiani](#)

All'emendamento 1.0.1000 , al capoverso "Articolo 4-bis", al comma 4, sostituire le parole: "dal periodo di imposta in corso alla", con la seguente: "dalla".

Conseguentemente, alla lettera c), capoverso "Articolo 9-bis", al comma 10:

a) all' alinea, sostituire le parole: "1.043,3 milioni di euro per l'anno 2025, 959,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.608,4 milioni di euro per l'anno 2028", con le seguenti: "1.433,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.349,1 milioni di euro per l'anno 2026, 2.282,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.998,4 milioni di euro per l'anno 2028";

b) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.1000/31

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Trevisi](#), [Nave](#)

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso «Articolo 4-bis » apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 dopo le parole: «d'imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello» e sostituire le parole: «la detrazione è ripartita» con le seguenti: «su opzione del contribuente, può essere ripartita»;

2) al comma 5 sostituire le parole: «sono ripartiti» con le seguenti: «su opzione del contribuente, può essere ripartita».

1.0.1000/32

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-bis, comma 4, dopo le parole: « dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione» aggiungere le seguenti: «, previo invio di una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate,»

1.0.1000/33

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-bis, comma 4, sostituire le parole: « la detrazione è ripartita » con le seguenti: « la detrazione può essere fruita, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate,»

1.0.1000/34

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-bis, comma 4, sostituire le parole: « è ripartita» con le seguenti: « può essere fruita»

1.0.1000/35

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 1.0.1000 del governo, alla lettera b), capoverso articolo 4-bis, comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.0.1000/36

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#)

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso «Articolo 4-bis », al comma 6, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «85 per cento».

1.0.1000/37

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#)

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso «Articolo 4-bis » sopprimere il comma 7.

1.0.1000/38

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-bis, comma 7, sopprimere la parola: « non» e aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le rate residue cedute siano ripartite dal cessionario in dieci quote annuali di pari importo.»

1.0.1000/39

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-bis, comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: « salvo che le rate residue cedute siano ripartite dal cessionario in dieci quote annuali di pari importo.»

1.0.1000/40

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 1.0.1000 del governo, dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

"4-ter. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1.0.1000/41

[Tajani](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 4-ter, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso,*

ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati.":

b) *all'articolo 4-ter aggiungere il seguente comma: "3. Al decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, dopo le parole "a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso" aggiungere le parole "o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso". Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, che ne asseveri le condizioni di attuazione.*

c) *all'articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente: "Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, le maggiori entrate spettanti allo Stato derivanti dal medesimo articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026,*

1.0.1000/42

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 1.0.1000 del governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso articolo 4-ter, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

" , assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso, ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati.";

b) alla lettera b), capoverso articolo 4-ter, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, dopo le parole "a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso" sono aggiunte le seguenti:

"o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso".

2-ter. Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al comma 2-bis si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, che ne asseveri le condizioni di attuazione.";

c) alla lettera c), capoverso articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, le maggiori entrate spettanti allo Stato derivanti dal medesimo articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026."

1.0.1000/43

[Tajani](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-ter, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso, ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati.»

1.0.1000/44

[Camusso](#), [Tajani](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I Comuni di cui ai commi 1 e 2 destinano, con proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, una quota parte della quota riconosciuta ai medesimi per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al salario accessorio del personale coinvolto dalle procedure di accertamento. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, in sede di contrattazione decentrata, al personale interessato. Le risorse così individuate non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

1.0.1000/45

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 1.0.1000 del governo, all'articolo 4-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«2-bis. I Comuni di cui ai commi 1 e 2 destinano, con proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, una quota parte della quota riconosciuta ai medesimi per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al salario accessorio del personale coinvolto dalle procedure di accertamento. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, in sede di contrattazione decentrata, al personale interessato. Le risorse così individuate non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

1.0.1000/46

[Tajani](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «3. Al decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, dopo le parole "a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso" aggiungere le parole "o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso". Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, che ne asseveri le condizioni di attuazione.»

1.0.1000/47

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni» con le seguenti: « 246 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per l'anno 2026, e 88 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 5

1.0.1000/48

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 3, sostituire le parole: « 100 milioni» con le seguenti: « 246 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per l'anno 2026, e 88 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 5

1.0.1000/49

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 4, sostituire le parole: « 62, comma 1. Del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 239» con le seguenti: « all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431»

1.0.1000/50

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 4, sostituire le parole: « 62, comma 1. Del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 239» con le seguenti: « 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124»

1.0.1000/51

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 5, sostituire le parole Al capoverso Art. 9-bis, comma 5, sostituire le parole: « 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307» con le seguenti: « all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431»

1.0.1000/52

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 5, sostituire le parole: « 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307» con le seguenti: « 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124»

1.0.1000/53

[Orsomarso](#)

1. All'emendamento 1.0.1000, lettera c), capoverso articolo 9-bis, comma 7, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «al comma 676, le parole "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2025"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a complessivi 139 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 23 "Fondi da ripartire", programma 1 "Fondi da assegnare" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.0.1000/54

[Romeo](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

All'emendamento 1.0.1000, lettera c), capoverso «Articolo 9-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 676, le parole "dal 1° luglio 2024" sono sostituite con le seguenti "dal 1° luglio 2025".»;

b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, lettera b), del presente articolo, valutati in 139 milioni di euro per l'anno 2024, e in 144 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi

indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Allegato n. 1 (Articolo 9-bis, comma 7, lettera b))

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

Stato di previsione	2024	2025
MISSIONE/Programma		
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>		
4. Difesa e sicurezza del territorio	139	144
4.1 Missioni internazionali	139	144
TOTALE	139	144

1.0.1000/55

[Gasparri](#), [Lotito](#), [Damiani](#)

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera c) al capoverso "Articolo 9-bis", al comma 7, sostituire la lettera b), la seguente:

«b) al comma 676 le parole: "dal 1° luglio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2026".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 68 milioni di euro per l'anno 2024, 142,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 39 milioni di euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.0.1000/56

[Gasparri](#), [Lotito](#), [Damiani](#)

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera c) al capoverso "Articolo 9-bis", al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) al comma 676 le parole: "dal 1° luglio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2025".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 68 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.0.1000/57

[Musolino](#)

All'emendamento 1.0.1000 del Governo, all'alinea, lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 7, sopprimere le parole «e, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 10,00 per ettolitro» e le parole «e, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 0,25 per chilogrammo».

1.0.1000/58

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, sopprimere il comma 8

1.0.1000/59

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#)

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera c), capoverso "Articolo 9-bis", sostituire il comma 8 con il seguente "8. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata, a decorrere dal 1 gennaio 2028, del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina."

1.0.1000/60

[Musolino](#)

All'emendamento 1.0.1000 del Governo, all'alinea, lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 8, sostituire le parole «gennaio 2028» con le seguenti «gennaio 2024» e le parole «è ridotta al 30 per cento» con le seguenti «è incrementata al 75 per cento».

1.0.1000/61

[Lotito](#), [Damiani](#)

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera c), capoverso "Articolo 9-bis", dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente la regione Calabria versa, entro il 30 aprile di ciascun anno, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 11.600.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350."

1.0.1000/62

[Paita](#), [Musolino](#)

All'emendamento 1.0.1000 del Governo, all'alinea, lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 10, alla lettera d), sostituire le parole «comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234» con le seguenti «comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.1000/63

[Paita](#), [Musolino](#)

All'emendamento 1.0.1000 del Governo, all'alinea, lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 10, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

1.0.1000/64

[Musolino](#)

All'emendamento 1.0.1000 del Governo, all'alinea, lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 10, alla lettera f), sostituire le parole «articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388» con le seguenti «articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.1000/65

[Tajani](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente: « 11. Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, le maggiori entrate spettanti allo Stato derivanti dal medesimo articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati

dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026»

1.0.1000/66

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 11, alle parole: « Quota parte» premettere le seguenti: « Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate,» e sostituire le parole: « pari a» con le seguenti: « fino ad un massimo di » e le parole: « restano acquisite» con le seguenti: « possono essere acquisite»

1.0.1000/67

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 11, sostituire le parole: « pari a» con le seguenti: « fino ad un massimo di » e le parole: « restano acquisite» con le seguenti: « possono essere acquisite, fatta salva la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, »

1.0.1000

Il Governo

a) Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Articolo 1 -bis

(Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici)

1. Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale a eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di euro 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione post-calamità, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo.

2. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via telematica, una istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo. I Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione territorialmente competenti, procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate ai sensi del secondo periodo del comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'autorità politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse

quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

4. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 1-ter

(Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale)

1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di euro 100 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 2 presentano, in via telematica, una istanza all'ENEA, secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 4. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

5. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

b) *Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:*

Articolo 4-bis

(Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia)

1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non è consentita la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.

4. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto- 3 legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

6. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 177, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 4 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.

Articolo 4-ter

(Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.

2. Ai Comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

c) *Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

Articolo 9-bis

(Disposizioni finanziarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043. Per il potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria poste in essere da Ferrovie Spa, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

4. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 146 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 88 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

6. Le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2026"; b) il comma 665 è sostituito dal seguente: "665. L'imposta di cui al comma 661 è fissata: a) per i prodotti finiti, nella misura di euro 5,00 per ettolitro e, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 10,00 per ettolitro; b) per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione, nella misura di

euro 0,13 per chilogrammo e, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 0,25 per chilogrammo.".

8. All'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente: «3-*ter*. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute a partire dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-*bis*, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.»

9. L'articolo 1, comma 473, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 e successive modificazioni.

10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 4-*bis*, comma 4 e dai commi da 1 a 6 del presente articolo, determinati in 141 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,3 milioni di euro per l'anno 2025, 959,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.608,4 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede: a) quanto a 1.043,3 milioni di euro per l'anno 2025, 959,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.609 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-*bis*, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo. b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario; c) quanto a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600 milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni di euro per l'anno 2033, 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; d) quanto a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per euro 200 milioni di euro, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per euro 400 milioni di euro e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per euro 400 milioni di euro per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021; f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; g)

quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4-ter, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.

Art. 6

6.1 (testo 2)

[Maffoni](#), [Giorgis](#)

Alla rubrica, sostituire le parole: «transizione 4.0» con le seguenti: « Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Piano Transizione 4.0".».

6.1000/1

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#), [Naturale](#)

All'emendamento 6.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti: "come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003".»

6.1000/2

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#), [Naturale](#)

All'emendamento 6.1000, alla lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2025» inserire le seguenti: «, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 l'ordine relativo ai beni strumentali agevolati risulti accettato dal venditore,»

6.1000/3

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#), [Naturale](#)

All'emendamento 6.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto innovazione, anche: a) le soluzioni di smart-building e illuminotecnica relative alla sensoristica e ai sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi che permettano di ottimizzare la gestione di riscaldamento, condizionamento e illuminazione; b) le apparecchiature di refrigerazione, riscaldamento, cottura e altri apparati per la ristorazione, a basso consumo e dotati di soluzioni smart connesse al sistema di gestione della performance energetica."»

6.1000/4

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#), [Naturale](#)

All'emendamento 6.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. All'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella categoria "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" il punto 8 è sostituito dal seguente: "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di

calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid).»

6.1000/5

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

All'emendamento 6.1000, al capoverso 3-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 5, lettera a), dopo le parole «a eccezione delle biomasse», sono inserite le seguenti: «che non rispettano i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che comportano un aumento delle emissioni inquinanti rispetto agli impianti precedenti».

6.1000/6

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#), [Naturale](#)

All'emendamento 6.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 5, lettera b), le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".»

6.1000/7

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#), [Naturale](#)

All'emendamento 6.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. Per gli investimenti nei beni di cui al comma 4 impiegati nello svolgimento di attività agricole, le aliquote di credito di cui al precedente comma 8 sono maggiorate nella misura del 10 per cento se l'impresa provvede alla rottamazione di veicoli di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e delle macchine agricole di cui all'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, immatricolate o acquistate anteriormente all'anno 1997, marcianti e funzionanti."»

6.1000/8

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#), [Naturale](#)

All'emendamento 6.100, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: "Per le imprese di nuova costituzione," sono inserite le seguenti: "per le imprese già costituite che hanno acquisito fabbricati industriali o porzioni di essi, per le imprese già costituite che non dispongono di dati puntuali sul singolo processo produttivo oggetto di intervento, tali per cui non è possibile eseguire un confronto con i consumi energetici dell'anno precedente,"»

6.1000/9

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#), [Naturale](#)

All'emendamento 6.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1. il primo e il secondo periodo sono sostituite dai seguenti: "Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), una richiesta con la descrizione del progetto di investimento, il costo dello stesso e la certificazione di cui al comma 11, lettera a). La richiesta di cui al precedente periodo ha effetto ai soli fini della prenotazione del credito. L'impresa comunica tempestivamente al GSE l'eventuale rinuncia all'investimento o variazioni del progetto non agevolabili ai fini della liberazione delle risorse di cui al comma 21. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione

di cui al comma 11, lettera b). Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, comunica all'impresa l'importo del credito riconosciuto e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'identificativo dell'impresa e l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il soggetto gestore trasmette settimanalmente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Il GSE assicura tempestivamente l'informazione alle imprese in merito alle risorse residue, anche tramite la piattaforma di cui al comma 19."»;

b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al comma 13 le parole: «dell'elenco» sono sostituite con le seguenti: «della comunicazione».

6.1000/10

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#), [Naturale](#)

All'emendamento 6.1000, alla lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole "assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21" sono soppresse»

6.1000/11

[Tajani](#), [Manca](#)

All'emendamento 6.1000, al capoverso 3-bis, lettera b), numero 2), sostituire le parole: « entro 30 giorni» con le seguenti: « entro sessanta giorni»

6.1000/12

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#), [Naturale](#)

All'emendamento 6.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'ultimo periodo le parole da: "Il GSE" fino a: "con l'ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "Il GSE, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo, comunica all'impresa il riconoscimento del credito e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'ammontare".»;

b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al comma 13, le parole: «all'Agenzia delle entrate, dell'elenco di cui» sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa, della comunicazione di riconoscimento del credito di cui».

6.1000/13

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#), [Naturale](#)

All'emendamento 6.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 13, il quinto periodo è soppresso.»

6.1000/14

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#), [Naturale](#)

All'emendamento 6.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 13, è inserito il seguente: "13 bis. In deroga al divieto di cui al precedente comma, le piccole e medie imprese beneficiarie dei crediti d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto di cui al precedente comma, optare per la cessione, solo per l'intero, agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione del presente comma."»

6.1000/15

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#), [Naturale](#)

All'emendamento 6.1000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 18, primo periodo, le parole da: "nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica" fino alla fine del periodo sono soppresse.

6.1000/16

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#), [Naturale](#)

All'emendamento 6.1000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 18, primo periodo, dopo le parole: "ai medesimi costi ammissibili" sono inserite le seguenti: "nell'ambito del progetto di innovazione di cui al comma 2".»

6.1000/17

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#)

All'emendamento 6.1000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 18, è inserito il seguente: "18-bis. Al fine di incentivare più efficacemente gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 15 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 20 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 25 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

6.1000

Il Governo

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, le parole "negli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025";

b) al comma 10:

1. al secondo periodo, la parola "quotidianamente" è sostituita da "mensilmente";

2. dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025".

c) al comma 16 dopo le parole "sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta" sono aggiunte le seguenti: "in assenza dei relativi presupposti".»

Art. 7

7.0.1000

Il Relatore

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo)

1. L'articolo 6-bis, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la sua disposizione si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

2. L'articolo 6-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

1.3.2.1.17. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 151 (pom.) del 14/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024
151^a Seduta (1^a pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce dell'istruttoria ancora in corso su alcuni emendamenti, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15,10.

Il [PRESIDENTE](#), considerato che il confronto con il Governo è ancora in corso, propone di riprendere l'esame dei rimanenti emendamenti in una nuova seduta, da convocare alle ore 17.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) informa che la Commissione è convocata nuovamente alle ore 17.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.18. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 152 (pom.) del 14/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024
152ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino e il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) fa presente che a breve è previsto in Assemblea, nell'ambito della discussione generale sulla riforma costituzionale del premierato (Atto Senato n. 935), l'intervento della senatrice a vita Liliana Segre e, quindi, sarebbe opportuno sospendere la seduta della Commissione per consentire di seguire il predetto intervento.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) rimarca la gravità del fatto rappresentato dalla comunicazione dell'ingresso tra i componenti della Commissione di un ulteriore senatore della maggioranza, ricordando che nel foglio firme della seduta delle ore 14,30 compariva un componente aggiuntivo che attualmente non risulta più far parte del *plenum*.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia come l'eventuale ingresso nella Commissione di un ulteriore senatore della maggioranza troverebbe applicazione a partire da domani, subordinatamente alla comunicazione dell'integrazione nell'odierna seduta dell'Assemblea.

Il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) stigmatizza la grave e inaccettabile forzatura compiuta dalla maggioranza, con riguardo all'integrazione della composizione della Commissione, ritenendo tale atteggiamento inaccettabile e in sostanziale violazione del combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'articolo 21 del Regolamento.

Ritiene che, se anche tale integrazione trovasse applicazione a partire da domani, si tratterebbe comunque di un fatto grave, attraverso il quale si cerca di individuare una scorciatoia per risolvere un contrasto politico interno al Governo tra i ministri Giorgetti e Tajani.

Peraltro, tale forzatura verrebbe compiuta in pendenza di votazioni in Commissione.

Per quanto riguarda poi la concomitanza della seduta in corso con la discussione generale in Assemblea sul premierato, pur prendendo atto che tale possibilità è prevista dal Regolamento, chiede alla maggioranza di rispettare la sostanza delle regole democratiche ed evitare la degenerazione del clima politico.

Da ultimo, con riferimento al provvedimento in esame, invita a evitare forzature, anche alla luce della condotta responsabile delle opposizioni, che non stanno adottando alcun atteggiamento ostruzionistico.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) stigmatizza quanto accaduto in merito all'integrazione della composizione della Commissione, paventando il rischio che si instauri una prassi pericolosa. Ritiene che l'indicazione di un ulteriore senatore di maggioranza avrebbe dovuto essere sancita attraverso una comunicazione formale in Assemblea; invece, si è cercato di intervenire surrettiziamente, per risolvere una questione politica attraverso una forzatura regolamentare, con l'effetto di porre in essere un atto di grave scortesia verso la Presidenza della Commissione e tutti i componenti.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*) fa presente che non vi è alcuna modifica nella composizione della Commissione, la cui configurazione numerica rimane oggi uguale a quella dei giorni precedenti. In merito alle presunte divisioni politiche nella maggioranza, rivendica come il Gruppo di Forza Italia abbia sollevato in maniera limpida determinate questioni relative alla retroattività di alcune previsioni dell'emendamento governativo 1.0.1000, nonché alla data di entrata in vigore della *plastic tax* e della *sugar tax* recate dallo stesso emendamento presentato dal ministro Giorgetti.

Peraltro, con riguardo alla *plastic tax* si è raggiunto l'obiettivo di un posticipo dell'entrata in vigore, mentre, per quanto riguarda la *sugar tax*, la discussione è ancora in corso e il Parlamento si dovrà esprimere.

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia una sospensione della seduta, per consentire di assistere all'intervento della senatrice Segre in Assemblea, avvertendo che, alla ripresa, si procederà con l'espressione dei pareri e la votazione di emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 7.

In merito invece alla questione regolamentare sollevata, fa presente di non essere stato a conoscenza della variazione della Commissione e comunque concorda con la considerazione circa l'importanza di non modificare le regole del gioco in corso d'opera, sottolineando peraltro che, qualora la maggioranza non dovesse risultare unita su determinati aspetti o provvedimenti, ciascuno si assumerà la propria responsabilità politica.

La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 18,05.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà con l'espressione dei pareri sugli emendamenti precedentemente accantonati a partire dall'articolo 7, inclusi quelli premissivi e fatta eccezione per quelli del Governo e del Relatore su cui la Commissione si pronuncerà successivamente.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7 inclusi quelli premissivi, esprime un avviso favorevole sulle identiche proposte 7.3 e 7.4, nonché sulle identiche proposte 7.17 e 7.18, purché riformulate in un testo 2.

Per quanto riguarda le proposte 7.5, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.19, 7.20, 7.21 (testo 2), 7.22 e 7.23, invita i presentatori al ritiro facendo presente che, in assenza di ritiro, il parere sarebbe contrario.

Sui restanti emendamenti ancora da porre in votazione esprime un parere contrario.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere conforme al Relatore.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) chiede il motivo del parere contrario sull'emendamento 7.25.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che la contrarietà è dovuta a ragioni di copertura finanziaria.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 07.1 (e l'identico 9.0.4) e 07.5.

Con contestuale votazione sono poi posti in votazione e approvati gli identici emendamenti 7.3 e 7.4.

Viene quindi ritirato l'emendamento 7.5.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) fa proprio l'emendamento 7.6 che, posto in votazione, risulta respinto.

L'emendamento 7.9 viene ritirato, analogamente alle proposte 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16.

I proponenti degli emendamenti 7.17 e 7.18, accogliendo l'invito del Relatore e del Governo, riformulano le suddette proposte in due identici testi 2, pubblicati in allegato.

Gli identici emendamenti 7.17 (testo 2) e 7.18 (testo 2), posti contestualmente in votazione, risultano approvati.

Vengono poi ritirati gli emendamenti 7.19, 7.20, 7.22 e 7.23.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) chiede un momentaneo accantonamento dell'emendamento 7.21 (testo 2) tenuto conto di una possibile ulteriore riformulazione che il Governo sta ancora valutando.

La sottosegretaria SAVINO ribadisce la contrarietà a intervenire in materia di tassa di soggiorno.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto di tale contrarietà e non consente un ulteriore accantonamento.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira quindi l'emendamento 7.21 (testo 2).

Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 7.25.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà ora all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 8. Con l'avviso favorevole del relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) e della rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva la proposta 8.1.

Si passa all'esame, quindi, degli emendamenti riferiti all'articolo 9 ancora da porre in votazione.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime un avviso favorevole sull'emendamento 9.40, purché riformulato in un testo 2, nonché sulla proposta 9.0.5.

Sui restanti emendamenti esprime un avviso contrario.

La sottosegretaria SAVINO si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) ritira la proposta 9.1.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.8 (e l'identico 9.34), 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 (testo 2), 9.13, 9.14, 9.15 (testo 2), 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.37 e 9.38.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*), dopo aver ribadito la validità dell'emendamento 9.39 ai fini dello svolgimento del G7, accogliendo anche una riflessione del presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 9.39, al fine di aderire alla proposta 9.40 come riformulata nel senso indicato dal Relatore e dal Governo, anche se di tenore certamente diverso rispetto al 9.39.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) accogliendo la proposta del Relatore e del Governo, riformula l'emendamento 9.40 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene sottoscritto da tutti i senatori della Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 9.40 (testo 2) risulta approvato all'unanimità.

Viene poi ritirato l'emendamento 9.41.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) fa propri gli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.5.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 9.42, 9.0.2 e 9.0.3.

Previa sottoscrizione da parte del presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*), del senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) e dei senatori del Gruppo del Partito Democratico, viene poi approvato l'emendamento 9.0.5.

In merito all'emendamento 9.0.10, e alle altre proposte in materia di qualità dell'aria e concentrazione di particelle PM10, la senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) annuncia di aver presentato un apposito ordine del giorno sul quale raccomanda un'attenta valutazione da parte del Governo, stante la delicatezza della tematica.

Annuncia quindi il ritiro dell'emendamento 9.0.10 nonché della proposta 9.0.12 (testo 2), in quest'ultimo caso riservandosi la trasformazione in ordine del giorno, mentre chiede la votazione dell'emendamento 9.0.11.

Gli emendamenti 9.0.10 e 9.0.12 (testo 2) sono quindi ritirati.

Posto ai voti è invece respinto l'emendamento 9.0.11.

Il [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta, avvertendo che alla ripresa si completerà la votazione degli emendamenti, a partire dalle proposte del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 18,50, riprende alle ore 19,45.

Con riguardo ai subemendamenti riferiti all'emendamento Governativo 1.0.1000, il relatore esprime un avviso contrario su tutte le proposte presentate dai senatori di opposizione e un invito al ritiro o, in subordine, un parere contrario su tutte le proposte presentate dai senatori di maggioranza, fatta eccezione per i subemendamenti 1.1000/53, 1.1000/54, 1.1000/55 e 1.1000/56 per i quali propone la riformulazione in un identico testo 2.

Il parere è poi favorevole sull'emendamento 1.0.1000.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Con separate votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti da 1.0.1000/1 a 1.0.1000/24 inclusi.

Il subemendamento 1.0.1000/25 viene ritirato.

Con contestuale votazione, sono poi respinti gli identici subemendamenti 1.0.1000/26 e 1.0.1000/27.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) insiste per la votazione del subemendamento 1.0.1000/28.

Con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 1.0.1000/28 e 1.0.1000/29.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira il subemendamento 1.0.1000/30, vista la contrarietà del Governo, accogliendo l'invito al ritiro.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge le proposte da 1.0.1000/31 a 1.0.1000/52 incluse. I presentatori dei subemendamenti 1.0.1000/53, 1.0.1000/54, 1.0.1000/55 e 1.0.1000/56, accogliendo l'invito del Relatore e del Governo, riformulano tali proposte in identici testi 2, pubblicati in allegato.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) rammenta come tali emendamenti attengano alla questione dell'entrata in vigore della *sugar tax*, prevedendo uno slittamento di un anno: sottolinea incidentalmente che la complessità della norma di copertura rende evidente sia la difficoltà di reperire risorse aggiuntive rispetto alle richieste dei Gruppi, sia la necessità che le forze di Governo abbiano un atteggiamento più responsabile rispetto agli interessi della coalizione che sostiene il Governo.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) riformula il subemendamento 1.0.1000/57 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico alla riformulazione proposta dal Relatore e dal Governo per gli altri subemendamenti sulla *sugar tax*.

Con contestuale votazione sono quindi approvate le identiche proposte 1.0.1000/53 (testo 2), 1.0.1000/54 (testo 2), 1.0.1000/55 (testo 2), 1.0.1000/56 (testo 2) e 1.0.1000/57 (testo 2).

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) sottoscrive il subemendamento 1.0.1000/58 che, posto ai voti, viene respinto.

Con distinte votazioni sono poi respinte le proposte 1.0.1000/59 e 1.0.1000/60.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) chiede chiarimenti al Governo circa la contrarietà sull'emendamento 1.0.1000/61 relativo ai diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili per la Regione Calabria.

Il ministro CIRIANI invita i proponenti a trasformare la proposta in un ordine del giorno, onde valutarne poi l'inserimento in un prossimo provvedimento: per tale questione come per altri emendamenti, la contrarietà del Governo è motivata anche dall'esigenza di preservare l'omogeneità al decreto -legge.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) non accoglie l'invito e insiste per la votazione.

La proposta 1.0.1000/61 risulta respinta, con 9 voti favorevoli e 9 voti contrari.

Con separate votazioni, sono poi respinti i subemendamenti da 1.0.1000/62 a 1.0.1000/67 inclusi.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.0.1000 del Governo come subemendato.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario, sottolineando che, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, la proposta emendativa all'articolo 4-*bis*, reca previsioni con effetto retroattivo, sia pure parziale e, precisamente, nel combinato disposto dei primi tre commi, nonché nell'*incipit* del quarto comma.

Nel constatare poi che l'assenza del senatore del Gruppo delle Autonomie ha consentito alla maggioranza di non soccombere in diverse votazioni, ritiene che permanga la grave divisione all'interno del centro-destra e all'interno del Governo tra i ministri Giorgetti e Tajani.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, stigmatizzando la mancata approvazione dei subemendamenti del Partito Democratico tesi a migliorare la proposta del Governo sia sul piano settoriale che sotto il profilo territoriale.

Concorda poi con il senatore Patuanelli circa la mancata risoluzione del problema politico interno alla maggioranza e al Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) annuncia il voto contrario per ragioni sia di merito che di metodo. Ritiene che l'intera gestione del decreto in esame denoti l'arretratezza della visione politica del Governo e della maggioranza e l'approccio pregiudiziale volto a considerare negativamente ogni intervento di riqualificazione ecologica.

Ritornando sul tema della forzatura regolamentare riguardante la composizione della Commissione, giudica poi molto grave che il presidente Garvaglia fosse stato tenuto all'oscuro della questione.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*) rivendica l'atteggiamento leale di Forza Italia nell'appoggio al Governo e la trasparenza nel sollevare tre questioni: quella sull'addizionale per i diritti di imbarco nella Regione Calabria, su cui auspica l'individuazione di una soluzione in un prossimo provvedimento, trattandosi peraltro di risorse spettanti a tale Regione; altresì, la questione giuridica della retroattività

di alcune previsioni dell'emendamento 1.0.1000, con un impatto anche sulle spese sostenute nell'anno in corso. Al riguardo, la proposta del Governo non rappresenta una soluzione definitiva, sebbene contenga anche aspetti positivi per le famiglie e per le imprese.

L'ultima questione attiene all'entrata in vigore della *sugar tax*, aspetto sul quale il Gruppo di Forza Italia esprime la sua soddisfazione, dal momento che il differimento al 1° luglio del 2025 evita di far scattare un'imposta che graverebbe su consumi diffusi e popolari.

Sulla base di tali argomentazioni, anche in vista della probabile apposizione della questione di fiducia in Aula, in merito alla quale non mancherà il sostegno di Forza Italia, annuncia il voto di astensione. La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*), dopo aver ricordato i gravi problemi di finanza pubblica connessi al Superbonus, fa presente come il testo iniziale del decreto-legge non risultasse convincente. Tuttavia, i correttivi apportati, tra i quali ricorda l'estensione dei benefici a tutte le aree terremotate e agli enti del terzo settore, nonché il posticipo dell'entrata in vigore della *sugar tax* - tema questo che aveva visto impegnato anche il Ministro Bellanova nel Governo Conte II - inducono a valorizzare gli aspetti positivi.

Annuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.01000, come subemendato, risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) registra come l'approvazione dell'emendamento e, quindi, anche il posticipo dell'entrata in vigore della *sugar tax* sia stata resa possibile grazie al suo voto favorevole e a quello della senatrice Musolino e nonostante il voto di astensione di un Gruppo della maggioranza.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime quindi parere contrario sui subemendamenti all'emendamento 6.1000 presentati dai senatori dell'opposizione e un invito al ritiro dei subemendamenti presentati dai senatori di maggioranza; sull'emendamento 6.1000 il parere è favorevole.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Con separate votazioni la Commissione respinge i subemendamenti da 6.1000/1 a 6.1000/4.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*), nel ritirare il subemendamento 6.1000/5, rimarca la sostanziale differenza di atteggiamento del proprio Gruppo in merito ai pareri espressi del Relatore e del Governo. Incidentalmente, il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) sottolinea l'analogo atteggiamento di Fratelli d'Italia.

Con separate votazioni sono poi respinti i subemendamenti da 6.1000/6 a 6.1000/17.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 6.1000 del Governo.

Con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO, sono poi posti distintamente in votazione e approvati gli emendamenti del Relatore 7.0.1000 e la proposta di coordinamento formale Coord. 1.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che nella seduta già convocata per le ore 10 di domani si procederà con l'eventuale recepimento di condizioni espresse nel parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, nonché con l'esame degli ordini del giorno e con la votazione del mandato al relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1092](#)

G/1092/006/6

[Gelmetti](#), [Orsomarso](#)

Il Senato,

in relazione all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39 e in

riferimento agli incentivi diretti o indiretti previsti dalla normativa vigente per l'eliminazione delle barriere architettoniche,

impegna il Governo

in fase attuativa delle disposizioni sulle agevolazioni fiscali per le barriere architettoniche ovvero per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale a destinare prioritariamente ai soggetti portatori di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, le risorse relative agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche.

G/1092/007/6

[Orsomarso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (AS 1092),

premessi che:

il disegno di legge in esame con l'articolo comma 4-bis, comma 6, prevede che banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ripartiscono in 6 ulteriori rate ciascuna rata annuale dei crediti derivanti dal Superbonus, dal bonus previsto per il superamento delle barriere architettoniche e dal sisma bonus, utilizzabili a partire dal 2025;

la rateazione originaria in 4 o 5 rate totali del credito può essere mantenuta se i predetti soggetti abbiano acquistato le rate del credito a un corrispettivo almeno pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni;

tale ultima circostanza deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalle banche e dagli altri soggetti indicati nella disposizione del disegno di legge all'Agenzia delle entrate, con le modalità previste da un provvedimento attuativo;

Considerata l'esigenza di garantire il corretto utilizzo dei crediti derivanti dai bonus edilizi, anche alla luce della nuova ripartizione prevista nei casi indicati in premessa;

impegna il Governo,

nell'ambito delle ordinarie attività di controllo svolte dall'amministrazione finanziaria, a prevedere il riscontro della veridicità delle richiamate dichiarazioni rese all'Agenzia delle entrate e la verifica del corretto assolvimento degli obblighi fiscali da parte dei soggetti che effettuano dette dichiarazioni, anche mediante specifiche liste selettive di controllo.

Art. 1

1.0.1000/53 (testo 2)

[Orsomarso](#)

All'articolo 9-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.";

a. al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al comma 676, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025"."

c) il comma 10, alinea, è sostituito dal seguente: "10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 4-*bis*, comma 4 e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:"

d) al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-*bis*, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo.

e) al comma 10 dopo la lettera g) inserire le seguenti:

g-bis) quanto a quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 189.560 euro per l'anno 2024;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 254.022 euro per l'anno 2024;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 683.543 euro per l'anno 2024;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 5.893 euro per l'anno 2024;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6.438.334 euro per l'anno 2024;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 286.247 euro per l'anno 2024;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 9.324 euro per l'anno 2024;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 865.754 euro per l'anno 2024;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.926.540 euro per l'anno 2024;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.899.526 euro per l'anno 2024;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 1.015.944 euro per l'anno 2024;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 358.498 euro per l'anno 2024;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 2.418.258 euro per l'anno 2024;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 17.218 euro per l'anno 2024;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.649.670 euro per l'anno 2024;

g-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g-quater) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

g-quinquies) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1.0.1000/54 (testo 2)

[Romeo](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

All'articolo 9 -bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il Fondo di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#) è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.";

a. al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al comma 676, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025"."

c) il comma 10, alinea, è sostituito dal seguente: "10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 4-*bis*, comma 4 e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:"

d) al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-*bis*, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo.

e) al comma 10 dopo la lettera g) inserire le seguenti:

g-bis) quanto a quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 189.560 euro per l'anno 2024;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 254.022 euro per l'anno 2024;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 683.543 euro per l'anno 2024;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 5.893 euro per l'anno 2024;
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6.438.334 euro per l'anno 2024;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 286.247 euro per l'anno 2024;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 9.324 euro per l'anno 2024;
 - 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 865.754 euro per l'anno 2024;
 - 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.926.540 euro per l'anno 2024;
 - 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.899.526 euro per l'anno 2024;
 - 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 1.015.944 euro per l'anno 2024;
 - 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 358.498 euro per l'anno 2024;
 - 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 2.418.258 euro per l'anno 2024;
 - 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 17.218 euro per l'anno 2024;
 - 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.649.670 euro per l'anno 2024;
- g-ter*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- g-quater*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- g-quinqies*) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1.0.1000/55 (testo 2)

[Gasparri](#), [Lotito](#), [Damiani](#)

All'articolo 9 -bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il Fondo di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#) è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.";

a. al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al comma 676, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025"."

c) il comma 10, alinea, è sostituito dal seguente: "10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 4-*bis*, comma 4 e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:"

d) al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-*bis*, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo.

e) al comma 10 dopo la lettera g) inserire le seguenti:

g-bis) quanto a quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 189.560 euro per l'anno 2024;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 254.022 euro per l'anno 2024;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 683.543 euro per l'anno 2024;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 5.893 euro per l'anno 2024;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6.438.334 euro per l'anno 2024;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 286.247 euro per l'anno 2024;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 9.324 euro per l'anno 2024;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 865.754 euro per l'anno 2024;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.926.540 euro per l'anno 2024;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.899.526 euro per l'anno 2024;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 1.015.944 euro per l'anno 2024;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 358.498 euro per l'anno 2024;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 2.418.258 euro per l'anno 2024;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 17.218 euro per l'anno 2024;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.649.670 euro per l'anno 2024;

g-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g-quater) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

g-quinquies) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1.0.1000/56 (testo 2)

[Gasparri](#), [Lotito](#), [Damiani](#)

All'articolo 9 -bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il Fondo di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#) è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.";

a. al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al comma 676, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025"."

c) il comma 10, alinea, è sostituito dal seguente: "10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 4-*bis*, comma 4 e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:"

d) al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-*bis*, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo.

e) al comma 10 dopo la lettera g) inserire le seguenti:

g-bis) quanto a quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 189.560 euro per l'anno 2024;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 254.022 euro per l'anno 2024;

- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 683.543 euro per l'anno 2024;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 5.893 euro per l'anno 2024;
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6.438.334 euro per l'anno 2024;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 286.247 euro per l'anno 2024;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 9.324 euro per l'anno 2024;
 - 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 865.754 euro per l'anno 2024;
 - 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.926.540 euro per l'anno 2024;
 - 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.899.526 euro per l'anno 2024;
 - 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 1.015.944 euro per l'anno 2024;
 - 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 358.498 euro per l'anno 2024;
 - 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 2.418.258 euro per l'anno 2024;
 - 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 17.218 euro per l'anno 2024;
 - 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.649.670 euro per l'anno 2024;
- g-ter*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- g-quater*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- g-quinquies*) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1.0.1000/57 (testo 2)

Musolino

All'articolo 9-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il Fondo di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#) è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.";

a. al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al comma 676, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025"."

c) il comma 10, alinea, è sostituito dal seguente: "10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 4-*bis*, comma 4 e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8

milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:"

d) al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-*bis*, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo.

e) al comma 10 dopo la lettera g) inserire le seguenti:

g-bis) quanto a quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 189.560 euro per l'anno 2024;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 254.022 euro per l'anno 2024;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 683.543 euro per l'anno 2024;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 5.893 euro per l'anno 2024;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6.438.334 euro per l'anno 2024;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 286.247 euro per l'anno 2024;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 9.324 euro per l'anno 2024;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 865.754 euro per l'anno 2024;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.926.540 euro per l'anno 2024;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.899.526 euro per l'anno 2024;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 1.015.944 euro per l'anno 2024;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 358.498 euro per l'anno 2024;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 2.418.258 euro per l'anno 2024;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 17.218 euro per l'anno 2024;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.649.670 euro per l'anno 2024;

g-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g-quater) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

g-quinquies) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 7

7.17 (testo 2) [id. a 7.18 (testo 2)]

[Orsomarso](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole «entro il 30 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».

7-ter. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole «entro la scadenza del 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro la scadenza del 30 settembre 2024».

7.18 (testo 2) [id. a 7.17 (testo 2)]

[Lotito](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole «entro il 30 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».

7-ter. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole «entro la scadenza del 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro la scadenza del 30 settembre 2024».

Art. 9

9.40 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis - Al fine di dare attuazione ai programmi promossi dal G7 nell'ambito della dichiarazione interministeriale del 15 marzo 2024 su Industria, Tecnologia e Digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo e di garantire al Ministero delle imprese e del made in Italy le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2024 e 700.000 euro per l'anno 2025.

Ai relativi oneri pari a euro 800 mila per il 2024 e euro 700 mila per il 2025 si provvede attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».

1.3.2.1.19. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 153 (ant.) del 15/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

153ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dà lettura del parere da ultimo espresso dalla Commissione bilancio, di nulla osta sui restanti emendamenti approvati, che è condizionato per l'emendamento 1.0.1000, come modificato, ai sensi dell'articolo 81 della costituzione, alla sostituzione, al comma 11, delle parole: "dall'articolo 4-ter", con le seguenti: "dall'articolo 4-bis, comma 4".

Prende atto la Commissione.

Si passa alla votazione dell'emendamento presentato dal relatore in esito al parere della Commissione bilancio, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1000/5a Commissione, è approvato.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S), con riferimento all'ordine del giorno G/1092/002/6, chiede la possibilità di integrare il testo, prevedendo un ulteriore impegno del Governo, affinché la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2024. Ricorda infatti le gravi conseguenze dell'inquinamento nelle Regioni della pianura padana, che definisce una catastrofe silenziosa, visto che provoca migliaia di morti senza conseguenze visibili sul territorio, come invece accade per le catastrofi ambientali. In considerazione delle innumerevoli e contestuali cause, anche geografiche, della concentrazione di polveri sottili, che vanno dal traffico veicolare agli inceneritori e ai termovalorizzatori, ritiene necessario favorire almeno l'efficientamento delle abitazioni per ridurre la produzione di particolato legata agli impianti di riscaldamento. Rileva invece con rammarico che il Governo preferisce destinare risorse ad altro, non attribuendo priorità alla salute dei cittadini di un'ampia area del Paese.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la modifica richiesta potrebbe inficiare un possibile orientamento favorevole del Governo.

Il sottosegretario Sandra SAVINO rivolge un invito al ritiro per gli ordini del giorno G/1092/001/6, in

quanto il Governo sta già monitorando la situazione, e G/1092/003/6, perché assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.0.1000.

Con riferimento all'ordine del giorno G/1092/002/6, esprime parere contrario sulla possibile modifica del testo avanzata poc'anzi dalla senatrice Sironi e chiede di eliminare, nel dispositivo, le parole: "e in anticipo rispetto ai termini indicati dalla stessa direttiva", nel qual caso l'ordine del giorno sarebbe accolto come raccomandazione.

Sono accolti come raccomandazione anche gli ordini del giorno G/1092/004/6, G/1092/005/6 (perché ogni iniziativa deve essere coerente con il quadro di finanza pubblica), G/1092/006/6 e G/1092/007/6. La senatrice [ZEDDA](#) (FDI) ritira l'ordine del giorno G/1092/001/6.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) manifesta la propria delusione per la posizione del Governo che, di fronte alle gravissime conseguenze dell'inquinamento in termini di vite umane nel bacino padano, prima esprime parere contrario sugli emendamenti presentati e poi non accoglie nemmeno un ordine del giorno. Rinuncia quindi a integrare il testo come preannunciato nell'intervento precedente e accoglie la proposta di riformulazione della Sottosegretario. Presenta di conseguenza un testo 2 dell'ordine del giorno G/1092/002/6, pubblicato in allegato, e non insiste per la sua votazione.

L'ordine del giorno G/1092/002/6 (testo 2) è dunque accolto come raccomandazione.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), pur consapevole che la misura a favore degli enti senza scopo di lucro potrà essere utilizzata solo entro il limite di un fondo prestabilito, ritira l'ordine del giorno G/1092/003/6.

Quanto agli ordini del giorno G/1092/004/6, G/1092/005/6, G/1092/006/6 e G/1092/007/6, non insistendo i proponenti per la votazione, si intendono accolti come raccomandazione.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [CROATTI](#) (M5S), che in premessa ringrazia il Presidente per la gestione corretta dell'*iter* del provvedimento in esame, anche in considerazione di quanto avvenuto nella giornata di ieri.

Nel merito, contesta la scelta del Governo di affossare definitivamente la misura del Superbonus, che ha rilanciato l'economia del Paese nel corso della pandemia e ha avuto un ritorno economico rilevante per lo Stato stesso, e di non accogliere proposte di modifica presentate sulla base delle richieste pervenute da categorie produttive e da Regioni in difficoltà. La scelta di far valere le modifiche retroattivamente è legata anche a una sorta di furia ideologica del ministro Giorgetti, al quale contesta il mancato intervento in Commissione nel corso della prima fase dell'esame, così come il paragone inappropriato tra Superbonus e tragedia del Vajont. In conclusione, annuncia il voto contrario della propria parte politica.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE), che intende preliminarmente precisare, al fine di contestare le accuse di contiguità al Governo, di respingere le calunnie di un accordo sul voto di ieri di Italia Viva e di evitare ulteriori strumentalizzazioni: il voto favorevole del proprio Gruppo all'emendamento 1.0.1000 del Governo deve essere interpretato esclusivamente come un voto di responsabilità, dato che una sua eventuale bocciatura avrebbe avuto conseguenze gravissime, non solo sui soggetti coinvolti, ma anche per la credibilità del Paese e della tenuta dei conti. Rivendica quindi la posizione del Gruppo di Italia Viva, che non ha mai condiviso le manovre economiche del Governo e i vari decreti sul Superbonus, compreso quello in esame, che sembra testimoniare problemi di coperture e la mancanza di programmi e strategie. Dichiarando quindi il voto contrario del proprio Gruppo e anticipando che anche in Assemblea, pure se il Governo dovesse porre la questione di fiducia, il voto rimarrà lo stesso.

Il [PRESIDENTE](#) rileva in effetti che in alcune occasioni gli interessi generali possono prevalere rispetto al merito della singola disposizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce a maggioranza il mandato al relatore Salvitti a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1092, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare

necessari.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce dell'andamento dei lavori, propone di sconvocare la seduta di domani, giovedì 16 maggio, alle ore 9,15.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 16 maggio, alle ore 9,15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1092](#)

G/1092/002/6 (testo 2)

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (AS 1092),

premesso che:

il presente decreto-legge introduce misure legate al settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica;

lo scorso, 12 aprile, è stata approvata la revisione della direttiva europea sulle performance energetiche degli edifici (Epbid- Case green);

secondo la nota informativa dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA), esposizione agli inquinanti atmosferici è causa di morti premature e anni quantificabili, in riferimento ai dati del 2021, in quasi 26.000 decessi per le sole regioni della pianura padana a causa della esposizione all'eccesso di polveri sottili (PM 2,5) e più di 5.000 in riferimento al biossido di azoto, per un totale di ben 31.000 decessi ogni anno nella sole regioni del nord a causa dell'inquinamento atmosferico;

il 22 aprile scorso, in occasione della giornata della terra i sindaci delle città di Milano, Bologna, Torino, Venezia e Treviso hanno sottoscritto il "Patto dei Sindaci per una Pianura Padana che respiri, le città cambiano aria, prendendo atto della drammatica situazione in cui versano le città del bacino padano e chiedendo al governo "fondi straordinari per i piani di sostituzione delle caldaie obsolete e, più in generale, per l'efficientamento energetico degli edifici e la riforestazione urbana, in tempi rapidi e con un sistema di erogazione agile ed efficiente";

al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020 (per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione) e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO2), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento

in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO2);

Considerato che la coibentazione degli edifici riduce il fabbisogno energetico del riscaldamento domestico e con l'efficientamento energetico si riduce la quantità di emissioni inquinanti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, in vista del recepimento della direttiva case green, anche in via sperimentale, misure mirate che diano una priorità di intervento, anche attraverso l'introduzione di incentivi di maggior favore, per gli immobili privati ricadenti nei territori del bacino padano e nelle regioni sotto infrazione da parte dell'Unione europea per il superamento dei limiti di inquinamento dell'aria, al fine di promuovere interventi in materia di efficientamento energetico in edilizia attingendo, nei limiti di finanza pubblica, da fondi e risorse statali destinate alle regioni per le stesse finalità.

Art. 1

1.0.1000/5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso 9-bis, comma 11, sostituire le parole "dall'articolo 4-ter" con le altre "dall'articolo 4-bis, comma 4"

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 54 (ant., Sottocomm. pareri) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024**

54ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 8,50.

(901) Erika STEFANI. - *Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione prende atto.

(932) ZANETTIN. - *Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni*

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che: con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il provvedimento risponde all'esigenza di adottare ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, al fine di perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:

- rivedere la disciplina relativa alle modalità di fruizione delle predette agevolazioni fiscali, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali;
- prevedere misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

- adottare misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici, nonché prevedere adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, relativamente al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, le disposizioni del decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato" di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:
- all'articolo 7, comma 1, là dove si prevede che le disposizioni sul principio del contraddittorio, di cui all'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) non si applichino agli atti emessi prima del 20 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997, emesso prima della medesima data, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la tipologia di invito cui si fa riferimento, poiché nel predetto decreto legislativo sono previsti sia l'invito alla formulazione di osservazioni e quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, di cui all'articolo 1, sia l'invito a comparire, di cui all'articolo 5.

La Sottocommissione prende atto.

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione prende atto.

(1038) Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi ed altri; Mollicone e Malaguti

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 57 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024**

57ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti 7.1000 e gli identici 7.1000/1 (testo 2) e 7.1000/2 (testo 2), approvati nella seduta del 30 aprile scorso, nonché gli emendamenti 1.10, 1.36 (testo 3), 3.3, 4.3 e 6.1 (testo 2), approvati nell'odierna seduta antimeridiana, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 145 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

145ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PETRENGA](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, assegnato alla 6a Commissione permanente per l'esame in sede referente e alla 2a Commissione per il parere.

Per le parti di competenza segnala l'articolo 3, comma 5 che stabilisce le sanzioni per l'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 (interventi di efficientamento energetico e interventi antisismici) per i quali è possibile ottenere agevolazioni fiscali. La norma stabilisce che l'omessa trasmissione di questi dati nei termini individuati ai sensi del successivo comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta la decadenza dall'agevolazione e non si applicano le disposizioni materia di remissione *in bonis* dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012.

L'articolo 7, ai commi 1, 2 e 3, introduce una norma interpretativa volta a disciplinare il diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che le disposizioni sul principio del contraddittorio di cui all'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997, emesso prima della medesima data. A tali atti, ai sensi del comma 2, si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. In base al comma 3, qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo (centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del

termine di esercizio del contraddittorio).

Il medesimo articolo 7, al comma 5, dispone che la sanzione da 2.000 a 20.000 euro prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, si applichi anche agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019. La sanzione è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati. Per effetto della disposizione in esame, la sanzione da 2.000 a 20.000 euro si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi, dell'importo complessivo e delle transazioni effettuate mediante tali strumenti di pagamento. Si tratta di obblighi di trasmissione periodici, i cui termini, modalità e contenuto sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In deroga ai principi generali, si prevede inoltre che alla violazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di concorso di violazioni e continuazione. Si applica, pertanto, una sanzione per ogni trasmissione omessa e/o errata.

Segnala infine, l'articolo 8 che reca disposizioni diverse concernenti l'Amministrazione finanziaria e che al comma 1, consente al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di avvalersi dei servizi offerti da SOGEI per la sicurezza, la continuità e lo sviluppo dei propri sistemi informatici.

Per quanto di competenza non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Interviene il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), che sottolineando l'importanza dell'articolo 3 comma 5, riguardante le sanzioni ivi previste in relazione all'omessa trasmissione dei dati, sottolinea tuttavia come la norma nulla dica al riguardo alla possibile correzione dei medesimi. La questione non è irrilevante perché non essendo disciplinata espressamente, potrebbe dar luogo a problemi interpretativi in casi di questa natura non è chiaro se la sanzione debba o meno essere applicata. Propone pertanto alla relatrice di inserire nel parere un'osservazione affinché la questione sia valutata per un chiarimento della norma.

Il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice a predisporre una proposta di parere in tal senso per la seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 9 aprile la relatrice Stefani ha presentato un testo 2 dell'emendamento 2.100 a cui nella giornata di giovedì 11 aprile sono stati presentati ulteriori 25 subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, che sono stati inseriti nel fascicolo con quelli precedentemente presentati all'emendamento 2.100 e non decaduti in quanto compatibili anche con l'emendamento 2.100 (testo 2). Ricorda altresì che la relatrice ha ritirato l'emendamento 1.0.1. Chiede quindi se i senatori che hanno presentato i nuovi subemendamenti intendano illustrarli, ricordando che le altre proposte sono già state illustrate.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) illustra tutti i subemendamenti presentati alla scadenza del 9 aprile che hanno l'intento di allungare i tempi di durata delle intercettazioni previsti dall'emendamento 2.100 (testo 2) che stabilisce un termine di soli quarantacinque giorni. Sottolinea come ciò avrà un impatto fortissimo sull'efficacia delle indagini, senza che la scelta di questo termine abbia una specifica ragione nella prassi giudiziaria. Si tratta in sostanza dell'ennesimo ideologico salto nel buio che non ha alcuna attinenza con la realtà. Va infatti sottolineato come sia difficile l'acquisizione di elementi specifici e concreti, che la norma presentata dalla relatrice richiede, nei primi giorni delle intercettazioni che spesso hanno un carattere ambiguo in quanto gli indagati usano sovente linguaggi cifrati che diventano più chiari soltanto quando tra gli interlocutori si abbassa la guardia. Proprio in

queste occasioni possono emergere quegli elementi specifici e concreti che la norma richiede. Ciò accade raramente nei quarantacinque giorni. Inoltre, chiede perché si sia fissato proprio questo termine ed è assolutamente sconcertante che per reati tanto gravi, come per esempio può essere un femminicidio, non si possa superare il limite stabilito dalla norma. Questa è una delle riforme più gravi che il Parlamento e questa maggioranza stanno ponendo in essere con l'aggravante che su un tema tanto delicato non si siano fatte audizioni per necessari approfondimenti istruttori soprattutto degli operatori del settore. I subemendamenti presentati dal suo Gruppo hanno pertanto, complessivamente, lo scopo di porre rimedio alle numerose criticità della norma proposta dalla relatrice. Poiché non vi sono ulteriori interventi in fase di illustrazione dei subemendamenti, il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice e il vice ministro Sisto ad esprimere il parere su tutti gli emendamenti riferiti al provvedimento.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, sull'emendamento 2.100 (testo 2) da lei presentato e sull'emendamento 3.1. Esprime quindi parere contrario su tutti gli altri emendamenti nonché su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.100 (testo2).

Il vice ministro SISTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa al voto.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 1.1.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 1.1 sottolineando come per la prima volta un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle venga valutato favorevolmente ma soltanto perché di natura soppressiva. Nonostante il parere favorevole del Governo, tuttavia, a nome del suo Gruppo rimarca l'*iter* assolutamente anomalo e discutibile del provvedimento, che non ha consentito alla Commissione di instaurare nella sede propria un dibattito costruttivo su un tema condiviso da tutti i Gruppi riguardante il concetto di inviolabilità delle conversazioni tra difensore e indagato. L'aver inserito le modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale all'interno del disegno di legge n. 808, già approvato dal Senato e all'esame della Camera, ha snaturato i contenuti del provvedimento in esame, aumentando il rischio che le modifiche in discussione possano introdurre nell'ordinamento una sorta di «scudo di funzione».

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti l'emendamento 1.1 è approvato, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13. Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 1.0.1 è stato ritirato.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 2.1.

Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.100 (testo2).

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.100 (testo 2)/1, diretto a limitare le gravi conseguenze dovute dall'introduzione del termine di quarantacinque giorni della durata delle intercettazioni, e per consentire al giudice un margine di elasticità nella valutazione delle proroghe successive.

La Commissione respinge il subemendamento 2.100 (testo 2)/1.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) dichiara a nome del proprio Gruppo il voto favorevole sulla proposta 2.100 (testo 2)/100, che prevede un trattamento differenziato a seconda che si tratti di intercettazioni cosiddette ambientali ovvero di intercettazioni telefoniche: mentre per le intercettazioni ambientali, infatti, il limite dei quarantacinque giorni sembra applicabile, lo stesso termine è troppo breve se riferito alle intercettazioni telefoniche che spesso si svolgono attraverso conversazioni criptate e per un tempo più lungo.

Posta a voti, la proposta 2.100 (testo 2)/100 è respinta.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) interviene quindi per dichiarare il voto favorevole sul subemendamento 2.100 (testo 2)/2, rimarcando come la proposta della relatrice non tenga in alcun modo conto di alcuni reati gravissimi come quelli del Codice rosso per i quali è previsto un procedimento accelerato ma che tuttavia non risultano tra quelli per i quali le intercettazioni possono avere una durata superiore a quarantacinque giorni. Tale circostanza, anche in relazione alla gravità e all'allarme sociale dei reati citati, appare estremamente grave e pertanto invita il Governo e la relatrice

ad una rivalutazione della proposta 2.100 (testo 2)/2.

Con distinte votazioni sono quindi respinti i subemendamenti [2.100 \(testo 2\)/2](#), 2.100 (testo 2)/3 e 2.100 (testo 2)/4.

Sul subemendamento 2.100 (testo 2)/5 interviene, a nome del suo Gruppo per dichiarare il voto favorevole, il senatore [BAZOLI \(PD-IDP\)](#), il quale sottolinea come le proposte di modifica presentate dal Partito Democratico siano dirette a estendere per alcune fattispecie di reato particolarmente gravi le deroghe al limite temporale introdotto all'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale.

Infatti, ricorda come l'esigenza di intervenire sul tema delle proroghe delle intercettazioni fosse emersa anche durante l'indagine conoscitiva sulle intercettazioni svolta dalla Commissione: deve parimenti però essere ricordato che le modalità con cui questa maggioranza e il Governo hanno avviato e proseguito l'esame di questo provvedimento sono state poco meditate e caratterizzate da superficialità e faciloneria. Basti pensare che solo dopo ripetuti interventi dell'opposizione, la relatrice e il Governo sono corsi ai ripari rispetto al testo originario dell'emendamento 2.100, estendendo le deroghe previste per la introducenda disciplina in materia di durata delle intercettazioni ad alcuni reati particolarmente gravi come il terrorismo internazionale. Alla stessa logica di buon senso si ispirano tutte le proposte del Partito Democratico, su cui invita ad un ripensamento del parere sia la relatrice che il rappresentante del Governo.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.100 (testo 2)/5, 2.100 (testo 2)/101, 2.100 (testo 2)/102, 2.100 (testo 2)/103, 2.100 (testo 2)/104, 2.100 (testo 2)/6, 2.100 (testo 2)/7, 2.100 (testo 2)/105, 2.100 (testo 2)/106, 2.100 (testo 2)/9, 2.100 (testo 2)/8, 2.100 (testo 2)/107, 2.100 (testo 2)/108, 2.100 (testo 2)/109, 2.100 (testo 2)/110 e 2.100 (testo 2)/111.

Sull'emendamento 2.100 (testo 2)/112 interviene in dichiarazione di voto favorevole la senatrice [LOPREIATO \(M5S\)](#) che sottolinea come l'attenzione della maggioranza sul tema della violenza contro le donne anche in questo caso è stata nulla come niente era stato previsto in legge di bilancio se non fosse stato per un emendamento unitario delle opposizioni. Il disegno di legge Roccella, poi, non ha fatto altro che riproporre un testo presentato dal Governo nella scorsa legislatura. Il cosiddetto disegno di legge sul codice rosso rafforzato, seppur utile, non sembra sufficiente. La riduzione temporale della possibilità di intercettare appare pertanto molto rischiosa in quanto espone le donne ai delitti che attentano alla loro sicurezza, anche solo percepita, in ragione della riduzione degli strumenti volti al loro contrasto. Lo strumento delle intercettazioni, infatti, è assolutamente necessario per provare la violenza in particolare quando c'è reticenza da parte della persona offesa nel farla emergere. Un ulteriore elemento di criticità è dato dal fatto che qualora la violenza fosse perpetrata in un periodo antecedente rispetto all'autorizzazione all'intercettazione e nei successivi quarantacinque giorni non emergano elementi ulteriori specifici e concreti rispetto a quelli che hanno giustificato l'utilizzo dell'intercettazione, non sarà più possibile proseguire all'ascolto. Se il subemendamento fosse approvato, sarebbe possibile continuare con le operazioni di ascolto poiché i delitti contro il codice rosso rientranti, ovviamente, nei limiti delineati dall'articolo 266 del codice di procedura penale, sarebbero considerati quali ipotesi derogatorie rispetto all'ordinario regime intercettivo.

Con separate votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 2.100 (testo 2)/112, 2.100 (testo 2)/113, gli identici 2.100 (testo 2)/10, 2.100 (testo 2)/114 e 2.100 (testo 2)/115, 2.100 (testo 2)/116, 2.100 (testo 2)/117, 2.100 (testo 2)/11, 2.100 (testo 2)/12, 2.100 (testo 2)/118, 2.100 (testo 2)/119, 2.100 (testo 2)/120 e 2.100 (testo 2)/121.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono da considerarsi decaduti, in quanto non più correttamente riferibili al testo dell'emendamento 2.100 (testo 2), i subemendamenti 2.100/13, 2.100/14, 2.100/15, 2.100/16 e 2.100/17.

La Commissione, con distinte votazioni respinge poi i subemendamenti 2.100 (testo 2)/18, 2.100 (testo 2)/19, 2.100 (testo 2)/20, 2.100 (testo 2)/122, 2.100 (testo 2)/123, gli identici 2.100 (testo 2)/21 e 2.100 (testo 2)/124 nonché il subemendamento 2.100 (testo 2)/22.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.100 (testo 2).

La senatrice [LOPREIATO \(M5S\)](#) interviene per dichiarare il voto convintamente contrario del Movimento 5 Stelle sull'emendamento in quanto il testo è distonico rispetto alla sistematica del codice

in materia di operazioni di intercettazione. Il comma 3 dell'articolo 267 (riguardante la durata delle operazioni e la relativa, eventuale proroga), lega il decreto motivato di proroga del GIP alla permanenza dei presupposti per i quali l'intercettazione a monte sia stata autorizzata o convalidata ovvero: i gravi indizi di reato e l'assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione dell'indagine. Il testo proposto dalla relatrice, che andrebbe ad interpolare il citato comma, appare distonico rispetto alla *ratio* dello stesso in quanto difetta di coordinamento tra i commi 1 e 3 per di più, in riferimento agli elementi "specifici e concreti" i quali saranno ulteriori e successivi rispetto a quelli che hanno dato origine all'autorizzazione all'intercettazione. In conclusione, qualora dovessero permanere i gravi indizi di reato e l'intercettazione fosse assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, la proroga non potrà più essere concessa salvo i casi in cui emergano nei quarantacinque giorni elementi specifici e concreti tali da giustificare una successiva proroga.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) interviene per annunciare l'astensione del Gruppo del Partito Democratico, sottolineando come la questione che il provvedimento vuole affrontare sia di interesse anche della sua parte politica. Vi è infatti la necessità di assicurare alla difesa le garanzie stabilite dai principi costituzionali nel bilanciamento degli interessi in gioco, con particolare riferimento alla lotta alla criminalità. Lamenta tuttavia la modalità con cui si è giunti al risultato attuale. Infatti, sarebbe stata assolutamente necessaria una istruttoria approfondita sul punto attraverso l'audizione di esperti che invece la maggioranza non ha consentito.

In questo modo si è esautorato il lavoro della Commissione e si è impedito il raggiungimento di un obiettivo più condiviso che in relazione al tema trattato dal provvedimento vedeva un'ampia convergenza di intenti.

Il vice ministro SISTO interviene incidentalmente per ribadire come il parere favorevole del Governo sull'emendamento 2.100 (testo 2) della relatrice sia fondato sull'equo temperamento dei valori costituzionali, ed in particolare degli articoli 15 e 27. Sebbene le intercettazioni rappresentino uno strumento fondamentale per il contrasto alla criminalità, occorre al contempo tenere conto della giurisprudenza costituzionale che più volte è intervenuta in materia di intercettazioni anche al riguardo alla durata complessiva delle stesse e alla motivazione dei provvedimenti autorizzatori delle operazioni. La necessità di bilanciare i diversi valori costituzionali in gioco nella materia giustifica altresì la deroga prevista, per il regime del nuovo articolo 267 del codice di procedura penale, dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, come correttamente suggerito dagli interventi delle opposizioni.

Posto ai voti l'emendamento 2.100 (testo 2) è approvato, risultando pertanto preclusi gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 3.1.

Previa dichiarazione di voto della senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), che richiama il fatto che soltanto gli emendamenti soppressivi presentati dal suo Gruppo sono stati presi in considerazione dal Governo per l'approvazione, l'emendamento 3.1 è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) ai sensi dell'articolo 40, comma 6-*ter* del Regolamento, avverte che trasmetterà gli emendamenti approvati alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere. Rinvia pertanto le dichiarazioni di voto finali e il voto del mandato al relatore alla prima seduta utile. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2\)](#) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [SISLER](#) in qualità di relatore, illustra il Documento di Economia e Finanza che è stato deferito, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato, alla 5ª Commissione per l'esame e a tutte le altre Commissioni per il parere. Nella nota introduttiva al Def 2024 si premette che esso è stato predisposto nel rispetto delle regole del Patto di Stabilità e Crescita, tenendo conto della transizione in corso verso la nuova *governance* europea. Proprio alla luce dell'imminente entrata in vigore delle nuove regole il Governo, pertanto, in considerazione delle indicazioni della Commissione europea di presentare per quest'anno programmi di stabilità sintetici, ha fornito contenuti e

informazioni di carattere essenziale indicando l'andamento tendenziale delle principali grandezze di finanza pubblica.

Con specifico riguardo al settore della giustizia, il Governo stima che le riforme avviate potranno generare un incremento del PIL pari allo 0,4 per cento nel 2026, allo 0,6 per cento nel 2030, contribuendo ad una crescita pari allo 0,7 per cento nel lungo periodo rispetto allo scenario di base.

Da questo punto di vista, le [misure previste dal PNRR nell'ambito della riforma orizzontale della giustizia](#) mirano a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, a ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti civili e penali e ad aumentare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

Il Governo ricorda che nella Relazione Paese del Consiglio UE è stato riconosciuto l'impegno dell'Italia nel portare avanti queste riforme, particolarmente nel settore civile e dell'insolvenza, puntando al recupero di efficienza, competitività e attrattività. Difatti, attraverso il PNRR, sono stati stanziati 2,85 miliardi di euro per ridurre i tempi dei processi, diminuire l'arretrato civile e investire nel capitale umano e nell'efficienza energetica degli edifici giudiziari.

I risultati finora ottenuti mostrano una significativa riduzione degli arretrati dei procedimenti civili (tra il 2019 e il primo semestre 2023 gli arretrati presso i tribunali e le corti d'appello sono diminuiti rispettivamente dell'81,3 per cento e del 94,4 per cento) e una diminuzione dei tempi di trattazione sia civili che penali (rispettivamente del 19,2 per cento e del 29 per cento rispetto al 2019).

Secondo quanto riportato nel Programma nazionale di riforma, nel 2023 l'azione governativa si è concentrata sull'emanazione di sedici atti attuativi per il processo civile e penale, essenziali per l'efficientamento dei procedimenti e la semplificazione delle procedure e l'incremento della produttività degli uffici giudiziari. È stato altresì rafforzato il monitoraggio della riforma, con il decreto legislativo del 19 marzo 2024, n. 31 che ha introdotto misure volte, da un lato, a rafforzare il potere di controllo da parte del giudice penale per le indagini preliminari e, dall'altro, a semplificare la procedura per la determinazione delle pene sostitutive. Inoltre, sono in corso di adozione ulteriori interventi normativi correttivi riguardanti il decreto legislativo n. 149 del 2022 al fine di potenziare i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie e la gestione della crisi d'impresa.

Altro fronte di intervento riguarda la digitalizzazione del sistema giudiziario. Da questo punto di vista, il Programma nazionale di riforma riporta che, nel corso del 2023, sono stati digitalizzati oltre 3,5 milioni di fascicoli giudiziari e sono stati avviati i lavori per lo sviluppo di un *data lake* per la giustizia, oltre a numerosi provvedimenti per la digitalizzazione del processo telematico e l'introduzione di nuovi applicativi come: la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti; il processo civile telematico nelle diverse fasi del procedimento; la digitalizzazione delle indagini preliminari (ad esclusione dell'udienza preliminare); la creazione di una banca dati delle decisioni civili gratuita, pienamente accessibile e consultabile.

Significativi investimenti sono stati realizzati anche nel rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica del sistema giudiziario, in particolare attraverso l'Ufficio per il processo nel suo ruolo di supporto al magistrato e alla giurisdizione, anche attraverso l'assunzione di nuovi dipendenti (3.978 nuovi dipendenti con profili giuridico-amministrativi e tecnici in aggiunta agli 8.330 funzionari addetti all'Ufficio per il processo stesso) per supportare le linee di progetto in tema di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, oltre all'indizione di concorsi per l'assunzione di magistrati ordinari civili.

Inoltre, il Governo ha adottato misure specifiche per affrontare le criticità dei tribunali meno efficienti e premiare gli uffici giudiziari più virtuosi, oltre agli interventi in materia di edilizia giudiziaria.

Il Governo reputa, altresì fondamentale il percorso che è stato avviato in tema di giustizia tributaria, quale volano di crescita del Paese. In particolare, si ricorda la creazione di un Dipartimento specifico per la giustizia tributaria all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze, l'aumento del numero dei magistrati tributari mediante concorsi con modalità semplificate e l'abolizione della mediazione obbligatoria per ridurre i tempi del contenzioso tributario. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di conciliazione giudiziaria per i giudizi pendenti in Cassazione e adottate misure per digitalizzare il contenzioso tributario, rendendo obbligatorio l'uso delle forme telematiche e della firma digitale. Sono state introdotte anche norme per rafforzare gli strumenti di tutela nel processo, come l'appello cautelare e disposizioni sul litisconsorzio necessario e il divieto di *nova* in appello, con ulteriori

dettagli tecnici da definirsi in seguito. Queste azioni mirano a velocizzare la risoluzione dei litigi fiscali e a rendere il sistema più efficiente e tecnologicamente avanzato.

Infine, segnala che, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, il Governo ha confermato quali collegati alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico. Tra questi, per i profili relativi al settore della giustizia, vengono in rilievo i disegni di legge di: revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; rimodulazione delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e ridefinizione dei profili professionali, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; interventi di rifunzionalizzazione degli istituti di prevenzione e pena.

Per quanto di competenza propone l'espressione di un parere favorevole.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), annuncia sin d'ora il voto contrario della sua parte politica sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore per una questione assolutamente pregiudiziale: dal documento di economia e finanza mancano del tutto i quadri programmatici degli interventi che il Governo vorrà attuare nella prossima manovra di bilancio, essendosi limitato a riportare solamente il quadro tendenziale. Questo elemento connota negativamente tutto il documento di economia e finanza per 2024, ovviamente anche per quanto riguarda le politiche della giustizia. In pratica il Governo fa delle promesse senza spiegare quali saranno le risorse necessarie per mantenerle. Quello presentato al Parlamento è pertanto una specie di libro dei sogni che tale rimarrà in assenza dell'individuazione degli stanziamenti delle risorse necessari a mettere in atto le politiche che intende portare avanti. Peraltro, la mancanza del quadro programmatico è particolarmente grave perché non era mai successo prima che un Governo nel pieno dei suoi poteri non fosse nelle condizioni di presentare un documento completo in tutte le sue parti. L'unica eccezione, infatti è stata quella del Governo Draghi, che tuttavia aveva una ragione specifica, essendo quello un Governo dimissionario. L'assenza del quadro programmatico è un dato pregiudiziale insuperabile che, gravando sull'intero documento, non può consentire nemmeno un intervento di merito per le parti di competenza della Commissione. Si tratta peraltro di un precedente talmente grave che non potrà non essere sottolineato in tutte le sedi possibili.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) interviene a sua volta per annunciare il voto convintamente contrario del Gruppo del Partito Democratico, anche per le ragioni chiaramente illustrate nell'intervento del senatore Scalfarotto. La mancanza totale del quadro programmatico rende infatti impossibile un giudizio nel merito delle politiche di Governo. Sottolinea inoltre che anche la parte riguardante i quadri tendenziali nei quali, in particolare nel settore della giustizia il Governo vanta buoni risultati in termini ad esempio di riduzione dei tempi dei processi, i dati positivi che sono il risultato delle riforme operate dal Governo precedente. Peccato che nell'ultima manovra di bilancio presentata da questo Governo sia chiaramente delineata una diminuzione di circa il 10 per cento nei prossimi 3 anni delle risorse destinate alla giustizia e ciò è particolarmente preoccupante perché la carenza di risorse mette a rischio anche l'efficacia delle riforme che finora hanno prodotto gli ottimi risultati riportati nel documento in relazione al Ministero della giustizia.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), annunciando il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta del relatore, sottolinea come il documento di economia e finanza per il 2024 sia del tutto coerente sia rispetto ai contenuti della Nadef 2023 presentate nel settembre scorso, sia in relazione alle nuove regole della *governance* europea in materia di Patto e Stabilità e Crescita e alle indicazioni della Commissione europea ai Paesi membri di elaborare documenti sintetici.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, sottolinea come il documento in esame abbia tenuto conto, realisticamente del difficile contesto economico che tutti i Paesi stanno vivendo per la rilevantissima influenza di fattori esogeni, come le guerre in corso, che fortemente condizionano l'economia internazionale e dunque quella di ogni singolo Paese.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), richiamandosi alle motivazioni avanzate dai senatori Scalfarotto e

Bazoli, annuncia il voto convintamente contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle alla proposta di un parere favorevole avanzata dal relatore sul documento in titolo.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il presidente [SISLER](#) pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole che verificata la presenza del numero legale, è approvata.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [932](#)

Art. 2

2.100 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire dalle parole: «Le proroghe successive alla prima» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "articolo 267" sono inserite le seguenti: ", comma 1"; b) al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale".*

2.100 (testo 2)/100

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni di comunicazioni tra presenti non possono avere durata complessiva superiore a quarantacinque giorni mentre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione non possono avere durata complessiva superiore a novanta giorni. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

2.100 (testo 2)/101

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, per i delitti indicati all'articolo 362, comma 1-ter, nonché qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».

2.100 (testo 2)/102

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva

superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

2.100 (testo 2)/103

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, testo 2, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centottanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.»".

2.100 (testo 2)/104

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per i delitti indicati all'articolo 362, comma 1-ter, nonché qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».

2.100 (testo 2)/105

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, (testo 2), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»".

2.100 (testo 2)/106

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, (testo 2), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»".

2.100 (testo 2)/107

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, (testo 2), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»

2.100 (testo 2)/108

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, (testo 2), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»".

2.100 (testo 2)/109

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a sessantacinque giorni salvo che si proceda per i delitti indicati all'articolo 362, comma 1-

ter, nonché qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».

2.100 (testo 2)/110

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a quarantacinque giorni salvo che si proceda per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice, nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

2.100 (testo 2)/111

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a quarantacinque giorni salvo che si proceda per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

2.100 (testo 2)/112

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a quarantacinque giorni salvo che si proceda per i delitti indicati all'articolo 362, comma 1-ter nonché nei casi in cui l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

2.100 (testo 2)/113

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), dopo le parole: «Le intercettazioni» inserire le seguenti: «di comunicazioni tra presenti».

2.100 (testo 2)/114

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

2.100 (testo 2)/115

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), sostituire le parole "quarantacinque" con le parole "centottanta".

2.100 (testo 2)/116

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), sostituire le parole "quarantacinque" con le parole "centocinquanta".

2.100 (testo 2)/117

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), sostituire le parole "quarantacinque" con le parole "centoventi".

2.100 (testo 2)/118

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, (testo 2), lettera a), al capoverso sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché nei casi in cui emergano elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»

2.100 (testo 2)/119

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, (testo 2), lettera a), al capoverso sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo che nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»

2.100 (testo 2)/120

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, (testo 2), lettera a) al capoverso, sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo che una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»

2.100 (testo 2)/121

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), sostituire le parole: «salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti» con le seguenti: «qualora permangano i presupposti indicati dal comma 1».

2.100 (testo 2)/122

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, (testo 2), lettera a), al capoverso sostituire le parole: «l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di» con le parole «una durata superiore sia giustificata da».

2.100 (testo 2)/123

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), sostituire le parole: "l'assoluta indispensabilità" con le seguenti: "la prosecuzione".

2.100 (testo 2)/124

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100 (testo 2), lettera a), dopo le parole: «sia giustificata dall'emergere» inserire le seguenti: «, nel corso delle indagini,».

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146 (ant.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024
146ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), ricorda che nella seduta dell'11 aprile scorso si era dato conto degli emendamenti presentati al testo del disegno di legge.

Invita pertanto i presentatori ad illustrare le rispettive proposte.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), richiamando le osservazioni da lei svolte nella seduta del 19 marzo, osserva che le proposte emendative presentate dalla sua parte politica mirano a far sì che la circostanza aggravante dello sciacallaggio possieda i necessari requisiti di tipicità, allo scopo di fugare possibili dubbi interpretativi.

Con riferimento, invece, alla possibilità di problematiche in relazione al principio di certezza della normativa penale, nonché al principio di uguaglianza (in quanto il legare la citata circostanza alla deliberazione dello stato di emergenza, ovvero ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrebbe far dipendere l'applicabilità della sanzione da un provvedimento di carattere politico-amministrativo del Governo), rileva che non sono stati presentati emendamenti sul punto in quanto, a seguito di approfondimenti successivamente effettuati, il disegno di legge sembra comunque porsi in linea con precedenti normative di natura emergenziale (come ad esempio la legge n. 126 del 2008, ed il decreto-legge n.172 dello stesso anno), nonché rispettare il requisito di proporzione tra ragionevolezza dell'intervento e offensività della condotta sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 2010.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) precisa che gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico si propongono innanzitutto di perimetrare la fattispecie in esame al fine di evitare possibili difficoltà interpretative.

E' poi prevista la soppressione del terzo comma dell'unico articolo del provvedimento. Ciò in quanto l'incremento di pena ivi previsto non appare giustificato da ragioni concrete e riflette, altresì, l'orientamento politico contraddittorio della maggioranza e del Governo volto da un lato ad alleggerire le pene previste per i reati contro la Pubblica amministrazione e, dall'altro, ad incrementarle riguardo ad altre fattispecie senza comprensibili ragioni.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento 1.3, di cui preannuncia la presentazione in un testo corretto.

La proposta, in particolare, ha lo scopo di estendere l'applicazione della fattispecie a tutti gli eventi catastrofali (ricomprendendo pertanto non solo gli eventi calamitosi ma anche, ad esempio, l'incendio di uno stabile).

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole con osservazioni. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Rapani, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni e gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 970 segnalando come di interesse rispetto alle competenze della Commissione le seguenti proposte: emendamenti riferiti all'articolo 4, che introduce specifiche disposizioni a salvaguardia dei minori: emendamenti 4.1 e 4.2 (che incrementano il limite di età al di sotto del quale non è consentita ai minori la partecipazione a competizioni videoludiche); emendamento 4.3 (che elimina il riferimento al valore massimo dei premi previsto per le competizioni a cui partecipano i minori con più di sedici anni); emendamento 4.4 (che pone il divieto di profilazione e scambio di informazioni tra giocatori nel caso di competizioni a cui partecipano i minori con più di sedici anni); emendamenti 4.5, 4.6 e 4.8 (che introducono specifici divieti ed obblighi per gli editori videoludici); emendamento 5.2, riferito all'Ufficio competente all'adozione del provvedimento di inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche di cui all'articolo 5, comma 5, diretto a uniformare la denominazione all'interno del disegno di legge, come suggerito nella relazione sul testo svolta in Commissione giustizia nella seduta del 3 aprile; emendamento 10.1 che estende il divieto di scommettere, anche per il tramite di terze persone, anche agli organizzatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche; emendamento 10.2 che individua un organo di giustizia ad hoc istituito presso il CONI per le inibitorie e le questioni relative alle competizioni videoludiche; emendamento 10.3 che introduce una sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 euro per chiunque promuove il gioco d'azzardo anche in via indiretta ed emendamento 10.0.1 che estende il divieto di pubblicità di gioco d'azzardo anche agli editori videoludici; emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4 che intervengono direttamente sulle sanzioni previste per le violazioni dei divieti relativi alla mancanza di registrazione dell'editore videoludico ovvero relativo alla partecipazione di minori alle competizioni videoludiche; emendamento 12.5 che aggiunge alle sanzioni previste per la violazione dei divieti introdotti dal disegno di legge anche l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche per un anno.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, che previa verifica del numero legale, è approvata dalla Commissione, rinviando l'espressione del parere sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di

procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) VERINI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) MIRABELLI e altri. - *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(573) MARTELLA e altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) Ada LOPREIATO. - *Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il **PRESIDENTE** informa la Commissione che, lo scorso 15 aprile, il Gruppo di Fratelli d'Italia ha comunicato di ritirare tutti gli emendamenti presentati dai suoi componenti. In particolare, si tratta delle proposte 1.100, 1.101, 1.109, 1.111, 1.114, 1.122, 1.0.1, 2.100, 2.104, 2.109, 2.0.100, 3.0.100, 4.100, 5.100 e 7.100.

Ricorda altresì che, in una precedente seduta, era stato ritirato anche l'emendamento 6.100.

Il vice ministro SISTO osserva quindi che, stante la particolare delicatezza della materia e la rilevanza assunta nel dibattito politico, il Governo ritiene opportuno un supplemento di approfondimento e domanda pertanto un differimento dell'esame del disegno di legge di almeno venti giorni.

Il **PRESIDENTE**, nell'accogliere la richiesta formulata dal rappresentante del Governo e nel rimarcare la particolare delicatezza e complessità della materia, auspica che si possa comunque raggiungere un accordo tra le forze di maggioranza e di opposizione su un testo ampiamente condiviso.

Il senatore **VERINI** (PD-IDP), accogliendo l'invito del Presidente, fa presente che il Gruppo del Partito Democratico sarebbe pienamente disponibile ad un confronto con la maggioranza, a patto, però, che venga chiaramente definita la linea direttrice dello stesso. Sotto questo aspetto, l'esigenza centrale da considerare dovrebbe essere la piena tutela del lavoro dei giornalisti, della libertà di stampa e più in generale della libertà di manifestazione del pensiero in linea, peraltro, con le determinazioni assunte dalle istituzioni europee con la recente direttiva cosiddetta *SLAPP*.

La legge, infatti, già oggi offre al diffamato numerosi strumenti per tutelarsi, laddove, per contro, il giornalista risulta spesso esposto a querele esperite con scopo dichiaratamente intimidatorio. La situazione, inoltre, colpisce in particolar modo i soggetti non inquadrati nei grandi gruppi editoriali e per ciò costretti, di conseguenza, a dover affrontare da soli gli oneri economici necessari per garantirsi un supporto legale.

Il senatore **GASPARRI** (FI-BP-PPE) sottolinea come quello affrontato dal disegno di legge del senatore Balboni sia un tema di estrema delicatezza, lungamente dibattuto dal Parlamento senza che si sia trovato il giusto punto di caduta nel bilanciamento tra l'articolo 21 della Costituzione, e dunque tutte le garanzie da riservare alla stampa e ai giornalisti - professione a cui peraltro appartiene - e quello dell'onorabilità delle persone, che è l'altro tema spesso sottovalutato in nome della libertà di stampa. La sua parte politica è sempre stata contraria alla pena detentiva per i giornalisti, tema su cui si è chiaramente pronunciata la Corte costituzionale, ma va anche ricordato che l'unico giornalista al quale è stata comminata la pena del carcere è un giornalista della sua area politica, che poi, in considerazione della delicatezza dei valori costituzionali in gioco, ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica. Ritiene tuttavia che il tema di una maggiore efficacia delle rettifiche, che possano ripristinare l'onorabilità di un soggetto leso da notizie di stampa false, non ha ancora trovato una soluzione soddisfacente e condivisa. L'efficacia delle rettifiche che i giornali pubblicano per il ripristino della reputazione di una persona sono infatti solitamente del tutto inefficaci e non trovano mai lo stesso spazio che invece ha trovato la notizia lesiva dell'onorabilità. Ritiene pertanto che il tema delle rettifiche debba essere affrontato con la dovuta decisione, senza tuttavia mettere in discussione

l'articolo 21 della Costituzione e la libertà di stampa.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) osserva che un'efficace sintesi politica non può prescindere da una ponderata e realistica valutazione di entrambi i profili descritti dai senatori Verini e Gasparri, escludendo pertanto ogni approccio basato su scelte ideologiche.

Nel tutelare la libertà di informazione e di manifestazione del pensiero, infatti, occorre innanzitutto distinguere il caso del giornalista praticante da quello delle figure di vertice delle grandi testate (che, in ragione della loro peculiare posizione, sono in grado di influire in maniera ben più marcata sugli orientamenti dell'opinione pubblica), e fare in modo, altresì, di dare adeguata pubblicità non solo alle indagini ma anche ad eventuali sentenze di assoluzione. Allo stesso tempo, è certamente necessario scongiurare eventuali usi distorti del pur legittimo strumento della querela. Alla luce di quanto precede, l'esigenza di approfondimento poc'anzi manifestata dal rappresentante del Governo appare pienamente comprensibile.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Verini, ponendosi criticamente rispetto a quelle svolte invece dal senatore Gasparri.

La problematica del ripristino della reputazione andrebbe infatti debitamente perimetrata per evitare che si tramuti, in concreto, in un'indebita limitazione della libertà di stampa attraverso querele intimidatorie nei confronti dei giornalisti. La libertà di stampa è tutelata, tra l'altro, anche da una specifica direttiva varata dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, a cui, entro due anni, l'Italia dovrà adeguarsi.

Il testo del disegno di legge n. 466 necessita pertanto di evidenti miglioramenti ed in tal senso si muovono gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, che ha altresì salutato con favore il ritiro, da parte del relatore, delle proposte che, prevedendo il carcere per i giornalisti, sono state ritenute correttamente altamente lesive della libertà di stampa.

Il [PRESIDENTE](#), nell'auspicare che possa trovarsi un bilanciamento tra le diverse sensibilità emerse nel dibattito, osserva che nell'individuazione delle migliori soluzioni normative la Commissione dovrà altresì tener conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sulla cosiddetta "verità putativa", concetto che attribuisce rilevanza alla buona fede del giornalista che ha diffuso notizie non vere, o non del tutto vere, nell'ambito del diritto di cronaca. La considerazione di questi orientamenti, tuttavia, non può al contempo prescindere dalla necessità di fornire adeguata tutela a colui che vede offesa la propria reputazione da notizie lesive della sua onorabilità.

Non va trascurato, infatti, che il ripristino della reputazione dell'individuo può essere, in concreto, particolarmente problematico: spesso la rettifica viene pubblicata dopo un notevole lasso di tempo e senza lo stesso spazio dato alla notizia diffamatoria. Diverso è il caso delle notizie lesive riguardanti persone sotto inchiesta, in quanto l'obbligo di ripristino della reputazione avviene a seguito dell'evoluzione processuale: in questo caso, il lasso di tempo che intercorre tra l'avvio delle indagini e l'eventuale sentenza di proscioglimento o di assoluzione può essere anche notevole e l'immagine negativa dell'indagato - veicolata spesso più dai titoli degli articoli che non dai testi degli stessi - può radicarsi indelebilmente in seno all'opinione pubblica. Il disegno di legge n. 466, all'articolo 1, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, individua come soluzione in caso di inadempimento rispetto alla pubblicazione di rettifiche o smentite il ricorso al giudice ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile. Di tutti questi aspetti la Commissione dovrà tenere conto nell'ulteriore approfondimento tecnico che sarà svolto al fine di assicurare il giusto temperamento dei valori costituzionali in gioco.

Il vice ministro SISTO esprime grande apprezzamento per il dibattito che questa mattina si è svolto su un tema di estrema delicatezza, perché fornisce importanti indicazioni anche all'azione di Governo. In proposito, ricorda che gli articoli 15, 21 e 27 della Costituzione rappresentano i pilastri che devono essere salvaguardati in un equilibrio complessivo indicato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Un ulteriore tassello che sta a cuore al Governo è evitare processi mediatici per tutelare la reputazione dei cittadini. Con riferimento alla richiamata direttiva UE cosiddetta *SLAPP*, ritiene che la dismissione della tutela penale debba essere compensata da un rafforzamento degli strumenti extra penali. Infine, rileva come un ulteriore tema che dovrà essere oggetto di approfondimento riguardi

specificamente la questione dei titoli, che sono gli elementi che più colpiscono i lettori, che spesso sulla base di questi si formano un'opinione.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) auspica che la prossima settimana possa concludersi la discussione generale sul disegno di legge n. 766, relativo al processo telematico.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione in relazione all'articolo 3, comma 5, riguardante le sanzioni per l'omessa trasmissione dei dati come disciplinare il tema della correzione dei medesimi e della successiva trasmissione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 970

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare la denominazione dell'Ufficio di cui all'articolo 5, comma 5, del provvedimento, che in più parti del disegno di legge è indicato con la denominazione di «Commissione»;

con riferimento all'articolo 12, appare opportuno che la Commissione di merito definisca meglio l'ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni e valuti se gli illeciti previsti nel provvedimento siano di natura amministrativa e pertanto se sia opportuno sostituire al termine «multa» l'espressione «sanzione amministrativa».

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 151 (ant.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

151ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto n. 39, del 29 marzo 2024, in materia di *Superbonus* (articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020) e altre agevolazioni fiscali per l'edilizia e l'efficienza energetica, al fine di disporre di misure più incisive a tutela della finanza pubblica.

L'intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati ISTAT da cui risulta un deficit per il 2023 pari al 7,2 per cento. Al riguardo, si ricorda che il 28 febbraio 2023 Eurostat ha chiarito che la cedibilità di alcuni crediti d'imposta, tra cui *Superbonus* e bonus facciate, comporta la contabilizzazione degli stessi come "maggiori spese". Infatti, essendo cedibili (mediante sconto in fattura o cessione del credito), i crediti sono da considerarsi esigibili (*payable*) nella loro interezza e quindi imputabili nell'anno in cui sorge l'obbligazione.

Eurostat ha infatti chiarito che il credito è da classificarsi come non esigibile (*non-payable*) solo nel caso in cui sia ragionevole aspettarsi che una parte non trascurabile dello stesso venga perso in quanto non detraibile per mancanza di capienza fiscale del contribuente beneficiario.

Con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, la cedibilità è stata eliminata, salvo alcune deroghe, rendendo pertanto il credito non esigibile (*non-payable*) e registrabile come detrazione ("minori entrate", nei conti pubblici) nel corso degli anni di effettiva fruizione dell'agevolazione fiscale, nella misura della capienza fiscale del contribuente.

Tuttavia, considerate le consistenti deroghe e la riferibilità di buona parte delle agevolazioni del 2023 alla normativa precedente al decreto n. 11 del 2023, Eurostat ha convenuto, nel settembre 2023, di considerarle come esigibili e pertanto destinate a gravare sul deficit 2023 come maggiori spese.

In vista, quindi, della contabilizzazione relativa al 2024, il decreto in esame prevede all'articolo 1, comma 1, lettera a), di eliminare, relativamente al *Superbonus*, l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito per i lavori di ristrutturazione e di efficienza energetica successivi all'entrata in vigore del decreto-legge, anche per gli ultimi soggetti ancora ammessi al beneficio, ovvero gli Iacp (istituti autonomi case popolari), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e gli enti del Terzo settore. La medesima esclusione è prevista, dal comma 3, per gli interventi agevolati con il "bonus

barriere architettoniche", effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto.

In tal modo, le agevolazioni riferite al 2024 dovrebbero essere considerate come non esigibili e quindi gravare sul deficit in misura minore, nei limiti delle somme effettivamente detraibili nelle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti beneficiari.

In base alla lettera b) dello stesso comma 1, e in base al comma 3, restano ammessi al *Superbonus* gli interventi effettuati su immobili danneggiati da eventi sismici e dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il comma 2, inoltre, prevede un regime transitorio, relativo all'eliminazione del trasferimento del credito, prevista al comma 1, che consente l'applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, per gli interventi di cui sia già stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

L'articolo 2 esclude l'applicazione dell'istituto della remissione *in bonis* (che consente ai contribuenti di rimediare a omissioni o ritardi nelle comunicazioni) alle comunicazioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Pertanto, il 4 aprile 2024 resta l'ultima data utile per effettuare la comunicazione di opzione per la cessione e lo sconto, relativa alle spese effettuate nel 2023, data stabilita dall'Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 53159 del 2024.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente, introducendo misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. Vengono previste una serie di sanzioni, tra le quali spicca la sanzione amministrativa di 10.000 euro per l'omessa trasmissione di informazioni relative a interventi già avviati, mentre per i nuovi interventi è prevista la sanzione della decadenza dall'agevolazione fiscale.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da *bonus* edilizi e compensazioni di crediti fiscali. Per evitare la fruizione dei *bonus* edilizi anche da parte di soggetti con debiti nei confronti dell'erario, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell'utilizzabilità dei crediti d'imposta inerenti ai *bonus* edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad imposte erariali, nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate per importi superiori a 10.000 euro, se siano scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o piani di rateizzazione.

L'articolo 5 introduce misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE (deduzione di una percentuale degli incrementi di capitale proprio), riducendo a una sola la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione. Sono, altresì, ampliati i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

L'articolo 6 reca misure per il monitoraggio di transizione 4.0. In particolare, si prevede che per fruire dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design*, le imprese siano tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, dall'entrata in vigore del decreto-legge, nonché la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

L'articolo 7, in materia di contraddittorio obbligatorio, interviene allo scopo di disciplinare i provvedimenti attivati dall'amministrazione finanziaria anteriormente al 30 aprile 2024, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 13 del 2024, in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.

L'articolo 8 prevede che, per assicurare la sicurezza e lo sviluppo del sistema informatico della magistratura tributaria, ci si possa avvalere della società SOGEI. Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare, unitamente all'Agenzia delle entrate, specifiche intese con le regioni che abbiano fatto richiesta di riversamento diretto delle somme derivanti dall'attività di recupero fiscale relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF. Le intese prevedono il pagamento del 90 per cento del capitale dovuto dallo Stato alla regione, con rinuncia da parte della regione agli accessori e alle spese legali. Il comma 3 dispone l'incremento del fondo risorse decentrate, per la contrattazione integrativa del personale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e monopoli.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi. Si tratta di misure eterogenee a favore dei territori colpiti da eventi meteorologici

accaduti nel mese di novembre 2023 (Toscana, Emilia-Romagna e Marche), luglio 2023 (Sicilia), nonché concernenti l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica.

L'articolo 10 reca l'entrata in vigore del provvedimento.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esprime perplessità per l'eliminazione dell'opzione di cessione del credito anche per gli immobili popolari, di cooperative e del Terzo settore, e per gli interventi volti a superare le barriere architettoniche. Fa presente, inoltre, che sono in vista una serie di audizioni in Commissione di merito, di cui sarà importante vagliare attentamente gli esiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 159 (ant.) dell'08/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024
159ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi ([n. 149](#))

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di osservazioni non ostantive sull'Atto del Governo in titolo, già illustrato nella precedente trattazione. Ricorda che lo schema reca disposizioni di adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico in materia di stupefacenti, al fine di estenderla alle violazioni al regolamento (UE) n. 1259/2013, che ha introdotto un'ulteriore categoria, la numero 4, di precursori di droghe, comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie già contemplate dalla precedente normativa europea per il controllo del commercio dei precursori di droghe con i Paesi terzi.

Si sofferma, quindi, sulla compatibilità dell'entità delle sanzioni rispetto al criterio generale di delega di cui alla lettera *d*) dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui, l'inciso iniziale di tale lettera, «*al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti*», comporta il potere-dovere del Governo di dettare discipline sostanziali, anche sanzionatorie, suscettibili di integrarsi con la normativa preesistente nella materia.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere sul testo del disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

Ricorda, in particolare, l'articolo 1 che conferisce alla città di Termoli il titolo di «*Capitale italiana della mobilità sostenibile*» per l'anno 2024, in considerazione del fatto che essa ospita la prima *Gigafactory* italiana per la produzione di batterie per le automobili di nuova generazione, grazie al cofinanziamento garantito dal Governo italiano, attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e gli articoli 2 e 3, relativi al Piano nazionale d'azione triennale per la promozione della mobilità sostenibile.

Ritiene che la proposta si ponga in linea con l'attuazione del PNRR e con il *Green Deal* europeo, e che essa non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto. La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio ([COM\(2023\) 755 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, che aggiorna il quadro normativo sulla prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione europea, dettato dalla direttiva 2002/90/CE.

In particolare, la proposta risponde ai problemi dell'attuale quadro giuridico evidenziati dalle valutazioni svolte sull'efficacia della normativa vigente e chiarisce la distinzione tra favoreggiamento e assistenza umanitaria, stabilendo criteri più precisi per determinare quando un'azione costituisce un reato. Questo include il favoreggiamento per vantaggi finanziari o materiali, con rischio di grave danno a persone, e l'istigazione pubblica all'ingresso illegale.

Ricorda, inoltre, che il Governo, nella relazione trasmessa dal Ministero della giustizia, concorda con la Commissione europea circa il rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, valutando in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto, di cui evidenzia l'urgenza, in considerazione dell'importanza che il traffico di migranti costituisce per la criminalità organizzata nell'Unione europea.

Come già accennato, le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute il 20 marzo 2024. La proposta è stata esaminata da 19 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea. Di queste, il Senato e la Camera dei deputati della Repubblica Ceca e il Parlamento spagnolo sono intervenuti con delle risoluzioni nell'ambito del dialogo politico.

Anche la Camera dei deputati italiana è intervenuta nell'ambito del dialogo politico, con una risoluzione in cui ritiene la proposta complessivamente conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e in cui formula qualche rilievo.

In particolare, in relazione al principio di sussidiarietà, la Camera dei deputati evidenzia che la delimitazione dell'obbligo di perseguire condotte elusive del reato, ovvero di natura solo formalmente umanitaria, potrebbe non risultare coerente con una interpretazione dinamica del principio di sussidiarietà. Questa infatti richiederebbe, alla luce della portata e della gravità delle condotte criminali transnazionali oggetto della proposta, norme minime comuni più rigorose, in particolare in merito all'ambito delle fattispecie punibili.

In relazione al principio di proporzionalità, la Camera dei deputati ritiene meritevole di considerazione la preoccupazione espressa nella relazione del Governo circa il rischio che l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare dati statistici in base alle nuove norme possa generare un ulteriore onere amministrativo per l'adeguamento dei sistemi esistenti per la registrazione dei casi e

l'elaborazione di tali statistiche a livello nazionale prima di trasmetterle all'Unione europea.

In conclusione, la Relatrice ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame, evidenziata tuttavia la necessità che, nel corso del negoziato interistituzionale sulla proposta, si tenga conto delle osservazioni sopra formulate.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede chiarimenti sul rilievo relativo all'aggravio amministrativo sulla raccolta ed elaborazione dei dati e se esiste una valutazione d'impatto al riguardo.

La relatrice [PELLEGRINO](#) (FdI) richiama gli elementi informativi forniti dal Governo, secondo cui la proposta comporterà un onere finanziario limitato per l'Italia, con riferimento ai reati, peraltro compensato dall'impatto positivo delle misure sulla prevenzione e la repressione del traffico di migranti.

Tuttavia, l'obbligo di raccogliere, pubblicare e inviare alla Commissione europea ogni anno informazioni sulla lotta contro il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare comporterà un costo aggiuntivo per lo Stato. Si tratta quindi di oneri aggiuntivi, che potranno essere oggetto di valutazione nell'ambito del dialogo politico, per una possibile messa a punto, senza tuttavia incidere sull'efficacia e sul corretto funzionamento del sistema europeo armonizzato di lotta al traffico illegale di migranti.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 39 del 2024, in materia di *superbonus* e altre agevolazioni fiscali per l'edilizia e l'efficienza energetica.

Ricorda che il disegno di legge ha l'obiettivo di disporre misure più incisive a tutela della finanza pubblica, anche alla luce degli ultimi dati ISTAT (22 aprile 2024), da cui risulta un *deficit* per il 2023 pari al 7,4 per cento, dovuto alla classificazione Eurostat del beneficio, oggetto di cessione del credito o sconto in fattura, come computabile per intero nella spesa pubblica dell'anno in cui è maturato.

Nell'ambito della normativa europea sull'efficienza energetica dell'edilizia, ricorda che il 12 marzo scorso il Parlamento europeo ha approvato la "direttiva case *green*" (n. 2024/1275), secondo cui tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2030, mentre quelli esistenti dovranno migliorare la loro classe energetica secondo una tempistica predeterminata.

Si sofferma, in particolare, sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che agli articoli 25 e 26 riconosce e garantisce i diritti degli anziani e dei disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia e la partecipazione, prospettando quindi la possibilità di valutare, compatibilmente con le esigenze di necessaria copertura degli oneri finanziari, l'opportunità di introdurre specifiche misure per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche per i soggetti portatori di *handicap* grave o con disabilità riconosciuta e idoneamente attestata. Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di rinviare il voto, considerato che la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea non ne prevede l'esame a breve.

In ogni caso, apprezza il rilievo sull'opportunità di mantenere il *bonus* barriere architettoniche, con riferimento al rispetto dei principi di inclusione sociale. Ci sono, infatti, sacche di popolazione che non hanno le risorse da poter anticipare, né capienza per la detrazione in dieci anni. Evidenzia come molti cantieri siano fermi, in attesa della conversione in legge del decreto.

Svolge quindi considerazioni critiche sulla modifica delle regole in corso d'opera, circostanza che produce gravi conseguenze nella vita economica del settore interessato, con ripercussioni sui

lavoratori, spesso costretti alla cassa integrazione.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, esprime apprezzamento per la convergenza sul punto inerente ai principi di inclusione posti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione relativi ai diritti degli anziani e delle persone con disabilità.

Per quanto riguarda, invece, le considerazioni più generali sulle agevolazioni, richiama la necessità di conformarsi alle determinazioni delle Istituzioni europee circa la contabilizzazione delle agevolazioni mediante cessione del credito nell'ambito dei conti pubblici.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) aderisce alla richiesta di rinvio del voto e conviene sull'opportunità di mantenere la normativa per la rimozione delle barriere architettoniche, a cui aggiunge tuttavia la necessità di mantenerla anche per altre categorie che sono rimaste escluse, ovvero gli Istituti autonomi case popolari, le cooperative a proprietà indivisa e gli enti del Terzo settore.

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI) ritiene effettivamente utile approfondire il tema, anche alla luce delle posizioni formalizzate in Commissione di merito e delle interlocuzioni con il Governo.

Per quanto riguarda le agevolazioni in favore delle persone diversamente abili, richiama il suo emendamento 1.150, presentato in Commissione bilancio, che propone di mantenere, nei limiti di spesa previsti dal decreto, le deroghe al divieto di cessione del credito o sconto in fattura per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli immobili dei portatori di *handicap* grave. Ricorda, peraltro, che la relativa spesa dovrebbe ammontare a circa 100 o 200 milioni di euro, senza quindi prefigurare oneri eccessivi per i conti dello Stato.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, quindi, tenuto conto delle posizioni espresse, ritiene utile svolgere ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, d'iniziativa del senatore Gasparri, che modifica l'articolo 1 della legge n. 206 del 2004, con l'obiettivo di estendere i benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 1 della citata legge n. 206 del 2004, inserendo il comma 1-ter, ai sensi del quale le disposizioni previste dalla legge «si applicano altresì alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979».

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria. Per l'attuazione della legge si prevedono oneri per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

La Relatrice ricorda che la citata legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, ha dettato una serie di disposizioni in favore dei cittadini italiani rimasti vittime di atti terroristici e di stragi di matrice terroristica avvenuti nel territorio nazionale o all'estero.

Tali norme prevedono una serie di benefici di varia natura e si inseriscono in una disciplina già esistente costituita da diversi provvedimenti normativi.

Occorre evidenziare comunque che, nel nostro ordinamento, manca una disciplina unitaria a tutela di tutte le categorie di vittime di reati.

Il disegno di legge riprende il contenuto della proposta di legge n. 2489, presentata alla Camera dei deputati nella XVIII legislatura dal Gruppo di Forza Italia, confermata anche dall'onorevole Walter Verini (PD) e dall'onorevole Federico Conte (LEU) - il cui esame non ha avuto mai inizio -, e intende dare un riconoscimento a tutte le vittime della violenza politica, certamente non meno allarmante della criminalità organizzata.

Si ricorda [che il Consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa \(OSCE\) è intervenuto, con la decisione n. 618 del 1° luglio 2004, in tema di solidarietà con le](#)

vittime del terrorismo, ricordando anche che la Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo sancisce l'impegno degli Stati partecipanti di adottare le misure necessarie a prevenire atti di terrorismo e a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita di tutti gli individui che rientrano nella loro giurisdizione.

Il senatore **SENSI** (*PD-IDP*) evidenzia il fatto - ricordato dalla relatrice - che il disegno di legge da cui il provvedimento in esame trae origine, presentato nella scorsa legislatura anche a firma dell'allora onorevole Verini, non è stato mai preso in considerazione per l'esame.

Esprime quindi perplessità sulla periodizzazione della misura prevista che, ove fosse confermata la limitazione ai soli anni '70, escluderebbe numerose vittime di reato, tra cui molti nomi illustri.

Convieni quindi con la relatrice sulla mancanza di una normativa unitaria per tutte le vittime di violenza, che andrebbe quindi adottata senza continuare a procedere in modo parziale, peraltro creando discriminazioni.

Il senatore **SCURRIA** (*FdI*) ritiene opportuno verificare se la limitazione al periodo '70-'79 non sia dovuta al fatto che dal 1980 è già prevista una normativa in favore delle vittime di violenza.

Occorrerebbe inoltre verificare anche il periodo precedente al 1970.

La relatrice **PELLEGRINO** (*FdI*) condivide i dubbi posti dai senatori Sensi e Scurria e si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Ribadisce tuttavia la bontà di un provvedimento che assicura un certo ristoro alle vittime della violenza, come primo passo per una normativa generale a beneficio di tutte le vittime della violenza di matrice politica o mafiosa.

Il **PRESIDENTE** sottolinea come il risarcimento per le vittime di violenza si affianchi alla necessità di assicurare tutela risarcitoria anche per le vittime di errori giudiziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice **PELLEGRINO** (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. Ricorda che esso risulta dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge Atto Camera n. 1532, recante disposizioni in materia di lavoro.

Il disegno di legge consta di 8 articoli. L'articolo 1, per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali a livello comunale, prevede di estendere alle forme associative dei comuni la possibilità (attualmente prevista solo per i comuni singoli) di disporre assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente. Così come avviene per le assunzioni effettuate dai singoli comuni, quelle effettuate dalle forme associative comunali devono rispettare gli stessi vincoli assunzionali e non eccedere le risorse già stanziare dal Fondo povertà e dal Fondo di solidarietà comunale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.

L'articolo 2, modificando il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, istituisce, nell'alveo della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Il tavolo di lavoro svolgerà funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione sulle categorie summenzionate, nonché per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

L'articolo 3 istituisce la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, da celebrarsi il 9 aprile di ogni anno e prevede la possibilità per le scuole di ogni ordine e grado di promuovere iniziative celebrative e realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale.

L'articolo 4 reca alcune modifiche al Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Tra le altre cose, l'articolo in esame chiarisce alla lettera a) i limiti entro i quali è

possibile, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, percepire proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive. Inoltre, alla lettera *b*) dispone che, anche per le imprese costituite in forma di associazione e fondazione, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfi il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Infine, alla lettera *n*) vengono ampliate le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente.

L'articolo 5 prevede una modifica all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in materia di impresa sociale, che disciplina il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali e fissa "al" tre per cento (modificando la vigente previsione di una quota "non superiore a" tale percentuale) la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali possono destinare a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni con le caratteristiche di cui all'articolo 15, comma 3, nonché alla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni di varia natura.

L'articolo 6 abroga l'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, che istituisce e disciplina la Fondazione Italia sociale.

L'articolo 7 reca modifiche al Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale. Si esclude la responsabilità solidale degli eredi per il pagamento dell'imposta di successione, in favore degli enti del Terzo settore che siano beneficiari di trasferimenti non soggetti a imposta di successione e donazione e alle imposte ipotecarie e catastali.

Infine, l'articolo 8 modifica le disposizioni contenute nell'articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII-BIS, N. 18, SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA RECANTE TUTELA CONSOLARE DEI CITTADINI DELL'UNIONE NON RAPPRESENTATI NEI PAESI TERZI E ISTITUZIONE DI UN DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO DELL'UE (COM(2023) 930)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione europea, il 3 maggio scorso, ha trasmesso la sua risposta alla risoluzione della 4ª Commissione (*Doc. XVIII-bis*, n. 18), del 20 marzo 2024, sulla proposta di direttiva COM(2023) 930, relativa alla tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi.

Per quanto riguarda le perplessità sollevate circa la sussistenza della necessità e dell'urgenza di una modifica alla vigente direttiva del 2015, la Commissione europea sottolinea che le crisi che portano a domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e di portata, come osservato nella relazione della Commissione del 2 settembre 2022, sull'attuazione e sull'applicazione della direttiva (UE) 2015/637.

In particolare, eventi come la pandemia da Covid-19, la crisi in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il conflitto in Sudan e i rimpatri da Israele e da Gaza, hanno dimostrato la crescente necessità di un intervento più efficace e coordinato a livello consolare.

Per quanto riguarda i rilievi circa il mancato rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene che la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati comporti, per definizione, una dimensione transfrontaliera, poiché si tratta di un diritto di cui godono i cittadini dell'Unione nei confronti delle autorità di Stati membri diversi da quelli di cittadinanza.

Si specifica, inoltre, che la proposta in questione non disciplina la portata e il contenuto della tutela consolare fornita dagli Stati membri, ma si limita a stabilire misure di cooperazione e coordinamento tra essi, sostenute dalle Istituzioni europee, per garantire parità di accesso a tale protezione per i cittadini dell'Unione non rappresentati.

La Commissione europea evidenzia inoltre che l'obiettivo di migliorare l'esercizio del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da parte dei

cittadini non rappresentati, non può essere efficacemente raggiunto dagli Stati membri in modo indipendente, dal momento che ciò richiede la modifica di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2015/637.

In assenza di un intervento a livello di Unione, le norme della citata direttiva non sarebbero adeguate a ovviare alle carenze individuate nella loro applicazione e non rifletterebero inoltre l'esperienza acquisita in occasione delle recenti crisi consolari summenzionate.

Per quanto riguarda i rilievi sul mancato rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta si limiti a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo che si propone. In particolare, la proposta non propone di introdurre ulteriori procedure, bensì di semplificare quelle esistenti al fine di ridurre l'onere amministrativo degli Stati membri e facilitare la fornitura di tutela consolare. Ad esempio, la proposta consentirebbe agli Stati membri che prestano assistenza di riscuotere i costi direttamente dai cittadini non rappresentati, invece di dover richiedere il rimborso allo Stato membro di cittadinanza dell'assistito.

Per quanto riguarda l'esame presso i Parlamenti nazionali dell'Unione europea, si ricorda che le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute lo scorso 14 marzo.

Attualmente, 13 Camere dei Parlamenti nazionali hanno esaminato la proposta di direttiva in oggetto, senza sollevare criticità.

Per quanto concerne l'esame presso il Parlamento europeo, lo scorso 19 aprile la proposta è stata discussa in Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ed è stato approvato un testo emendato anche sulla base dei pareri della Commissione giuridica e della Commissione per gli affari interni. Il 24 aprile il testo è stato esaminato e approvato in sessione plenaria dal Parlamento europeo che, in questa procedura, ha un ruolo solo consultivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le discussioni in sede di Consiglio sulla proposta sono attualmente in corso e la Commissione europea confida che si possa giungere quanto prima a un accordo.

Il Presidente ribadisce, quindi, come la proposta risponda alle esigenze di Stati membri che, a differenza dell'Italia, non dispongono di un'organizzazione di tutela consolare efficiente e in grado di intervenire in modo adeguato nei possibili casi di necessità di soccorso o assistenza ai propri cittadini. Le strutture del nostro Paese, infatti, hanno lavorato sempre in modo esemplare, mettendo in comune con gli altri Stati le proprie capacità, in innumerevoli operazioni di recupero e di assistenza a beneficio di cittadini europei e di Stati non europei, oltre che di cittadini italiani.

Le misure contenute nella proposta di direttiva creano, invece, competenze nuove che producono nuove linee procedurali, rendendo più onerosa e macchinosa l'azione di strutture che hanno finora dimostrato di essere versatili ed efficienti.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda la vivace discussione svolta in Commissione e ritiene che il riscontro della Commissione europea metta bene in evidenza come la proposta rispetti il principio di sussidiarietà. Sostiene, infatti, che l'iniziativa legislativa è volta a aumentare le risorse e le strutture a servizio della tutela consolare.

In ogni caso, sottolinea come l'*iter* legislativo non si sia ancora concluso e potranno quindi esserci ulteriori momenti di approfondimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.

149

La 4ª Commissione permanente, esaminato il decreto legislativo in titolo, recante disposizioni di adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico in materia di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) per le violazioni al regolamento (UE) n. 1259/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi,

considerato che:

- il 30 dicembre 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1259/2013, che ha introdotto, tra l'altro, un'ulteriore categoria di precursori di droghe, ovvero la categoria 4, comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa europea già oggetto di attuazione nell'ordinamento italiano;
- si rende necessario un intervento normativo volto a prevedere specifiche sanzioni anche per le categorie di precursori di nuova introduzione, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 111/2005 che obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento;

rilevato che:

- il decreto legislativo è adottato ai sensi della delega contenuta nell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), che richiama i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012;
- il citato articolo 32, comma 1, lettera *d*), reca un principio e criterio direttivo generale di delega in base al quale: *"d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. [...] Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi [...];"*;
- l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo estende la disciplina e le relative sanzioni, previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3, anche ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4;
- nell'effettuare tale estensione sono previste sanzioni penali omogenee a quelle già previste dall'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che viene sostituito integralmente;
- le nuove fattispecie penali relative ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4 hanno quindi cornici edittali in linea con le sanzioni già previste dall'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, estendendosi quindi - per alcune ipotesi - fino alla sanzione della reclusione fino ad un massimo di cinque anni;

valutato che:

- la cornice sanzionatoria suddetta è in apparenza distonica rispetto ai limiti edittali fino a tre anni di pena detentiva previsti dal criterio di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, della legge n. 234 del 2012. Tuttavia, l'inciso iniziale - *"al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti"* - rende pienamente legittima l'operazione di integrazione del precetto dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 effettuata con lo schema di decreto in esame;
 - in tal senso, come anche affermato in un caso analogo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 174 del 2021), l'inciso *"al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti"*, con cui si apre la lettera in questione, non può intendersi nel senso che sia escluso in assoluto il potere del legislatore delegato nei casi in cui la materia è già regolata da una norma penale. In tali casi invece è ben possibile che la delega conferita per l'attuazione di numerose direttive comunitarie nei campi più diversi comporti necessariamente il potere-dovere del Governo di dettare discipline sostanziali suscettibili di integrarsi con la normativa preesistente nella materia, innovandola anche profondamente ove ciò fosse richiesto dalle esigenze di attuazione delle norme comunitarie, e quindi anche adattando le previsioni sanzionatorie alla nuova disciplina sostanziale (nello stesso senso, Corte cost. sent. n. 456/1998);
- valutato quindi che lo schema di decreto legislativo in titolo è coerente con la normativa europea e che è rispettato il principio e criterio direttivo di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, richiamato dalla norma di delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione

europea 2022-2023,
formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 658 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante l'istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile e disposizioni di promozione in materia, e gli emendamenti a esso riferiti, considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 conferisce alla città di Termoli il titolo di «Capitale italiana della mobilità sostenibile» per l'anno 2024, in considerazione del fatto che essa ospita la prima *Gigafactory* italiana per la produzione di batterie per le automobili di nuova generazione, grazie al cofinanziamento garantito dal Governo italiano, attraverso i fondi del PNRR;

- l'articolo 2 istituisce il Piano nazionale d'azione triennale per la promozione della mobilità sostenibile;

- l'articolo 3 prevede che i comuni e le regioni aderiscano al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la mobilità sostenibile intesi a coinvolgere tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, in particolare le scuole e università, le associazioni ambientaliste, le forze economiche e sociali operanti sul territorio;

rilevato che la proposta si pone in linea con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con il *Green Deal* europeo;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 39, del 29 marzo 2024, in materia di *Superbonus* (articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020) e altre agevolazioni fiscali per l'edilizia e l'efficienza energetica;

considerato che il disegno di legge ha l'obiettivo di disporre di misure più incisive a tutela della finanza pubblica, anche alla luce degli ultimi dati ISTAT (22 aprile 2024), da cui risulta un *deficit* per il 2023 pari al 7,4 per cento, dovuto alla classificazione Eurostat del beneficio, oggetto di cessione del credito o sconto in fattura, come computabile per intero nella spesa pubblica dell'anno in cui è maturato;

valutato che l'efficienza energetica dell'edilizia rappresenta uno strumento strategico, sotto il profilo energetico, ambientale e sociale, al fine di conseguire gli ambiziosi obiettivi di neutralità in termini di emissioni di carbonio, da raggiungere entro il 2050, definiti nel *Green Deal* europeo;

ricordato che con la "direttiva case *green*" (n. 2024/1275) si prevede che tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2030, mentre quelli esistenti dovranno migliorare la loro classe energetica secondo una tempistica predeterminata;

richiamati gli articoli 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con cui si riconoscono e garantiscono i diritti degli anziani e dei disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia e la partecipazione;

valutato che, nel rispetto dei citati articoli 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali, si potrebbe valutare, compatibilmente con le esigenze di necessaria copertura degli oneri finanziari, l'opportunità di introdurre specifiche misure per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche per i soggetti portatori di handicap grave o con disabilità riconosciuta e idoneamente attestata;

valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione

europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 161 (ant.) del 15/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

161ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere già illustrato nella precedente seduta sul disegno di legge in titolo.

Ricorda, in particolare, che nelle premesse del parere si fa menzione della nuova direttiva (UE) 2024/1275, sulla prestazione energetica nell'edilizia, cosiddetta *case green*, per la cui attuazione si dovrebbe procedere, come di norma, tramite la legge di delegazione europea.

Inoltre, si richiama la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, agli articoli 25 e 26, riconosce e garantisce i diritti degli anziani e dei disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia e la partecipazione, prospettando quindi la possibilità di valutare, compatibilmente con le esigenze di necessaria copertura degli oneri finanziari, l'opportunità di introdurre specifiche misure per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche per i soggetti portatori di *handicap* grave o con disabilità riconosciuta e idoneamente attestata.

Il Presidente ribadisce quindi che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostantivo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) richiama i lavori svolti ieri in Commissione Finanze sul provvedimento in esame, che ha fatto emergere come le forze di maggioranza non avessero posizioni sempre omogenee.

Nel merito, ritiene che la materia oggetto del testo in esame abbia evidenti punti di convergenza con la direttiva "*case green*" e che pertanto si debba tenere conto di questi aspetti con specifiche disposizioni di coordinamento.

Per questo motivo, ritiene che vi sia una piena competenza della 4ª Commissione e la necessità di esprimersi in merito alla compatibilità con la citata normativa europea, aspetto su cui invece il Governo sta dimostrando nei fatti di muoversi in direzione opposta.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) condivide la critica sull'approccio del Governo contenuto nel decreto in conversione, rispetto alla normativa europea, ma anche rispetto alle esigenze del Paese e delle categorie più fragili e del mondo del Terzo settore, richiamando la posizione di totale chiusura

espressa dal Ministro dell'economia e delle finanze. Una posizione che va in direzione opposta rispetto anche alla necessità di affrontare le grandi sfide del cambiamento climatico e del futuro del nostro pianeta.

Ribadisce con forza l'incongruenza nell'operato del Governo che cambia le regole del gioco a partita avviata, lasciando alla deriva molte imprese che rischiano il fallimento e molti cittadini che si trovano con investimenti fatti e da saldare nel tempo, senza poter procedere con i lavori avviati.

Ritiene quindi necessario dare un segnale forte nel parere, per convergere sulla direzione di marcia dell'Europa, con importanti correttivi da prevedere nel provvedimento, che possano rispondere alle pesanti difficoltà di numerosi cittadini e molte imprese che avevano fatto affidamento sul quadro normativo vigente.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo su un provvedimento che consente anzitutto di rimediare al grave rischio per i conti pubblici, proprio in adesione al quadro normativo dell'Unione europea.

Ricorda l'entità insostenibile derivante dal *superbonus* ed esprime apprezzamento per il coraggio mostrato dal ministro Giorgetti nell'affrontare il problema.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) conviene con quanto affermato dal senatore Lorefice e con la necessità di esercitare le competenze di questa Commissione che investono in pieno l'oggetto del provvedimento, ribadendo che il dovere delle istituzioni è di fare l'interesse dei cittadini e non degli equilibri interni alla maggioranza.

In riferimento alla direttiva *case green*, la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) chiede delucidazioni in merito alla copertura finanziaria necessaria per la sua attuazione.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede il rinvio del voto sul parere, in considerazione dei lavori ancora in corso in Commissione di merito, della necessità di valutare la copertura finanziaria per l'attuazione della direttiva *case green*, oltre che dell'imminente inizio di un'importante votazione per l'elezione di un giudice costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che tutte le direttive da recepire, come anche quella sulle *case green*, devono avere una idonea copertura finanziaria. In riferimento al prossimo disegno di legge di delegazione europea, sono in corso di ultimazione gli adempimenti preliminari alla formazione del suo contenuto in vista della formale adozione da parte del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda la richiesta di rinvio del voto, ricorda che la natura dell'esame consultivo è funzionale a quello in sede primaria e deve quindi essere precedente alla conclusione dell'esame in Commissione di merito. Ritiene quindi necessario procedere alla votazione.

Pertanto, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 8,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 39, del 29 marzo 2024, in materia di *Superbonus* (articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020) e altre agevolazioni fiscali per l'edilizia e l'efficienza energetica;

considerato che il disegno di legge ha l'obiettivo di disporre di misure più incisive a tutela della finanza pubblica, anche alla luce degli ultimi dati ISTAT (22 aprile 2024), da cui risulta un *deficit* per il 2023 pari al 7,4 per cento, dovuto alla classificazione Eurostat del beneficio, oggetto di cessione del credito o sconto in fattura, come computabile per intero nella spesa pubblica dell'anno in cui è maturato;

valutato che l'efficienza energetica dell'edilizia rappresenta uno strumento strategico, sotto il profilo energetico, ambientale e sociale, al fine di conseguire gli ambiziosi obiettivi di neutralità in termini di emissioni di carbonio, da raggiungere entro il 2050, definiti nel *Green Deal* europeo;

ricordato che con la "direttiva case *green*" (n. 2024/1275) si prevede che tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2030, mentre quelli esistenti dovranno migliorare la loro classe energetica secondo una tempistica predeterminata;

richiamati gli articoli 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con cui si riconoscono e garantiscono i diritti degli anziani e dei disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia e la partecipazione;

valutato che, nel rispetto dei citati articoli 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali, si potrebbe valutare, compatibilmente con le esigenze di necessaria copertura degli oneri finanziari, l'opportunità di introdurre specifiche misure per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche per i soggetti portatori di *handicap* grave o con disabilità riconosciuta e idoneamente attestata;

valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 227 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

227ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(924-bis-A) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati, risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924 d'iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in sostituzione del relatore Gelmetti, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, che occorre valutare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura sull'emendamento 1.213 [già 1.16 (testo 2)], sull'attivazione di servizi di psicologia scolastica. Occorre valutare la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, nonché la sua sostenibilità, per la proposta 1.214 (già 1.17), in tema di copertura dei posti del personale docente. Occorre valutare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura per gli emendamenti 1.215 (già 1.19), 1.225 (già 1.29) e 1.236 (già 1.42). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.0.2, in quanto l'onere non risulta modulabile nell'ambito del tetto di spesa previsto, atteso che i parametri della spesa sono rimessi discrezionalmente a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 2, sull'emendamento 2.200 occorre valutare i profili finanziari connessi alla tenuta degli elenchi previsti dal comma 9-ter.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso contrario sui profili di finanza pubblica dell'emendamento 1.213 [già 1.16 (testo 2)] per assenza di relazione tecnica necessaria a verificare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, come anche sulle proposte 1.215 (già 1.19), 1.225 (già 1.29) e 1.236 (già 1.42).

Formula una valutazione di contrarietà anche sugli emendamenti 1.214 (già 1.17) e 1.0.2, in quanto le proposte appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri.

Non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.200, convenendo con l'assenza di osservazioni sulle restanti proposte.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), nel chiedersi di chi sia il compito di elaborare la relazione tecnica sugli emendamenti in questione, evidenzia come, di fronte a un provvedimento di grande importanza come il disagio anche psicologico degli studenti, appaia inaccettabile il parere espresso dal Governo

che adduce la mancanza di relazione tecnica al fine di far valere l'articolo 81 della Costituzione contro gli emendamenti in discussione. Il Governo dovrebbe invece assumersi la responsabilità politica di affermare in modo esplicito che non ritiene rilevante il tema del disagio psicologico degli studenti. Chiede quindi formalmente al Governo la presentazione della relazione tecnica sugli emendamenti in parola, non essendo rispettoso del ruolo della Commissione bilancio e del Parlamento stesso invocare la mera mancanza della relazione tecnica per fondare un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa a quanto sostenuto dal senatore Manca, osservando che la mancanza di relazione tecnica non può essere adottata dal Governo per giustificare un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Fa presente che una materia molto delicata, come la valutazione degli studenti, implica un'attenzione particolare alle persone e coinvolge il personale docente, per cui il Governo dovrebbe garantire il necessario approfondimento nell'espressione dei pareri, a differenza di quanto appena avvenuto con il mero rinvio da parte della Sottosegretaria alla mancanza di relazione tecnica.

Non essendovi altre richieste di intervento, Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che il Governo non sottovaluta affatto i temi in discussione, che ha anzi l'intenzione di prendere seriamente in carico.

Fa tuttavia presente che le proposte in questione pongono problemi di carattere finanziario che non possono essere elusi.

Dopo aver quindi ricordato che la predisposizione della relazione tecnica spetta al Dicastero di merito, ribadisce come la valutazione espressa dal Governo sugli emendamenti rappresenti il risultato dell'approfondimento possibile in tali circostanze.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi emersi dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale di senatori, pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.213 [già 1.16 (testo 2)], 1.214 (già 1.17), 1.215 (già 1.19), 1.225 (già 1.29), 1.236 (già 1.42) e 1.0.2. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» (Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica, verificata positivamente a condizione che siano approvati gli emendamenti della relatrice 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, 6.1 (testo 3), 7.100 e 8.100.

Il PRESIDENTE dispone che siano messi a disposizione della Commissione gli emendamenti richiamati nella relazione tecnica.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) si riserva quindi di predisporre, sulla base della relazione tecnica testé depositata, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante elementi di risposta alle richieste formulate dalla relatrice.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione della Commissione, anche ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1038) Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi e altri; Barabotti e altri; Mollicone e Malaguti

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, è stato modificato, presso l'altro ramo del Parlamento, recependo alcune condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81, dalla Commissione bilancio Camera al fine di rendere il testo finanziariamente neutro.

Alla luce delle predette modifiche occorre, per quanto di competenza, avere conferma che le disposizioni di cui alle lettere *f*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 3 non determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 4, che prevede l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica, occorre valutare se la spesa autorizzata al comma 3, per tali finalità, sia congrua.

Per quanto concerne l'articolo 5, comma 2, viene previsto che il Comitato tecnico-scientifico possa avvalersi del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione del Ministero della cultura. A tal riguardo occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Circa l'articolo 8 occorre valutare se le autorità di pubblica sicurezza possano autorizzare l'esibizione, il porto e l'uso di armi, a salve, in occasioni di manifestazioni di rievocazione storica, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 11, che prevede, nell'ambito della delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, l'istituzione dell'elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, occorre verificare se la relativa quantificazione dell'onere, contenuta nel comma 5, risulti corretta.

In ragione delle espresse considerazioni ritiene utile acquisire una relazione tecnica debitamente verificata.

[La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori sulle questioni poste dal relatore.](#)

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3 del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comma 1, al fine di verificare l'effettivo contenimento dell'andamento della spesa, nell'ambito del limite introdotto di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009, e considerato che non sono stati ascritti effetti finanziari alla misura introdotta, andrebbero forniti ulteriori elementi di informazione circa le previsioni scontate sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente rispetto al limite di spesa previsto dalla presente norma.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 2, occorre avere maggiori elementi informativi circa l'esclusione dal divieto di compensazione dei crediti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, al fine di determinare se possano derivare ulteriori oneri rispetto al bilancio a legislazione vigente, anche considerato che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell'ambito della relazione tecnica di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Relativamente all'articolo 7, comma 6, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla neutralità degli effetti del differimento infrannuale in termini di fabbisogno di cassa del settore statale.

Circa il comma 7, sarebbe utile disporre di maggiori elementi informativi sui potenziali introiti aggiuntivi che potrebbero derivare dal differimento in esame, atteso che la relazione tecnica asserisce che le minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni relative al ravvedimento "ordinario" sono ampiamente compensate dal gettito che scaturisce dall'incentivo alla regolarizzazione spontanea.

Per quanto concerne l'articolo 8, comma 2, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge di bilancio 2023, a fronte dei prevedibili fabbisogni di spesa ipotizzabili per la stipula di protocolli d'intesa con ciascuna regione per il riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali.

In relazione al comma 3, posto che si tratta di oneri rimodulabili, poiché la norma autorizza lo stanziamento per le sole annualità 2024 e 2025, andrebbero forniti elementi di rassicurazione in merito all'effettiva possibilità di ridurre nei periodi successivi le risorse variabili stanziare, ovvero delucidazioni circa gli ipotizzabili fabbisogni di adeguamento della relativa dotazione a decorrere, che si accompagnerebbe alla necessità di reperire idonea copertura finanziaria.

Per i profili di copertura, posto che la norma stabilisce che agli oneri complessivi si provveda a carico di una riduzione del Fondo per l'attuazione della delega del sistema fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alle disponibilità a valere su tale autorizzazione di spesa, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché in merito all'effettiva adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste dalla normativa vigente.

Quanto agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite conferme in merito alla simmetria di tali effetti per le singole annualità rispetto allo stanziamento in termini di competenza finanziaria, atteso che, perlomeno in relazione alla corresponsione delle componenti retributive "incentivanti" (cosiddetta produttività) del trattamento economico accessorio, queste sono di norma corrisposte nell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Per quanto concerne invece la quantificazione degli effetti indotti, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli stessi, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Riguardo all'articolo 9, comma 1, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate. Le medesime rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente andrebbero fornite in merito alla riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, atteso che non risulta chiara la sussistenza o meno delle necessarie disponibilità.

In riferimento al comma 2, che prevede l'estensione dell'operatività di CONSAP anche con riferimento alla gestione delle garanzie dello Stato nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali, al fine di verificare l'effettiva assenza di impatti sui saldi di finanza pubblica, come sostenuto dalla relazione tecnica, andrebbero forniti ulteriori elementi per determinare se le risorse previste a legislazione vigente siano sufficienti allo scopo.

Con riferimento ai commi da 3 a 6, inerenti alle assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che hanno completato il percorso di risanamento del proprio bilancio, andrebbe chiarito con quali risorse si procederà all'espletamento dei concorsi in esame curati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Andrebbe inoltre chiarito se, considerata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, non sia necessario rendere l'onere modulabile.

In merito al comma 7, andrebbe assicurato che la nuova rideterminazione del contributo per i titolari di

permesso di soggiorno per motivi religiosi, che fra l'altro assume carattere permanente, risulti coerente con gli attuali costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 140.

La sottosegretaria SAVINO dichiara che fornirà gli elementi richiesti dalla Commissione in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice **TESTOR** (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento deriva dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 dal disegno di legge della Camera n. 1532.

In relazione all'articolo 1, in materia di estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali, e all'articolo 2, concernente il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, per i quali appare utilizzabile la relazione tecnica dell'atto Camera n. 1532, per le parti concernenti gli articoli 10 e 11, non vi sono osservazioni da formulare.

Anche per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 3, che riconosce il 9 aprile di ogni anno quale giornata nazionale dell'ascolto dei minori, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 4, già articolo 13 dell'Atto Camera n. 1532, che apporta numerose e articolate modifiche al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ampiamente modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione dei relativi effetti finanziari.

L'articolo 5 prevede che le imprese sociali destinino il tre per cento degli utili netti annuali, in luogo di una quota non superiore al 3 per cento come previsto a legislazione vigente, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 112 del 2017, nonché dalla Fondazione Italia sociale in relazione alla quale l'articolo 6 del provvedimento in esame, prevede l'estinzione e la liquidazione. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo elementi di quantificazione, considerato che tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

L'articolo 6 prevede l'estinzione e la liquidazione della Fondazione Italia sociale, alla quale l'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, destinava come dotazione iniziale un milione di euro per l'anno 2016. Pur considerando che la Fondazione Italia sociale non rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche, appare opportuno acquisire dal Governo informazioni in merito alla situazione patrimoniale della Fondazione, sulla eventuale presenza di esposizioni verso l'erario, nonché in relazione all'esistenza e all'esito di eventuali rapporti di lavoro dipendente.

Le disposizioni dell'articolo 7 sono volte ad esonerare dal regime di solidarietà nel pagamento delle imposte di successione e donazione i beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali. Il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ha dichiarato che le previsioni di gettito non consideravano l'eventuale applicabilità del regime di solidarietà del pagamento delle imposte di successione e donazione da parte dei beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali. Al riguardo, appare opportuno valutare gli effetti finanziari dell'articolo 7, considerato che tali disposizioni comunque riducono la garanzia della piena soddisfazione dei crediti vantati dall'erario.

In relazione all'articolo 8, in tema di dispensa dell'esecutore testamentario dall'apposizione di sigilli e dall'inventario nel caso gli eredi siano esclusivamente persone giuridiche senza scopo di lucro, il Governo dovrebbe chiarire se tra i debiti ereditari rientrano anche i debiti verso l'erario, e per quanto possibile, chiarimenti in merito alla prestazione di idonea garanzia, considerato che i relativi criteri e le modalità per la prestazione della garanzia saranno individuati con successivo decreto del Ministro del

lavoro.

In considerazione dei rilievi sopra esposti, appare necessario acquisire la relazione tecnica di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori sulle questioni poste dalla Commissione.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 234 (ant.) del 30/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 30 APRILE 2024

234ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) evidenzia come il provvedimento affronti un tema di natura ampiamente condivisibile ed è stato oggetto di una formulazione, nel testo, proprio volta ad ottenere l'appoggio condiviso delle diverse parti politiche, per cui sottolinea il carattere meritevole di una condivisione trasversale, sottolineando peraltro l'assenza di impegni di tipo economico connessi al provvedimento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo sul provvedimento, che risulta approvata dalla Commissione.

(1095) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La RELATRICE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1038) Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi e altri; Barabotti e altri; Mollicone e Malaguti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere, predisposta alla luce della relazione tecnica depositata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che tra le disposizioni recate dal provvedimento appaiono suscettibili di determinare oneri gli articoli 1, in materia di contratti di collaborazione prestati dai percettori di pensione di vecchiaia o anticipata, 7, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, 9, in materia di premi di produttività, e 15, in materia di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare.

Appare altresì necessario valutare gli effetti finanziari dei restanti articoli, e in particolare degli articoli 2, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, 6, in materia di lavoro agile, specialmente per quanto concerne il settore pubblico, 8, in materia di incarichi in favore di lavoratori in quiescenza, ovvero di lavoratori che abbiano raggiunto il diritto o sono prossimi al collocamento in quiescenza, 11, in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), 13, in materia di sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali, 14, in materia di ricorsi avverso la sospensione dell'attività, e 16, in materia di modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre. Per quanto di competenza, considerato che il provvedimento in esame non è corredato di relazione tecnica e non reca clausole di copertura, al fine di valutarne correttamente i profili finanziari, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO conviene sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

La rappresentante del GOVERNO deposita una nota di risposta, che viene resa disponibile.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposta, che viene resa disponibile.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento di nuove missioni internazionali da avviare nel 2024, indicate nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 ([n. 151](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che la legge 21 luglio 2016, n. 145, legge quadro in materia di missioni internazionali, agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali, allo scopo di soddisfare il fabbisogno finanziario indicato nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri e autorizzato dai due rami del Parlamento.

Segnala, al riguardo, che lo scorso 25 gennaio il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di riforma della legge n. 146 del 2016 (A.S. 1020). Il testo ha la finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello e più rispondente alle evoluzioni del contesto geo-politico internazionale. Tali modifiche prevedono, tra l'altro, la semplificazione della procedura per la ripartizione delle risorse tra le varie missioni all'estero mediante l'eliminazione della previsione dell'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sostituiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, e la soppressione dell'obbligo di previa acquisizione del parere parlamentare sugli schemi di decreto.

Con riguardo al caso in esame, il 26 febbraio 2024 il Consiglio dei ministri ha adottato una deliberazione in merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in corso e alla partecipazione a tre nuove missioni per il 2024. Il 5 marzo successivo il Senato e la Camera dei deputati hanno rispettivamente approvato due risoluzioni per l'autorizzazione delle tre nuove missioni, previste dalle schede 13-*bis*, 26-*bis* e 34-*bis*, rinviando a successive determinazioni l'autorizzazione della proroga delle missioni in corso.

Lo schema di decreto in esame, all'articolo 1, ripartisce parte della dotazione del Fondo tra le tre nuove missioni sopra richiamate, nelle misure stabilite dall'allegato 1, tra gli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della giustizia. Una parte del fabbisogno finanziario è per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2025.

L'articolo 2 dello schema regola, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della suddetta legge quadro, il calcolo dell'indennità da corrispondere al personale inviato in missione, prendendo a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente.

Lo schema di decreto è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata, per ciascuna delle tre missioni interessate. Le somme ripartite ammontano a euro 35.280.444 per l'anno 2024 e a euro 10.650.000 per il 2025, per un totale di 45.530.444 euro. Gli oneri sono configurati come limite massimo di spesa.

Il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali presenta uno stanziamento corrente pari a euro 1.525.468.035 per l'anno 2024 e a euro 300 milioni per l'anno 2025.

Per quanto di competenza, posto che la ripartizione corrisponde a quanto risulta dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 febbraio per le tre nuove missioni (Doc. XXV, n. 2), rilevato che il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali oggetto di riparto reca le necessarie disponibilità, non vi sono osservazioni da formulare circa i profili finanziari del provvedimento in esame.

Comunque, nell'ottica di una corretta programmazione finanziaria, appare utile avere conferma che, in relazione a quanto previsto dal Doc. XXVI, n. 2, le residue disponibilità del suddetto Fondo siano adeguate a far fronte al finanziamento della proroga delle missioni in corso, sia per il 2024 sia, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, per il 2025.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano elementi da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 236 (pom.) dell'08/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024

236ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla valutazione della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo sugli emendamenti, che risulta approvata.

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione una nota recante elementi di chiarimento sui rilievi formulati dalla Commissione in relazione al testo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Nocco, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene ribadito, come già indicato dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle audizioni sul DEF 2024, che "Dai dati forniti dall'Agenzia delle entrate si evince che l'ammontare dei crediti relativi ai *bonus* edilizi, rilevati tra il 15 ottobre 2020 e il 4 aprile 2024, è pari complessivamente a circa 219,5 miliardi. Tale importo si riferisce, per 160,5 miliardi, ai crediti connessi al *super-ecobonus* e *super-sisma bonus*, mentre la quota relativa agli altri *bonus* edilizi ammonta a 59 miliardi. I crediti fruiti finora, attraverso la compensazione con modello F24, ammontano a 41,8 miliardi, dei quali 20,8 miliardi sono stati compensati nel 2023. Si tratta dei dati sulle prime cessioni comunicate all'Agenzia, che comprendono, tuttavia, importi soggetti ad annullamento per vari motivi (frodi, errori e duplicazioni), mentre non considerano i crediti da fruire come detrazioni d'imposta. La stima ISTAT per il *Superbonus* (comprensiva dei crediti da fruire sia in compensazione sia in dichiarazione), depurata dai citati fattori, è pari a circa 153,3 miliardi nel periodo 2020-2023. L'ammontare degli oneri connessi al *Superbonus* sarà oggetto di uno specifico

monitoraggio, che sarà effettuato alla luce delle recenti norme introdotte nell'ordinamento che prevedono l'inserimento delle richieste di accesso ai benefici in specifiche banche dati curate da ENEA e dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Casa Italia, i quali trasmetteranno i dati al Ministero dell'economia e delle finanze.";

in relazione all'articolo 1, comma 1, viene rappresentato che il limite di spesa è stato individuato sulla base dei dati forniti dal Commissario e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e tali risorse erano già considerate nel quadro delle esigenze alla legislazione vigente;

in relazione all'articolo 3, viene rappresentato che la disposizione propone di integrare il *set* informativo connesso alle singole domande di agevolazioni (ASID) presentate dai soggetti beneficiari per il tramite dell'applicativo informatico già adottato da ENEA. Trattandosi di un *set* informativo limitato, l'aggravio connesso alla predetta attività risulta contenuto e gestibile nell'ambito della corrente convenzione tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed ENEA riguardante i controlli in materia di *Superbonus*. Viene confermato, quindi, che alle attività previste dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 4, comma 2, viene rappresentato che la disposizione richiamata pone un limite alla facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di un'acclarata posizione debitoria del contribuente, per ruoli e affidamenti all'Agente della riscossione di importo superiore a euro 100.000. Al riguardo, viene osservato che, nell'ambito della relazione tecnica a corredo della legge n. 213 del 2023, l'importo delle minori compensazioni connesse alla norma è stato quantificato in euro 251.000.000, ridotto della metà e imputato, prudenzialmente, al solo anno 2024. Con riferimento all'esclusione dal divieto di compensazione dei crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene ribadito che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell'ambito della relazione tecnica sopra richiamata e, pertanto, a tale esclusione non sono riconducibili effetti finanziari. Ciò posto, al fine di calcolare gli effetti finanziari positivi - in termini di minori oneri - ascrivibili alla citata disposizione, sono stati preliminarmente individuati i contribuenti che, per l'anno 2022, presentavano carichi residui iscritti a ruolo per un importo superiore ad euro 100.000 e che, quindi, sarebbero rientrati nell'ambito di applicazione del divieto di compensazione; una volta individuati i soggetti richiamati, sono state quantificate le compensazioni dagli stessi effettuate. In tal modo, è stato possibile simulare gli impatti che la norma avrebbe prodotto qualora fosse entrata in vigore già nel 2022. Pertanto, circoscritta la platea di riferimento, al fine di individuare - nell'ambito della stessa - solo i soggetti che presentano un elevato profilo di rischio fiscale, si è proceduto ad eliminare tutti gli enti pubblici e le società di grandi dimensioni, per i quali la presenza di carichi pendenti non si può considerare fisiologica. Sono stati, altresì, eliminati i contribuenti che, pur presentando carichi residui iscritti a ruolo, hanno, nel tempo, effettuato pagamenti per importi superiori ad euro 100.000, e ciò in quanto si è ritenuto che, nelle ipotesi considerate, fosse improbabile la permanenza, per detti contribuenti, sino all'anno 2024, di carichi debitori. In base alla metodologia utilizzata, l'importo delle minori compensazioni connesse alla norma è stato quantificato in euro 251.000.000. A tale ultimo riguardo, viene evidenziato che, per i soggetti che presentano un importo delle compensazioni superiore a quello dei carichi residui, si sarebbe potuto stimare un maggior gettito pari a 500 milioni di euro, derivante dall'estinzione delle posizioni debitorie. Considerato che la norma richiedeva tempi tecnici di adeguamento delle procedure informatiche, il valore di euro 251.000.000 è stato ridotto della metà e imputato, prudenzialmente, al solo anno 2024;

in relazione all'articolo 7, comma 6, viene rappresentato che la disposizione proroga, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, il termine per il perfezionamento del "ravvedimento speciale" delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di fabbisogno di cassa. Occorre considerare, infatti, che lo slittamento al 31 maggio 2024 del perfezionamento della misura in questione non fa, di per sé, venir meno in capo ai contribuenti l'interesse alla regolarizzazione tempestiva nei termini del 31 marzo 2024, in quanto un'eventuale contestazione della violazione ad opera dell'Agenzia delle entrate comporterebbe la non applicabilità, per i contribuenti, dell'istituto del

ravvedimento;

in relazione all'articolo 7, comma 7, viene rappresentato che, coerentemente alla relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento "speciale", derivante dalla riapertura dei termini, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con il ravvedimento "ordinario", è suscettibile di produrre complessivi effetti di gettito positivi, in conseguenza dell'incentivo alla regolarizzazione spontanea.

Tuttavia, in via prudenziale, alla disposizione in esame non sono stati ascritti effetti di gettito; in relazione all'articolo 8, comma 2, viene rappresentato che nel bilancio dell'Agenzia delle entrate sono attualmente accantonate, alla voce "Fondo rischi cause e controversie in corso", le somme necessarie a fronteggiare eventuali richieste di riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali. In particolare, la fattispecie riguarda il solo contenzioso con la Regione Molise, in quanto i contenziosi con la Regione Basilicata e la Regione Campania si sono conclusi con il soddisfacimento delle pretese delle stesse. A tale proposito, viene precisato che l'Agenzia delle entrate adotta una contabilità di tipo civilistico e, in particolare, nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, per quanto concerne il contenzioso riferito alla Regione Molise, è stato accantonato alla voce "Fondo rischi cause e controversie in corso" un importo pari a 31.818.284,76 euro. Tale importo è stato confermato anche nel bilancio di esercizio 2023 in corso di prossima approvazione;

in relazione all'articolo 8, comma 3, viene evidenziato che la norma prevede l'integrazione di risorse a favore dell'Agenzia delle entrate per le sole annualità 2024 e 2025 al fine di incrementare le risorse variabili dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024. A fronte di tali incrementi, l'Agenzia provvederà a riversare, negli esercizi in cui avverrà la costituzione definitiva dei fondi relativi agli anni 2023 e 2024, le somme eccedentarie rispetto al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (importo del trattamento accessorio determinato per l'anno 2016). Per i profili di copertura, nel rinviare al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, viene confermata la disponibilità del Fondo per l'attuazione della delega del sistema fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste dalla normativa vigente;

in relazione all'articolo 9, comma 1, viene evidenziato che la disposizione destina alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132.

Quest'ultima disposizione richiama in particolare gli oneri previsti per il finanziamento dei c.d. "crediti d'imposta energia", prevedendo che qualora dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi a sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Si tratta in particolare dei crediti d'imposta di cui: all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (maggiori oneri primo trimestre 2023); all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (maggiori oneri secondo trimestre 2023). Viene al riguardo allegato un prospetto ove sono quantificate le risorse non utilizzate di cui al citato all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132. Viene confermato, infine, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, presenta le necessarie disponibilità;

in relazione all'articolo 9, comma 2, viene confermata l'invarianza finanziaria della misura in quanto la remunerazione della società per la sua attività complessiva è soggetta al limite dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, novellato dalla disposizione in esame;

in relazione all'articolo 9, commi da 3 a 6, viene rappresentato che l'espletamento dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale potrà avvenire con l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del citato articolo 9, viene rappresentato che il relativo onere è già modulato sulle diverse annualità previste, anche in considerazione dei tempi di assunzione delle suddette unità di personale;

in relazione all'articolo 9, comma 7, viene confermato che la disposizione citata non comporta oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che al suddetto articolo 1, comma 240, della legge n. 213 del 2023 non sono stati ascritti effetti finanziari, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sul testo è messa in votazione e approvata.

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra gli emendamenti approvati il 30 aprile scorso, relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo, per quanto di competenza, che, in relazione all'emendamento 7.1000 del Governo, siano forniti ulteriori elementi, rispetto a quanto rappresentato dalla relazione tecnica accompagnatoria, al fine di verificare i possibili effetti sui bilanci di previsione degli enti locali e quindi la neutralità della norma in esame.

Relativamente agli identici subemendamenti 7.1000/1 (testo 2) e 7.1000/2 (testo 2), fa presente l'esigenza di valutare gli effetti finanziari in relazione al parere da rendere sull'emendamento base (7.1000).

Il sottosegretario FRENI, in relazione all'emendamento del Governo 7.1000, non ha nulla da osservare in merito all'ulteriore corso della proposta in quanto essa, nel limitarsi a differire al 30 giugno 2024 il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, non posticipa, per espressa previsione, i termini di pagamento delle rate già stabiliti e, pertanto, non è idonea ad avere effetti sui saldi di finanza pubblica. In relazione agli identici subemendamenti 7.1000/1 (testo 2) e 7.1000/2 (testo 2), non ha nulla da osservare in merito all'ulteriore corso in quanto si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale volta a salvaguardare l'efficacia di eventuali delibere comunali sulla tariffa TARI eventualmente già intervenute tra la data del 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. In quanto tale, non è suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) (FdI), in qualità di relatore, alla luce delle rassicurazioni fornite del Governo, propone di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti approvati.

La proposta di parere non ostativo, posta in votazione, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche ([n. 150](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO consegna una nota istruttoria recante chiarimenti sui quesiti posti dal relatore.

Il PRESIDENTE, nel mettere a disposizione della Commissione la nota istruttoria, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire al relatore di sottoporre ai Commissari una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 9

maggio 2024, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 237 (pom.) del 14/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

237ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti approvati 1.10, 1.36 (testo 3), 3.3, 4.3 e 6.1 (testo 2), non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati 1.10, 1.36 (testo 3), 3.3, 4.3 e 6.1 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, alla luce della relazione tecnica depositata, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche ([n.](#)

150)

(Parere al ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testè illustrata, che viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1086) *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto di competenza, in merito alla previsione dell'obbligo per gli enti proprietari di effettuare le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), andrebbero fornite garanzie circa l'attuabilità di tali operazioni utilizzando le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 23, comma 1, che prevede l'individuazione tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la sosta a pagamento, delle modalità di riscossione, delle categorie di veicoli esentati e dei limiti massimi delle tariffe, appare utile, al fine di escludere eventuali minori entrate nei bilanci degli enti interessati, che siano fornite maggiori delucidazioni circa gli effetti di tali misure rispetto a quanto attualmente previsto a legislazione vigente. In particolare, andrebbero fornite informazioni circa l'eventuale ampliamento dei veicoli esentati dal pagamento della sosta e l'entità dei limiti massimi delle tariffe, nonché in merito alla possibilità di modificarli da parte degli enti proprietari delle strade.

Con riferimento all'articolo 32, occorre avere conferma che le diverse modalità con cui sarà previsto l'accesso agevolato dei veicoli di interesse storico e collezionistico nelle aree soggette alle limitazioni della circolazione non determinino minori entrate per gli enti interessati, in particolare per l'accesso alle aree limitate alla circolazione per le quali è prevista la corresponsione di un pedaggio. Sempre in tale ambito, occorre avere conferma che la disposizione non comporti rilievi a livello comunitario con conseguenti effetti finanziari negativi.

In relazione all'articolo 35, osserva che i decreti legislativi di attuazione della delega ivi contemplata, nonché l'attività di regolamentazione prevista dovranno attenersi a una serie di principi e criteri direttivi che appaiono potenzialmente suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica.

A tale riguardo la relazione tecnica, allegata al provvedimento iniziale, non reca i dati e gli elementi che consentano una quantificazione dei potenziali effetti sui saldi di finanza pubblica, rinviando alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che subordina l'entrata in vigore dei decreti legislativi che dovessero recare oneri al previo reperimento delle idonee coperture da parte dei medesimi decreti.

Tutto ciò premesso, appare utile che siano forniti elementi di valutazioni, sia pure di massima, relativamente agli effetti che tali disposizioni potrebbero recare sui saldi di finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 143.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Chiede pertanto di rinviare l'esame a una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1133) *Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 38 articoli di cui illustra una sintesi dei contenuti.

L'articolo 1, nell'individuare i principi e le finalità del provvedimento, afferma che il decreto in esame è volto a definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) nei settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde. Il decreto reca disposizioni per dare attuazione alla riforma 1.9.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzata ad incrementare l'efficienza della politica di coesione (comma 1). L'obiettivo dichiarato è di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati. Si considera di preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse europee della politica di coesione, periodo di programmazione 2021-2027, anche con l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti (comma 2). Le disposizioni del decreto rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale, in quanto attuative degli obblighi assunti in sede europea in esecuzione della normativa sul PNRR (comma 3). Sono riportate, infine, nel comma 4 le principali definizioni.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di accelerazione nell'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea, specificando che esse si applicano ai Programmi nazionali e regionali attuativi della politica di coesione 2021-2027, con riferimento specifico alle azioni dei programmi ricadenti nei settori strategici sopra richiamati.

L'articolo 3 configura la Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione, integrata dei componenti, ai sensi del comma 2, quale sede di confronto tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027.

L'articolo 4 reca ai commi da 1 a 6 le disposizioni per l'individuazione da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027 di un elenco degli interventi prioritari nell'ambito dei programmi ricadenti sui settori strategici di cui all'articolo 2 e oggetto della riforma della politica di coesione (comma 1). Il comma 2 elenca dettagliatamente gli indici in base ai quali si provvede all'individuazione degli interventi prioritari. Gli elenchi degli interventi prioritari individuati dalle Amministrazioni per ciascuno dei settori strategici sono trasmessi al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Gli interventi devono essere corredati da cronoprogrammi procedurali e finanziari, recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle principali fasi di realizzazione degli investimenti (comma 3). Spetta al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud il compito di verificare la coerenza degli elenchi trasmessi con i settori strategici e con gli indici previsti dal comma 2, nonché di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi (comma 4). I cronoprogrammi possono essere modificati solo nel caso di impossibilità di rispettarne le tempistiche a causa di circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare o al soggetto attuatore (comma 5). Il comma 6 richiede alle Amministrazioni titolari di programmi che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le condizioni abilitanti nei settori idrico, rifiuti e trasporti, di trasmettere, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud un cronoprogramma delle azioni intraprese e da intraprendere per il soddisfacimento delle predette condizioni. Il comma 7 indica il termine del 31 luglio 2024 per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno.

L'articolo 5 prevede che le Amministrazioni titolari di programmi di politica di coesione trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari nei settori strategici, individuati ai sensi dell'articolo 4. Le relazioni sono funzionali a consentire la verifica dei cronoprogrammi dei predetti interventi nonché

l'applicazione di meccanismi di premialità previsti dal successivo articolo 7.

L'articolo 6 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione (comma 1); autorizza il medesimo Dipartimento a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020 (comma 2); prevede che gli enti beneficiari procedano direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo (comma 3); i contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge di bilancio 2021, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026 (comma 4). L'articolo 6, al comma 5, stabilisce che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud stipula apposite convenzioni con la società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Il comma 6 stabilisce che, all'espletamento di tali attività la società *in house* Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato.

L'articolo 7 istituisce, nei primi due commi, un meccanismo di premialità per le regioni e le province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione. I commi 3 e 4 disciplinano le procedure di ricorso ai poteri sostitutivi e di superamento del dissenso.

L'articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform* - STEP).

L'articolo 9 stabilisce che il contingente del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) con funzioni di controllo e di Autorità di audit sia composto di cinque unità di personale.

L'articolo 10 introduce la possibilità di assegnare con delibera del CIPESS le risorse del Fondo sviluppo e coesione (quale anticipazione), anche a quelle Regioni con le quali non sia stato ancora sottoscritto l'Accordo per la coesione, definendo criteri e modalità procedurali.

L'articolo 11, ai commi da 1 a 4, interviene in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno. In particolare, il comma 1 provvede a ridenominare il precedente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno. Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche (comma 2). Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definite l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi in ciascuna delle regioni del Mezzogiorno, l'amministrazione statale o regionale responsabile della selezione degli interventi, i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi, le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi (comma 3). L'articolo 11 al comma 5 eleva al 40 per cento la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato debbano destinare agli interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. Il comma 6 prevede che il nuovo criterio del 40 per cento si applica al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante. Il comma 7 dispone che la clausola del 40 per cento si applica anche alle risorse dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali anche al fine di realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e

Sardegna gli interventi prioritari per la perequazione infrastrutturale selezionati dalle amministrazioni responsabili. Il comma 8 dell'articolo 11 interviene in merito alla Strategia per le aree interne, disponendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne - PSNAI, la relativa Cabina di regia deve tener conto degli esiti della ricognizione delle infrastrutture effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009 (perequazione infrastrutturale), ed in particolare, della ricognizione riguardante le aree interne dei territori delle regioni non rientranti nel territorio della ZES Mezzogiorno.

L'articolo 12 interviene sulla materia dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) conferendo alcune attribuzioni al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, ai fini della ricognizione dello stato di attuazione.

L'articolo 13, comma 1, introduce un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese già esistenti e nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Il comma 2 prevede che tale agevolazione fiscale non trovi applicazione nelle cosiddette seconde Zone logistiche semplificate e sia concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. L'articolo 13 al comma 4 dispone l'incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare la deindustrializzazione.

L'articolo 14, commi da 1 a 3, introduce disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio. L'articolo 14, comma 4, reca alcune modifiche al decreto-legge n. 181 del 2023, con particolare riguardo all'articolo 14-*quater* recante delle disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana.

L'articolo 15, ai commi 1 e 2, prevede che talune risorse assegnate a valere sul "Fondo di sostegno ai comuni marginali" non siano soggette a revoca se utilizzate entro il 31 dicembre 2025 dai Comuni beneficiari. L'articolo 15, comma 3, introduce una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico a favore della società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.), ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria, e della società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (S.A.CAL), società di gestione degli aeroporti calabresi, al fine di consentire un aumento di capitale per la realizzazione di infrastrutture strategiche. L'articolo 15, comma 4, integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale.

L'articolo 16 prevede la definizione di specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali: Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0.

L'articolo 17 prevede la disciplina della misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

L'articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata Resto al Sud 2.0, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

L'articolo 19 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali soggetti gestori delle misure "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0" delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., a cui sono affidate le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi, ed Ente Nazionale Microcredito, a cui è affidato il coordinamento dell'attività formativa.

L'articolo 20 provvede alla copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure Autoimpiego Centro-Nord Italia, di cui all'articolo 17, e Resto al Sud 2.0, di cui all'articolo 18.

L'articolo 21 prevede, in primo luogo, un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024 - 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età. L'articolo prevede altresì, per le fattispecie di avvio di impresa summenzionate (di cui al comma 1), la possibilità di richiesta di un contributo all'INPS per l'attività, pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni.

L'articolo 22 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025, di lavoratori infratrentacinquenni.

L'articolo 23 riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio - perché prive di un impiego da almeno 6 mesi se residenti in determinate zone o da almeno 24 mesi ovunque residenti - a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto.

L'articolo 24 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). Al riguardo, sarebbe necessario un chiarimento, anche in relazione al precedente articolo 23, sulle risorse disponibili nell'ambito del Programma Nazionale giovani, donne, lavoro 2021 - 2027, con particolare riguardo alla Priorità 2.

L'articolo 25 amplia la platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), prevedendo l'iscrizione d'ufficio a tale Sistema anche dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e dell'Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L'articolo 26 disciplina, integrando ed aggiornando la normativa vigente, il funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

L'articolo 27 prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG).

L'articolo 28 interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori).

L'articolo 29, ai commi da 1 a 3, prevede tre distinti piani, a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze», nell'ambito del periodo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, a beneficio delle (attuali 7) regioni meno sviluppate d'Italia. L'articolo 29, al comma 4, prevede che le istituzioni scolastiche statali possono stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse ivi indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell'ambito del piano «Agenda Sud». L'articolo 29, comma 5, nel novellare la relativa disciplina, introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (individuate prioritariamente nell'ambito del piano "Agenda Sud") al fine di contrastare la dispersione scolastica e

ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.

L'articolo 30 dispone circa le priorità da rispettare nell'attribuire le risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in favore dell'intervento concernente "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si prevede, in particolare, che tali risorse siano destinate prioritariamente a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali.

L'articolo 31 attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un Piano di azione denominato «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», nel quale siano individuate risorse pari a 1.065,6 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), e a 150 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dell'università e della ricerca a sostegno degli «Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno».

L'articolo 32 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, provvede ad individuare iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR. È prevista altresì l'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, indicante le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, nonché le loro modalità attuative.

L'articolo 33 reca disposizioni per il recupero dei siti industriali.

L'articolo 34 demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (per la cui adozione non è previsto un termine), l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.

L'articolo 35 riconosce "di importanza strategica" alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027». Sono i progetti relativi a: reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché l'erogazione di servizi onde assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura.

L'articolo 36 prevede che le norme recanti l'istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo - con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati - non si applichino alle attività di monitoraggio relative all'investimento del PNRR concernente "Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico" (M2C4 - Investimento 2.1b).

L'articolo 37 reca una modifica alla copertura degli oneri recati dall'articolo 1, comma 8, lettera l), del decreto-legge n. 19 del 2024 (cosiddetto decreto PNRR) posti originariamente a carico dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale.

Ai sensi dell'articolo 38, il decreto-legge è vigente dall'8 maggio 2024.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge e per ulteriori osservazioni, rinvia al *Dossier* n. 284 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, nonché alla nota di lettura n. 146 del Servizio del bilancio del Senato.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato di rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di procedere a un breve ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo.

Comunica inoltre che è stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame per la giornata di martedì 28 maggio, alle ore 13.

Avverte che l'eventuale documentazione depositata nel corso delle audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione (n. 152)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito all'articolo 2, con riferimento alle innovazioni in materia di adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER), il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi, volti ad assicurare la possibilità da parte dell'Agente della riscossione di svolgere tali attività nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. L'articolo 12 reca disposizioni in materia di dilazione, prevedendo differenti durate di rateazione, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025, in base all'importo del debito iscritto a ruolo e alla situazione economica del contribuente. La relazione tecnica stima, da un lato, minori entrate derivanti dall'allungamento del piano di dilazione introdotto per le domande presentate a decorrere dal 2025 e, dall'altro, un effetto positivo connesso alla maggiore somma incassata per interessi. A tale riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori chiarimenti rispetto a quanto rappresentato dalla relazione tecnica: in particolare, sembrerebbe determinarsi una sottostima delle minori entrate al termine del periodo di impatto della norma ovvero nel 2037, quantificabile in misura pari alla metà dell'onere indicato dalla relazione tecnica per l'anno precedente, ossia pari a circa 94,35 milioni di euro. Per quanto riguarda la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dagli interessi pagati sui piani di dilazione, osserva che non è stato possibile procedere alla verifica della quantificazione delle maggiori entrate, in quanto la relazione tecnica non indica la misura dei tassi di interesse alla base della stima. Inoltre, con riferimento alla ripartizione delle minori entrate tra l'Erario, gli enti previdenziali e gli altri enti, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce dati o elementi circa le modalità della regolazione contabile dell'impatto finanziario, registrato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ai fini del ristoro degli altri enti, con particolare riguardo agli enti territoriali. A tale riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo, anche al fine di valutare l'opportunità dell'introduzione di un'apposita disposizione che disciplini le modalità della predetta regolazione contabile. Rileva altresì che la disciplina relativa alla rateazione straordinaria prevista dalla legislazione vigente, fermi restando gli obblighi di documentazione, appare in realtà ben più restrittiva rispetto a quella introdotta dal provvedimento in esame, posto che la richiesta del contribuente deve fondarsi non già su una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, come ora previsto, ma su una comprovata e grave situazione di difficoltà, legata alla congiuntura economica, e pertanto su ragioni estranee alla responsabilità del richiedente. Appare pertanto necessario acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo, in quanto la disposizione in esame potrebbe determinare un maggior ricorso alla rateazione in 120 rate rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne gli interventi di coordinamento normativo, non appare chiaro se le ulteriori dilazioni ivi previste possano riferirsi anche a domande di rateazione presentate prima del 2025. Su tale aspetto appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo nonché valutare l'opportunità, al fine di evitare dubbi interpretativi, di precisare, al comma 3 dell'articolo 12, che continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non solo alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024, ma anche alle richieste connesse a queste ultime presentate successivamente alla predetta data ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 19. Per quanto riguarda l'articolo 14, in materia di riscossione nei

confronti dei coobbligati solidali, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito agli eventuali oneri derivanti dal maggior numero di notificazioni che l'attuazione della norma sembrerebbe richiedere. Per quanto concerne l'articolo 15, che reca disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo, con riferimento alla ripartizione delle minori entrate tra l'Erario, gli enti previdenziali e gli altri enti, osserva che la relazione tecnica non fornisce dati o elementi circa le modalità della regolazione contabile dell'impatto finanziario, registrato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ai fini del ristoro degli altri enti, con particolare riguardo agli enti territoriali. Su tale aspetto, [appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo, anche al fine di valutare l'opportunità dell'introduzione di un'apposita disposizione che disciplini le modalità della predetta regolazione contabile](#), in analogia a quanto già osservato in merito all'esame dell'articolo 12. In relazione all'articolo 16, che reca la clausola di copertura degli oneri, osserva che le coperture finanziarie previste con riferimento agli anni dal 2025 al 2036 eccedono gli oneri derivanti dal provvedimento in termini di saldo netto da finanziare, anche al fine di assicurarne la neutralità in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mentre a decorrere dall'anno 2037 le medesime coperture finanziarie eccedono gli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento tanto in termini di saldo netto da finanziare, in misura pari a 0,94 milioni di euro, quanto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in misura pari a 8,97 milioni di euro. A tale riguardo, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, anche al fine di valutare l'opportunità di allineare gli importi complessivi delle coperture finanziarie indicate con l'ammontare degli oneri derivanti dal provvedimento, precisando in tale contesto che si ricorre, a fini di copertura, a quota parte delle maggiori entrate o delle minori spese derivanti dall'articolo 12. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 145 e della Camera dei deputati n. 204.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta pomeridiana della Commissione già convocata per domani, mercoledì 15 maggio 2024, alle ore 15, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 2, si osserva che le disposizioni ivi contenute - quali declinazioni del principio di trasparenza e semplificazione - pongono in capo alle amministrazioni l'onere di censire gli adempimenti posti a tutela dell'interesse pubblico, al fine di consentire alle imprese di conoscere, in modo chiaro, gli obblighi a cui le medesime sono tenute. Al riguardo, il Governo ha chiarito che si tratta di attività meramente ricognitive che le amministrazioni proponenti ritengono possano essere effettuate nel limite delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali; si esclude, pertanto, possano derivare esigenze di finanziamento dall'attuazione delle disposizioni in esame, né tantomeno pregiudizi su attività già avviate o programmate;

in relazione all'articolo 4, viene chiarito che l'intera infrastruttura della Piattaforma Digitale Nazionale Dati è stata progettata, sviluppata e realizzata "con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente", ai sensi dell'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005). Si escludono, pertanto, nuovi oneri derivanti dalle previste attività di potenziamento che rimangono anch'esse incluse nell'alveo di quanto già disposto nel Capo IX, dall'articolo 90 del citato decreto legislativo;

in relazione all'articolo 5, viene chiarita l'assenza di maggiori oneri derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alla luce della loro natura prevalentemente programmatica. Con specifico riguardo

all'elaborazione e pubblicazione delle linee guida e "FAQ" in materia di controlli, nonché alla documentazione che anticipa l'ispezione, il Governo assicura che le attività correlate saranno effettuate a valere sulle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 6, si rappresenta che la disposizione prevede dei meccanismi volti a ridurre, ove possibile, l'irrogazione di sanzioni per violazioni formali o di minore gravità; la diffida, pertanto, costituisce pedissequa attuazione dei principi e criteri direttivi espressi nell'articolo di riferimento della legge di delega. Il Governo conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la natura meramente eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria impedisce la contabilizzazione nei saldi tendenziali di finanza pubblica;

in relazione all'articolo 7, posto che l'istituto dell'interpello è già presente nell'ordinamento e le amministrazioni preposte ai controlli già forniscono risposte ai quesiti alle medesime presentati, viene chiarito che la norma introduce una forma speciale di interpello, a beneficio di una qualificata platea di destinatari su rilevanti questioni interpretative: si rileva, pertanto, che le risorse attualmente impiegate presso le amministrazioni nell'esame e istruttoria delle richieste di interpello possano assolvere alla ulteriore - laddove non coincidente - attività derivante dall'attuazione dell'articolo in esame;

in relazione all'articolo 8, il Governo conferma - come già illustrato nella relazione tecnica - la possibilità per le amministrazioni di contribuire alla formazione periodica del personale preposto ai controlli, anche mediante la stipula di convenzioni non onerose anche con altri soggetti, quali ad esempio le associazioni di categoria, estranee al perimetro delle Pubbliche Amministrazioni. Si assicura, altresì, che le attività di formazione saranno espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 9, si rappresenta che le amministrazioni preposte ai controlli si avvalgono già a legislazione vigente di soluzioni tecnologiche compatibili con i principi introdotti con le disposizioni in esame. In ogni caso, laddove fosse necessario, si ricorda che ogni amministrazione nei propri bilanci vede contabilizzati oneri di ammortamento per l'aggiornamento sia dell'hardware che del software informatico; pertanto le stesse potranno provvedere all'assolvimento degli adempimenti previsti con le risorse all'uopo già stanziato;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 238 (ant.) del 15/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

238ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra gli ulteriori emendamenti approvati fino alle ore 20.45 del 14 maggio, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte 6.1000, 7.3 (id. 7.4), 7.0.1000, 8.1, 9.40 (testo 2), 9.0.5 e Coord.1, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione all'emendamento 7.17 (testo 2) [id. a 7.18 (testo 2)], occorre avere conferma che non comporti minori entrate.

Relativamente all'emendamento del Governo 1.0.1000, al comma 10, alinea, nell'indicazione degli articoli onerosi non è stato originariamente indicato il comma 7 dell'articolo 9-*bis*: peraltro il problema è stato corretto dal subemendamento approvato, di cui a seguire.

Sempre con riferimento alle coperture previste al comma 10, lettere da *b*) a *g*), andrebbe assicurata la disponibilità delle relative risorse e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito al comma 11, che prevede la destinazione di 700 milioni per l'anno 2025 e 1700 milioni per l'anno 2026 delle maggiori entrate derivanti dall'attività di vigilanza e controllo degli enti comunali di cui all'articolo 4-*ter* al miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, al fine di valutare la sostenibilità della misura andrebbero forniti maggiori elementi di delucidazioni circa le previsioni di gettito connesse alla misura di vigilanza e controllo come modificata.

Con riguardo agli identici subemendamenti 1.0.1000/53 (testo 2), 1.0.1000/54 (testo 2), 1.0.1000/55 (testo 2), 1.0.1000/56 (testo 2) e 1.0.1000/57 (testo 2), nel rilevare che viene corretto il riferimento al comma 7 nella proposta 1.0.1000, risulta necessario acquisire la verifica della quantificazione delle voci modificate al fine di confermare la correttezza degli importi ivi previsti come oneri e per la sussistenza delle correlate coperture finanziarie.

La sottosegretaria ALBANO, in relazione agli identici emendamenti 7.17 (testo 2) e 7.18 (testo 2), conferma che la disposizione non ha effetti finanziari, in quanto non incide sui termini previsti dalla vigente normativa entro cui effettuare i versamenti degli importi dovuti, ma si limita a differire il termine entro il quale i contribuenti che abbiano già presentato la richiesta di accesso alla procedura di

riversamento possono procedere alla revoca di tale richiesta, in precedenza fissato al 30 giugno 2024. In relazione all'emendamento del Governo 1.0.1000, con riferimento alle coperture previste al comma 10, lettere da *b*) a *g*), conferma la disponibilità delle relative risorse e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riguardo al capoverso "Art. 9-*bis*.", in relazione a quanto rilevato dalla Commissione, osserva che il comma 11 della medesima proposta 1.0.1000 reca un refuso, facendo riferimento alle entrate derivante dall'articolo 4-*ter* in luogo dell'articolo 4-*bis*, comma 4. Infatti tale misura, prevedendo che la detrazione in esame è ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione ai predetti interventi agevolati, determina, come specificato nella relazione tecnica allegata all'emendamento del Governo, effetti di cui, come previsto dal comma 11 dell'articolo 9-*bis*, quota parte resta acquisita all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.

Con riferimento agli identici subemendamenti 1.0.1000/53 (testo2), 1.0.1000/54 (testo 2), 1.0.1000/55 (testo 2), 1.0.1000/56 (testo 2), 1.0.1000/57 (testo 2), fa presente che la disposizione è volta a differire al 1° luglio 2025 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate di cui all'articolo 1, commi da 661 a 676, della legge 30 dicembre 2019 n. 160. A decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2025 l'imposta si applica nella misura di 10,00 euro per ettolitro di bevanda per i prodotti finiti e 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. Riporta quindi gli effetti finanziari differenziali del subemendamento rispetto agli effetti stimati per l'articolo 9-*bis* comma 7, lettera *b*). Gli effetti sono stati stimati utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma. Consegna quindi alla Commissione una nota recante il dettaglio degli effetti finanziari.

Sui restanti emendamenti, conviene con l'assenza di osservazioni della relatrice.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 6.1000, 7.3, 7.4, 7.17 (testo 2), 7.18 (testo 2), 7.0.1000, 8.1, 9.40 (testo 2), 9.0.5 e Coord.1.

Sull'emendamento 1.0.1000, come modificato dagli identici subemendamenti 1.0.1000/53 (testo 2), 1.0.1000/54 (testo 2), 1.0.1000/55 (testo 2), 1.0.1000/56 (testo 2), 1.0.1000/57 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 11, delle parole: "dall'articolo 4-*ter*" con le seguenti: "dall'articolo 4-*bis*, comma 4".

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 8,55.

1.4.2.4.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 239 (pom.) del 15/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

239ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, alla luce del fatto che è stata recepita la condizione, posta ai sensi dell'articolo 81, al testo dell'emendamento governativo 1.0.1000, come modificato dalla commissione di merito, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni.

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,20.

**1.4.2.5. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.4.2.5.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 107 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

107ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per ENI S.p.A.: Francesca Ferrazza, Responsabile Fusione Magnetica, Alessandro Sabbini, Responsabile Rapporti Istituzionali Centrali, Elena Cesca, Rapporti Istituzionali Centrali - Responsabile Area Natural Resources e Area TECH, e Edoardo Fiorentini, Responsabile Iniziative di Sviluppo della Fusione Magnetica; per EDISON S.p.A.: Lorenzo Mottura, [Executive Vice President Divisione Strategy, Corporate Development & Innovation](#), Simone Nisi, Direttore Affari Istituzionali, e Francesco Chierchia, Responsabile Affari Istituzionali Italia.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare: audizioni di rappresentanti di ENI S.p.A. e EDISON S.p.A.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) dà il benvenuto ai rappresentanti di ENI S.p.A. e cede la parola alla dottoressa Ferrazza, responsabile fusione magnetica.

La dottoressa FERRAZZA svolge il proprio intervento.

Intervengono i senatori [SIRONI](#) (M5S) e [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) e il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) per porre quesiti e formulare osservazioni.

La dottoressa FERRAZZA risponde ai quesiti posti.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti dell'ENI S.p.A. per la disponibilità e introduce i

rappresentanti di Edison S.p.A., cedendo la parola al dottor Mottura, *Executive Vice President* Divisione *Strategy, Corporate Development & Innovation*.

Il dottor MOTTURA svolge la sua relazione.

Intervengono il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) e i senatori [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) e [TREVISI](#) (*M5S*) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Il dottor MOTTURA risponde ai quesiti posti.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti di Edison S.p.A. per la disponibilità e dichiara concluse le audizioni odierne, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REDIGENTE

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 settembre 2023.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 30 aprile, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [837](#) (Edilizia residenziale pubblica) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(837) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 7 maggio, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1066) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire entro giovedì 11 aprile, alle ore 12. In considerazione del cospicuo numero di audizioni già svolte sulla materia dell'intelligenza artificiale, invita i Gruppi a limitare il numero di richieste, riservandosi di effettuare una rigorosa selezione delle stesse.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, che reca misure a tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

Come riferisce la relazione illustrativa, l'intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all'anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

Con particolare riferimento alle disposizioni che presentano profili di interesse per la 8ª Commissione,

l'articolo 1 elimina le residue fattispecie per le quali risultava ancora possibile l'esercizio delle opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni (IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del terzo settore, interventi relativi a immobili danneggiati da eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 situati nei territori della regione Marche, eliminazione delle barriere architettoniche), dettando una disciplina transitoria per gli interventi precedenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Una deroga al blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura viene introdotta in favore degli interventi di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del suddetto articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici dell'Abruzzo del 2009 e del centro Italia del 2016. Tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni per il sisma dell'Abruzzo.

Si prevede infine che, per gli interventi per i quali opera la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito ai sensi del precedente decreto-legge n. 11 del 2023, tale deroga non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 11 del 2023, non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

In relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni, l'articolo 2 esclude la possibilità di ricorrere all'istituto della remissione *in bonis*, che consente ai contribuenti di rimediare a omissioni o ritardi nella presentazione della documentazione.

Al fine di garantire un'adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative, l'articolo 3 individua una serie di informazioni che devono essere fornite dai soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico e per gli interventi antisismici agevolabili. L'omessa trasmissione dei dati in questione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.

Al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell'erario, l'articolo 4 sospende l'utilizzabilità dei crediti d'imposta, fino a concorrenza di quanto dovuto, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiore a euro 10.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

L'articolo 9 reca misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologico e per grandi eventi.

In particolare, il comma 1 stanziava 66 milioni di euro a favore dei territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Toscana nel mese di novembre 2023 per l'attivazione di misure economiche di sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento.

Il comma 2 autorizza Consap - Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.a. a svolgere tutte le attività istruttorie connesse alla gestione delle garanzie pubbliche volte a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali. La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede che il seguito dell'esame sia rinviato a un momento successivo al termine del ciclo di audizioni che verrà svolto dalla Commissione finanze.

La senatrice [TUBETTI](#) (Fdl) segnala che le audizioni in Commissione finanze avranno inizio già domani mattina alle ore 9,15.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che per l'esame in sede consultiva il regolamento detta termini che prescindono dall'andamento dei lavori in sede referente, ma che nulla osta a rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.5.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 108 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

108ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1066](#) (Norme per lo sviluppo e per l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc.LVII, n. 2\) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati](#)

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il documento in titolo che si compone di tre sezioni: Programma di stabilità; Analisi e tendenze della finanza pubblica; Programma nazionale di riforma.

Il Programma di stabilità 2024 aggiorna le sole previsioni tendenziali a legislazione vigente, mentre non fornisce un quadro programmatico macroeconomico di finanza pubblica.

Secondo quanto riferisce il Governo, lo strumento attraverso il quale si definiranno gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni sarà il Piano fiscale-strutturale di medio termine che - alla luce della nuova *governance* economica europea, in corso di approvazione - gli Stati membri dovranno presentare entro il 20 settembre di quest'anno.

Il quadro tendenziale degli indicatori di finanza pubblica prevede un tasso di crescita del PIL dell'1 per cento per il 2024, dell'1,2 per cento per il 2025, dell'1,1 per cento per il 2026 e dello 0,9 per cento nei due anni successivi. Prudenzialmente, viene dunque apportata una leggera revisione al ribasso rispetto alle previsioni di crescita presentate nella Nota di aggiornamento dello scorso settembre, nonostante la migliore competitività e dinamicità dimostrata recentemente dall'economia italiana.

Il *deficit* - che nel 2023, a fronte di un obiettivo programmatico fissato nella NADEF al 5,3 per cento, si è attestato invece su un valore pari al 7,2 per cento, a causa delle maggiori spese legate al *superbonus* e di una più alta spesa in conto capitale rispetto a quanto atteso - sarà pari al 4,3 per cento

nel 2024, al 3,7 per cento nel 2025 e al 3 per cento nel 2026.

Il debito pubblico si attesterà al 137,8 per cento nel 2024, per poi salire al 138,9 per cento nel 2025 e al 139,8 per cento nel 2026. La lieve risalita è causata dagli ulteriori costi legati al *superbonus*. La tendenza alla crescita del debito si fermerà nel 2026, per poi intraprendere un percorso di riduzione dal 2027. A partire dal 2028, con il venir meno degli effetti di cassa legati al *superbonus* e a seguito del miglioramento di bilancio conseguente all'adozione delle nuove regole, il rapporto debito/PIL inizierà a scendere rapidamente.

A completamento della manovra di bilancio 2025-2027, il Governo conferma, quali collegati alla decisione di bilancio, i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico e indica altresì, quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025, il disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.

Il Programma nazionale di riforma, dopo avere fornito le stime relative all'impatto macroeconomico del PNRR, dà conto delle risposte di *policy* alle principali sfide che il Paese si trova ad affrontare, indicando per i vari settori le iniziative assunte.

Per quanto concerne le materie di interesse per la 8ª Commissione, rileva in maniera particolare il capitolo intitolato "*Verso una trasformazione economica e sociale*", che dà conto di quanto è stato fatto e di quanto è in corso di realizzazione nell'ambito della transizione ecologica e di quella digitale. In riferimento alla transizione ecologica, il documento ricorda che è in corso il processo di revisione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e della Strategia di lungo termine sulla riduzione dei gas a effetto serra e che il Governo continua a lavorare alla finalizzazione di un testo unico in materia di energie rinnovabili.

Dopo aver dato conto delle misure previste nel PNRR, dei decreti recanti incentivi per la realizzazione di nuovi impianti (FER 1, FER X, FER 2) e del decreto CACER per l'autoconsumo diffuso, il documento segnala che è in corso di adozione un decreto ministeriale che introduce un obbligo di vendita di energia da fonte rinnovabile e che l'Italia sta per avviare, primo in Europa, un mercato a termine degli stoccaggi centralizzati. Il Governo sta inoltre lavorando alla definizione di una serie di misure relative all'elettrificazione dei consumi, all'efficienza energetica dei processi e dei prodotti industriali e alla riqualificazione energetica degli edifici.

In tema di mobilità sostenibile, l'Italia sta, tra l'altro, valutando la riduzione progressiva dei punti vendita di carburanti fossili per l'autotrazione, in vista della loro sostituzione, nel lungo periodo, con fonti alternative di energia.

Il documento delinea poi il percorso dell'Italia verso l'attuazione dell'Agenda 2030 e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il documento riferisce che per la maggior parte degli obiettivi si riscontra un deciso miglioramento, nonostante, su diversi di essi, l'Italia risulti indietro rispetto alla media europea.

Le ultime due parti del Programma nazionale di riforma si soffermano, rispettivamente, sull'utilizzo dei Fondi europei e sul coinvolgimento dei portatori di interessi nella definizione e attuazione del PNRR e sul ruolo del Parlamento.

Al DEF sono allegati: la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate (Allegato I); il documento "*Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica*" (Allegato II); la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Allegato III); il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome (Allegato IV); la relazione circa l'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi (Allegato V). Con particolare riferimento all'Allegato II ("*Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica*"), l'articolo 10, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) prevede tuttora che in allegato al DEF sia presentato il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, predisposto ai sensi della legge "obiettivo" (abrogata nel 2016), nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 39 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede che il Governo qualifichi una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera

del Consiglio dei ministri e che l'elenco delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale sia inserito nel DEF, con l'indicazione: dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture; degli esiti della valutazione delle alternative progettuali; dei costi stimati e dei relativi stanziamenti; del cronoprogramma di realizzazione.

Il documento presentato dal Governo in allegato al DEF 2024 si compone di 4 capitoli e un'appendice. Il capitolo I detta le linee programmatiche per lo sviluppo delle infrastrutture e del sistema dei trasporti e della logistica.

Il capitolo II individua la metodologia di selezione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, la cui concreta individuazione, ai fini dell'inserimento nel DEF, avrà luogo nel corso dei prossimi anni.

Il capitolo III aggiorna il contesto di riferimento, con riguardo ai tre sistemi infrastrutturali di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento ai programmi di edilizia pubblica, il documento si sofferma innanzitutto sul Piano Casa, dando conto dello stato di avanzamento del processo di elaborazione delle linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica previste dalla legge di bilancio per il 2024. Le tematiche oggetto di approfondimento che saranno trattate ai fini della stesura delle linee guida sono le seguenti: riordino e semplificazione delle procedure relative alla disciplina edilizia/urbanistica; riordino delle attività degli enti strumentali regionali (IACP comunque denominati); quantificazione del fabbisogno abitativo di edilizia residenziale pubblica e sociale (individuazione e mappatura del patrimonio immobiliare pubblico da recuperare e del privato invenduto); nuova edilizia residenziale ERP-ERS (edilizia residenziale pubblica, *housing* sociale, *senior housing*, *housing* intergenerazionale, studentato, lavoratori fuori sede, forze dell'ordine). Per quanto concerne la riforma urbanistica, il documento riferisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "sta attivando una serie di azioni finalizzate all'elaborazione di uno strumento normativo in grado di riformulare gli obsoleti capisaldi che regolano la materia e le politiche di sviluppo urbano". Nel ricostruire il quadro delle iniziative normative, il documento fa riferimento ai disegni di legge esaminati nella scorsa legislatura, ma non a quelli attualmente all'esame dell'8ª Commissione del Senato.

Con riferimento al sistema idrico, il documento dà conto dello stato di avanzamento del processo di elaborazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISI), previsto dalla legge di bilancio per il 2018, come modificata dal decreto-legge n. 121 del 2021.

Il documento ricostruisce infine il contesto di riferimento relativo al sistema dei trasporti e della logistica.

Il capitolo IV riporta i *focus* strategici sulle seguenti priorità programmatiche: il Ponte sullo Stretto di Messina; la revisione delle concessioni autostradali; il programma di interventi per la sicurezza stradale; il Piano strategico nazionale della portualità e delle logistica; interporti e piattaforme logistiche; la digitalizzazione della logistica; il programma di sviluppo di sistemi di mobilità nei centri urbani; i Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026"; *smart road* e sue applicazioni; il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera: programmi di sviluppo e scenari futuri.

Infine, l'appendice reca una ricognizione dei principali investimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in corso e programmati, con la quantificazione delle risorse finanziarie a disposizione e degli ulteriori fabbisogni stimati.

Dall'Allegato III ("*Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra*") emerge che l'aggiornamento, avvenuto nel corso del 2023, degli obiettivi di riduzione del gas a effetto serra per i settori che ricadono nell'ambito del quadro regolatorio "sulla condivisione degli sforzi" (trasporti, civile, piccola industria, agricoltura e rifiuti) ha aumentato in

modo molto significativo il livello di ambizione.

Lo scenario di riferimento, costruito sulle misure vigenti, rimane molto distante dalle allocazioni annuali delle emissioni per il periodo 2021-2030 e anche quello con politiche aggiuntive incluse nella bozza di aggiornamento del PNIEC non riesce a mantenersi al di sotto dei massimali emissivi stabiliti. Le misure attualmente vigenti appaiono efficaci soprattutto in termini di incremento di rinnovabili nella *mix* di generazione elettrica, tuttavia, la modifica solo della generazione, se non accompagnata dalla necessaria evoluzione dei consumi, determinerebbe vantaggi contenuti in termini di riduzioni che devono avvenire nei settori in questione.

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati dalle norme europee sarà dunque necessario incrementare gli sforzi rispetto alle misure vigenti al 2021 sia nel settore dei trasporti, anche riducendo la domanda di mobilità privata e favorendo lo *switch* tecnologico e modale di persone e merci, sia nel settore civile, dove il ruolo delle nuove tecnologie risulta determinante.

A tal fine, è in atto, anche tramite appositi tavoli di lavoro interistituzionali, la ricognizione dell'efficacia delle misure vigenti e la predisposizione di proposte di aggiornamento e di nuove misure da inserire nella versione definitiva del PNIEC, specialmente nel settore civile e dei trasporti.

Per quanto attiene invece al settore LULUCF (uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura), lo scenario di riferimento stima che sia già raggiunto l'obiettivo di neutralità climatica al 2025 e che gli assorbimenti al 2030 si avvicinino al nuovo obiettivo del settore.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il DEF è calendarizzato in Aula già la prossima settimana e propone pertanto di procedere alla discussione e all'approvazione del parere alla Commissione bilancio nel corso della seduta prevista per domani alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale, il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Il decreto-legge all'esame della Commissione, infatti, si limita a seguire le politiche adottate dal precedente esecutivo ma non fornisce alcuna risposta alle reali aspettative dei cittadini e del mondo imprenditoriale.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) osserva che il provvedimento in esame non fornisce efficaci soluzioni alle problematiche connesse al *superbonus* edilizio e allo sblocco dei crediti incagliati.

Con riferimento all'efficientamento energetico, inoltre, sono previste agevolazioni del tutto inadeguate a rispettare gli obiettivi fissati in sede europea.

Stante quanto precede preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto contrario.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente [FAZZONE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato, in sede referente, il disegno di legge n. [1086](#), recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", già approvato dalla Camera dei deputati.

Propone pertanto di integrare il calendario dei lavori della Commissione con l'esame di tale provvedimento, a partire dalla seduta già convocata domani, mercoledì 17 aprile, alle ore 14.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come stabilito poc'anzi, l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame del disegno di legge n. 1086.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.6. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.6.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 121 (ant.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024
121ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), premettendo che il disegno di legge in titolo introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali. Secondo la relazione illustrativa, l'obiettivo perseguito è quello di introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

Per quanto di competenza, segnala l'articolo 6 recante specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in chiave Transizione 4.0. In particolare, fa presente che, per usufruire dei crediti di imposta in beni strumentali nuovi in chiave Transizione 4.0 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La disposizione prevede inoltre un flusso informativo tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di evitare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Riepiloga indi gli adempimenti in capo alle imprese che intendono usufruire: dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.

Rammenta poi che le menzionate agevolazioni rientrano nel complesso delle misure e degli incentivi ascrivibili al cosiddetto "Piano Transizione 4.0", già "Piano Industria 4.0", precisando che i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi spettano a tutte le imprese che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato a condizione - tra l'altro -

che gli investimenti abbiano a oggetto beni strumentali, materiali e immateriali, legislativamente predeterminati. Esso spetta in misura diversa secondo l'ammontare degli investimenti e l'annualità di riferimento. La legge di bilancio 2020 ha introdotto una nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, in sostituzione di quella previgente, il cui periodo di operatività è stato fatto anticipatamente cessare all'anno 2019, in luogo del 2020. Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo è stato poi prorogato e modificato dalla legge di bilancio 2021 e, da ultimo, dalla legge di bilancio 2022. La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti.

Rileva quindi che, al fine di usufruire dei predetti benefici, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica: l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (30 marzo 2024); la presunta ripartizione negli anni del credito; la relativa fruizione. Si affida inoltre, per le finalità di cui alle norme in esame, a un apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di apportare le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Osserva indi che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati necessari ai fini del monitoraggio previsto dalla legge di contabilità, volto a prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa. Evidenzia poi che, per i predetti investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione, effettuata secondo le modalità di cui al citato decreto direttoriale.

Fa presente altresì che il comma 4 dell'articolo 7 dispone un'ulteriore estensione dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), di aiuti di Stato Covid-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati. Descrive pertanto gli effetti del comma in esame sui termini per la registrazione, prorogati nel seguente modo: i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono parimenti prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 31 marzo 2024); i termini in scadenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 31 marzo 2024); i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 30 settembre 2024).

Specifica in dettaglio che la norma in esame interviene sulla previsione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, il quale, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, aveva disposto una proroga dei termini per provvedere alla registrazione presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, nonché alla registrazione, per il settore agricolo, presso il SIAN e, per il settore della pesca, presso il SIPA, di taluni aiuti di Stato Covid-19 non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione. Rammenta conclusivamente che il Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito dall'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, ha il fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale. A questo scopo, i soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti di Stato sono tenuti a trasmettere le informazioni previste dalla disciplina alla banca dati istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1038) Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la relatrice [BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), rilevando che il disegno di legge - già approvato dalla Camera dei deputati - concerne le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale. Il testo definisce gli enti di

rievocazione storica, ossia le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca (articolo 2). Sono altresì definite le manifestazioni di rievocazione storica, pertinenti all'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale.

La Relatrice segnala, tra i compiti dello Stato in tale ambito, secondo l'articolo 3: lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti archeologici, demotnoantropologici, museali e monumentali presenti nel territorio, nel rispetto della tutela dei siti e della loro regolare fruizione; l'attivazione di collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonché il coinvolgimento delle comunità locali, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale.

Riferisce poi che l'articolo 4 istituisce, con funzione ricognitiva, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica e che con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e le modalità di gestione dell'elenco medesimo.

Fa presente inoltre che, secondo l'articolo 5, è istituito il Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le manifestazioni di rievocazione storica, di cui fa parte, per quanto di interesse, anche un rappresentante del Ministero del turismo; detto Comitato svolge compiti di promozione e può avvalersi, a titolo gratuito, anche della collaborazione delle associazioni di categoria più rappresentative dei settori del turismo, del terziario e dell'artigianato. Sottolinea peraltro che il Ministero della cultura, su proposta del Comitato, previa richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco, rilascia un logo recante la dicitura: «Rievocazione storica italiana».

In base all'articolo 6, prosegue la Relatrice, il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, ogni anno approva l'elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, di cui viene data diffusione anche nei siti *internet* istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.

Passa poi ad illustrare l'articolo 11, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale. Tra i principi e criteri direttivi della delega, evidenzia fra gli altri: la razionalizzazione e semplificazione della normativa statale relativa all'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali connesse al patrimonio culturale immateriale nonché l'individuazione di forme di agevolazione, anche economica, al fine di assicurare la trasmissione delle stesse; la formazione di figure professionali e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa; il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività. In ultima analisi, osserva che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Propone, in conclusione, di approvare un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, verificato il prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

Il **PRESIDENTE** registra che la Commissione si è espressa all'unanimità.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*), osservando che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, è volto a conferire, dal 2025, ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana della mobilità sostenibile», previa selezione (articolo 1). Dopo aver segnalato che, per l'anno 2024, il titolo di Capitale italiana della mobilità sostenibile è conferito alla città di Termoli, quale sede del primo stabilimento italiano per la produzione di batterie per le automobili di nuova generazione (*Gigafactory*), si sofferma sull'articolo 2, secondo cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile. Pone indi l'accento sugli obiettivi del Piano d'azione, tra i quali: la sostenibilità economica del sistema, con riferimento alla sua efficienza e alla possibilità che esso rappresenti un fattore propulsivo per la crescita dei territori, mediante il migliore utilizzo delle risorse ad esso destinate in termini di quantità e qualità del servizio offerto alla collettività; la sostenibilità sociale del sistema, con riferimento alla sua funzionalità nel garantire l'accesso alle opportunità territoriali che rispondono ai bisogni degli individui; la sostenibilità ambientale del sistema, con riferimento alla riduzione degli effetti negativi sull'ambiente dell'attività umana legata agli spostamenti, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive, privilegiando per quanto possibile l'utilizzo di mezzi elettrici o a idrogeno nel trasporto pubblico locale, nella prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo di «emissioni zero» nell'esercizio del relativo servizio.

Sottolinea inoltre le ulteriori finalità del Piano, tra cui: l'istituzione di zone a basse emissioni entro il 2024; l'introduzione di misure per promuovere l'uso di mezzi di trasporto elettrici privati, compresi i punti di ricarica; la previsione di iniziative per promuovere la mobilità elettrica condivisa e la mobilità sostenibile casa-lavoro.

Nell'evidenziare che, in base all'articolato, la predisposizione della proposta del Piano d'azione spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si domanda se non sia opportuno un coinvolgimento anche del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

In conclusione riferisce che, secondo l'articolo 3, i comuni e le regioni aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la mobilità sostenibile intesi a coinvolgere tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, in particolare le scuole e le università, le associazioni ambientaliste, le forze economiche e sociali operanti sul territorio interessato alla promozione della mobilità sostenibile. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni ([COM\(2024\) 139 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*), dopo aver ricordato che è aperta la discussione generale, avverte che la settimana prossima potrebbe essere presentato uno schema di risoluzione. Comunica infatti che, alla luce dei tempi di esame da parte delle Istituzioni europee, non è possibile in questa fase svolgere audizioni, ma è opportuno procedere all'esame della risoluzione, tanto più che il Consiglio dell'Unione europea "Agricoltura e pesca" si terrà il prossimo 29 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono ancora in corso le interlocuzioni informali con il Dicastero competente sui disegni di legge nn. [413](#) e [600](#) (Produzione e vendita del pane), in vista della predisposizione di un nuovo testo.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata al termine dell'odierna seduta, non avrà luogo e sarà nuovamente convocata al termine della seduta plenaria, già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 11 aprile.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,25.

1.4.2.6.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 122 (ant.) dell'11/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
GIOVEDÌ 11 APRILE 2024
122ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9.
SINDACATO ISPETTIVO*

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-01040 della senatrice Murelli, ricordando che l'Accordo di partenariato economico fra l'Unione europea e il Giappone, entrato in vigore il 1° febbraio 2019, reca, tra l'altro, disposizioni relative alla protezione reciproca di una lista di indicazioni geografiche, nella quale rientrano anche quelle italiane. Precisa in merito che, nel corso dei negoziati fra la Commissione europea e le autorità giapponesi, tutti i Consorzi di tutela italiani interessati, riconosciuti dal Ministero, sono stati costantemente informati e coinvolti. In particolare, l'Accordo, all'articolo 14.25, paragrafo 5, prevede una deroga di sette anni ai disciplinari per i formaggi con denominazione di origine protetta (DOP) che vincolano alle sole zone di produzione le operazioni di grattugiatura, affettatura e confezionamento, compresi il taglio in porzioni e l'imballaggio interno. Rende noto che, poiché i consumatori giapponesi preferiscono porzioni assai piccole di formaggi, la predetta deroga, la cui scadenza è fissata al 1° febbraio 2026, ha consentito l'esportazione dei suddetti prodotti in forme intere e il successivo porzionamento e confezionamento nel Paese asiatico di destinazione, sotto stretto controllo dei consorzi di tutela. Detto settennato avrebbe dovuto consentire agli operatori europei coinvolti di adattare gradualmente i propri processi e la propria produzione alle particolari esigenze di mercato del Paese asiatico. Segnala tuttavia che le continue e gravissime emergenze sopravvenute negli ultimi tre anni hanno creato problemi al sistema economico degli operatori italiani interessati, che non sono stati in grado di effettuare gli investimenti per avviare la necessaria transizione tecnologica e commerciale.

Per tali ragioni, temendo il rischio che una parte consistente delle forniture dei prodotti italiani fosse sostituita con prodotti simili, anche di origine *extra* europea, gli operatori hanno inviato una lettera alla Commissione europea richiedendo una proroga di ulteriori sette anni per i due formaggi DOP: Parmigiano reggiano e Grana padano. In riscontro a ciò, la Commissione europea ha comunicato che, allo stato attuale, non è possibile concedere l'ulteriore proroga per i due formaggi italiani. In particolare, è stato eccepito che il periodo transitorio previsto dall'articolo 14.25, paragrafo 5, dell'Accordo, relativo anche ad altre indicazioni geografiche non interessate alla proroga, non è ancora

scaduto, potendo dunque provvedere agli adattamenti opportuni.

Dopo aver specificato che qualsiasi decisione in merito alle modifiche dell'Accordo deve essere presa da entrambe le parti, riferisce che i servizi della Commissione si sono resi disponibili ad approfondire gli aspetti tecnici connessi alla richiesta. Evidenzia inoltre che, nel caso delle indicazioni geografiche Grana padano e Parmigiano reggiano, i relativi Consorzi di tutela hanno ritenuto opportuno non aderire alla proposta della Commissione europea di modificare i disciplinari delle rispettive DOP, nel senso di eliminare il vincolo in essi previsto, consistente nella limitazione alle sole zone di produzione delle operazioni di grattugiatura e di confezionamento. A fronte della soluzione prospettata dalla Commissione europea, che avrebbe eliminato alla radice ogni problematica in merito al luogo delle suddette operazioni, detti Consorzi hanno infatti sostenuto che il mantenimento delle operazioni all'interno della sola zona di produzione è essenziale per ragioni sanitarie, di qualità, di genuinità, di tracciabilità e per evitare il rischio di frodi e adulterazioni. In altri termini, detto vincolo, al pari di tutte le altre prescrizioni contenute nei disciplinari a cui sono associati rigorosi sistemi di controllo in Italia, viene ritenuto importante per preservare la qualità e l'immagine delle indicazioni geografiche. Informa, infine, che il Ministero, anche con l'interessamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha già avviato l'interlocuzione con i competenti servizi della Commissione europea al fine di trovare una soluzione adeguata per conservare e accrescere il volume delle esportazioni in Giappone delle indicazioni geografiche in questione, garantendo, contemporaneamente, la tutela dei principi generali su cui si fondano i disciplinari delle indicazioni geografiche difesi dai Consorzi di tutela coinvolti.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ringrazia il Sottosegretario per la dettagliata risposta e per l'interlocuzione attivata con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, ricorda che lo scorso 14 marzo in 4ª Commissione è stata svolta l'audizione dell'Ambasciatore del Giappone, al quale ella ha posto gli stessi interrogativi considerata l'importanza del tema.

Condivide peraltro il diniego delle associazioni alla proposta della Commissione europea di togliere il vincolo della produzione, ritenendo che tale scelta sia in linea con la tutela del *made in Italy*, tenuto conto che è essenziale mantenere la produzione e il confezionamento in Italia.

Pur sapendo che i termini ultimi di scadenza sono fissati al 2026, sollecita le Amministrazioni competenti ad attivarsi sin d'ora e si dichiara soddisfatta della risposta.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Con riferimento alla fase consultiva, il presidente [DE CARLO](#) comunica che: la 1ª Commissione ha reso un parere non ostativo con osservazioni sul testo; la 2ª Commissione ha reso un parere non ostativo su testo ed emendamenti, ad eccezione della proposta 3.0.2 che modifica la legge sulla produzione di canapa, sulla quale il parere è contrario; la 4ª, la 7ª e la 10ª Commissione hanno reso pareri non ostativi o comunque favorevoli sul testo.

Non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni 3ª e 8ª, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione bilancio, la quale è in attesa della relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni ([COM\(2024\) 139 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (FdI), nel ricordare che è aperta la discussione generale, fa presente che, non appena pronta, la bozza di risoluzione sarà messa a disposizione dei Gruppi, in via informale, in modo da consentire proposte e contributi di tutte le forze politiche.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) per puntualizzare che, in ordine all'articolo 6, risulta fuorviante l'affermazione del relatore per cui il flusso informativo tra i Dicasteri delle imprese e dell'economia serve ad evitare futuri scostamenti. Ritiene infatti che tale approccio replichi un errore che - a suo avviso in modo ossessivo - viene attribuito al Movimento 5 Stelle in merito al *Superbonus* 110 per cento, secondo cui quest'ultimo ha rappresentato una buona idea gestita male. Nel precisare che tale ricostruzione risulta falsa, rivendica l'introduzione di tale misura durante il governo Conte, fermo restando che la sua attuazione è avvenuta durante i governi Draghi e Meloni, nei quali il ministro Giorgetti ha svolto l'incarico, rispettivamente, di Ministro dello sviluppo economico e di Ministro dell'economia e delle finanze. Ravvisa dunque una responsabilità non soltanto collettiva degli Esecutivi che si sono succeduti ma anche individuale del Ministro.

Non essendoci ulteriori interventi, il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere favorevole.

Prende la parola sull'ordine dei lavori il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP), chiedendo di rinviare la votazione alla settimana prossima in quanto la 6ª Commissione ha ancora in corso le audizioni, dalle quali potrebbero emergere spunti utili anche alla fase consultiva.

In assenza di obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale condivide l'iniziativa che consente anche di valorizzare il territorio del Molise, a lungo mortificato. Il disegno di legge, prosegue, favorirà dunque un maggiore protagonismo verso la mobilità sostenibile.

Non essendoci ulteriori interventi, il relatore [ANCOROTTI](#) (FdI) illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Ad un quesito del senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) circa il ruolo del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, risponde il [PRESIDENTE](#) prefigurando le possibili ricadute sul settore *automotive*.

Interviene in dichiarazione di voto a nome del Gruppo la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), sottolineando comunque che il conferimento per legge del titolo di Capitale della mobilità sostenibile al Molise non significa disconoscere ulteriori realtà da valorizzare. Ad ogni modo, il voto del suo Gruppo è favorevole, in quanto si condividono i principi sottesi al provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che l'attribuzione del titolo al Molise vale solo per il 2024, poi avverrà una selezione.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP) concorda con le finalità del testo nel senso di promuovere la mobilità sostenibile. Reputa tuttavia che occorra apportare alcuni miglioramenti nella sede di merito e

dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore.

La seduta termina alle ore 9,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 658**

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, volto a conferire, dal 2025, ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana della mobilità sostenibile», previa selezione;

osservato che, secondo l'articolo 2, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile, al fine di attivare, per il sistema di mobilità sostenibile, un processo di cambiamento nella *governance* e nella programmazione, negli investimenti e nell'allocazione delle risorse, nell'innovazione tecnologica e nella gestione del servizio;

valutati gli obiettivi del Piano d'azione, con particolare riferimento: alla sostenibilità economica del sistema e alla possibilità che esso rappresenti un fattore propulsivo per la crescita dei territori, mediante il migliore utilizzo delle risorse ad esso destinate in termini di quantità e qualità del servizio offerto alla collettività; alla sostenibilità ambientale del sistema, in termini di riduzione degli effetti negativi sull'ambiente dell'attività umana legata agli spostamenti, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive, privilegiando per quanto possibile l'utilizzo di mezzi elettrici o a idrogeno nel trasporto pubblico locale, nella prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo di «emissioni zero» nell'esercizio del relativo servizio;

rilevato altresì che, nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione, si tiene conto di ulteriori finalità, tra le quali: l'istituzione di zone a basse emissioni entro il 2024;

l'introduzione di misure per promuovere l'uso di mezzi di trasporto elettrici privati, compresi i punti di ricarica; la previsione di iniziative per promuovere la mobilità elettrica condivisa e la mobilità sostenibile casa-lavoro;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

in ordine all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coinvolgimento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nella predisposizione della proposta del Piano d'azione, tenuto conto delle ricadute che quest'ultimo potrebbe avere sul settore dell'*automotive*.

1.4.2.6.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 123 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

123ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in videoconferenza, il dottor Hans-Martin Füssel, Coordinatore del Dipartimento per la valutazione del rischio per il clima dell'Agenzia europea per l'ambiente.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizione del coordinatore del Dipartimento per la valutazione del rischio per il clima dell'Agenzia europea per l'ambiente

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'odierna audizione e rivolge un indirizzo di saluto al dottor Füssel, coordinatore del Dipartimento per la valutazione del rischio per il clima dell'Agenzia europea per l'ambiente, ringraziandolo per la disponibilità.

Ha la parola il dottor Hans-Martin FÜSSEL, il quale, intervenendo da remoto, fa presente, in primo luogo, che l'Agenzia è collegata con i suoi 38 Paesi membri nella rete di partenariato *European Environment Information and Observation Network* (Eionet). La rete Eionet si avvale della cooperazione di oltre 400 istituzioni e di circa 2.000 esperti. La rete è organizzata in 13 gruppi tematici che operano con l'obiettivo di condividere e diffondere dati, informazioni e analisi conoscitive, nonché di supportare le politiche ambientali sia europee che nazionali.

Pone, quindi, in evidenza come da recenti documenti approvati dalle Istituzioni europee risulti un quadro molto critico in relazione alla capacità europea di reagire ai rischi climatici, con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla crescente siccità, dagli incendi boschivi, dalle minacce alla salute,

dalla vulnerabilità degli ecosistemi. I suddetti documenti sottolineano l'importanza di rafforzare la capacità di resilienza e di adattamento di determinate aree che possono essere considerate strategiche. Evidenzia, al riguardo, come l'Europa meridionale e le regioni costiere siano i luoghi maggiormente a rischio nel contesto europeo, complessivamente caratterizzato da un veloce surriscaldamento, che, unitamente agli altri cambiamenti climatici, mette a rischio gli ecosistemi, le risorse idriche, la sicurezza alimentare ed energetica, la salute, le infrastrutture e la stabilità finanziaria.

Deposita quindi una documentazione, di cui illustra un primo grafico che rappresenta le variazioni di temperatura negli ultimi 80 anni: da esso emerge che nell'anno 2023 le temperature hanno raggiunto livelli mai registrati in precedenza.

Passa poi ad evidenziare come in tutte le quattro macro-regioni in cui la zona europea può essere suddivisa siano in rapido aumento i principali fenomeni di rischio climatico. Le ondate di caldo e i rovesci temporaleschi stanno colpendo l'intera Europa, la siccità colpisce in modo più intenso l'Europa meridionale, l'innalzamento del livello del mare costituisce uno specifico rischio per le zone costiere. La valutazione europea dei rischi climatici (EUCRA), pubblicata di recente dall'Agenzia, individua i principali rischi nell'ambito di determinati settori, tra i quali gli ecosistemi, la sicurezza idrica, la sicurezza alimentare, la salute umana, ponendo altresì in luce quali siano i rischi che possono derivare da regioni extra europee, anche suscettibili di innescare nuove situazioni di emergenza. Fa riferimento, al riguardo, ai rischi per la sicurezza alimentare derivanti da catene di approvvigionamento esterne all'Europa.

Mediante uno specifico diagramma, l'EUCRA chiarisce quali debbano essere le priorità delle politiche europee in materia di adattamento climatico negli ambiti degli ecosistemi, dell'alimentazione, della salute, delle infrastrutture e dell'economia.

Si sofferma sui principali rischi climatici per la sicurezza alimentare, tra i quali la ridotta disponibilità di acqua, il caldo eccessivo, le piogge torrenziali, la siccità prolungata, che sono già a un livello molto critico nell'Europa meridionale, ma interessano l'intero continente europeo. Ne consegue la necessità di intraprendere strategie orientate a trasformare i sistemi di produzione alimentare, ad incentivare le prassi di agricoltura sostenibile, ad incrementare l'utilizzo di prodotti a basso contenuto animale, a promuovere politiche sociali indirizzate.

Riepiloga, quindi, i principali rischi che si profilano negli altri ambiti: per gli ecosistemi, la perdita della biodiversità e la riduzione del carbonio nel suolo; per la salute, le malattie infettive e gli stress da calore, cui sono maggiormente esposti i lavoratori agricoli e le fasce più fragili della popolazione, in particolare gli anziani; nell'ambito delle infrastrutture, le alluvioni, le inondazioni e le crisi energetiche derivanti da eccesso di calore e di siccità; nel settore economico-finanziario, le conseguenze di una progressiva diminuzione delle risorse idriche.

Richiama poi l'attenzione sulle prioritarie linee di intervento: la necessità di intraprendere azioni di adattamento che intervengano sull'uso del suolo e sulle infrastrutture; la necessità che le politiche di adattamento siano ispirate al principio di giustizia sociale, tenuto conto che esse sono suscettibili di supportare ovvero di confliggere con altri obiettivi di carattere ambientale, sociale ed economico; la rilevanza che le azioni siano il risultato di una collaborazione tra l'Europa e gli Stati membri, con una specifica attenzione alle popolazioni maggiormente colpite dai rischi climatici; la sinergia tra iniziative legislative, monitoraggio dei fenomeni, supporto tecnico e finanziario.

Conclude facendo cenno alle piattaforme elaborate e gestite dall'Agenzia europea dell'ambiente, tra le quali menziona, in modo specifico, la piattaforma europea di adattamento al clima (*Climate-ADAPT*), disponibile anche in italiano.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ringraziato per il contributo offerto, richiama l'attenzione sull'attuale inapplicabilità di gran parte della normativa europea a seguito degli sconvolgimenti provocati dai cambiamenti climatici. Domanda pertanto al dottor Füssel se ci siano prospettive di modifica della legislazione europea.

Il dottor FÜSSEL, dopo aver precisato che l'Agenzia europea per l'ambiente non è coinvolta nei procedimenti legislativi, dichiara di condividere le considerazioni del senatore Bergesio sulla opportunità di interventi normativi a livello europeo volti, in particolare, a valorizzare la risorsa idrica,

promuovendone un utilizzo più oculato, a migliorare le infrastrutture, a promuovere buone pratiche nel settore agricolo, a regolamentare gli ecosistemi.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato per il contributo fornito e aver prospettato l'opportunità di acquisire un ulteriore contributo in vista della redazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore Cantalamessa è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna per concomitanti impegni istituzionali. Ove nulla osti, propone dunque di rinviare la votazione dello schema di parere a domani.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MAFFONI](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 10ª Commissione. Illustra i contenuti dell'articolo 1, che estende alle forme associative dei comuni la possibilità, attualmente prevista per i singoli comuni, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

Il comma 1 dell'articolo 2 istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Il comma 2 del medesimo articolo reca alcune modifiche alla disciplina concernente la relazione triennale al Parlamento sull'attuazione della disciplina in materia di adozione e affidamento dei minori.

L'articolo 3 stabilisce che la Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, intesa ad informare e sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età.

Dà conto poi dell'articolo 4, che detta alcune modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il codice del Terzo settore. Per quanto di interesse della Commissione, specifica che, ai sensi della lettera *b*) del comma 1, per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare (come già previsto per tutte le imprese sociali) il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, è efficace ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.

La lettera *c*), in primo luogo, modifica la disciplina sulla possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa; le modifiche, tra l'altro, elevano il limite della misura dei proventi complessivi, posto come condizione per la suddetta possibilità, e introducono, per i casi di rispetto di un nuovo limite più basso, la possibilità del rendiconto per cassa in forma aggregata. La medesima lettera introduce la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile. La successiva lettera *m*) modifica l'articolo 87, comma 3, del codice del Terzo settore, concernente la possibilità, relativamente all'attività diversa da quella commerciale, di adozione del rendiconto per cassa in luogo della tenuta delle scritture contabili;

la novella pone un coordinamento con la revisione dei limiti della misura dei proventi operata dalla lettera *c*) e con la suddetta introduzione della tipologia di rendiconto per cassa in forma aggregata. La lettera *h*) inserisce un comma *2-bis* nell'articolo 41 del codice del Terzo settore, articolo relativo alle reti associative, mentre le lettere *i*) ed *l*) concernono la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i termini di deposito, presso il suddetto Registro, dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore, i casi di mancato o incompleto deposito di atti presso il medesimo Registro.

Fa menzione, infine, dell'articolo 5, il quale dispone una modifica all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017, fissando al tre per cento (in luogo del riferimento ad una quota non superiore a tale percentuale) la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul Documento di economia e finanza (DEF) in titolo, evidenziando che lo stesso è stato predisposto nel rispetto delle regole del Patto di stabilità e crescita, nonché tenuto conto della transizione verso la nuova *governance* economica europea. Esso, pertanto, segue la struttura tradizionale, indicando l'andamento tendenziale delle principali grandezze di finanza pubblica, con particolare attenzione al *deficit* e alla spesa primaria netta.

Sottolinea che il Documento prevede una crescita del prodotto interno lordo (PIL) dell'1 per cento per il 2024, con una leggera revisione al ribasso rispetto alle previsioni precedenti, a causa di un contesto internazionale incerto. La nuova proiezione macroeconomica per il 2024 si caratterizza anche per un tasso di inflazione significativamente inferiore a quanto previsto a settembre scorso nella Nota di aggiornamento al Documento (NADEF) 2023.

Precisa che l'indebitamento netto tendenziale della pubblica amministrazione è previsto attestarsi al 4,3 per cento del PIL nel 2024, in linea con quanto previsto nella NADEF e in diminuzione rispetto allo scorso anno (7,2 per cento). Nel prossimo triennio, il *deficit* tendenziale sul PIL scenderà al 3,7 per cento nel 2025, al 3 per cento nel 2026 e al 2,2 per cento l'anno successivo. Il rafforzamento dei saldi - prosegue la relatrice - sarà accompagnato da un ulteriore aumento degli investimenti pubblici, che contribuirà al miglioramento della composizione della spesa.

Per quanto riguarda il debito pubblico, in rapporto al PIL esso è previsto in moderata crescita fino al 2026, quando dovrebbe raggiungere il 139,8 per cento, un livello sostanzialmente in linea con quanto previsto nella NADEF 2023. Il ritorno a un percorso decrescente è previsto a partire dal 2027, con una lieve riduzione di 0,2 punti percentuali. Negli anni successivi è prevista un'accelerazione del ritmo di discesa del rapporto, con il venire meno della gran parte degli effetti negativi legati alle ingenti compensazioni d'imposta previste per via dei vari incentivi fiscali introdotti negli ultimi anni.

Rileva poi che in questo Programma di stabilità, che sarà l'ultimo in considerazione del raggiungimento di un accordo per la modifica della *governance* economica europea, è presente un aggiornamento delle sole previsioni tendenziali a legislazione vigente, mentre non è fornito un quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica. Lo strumento attraverso il quale si definiranno gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni sarà infatti il Piano strutturale di bilancio di medio termine, coerentemente con il dettato della nuova *governance*.

Fa cenno, quindi, alla sezione II del DEF, in cui viene riportata una stima delle cosiddette "politiche invariate" per il prossimo triennio, all'interno delle quali sarà data priorità al rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro. A completamento della manovra di bilancio 2025-2027, oltre ai disegni di legge indicati nella NADEF 2023, il Governo annuncia che un disegno di legge recante norme di

principio in materia di intelligenza artificiale costituirà un collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025.

Passa poi alla sezione III, la quale presenta il Programma nazionale di riforma (PNR) 2024, che mira a illustrare gli interventi più rilevanti adottati per favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese, risolverne debolezze strutturali e squilibri macroeconomici, potenziandone, altresì, risorse, capacità ed eccellenze.

La pietra angolare del processo di riforma del Paese è rappresentata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), modificato e rivisto in occasione dell'attuazione del regolamento *REPowerEU*. In linea con quanto precedentemente stimato, si prevede che le riforme avranno un impatto potenziale nel lungo termine, che permetterà un incremento del PIL del 5,6 per cento nel 2030 e di circa il 10 per cento nel lungo periodo. Tra le riforme, sarebbero le politiche attive del mercato del lavoro ad avere gli impatti maggiori sul PIL nel breve e nel lungo periodo.

Precisa che, tra le politiche settoriali, il Governo include gli sforzi per aumentare la sostenibilità del settore agricolo, per favorire l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, l'innovazione della catena logistica, l'ammodernamento della strumentazione e del parco macchine delle imprese agricole, nonché una più attenta *governance* condivisa della risorsa idrica. Per il raggiungimento di questi obiettivi, fa presente che sono state messe a fattor comune risorse nazionali ed europee, creando opportune sinergie tra i fondi europei derivanti dalla politica agricola comunitaria (PAC) e quelli previsti nell'ambito del PNRR.

Nel Programma nazionale di riforma 2024 sono altresì elencate le misure di politica industriale per l'innovazione (Transizione 4.0 e contratti di sviluppo), il completamento della riforma del sistema della proprietà industriale e le misure di sostegno alla realizzazione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo nazionale.

Informa del fatto che il Governo è al lavoro per dare attuazione alla legge n. 160 del 2023, recante la delega per revisionare il sistema degli incentivi alle imprese e semplificare le relative procedure, i controlli sulle attività economiche, nonché semplificare e digitalizzare le procedure nell'ambito di un univoco registro nazionale degli aiuti di Stato. Il Governo sta lavorando, inoltre, alla stesura della prima legge annuale per le micro, piccole e medie imprese (MPMI).

La sezione III evidenzia poi che, a dicembre 2023, è stata approvata la legge annuale per la concorrenza 2022. Con riferimento alla legge sulla concorrenza 2023, il Governo rappresenta che sono state introdotte le modifiche necessarie alla gestione delle concessioni autostradali e che il contenuto minimo degli interventi a sostegno della concorrenza nel 2023 previsto dal PNRR è stato arricchito con misure volte a incentivare il *cold ironing* nel sistema portuale nazionale e l'aggiornamento delle norme nazionali in tema di *start-up*, PMI innovative e settore del *venture capital*.

La sezione IV, infine, fa il punto sul percorso dell'Italia verso l'attuazione dell'Agenda 2030 e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ricorda infine che, come illustrato dalla Commissione europea nella Relazione per Paese del 2023 e nel Rapporto Eurostat 2023, negli ultimi cinque anni, l'Italia ha fatto grandi progressi in relazione al raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi. In particolare, il Documento evidenzia il miglioramento della sostenibilità economica delle piccole aziende agricole e l'eccellenza italiana nello sviluppo dell'agricoltura biologica.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) premette che il suo Gruppo intende presentare uno schema di parere alternativo, auspicando che sia consentito di attendere la conclusione delle audizioni presso la Commissione di merito.

Rileva poi criticamente che il provvedimento, pur essendo il secondo Documento di economia e finanza della legislatura in corso, risulta privo di alcuni fondamentali aspetti economici tra cui, innanzitutto, il quadro programmatico. In proposito, dopo aver puntualizzato che tale circostanza è avvenuta solo in occasione di Governi dimissionari e non nel pieno delle loro funzioni, si interroga sulle ragioni di tale lacuna, che sottrae al Parlamento e al Paese informazioni circa la visione della politica economica dell'Esecutivo.

Invoca dunque chiarezza su tale scelta, sollecitando il Governo a rendere noti i reali motivi

dell'assenza degli obiettivi programmatici. Ritiene infatti che, alla luce dei dati attuali, sia realistico ipotizzare una prossima manovra correttiva dei conti pubblici, tanto più che è imminente una procedura di infrazione per indebitamento. Se tale scenario fosse confermato, l'Esecutivo non potrà mantenere gli impegni già assunti e dovrà dunque conseguire risparmi di spesa a danno di settori importanti, tra i quali cita ad esempio la sanità, i redditi e i consumi.

La formulazione volutamente sintetica del DEF tenta dunque di nascondere l'imminente azione correttiva e l'impossibilità di approvare una legge di bilancio che realizzi gli obiettivi annunciati. In conclusione, giudica del tutto insufficiente e opaco il Documento, che non rende le informazioni dovute ai cittadini e al Parlamento.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) preannuncia a sua volta, a nome del Gruppo, la presentazione di uno schema di parere alternativo, domandando quando sia previsto il termine per concludere l'esame. Reputa che il Documento sia incompleto, in quanto si limita a fotografare l'esistente, senza fornire una previsione dell'impatto della prossima manovra di bilancio. Ritiene pertanto che tale scelta non sia motivata dalla cautela, ma sia volta a temporeggiare in vista dell'appuntamento elettorale di giugno, a seguito del quale si renderanno necessarie misure di contenimento della spesa. Del resto, prosegue, il ministro Giorgetti ha già anticipato che sarà attivata una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia; immagina dunque che, ancora una volta, sarà utilizzato il *superbonus* 110 per cento come capro espiatorio in modo ossessivo e per nulla convincente. In proposito, rammenta che lo stesso ministro Giorgetti è stato coinvolto nell'attuazione del *superbonus* sia in veste di titolare del Dicastero dello sviluppo economico, sia in qualità di Ministro dell'economia.

Relativamente al debole apporto alla crescita attribuito al PNRR, afferma che la rimodulazione del Piano non è idonea a recuperare i ritardi accumulati, tenuto conto che solo sette misure hanno visto impiegare la totalità delle risorse europee. Il suo Gruppo si riserva, infine, di intervenire ulteriormente su aspetti settoriali.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il dibattito resterà aperto e che i tempi per la conclusione dell'esame saranno valutati in relazione ai lavori della Commissione di merito rispetto alla calendarizzazione del Documento in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, mercoledì 17 aprile, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.6.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 124 (ant.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024
124ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale e invita il relatore a presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) presenta una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, giudica regressive le disposizioni del decreto-legge in esame, che, a suo parere, penalizzano le fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento ai disabili, e risultano lesive di diritti acquisiti, soprattutto per quanto riguarda l'esercizio delle opzioni di cessione del credito.

Anche il senatore [NAVE](#) (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritiene che le restrizioni alle agevolazioni fiscali in edilizia siano la causa delle attuali difficoltà del settore, la cui crescita era stata sostenuta proprio grazie agli incentivi per interventi di riqualificazione edilizia - in particolare, il cosiddetto *superbonus* 110 - che sono stati di fatto demonizzati.

Non essendovi altre richieste per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

(Doc.LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che è ancora aperta la discussione generale, comunica che la

Commissione bilancio svolgerà le audizioni anche lunedì prossimo. Venendo incontro alle richieste dei Gruppi, la votazione dello schema di parere e la presentazione di pareri alternativi potrà avvenire nella seduta di martedì 23 aprile. Si riserva comunque di valutare i tempi in base all'andamento dei lavori nella sede di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 18 aprile, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.4.2.7. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.7.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 184 (pom.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 10 APRILE 2024**

184ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 13,05

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Riguardo agli aspetti di competenza del decreto-legge n. 39, la relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) segnala in primo luogo l'articolo 9, comma 7, che riduce la misura del contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale da parte dei ministri di culto stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi.

Il comma 3 dell'articolo 9 autorizza i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che alla data del 31 dicembre 2023 abbiano terminato il periodo di risanamento quinquennale, al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale. I successivi commi 4 e 5 stabiliscono che le assunzioni sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali e che ai concorsi provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM. Il comma 6 dispone riguardo alla copertura finanziaria.

Inoltre, l'articolo 6 reca alcune misure relative a comunicazioni da parte delle imprese nell'ambito delle procedure per il conseguimento di alcuni crediti di imposta derivanti da investimenti, mentre l'articolo 8, comma 3, prevede un incremento delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) sostiene l'opportunità di tenere conto degli approfondimenti che verranno compiuti dalla Commissione di merito, a partire dal previsto ciclo di audizioni. Per quanto riguarda gli aspetti meritevoli di attenzione segnala la preoccupazione manifestata dagli enti del Terzo settore in relazione alla revisione delle agevolazioni per le opere di rimozione delle barriere architettoniche.

Il presidente [ZAFFINI](#) dispone conseguentemente il rinvio del seguito dell'esame, avvertendo che questo dovrà comunque concludersi in tempo utile in relazione alla scadenza del termine per la

presentazione degli emendamenti, fissato dalla Commissione di merito per le ore 14 del 24 aprile.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche ([COM\(2023\) 779 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ([COM\(2023\) 781 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'Unione nel settore delle sostanze chimiche ([COM\(2023\) 783 definitivo](#))

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il presidente [ZAFFINI](#) prende atto della mancanza di richieste di intervento e, precisando che resta aperta la discussione generale, dispone il rinvio del seguito della trattazione degli atti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 734 e n. 938 (in materia di tutela della salute mentale) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,15.

1.4.2.7.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 187 (pom.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 17 APRILE 2024**

187ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il disegno di legge in esame è illustrato dalla relatrice MANCINI (Fdl), la quale nota in primo luogo che l'articolo 1 estende alle forme associative dei comuni la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa.

Il comma 1 dell'articolo 2 istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

Il successivo comma 2 reca alcune modifiche all'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente la relazione triennale al Parlamento sull'attuazione della disciplina in materia di adozione e affidamento dei minori, aggiungendo la previsione di una relazione annuale concernente le attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori.

L'articolo 3 riguarda il riconoscimento del 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, che non determina gli effetti civili connessi ai giorni festivi.

L'articolo 4 reca modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La lettera *a*) specifica che, per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che siano anche enti del Terzo settore, determinati proventi devono essere impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

La lettera *b*) prevede che per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sia efficace ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.

La lettera *c*) modifica la disciplina sulla possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa. Introduce inoltre, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività

esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore. La successiva lettera *m*) concernente la possibilità, relativamente all'attività diversa da quella commerciale, di adozione del rendiconto per cassa in luogo della tenuta delle scritture contabili. La lettera *d*) è volta a consentire in via ordinaria l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via elettronica. Dispone inoltre che l'atto costitutivo o lo statuto preveda l'espressione del voto per corrispondenza.

Le lettere *e*) ed *f*) intervengono sugli articoli 30 e 31, con riferimento, rispettivamente, alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle associazioni del Terzo settore e alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale.

La lettera *g*) eleva da cinque a venti punti percentuali il limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati nell'attività e il numero degli associati.

La lettera *h*) inserisce un comma *2-bis* nell'articolo 41 del codice del Terzo settore. Il nuovo comma prevede che, se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla disciplina legislative, esso deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le lettere *i*) ed *l*) concernono la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i termini di deposito, dei rendiconti e dei bilanci e i casi di mancato o incompleto deposito di atti presso il medesimo Registro.

La lettera *n*) prevede la possibilità di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, a determinate condizioni, per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati.

La lettera *o*) amplia le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente.

L'articolo 5 fissa al 3 per cento la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.

Il successivo articolo 6 prevede la soppressione della Fondazione Italia sociale.

L'articolo 7 esclude dall'ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell'esenzione sia dalla medesima imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale.

L'articolo 8 introduce una possibilità di deroga alla procedura di apposizione dei sigilli e di redazione dell'inventario dei beni dell'eredità, con riferimento all'ipotesi in cui siano chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, comunque subordinata alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) chiede di procedere allo svolgimento di audizioni.

Le senatrici [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) e [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) si associano.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) si esprime favorevolmente in ordine alla proposta.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone quindi di fissare il termine per la segnalazione dei soggetti da audire, nel limite di due per ciascun Gruppo, alle ore 12 di martedì 23 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) ritiene che il disegno di legge in esame rechi misure che promuoveranno la precarizzazione dei rapporti di lavoro, dimenticando peraltro che la precarietà del lavoro rappresenta una concausa della bassa produttività in Italia.

L'articolo 6 lo preoccupa inoltre in modo particolare, in quanto reca una disciplina del lavoro agile che non tiene conto dell'esperienza della pandemia. In base a tale disposizione risulterebbero privi di tutele i lavoratori fragili, i quali si troverebbero di fatto forzati a recarsi sul luogo del lavoro, a rischio della propria salute, per evitare il licenziamento una volta terminato il periodo di comporta. Ricorda a tale proposito il proprio disegno di legge (A.S. 679), volto al riordino della disciplina in materia.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) reputa necessaria un'attenta analisi delle disposizioni recate dal provvedimento in rapporto agli interventi legislativi entrati in vigore successivamente alla sua presentazione, specialmente al fine di evitare che si determini un quadro normativo ulteriormente penalizzante nei confronti dei lavoratori.

Riguardo alla questione del lavoro agile, invita a prendere in considerazione i contenuti dell'apposito protocollo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali durante la pandemia.

Giudica inoltre negativo l'intento di fondo di procedere a un rafforzamento della contrattazione individuale a sfavore della contrattazione collettiva. Inoltre, il proposito generale di apportare semplificazioni normative non può risolversi in una diminuzione del livello di tutela del lavoro.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) ritiene che la Commissione debba definire in maniera univoca se procedere alla trattazione di diverse iniziative legislative riguardanti aspetti specifici dell'ordinamento del lavoro o individuare priorità in base alle quali impostare un lavoro coerente e organico.

Il testo in discussione non appare idoneo alla promozione del lavoro di qualità, apportando piuttosto modifiche alla legislazione in vigore volte a aumentare l'ambito della precarietà, che costituisce a sua volta un fattore di aumento degli incidenti sul lavoro.

Il presidente [ZAFFINI](#) rileva che i relatori sui disegni di legge sono in generale orientati alla massima apertura nei confronti degli spunti provenienti dai Gruppi di opposizione ai fini del miglioramento dei testi in trattazione. La giusta attenzione al tema degli incidenti sul lavoro non può comunque indurre a trascurare la competenza della Commissione parlamentare d'inchiesta su tale materia.

La senatrice [MANCINI](#) (FdI) segnala che è ben presente la necessità di procedere in via emendativa al fine del miglior coordinamento con le modifiche legislative intervenute successivamente alla presentazione del provvedimento in discussione. Ricorda poi che le forze di opposizione hanno spesso posto l'esigenza di valorizzare l'iniziativa legislativa parlamentare, ciò che dovrebbe indurre a valutare più favorevolmente il provvedimento in titolo, a sua firma. Puntualizza quindi che il fenomeno degli incidenti sul lavoro è in realtà prevalentemente connesso alla presenza di sacche di lavoro irregolare. Riguardo al merito delle disposizioni recate, risulta significativo il consenso di diversi soggetti auditi riguardo l'opportunità di disporre di maggiore flessibilità, rispondente all'esigenza di migliorare la qualità del lavoro e la produttività.

Nessun altro chiedendo la parola, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e propone le ore 12 di martedì 7 maggio quale termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile.

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) presenta uno schema di parere favorevole con un'osservazione concernente il ripristino delle agevolazioni relative agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche (pubblicato in allegato).

Il senatore [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) valuta favorevolmente la proposta della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche ([COM\(2023\) 779 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ([COM\(2023\) 781 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'Unione nel settore delle sostanze chimiche ([COM\(2023\) 783 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII, n. 11*)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) presenta uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) esprime perplessità in ordine ai rilievi concernenti la trasmissione e la raccolta dei dati relativi agli studi compiuti dalle imprese, in considerazione della generale insufficienza dei dati registrati caratterizzante il sistema italiano. Propone pertanto di modificare lo schema di risoluzione attraverso la soppressione della seconda e della terza osservazione.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) rileva che le osservazioni richiamate sono conseguenti all'esigenza reale di evitare sovraccarichi nella gestione dei dati. Ritiene pertanto di non modificare il testo presentato.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) preannuncia quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

Lo schema di risoluzione, previa verifica del numero legale, è infine posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che, in considerazione della rimodulazione dei lavori del Senato, le sedute dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocate alle ore 9 e 14 di domani per lo svolgimento di audizioni riguardanti i disegni di legge in materia, rispettivamente, di mototerapia e di tutela delle persone affette da epilessia, non avranno luogo e verranno riprogrammate in altra data.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

La 10ª Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando l'importanza di un pieno ripristino delle agevolazioni relative agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI
DELL'UNIONE EUROPEA NN. COM(2023) 779 DEFINITIVO, COM(2023) 781 DEFINITIVO E
COM(2023) 783 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 11)

La 10ª Commissione permanente,

esaminate le proposte di regolamento e di direttiva in titolo,

considerato che esse rientrano nella Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, finalizzata a una migliore protezione dei cittadini e dell'ambiente e a promuovere l'innovazione mirata di sostanze

chimiche sicure attraverso, tra l'altro, l'approccio «una sostanza, una valutazione».

Tenuto conto dell'obiettivo di rafforzare la cooperazione e consolidare l'attività scientifica e tecnica sulle sostanze chimiche in seno all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, all'Agenzia europea dell'ambiente e all'Agenzia europea per i medicinali, anche nella prospettiva di allineare la definizione delle priorità, dei calendari, dei processi e delle metodologie utilizzati per la valutazione delle sostanze chimiche;

preso atto dell'intento di istituire una piattaforma comune di dati e di realizzare uno «sportello unico» di accesso ai dati sulle sostanze chimiche detenuti dalle agenzie dell'Unione europea e dalla Commissione, raccolti a norma della legislazione unionale;

considerata la prospettiva di una raccolta sistematica di dati sul biomonitoraggio umano, volta a stimare meglio il livello di esposizione delle persone alle sostanze chimiche e alla conseguente informazione dei responsabili politici;

valutata la possibilità di disporre di un quadro di monitoraggio atto a consentire l'individuazione precoce dei rischi chimici e pertanto utile alla realizzazione di un sistema di allarme rapido;

considerata l'opportunità conferire all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) il potere di produrre dati in caso di necessità, nonché di garantire la trasparenza degli studi scientifici sulle sostanze chimiche, compresi quelli commissionati dalle imprese;

tenuto conto della conformità delle proposte esaminate ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In relazione alla normativa proposta sulla piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, allo scopo di tutelare la competitività e la capacità di innovazione, si suggerisce di temperare la finalità di consentire l'accesso, anche pubblico, con l'esigenza di tutelare le informazioni riservate e strategiche per l'industria.

Si invita poi a considerare che l'introduzione dell'obbligo di notifica di ogni studio effettuato non sembra tener conto del fatto che le imprese compiono quotidianamente studi, analisi e misurazioni, in adempimento alla legislazione vigente, privi tuttavia di elementi meritevoli di segnalazione secondo la legislazione di riferimento. Il summenzionato obbligo determinerebbe oneri amministrativi sproporzionati a carico delle imprese e contrasterebbe l'efficacia dell'attività di valutazione delle Agenzie, chiamate a gestire quantità eccessive di dati. L'Unione europea risulterebbe inoltre scarsamente attrattiva per la ricerca industriale.

Si segnala inoltre che il nuovo modello di generazione dei dati potrebbe indurre sovrapposizioni o duplicazioni di processi già esistenti, previsti da normative specifiche; si ritiene pertanto che esso dovrebbe trovare applicazione solo qualora necessario a soddisfare un'esigenza di dati specifica.

Si invita poi a prevedere la consultazione dei soggetti interessati ai fini dello sviluppo di formati di dati *standard* e per la definizione di un vocabolario comune, in previsione del loro futuro utilizzo per l'invio dei dati da parte dei soggetti obbligati.

Si suggerisce altresì di tenere conto della necessaria compatibilità fra i contesti di provenienza e di utilizzo dei dati.

In considerazione dell'aumento dei carichi di lavoro dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche conseguente all'entrata in vigore della normativa esaminata, si sottolinea la necessità di assicurare all'ECHA le necessarie risorse organizzative e finanziarie.

Infine, posto che non risulta chiaro se il Comitato scientifico su salute, ambiente e rischi emergenti e il Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori rimarranno operativi nell'ambito dell'ECHA o se verranno sostituiti da nuovi organismi, si ritiene della massima importanza poter continuare a disporre dell'esperienza e della competenza acquisite nell'ambito dei compiti rispettivamente affidati ai due organismi.

1.4.2.8. Comitato per la legislazione

1.4.2.8.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 36 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

36^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIORGIS

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MAFFONI (Fdl) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Si apre la discussione.

Interviene il senatore CATALDI (M5S), il quale, nell'esprimere apprezzamento per l'approfondita istruttoria svolta dal relatore, propone un'integrazione relativa all'esigenza di assicurare la certezza del diritto e di tenere in considerazione le specificità delle aree sismiche.

Il PRESIDENTE rileva che la seconda osservazione sembra esulare dall'ambito di competenza del Comitato.

Il relatore MAFFONI (Fdl) accoglie la modifica proposta dal senatore Cataldi.

Sulla nuova proposta di parere, pubblicata in allegato, conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 14,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE MAFFONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, non è corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla Relazione sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR);

il disegno di legge rafforza le procedure di monitoraggio della spesa con riferimento agli interventi di efficientamento energetico o antisismico (articolo 3), nonché con riferimento agli investimenti del Piano Transizione 4.0 (articolo 6), prevedendo obblighi di trasmissione di informazioni all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche e stabilendo che il Ministero delle imprese e del made in Italy comunichi mensilmente i dati riguardanti tali investimenti al Ministero dell'economia e delle finanze;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

rilevata preliminarmente la non corretta formulazione di alcune disposizioni sotto diversi aspetti, in particolare: nella novellazione delle disposizioni vigenti non sono presenti tutte le modifiche di coordinamento necessarie; la formulazione delle disposizioni è talvolta troppo sintetica o colloquiale rendendo difficile l'interpretazione; alcuni riferimenti normativi sono formulati con un'eccessiva specificazione che induce incertezza - come all'articolo 5, comma 1, dove il riferimento al comma 1

dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, risulta pleonastico poiché lo stesso articolo 9 consta di un solo comma - oppure sono insufficienti a individuare l'atto al quale si fa riferimento; in alcuni casi la formulazione delle clausole di spesa o copertura non consente l'interpretazione univoca della disposizione;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo apoditticamente riferimento all'esigenza di prevedere ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, attraverso la revisione della disciplina relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali in questione, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali. Il preambolo fa, altresì, riferimento alla necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di adottare misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici, nonché di prevedere adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, senza fornire alcuna indicazione circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, in larga misura corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo. Tuttavia, l'articolo 9, che introduce misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi, nei commi da 1 a 7 disciplina: lo stanziamento per la realizzazione di interventi nei territori della regione Toscana colpiti da eventi meteorologici eccezionali nel novembre del 2023, il sostegno per l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali, le assunzioni di personale nel corpo della polizia locale presso comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana e la riduzione del contributo per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale da parte dei titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), la soppressione del primo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 rende necessari due interventi di coordinamento, al secondo periodo del medesimo comma 3-*bis* e al comma 3-*ter* del medesimo articolo 2;

all'articolo 4, comma 1, capoverso 3-*bis*, si prevede la sospensione dell'utilizzabilità in compensazione dei crediti d'imposta in presenza di iscrizioni a ruolo per importi «per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione». In tale formulazione, l'ultima previsione («sia intervenuta decadenza dalla rateazione») rischia di essere intesa come specificazione della condizione della decorrenza dei trenta giorni dalla scadenza dei termini (peraltro in modo ambiguo rispetto alla presenza della negazione «non») anziché essere - più correttamente - riferita agli importi iscritti a ruolo; inoltre, al medesimo capoverso, terzo periodo, non è stabilito un termine per l'adozione del regolamento ivi previsto, che andrebbe opportunamente indicato;

all'articolo 5, la formulazione del comma 2, volto a regolare situazioni sorte antecedentemente alle modifiche apportate alla disciplina su cui l'articolo interviene, andrebbe precisata, con riferimento al termine di vigenza delle norme, opportunamente individuato prima della data di entrata in vigore del decreto;

l'articolo 6, comma 1, quarto periodo, dispone: «Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico»; tuttavia, nella medesima data sono stati emanati dal suddetto Ministero tre distinti decreti direttoriali, tutti recanti un modello per comunicazioni relative a crediti d'imposta per investimenti e, di questi, due fanno riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 1, rispettivamente i

crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e quelli per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, *design* e ideazione estetica. Il quinto periodo del medesimo comma prevede poi che il medesimo decreto del 6 ottobre 2021 sia modificato con un ulteriore decreto direttoriale. Infine, il comma 3 dell'articolo prevede che, per fruire di determinati crediti, sia necessario effettuare una comunicazione «secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1», facendo insorgere un'ulteriore ambiguità tra i decreti del 6 ottobre 2021 e il decreto di modifica da adottare ai sensi del quinto periodo del citato comma 1. È quindi necessario un intervento che chiarisca a quale o quali dei decreti si faccia di volta in volta riferimento, ritenendo plausibile il riferimento sia, al comma 1, ad entrambi i decreti del 6 ottobre 2021 relativi ai crediti d'imposta citati dal medesimo comma e, al comma 3, al nuovo decreto da adottare per la modifica dei precedenti;

all'articolo 7, il comma 4 prevede una proroga di termini. Tale proroga è impropriamente formulata in modo indiretto, anziché come novella testuale, nonostante il tenore letterale della disposizione sembri introdurre una novellazione che poi non viene operata;

all'articolo 8, comma 3, si prevede un incremento dei fondi relativi alle risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente di 38 e 13 milioni di euro; tale incremento è previsto «per ciascun anno», senza ulteriore specificazione. Sebbene dalla lettura della disposizione, inclusa la successiva copertura finanziaria, sia possibile inferire che ci si riferisca ai suddetti anni 2023 e 2024, la mancata specificazione potrebbe far presumere un incremento a regime, a decorrere dall'anno in corso. Si suggerisce la sostituzione delle parole: [«per ciascun anno» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;](#)

all'articolo 9, il secondo periodo del comma 1 reca la copertura finanziaria relativa a quanto previsto dal primo periodo del medesimo comma. La clausola ha però una formulazione difforme da quella abituale per questo tipo di copertura, ricorrente nell'ordinamento, che è opportuno utilizzare; *con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, la previsione che determinate disposizioni non si applichino nelle zone colpite da terremoti è formulata come segue: «effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria [interessati dagli eventi sismici verificatisi](#) il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016», con una ripetizione che necessita di essere eliminata;

all'articolo 3, comma 1, alinea, la previsione dell'obbligo di trasmettere talune informazioni all'ENEA è formulata in modo tale che l'elenco risulta essere esemplificativo anziché tassativo, come è invece il caso al comma 2, né si prevede quale autorità e con quale strumento dovrebbe identificare con precisione le informazioni da trasmettere. Si suggerisce pertanto la riformulazione del comma 3 in analogia a quanto previsto dal comma 2;

all'articolo 3, la lettera b) del comma 1 e l'identica lettera b) del comma 2 richiedono un chiarimento del contenuto della norma mediante la sostituzione delle parole: «alla data» con le seguenti: «, entro la data»;

la rubrica dell'articolo 6 reca «*Misure per il monitoraggio di transizione 4.0*», formulazione che, oltre ad essere imprecisa e colloquiale, non consente la rapida comprensione del contenuto delle disposizioni recate dall'articolo. Si suggerisce, pertanto, di modificare la rubrica con un riferimento immediato ai crediti d'imposta per investimenti;

[con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente,](#) in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare; sotto il profilo della qualità della legislazione, richiamate le considerazioni esposte in premessa, *con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

[invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:](#)

all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) al comma 3-bis, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, la parola: "predetta" è soppressa;

a-bis) al comma 3-ter, le parole: "secondo periodo del" sono soppresse»;
all'articolo 4, comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «o sia intervenuta decadenza» con le seguenti: «o per i quali sia intervenuta decadenza»;
all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente» con le seguenti: «sono stati» e dopo le parole: «n. 73,» inserire le seguenti: «prima dell'entrata in vigore del presente decreto»;
all'articolo 6, comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base dei modelli adottati con i decreti direttoriali del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021, relativi rispettivamente ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica». *Conseguentemente, al medesimo comma 1, quinto periodo, sostituire le parole:* «al decreto 6 ottobre 2021» con le seguenti: «ai citati decreti del 6 ottobre 2021» e , *al comma 3, sostituire le parole:* «secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1» con le seguenti: «secondo le modalità definite dal decreto direttoriale adottato ai sensi del quinto periodo del comma 1»;
all'articolo 7, comma 4, sopprimere le parole: «lettere b), b-bis) e b-ter),» e *sostituire le parole:* «, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle lettere b) e b-bis), le parole: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";
b) alla lettera b-ter), le parole: "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024"»;
all'articolo 8, comma 3, primo periodo, sostituire le parole «per ciascun anno» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;
all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56» con le seguenti: «a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate»;
invita, inoltre, la Commissione di merito a valutare l'introduzione di un termine per l'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso 3-bis, terzo periodo;
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:
all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, sopprimere le parole: «interessati dagli eventi sismici verificatisi»;
all'articolo 3, comma 1, alinea, sostituire le parole: «trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali» con le seguenti: «trasmettono all'ENEA le seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati»;
all'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla data» con le seguenti: «, entro la data»;
all'articolo 3, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «alla data» con le seguenti: «, entro la data»;
all'articolo 6, alla rubrica, sostituire le parole: «transizione 4.0» con le seguenti: «crediti d'imposta per investimenti».

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 1092

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, non è corredato dall'analisi

tecnico-normativa (ATN) e dalla Relazione sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR); il disegno di legge rafforza le procedure di monitoraggio della spesa con riferimento agli interventi di efficientamento energetico o antisismico (articolo 3), nonché con riferimento agli investimenti del Piano Transizione 4.0 (articolo 6), prevedendo obblighi di trasmissione di informazioni all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche e stabilendo che il Ministero delle imprese e del made in Italy comunichi mensilmente i dati riguardanti tali investimenti al Ministero dell'economia e delle finanze;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

rilevate preliminarmente, da un lato, l'esigenza di assicurare il rispetto del principio della certezza del diritto e, dall'altro, la non corretta formulazione di alcune disposizioni sotto diversi aspetti, in particolare: nella novellazione delle disposizioni vigenti non sono presenti tutte le modifiche di coordinamento necessarie; la formulazione delle disposizioni è talvolta troppo sintetica o colloquiale rendendo difficile l'interpretazione; alcuni riferimenti normativi sono formulati con un'eccessiva specificazione che induce incertezza - come all'articolo 5, comma 1, dove il riferimento al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, risulta pleonastico poiché lo stesso articolo 9 consta di un solo comma - oppure sono insufficienti a individuare l'atto al quale si fa riferimento; in alcuni casi la formulazione delle clausole di spesa o copertura non consente l'interpretazione univoca della disposizione;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo apoditticamente riferimento all'esigenza di prevedere ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, attraverso la revisione della disciplina relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali in questione, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali. Il preambolo fa, altresì, riferimento alla necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di adottare misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici, nonché di prevedere adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, senza fornire alcuna indicazione circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, in larga misura corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo. Tuttavia, l'articolo 9, che introduce misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi, nei commi da 1 a 7 disciplina: lo stanziamento per la realizzazione di interventi nei territori della regione Toscana colpiti da eventi meteorologici eccezionali nel novembre del 2023, il sostegno per l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali, le assunzioni di personale nel corpo della polizia locale presso comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana e la riduzione del contributo per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale da parte dei titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

all'articolo 1, comma 1, lettera a), la soppressione del primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 rende necessari due interventi di coordinamento, al secondo periodo del medesimo comma 3-bis e al comma 3-ter del medesimo articolo 2;

all'articolo 4, comma 1, capoverso 3-bis, si prevede la sospensione dell'utilizzabilità in compensazione dei crediti d'imposta in presenza di iscrizioni a ruolo per importi «per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione». In tale formulazione, l'ultima previsione

(«sia intervenuta decadenza dalla rateazione») rischia di essere intesa come specificazione della condizione della decorrenza dei trenta giorni dalla scadenza dei termini (peraltro in modo ambiguo rispetto alla presenza della negazione «non») anziché essere - più correttamente - riferita agli importi iscritti a ruolo; inoltre, al medesimo capoverso, terzo periodo, non è stabilito un termine per l'adozione del regolamento ivi previsto, che andrebbe opportunamente indicato;

all'articolo 5, la formulazione del comma 2, volto a regolare situazioni sorte antecedentemente alle modifiche apportate alla disciplina su cui l'articolo interviene, andrebbe precisata, con riferimento al termine di vigenza delle norme, opportunamente individuato prima della data di entrata in vigore del decreto;

l'articolo 6, comma 1, quarto periodo, dispone: «Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico»; tuttavia, nella medesima data sono stati emanati dal suddetto Ministero tre distinti decreti direttoriali, tutti recanti un modello per comunicazioni relative a crediti d'imposta per investimenti e, di questi, due fanno riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 1, rispettivamente i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e quelli per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, *design* e ideazione estetica. Il quinto periodo del medesimo comma prevede poi che il medesimo decreto del 6 ottobre 2021 sia modificato con un ulteriore decreto direttoriale.

Infine, il comma 3 dell'articolo prevede che, per fruire di determinati crediti, sia necessario effettuare una comunicazione «secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1», facendo insorgere un'ulteriore ambiguità tra i decreti del 6 ottobre 2021 e il decreto di modifica da adottare ai sensi del quinto periodo del citato comma 1. È quindi necessario un intervento che chiarisca a quale o quali dei decreti si faccia di volta in volta riferimento, ritenendo plausibile il riferimento sia, al comma 1, ad entrambi i decreti del 6 ottobre 2021 relativi ai crediti d'imposta citati dal medesimo comma e, al comma 3, al nuovo decreto da adottare per la modifica dei precedenti;

all'articolo 7, il comma 4 prevede una proroga di termini. Tale proroga è impropriamente formulata in modo indiretto, anziché come novella testuale, nonostante il tenore letterale della disposizione sembri introdurre una novellazione che poi non viene operata;

all'articolo 8, comma 3, si prevede un incremento dei fondi relativi alle risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente di 38 e 13 milioni di euro; tale incremento è previsto «per ciascun anno», senza ulteriore specificazione. Sebbene dalla lettura della disposizione, inclusa la successiva copertura finanziaria, sia possibile inferire che ci si riferisca ai suddetti anni 2023 e 2024, la mancata specificazione potrebbe far presumere un incremento a regime, a decorrere dall'anno in corso. Si suggerisce la sostituzione delle parole: «per ciascun anno» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

all'articolo 9, il secondo periodo del comma 1 reca la copertura finanziaria relativa a quanto previsto dal primo periodo del medesimo comma. La clausola ha però una formulazione difforme da quella abituale per questo tipo di copertura, ricorrente nell'ordinamento, che è opportuno utilizzare; *con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso 3-ter.1, la previsione che determinate disposizioni non si applichino nelle zone colpite da terremoti è formulata come segue: «effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016», con una ripetizione che necessita di essere eliminata;

all'articolo 3, comma 1, alinea, la previsione dell'obbligo di trasmettere talune informazioni all'ENEA è formulata in modo tale che l'elenco risulta essere esemplificativo anziché tassativo, come è invece il caso al comma 2, né si prevede quale autorità e con quale strumento dovrebbe identificare con precisione le informazioni da trasmettere. Si suggerisce pertanto la riformulazione del comma 3 in analogia a quanto previsto dal comma 2;

all'articolo 3, la lettera *b*) del comma 1 e l'identica lettera *b*) del comma 2 richiedono un chiarimento del contenuto della norma mediante la sostituzione delle parole: «alla data» con le seguenti: «, entro la

data»;

la rubrica dell'articolo 6 reca «*Misure per il monitoraggio di transizione 4.0*», formulazione che, oltre ad essere imprecisa e colloquiale, non consente la rapida comprensione del contenuto delle disposizioni recate dall'articolo. Si suggerisce, pertanto, di modificare la rubrica con un riferimento immediato ai crediti d'imposta per investimenti;

con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiamate le considerazioni esposte in premessa, *con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo*,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) al comma 3-bis, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, la parola: "predetta" è soppressa;

a-bis) al comma 3-ter, le parole: "secondo periodo del" sono soppresse»;

all'articolo 4, comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «o sia intervenuta decadenza» con le seguenti: «o per i quali sia intervenuta decadenza»;

all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente» con le seguenti: «sono stati» e dopo le parole: «n. 73,» inserire le seguenti: « prima dell'entrata in vigore del presente decreto»;

all'articolo 6, comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base dei modelli adottati con i decreti direttoriali del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021, relativi rispettivamente ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica». Conseguentemente, al medesimo comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: «al decreto 6 ottobre 2021» con le seguenti: «ai citati decreti del 6 ottobre 2021» e , al comma 3, sostituire le parole: «secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1» con le seguenti: «secondo le modalità definite dal decreto direttoriale adottato ai sensi del quinto periodo del comma 1»;

all'articolo 7, comma 4, sopprimere le parole: «lettere b), b-bis) e b-ter),» e sostituire le parole: «, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

c) alle lettere b) e b-bis), le parole: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";

d) alla lettera b-ter), le parole: "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";

all'articolo 8, comma 3, primo periodo, sostituire le parole «per ciascun anno» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56» con le seguenti: «a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate»;

invita, inoltre, la Commissione di merito a valutare l'introduzione di un termine per l'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso 3-bis, terzo periodo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, sopprimere le parole: «interessati dagli eventi

sismici verificatisi»;

all'articolo 3, comma 1, alinea, sostituire le parole: «trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali» con le seguenti: «trasmettono all'ENEA le seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati»;

all'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla data» con le seguenti: «, entro la data»;

all'articolo 3, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «alla data» con le seguenti: «, entro la data»;

all'articolo 6, alla rubrica, sostituire le parole: «transizione 4.0» con le seguenti: «crediti d'imposta per investimenti».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 189 del 15/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

189a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

Presidenza del vice presidente RONZULLI,
indi del vice presidente CASTELLONE
e del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,01).

Si dà lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, abbiamo di fronte a noi una giornata a dir poco intensa, già iniziata con il voto per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale a Montecitorio, ed è inoltre programmata la Conferenza dei Capigruppo alle ore 12.

Chiedo pertanto che, nel momento in cui si svolge la Conferenza dei Capigruppo, venga sospesa la seduta di Assemblea, perché per alcuni di noi è opportuno essere in Aula durante la discussione generale.

Ritengo inoltre che la Conferenza dei Capigruppo dovrà decidere su alcune questioni delicate che hanno caratterizzato il lavoro parlamentare della giornata di ieri, in particolar modo con riferimento al cosiddetto decreto *superbonus*. Sarebbe quindi opportuno, almeno per quanto riguarda il Partito

Democratico, fare il punto della situazione, seppur breve, ma necessario, con il proprio Gruppo, subito dopo la Conferenza dei Capigruppo.

[PRESIDENTE](#). Senatore Boccia, la Presidenza inoltrerà la sua richiesta al presidente La Russa.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(935) Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) RENZI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 10,05)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 935 e 830.

Ricordo che nella seduta di ieri è proseguita la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zanettin. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, ministro Alberti Casellati, onorevoli colleghe e colleghi, prima di parlare oggi ho voluto ascoltare gli interventi dei colleghi dell'opposizione per comprendere il taglio che intendevano dare a questo importante dibattito politico sulla riforma costituzionale.

Le confesso, Presidente, che sono rimasto piuttosto deluso. Mi è sembrato che i toni usati siano stati eccessivamente polemici e poco costruttivi. Ho sentito usare parole grosse e toni accesi, quasi apocalittici, ma nessuna autentica proposta alternativa. Ho sentito parlare di torsione autoritaria, di pericolo per la democrazia, di sistema plebiscitario e di una riforma costituzionale anticostituzionale (è quasi un gioco di parole).

Ho l'impressione, tuttavia, che si voglia contestare la riforma in modo aprioristico, non per il metodo con cui si propone di attuarla, ma addirittura per le finalità. Si dimentica però un dato di realtà. L'Italia è il Paese europeo in cui mediamente i Governi durano di meno. In epoca repubblicana la durata media di un Governo è stata di quattrocentosedici giorni, pari a circa quattordici mesi.

L'esigenza di rafforzare l'Esecutivo non è di oggi. Ormai, da oltre trent'anni diversi Governi e diverse maggioranze di tutti i colori politici che si sono alternati alla guida del Paese hanno intrapreso tentativi di riforma costituzionale. Già nella IX legislatura (per inciso, quella in corso è la XIX legislatura) fu istituita una Commissione parlamentare per le riforme istituzionali. All'epoca militavo nella Gioventù liberale e ricordo ancora l'orgoglio del giovane militante di partito per il fatto che tale Commissione era presieduta da Aldo Bozzi, Presidente del mio partito. Poi si sono succedute la Commissione De Mita-Iotti (XI legislatura) e la Commissione D'Alema (XIII legislatura) e nella XIV legislatura venne approvata, sotto il Governo Berlusconi, una prima legge costituzionale che però non passò al vaglio del *referendum* popolare. Sorte analoga è toccata alla riforma voluta dal *premier* Renzi nella XVII legislatura: anche quella riforma non ha superato il vaglio del *referendum* popolare.

Questi dati storici ci servono per confutare la prima delle obiezioni che ho sentito formulare in Aula in questi giorni di dibattito. Mi riferisco alla tesi secondo cui la nostra è la Costituzione più bella del mondo, nata dalla Resistenza al nazifascismo, e quindi non ci sono motivi per modificarla.

In realtà, tutti i motivi di riforma che si sono succeduti nel tempo avevano la finalità di rafforzare l'Esecutivo e dimostrano che l'opzione per Governi strutturalmente deboli, nata all'indomani del secondo conflitto mondiale e dopo la fine della dittatura fascista, scelta perfettamente condivisibile quando venne promulgata nel 1947, non è più rispondente alle esigenze del tempo presente. Talune di queste proposte prevedevano addirittura un sistema presidenziale con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Ricordo a tal proposito la proposta della Commissione bicamerale presieduta dall'onorevole d'Alema.

Tutti i Presidenti del Consiglio che si sono succeduti in questi decenni hanno ritenuto assurdo quanto previsto attualmente, cioè di non poter sostituire un Ministro del loro Esecutivo in modo autonomo, quindi, colleghi, se anche la sinistra, quando è stata al potere in questo Paese, ha avvertito l'esigenza di modificare la Costituzione, non deve considerarsi un sacrilegio o un attentato alla democrazia mettere mano da parte di un Governo di centrodestra alla seconda parte della nostra Costituzione.

Una seconda questione che ho avvertito nel dibattito è relativa al modo in cui la nuova configurazione del Presidente del Consiglio, per effetto della sua elezione diretta, si riverbera sul ruolo e sui poteri del Presidente della Repubblica. Secondo gli esponenti dell'opposizione, con questa riforma il ruolo presidenziale sarebbe gravemente sminuito e ridimensionato. Mi pare anche questa una critica infondata e forzata. In realtà i poteri presidenziali restano sostanzialmente inalterati. Gli unici marginali interventi di riforma riguardano l'abolizione dei senatori a vita e la conseguente prerogativa presidenziale e il potere di sciogliere una sola Camera anziché entrambe. Si tratta in effetti di aspetti di mero dettaglio che non incidono sulla sostanza. L'elezione diretta del *Premier* vincola piuttosto il Presidente della Repubblica nell'affidamento dell'incarico al *Premier* votato e questo è certamente, se vogliamo, l'aspetto più delicato. Si tratta tuttavia di un adeguamento della Costituzione formale a quella materiale.

Già oggi, quando dalla consultazione elettorale emergono una indicazione chiara del *leader* e di una maggioranza di Governo, com'è avvenuto peraltro nelle più recenti elezioni, il Presidente della Repubblica non può che prenderne atto. In questo modo però, a giudizio di chi parla, non si rafforza e non si indebolisce, ma anzi si rafforza la democrazia del nostro Paese, non nella logica del plebiscitarismo e dell'autoritarismo, come errando hanno affermato le opposizioni, ma piuttosto nella logica della democrazia dell'alternanza.

Purtroppo, l'odierno disincanto e l'allontanamento dei cittadini rispetto alla politica, testimoniati in particolare dalla bassa, talvolta bassissima, affluenza ai seggi durante le consultazioni elettorali, sono in larga misura dovuti alla percezione, vera o presunta, dell'indifferenza della politica al rispetto della loro volontà. Questa riforma, invece, attribuirà certamente centralità alla volontà democratica dei cittadini e io credo rafforzerà la sensazione del cittadino elettore di contare davvero nelle decisioni che riguardano il futuro del Paese e la selezione della sua classe dirigente, riavvicinandolo alle istituzioni.

La riforma che stiamo discutendo si ispira peraltro a quella che, a detta di tutti, ha funzionato meglio negli ultimi decenni: l'elezione diretta dei sindaci e dei Presidenti di Regione. Il *Premier*, che questa riforma propone, è proprio una sorta di sindaco d'Italia. Ammetto, Presidente, di non poter vantare il *copyright* di questa definizione. In realtà è stato il senatore Renzi il primo a parlare, qualche stagione fa, di sindaco d'Italia, ma è una formula che giudico felice e per questo oggi mi sento di rilanciarla. Tutto questo per riaffermare il concetto che, a tempi alterni, tutti i *leader* politici, una volta al Governo, hanno sentito la necessità di queste riforme costituzionali.

Tra gli argomenti critici esposti in questi giorni, c'è anche quello secondo cui questa riforma sarebbe frutto di una sorta di *pactum sceleris* tra Lega e Fratelli d'Italia, per un baratto tra autonomia e premierato. Al netto del fatto che l'autonomia differenziata altro non è che una legge ordinaria attuativa di una riforma costituzionale votata dalla sinistra nell'ormai lontanissimo 2001, mi sento oggi autorizzato a replicare, in particolare al Partito Democratico e ai suoi esponenti, che altri e più gravi baratti sono stati attuati negli anni passati ai danni della cosiddetta Costituzione più bella del mondo.

Ricordo che nella scorsa legislatura il Partito Democratico non ha esitato a votare a favore dello scellerato (quello sì) taglio dei parlamentari, di cui tutti oggi in questo consesso ci lamentiamo, qualcuno pubblicamente - come il sottoscritto, che quel taglio non ha votato e che contro quel taglio ha fatto campagna elettorale referendaria - altri colleghi sottovoce e con tono confidenziale. Pur di entrare al Governo con i 5 Stelle, il PD ha cambiato, tra la prima e la seconda lettura del testo costituzionale, dalla sera alla mattina, *d'emblée*, il voto da negativo a favorevole. Dopo questo increscioso precedente, di lezioni di coerenza in materia costituzionale il Partito Democratico non è certamente in grado di impartirne.

Azzardo infine una previsione. Sono convinto che, se su questa riforma costituzionale si dovrà alla fine celebrare un *referendum*, questo vedrà un esito positivo. Cercherò di spiegare perché. Entrambe le riforme costituzionali volute prima da Berlusconi e poi da Renzi non hanno superato il vaglio del *referendum*. Erano riforme probabilmente più ambiziose di questa, quanto a contenuti, ma avevano un difetto: apparivano agli elettori confuse e poco chiare quanto alle finalità. Troppe cose dentro, troppi cambiamenti. Questa riforma invece è - come dire - *pop*. Il suo contenuto è molto chiaro: significa attribuire al cittadino elettore la possibilità di scegliere direttamente chi sarà il *Premier* e la coalizione

di Governo. Eviterà trasformismi e odiosi ed inspiegabili cambi di casacca, le furbizie italiane che tanto indignano l'opinione pubblica. Il cittadino, di fronte alla scelta semplice che gli verrà posta, a mio giudizio non avrà esitazione ad approvarla.

Quanto alla legge elettorale, credo sia stato giusto escluderla dalla riforma costituzionale e rinviarla alla legge ordinaria. Le questioni sul tappeto sono numerose, segnalate anche sulla stampa da acuti studiosi della materia. Ci sarà tempo per approfondirle, evitando storture e cercando di rispettare, anzi rispettando certamente i principi sanciti già in altre occasioni dalla Corte costituzionale in materia elettorale.

Ho cercato di inserire in questo dibattito, che mi è parso talvolta parossistico, qualche spunto pacato di riflessione. Spero serva ad attenuare i toni di confronto esasperato, che non giova certamente alla nostra democrazia, e come invito al dialogo sulle regole comuni delle istituzioni.

Mi consenta, Presidente, di rivolgere un ringraziamento alla ministra Elisabetta Alberti Casellati, per l'impegno che ha dimostrato e per il rispetto che ha per il Parlamento, partecipando a tutte le sedute e a tutti i dibattiti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rando. Ne ha facoltà.

RANDO (PD-IDP). Signora Presidente, ministra Casellati, onorevoli colleghe e colleghi, inquieta constatare che, dopo quarant'anni di sforzi per dare all'Italia forme di governo più stabili, sia stata prodotta una proposta invotabile e persino inemendabile. Non c'è da considerare solo la sua inadeguatezza tecnica - lo hanno detto tanti colleghi dell'opposizione che hanno parlato prima di me - ma anche il suo palese contrasto con i principi che reggono le basi della nostra stessa democrazia rappresentativa. C'è un preciso disegno politico alla base di questa proposta: smantellare il nostro sistema istituzionale per schiacciarlo sul leaderismo che mina i capisaldi della nostra Costituzione. Al contrario di quanto affermato da qualche commentatore, infatti, il nostro non è un mero costituzionalismo ansiogeno, ma si basa su considerazioni concrete e altrettanto concrete preoccupazioni per il futuro del Paese.

Facciamo un passo indietro su quello che è accaduto in queste settimane. Avete proceduto con i lavori in Commissione senza ascoltare le nostre richieste, sordi a ogni nostro tentativo di proposta e condivisione. Su questo rispondo, avendo appena ascoltato il discorso del senatore Zanettin, che dice che l'opposizione non ha fatto nessuno sforzo e nessuna proposta. Basta essere andati in Commissione: il Partito Democratico, ascoltando anche il monito che è arrivato da gran parte dei costituzionalisti in audizione, attenti alla Costituzione, ha tentato di approfondire e far emergere tutte le contraddizioni contenute nel disegno di legge, spiegando gli effetti negativi della proposta di riforma.

Nel corso dei lavori in Commissione, attraverso l'illustrazione degli emendamenti, non vi è stata alcuna risposta da parte della maggioranza, perché evidentemente il testo non può essere modificato, essendo parte dello scambio - sì, di questo si tratta - tra autonomia differenziata e premierato, concluso tra due delle forze politiche che sostengono questo Governo. Diciamolo con chiarezza: non si può riscrivere la Costituzione per volere di un capo politico. È inaccettabile procedere senza il pieno coinvolgimento del Parlamento e di tutte le forze politiche. Per questo, la settimana scorsa avevamo chiesto, con la nostra questione pregiudiziale, di non procedere alla discussione generale.

A differenza vostra noi non abbiamo avuto alcuna paura del confronto qui in Aula. Voi avete scelto il silenzio, ma ci avrebbe fatto molto piacere ascoltare le vostre argomentazioni, quella di ognuno di voi, perché ci ascolta il Paese, perché siamo i costituenti di oggi. Da un lato, volete modificare la grammatica costituzionale e avete rinunciato all'ascolto e al confronto; dall'altro, ci accusate spesso di ostruzionismo, di far perdere tempo, solo perché abbiamo scelto di parlare, di argomentare e di non tacere. Eppure, siamo contenti che ieri il senatore Malan ci abbia detto che molti di voi si sono iscritti oggi per argomentare e discutere la riforma costituzionale, perché noi saremo qui ad ascoltare. Noi non abbiamo paura, appunto, del confronto e dell'ascolto, perché siamo sicuri delle nostre opinioni. Siamo ben certi del disastro istituzionale che si verrebbe a creare con l'approvazione di questa legge. Avevamo chiesto di non procedere all'esame del disegno di legge costituzionale, perché è fin troppo evidente che state utilizzando le istituzioni repubblicane per un fine politico, in piena campagna elettorale.

Signora Presidente, vengo ai contenuti della proposta oggi in discussione. Com'è stato espresso molto chiaramente e a più riprese da esperti costituzionalisti, giuristi e politologi, esistono svariate argomentazioni in opposizione a questo disegno di legge costituzionale, che, partendo da un punto di vista strettamente tecnico, arrivano a minare la nostra stessa democrazia. Vorrei concentrarmi su alcuni punti, cinque in particolare, a nostro avviso esplicitivi per rendere irricevibile la sostanza e il merito del testo di revisione costituzionale deliberato dalla 1a Commissione.

In primo luogo, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio costituirebbe un *unicum* - l'hanno detto tanti altri miei colleghi - nella storia delle Costituzioni contemporanee, nonostante esistano svariati regimi presidenziali e semipresidenziali, però disciplinati con opportuni e robusti contrappesi. Nessuno ha pensato ad una forma di governo come quella proposta, perché è giustamente percepita la pericolosità di affidare a una persona sola per lunghi periodi di tempo un'abnorme concentrazione di poteri cruciali. Si pensi a quale accentramento si creerebbe nella guida, per esempio, delle relazioni internazionali, della sicurezza, della difesa, dell'economia, della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario; una condizione di squilibrio gravissima, acuita dalla riduzione dei poteri del Parlamento, già oggi spesso ridotto a mero redattore di decreti impacchettati e soprattutto del ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica.

Passo al secondo punto, Presidente. Con la proposta di modifica costituzionale che stiamo appunto discutendo, il Capo dello Stato non perderebbe solo il potere di nomina dei senatori a vita e la scelta di un Presidente del Consiglio, eventualmente al di fuori dei parlamentari, bensì, nell'ordine: non potrebbe più sciogliere in modo anticipato una Camera; si vedrebbe incredibilmente limitato il potere di nomina del Presidente del Consiglio e quello di scioglimento delle Camere, che sembrerebbe vincolato a situazioni specifiche prestabilite, in un certo senso vincolate e obbligate.

Ancora, potrà proporre la revoca dei Ministri, ma niente è stato chiarito sul ruolo di guida e coordinamento degli stessi. Se ci fosse la necessità di sciogliere in modo anticipato le Camere per gravissimi motivi istituzionali o politici? Il Presidente della Repubblica avrebbe perso questa prerogativa importantissima per il ruolo di garante dello Stato.

C'è poi un terzo argomento di forte critica che non posso non rilevare. Con il sistema proposto dal Governo si indeboliscono gli strumenti della democrazia rappresentativa, perché, al contrario di quanto questo Governo continua a rivendicare sempre a mo' di bandiera, il corpo elettorale avrebbe possibilità di scelta solo con un'unica votazione maggioritaria ogni cinque anni e deciderebbe sulle proposte dei vertici del sistema politico senza avere successivamente modo di manifestare il suo giudizio e la sua volontà popolare. Lo traduco: rimuovendo il fumo negli occhi che si continua a gettare sui cittadini e sulle cittadine di questo Paese, l'elettorato vedrebbe ridotti i propri poteri. Inoltre, irrigidire il testo costituzionale con una scelta così specifica in termini di legge elettorale con un sistema maggioritario suscita quantomeno uno scrupolo anche derivato dal realismo e dall'esperienza: stabilire regole ferree per evitare che si verifichino manifestazioni patologiche dell'Esecutivo e del legislativo (instabilità o fluidità delle maggioranze) può essere controproducente, perché la rigidità è appropriata a situazioni precise e prestabilite, mentre la realtà (e la storia dei nostri Governi di questa Repubblica lo dimostra) è spesso mutevole e anche imprevedibile.

Su questo, riferendoci all'eccessiva importanza attribuita alla figura del *leader*, quasi presente in alcuni aspetti della proposta di modifica costituzionale che stiamo discutendo, Stefano Rodotà, audito nel 1997 dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali della XIII legislatura, offriva in prospettiva una riflessione sensata: si dice che bisogna scegliere un determinato *leader* perché altrimenti non si vincono le elezioni; quel tipo di *leadership* rispetto alla quale la coalizione sfuma e il *leader* soltanto è la condizione di successo indica però una debolezza che si trasferirà poi alla coalizione in Parlamento. In risposta a una provocazione diceva che, al contrario, la coalizione riconosciuta e la *leadership* attribuita al rappresentante del Gruppo del partito più forte è proprio la condizione perché in Parlamento vi sia maggiore stabilità.

Con la vostra proposta si aggiunge un altro problema: qualsiasi uomo o donna fosse candidato alla Presidenza del Consiglio, e quindi dovesse assicurare per sé il massimo numero dei voti e anche la piena fedeltà dei parlamentari eletti a lui o a lei collegati, non spingerebbe forse per avere influenza

sulla composizione delle liste elettorali, riducendo quindi così le scelte autonome dei partiti, delle sezioni territoriali, dei cittadini e delle cittadine elettori?

Passerei al quarto punto, ovvero a un altro tormentone di questo Governo, probabilmente inserito per limitare i cosiddetti giochi di palazzo, con questo termine che sempre utilizzate e di cui altri colleghi meglio di me hanno spiegato il significato. Il termine «palazzo» dovrebbe avere un'accezione positiva, dovrebbe rappresentare un luogo di riflessione del legislatore; invece, l'espressione «giochi di palazzo» è tanto citata dalla maggioranza.

La previsione inserita nell'articolo 4 del presente disegno di legge, più che una regola antiribaltone, mi sembra una sorta di garanzia di staffetta tra i partiti di maggioranza, come ci ha fatto notare l'onorevole Anna Finocchiaro nelle audizioni: essa non può che accendere aspirazioni competitive tra i *leader* delle forze della coalizione, promuovendo i giochi politici interni alla maggioranza e facendo decadere così l'assioma che collega la stabilità di Governo all'elezione diretta. Il soggetto forte va infatti individuato nel potenziale successore del Presidente eletto, perché è proprio il successore che detiene il potere di ricatto consistente nella reale possibilità di condurre allo scioglimento delle Camere. La stessa previsione costituzionale di questo secondo Governo è, infatti, un potenziale incentivo ad impiegare l'istituto e quindi a caratterizzare di instabilità il Governo precedente, pure eletto. Peraltro - ed è bene farlo notare - bisogna tornare al periodo fascista per trovare l'unico precedente di questa bizzarra formula: era infatti previsto dall'articolo 13 della legge 2693 del 1928, recante ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del fascismo, che consegnò il Governo nelle mani di Badoglio dopo la rimozione di Mussolini.

In secondo luogo, il Presidente è in grado di avere il voto di fiducia anche delle forze precedentemente all'opposizione, alle quali nessuna norma costituzionale può vietare di scegliere liberamente come esprimersi in sede parlamentare.

Vorrei ora passare all'ultimo punto e accingermi alle conclusioni, signor Presidente. Con il presente disegno di legge costituzionale si pongono le premesse per un'ulteriore espansione dei poteri governativi a scapito della competenza parlamentare.

Infatti, come accennavo prima, se uno dei maggiori problemi attuali consiste nella troppo accentuata influenza del potere esecutivo sulla produzione legislativa - si pensi a tutte le polemiche sugli atti con forza di legge, sull'abuso di voto di fiducia, sulle leggi e sui macroemendamenti, sui DPCM - una riforma costituzionale come quella proposta si pone in piena contraddizione con le auspicabili tendenze a far recuperare al Parlamento il suo potere legislativo.

Con questi argomenti, Presidente, ho cercato di spiegare le ragioni della nostra contrarietà. Aggiungo che non possiamo nasconderci in quale modo arriva questa riforma in Aula. L'intero Paese ha assistito allo scambio politico-elettorale fra Fratelli d'Italia e Lega: da una parte l'autonomia differenziata, dall'altra il premierato. Con l'autonomia differenziata volete distruggere l'unità del Paese, aumentando il divario territoriale e le diseguaglianze economiche e sociali non solo tra Nord e Sud, ma anche tra centro e periferia e tra Capoluoghi all'interno di ogni Regione. Con il premierato, neutralizzate le funzioni del Presidente della Repubblica e del Parlamento per accentrare i poteri nelle mani del Presidente del Consiglio.

Il mio appello è alle forze parlamentari di maggioranza: fermatevi, fermate questa riforma pericolosa per la nostra democrazia, tornate a pensare ai problemi delle persone e delle famiglie italiane, al lavoro, all'inflazione e agli aumenti del costo della vita. Vi state avvitando dentro riforme sbagliate per consegnare un po' di potere in più nelle mani di Giorgia. Non lo consentiremo, ci batteremo per fermare questa deriva e riaffermare i valori della nostra Costituzione scritta da donne e uomini che hanno avuto il sogno di consegnarci non una Carta, Presidente, ma valori, principi, buon funzionamento della democrazia e alta qualità della partecipazione. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico sportivo «Giorgio La Pira» di Pozzallo, in provincia di Ragusa, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale

nn. 935 e 830 (ore 10,32)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Barbara. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Barbara (M5S). Signor Presidente, gentile Ministra, gentili colleghe e colleghi, non volevo parlare perché in quest'Aula è stato detto tanto e bene, in maniera precisa e argomentata, in tutti i toni, con arguzia, veemenza, energia e intelligenza, dunque cosa avrei potuto e posso aggiungere io? Avrei solo potuto ripetere, ma ho pensato che invece di ripetere - cosa in cui forse non sarei neanche brava e lo faranno dopo di me colleghi ancora più bravi - oggi voglio piuttosto ricordare e, se c'è una cosa che nella mia vita ho saputo fare o quantomeno ho fatto per diciassette anni prima di rappresentare i cittadini in questo Parlamento, è insegnare. Insegnavo storia e tornerò a insegnare storia, quindi oggi voglio solo ricordarvi un momento storico e proporvi di fare insieme una riflessione storica.

Sapete quando la repubblica, ai tempi dei romani, si trasformò in impero? Intanto, dobbiamo ricordare che la repubblica romana era un sistema perfetto: c'erano due consoli che avevano il potere esecutivo; c'era il Senato, che aveva il potere elettivo, appunto di eleggere i consoli; e poi c'erano i tribuni della plebe, che avevano il compito di censurare, il compito di veto. Era un sistema equilibrato che funzionava, ma che cos'è accaduto a un certo punto? A un certo punto, la repubblica è diventata talmente vasta che andava gestita bene, la corruzione è esplosa e il popolo ha cominciato a pensare che forse era più opportuno che ci fosse solo una persona a gestire il tutto piuttosto che un sistema così complesso, completo, equilibrato e funzionante. E allora qualcuno pensò di poter ardire, con la sua presenza, di sostituirsi al potere del Senato, dei consoli e dei tribuni della plebe. Chi era questa persona? Giulio Cesare. Egli, un po' come Salvini - lungi da me paragonarli - cos'ha voluto per sé? I pieni poteri. Aveva vinto tante battaglie, aveva un consenso popolare e anche un consenso senatoriale, pensava lui. Volendo per sé i pieni poteri, sappiamo tutti che Giulio Cesare fece una brutta fine. Attenzione, però, perché il nipote Ottaviano fu molto più astuto. Mentre lo zio non ottenne i pieni poteri per sé, reclamandoli con la forza, Ottaviano se li fece consegnare su un piatto d'argento. Sapete da chi? Dai senatori, dicendo loro: io non voglio i pieni poteri, voglio solo proteggervi, voglio solo fare in modo che la *res publica* possa funzionare. I senatori vollero credere a Ottaviano, a differenza dello zio, e gli consegnarono pieni poteri.

Ottaviano, che poi si chiamò Ottaviano Augusto, fece un uso meraviglioso di quei poteri. Ricordiamo tutti la *pax augustea*. Il sistema funzionava quindi e tutti pensarono: perfetto, abbiamo fatto bene ad affidare più poteri ad una persona sola, così equilibrata. Il governo di Augusto fu un ottimo governo. Egli non volle mai essere chiamato imperatore, ma solo *princeps*.

Attenzione, però, perché in questa fase di transizione, con un Senato quasi orgoglioso di aver dato a Ottaviano ciò che aveva negato a Cesare, addirittura uccidendolo, dopo Augusto è cominciato l'impero. È finita la *pax augustea* e abbiamo avuto Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, Vespasiano, Tito, Domiziano, eccetera.

Questa è una fase storica e vado indietro, a Polibio e a quella che la storiografia ci insegna come l'evoluzione ciclica dei regimi politici e delle loro degenerazioni. Questo punto è importante. Tale evoluzione si chiama anaciclosi. Abbiamo la monarchia, poi l'aristocrazia, l'oligarchia, la democrazia, l'oclocrazia, e così via.

Il ciclo in cui siamo adesso è quello della democrazia. Cosa avviene, ciclicamente e storicamente? Cosa è provato e confermato che accade sempre, continuamente? Dopo la democrazia, nel momento in cui il popolo ha paura e le guerre prevalgono, quando c'è un tasso di corruzione altissimo, la gente immagina che sia più giusto dare poteri ad una sola persona. Questo si ripete ciclicamente. Poi abbiamo l'oclocrazia, cioè la *pax augustea*, e cosa avviene dopo? La monarchia. Questa è la storia.

Lungi da me dare lezioni a questa maggioranza, così sicura e arrogante. Arrogante, sì, perché una riforma costituzionale, a mio avviso, avrebbe bisogno di una valutazione molto più profonda. Non invito ad ascoltare noi del MoVimento 5 Stelle, ma forse il confronto con grandi costituzionalisti, anche con grandi storici, sarebbe stato opportuno.

Scusate questo retaggio della mia vita di prima, ma dopo diciannove anni tra i banchi di scuola è più forte di me. Io riesco a guardare tutto attraverso le materie che ho insegnato e quindi attraverso i grandi che mi hanno insegnato qualcosa. Almeno, loro ci hanno provato, io non so cosa sono riuscita a

estrapolare e recuperare.

Vi chiedo, però, una cosa. Facciamoci delle domande. In questo contesto, il Presidente del Consiglio, il *Premier*, ha poteri deboli? No. Lo abbiamo visto in pandemia, lo abbiamo visto adesso con la Presidente del Consiglio, lo vediamo con i decreti continui che questo Governo ci impone. Bisogna quindi rafforzare i poteri di un Presidente che ha già quasi i pieni poteri? No.

Il Parlamento, quindi noi, abbiamo poteri sufficienti? Siamo sufficientemente forti? Noi riusciamo a legiferare? No. Quindi qual è il potere che andava rinforzato? Quello del Parlamento, se si voleva in qualche modo incidere, non certo quello del *Premier*. (*Applausi*).

Il Presidente della Repubblica è stato di garanzia? È un pilastro per questo sistema delicato ed equilibrato, che i costituzionalisti, non certo Barbara Floridia, sono capaci di spiegare? Sì, lo è stato. Perché trasformarlo in passacarte?

Vi faccio un'ultima domanda. In questo momento storico, pensando al passaggio dalla Repubblica all'impero, pensando ai cicli di Polibio, alle degenerazioni dei regimi politici, secondo voi siamo in un momento in cui il tasso, il livello di corruzione, la paura delle persone e il contesto geopolitico possono condurre a quell'errore storico? Sì o no? (*Applausi*). Per me sì, ma non per me, per la storia sì. Io non dubito, o meglio, non voglio dubitare delle nobili intenzioni. Immagino che le vostre intenzioni siano nobili, ma attenzione che non accada come è accaduto con Ottaviano Augusto con la *pax augustea*. Le intenzioni di Augusto erano nobili e hanno anche funzionato durante il suo regime, dopo non hanno più funzionato.

In conclusione, Presidente, colleghi, non ascoltate me, non ascoltate il MoVimento 5 Stelle, non ascoltate l'opposizione; del resto non lo fate mai, perché lo dovrete fare proprio questa volta? Vi prego, però, di ascoltare la storia, cercando di essere umili e di uscire dall'arroganza del presente perché è pericolosa. Ascoltate sua maestà, sua maestà, sì, la storia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

***PARRINI (PD-IDP)**. Signor Presidente, ministra Casellati, ieri - come credo molti colleghi - sono rimasto profondamente colpito dalle parole della senatrice a vita Liliana Segre. Sono rimasto colpito dal complesso del suo intervento, ma soprattutto da tre moniti che, con la sua saggezza, Liliana Segre ha voluto lanciare al Governo, alla maggioranza e a tutti noi.

Mi riferisco alla parte del suo intervento nella quale la senatrice a vita ha invitato il Governo e la maggioranza a evitare prove di forza, sperimentazioni temerarie e scelte avventurose. Io credo che dovrete prendere molto sul serio queste parole, perché nella vostra riforma ci sono scelte avventurose e sperimentazioni temerarie. E, nel modo in cui avete portato avanti questo tentativo di riforma, c'è stata la ricerca continua delle prove di forza. La ricerca continua delle prove di forza è l'altra faccia dell'ostinato rifiuto di dialogare realmente con l'opposizione, come invece bisognerebbe fare quando ci si accinge a cambiare la Costituzione, e soprattutto se si cambia la Costituzione nella sua Parte II, che riguarda il modo in cui le nostre istituzioni sono organizzate.

Il rifiuto del dialogo è di per sé un grave limite dell'operazione riformatrice che avete messo in campo. Io spero che nei prossimi mesi possiate rendervene conto più di quanto non sia avvenuto nei mesi scorsi. Durante cinque mesi di dibattito in Commissione, quasi ogni giorno, vi abbiamo invitato a prendere in considerazione i campanelli di allarme che abbiamo fatto suonare con molta responsabilità, sottolineando quali erano i punti che assolutamente non andavano bene del disegno di legge che stavamo trattando.

Fino a questo momento i nostri appelli alla ragionevolezza sono caduti nel vuoto. Siete andati avanti come rulli compressori e siete riusciti a confezionare una proposta che non sta in piedi da nessun punto di vista.

Uno dei più grandi teorici e riformatori costituzionali di questo Paese - mi riferisco a Leopoldo Elia - negli anni Settanta dette una lezione mai più dimenticata sul fatto che le forme di governo, cioè il modo in cui in un ordinamento sono distribuiti i poteri tra gli organi di vertice, non vanno tanto distinte tra forme di governo parlamentari, presidenziali, semipresidenziali. La prima distinzione che bisogna fare è tra le forme di governo che hanno il pregio dell'equilibrio e della flessibilità, dell'elasticità e quindi della resilienza, e le forme di governo che invece hanno il difetto dello

squilibrio e della eccessiva rigidità. Voi avete confezionato una proposta che ha come principale difetto quello di consegnare tra i poteri dello Stato una situazione di squilibrio assolutamente fuori dalla norma, eccessiva, estremamente rischiosa. Quel che mi sembra non riusciate a capire - lo noto da alcuni interventi che caratterizzano la vostra presenza nel dibattito pubblico - è che questa proposta, abusivamente chiamata premierato - poi dirò qualcosa su questo, perché il premierato è una cosa seria in dottrina e in politologia, ed è il sistema di governo della Germania, del Regno Unito e della Spagna - è in realtà il "melonato", che è un'altra cosa, e cioè è una deformazione del premierato con una versione all'italiana che non ha eguali nel mondo e non sta in piedi, non regge.

In questo disegno di legge avete cristallizzato lo squilibrio tra i poteri facendo finta di non conoscere - penso lo conosciate - l'articolo 2 della nostra Costituzione, che dice: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Cosa ci dice l'articolo 2 della nostra Costituzione? Ci dice che l'Italia è una Repubblica che si basa sulla volontà popolare, ma prevede che la sovranità popolare tenga conto delle forme e dei limiti in cui questa può esercitarsi secondo il dettato costituzionale. Ci dice cioè - è la lezione di tutto il grande costituzionalismo liberaldemocratico - che una buona democrazia è tale se esistono al suo interno equilibrio tra i poteri, tra Governo, Parlamento, Presidente della Repubblica, e una rete valida di contrappesi, limiti e controlli che impedisca che ci sia un abuso e un'esondazione di uno dei poteri a danno degli altri, e particolarmente una rete di controlli e di contrappesi che impedisca le prevaricazioni del potere esecutivo. Una democrazia sana è fatta di questo. E quella che si determinerebbe se questo disegno andasse in fondo sarebbe una democrazia malata, di qualità assai inferiore a quella che abbiamo oggi, proprio per il dato abnorme degli squilibri che si creano tra Governo e Parlamento, da una parte, e tra Governo e Presidente della Repubblica, dall'altra; o per meglio dire: tra Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica, e tra Presidente del Consiglio e Parlamento.

Noi non siamo conservatori ed abbiamo una nostra proposta di riforma delle istituzioni; l'abbiamo presentata più volte e guarda alle migliori forme di governo europee, che ho citate prima: la Germania e la Spagna in primo luogo. Non siamo piatti difensori dello *status quo*. Una riforma costituzionale oggi dovrebbe tener conto non degli *slogan* e della propaganda, ma della situazione reale in cui ci troviamo. Oggi noi viviamo in un Paese in cui il Parlamento è già straordinariamente debole e schiacciato dal potere esecutivo. Basta fare il conto dei decreti-legge che sono stati approvati dall'insediamento di questo Governo. Ci era stato promesso che, essendo il Governo con la più ampia maggioranza parlamentare da molti anni a questa parte, si sarebbe fatto un uso moderato di decreti-legge. Ebbene, si è fatto un uso dei decreti-legge che è il più grande da quando questo strumento esiste e non c'è alcun indizio che vogliate rallentare, anzi, probabilmente ci sarà un'accelerazione. L'abuso dei decreti-legge è conclamato e fare una riforma costituzionale che non si ponga il problema di come contenerlo e di come contenere l'esondazione continua del Governo nella produzione normativa significa essere ciechi di fronte a una realtà che purtroppo ha queste caratteristiche.

Pertanto, insieme a quella sulla stabilità dei Governi, ci sarebbe dovuta essere una preoccupazione per un rafforzamento della dignità e dell'autorevolezza del Parlamento. Questa preoccupazione non c'è stata e, anzi, la cancellazione - direi sostanziale - dell'autonomia del Parlamento che questo disegno di legge si porta dietro è uno dei fatti più gravi su cui dobbiamo porre l'attenzione.

Perché parlo di mortificazione dell'autonomia del Parlamento? Questa mortificazione deriva da una serie di disposizioni. La prima è gravissima: come in questi giorni molti hanno ricordato, diventeremo l'unica democrazia del mondo nella quale il Parlamento è eletto in maniera non indipendente e non autonoma. Non c'è al mondo una democrazia in cui il Parlamento sia eletto subordinatamente al potere esecutivo; non c'è nessuna democrazia parlamentare che sia così, non c'è nessuna democrazia presidenziale o semipresidenziale che sia così. Per questo noi accogliamo con un sorriso le parole del Governo quando ci dice che aver abbandonato l'ipotesi presidenzialista e aver messo in campo questo disegno di legge è stato un passo verso le opposizioni. È stato un passo in direzione opposta, perché questo sistema è molto peggio del presidenzialismo o del semipresidenzialismo, che pure non ci piacciono. Infatti, lo squilibrio di poteri che genera e la mancanza di contrappesi che ha sono molto più gravi di quelli dei sistemi presidenziali e semipresidenziali. L'elezione a strascico del Parlamento,

quindi, produce l'umiliazione del Parlamento. La sua elezione diventa un sottoprodotto, un cascame, un accessorio dell'elezione del Capo del Governo.

Avete poi tolto al Parlamento il potere che caratterizza una forma di governo parlamentare, quello basilare che esiste in Spagna e in Germania (i modelli a cui noi ci ispiriamo): il Parlamento deve poter avere, se ha una dignità, la possibilità di sostituire il Presidente del Consiglio. Voi, invece, avete previsto che, se il Presidente del Consiglio viene sfiduciato, il Parlamento muore. Ribadite che il Parlamento può sfiduciare il *Premier*. Ma che potere è quello che, se esercitato, determina la morte di chi lo esercita? È un finto potere, è una presa in giro di potere.

Ecco, questa cosa, insieme al declassamento e all'esautoramento della figura del Capo dello Stato, il cui ruolo viene compresso e schiacciato, a cui si impedisce di esercitare le proprie funzioni di garanzia istituzionale, di coordinamento, di motore di riserva nelle emergenze e nelle crisi politiche più gravi, è uno dei dati che maggiormente ci allarma e su cui io penso dovremmo discutere a lungo anche nei prossimi mesi.

Infine - e questo è un punto per me fondamentale, perché ho difeso quella riforma quando ho iniziato la mia militanza politica e trovo che questa banalizzazione che se ne fa sia insopportabile - continuate a sostenere, nonostante tutta la dottrina dica che è un'assurdità, la replicabilità a livello nazionale della forma di governo dei Comuni e delle Regioni. Fatela finita! (*Applausi*).

Vi rivolgo un appello: fatela finita. È una cosa non seria. Dobbiamo ricordarvi ogni volta che paragonare il Parlamento a un Consiglio comunale o a un Consiglio regionale è un affronto nei confronti del Parlamento. Ma voi in Costituzione trovate forse scritto il modo in cui vengono eletti i Consigli comunali e i Consigli regionali? I Consigli comunali e i Consigli regionali sono un potere dello Stato? No. (*Applausi*). Vi domando: l'equivalente del Presidente della Repubblica c'è nei Consigli comunali e regionali? No. Il potere di revisione costituzionale esiste a livello di Consiglio comunale? Un Consiglio comunale cambia al massimo il regolamento della TARI o un piano regolatore, non può cambiare la Costituzione. (*Applausi*).

Fatela finita di ripetere la barzelletta secondo cui si possono esportare a livello nazionale le regole che hanno funzionato bene.

Lo ammetto...

PRESIDENTE. Senatore Parrini, la invito a concludere.

PARRINI (*PD-IDP*). Sì, signor Presidente.

Io sono stato sindaco. Ci sono cose che hanno funzionato bene nei Comuni e nelle Regioni, ma che non possono funzionare a livello nazionale per tutte le ragioni che ho enunciato.

Vi mettete su una strada che può portare a degenerazioni molto gravi, a concentrazioni del potere eccessivo e a uno squilibrio che nuocerà alla qualità e alla funzionalità della nostra democrazia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Irto. Ne ha facoltà.

[IRTO](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, arriviamo oggi a discutere una proposta di riforma costituzionale che ha visto un grande lavoro propositivo avanzato dal nostro Gruppo in Commissione. Diverse sono state le proposte emendative nel merito della riforma e diversi gli interventi che hanno provato a mettere in luce quelle che per noi risultano vere e proprie lacune del progetto presentato dal Governo.

Rispetto a questo nostro lavoro, nella parte emendativa abbiamo riscontrato, purtroppo - come è già stato sottolineato da diversi colleghi che mi hanno preceduto - una resistenza da parte della maggioranza verso un confronto serio e costruttivo, unito all'assenza di volontà di discutere nel merito le proposte alternative che abbiamo avanzato. Vi sono stati una sordità e un incomprensibile immobilismo da parte dei parlamentari della stessa maggioranza, quasi a certificare sin d'ora, nei fatti, quali sarebbero gli effetti di una riforma che mira a concentrare la gran parte dei poteri nelle mani di una sola persona, a discapito del Parlamento.

Valutando gli elementi di criticità del progetto di riforma in esame, non si può non dire che questa riforma finirà per svilire le prerogative del Capo dello Stato - come è stato detto - oltre a quelle del Parlamento. Proporre di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio, quando il Presidente della

Repubblica resta un organo figlio di un'elezione secondaria, non fa altro che creare i presupposti per un potenziale scontro di legittimità ogniqualvolta il Presidente della Repubblica, secondo le prerogative previste dalla stessa Costituzione, dovesse provare a far valere il proprio ruolo di garante dell'unità nazionale e la propria figura di terzietà nella rappresentanza delle istituzioni del nostro Paese rispetto a quelli che, invece, potrebbero essere gli intendimenti del Capo del Governo di turno eletto dal popolo, così come voi vorreste.

Inoltre, un'altra stortura di cui si denuncia l'inappropriatezza e di cui la maggioranza è ben consapevole, anche se prova a negarlo in tutti i modi, è quella di proporre un disegno di legge costituzionale per eleggere direttamente il Presidente del Consiglio in contemporanea con il Parlamento, ma rimandando la definizione delle regole di elezione dello stesso Parlamento a una legge elettorale futura di cui non si conoscono assolutamente i contenuti. Addirittura, avevate provato a stabilire direttamente nel testo della Costituzione un premio di maggioranza del 55 per cento che, per fortuna, solo dietro la spinta dell'opposizione è stato poi cancellato e rimandato per la sua definizione sempre a un'inconoscibile futura legge elettorale.

Su questa materia siamo a chiedere, ancora oggi, un approfondimento degli intendimenti della maggioranza e del Governo, ma suppongo - spero di sbagliarmi - che quei chiarimenti non arriveranno.

Tutto ciò ci porta a pensare che questo modo di procedere sia una scelta voluta per rispondere alla logica di scambio tra i maggiori partiti della maggioranza, che finirà per dividere l'Italia - da un lato - con l'autonomia differenziata, arrecando un *vulnus* alla democrazia parlamentare e - dall'altro - con il progetto di legge sul premierato che prevede, a cascata, un effetto diretto sul Parlamento. L'elezione diretta del *Premier* indebolisce il Parlamento e marginalizza il Presidente della Repubblica.

Il collega Parrini ha detto prima che il premierato non esiste in alcun altro Paese del mondo. Perché? Non perché questo Governo si pensa più furbo degli altri, ma perché distrugge l'equilibrio tra i poteri dello Stato e rappresenta un danno per i cittadini. La logica sottesa è quella della verticalizzazione e della democrazia del capo al posto della democrazia della partecipazione e della rappresentanza; una vera regressione da contrastare, immagino, dando vita a una coalizione sociale e culturale per attuare i principi costituzionali. Un'attenzione agli equilibri tra le attuali forze politiche di maggioranza del tutto estranea alla dimensione costituzionale dovrebbe porsi a fondamento di una proposta di riforma. È questo il difetto maggiore di tutto il dibattito sul premierato.

Insomma, c'è da chiedersi se le riforme costituzionali si fanno per seguire le manie di una parte politica o per risolvere i problemi di fondo della democrazia italiana. È evidente che c'è una retorica, quella che avete attuato e state attuando ormai da tempo, attraverso i *mass media*, attraverso il dibattito in Commissione e attraverso le discussioni pubbliche, che prova a tranquillizzare: quella in base alla quale, in fondo, questa riforma tocca soltanto quattro articoli della Carta. Non si modificano - provate a dire - i poteri del Capo dello Stato, né si riducono quelli del Parlamento. La verità è completamente diversa: non solo si squilibrano tutti i poteri, ma si nasconde la vera posta in gioco, che è il tentativo di passare dalla democrazia pluralista a una democrazia del capo. Questo è il discrimine che rende sostanzialmente inaccettabile il disegno di legge sul premierato, nonostante i tentativi di ridurne la portata. È l'elezione di un capo che porta a sbilanciare radicalmente il già precario equilibrio del nostro sistema democratico.

Una revisione consapevole della Costituzione avrebbe dovuto innanzitutto rafforzare il Parlamento e indirettamente ristabilire i giusti rapporti con gli altri poteri dello Stato, tanto il Capo dello Stato quanto il Governo. Però, quando abbiamo discusso in Commissione di questa riforma, in molti la abbiamo legata a un'altra riforma, o un altro disegno di legge che questo ramo del Parlamento ha già approvato e che adesso è in discussione alla Camera. Mi riferisco alla riforma del premierato e alla riforma dell'autonomia differenziata. Qual è il nesso tra queste due vostre proposte? Il premierato e l'autonomia differenziata sono uno scambio politico all'interno della maggioranza. La coerenza è, ancora una volta, puramente politica, anzi partitica, priva di una dimensione propriamente costituzionale.

Il programma di Governo, infatti, prevede il premierato per Fratelli d'Italia e l'autonomia differenziata

per la Lega: insomma, una Costituzione fatta a fette tra le forze di maggioranza. Altro che Costituzione di tutti!

A proposito di coerenza, si può però indicare un elemento che unisce tutte le forze di destra che compongono questo Governo, e cioè l'idea di verticalizzazione dei poteri. Effettivamente, pensandoci, tanto con l'autonomia differenziata quanto con il premierato si afferma la democrazia del capo, in ambito regionale a favore dei Presidenti di Regione dandogli ulteriori poteri, nel secondo caso a favore del Presidente del Consiglio. Ma d'altro canto la destra ha sempre sognato un modello di maggiore concentrazione di potere in mano al capo.

Su tutto questo, noi saremo qui, pronti a fare tutto ciò che è nel nostro potere, finché ciò ci sarà concesso, per contrastare questo modo di procedere che svilisce il ruolo dell'attuale Parlamento e che disarticola quella istituzione, quegli istituti che fortunatamente la nostra Costituzione già oggi prevede a tutela e a salvaguardia della coesione territoriale, del pluralismo e della rappresentanza, riportando questi valori a un rapporto e a un livello più alto. Mi riferisco al riconoscimento vero e non solo formale del ruolo all'interno dell'ordinamento della Repubblica e che passa anche per il tramite delle azioni che siamo in grado di mettere in campo già oggi.

Per tutte queste ragioni, l'opposizione del Partito Democratico al premierato è e sarà netta, forte e motivata nel Parlamento, ma soprattutto nel Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scarpinato. Ne ha facoltà.

[SCARPINATO](#) (*M5S*). Signora Presidente, i senatori dell'opposizione che mi hanno preceduto hanno illustrato con argomentazioni approfondite che non ritengo di dover ripetere ancora una volta come e perché questa sia non una riforma, ma un rifacimento dalle fondamenta del sistema di governo che scardina i meccanismi della divisione e del bilanciamento dei poteri dello Stato.

Alcuni senatori hanno anche lanciato un appello al senso di responsabilità della maggioranza per addivenire a soluzioni meno traumatiche e divisive; un appello che è destinato a cadere nel vuoto, perché ci troviamo dinanzi non a un omicidio preterintenzionale della Costituzione antifascista del 1948, dovuto a imperizia e inadeguatezza degli ingegneri di questa riforma, ma a un omicidio premeditato e a lungo pianificato. Ci troviamo dinanzi a un disegno di liquidazione di questa Costituzione da parte di forze politiche che l'hanno sempre vissuta come fumo negli occhi, che mai si sono identificate nei suoi valori e che oggi non vogliono perdere l'occasione storica di liberarsene una volta per tutte, approfittando dei rapporti di forza contingenti.

Perché questa prospettiva non sembri un indebito processo alle intenzioni, mi limito a rievocare e a lasciare a verbale del Senato alcuni dati storici inequivocabili. Fratelli d'Italia, la forza politica che di questa riforma ha fatto una bandiera, è l'erede del Movimento Sociale Italiano, che nell'immediato Dopoguerra divenne il veicolo politico del riciclaggio, nel nuovo ordine repubblicano, di quella parte del Paese che era rimasta fedele ai valori del fascismo. Il Movimento Sociale Italiano - come attestato da sentenze definitive - ha giocato a lungo di sponda con varie formazioni neofasciste estremiste, come ad esempio Ordine Nuovo, protagonista della sanguinosa strategia della tensione, tramite uomini cerniera come Pino Rauti ed altri che occupavano ruoli di rilievo nel partito.

L'avversione alla nuova Costituzione fu da subito apertamente dichiarata da coloro che, il 26 dicembre 1946, fondarono il Movimento Sociale Italiano. In particolare uno di essi, tra i più autorevoli, il giurista Carlo Costamagna, già docente di diritto corporativo all'Università di Pisa, nel denigrare il lavoro dei Costituenti, dichiarò che mai avrebbero accettato una Costituzione imposta dai vincitori della guerra e sin da allora impegnò il partito per l'instaurazione di una Repubblica presidenziale "intesa come alternativa allo Stato dei partiti, piegato alle istanze dei sindacati e del mondo dei lavoratori". Nel 1954 Pino Rauti, al congresso del Movimento Sociale a Viareggio, dichiarava testualmente che la democrazia è un'infezione dello spirito.

Nel 1971 il Movimento Sociale Italiano raccoglieva le firme per l'elezione diretta del Capo dello Stato con una legge che concentrava il potere in un unico vertice e limitava gli spazi di mediazione. Il progetto viene sposato dai vertici della P2, cabina di regia politica di eversione della democrazia, che raccoglieva le componenti più reazionarie del Paese. Attraverso la sponsorizzazione della P2, l'aspirazione alla restaurazione, in forme moderne, del vecchio ordine piramidale e autoritario fascista

viene veicolato anche in altre formazioni politiche, attraversando varie legislature.

Il progetto, rilanciato da ultimo da Giorgia Meloni nella XVIII legislatura, che ne rivendica la primogenitura, oggi arriva finalmente in porto nel travestimento della forma del premierato. Bisogna dare atto di una coerenza straordinaria, che dal 1946 ha sfidato il tempo; coerenza attestata anche dalla perdurante e dichiarata fedeltà del presidente del Consiglio Meloni agli ideali di Pino Rauti e dalla celebrazione qui in Senato nel 2022, da parte di esponenti autorevoli di Fratelli d'Italia, di personaggi come il generale Maletti, già vertice dei Servizi segreti, condannato con sentenza definitiva per favoreggiamento di soggetti coinvolti nella strage neofascista alla Banca dell'agricoltura di Milano nel 1969, eseguita da esponenti di Ordine Nuovo proprio per creare uno stato di emergenza propizio all'instaurazione di una Repubblica presidenziale, come accertato con sentenza definitiva.

Quanto a Forza Italia, basti ricordare che Berlusconi, fondatore del partito, era componente della P2; egli definì la Costituzione del 1948 come "vecchia e comunista" e apostrofò la Corte costituzionale come "covo di comunisti".

Infine, quanto alla mancata identificazione della Lega nei valori della Costituzione, basti ricordare che il suo *leader* ha candidato alle elezioni europee, indicandolo come uomo simbolo dei valori del partito, un generale che manifesta apertamente la propria ammirazione nei confronti del fondatore del fascismo e plateale disprezzo per i più elementari valori della convivenza democratica.

Detta premessa dimostra come sarebbe errato considerare questa come una partita legata solo all'attuale contingenza politica. C'è una densità del problema che può essere colta soltanto uscendo da visioni astratte e destoricizzate. In realtà, siamo dinanzi a un bivio della storia. È come se si fosse giunti, in questo tornante della storia, alla fine dei giochi di una partita che non si è mai chiusa, che è sempre rimasta aperta, tra due Italie che non riescono tutt'oggi a riconoscersi in una stessa Costituzione come casa comune, come quadro condiviso di valori fondanti del patto sociale di convivenza.

Dopo che la presidente del Consiglio Meloni, in un empito entusiastico, aveva definito questa come la madre di tutte le riforme, cioè come la chiamata alle armi per una rivincita nei confronti di una Costituzione mai condivisa, si è deciso di cambiare strategia, quando si è compreso che c'è il pericolo di perdere il *referendum* se gli italiani dovessero vivere la sfida referendaria come una scelta tra la Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che gode di un consenso popolare impareggiabile e il cui ruolo in questa riforma viene svuotato. Si tenta ora di buttare acqua sul fuoco, di negare e minimizzare dirompenti e calcolati effetti a cascata di questa riforma che concentra il potere dello Stato nelle mani di un *Premier*, che sembra l'edizione italiana dei caudilli sudamericani; che annichilisce e lobotomizza il Parlamento; che svuota il ruolo del Presidente della Repubblica; che rende a portata di mano la conquista da parte di minoranze del Paese di tutte le postazioni strategiche dallo Stato, dalla Presidenza della Repubblica alla Corte costituzionale fino al Consiglio superiore della magistratura. Ho detto "la conquista da parte di minoranze" non per un *lapsus*, ma con cognizione di causa, come spiegherò tra poco.

La leva strategica per raggiungere tale risultato è la costituzionalizzazione del principio maggioritario, prevista all'articolo 92 del progetto di riforma, senza indicare le condizioni di operatività dal premio di maggioranza. Viene taciuto se sarà prevista o meno una soglia minima per ottenere il premio di maggioranza, se sarà previsto o meno un ballottaggio e quale sarà la percentuale di tale premio di maggioranza. Si tratta di una manovra callida e sleale: si tiene coperta la carta strategica di una legge elettorale, da giocare in modo vincente in un secondo tempo, lasciandosi le mani libere per costruirla in modo sartoriale sulle esigenze delle attuali forze di maggioranza; mani libere per raggiungere lo scopo di illudere la pubblica opinione che sarà la maggioranza della Nazione a eleggere il *Premier* e a legittimare dunque la somma dei superpoteri che gli sono attribuiti. Ma in realtà, grazie ai maneggi del principio maggioritario e di una legge elettorale studiata a tavolino, sarà possibile l'elezione da parte di minoranze travestite da maggioranza del Paese.

Mi limito a un esempio concreto ed esplicativo: nelle elezioni politiche nazionali del 2022, il corpo elettorale era costituito da 51,5 milioni di cittadini aventi diritto al voto. L'intera coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni ha raccolto 12,3 milioni di voti, pari al 26,7 per cento del corpo elettorale. Poiché la percentuale di voti si calcola non sul numero dei cittadini aventi diritto al voto, ma

sui votanti effettivi, escludendo gli astenuti e quelli che hanno votato scheda bianca, la percentuale lievita dal 26,7 per cento al 43,8. Grazie al premio di maggioranza, la percentuale del 43,8 per cento lievita ulteriormente sino al 55 per cento. Ecco come il rospo di una minoranza del 26,7 per cento partorisce dalle sue striminzite viscere il principe. (*Applausi*). Ecco come una minoranza può trasformarsi in maggioranza della Nazione che consacra e legittima i superpoteri attribuiti a un *Premier caudillo*.

Concludo, Presidente. I rospi che si trasformano in principi, però, esistono solo nelle favole; nella realtà esistono invece minoranze organizzate che, grazie a questa riforma, potranno imporre la loro dittatura alle maggioranze del Paese; maggioranze private di tutti gli spazi di mediazione democratica e di tutte le garanzie contro gli abusi di un *Premier* elevato a capo assoluto e abilitato a fare strame dei diritti delle maggioranze e dei cittadini, esattamente come avvenne negli anni Venti in Italia, con l'avvento del regime fascista; un regime che non dobbiamo dimenticare, che conquistò il potere non solo con la violenza, ma anche grazie a un'abile e cinica manipolazione delle illusioni e dell'ingenuità delle masse.

Oggi la democrazia è esposta agli stessi pericoli degli anni Venti: la sfida è dunque totale. Il MoVimento 5 Stelle rappresenta l'Italia che si identifica pienamente nei valori della Costituzione e si batterà con tutte le sue forze perché i nemici della Costituzione, i nemici della democrazia vengano ancora una volta sconfitti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franceschini. Ne ha facoltà.

[FRANCESCHINI](#) (*PD-IDP*). Signora Presidente, non intendo soffermarmi più di tanto sulle ragioni di merito per le quali noi siamo contrari a questo provvedimento, perché molti senatori di opposizione, con grande qualità degli interventi, hanno sottolineato nei lavori di Commissione e in quelli in Aula le profonde ragioni di dissenso e di contrasto. Da ultimo, la senatrice a vita Liliana Segre ieri ha svolto un intervento di grande spessore morale e intellettuale, che tutti dovrebbero ascoltare e soprattutto sul quale i senatori di maggioranza dovrebbero riflettere, perché non è un intervento dell'opposizione: è un intervento di una persona che ha a cuore le istituzioni democratiche del nostro Paese.

È stato detto - e stamattina anche ripetuto dai pochi interventi della maggioranza - che non viene toccato il ruolo del Presidente della Repubblica. Questa è francamente un'affermazione ridicola che dovrebbe essere accantonata, perché il potere del Presidente della Repubblica viene modificato profondamente nella sua possibilità di sciogliere le Camere, che viene utilizzata nella prassi - come abbiamo visto anche in questi ultimi anni - come modalità per non sciogliere le Camere e, quindi, per aiutare le possibili maggioranze parlamentari nella nascita dei Governi, evitando lo scioglimento. Questa facoltà viene totalmente travolta dalle norme in questione.

Soprattutto, oltre a quello di cui si è parlato molto, cioè il ridimensionamento del ruolo del Presidente della Repubblica, con queste norme c'è uno svuotamento totale dei poteri del Parlamento e mi stupisce che i senatori votino così allegramente il loro suicidio. Nel momento in cui il Governo e il Presidente del Consiglio eletto possono portare automaticamente allo scioglimento delle Camere, è evidente che questo non è che debba avvenire, ma sarà minacciato ogni giorno. Nella concreta vita parlamentare il Presidente del Consiglio, di fronte a ogni contrasto, a ogni dissenso col Parlamento o con la propria maggioranza, minaccerà le dimissioni e quindi lo scioglimento delle Camere. Si avrà, quindi, un Parlamento tenuto sotto ricatto totale. Devo dire che dietro questa scelta, anche se negata da parole tranquillizzanti, c'è una specie di riflesso autoritario di parte della maggioranza. Vi ricordate il dottor Stranamore, a cui partiva improvvisamente il braccio e non riusciva a controllare? Mi pare che ci sia questo riflesso autoritario che scatta involontariamente, altrimenti non si può spiegare perché avete imboccato siffatta strada.

Per farlo violate alcune regole di buonsenso che derivano anche dall'esperienza degli ultimi anni, che dovrebbe essere di insegnamento. La prima regola è che il cambio della Costituzione si fa solo con un'intesa tra le forze parlamentari. L'articolo 138 della Costituzione spinge alla modifica in questo senso: si deve cercare un'intesa tra maggioranza e opposizione; poi, naturalmente, come in tutte le norme, c'è una disposizione di chiusura, per completarla, che consente di approvare la modifica costituzionale anche a maggioranza. Tuttavia, lo spirito dei Padri costituenti della Costituzione è di

spingere a un'intesa e voi non avete in alcun modo cercato di farlo.

A questo si aggiunge un'altra considerazione: si avrà il massimo dell'instabilità, e non della stabilità. Che Paese sarà quello in cui una maggioranza parlamentare, utilizzando i numeri che ha in quel momento, modifica le regole del gioco? Proviamo a immaginare se ogni maggioranza arrivata a governare il Paese modificasse le regole del gioco costituzionali e della legge elettorale approvate dalla maggioranza precedente: saremmo condannati a una perenne instabilità. Altro che stabilità! Del resto questo è successo: voi avete approvato la *devolution* a maggioranza e gli italiani l'hanno bocciata con un *referendum*. Noi abbiamo sbagliato, approvando la riforma del Titolo V da soli nel 2001 e poi la riforma costituzionale fatta negli anni dal presidente del Consiglio Renzi. Ma la scelta di andare avanti nella riforma è stata fatta dopo avere provato testardamente a trovare un'intesa; quando l'intesa non è arrivata si è scelto, sbagliando, di andare avanti da soli.

Tutto questo non c'entra niente con quello che state facendo, perché voi non avete cercato un'intesa che non è arrivata e quindi siete andati avanti da soli, ma avete scelto dall'inizio, siete partiti dall'errore metodologico di farlo perché era nel vostro programma elettorale, nel quale invece c'è una proposta che dev'essere presentata all'intesa parlamentare, non portata avanti in questo modo, con queste forzature. L'intesa non l'avete nemmeno cercata in tutto il dibattito nella Commissione e la disattenzione con cui questo dibattito avviene in Aula è la prova che comunque avete deciso di andare avanti. (*Applausi*). State ad ascoltare le ragioni delle opposizioni solo perché dovete farlo, perché non potete farne meno.

Vorrei però mostrare in questo momento, nonostante la poca considerazione, un angolo visuale diverso, richiamando la vostra attenzione sul fatto che voi fate questa riforma per un calcolo di presunta convenienza e state costruendo un *boomerang* che vi tornerà indietro, perché con questa riforma vi state facendo del male da soli. Questa riforma non vi conviene per alcuni motivi molto pratici.

Prima di tutto, sfidate la sorte - capisco che possiate sentirvi talmente forti e abbiate una tale sicumera da farlo - perché gli italiani hanno punito sempre chi ha cercato di forzare le regole da solo. Pensiamo a quello che è successo negli ultimi anni, a cominciare dalla legge del 1953, quella che io mi rifiuto di chiamare legge truffa, che prevedeva un piccolissimo premio di maggioranza per governare meglio il Paese, che è stata fermata dal voto degli italiani. Oppure pensiamo alla riforma del Titolo V del 2001, approvata immaginando di averne dei vantaggi, poi il centrosinistra perse le elezioni; oppure al Porcellum del 2005, una legge costruita su un calcolo di convenienza che premiava l'avversario e i suoi fautori persero alle elezioni del 2006; oppure, alla *devolution* del 2006, approvata per condurre la campagna elettorale sotto l'ondata della *devolution*, e anche in quel caso chi l'aveva portata avanti perdette alle elezioni e al *referendum*. Per non citare la riforma Renzi del 2016, che portò alla caduta del Governo.

Insomma, questa riforma non vi conviene. Converrebbe a noi, paradossalmente, ma siamo e resteremo contrari per ragioni di merito. Non spero, evidentemente, di convincervi, perché qui la capacità di ravvedimento è molto scarsa e si va avanti distrattamente, ma vorrei delineare questo scenario: poniamo che la riforma arrivi alla fine e che superi anche il *referendum*; sapete anche voi quanto sarà difficile a fine legislatura, quando nel grafico di tutti i Governi del mondo che hanno governato per qualche anno non è mai il momento migliore, ma poniamo che superiate anche il *referendum* costituzionale che ci sarà verso la fine della legislatura; ebbene, se il sistema entrasse in vigore, con l'elezione diretta del *Premier*, l'opposizione potrà scegliere in quel momento il candidato *Premier* migliore per andare a vincere, la personalità migliore, mentre voi dovrete candidare la presidente Meloni e non avrete alcun margine di libertà sulla scelta del momento ed è facile immaginare che a fine legislatura non ci sarà il picco di consensi che c'è oggi, dopo cinque anni, anche per le ragioni che ho detto prima. Perciò, vi state costruendo da soli una gabbia - lo dico in particolare a Forza Italia e alla Lega - e state finendo di vivere la coalizione come scelta. (*Applausi*). Ponete fine alla scelta di stare nella coalizione e del candidato migliore e state costruendo una gabbia che vi costringerà, qualsiasi siano le condizioni di consenso in quel momento, a candidare la Meloni.

Vengo alla seconda considerazione. Sapete - perché non è un mistero e non penso di svelare alcun

segreto, perché la si vede tutti i giorni - quanta difficoltà abbiamo oggi a tenere insieme il campo delle opposizioni, in Parlamento e nel Paese. Stiamo cercando di farlo e cercheremo di farlo, ma le difficoltà si vedono costantemente: voi ci aprite un'autostrada, perché nel momento in cui andremo all'elezione diretta del *Premier*, non ci sarà più spazio per terze candidature e terzi poli, ma il sistema porterà a uno scontro tra due persone e tra due schieramenti, quindi state creando il collante migliore per farci superare tutte le difficoltà di costruire un campo delle opposizioni aggregato. Dovremmo quindi, in qualche modo, ringraziarvi. State festosamente e allegramente compiendo un atto di autolesionismo politico e lo dico affettuosamente al senatore Balboni, perché siamo concittadini e siamo stati anche nelle stesse scuole negli anni della giovinezza: mi dispiace che legghi il suo nome a un atto di autolesionismo politico, perché oggi c'è disattenzione, ma gli atti parlamentari restano e fra qualche anno sarà possibile andare a rileggere queste cose e vedrete che state commettendo un atto che è contro i vostri stessi interessi e ve ne accorgete andando avanti nel tempo.

Nonostante questo, noi restiamo contrari, perché sappiamo che, al di là delle logiche di convenienza, questa riforma parlamentare reca un danno enorme al sistema democratico del Paese. Siamo quindi contrari e resteremo in ogni occasione in campo per ostacolare questa approvazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.

[CASINI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, illustri colleghi, mi concederete un minimo di autonomia e di libertà di giudizio rispetto alle stesse parti che in quest'Aula hanno rappresentato le loro ragioni, se non altro per la lunga esperienza che ho maturato in questo Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, per oltre quarant'anni. Ho sempre cercato di servire le istituzioni senza integralismi, ma con la convinzione che qui dentro nessuno abbia il monopolio della verità.

La riforma della seconda parte della Costituzione è stata più volte proposta, negli ultimi decenni, da tutte le forze politiche che si sono succedute nel Governo del Paese, allo scopo di adeguare il sistema istituzionale ai cambiamenti della società e dell'economia, nonché all'evoluzione del sistema politico. Tutti i tentativi di riforma sono falliti, non tanto per le soluzioni prospettate, quanto perché non si è cercata una forte condivisione, come diceva il collega e amico Franceschini, sia nel metodo sia nel merito delle scelte operate.

Le riforme costituzionali hanno possibilità di successo quando sono frutto di scelte ponderate e condivise. Più ampia è la convergenza tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, più solida e robusta è la costruzione che ne risulta. Più coesa è la costruzione, più forte, dunque, l'impianto. Ciò dimostra la Costituzione vigente, elaborata da forze allora ideologicamente contrapposte, al culmine della guerra fredda, ma capaci di uno sforzo comune in nome dell'Italia e della sua coesione nazionale.

Ancora, i *referendum* confermativi di riforme approvate a maggioranza e all'esito di dinamiche politiche conflittuali hanno sempre avuto esito negativo, proprio perché quelle riforme sono state recepite dai cittadini come proposte fortemente divisive. Sul piano politico, inoltre, in quei casi si è verificato l'effetto di compattare le opposizioni contro il Governo e di spingere gli elettori a esprimere un voto più sui *leader* e sulle forze politiche in campo che non sul merito del progetto costituzionale.

La politica costituzionale è, per sua natura, lo spazio della condivisione, nella misura in cui è chiamata ad assolvere a una funzione unificante e stabilizzante dell'intero sistema democratico, fissando regole in cui una comunità possa riconoscersi e attraverso le quali possa prosperare. Non a caso il costituente, nei processi di revisione, ha previsto maggioranze qualificate.

Anche con riguardo alla riforma oggi all'esame del Parlamento, nonostante il dibattito in Commissione affari costituzionali sia stato lungo in termini temporali, constato che non ci sono stati una reale ricerca di condivisione né un ascolto delle soluzioni avanzate dalle opposizioni. Peraltro, è mancata finora un'attenta ponderazione delle criticità espresse anche dai costituzionalisti, i più illustri, nel dibattito pubblico.

D'altro canto, in questo caso parlo all'opposizione, le opposizioni non possono utilizzare la materia costituzionale a fini ostruzionistici, né possono essere aprioristicamente oppositive rispetto alla scelta legittima della maggioranza di operare cambiamenti.

Sul piano del merito, è assolutamente legittima la finalità perseguita con questo progetto di riforma,

volto *in primis* a contrastare l'instabilità dei Governi e a rafforzare il ruolo e la posizione costituzionale del Presidente del Consiglio.

Per certi versi, ricordo molti predecessori della Meloni, da Romano Prodi a Silvio Berlusconi, certamente di orientamenti opposti e sempre tra loro antagonisti, che si lamentarono dell'insufficienza dei poteri di indirizzo da parte di chi serve le Istituzioni a Palazzo Chigi. Questo è però un altro problema.

Non condivido dunque gli orientamenti critici che intravedono sempre, in qualsiasi riforma volta al rafforzamento dell'Esecutivo, una torsione decisionista e autoritaria, lesiva dei fondamenti del nostro ordinamento democratico. Il panorama costituzionale comparato ci restituisce invece un quadro articolato di forme di governo presidenziali e semipresidenziali proprio in Paesi di lunga e riconosciuta tradizione democratica. In quei modelli però, colleghi, a fronte di un forte ruolo di vertice del potere esecutivo, che trova il suo fondamento nell'elezione a suffragio universale diretto, sono presenti adeguati contrappesi con funzioni di bilanciamento e di controllo. Facciamo l'esempio tipico: negli Stati Uniti d'America, il Congresso e il Senato hanno poteri molto intensi di iniziativa legislativa e di inchiesta e condizionano l'azione dei Governi. Non a caso si parla di anatra zoppa, quando il Presidente degli Stati Uniti d'America perde le elezioni di *midterm* e non a caso i Presidenti degli Stati Uniti d'America mantengono un dialogo permanente con il Senato e con la Camera e sono costretti a mediazioni estenuanti con l'ultimo dei parlamentari eletto nell'ultimo degli Stati americani.

Al contrario, nella proposta attualmente all'esame del Parlamento il rafforzamento della posizione del *Premier* si accompagna al depotenziamento finale degli istituti di garanzia. (*Applausi*).

Si è in presenza di una contraddizione di fondo: da una parte, si afferma di voler mantenere la forma di governo parlamentare scelta dai costituenti; dall'altra, se ne indeboliscono gli elementi fondamentali, quali il ruolo del Parlamento, con particolare riguardo al circuito fiduciario, e le prerogative del Capo dello Stato. L'elezione popolare diretta del *Premier* impatta infatti sull'equilibrio tra la funzione di indirizzo politico, affidata alla maggioranza ed esercitata attraverso il raccordo con corpo elettorale, Parlamento e Governo, e la funzione di controllo costituzionale, affidata ad organi neutri e imparziali, quale il Presidente della Repubblica.

Soffermiamoci un attimo sul Presidente della Repubblica. Nella riforma, nonostante le affermazioni dei proponenti, i poteri del Capo dello Stato nella formazione dei Governi e nello scioglimento delle Camere si trasformano di fatto da liberi in vincolati e diventano atti dovuti, non più discrezionali atti di impulso. Limitare in modo così significativo le prerogative del Presidente della Repubblica nella gestione delle crisi di Governo, sempre possibili anche in presenza di un *Premier* eletto direttamente dal popolo, per effetto della rottura dell'accordo di coalizione, significa impedire il necessario grado di flessibilità al sistema, che è, questo sì, garanzia di tenuta democratica, come dimostra la storia repubblicana.

In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri in carica e di sfiducia allo stesso, lo spazio di manovra del Capo dello Stato è limitatissimo; potrebbe conferire infatti l'incarico di formare il Governo solo a un altro parlamentare di maggioranza che oltretutto, rispetto alle affermazioni pubblicitarie su questa riforma costituzionale, sarebbe lì in sfregio alla sacrosanta indicazione (*Applausi*) che voi proclamate che i cittadini devono indirizzare la scelta del Presidente del Consiglio.

La *moral suasion* del Presidente può essere formalmente intatta, ma viene depotenziata, circoscritta all'interno dello stesso perimetro nel quale si confinano le sue prerogative. Il Presidente della Repubblica ha un'autorevolezza menomata, a fronte di un vertice dell'Esecutivo che trova la sua legittimazione diretta nell'elezione diretta dal popolo.

Peraltro, con i due vertici delle Istituzioni eletti uno dal popolo e l'altro dal Parlamento, il buonsenso anche solo di uno studente al primo anno di giurisprudenza porta a comprendere che la disparità è nei fatti, alla faccia di tutte le affermazioni formali. (*Applausi*). Il rischio, dunque, è di perdere una risorsa straordinaria del nostro ordinamento. L'evoluzione del ruolo del Capo dello Stato ci ha consegnato una figura che non è solo quella di un notaio passivo ma, come ricorda la Corte costituzionale nella sentenza del 2013, è capace di ristabilire il funzionamento del sistema nei momenti di blocco e di crisi. Peraltro, colleghi, guardiamo un po' l'esperienza concreta: abbiamo avuto due Presidenti della

Repubblica - Napolitano e Mattarella - eletti da maggioranze diverse e che, nel voto successivo di conferma, hanno allargato ai partiti che non li avevano scelti nella prima fase la condivisione, perché sono stati votati quasi unanimemente. Pertanto, l'esperienza concreta ci dice che questa flessibilità, questa possibilità di esercitare la *moral suasion* e questo ruolo del Presidente della Repubblica sono riconosciuti anche da chi in una prima fase poteva averne avvertito o non scelto l'indicazione. È il meccanismo che funziona; è una delle poche cose - ve lo dico sinceramente - che in questo Paese funzionano e che noi andiamo a modificare in base a principi, a mio parere, sbagliati. (*Applausi*).

Collegli, il tema che più dovrebbe interessarci in quest'Aula è un altro e secondo me è poco evidenziato: questa riforma indebolisce il ruolo del Parlamento, soprattutto nel suo rapporto con il Governo. Il Parlamento perde infatti la funzione sostanziale di investitura del Governo e l'istituto di fiducia è un elemento cardine. In questi quarant'anni - vi dico la mia esperienza - il Parlamento ha subito un processo progressivo di lateralizzazione, ma l'unica cosa che ancora resiste come potere del Parlamento è il mandato fiduciario che noi, come parlamentari, esprimiamo nei confronti del Governo. (*Applausi*). Quando il mandato fiduciario, che è l'ultima cosa che ci rimane per esercitare una qualche influenza, viene espropriato perché trasferito direttamente agli elettori, noi che cosa facciamo? Certo, la democrazia... (*Commenti*). Vedo qualche collega che interloquisce e mi fa anche piacere. È ovvio che è sempre democratico, perché sono gli elettori che scelgono il Presidente del Consiglio, ma noi come ruolo siamo completamente depotenziati. Il ruolo del Parlamento è la vera vittima in questa riforma, prima di qualsiasi altro potere. Dunque finiremo per fare i passacarte; si continuerà ad incrementare questo processo in base al quale il Parlamento è espropriato e magari - scusatemi la battuta polemica che faccio anche verso le opposizioni - continueremo a istituire Commissioni d'inchiesta sui vari argomenti per provare a fare qualcosa. Anche questa è un'altra patologia del sistema: andiamo a trovare - per così dire - spazi di azione che dovrebbero essere consegnati all'eccezionalità e che diventano quasi la normalità.

Sto terminando, signor Presidente, ma vorrei anche dire che la stessa scelta che noi abbiamo fatto, a cui io mi sono opposto purtroppo solitariamente, della riduzione del numero dei parlamentari, che per molti era la panacea di una riforma del sistema, ha avuto l'effetto di far perdere credibilità e slancio all'istituzione rappresentativa, cioè al Parlamento; ha acuito il *deficit* di rappresentanza dell'istituzione parlamentare e, al contempo, ha determinato inefficienza nel funzionamento dell'attività legislativa, soprattutto al Senato.

Dunque colleghi, se questo è il contesto, vorrei dire che la scelta di inserire in Costituzione il premio di maggioranza senza prevedere contestualmente una soglia minima e ragionevole di voti ottenuti è un altro grave *vulnus*. Anche i Costituenti si erano posti il problema di disciplinare o comunque di dare indicazioni in Costituzione sul sistema elettorale, ma hanno scelto di non introdurre ulteriori elementi di rigidità, lasciando invece alla discrezionalità del legislatore ordinario la scelta del sistema più adeguato all'evoluzione delle dinamiche politiche e sociali. La Corte costituzionale, come sapete, ha affermato che l'assenza di una soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza rappresenta una violazione dei principi costituzionali. Qui però non c'è solo il principio costituzionale, ma c'è soprattutto il buon senso.

In conclusione, il nostro sistema necessita di interventi di razionalizzazione e che essi debbano essere rivolti anche a rafforzare la posizione del *Premier* all'interno del Governo nei confronti di altri organi costituzionali è una cosa su cui si può seriamente ragionare.

Tuttavia, se si sceglie di rimanere nell'alveo delle forme di governo parlamentare e non virare con decisione verso forme di governo autenticamente presidenziale, corredate dagli istituti necessari di *check and balance*, non si può fare attraverso una Costituzione ibrida, che si limiti all'elezione diretta del *Premier* e alle concentrazioni di prerogative nelle sue mani; occorre contestualmente intervenire per rafforzare il ruolo del Parlamento. Non c'è traccia nella riforma di interventi volti a limitare la decretazione d'urgenza, rafforzare l'iniziativa legislativa parlamentare, restituire spazio all'istruttoria legislativa in Commissione, accrescere i poteri ispettivi e di controllo del Parlamento sull'attività di Governo.

In conclusione, esprimo una speranza, perché in tutte le cose c'è sempre una luce. La speranza è che

questo dibattito, peraltro desolatamente privo della tensione ideale che ha animato le grandi scelte costituzionali del passato, sia solo un'esibizione muscolare pre-elettorale e, da qui a poco, la saggezza, pure presente anche in parti della maggioranza, sappia imporre una svolta a un dibattito su una riforma nata male e che rischia di finire peggio; una riforma non all'altezza delle risposte che l'Italia chiede e con l'umiliazione finale e definitiva del Parlamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro, per venti minuti, perché alle ore 12 sospenderemo i lavori dell'Assemblea in attesa delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, signora Ministra, crediamo che questa riforma, voluta dal suo Governo, sia non solo profondamente sbagliata, ma anche dannosa e finanche pericolosa per il nostro Paese e per la nostra democrazia. Lo dico anche in questa sede, ma è ben noto: noi dell'Alleanza Verdi-Sinistra abbiamo presentato anche in quest'Aula oltre mille emendamenti, alcuni dei quali sono di merito e cercano di disegnare un'altra idea di assetto istituzionale, assai diversa da quella contenuta nella vostra ipotesi; altri, molti altri, sono ostruzionistici. Lo dico e lo rivendico senza nessun imbarazzo, perché credo che, dinanzi a un tentativo così clamoroso di stravolgere la nostra Costituzione (perché di questo si tratta, non certo di un intervento chirurgico), tutti gli strumenti previsti dalle regole sono giusti: oggi l'ostruzionismo in Parlamento, domani i comitati per il no al referendum confermativo, che contribuiremo a costruire e ad animare.

Com'è stato autorevolmente ricordato ieri dalla senatrice Segre nel suo importante intervento, di grande spessore, negli anni recenti, per ben due volte, nel 2006 e nel 2016, gli italiani hanno bocciato nelle urne due proposte di riforma che ritenevano sbagliate; io credo che anche questa volta si dimostreranno assai più saggi di chi li governa. (*Applausi*).

Perché è così sbagliata e così pericolosa questa vostra proposta di riforma? Io credo per due ragioni fondamentali. La prima è perché interviene, scardinandolo, su un punto decisivo su cui sono fondate le democrazie, cioè l'equilibrio dei poteri. Si tratta di un principio cardine, sancito in tutte le Costituzioni europee approvate dopo la tragedia delle guerre e delle dittature. Questa vostra riforma legittima il dominio dell'Esecutivo sul potere legislativo, con un'ulteriore espansione dei poteri del Governo: è una scorciatoia demagogica che accentuerà la crisi democratica in atto, andando a minare anche l'equilibrio tra la funzione di indirizzo politico e quella del controllo costituzionale, affidata, come sappiamo, ad organi imparziali ed espressione dell'unità nazionale, come sono il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale (ma ci tornerò diffusamente).

La seconda ragione, che affronto invece rapidamente, sta nel combinato disposto con l'altro provvedimento al centro dell'agenda di Governo, quello sull'autonomia differenziata, adesso in discussione alla Camera. Noi abbiamo denunciato più volte la pericolosità e la gravità di questo vero e proprio scambio.

E non basta dire, signora Ministra, che questi due punti sono entrambi contenuti nel programma di Governo. Qui non si contesta il fatto che due forze politiche che compongono la stessa maggioranza possano dar vita a una sintesi programmatica. Si contesta, invece, che premierato e autonomia differenziata sembrano ispirati da due logiche diametralmente opposte, che si tengono insieme soltanto per un patto di potere (uno accentra i poteri nelle mani di una sola persona, mentre l'altro decentra tutto, spaccando drammaticamente il nostro Paese), ma che, a ben vedere, hanno un tratto in comune, cioè la marginalizzazione del Parlamento e, più in generale, della democrazia rappresentativa, la sola capace di garantire quel pluralismo su cui si fondano i sistemi istituzionali contemporanei. (*Applausi*). Sì, perché è proprio l'estromissione del Parlamento dai poteri decisionali uno dei tratti più evidenti non solo dell'autonomia differenziata, ma anche di questa vostra riforma costituzionale.

È per questo motivo che noi parliamo di una reale messa in discussione dell'equilibrio fra i poteri. Come è stato ricordato da tanti, voi avete scelto un sistema che non ha eguali al mondo e che è stato sperimentato, con esito fallimentare, in un solo Paese soltanto per pochi anni. È un sistema nel quale, nella traduzione italiana, si concentrano nelle mani di una sola persona tutti i poteri: si elegge un Parlamento ubbidiente per trascinarsi, senza più neanche la minima legittimazione popolare, e si depotenzia una figura, come quella del Capo dello Stato, che pure nella fragile democrazia italiana ha

rappresentato e rappresenta un punto di riferimento largamente riconosciuto dai cittadini.

È davvero singolare sostenere che questa riforma non toccherebbe le prerogative del Presidente della Repubblica, quando invece muterebbero in radice in senso restrittivo i suoi poteri, in particolare relativamente al procedimento di formazione di un Governo e allo scioglimento delle Camere, tanto per cominciare perché, come appare evidente, al di là di tutte le sgrammaticature che pure ci sono, il Capo dello Stato non potrà respingere la proposta di scioglimento del Parlamento fatta da un Presidente del Consiglio dimissionario, anche se, come sappiamo, a rigor di logica, a una proposta potrebbe sempre corrispondere una risposta negativa, ma evidentemente solo astrattamente.

Voi, signora Ministra, avete presentato questa riforma come una mediazione, esattamente, tra chi? Tra di voi, forse, ma non certo con l'intero Parlamento, vista la contrarietà praticamente di tutti i Gruppi dell'opposizione, oltretutto dei tanti costituzionalisti che abbiamo avuto modo di ascoltare durante le audizioni. Se possibile, signora Ministra, avete avanzato una proposta ancora peggiore del presidenzialismo da cui siete partiti.

Noi - glielo dico con grande nettezza - ci saremmo opposti con forza anche a quel modello, anche al presidenzialismo, perché crediamo che oggi sia proprio l'elezione diretta del capo a essere in contrasto con un pieno sviluppo dei processi democratici, perché essa accentua, a nostro avviso, i tratti di crisi sistemica della fase storica che stiamo attraversando. Consideriamo però questa vostra proposta sul premierato ancora meno rispettosa di quel delicato meccanismo di pesi e contrappesi che è invece essenziale per garantire un sistema che funziona.

Si sarebbe dovuti partire da questo, se proprio si voleva proporre una modifica della forma di governo: dal riconoscimento, cioè, della profonda fase di crisi che le democrazie contemporanee vivono oggi e della loro esposizione a potenziali lacerazioni, pericolose torsioni e rischi di derive populiste che l'elezione diretta non serve certamente a mitigare.

Proviamo a guardare alla situazione del nostro Paese e a farlo nella maniera meno ideologica possibile, limitandoci davvero semplicemente a fotografare la realtà. Quasi la metà della popolazione ormai non va nemmeno più a votare. È un astensionismo dilagante, che cresce sempre di più e che assume caratteristiche sempre più di classe (utilizzo non a caso questa parola). Andate a vedere dov'è concentrata la minore partecipazione al voto e scoprirete che corrisponde ai territori dov'è più acuta la sofferenza sociale e dove c'è maggiore povertà, maggiore emarginazione; è una società, la nostra, sempre più destrutturata, nella quale decine di milioni di persone non si sentono più rappresentate da nessuno, privata del tutto di quei corpi intermedi attorno ai quali si era formata la Repubblica, con i partiti spesso ridotti a formazioni personali o a comitati elettorali presenti soltanto in prossimità del voto e senza più quelle strutture - le casematte, le avremmo chiamate un tempo - attraverso le quali e dentro le quali immaginare e costruire percorsi formativi e di emancipazione individuali e collettivi.

Io credo e noi crediamo (e questo è il punto di maggiore dissenso con l'impianto che viene proposto) che questa crisi democratica non sia compatibile con la scorciatoia e con la soluzione che avanzate, che non risolve peraltro, come ben si vede, nemmeno il tema dell'astensionismo elettorale, che proprio nelle Regioni dove il Presidente si sceglie con l'elezione diretta raggiunge le vette più alte, come dimostrano in tutta evidenza i dati sulla partecipazione al voto in tutte le recenti elezioni regionali.

Questa incompatibilità a cui ho fatto riferimento, quella tra la semplificazione dell'elezione diretta e la crisi democratica, a mio avviso oggi vale sempre, anche quando il sistema prevede un rigido schema di pesi e di robusti contrappesi, come per esempio l'autonomia del Parlamento nei Paesi dove esiste il presidenzialismo, tanto è vero che proprio in quei paesi - negli Stati Uniti e in Francia - non a caso aumentano le contrarietà all'elezione diretta, forse anche perché si assiste a lacerazioni e conflitti sempre più insanabili tra i vari schieramenti. Ebbene, figuriamoci cosa potrebbe accadere qui da noi con questo premierato di cui parlate, che forza ancora di più l'equilibrio dei poteri e che rischia davvero di aprire la strada a derive potenzialmente letali in una situazione già significativamente compromessa.

Eppure quello che è accaduto in Italia negli ultimi decenni avrebbe dovuto offrire molta materia da approfondire. Abbiamo assistito a una sorta di pensiero unico trasversale: l'idea, cioè, che il problema del Paese fosse tutto nella poca stabilità, nel numero troppo ampio di Governi e nella loro durata

troppo breve, problemi reali, certamente, ma sui quali si sarebbe potuto intervenire in molti modi, senza stravolgere la Costituzione. Questa tesi, ripetuta ossessivamente nel corso degli anni, ha fatto però perdere di vista l'esistenza di un'altra grande questione, a nostro avviso ancora maggiore e dannosa, cioè la crisi della rappresentanza, che non solo si è accentuata nel tempo, ma che non ha visto su di sé l'attenzione che avrebbe invece meritato. La continua ricerca della stabilità ha significato il progressivo e continuo spostamento della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, con tutto quello che questo significa: l'abuso della decretazione d'urgenza, il continuo ricorso al voto di fiducia e il cosiddetto monocameralismo alternato. I poteri del Governo non solo non si sono ridotti, ma si sono dilatati con le Camere obbligate già ora ad una funzione spesso di sola ratifica e con i parlamentari di maggioranza, com'è tristemente accaduto nell'ultima legge di bilancio, gentilmente invitati a non presentare nemmeno emendamenti. Chiedo allora a me e a voi: ci sarà un nesso fra tutto questo e quanto accaduto negli ultimi tre decenni o si tratta soltanto di un destino sfavorevole? Le leggi elettorali maggioritarie, i premi di maggioranza abnormi, che in altre stagioni sono stati chiamati giustamente leggi truffe, e poi con essi la personalizzazione, il rapporto disintermediato tra il capo e l'elettore e i nomi dei *leader* nei simboli dei partiti hanno avuto un ruolo in tutto questo? Hanno inciso, cioè, questi elementi sulla crisi della rappresentanza? Hanno avuto conseguenze, per esempio, nel ridurre la partecipazione al voto? Hanno frenato - o, viceversa, come penso io - hanno accentuato la crisi dei partiti? Dopo trent'anni si può provare a fare un bilancio o si devono sempre inseguire le magnifiche sorti e progressive, facendo finta di nulla?

Lei, signora Ministra, dice che quello che oggi proponete voi lo ha proposto in passato anche la sinistra. Vede, potrei avere davvero buon gioco a dirle che quella non era la sinistra nella quale ho militato io. Le rispondo invece in un altro modo, perché non è questo il punto essenziale. Le rispondo dicendole che, quando questo è stato fatto, si è sbagliato (*Applausi*), esattamente come si è sbagliato a modificare il Titolo V della Costituzione, aprendo la strada alla sciagurata autonomia differenziata. Questi errori però non giustificano certamente le scelte di oggi; anzi, se è possibile, le rendono ancora più gravi.

La vostra riforma peggiorerà lo stato di salute della rappresentanza e quindi della democrazia. Voi dite che, con l'approvazione di questa riforma, non ci saranno più Governi tecnici. Ora le voglio dire una cosa su questo, perché per me è un argomento sensibile, per così dire. Vede, signora Ministra, diversamente da lei e dal suo partito, noi in questi anni i Governi tecnici non li abbiamo sostenuti, né il Governo Monti, né il Governo Draghi. (*Applausi*). Ma è davvero, questo che proponete voi, il modo corretto per evitare i Governi tecnici? Oppure anche su questo punto servirebbe una riflessione un po' più articolata? Perché ci sono stati questi Governi tecnici? Per le scelte individuali di un Capo dello Stato oppure di un altro o anche e soprattutto perché la debolezza della politica e dei partiti ha aperto loro la strada?

E ancora, se questi Governi ci sono stati e se hanno visto il supporto di larghe o larghissime intese, che dovrebbero essere una rarissima eccezione e non certo la regola, non è stato perché anche in questo caso un pensiero unico, a volte molto trasversale, ha attraversato troppo spesso la politica italiana? Se volete impedire i Governi tecnici, piuttosto che farlo per decreto, lavorate per ricostruire la democrazia e i partiti, lavorate per ricostruire i pensieri lunghi. Non fatelo per decreto, perché davvero non serve a nulla.

Piuttosto che seguire la scorciatoia dell'elezione diretta, bisognerebbe oggi alimentare i canali della partecipazione popolare e ripensare le funzioni della rappresentanza nella prospettiva di una rinnovata centralità parlamentare. Servirebbe innanzitutto una legge elettorale con un impianto rigorosamente proporzionale, senza distorsioni maggioritarie, in grado di rappresentare la plurale articolazione politica del Paese. Servirebbe cioè lavorare sulla ricostruzione dei corpi intermedi, sull'articolo 49 della Costituzione, sulla trasparenza dei partiti e dei finanziamenti alla politica e sugli strumenti di contrasto alla degenerazione attuale, che abbiamo visto in tutta la sua vergogna consumarsi anche nei giorni scorsi: il contrario, cioè, di una visione verticistica che propone stabilità soltanto in apparenza.

Ve lo abbiamo detto con i nostri emendamenti, signora Ministra. Ci sarebbero stati molti modi per scegliere un modello capace di coniugare stabilità e rappresentanza. Vi abbiamo proposto di

intervenire con la sfiducia costruttiva, per esempio, senza stravolgere gli equilibri costituzionali e tenendo ben salda l'impostazione del Governo parlamentare, che invece andate a colpire. Allo stesso modo, vi diciamo invano di lavorare sull'attuazione della nostra Costituzione.

Con questa vostra riforma, invece, si mette davvero in discussione il carattere pluralista della nostra democrazia. La composizione del Parlamento e finanche la sua durata finanche, dipenderanno dall'elezione del Presidente del Consiglio. Nessun'altra democrazia contemporanea vede oggi una tale concentrazione di potere nelle mani di una sola persona. Altro che facoltà di scelta da parte degli elettori: tutta la partecipazione del corpo elettorale si tradurrà in una sola chiamata al voto per via plebiscitaria, una volta ogni cinque anni; un'investitura che determina un indirizzo politico non modificabile, se non attraverso una nuova investitura, una sorta di acclamazione. Tutto il contrario, cioè, della fatica della democrazia, peraltro mentre quello stesso corpo elettorale - come sappiamo - non avrà alcun diritto di scegliersi i parlamentari, che nemmeno sappiamo come saranno eletti.

In conclusione, signora Ministra, per tutte queste ragioni, per noi, per l'Alleanza Verdi e Sinistra, questa riforma non presenta margini di mediazione. La riteniamo sbagliata in radice, non solo quindi inaccettabile per ragioni di inadeguatezza tecnica e di difficoltà interpretativa, che pure abbondano, ma perché in contrasto con i principi che reggono le basi della nostra democrazia parlamentare. Per questo ci opporremo con tutte le nostre forze, perché abbiamo a cuore la nostra Costituzione e non consentiremo a chi ne contesta il suo carattere antifascista di stravolgerla. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa, in attesa delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo.
(*La seduta, sospesa alle ore 11,59, è ripresa alle ore 13,09*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 23 maggio.

La seduta di oggi prosegue con il seguito della discussione generale del disegno di legge costituzionale in materia di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri.

A partire dalle ore 15 avrà inizio la discussione del decreto-legge in materia di agevolazioni fiscali. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che nella giornata di oggi si terrà la discussione sulla fiducia per la durata di un'ora.

Le dichiarazioni di voto avranno inizio domani mattina alle ore 8,30. Seguirà la chiama.

Sempre domani, alle ore 15, si terrà il *question-time* con la presenza dei Ministri dell'interno e per la disabilità.

Il calendario della prossima settimana, con inizio martedì 21 maggio, alle ore 15, prevede il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale in materia di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, che proseguirà anche nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 maggio.

Sempre giovedì, alle ore 15, avrà luogo il *question-time*.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di maggio e giugno 2024:

- Disegno di legge costituzionale n. 935 e connesso - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica (*prima deliberazione del Senato*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)

- Disegno di legge n. 104 - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita (*dalla sede redigente*) (*ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*)

- Disegno di legge n. 125 - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (*dalla sede redigente*) (*ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*)

- Disegno di legge n. 943 - Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole (*dalla sede redigente*) (*ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*)

- Disegno di legge n. 6 - Modifiche al codice penale in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere *(dalla sede redigente) (ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)*
- Elezione di organi collegiali
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Mozioni
- Interpellanze e interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 23 maggio:

Mercoledì	15	maggio	h. 10	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 935 e connesso - Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri <i>(prima deliberazione del Senato)</i>
Giovedì	16	"	h. 8,30	- Disegno di legge n. 1092 - Decreto-legge n. 39, Agevolazioni fiscali <i>(scade il 28 maggio)</i> (mercoledì 15, ore 15) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 16, ore 15)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1092 (Decreto-legge n. 39, Agevolazioni fiscali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 15 maggio.

Martedì	21	maggio	h. 15- 20	- Seguito disegno di
---------	----	--------	--------------	----------------------

Mercoledì	22	"	h. 10-20	l e g g e costituzionale n. 935 e connesso - E l e z i o n e diretta del Presidente del Consiglio dei m i n i s t r i (p r i m a deliberazione del Senato) (eventuale voto finale c o n l a presenza del n u m e r o legale) - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 23, ore 15)
Giovedì	23	"	h. 10	

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1092
(Decreto-legge n. 39, Agevolazioni fiscali)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale
nn. 935 e 830 (ore 13,11)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Castellone. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, Ministro, colleghi, vorrei chiedere, per suo tramite, Presidente, ai colleghi se hanno capito che il Paese è allo stremo, che ci sono emergenze molto gravi da gestire e parto, essendo il campo di cui più mi occupo, dalla sanità. Abbiamo le liste d'attesa più lunghe di sempre; oltre 4 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure perché non possono permettersi

la sanità privata. Abbiamo un aumento della povertà assoluta, se i dati Istat ci dicono che oggi i poveri assoluti sono 5,7 milioni. Abbiamo oltre 4 milioni di italiani che lavorano, eppure non escono dalla soglia di povertà; li chiamiamo lavoratori poveri e per loro non volete il salario minimo. Abbiamo un'altra emergenza gravissima, che è quella dei morti sul lavoro: ogni giorno tre persone vanno al lavoro e non fanno più ritorno a casa. Abbiamo quel grande piano di investimenti che è il PNRR, che dovremmo gestire e di cui dovremmo utilizzare le risorse, e invece abbiamo speso meno del 4 per cento dei fondi dedicati alla sanità e meno dell'1 per cento di quelli dedicati alla formazione.

Il Parlamento, che avrebbe tante emergenze da gestire e tante questioni da discutere, è occupato da settimane a parlare di una riforma costituzionale, quella del premierato, dopo aver lavorato per più di un anno a un'altra riforma, quella dell'autonomia differenziata, e io sono certa che, se chiediamo ai cittadini se queste sono emergenze per il Paese, ci diranno che non lo sono. (*Applausi*).

E non dite che era il mandato elettorale che avevate avuto, perché nel vostro programma elettorale, come hanno detto tanti colleghi che mi hanno preceduto, c'era l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, non del Presidente del Consiglio. Del resto, è stato depositato un disegno di legge, a prima firma Meloni, nella scorsa legislatura, che prevede l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, e questo è il disegno di legge che è entrato anche nel vostro programma elettorale. Quindi non si tratta di un mandato elettorale che avete avuto.

Inoltre, avevate fatto tante altre promesse che poi avete tradito: l'eliminazione delle accise sulla benzina, invece avete tolto gli sconti; il blocco navale per arginare il fenomeno migratorio, invece il numero degli sbarchi è il più alto di sempre; portare la sovranità italiana in Europa, mentre avete accettato un Patto di stabilità che ci costerà 13 miliardi all'anno di nuovi tagli e nuove tasse. Mentre c'è un Paese allo stremo, state dando al Paese l'impressione e l'immagine di essere interessati solo a piantare bandierine elettorali, a fare scambi politici tra le varie forze al Governo, a occuparvi di poltrone di terzi mandati dei governatori, a introdurre di nuovo i vitalizi alla Camera. Non volete vedere che c'è una questione morale urgente da affrontare e infatti state provando perfino a ridimensionare, mettendo in dubbio il lavoro della magistratura, ciò che sta avvenendo in Liguria.

Entro ora nel merito di questa riforma costituzionale, partendo però da una cosa secondo me molto importante che ha detto un grande costituzionalista: le riforme non si possono fare nei momenti in cui non c'è pace sociale. In questo momento non c'è pace sociale, se le disuguaglianze sono le più grandi di sempre. Essendo un medico, voglio fare un esempio che forse è calzante in questo caso. Quando si deve fare un intervento chirurgico a un organo vitale - penso al cuore, al fegato o al pancreas - si aspetta che il paziente sia in una condizione stabile, in cui può sopportare quell'intervento. È la stessa cosa di quando un Parlamento decide di intervenire con una riforma costituzionale in un momento in cui non c'è pace sociale e non c'è giustizia sociale. (*Applausi*). È esattamente la stessa cosa.

Entriamo nel merito di questa forzatura che avete deciso di fare. Avete creato un pastrocchio; noi lo definiamo pastrocchio perché nelle settimane di discussione in Commissione sembrava che stessimo lavorando a un decreto milleproroghe: abbiamo visto inserire commi, virgole, taglia e cucì. Sembrava veramente un milleproroghe e alla fine è venuto fuori un pastrocchio pericolosissimo in cui si alterano tutti gli equilibri tra i poteri dello Stato. La nostra Costituzione prevede un contrappeso perfino per il Presidente della Repubblica, invece in questa vostra riforma non ci sarà nessun contrappeso. Il Presidente del Consiglio avrà poteri sproporzionati, eleggerà a traino il Parlamento, ancora non sappiamo con che percentuale di premio di maggioranza, perché questo l'avete rimandato a una futura ipotetica riforma della legge elettorale. Questo Presidente del Consiglio con a traino il Parlamento chiaramente influenzerà le elezioni del Presidente della Repubblica e quindi la nomina dei giudici della Corte costituzionale, quindi la nomina di tutti gli organi costituzionali. Non è più un premierato: rischiamo di arrivare a una vera e propria dittatura. Non ci lamentiamo poi se a tutte le tornate elettorali l'astensionismo ormai è altissimo: un cittadino su due degli aventi diritto al voto decide di non andare a votare perché non si sente più rappresentato da questa politica autoreferenziale che, anziché occuparsi dei problemi del Paese, si occupa di tutt'altro. Non dite che darete più potere ai cittadini che potranno eleggere il Presidente del Consiglio, perché a questi stessi cittadini invece state chiedendo una delega in bianco, che è anche quella che poi, dall'altro lato, state dando ai venti piccoli

Premier che create con la riforma dell'autonomia differenziata.

Voglio riprendere le parole di ieri della senatrice a vita Liliana Segre, che vi ha rivolto delle domande. Perché, anziché stravolgere la Costituzione, non ci occupiamo di attuarla e renderla finalmente viva? Perché non ci occupiamo di tutelare il diritto alla salute se ogni anno dobbiamo spendere oltre 4 miliardi di euro in migrazione sanitaria, visto che tanti cittadini sono costretti a lasciare i luoghi in cui vivono per andarsi a curare? Perché non ci occupiamo di garantire il diritto all'istruzione e alla scuola pubblica se nel ciclo scolastico di scuola primaria un bambino del Sud perde un anno di scuola? Perché non ci occupiamo di garantire veramente quella rimozione degli ostacoli per avere una vita dignitosa, come previsto dall'articolo 3 della Costituzione?

Questa riforma non servirà ad aumentare la stabilità del Governo. Vi avevamo dato le soluzioni e non potete dire che il MoVimento 5 Stelle ha fatto ostruzionismo, perché i nostri emendamenti si contavano sulle punta delle dita, erano pochissimi e tutti mirati. (*Applausi*).

Vi abbiamo proposto di introdurre la sfiducia costruttiva, la fiducia a Camere riunite, il potere di revoca di un solo Ministro, la riduzione del *quorum* per i *referendum* abrogativi e un perimetro più ristretto per i decreti che oggi limitano invece l'attività del Parlamento. Vi avevamo anche detto di rendere omogenei i Regolamenti di Camera e Senato sui disegni di legge di iniziativa popolare. Tutto è stato chiaramente bocciato, perché questo è il modo in cui vi comportate: dite di confrontarvi con le opposizioni, ma poi non lo fate.

Vi do una notizia perché evidentemente non ve ne siete resi conto: voi siete al Governo da quasi due anni e, anziché raccontare come volete risolvere i problemi delle persone, continuate ancora a dare la colpa a chi vi ha preceduto. Dite di essere patrioti, ma poi vendete gli *asset* strategici e presentate un DEF che è solo tendenziale. Non avete il coraggio di utilizzare le risorse e prenderle dove ci sono *extra* profitti bancari. Ad esempio, volete dare la colpa al superbonus senza dire che il ministro Giorgetti è lo stesso che lo segue da almeno tre anni. (*Applausi*).

E non basterà far finta di essere un'altra persona. Se anche chiamiamo Giorgia la Presidente del Consiglio, così come lei stessa chiede, questa Giorgia è la stessa che ha voltato le spalle ai poveri e ai malati che non si possono curare e al Sud, che ha svenduto alla Lega. È la stessa che ha accettato il Patto di stabilità e sta aumentando le spese in armamenti e difesa.

Quindi, basta: basta dire bugie alle persone; basta cercare di nascondere le vostre bugie mettendo anche i bavagli alla stampa indipendente e censurando l'informazione; basta repressione violenta delle proteste dei nostri giovani che invece vanno sempre ascoltati. (*Applausi*).

Dovreste veramente cominciare a pensare come applicare e far vivere la Costituzione. Non abbiate paura di identificarvi nei valori democratici e antifascisti della nostra Costituzione.

Voglio riprendere le parole di qualche giorno fa del Presidente della Repubblica, che ha richiamato proprio questo impegno dicendo che la nostra Costituzione è una conquista e va conosciuta, amata, difesa e vissuta ogni giorno per accogliere i nuovi bisogni, tutelare chi si trova ai margini, per avere cura soprattutto dei più fragili e affrontare le nuove sfide di convivenza e pace.

Il MoVimento 5 Stelle ha fatto proprio questo impegno e questo obiettivo e continuerà a lavorare per tutelare soprattutto i più fragili e costruire una pace e una giustizia sociale. Tutto questo lo abbiamo inserito anche nel nostro programma elettorale per le prossime elezioni europee, perché noi rispondiamo davvero alle esigenze dei cittadini e al mandato elettorale dei nostri elettori. Voi state invece tradendo tutte le promesse che avete fatto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Meloni. Ne ha facoltà.

[MELONI](#) (PD-IDP). Signora Presidente, signora Ministra, onorevoli senatrici e senatori, nell'intervenire oggi non vi nascondo che avverto appieno la discrasia tra la solennità della materia oggetto della nostra discussione, vale a dire le modifiche della Costituzione sul tema cardine del funzionamento della democrazia repubblicana, e l'inadeguatezza del testo su cui siamo chiamati a legiferare. Le molteplici ragioni di questa inadeguatezza sono state illustrate con argomenti convincenti da molti colleghi, oltre che dai più autorevoli costituzionalisti intervenuti negli ultimi mesi, sia nelle audizioni in Commissione che nel dibattito pubblico. Quindi, io mi soffermo solo su alcuni aspetti che ritengo descrivano l'irragionevolezza della proposta dell'Esecutivo.

In primo luogo, mi soffermo sul metodo: si è lungamente e opportunamente denunciata una deriva mercantile nella condotta del Governo. Il testo che oggi prendiamo in esame in questa versione aggiornata, che in realtà è ancora più confusa e improvvisata delle precedenti, altro non è che il frutto di un mercanteggiamento tra le priorità del principale partito della maggioranza e la bandiera della Lega, quell'autonomia differenziata che porta con sé semplicemente la disgregazione dell'unità nazionale: da una parte, l'accentramento dei poteri, proprio di una cultura politica impregnata del decisionismo dell'uomo solo al comando e intrinsecamente allergica al parlamentarismo e, dall'altra parte, la scomposizione preordinata della pur perfettibile *governance* multilivello su cui è imperniata la nostra architettura istituzionale. Il tutto a meno di un mese da uno degli appuntamenti democratici più delicati dell'ultimo decennio.

Così la Costituzione viene portata strumentalmente in campagna elettorale, arena di competizione interna tra i partiti del centrodestra. Opporsi a questo disegno è un tributo ai valori su cui è nata la nostra Repubblica, di cui fra pochi giorni, il 2 giugno, celebreremo il settantottesimo anniversario.

Nel merito la proposta è un inganno nei confronti dei cittadini. Il messaggio che viene trasmesso al Paese è infatti generico e fuorviante. L'elezione diretta del Presidente del Consiglio non determina necessariamente un rafforzamento del principio democratico, né tantomeno costituisce di per sé un elemento di stabilizzazione del sistema. Al contrario, in contesti politici frammentati e polarizzati come quello italiano, il premierato congegnato dal Governo finisce paradossalmente per configurarsi come un motore di destabilizzazione e di impoverimento delle istituzioni. Dunque, oltre alla più classica delle eterogenesi dei fini, ciò che ne deriva è una profonda contraddittorietà rispetto agli obiettivi dichiarati. L'elezione diretta del Capo del Governo, infatti, favorisce stabilità e dunque governabilità solo nelle società politicamente pacificate, con sistemi solidamente bipolari o addirittura bipartitici, come accade per esempio nel Regno Unito, dove l'elemento di equilibrio e razionalizzazione è rappresentato dalla presenza di partiti forti che conservano nella sostanza l'affidamento dell'elettorato.

Al contrario, in scenari politici conflittuali qual è quello italiano, dove anche all'interno delle coalizioni di maggioranza e opposizione non c'è pieno allineamento politico e ideologico, l'elezione diretta non può che rivelarsi divisiva, tutt'altro che pacificatrice.

Oltre a questo, la previsione della possibilità della sostituzione del Presidente del Consiglio eletto determina una potenziale conflittualità permanente nell'ambito della maggioranza. Altro che stabilità!

Voi, Governo e maggioranza, fate confusione tra concetti: democrazia ed elezione diretta, infatti, non sono la stessa cosa. L'elezione dei soggetti titolari del potere pubblico è solo uno degli elementi caratterizzanti la democrazia e non esaurisce certo la categoria complessa di un sistema democratico che si fonda sull'equilibrio, su pesi e contrappesi, tutto ciò che questa riforma azzera. È infatti evidente che l'effetto trascinamento per cui dall'elezione diretta del Presidente del Consiglio, senza neppure la previsione di una soglia che assicuri che la scelta sia affidata alla maggioranza degli elettori, si determina l'elezione di una maggioranza parlamentare, produce l'esito di scardinare l'equilibrio dei poteri, di alterare la funzione delle istituzioni di garanzia.

In altri termini, da una elezione del *Premier*, che potrebbe essere determinata anche da una minoranza degli elettori, il trascinamento produrrebbe potenzialmente le elezioni della maggioranza parlamentare, del Presidente della Repubblica, della maggioranza dei componenti della Corte costituzionale e della rappresentanza parlamentare negli organi di autogoverno della magistratura. Vi rendete conto, Governo e colleghi della maggioranza, che si tratta di un effetto drammatico? Se pensate davvero di essere destinatari degli effetti di questa riforma, vi ricordo che mai negli ultimi trent'anni chi ha realizzato riforme o tentativi di riforme costituzionali ne ha potuto trarre beneficio, perché ha perso le successive elezioni o i *referendum* costituzionali. Invece voi state riproducendo l'errore per cui pensate che questo obbrobrio, che chiamate premierato, si applicherebbe solo alla vostra maggioranza e alla vostra Presidente del Consiglio. Questa è la verità.

La seconda grande incoerenza, rispetto sia agli iniziali propositi del Governo, sia alle rassicurazioni fornite successivamente, anche in quest'Aula, dalla Presidente del Consiglio, investe la figura del Presidente della Repubblica. Formalmente, il disegno di legge non interviene a disciplinare le

prerogative del Capo dello Stato. Nella sostanza, tuttavia, il premierato così disegnato finirebbe per depauperarne le funzioni e svilire quel ruolo di mediazione e garanzia esercitato in particolare in frangenti di *impasse* politica e istituzionale e ormai consolidato nella prassi e nelle convenzioni costituzionali.

Riassumo: impoverimento delle prerogative e della centralità del Parlamento e contestuale esautoramento della figura del Presidente della Repubblica; il tutto ufficialmente nel nome di un modello di democrazia decidente, che, se passasse questa riforma, porterebbe un esito esattamente inverso: meno democrazia, con rappresentanza parlamentare fortemente decurtata, e minore carica decidente, con un sistema fisiologicamente incline al conflitto e alla parcellizzazione delle influenze, lasciato in balia del solo potere esecutivo e della sua per natura necessariamente oscillante forza nel Paese e presso la pubblica opinione.

Sullo sfondo si ha una tendenza alla frammentazione che ormai investe la gran parte dei Paesi dell'Occidente. Non è un caso che, alla moltiplicazione delle sollecitazioni dal basso e all'incremento dell'indice di conflittualità sociale e politica, anche le democrazie di tipo presidenziale di più antica tradizione, come gli Stati Uniti e la Francia, faticano ad adattarsi, tanto da avallare, se non ricercare, una per molti versi inaspettata riconquista della scena da parte delle assemblee parlamentari.

Dinanzi a tutto questo, chi ha a cuore l'interesse della Nazione, anziché inseguire la sirena autocratica, se proprio non vogliamo definirla autoritaria, del capo che comanda, con tutti gli altri a fare da contorno, dovrebbe lavorare in direzione di una riforma seria del potere esecutivo, che miri a legittimare una maggioranza capace di esprimere una guida affidabile e funzionale al conseguimento degli obiettivi di stabilità dei Governi e di efficacia dei processi decisionali. Vedete, noi vorremmo semplicemente questo: maggiore forza e stabilità degli Esecutivi e maggiore forza del Parlamento, ovvero della rappresentanza popolare che il Parlamento esprime, ovvero dei cittadini. Sono obiettivi possibili, se si dismette il populismo costituzionale e si assume un atteggiamento più concreto e pragmatico. (*Applausi*).

Cosa si può fare? Cosa proponiamo noi del Partito Democratico? Anzitutto, confermando l'assetto parlamentare della forma di governo, si deve rivitalizzare il legame tra rappresentati e rappresentanti, tra rappresentanti in Parlamento e cittadini, attraverso una legge elettorale che, abolendo definitivamente le liste bloccate, razionalizzi senza distorcere la volontà dell'elettorato, con attenzione alla parità di genere. Al tempo stesso, si può prevedere l'indicazione del nome del o della Presidente del Consiglio nella scheda elettorale, così da ottenere un'indicazione vincolante a garanzia tanto della coesione delle coalizioni, quanto del rispetto della volontà popolare. Si deve rafforzare il ruolo del Presidente del Consiglio, destinatario unico del voto di fiducia e dotato del potere di proporre la sostituzione dei Ministri. Si deve legare la possibilità di cambi di Governo alla sfiducia costruttiva, in modo da dare elasticità e adattabilità al sistema, senza minare la stabilità dei Governi. Infine, si dovrebbero modificare i Regolamenti parlamentari, per garantire l'attuazione del programma di Governo e il rispetto di tempi certi per l'approvazione delle leggi, senza dover alterare l'equilibrio dei poteri attraverso l'abuso della decretazione d'urgenza e l'inflazione dei voti di fiducia.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 13,30)

(*Segue MELONI*). Oltre a tutte queste questioni di merito e di metodo, vi è la questione centrale, per cui sento di rivolgere un appello al Governo e alla maggioranza. Possiamo o potete ancora fare la cosa fondamentale quando si affronta una riforma delle regole della democrazia, delle regole in cui tutti i cittadini si devono poter riconoscere. Queste regole non possono essere espressione di una sola parte politica, ma devono rappresentare il risultato di un percorso che, anche partendo da elaborazioni distinte, porti alla più ampia condivisione parlamentare. Questa è l'unica via per evitare che le regole che reggono il funzionamento delle istituzioni democratiche, anziché essere il terreno all'interno del quale si dispiegano il confronto e anche il legittimo contrasto tra le parti politiche, divengano esse stesse l'oggetto di tale dialettica. Per un Paese come il nostro, dalle strutture democratiche e sociali particolarmente fragili, sarebbe davvero una sciagura. Come sarebbe una sciagura, simile a quella della legislatura 2013-2018 - stavolta sul versante della destra - la perdita di un enorme capitale politico investito su una riforma delle istituzioni. Io, in quella legislatura, anche dissentendo dal mio partito,

non ho mai votato le leggi elettorali proposte a maggioranza ed ero consapevole del rischio di una riforma costituzionale destinata al *referendum* senza la ricerca della necessaria condivisione parlamentare. Fu un grave errore. Perché ripeterlo? Perché volete ripeterlo? Abbiamo già perso dieci anni dal 2013 e voi correte il rischio di perderne altri dieci, cosa che dobbiamo purtroppo augurarci se la riforma rimarrà questa.

Dunque, il mio auspicio è che il Governo e la maggioranza, anziché ostinarsi nell'intento di stravolgere la Costituzione a colpi di maggioranza, tornino sui loro passi e cerchino la condivisione della larga maggioranza di questo Parlamento. Se non lo faranno, la nostra opposizione in Parlamento e nel Paese sarà tenace e durissima, così come esigono la storia della Repubblica e il sacrificio dei tanti che hanno combattuto per costruirla. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Della Porta. Ne ha facoltà.

DELLA PORTA (*Fdi*). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, signor Ministro, questo provvedimento è stato definito la madre di tutte le riforme, anche dal nostro *Premier*. Ma non è la madre delle riforme in funzione dell'eletto: è la madre delle riforme in funzione dei cittadini elettori, che finalmente saranno chiamati a scegliere direttamente chi li potrà governare nei prossimi cinque anni. È quindi la più alta forma di democrazia che possiamo donare ai cittadini italiani nel momento in cui saranno loro a scegliere a chi affidare il destino di questa Nazione.

Non è - come più volte è stato detto in quest'Aula - un baratto, perché la riforma costituzionale, l'autonomia differenziata e la riforma della giustizia erano iscritte nel programma di Governo del centrodestra. Si chiama coerenza, che in politica ha un solo significato (*Applausi*), quello di rispettare il programma presentato agli elettori. È un sinallagma che prevede un programma concreto e poi il rispetto di ciò che si è detto agli elettori. E coerenza - lo voglio dire innanzitutto agli amici dei 5 Stelle - non è quello, ad esempio, che avveniva nel 2020, quando quegli enormi poster 6x3 inneggiavano alla fine degli sbarchi, perché l'Italia non doveva essere il campo profughi d'Italia, salvo poi votare contro tutte le norme di questo Governo che invece vanno in quella direzione. Coerenza - lo dico agli amici del PD - non è dichiararsi paladini della lotta all'evasione fiscale e poi strizzare l'occhio agli amici delle *lobby* delle *slot machine*. Coerenza è un'altra cosa: è il rispetto delle regole, è il rispetto di quello che si dice e di quello che si fa.

Peraltro, noi doniamo al popolo il potere di scelta. Potere al popolo è una dizione che vi dovrebbe piacere; addirittura nel vostro campo largo sterminato c'è un partito che si chiama così. Pertanto, non dovrete neanche osteggiarle questa riforma e invece parlate di attentato alla Costituzione, di prevaricazione, di atto di forza, e poc'anzi ho addirittura sentito parlare di dittatura. E lo dite correndo su due binari: il primo, dicendo che questa riforma rappresenta un *unicum*, e il secondo dicendo che va a ledere le prerogative del Capo dello Stato. Ora, non c'è riforma elettorale che preveda l'elezione diretta che non sia un *unicum* in Europa e nel mondo: penso alla Francia, penso agli Stati Uniti d'America. In entrambi i casi, ma ne potremmo citare altri, ogni sistema elettorale, nel suo modo di essere, è un *unicum* e a noi questo non spaventa.

Voi pensate che non si possa transigere dalla forma di governo parlamentare. Per noi questo non è un dogma; preferiamo l'elezione diretta, preferiamo dare voce ai cittadini. Ecco perché non ci spaventa l'elezione diretta del Capo del Governo, perché riteniamo che siano i cittadini sovrani a dover scegliere chi li deve governare e non gli inciuci di palazzo. Così vale anche per le prerogative del Capo dello Stato: quelle precipue, quelle effettive, quelle reali sono contenute nel Titolo II, Parte II, della Costituzione. Leggete l'articolo 87, che è rimasto intoccato da questa riforma: il Capo dello Stato resta il garante della Costituzione e il garante dell'unità nazionale; presiede il Consiglio superiore della magistratura, nomina i giudici della Corte costituzionale, dichiara lo stato di guerra. Le altre, quelle previste dalla Parte III, attengono invece ai poteri del Governo e in quella parte il Capo dello Stato ha una funzione di coordinamento, non di preminenza. Peraltro - vado un po' indietro negli anni - nel 1997, la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali guidata dall'onorevole Massimo d'Alema voleva cambiare la forma di governo in senso semipresidenziale in maniera molto più invasiva di quello che stiamo facendo noi oggi, ma allora non gridaste allo scandalo. Per questo oggi non comprendo le vostre considerazioni, che ritengo in larga parte strumentali.

Grazie anche alla guida del presidente Balboni, abbiamo svolto una grande discussione in Commissione ed è servita; abbiamo ascoltato molti auditi, abbiamo acquisito molti documenti e alla fine il testo è stato modificato. In questa sede non entro nel merito di tutti gli emendamenti che hanno modificato il testo originario, ma intanto ricordo che è stata eliminata quella soglia del 55 per cento che rappresentava un premio di maggioranza e che invece verrà lasciata alla legge elettorale che seguirà. Anche a questo riguardo, ci avete detto che la legge elettorale doveva essere un prodromo della riforma, ma ciò non è possibile, perché quella legge ne deve essere la logica conseguenza.

Abbiamo misurato e calibrato anche dei contrappesi: penso al limite dei due mandati che dovrà avere il *Premier*, alla norma antiribaltone che consentirà di non cambiare in corsa le maggioranze. Si tratta, quindi, di riforme sostanziali con pesi e contrappesi.

Quanto al potere di scioglimento, è ovvio che esso ricada nelle mani di chi è eletto dal popolo. Quando si prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, è lui ad avere la fiducia degli elettori. E, quando quella fiducia manca - sia perché non c'è più fiducia nell'Assemblea del Parlamento, sia perché manca proprio l'afflato con i cittadini - è giusto che sia lui a decidere di andare a casa e di ridare la parola al popolo, perché questa si chiama democrazia. Comprendo che per voi questo non vada bene, perché da quindici anni siete abituati a governare senza essere eletti grazie agli inciuci di palazzo, che con questa riforma non saranno più possibili.

La riforma mira a rendere stabile e governabile il nostro Paese che, a causa delle crisi di Governo che ci hanno visti coinvolti negli ultimi anni, ha speso oltre 200 miliardi solo negli ultimi dieci anni; abbiamo perso 200 miliardi nel bilancio dello Stato a causa delle crisi di Governo e questo non ce lo possiamo più permettere. Garantire stabilità e governabilità significa anche essere attrattivi per gli investitori esteri, ma anche per i nostri investitori interni; significa dare una speranza a questo Paese. Siamo convinti che l'elezione diretta del Presidente del Consiglio garantirà agli italiani una maggiore vicinanza con le istituzioni; consentirà loro di essere più vicini a chi eleggono ed eliminerà quelle storture che abbiamo visto negli ultimi anni e che hanno visto purtroppo il Parlamento oggetto di mercanzia e scambi, anche poco eticamente validi, nella scelta di chi doveva poi salire sullo scranno di Palazzo Chigi.

Noi voteremo quindi convintamente a favore di questa riforma. Chi mi succederà della mia parte politica saprà ancor di più portare alla vostra attenzione le motivazioni valide per cui anche voi dovrete guardare in maniera diversa questo provvedimento, che noi invece appoggiamo e che per noi è e anzi resta la stella polare del nostro mandato elettorale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, signora ministra Alberti Casellati, colleghi, era il 22 aprile 2013 - quelli come me, entrati in Parlamento nella XVII legislatura, quella data non dimenticheranno - quando l'allora rieletto Presidente della Repubblica, per la prima volta nella storia della nostra Repubblica italiana, Giorgio Napolitano giurava davanti alle Camere riunite pavesate a festa come quando il Presidente della Repubblica giura. Quel discorso di Giorgio Napolitano fu uno schiaffo a mani aperte sul volto di quel Parlamento che lo aveva appena rieletto. Il presidente Napolitano era molto anziano, aveva già preparato gli scatoloni, era pronto a passare la mano, ma quel Parlamento eletto da così poco non era riuscito ad adempiere al suo dovere di trovare un nuovo Capo dello Stato. E il Presidente della Repubblica non mancò di farcelo notare e ci chiese a viva voce, tra gli applausi scroscianti del Parlamento, di arrivare a una riforma costituzionale. Io credo che quel monito del Presidente della Repubblica, che ormai risale a più di undici anni fa, sia ancora valido e noi dobbiamo prendere atto, come Parlamento, che la riforma costituzionale è ormai non più procrastinabile. Questo perché l'assenza di un meccanismo istituzionale che funzioni non è neutra. Voglio dire che il passaggio del tempo rende la situazione sempre più grave: non fare la riforma in una situazione conclamata di malfunzionamento istituzionale produce danni che si radicano, che si approfondiscono, che peggiorano.

Il mio grande timore è che anche in questa occasione, signora Ministra, noi perdiamo la *chance* di dare a questo Paese delle istituzioni funzionanti, perché - diciamo così - allo stato attuale non funzionano. La partecipazione al voto è precipitata al 64 per cento e noi, fino agli anni Settanta, avevamo una

percentuale di votanti che era superiore al 90 per cento degli elettori. E il fatto che le Camere siano umiliate quotidianamente - noi, cari colleghi e colleghe, in questa Camera e nell'altra Camera spesso, anzi sempre, ci limitiamo a ratificare atti approvati dall'altro ramo del Parlamento - dimostra come siamo arrivati a una forma di monocameralismo alternato che, signora Ministra, in Costituzione non c'è, perché la Costituzione materiale vivente non assomiglia più a quella che è stata scritta. Anche l'unica riforma fatta negli ultimi anni, quella della riduzione del numero dei parlamentari, ha ancor più umiliato il Parlamento. Queste Camere funzionano molto peggio oggi di quanto non funzionassero quando erano a pieni ranghi, non foss'altro per il fatto che i Regolamenti sono rimasti gli stessi e noi, con un terzo di forza lavoro in meno, dobbiamo fare lo stesso lavoro di prima e oggettivamente chiunque si occupi di processi organizzativi deve riconoscere che questo è materialmente impossibile. La prima cosa che vorrei dire è che non è lecito per nessuno buttare la palla in tribuna e perdere questa occasione. Non possiamo fare come Bertoldo che, condannato a morte, disse "Sì, basta che mi fate scegliere l'albero a cui impiccarmi" e rimandò la cosa *sine die*. La riforma costituzionale va approvata ed è per questo, signora Ministra, che noi abbiamo dato, sin dall'inizio, un segno di apertura nei suoi confronti. Pensiamo che, chiunque sia a governare, la riforma non possa essere più procrastinata, proprio perché - come dicevo - il passaggio del tempo lascia dei problemi aperti che peggiorano la situazione.

Venendo al secondo punto, il collega Della Porta prima diceva che non dobbiamo avere paura di forme presidenzialistiche e personalmente lo condivido. Esistono fior di Paesi democratici che hanno forme di governo presidenziali e non dobbiamo averne paura perché, se decidiamo di avere una forma di governo di questo genere va bene, si può fare. L'importante è che sia fatta bene. Non ci nascondiamo - come ha fatto prima il collega Scarpinato - dietro il totem della Costituzione immutabile. Francamente fa anche un po' sorridere il MoVimento 5 Stelle che si fa paladino della Costituzione, essendo nato su un meccanismo eversivo della Costituzione: il superamento della democrazia rappresentativa e l'adozione della democrazia diretta, per cui il parlamentare non è altro che un portavoce, sono evidentemente eversivi del contenuto, del nucleo della Costituzione. Quindi, diciamo che certe posizioni fanno un po' sorridere.

Ciò che però è importante, signora Ministra, è che le cose siano fatte bene e purtroppo questo disegno di legge costituzionale non ci restituisce una forma istituzionale che sia più efficiente. Io glielo chiedo direttamente: in scienza e coscienza - come si dice - lei si sente di dire che ci consegna un meccanismo istituzionale meglio funzionante oppure no? In questo disegno di legge di riforma c'è davvero una serie di problemi molto grossi. Noi abbiamo da sempre sostenuto il modello del sindaco d'Italia proprio consapevoli del fatto che il meccanismo di elezione dei sindaci nei Comuni superiori a 15.000 abitanti oggi è il miglior sistema elettorale e istituzionale che abbiamo nella Repubblica; è quello più riconosciuto dai cittadini e, anzi, la invito, signora Ministra, a vigilare che la sua maggioranza non modifichi la legge sui sindaci dei Comuni fino a 15.000 abitanti, come vuol fare. Quella legge, infatti, intanto consente ai sindaci di essere eletti direttamente, tra l'altro con il consiglio comunale *simul stabunt, simul cadent*, proprio perché esiste il ballottaggio. Non esiste mai un sindaco di minoranza. Non esiste un sindaco, come quello che la sua maggioranza vorrebbe introdurre, eletto con il 40 per cento dei voti e, quindi, rappresentativo di una minoranza dei cittadini. Il sindaco è eletto sempre dalla maggioranza ed è per questo che noi le chiediamo quale diavolo sarà la legge elettorale.

Il collega Della Porta diceva che la legge elettorale deve essere una conseguenza della riforma costituzionale. No, signora Ministra, lo sarebbe se non ve ne fosse fatta menzione nel testo costituzionale. Nel momento però in cui all'interno della Costituzione scrivete che la legge elettorale deve essere fatta in un certo modo, cioè che deve assicurare un premio di maggioranza, allora ci dovete dire anche come sarà fatta questa legge elettorale. Altrimenti noi votiamo sulla fiducia una legge elettorale che verrà, della quale non conosciamo, per esempio, se avrà una soglia minima. Il premio di maggioranza lo prenderà qualcuno che ha preso il 26-27 per cento dei voti? Ci sarà il ballottaggio? Ci garantite che il Primo Ministro eletto sarà rappresentativo della maggioranza assoluta dei votanti, sebbene al secondo turno, come per esempio accade in Francia?

Le chiedo ancora come si possa mai pensare a un secondo *Premier*. Io condivido lo spirito della

riforma. Guardando, per esempio, alla XVIII legislatura, essa nasce con una maggioranza del MoVimento 5 Stelle e Lega e, nel corso dei cinque anni della legislatura, cambia completamente volto - secondo me in meglio - diventando irriconoscibile rispetto alla volontà degli elettori. Già i cinque anni di oggi sono più veloci e dilatati dei cinque anni del 1948 o degli anni successivi, perché il tempo, in questa fase storica, corre molto più veloce. Dobbiamo assicurare però che l'esito delle elezioni sia quello che hanno determinato gli elettori.

Va bene, ma, signora Ministra, le chiedo come sia possibile pensare che si possa avere un secondo Presidente del Consiglio. Qui ci confondiamo. Se gli elettori hanno scelto un Presidente del Consiglio, non può succedere improvvisamente che ve ne sia un secondo. Questo è un elemento chiaramente poco coerente.

Tra le altre cose, quello che secondo me è importante sottolineare è che questa riforma non tocca poi tutta una serie di altre questioni. Oggi il collega Parrini parlava dell'eccesso di decretazione d'urgenza, ma pensiamo anche all'esempio che facevo all'inizio parlando del bicameralismo paritario. Come si fa ad affrontare una riforma costituzionale senza toccare l'elefante nella stanza - soprattutto in questa stanza - che è la diminuzione di poteri e la mortificazione del Parlamento?

Signora Ministra, io ho guardato con simpatia e con apertura al suo tentativo e tuttora lo faccio. Le chiedo però di consegnarci una Costituzione che funzioni e delle istituzioni che funzionino meglio. Il rischio che stiamo correndo è di rispondere all'appello del 2013 del presidente Napolitano e dare a questo Paese delle riforme, ma consegnare al Paese delle istituzioni che funzionano peggio di quanto non funzionassero nel 2013. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

Senatrice, nel darle la parola sono sicura di interpretare anche la volontà dei colleghi augurandole buon compleanno. *(Applausi)*.

[DI GIROLAMO](#) (M5S). Signora Presidente, la ringrazio davvero per questo pensiero e ringrazio anche tutti i colleghi.

Mi rivolgo a lei, Presidente, alla Ministra qui presente e ai colleghi e dicendo che viviamo in un Paese meraviglioso, perché la riforma che state proponendo - anzi, forse è meglio dire propinando - a quest'Assemblea e al Paese non è nient'altro che l'ultimo capitolo, quello più recente, di una favoletta, una storiella, chiamiamola nenia, che ci raccontate ormai negli ultimi mesi. Questa riforma, il premierato, è da intendersi come parte di un progetto molto più grande, anche più dannoso, che ben rappresenta il vostro modo di intendere il funzionamento delle istituzioni e la gestione del potere. Da mesi ascoltiamo quindi quella lieta novella della giovane donna che fa politica da quasi trent'anni e che è giunta al successo contro ogni pronostico e con il fato avverso. Secondo questa fiaba, colleghi, quella giovane e sempre sottovalutata ragazza di periferia, dopo tante peripezie, finalmente arriva alla guida del nostro Paese. Ci arriva, si siede sul suo scranno e ci dice: bene la donna, benissimo la mamma, ma da questo momento in poi chiamatemi "il Presidente".

Insieme a lei vediamo Ministri che nella stessa giornata, paradossalmente, riescono a incassare il diniego di firma sul loro ultimo decreto, mentre contemporaneamente parlano di un fortunato e siccitoso Sud; altri Ministri indagati per truffa aggravata; Sottosegretari costretti alle dimissioni perché eccessivamente appassionati d'arte e che, al pari di qualche dipinto, troveranno certamente riparo all'estero, visto che si candidano all'estero; qualcun altro, che ormai è all'ultima spiaggia, non fa altro che parlarci di un fantomatico ponte. Incompetenti, inadatti e pure indagati, perché c'è gente tra di voi che, pur avendo patteggiato per corruzione, continua a candidarsi e viene chiaramente, fieramente ricandidato.

Che dirvi, allora? Ma che bella squadretta di costituenti che siete *(Applausi)*. Avete però una bella benda sugli occhi, quella dell'arroganza, che vi impedisce di guardare davvero quali sono i problemi del Paese oggi: un Paese che è al quarantaseiesimo posto al mondo per la libertà di stampa; gente che non riesce a pagare le bollette, che rinuncia a curarsi, che non trova lavoro, che di lavoro muore o che spesso, sì, lo trova, ma è sottopagato, quindi abbiamo cittadini sfruttati (ma a voi la legge sul salario minimo non piace); famiglie che non riescono a pagare i mutui alle banche, quelle banche che anche grazie a voi diventano sempre più ricche. Mentre c'è il rischio di una guerra mondiale, voi continuate

ad inviare armi e a farvi prendere per mano dall'America. Su migranti e benzina in questo contesto preferisco non infierire.

Torniamo ai vostri temi: parlate di merito, ma la gente non riesce a mandare a scuola e all'università i propri figli. Basta con la storia "diteci voi che cosa avete fatto: i banchi a rotelle?". Siete voi invece che dovete dirci che cosa state facendo, perché noi qualcosa l'abbiamo fatta. Lo dico per suo tramite, Presidente, anche per lasciare agli atti una correzione a quanto detto dal senatore Scalfarotto: noi la Costituzione l'abbiamo difesa; in tempi non molto lontani da questo, siamo saliti sui tetti di Montecitorio per difendere la Costituzione (*Applausi*), che stava per essere svergognata dal suo attuale capo politico. Altra cosa, giusto per parlarci e farci intendere: noi in Costituzione abbiamo inserito la tutela dell'ambiente. Ecco che cos'è per noi la Costituzione: una bellissima Costituzione da tutelare e, semmai, migliorare e aggiornare con i nuovi temi attuali.

Insomma, voi di fronte alla drammaticità della situazione che viviamo che cosa proponete? Quali sono le vostre soluzioni? Riattaccate con il solito ritornello della madre, ma stavolta è la madre di tutte le riforme: il premierato. È bene ricordarlo: nel vostro programma elettorale non c'era, perché c'era il presidenzialismo. Premierato, sì, perché la Presidente di cui ho parlato poco fa finora ha avuto troppi ostacoli e quindi è meglio assicurarsi mano libera in futuro. Cosa vorrà fare ancora? Nominare ministro un cavallo?

E poi l'altro giorno, in un convegno intitolato, immagino con la vostra consueta ironia, «la Costituzione di tutti», il presidente Meloni ha detto che questa riforma a lei non serve e che la fa per tutti noi, la fa per il Paese. Un premierato inteso in questi termini, come voi l'avete strutturato in questo disegno di legge, certo che non serve, perché non raggiunge minimamente l'obiettivo in termini di maggiore governabilità.

E allora, vedete, la democrazia è una cosa assai complessa: è fatta di equilibri davvero molto delicati. Voi invece andate a creare un *unicum* dagli effetti nefasti, minando alla base il principio della separazione dei poteri. L'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che prevedete all'articolo 5, svislisce tra le altre cose il ruolo del Parlamento. I parlamentari, stando infatti all'attuale legge e probabilmente anche quella che sarà, quella che avete in mente di fare, saranno eletti a totale strascico del Presidente, dando vita ad un sistema di rapporti tra potere esecutivo e legislativo che non esiste in nessun Paese del mondo. In altre parole, le due Camere saranno sottomesse rispetto al vertice di Governo, creando in tal modo una evidente, direi pericolosa, concentrazione di potere nelle mani dell'Esecutivo.

Una ulteriore mortificazione del Parlamento arriva con l'articolo 7 del vostro disegno di legge che modifica l'articolo 94 della Costituzione. Se la fiducia iniziale al Governo viene negata, il Parlamento verrà automaticamente sciolto. Allo stesso modo, il Presidente del Consiglio potrà imporre lo scioglimento delle Camere, qualora gli venga negata la fiducia durante il corso di una legislatura. Ma davvero avete il coraggio di affermare che il potere del Parlamento resterà intatto? Ne siete certi? Riuscite a leggere quello che scrivete? (*Applausi*).

La stessa cosa dite, mentendo spudoratamente all'Assemblea e al Paese, ai cittadini che sono fuori da quest'Aula, dei poteri e delle prerogative del Presidente della Repubblica. Noi sappiamo benissimo che non è come dite voi, perché la Presidenza non avrà più prerogative, ma solo vincoli. E questo a serio danno delle proprie alte funzioni di arbitraggio e garanzia, e con una posizione che risulterà in ombra e marginale rispetto a quella del Presidente del Consiglio, anche per sbilanciamento di investitura.

Colleghi della maggioranza, voi difettate di forma e sostanza, a mio avviso. Avete la malcelata ambizione di riscrivere la storia del Paese, ma siete stati votati ed eletti per immaginarne il futuro, per scriverne il futuro, il domani, secondo le vostre intenzioni. In entrambi i casi, però, alla vostra penna manca il necessario inchiostro e a voi l'essenziale grammatica istituzionale e per tale motivo sul foglio dell'Italia - un po' più Ungheria - che avete in mente, ad oggi c'è solo uno scarabocchio informe. Siete annessi dal potere e dalla vostra innata voglia di rivalsa.

Nell'antichità, Presidente, voglio ricordare questo, dinanzi al Sommo Pontefice appena eletto, il cerimoniere bruciava un batuffolo di cotone ripetendo per tre volte la frase: *sic transit gloria mundi*, proprio a sottolineare la caducità delle cose umane e quindi del potere. Ora, voi siete stati anche bravi

ad accendere un bel fuoco, una bella fiamma, ma quando questo fuoco si spegnerà, all'auspicabile sussulto della vostra coscienza politica e istituzionale dovrete farvi una domanda. Sarà la stessa domanda che si faranno i cittadini là fuori. Quando vi chiederete che fine hanno fatto la libertà di stampa e d'opinione; quando vi chiederete ancora che fine ha fatto la lotta alla corruzione; quando vedrete gli evasori godere dei vantaggi loro assicurati; quando non troverete più i mezzi fondamentali di contrasto alla criminalità, come le intercettazioni; quando vedrete i colletti bianchi approfittare dell'abolizione del reato d'abuso d'ufficio; allora, quando toccherete con mano la distruzione del sistema sanitario nazionale a favore dei privati; quando vedrete un Paese dilaniato e una persona sola al comando, che vi racconta cosa più vi piace e che tiene il Parlamento in pugno; insomma, solo allora vi chiederete: ma come siamo finiti così in basso? E quando lo farete, perché lo farete, in quanto sarete chiamati a farlo, come risposta scrivete solo «Giorgia». (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valente. Ne ha facoltà.

[VALENTE](#) (PD-IDP). Signora Presidente, siamo ormai quasi al termine di questa discussione generale su un provvedimento tanto importante e decisivo per il nostro assetto costituzionale e di Repubblica parlamentare. Aggiungo solo qualche considerazione a quelle già fatte dai colleghi del Gruppo Partito Democratico e da tanti colleghi dell'opposizione.

Non mi voglio soffermare per l'ennesima volta sullo scambio fatto nella maggioranza, tra ragioni politiche e fini elettorali, così come non mi soffermerò - lo abbiamo già sentito tanto - sull'assenza totale di confronto di merito, a partire dal lavoro che è stato fatto in Commissione, fino ad arrivare a quello di quest'Aula, che è sotto gli occhi di tutti. Proverò a fare uno sforzo e parlerò a partire non dal mio o dal nostro punto di vista, ma da quello della maggioranza, provando ad assumere cioè il suo punto di vista. Lo voglio fare per affermare una pratica diversa, perché oltre a denunciare la mancanza di rispetto e di dialogo, vorrei che provassimo a praticare un modo diverso. Parto ovviamente da me e provo ad assumere il punto di vista della maggioranza.

La maggioranza sostiene di aver varato un disegno di legge che, sostanzialmente, ha due grandi, importanti e preziosi obiettivi, primo tra tutti la governabilità e la stabilità dei Governi, lamentando e ricordando a tutti noi che cosa è successo in questi anni, quanti Governi si sono succeduti nel corso del tempo, qual è stato l'impatto sul sistema istituzionale e politico del Paese e sulla partecipazione dei cittadini. Abbiamo ascoltato in Commissione i numeri relativi all'impatto sul modello di sviluppo economico e sulla crescita dell'economia. Ci si dice che stabilità e governabilità sono beni preziosi e noi condividiamo questo assunto; certo che stabilità e governabilità possono essere beni preziosi. Starei sempre attenta però a fare una distinzione, come pure ci hanno ricordato importanti e autorevoli esperti di diritto costituzionale e costituzionalisti del nostro Paese: non è questo un principio di rango costituzionale, ma è pur sempre un principio sul quale noi vogliamo convenire e che sentiamo di condividere.

Allora questo è il tema e su tale profilo vorrei fare il mio intervento: voi pensate davvero che con questo disegno di legge perseguirete di più e meglio questi due principi? Mi permetto di esprimermi molto sommessamente, con pacatezza e con rispetto delle posizioni degli altri, senza gridare in qualche modo a un atteggiamento sovversivo. Voglio stare al merito e vi dico che, secondo me, non solo questo provvedimento è totalmente inefficace rispetto all'obiettivo che si propone, ma è anche purtroppo un grande *bluff* e rischia di essere una presa in giro nei confronti dei cittadini. Perché?

Su stabilità e governabilità, intanto dovremmo sempre guardarci attorno e pensare che la scelta fatta nel merito e nel contenuto da questo provvedimento è assolutamente solitaria nel contesto mondiale. Chi l'ha perseguita, che pure poteva avere le nostre stesse ragioni, evidentemente ha fatto un passo indietro, rispetto anche a un tema di sistema che era abbastanza simile a quello che abbiamo adesso di fronte dal punto di vista della legge elettorale. Su questo però tornerò dopo. Alla fine voi provate a perseguire la stabilità e la governabilità solo irrigidendo il sistema, mantenendo degli automatismi e mettendo - com'è stato detto a più riprese - il Parlamento sotto scacco della volontà del Presidente del Consiglio. Costui è l'unico sostanzialmente che, oltre a portare con sé la nascita del Parlamento, ne può decidere il corso, la vita e dunque anche la morte, nel senso che sarà il Presidente del Consiglio a decidere quando mettere fine alla legislatura. In questo modo quindi, anche attraverso un intervento

pesante sull'istituto della fiducia e delle mozioni di sfiducia e attraverso automatismi molto rigidi, pensate di garantire stabilità, sostanzialmente dicendo al Parlamento: non sarai più tu a decidere. Con questo modello, intendete superare il rischio di possibili ribaltoni, che paventate. Ebbene, essendovi poi corretti in corso d'opera a più riprese, alla fine questo non c'è più: lo sapete meglio di noi. Si potrà cambiare non solo un *Premier* eletto dai cittadini con un *Premier* non eletto dai cittadini, ma addirittura, pur restando il *Premier* parte della stessa maggioranza, la maggioranza che lo sostiene potrà essere diversa. Anche questo principio non sarà perseguito.

Voglio fare un ulteriore sforzo. Ci dite che noi criticiamo. Noi non abbiamo soltanto criticato, perché in Commissione abbiamo anche provato a fare tante proposte di merito. Esistevano altri strumenti; forse, se non fossimo stati tanto presuntuosi da pensare di poter istituire l'unico sistema al mondo che non solo elegge direttamente il Presidente del Consiglio, ma mette in discussione un sistema parlamentare senza poi riconfigurare - come diceva stamattina il presidente Casini - pesi e contrappesi, avremmo potuto pensare che ci fosse qualche altro istituto a garantirlo. Abbiamo detto che la sfiducia costruttiva era sicuramente uno strumento prezioso e utile per garantire quella stabilità, ma con un altro approccio. È proprio un'altra filosofia, perché che cosa fa l'istituto della sfiducia costruttiva? Risponde esattamente alla critica maggiore che noi possiamo fare, rimettendo al centro il funzionamento e la centralità del Parlamento, a cui chiede un sussulto di responsabilità, dicendogli: bene, tu vuoi cambiare Governo perché non pensi più che questo Presidente del Consiglio ti rappresenti? Trova un'altra soluzione: assumiti le sue responsabilità, cerca al tuo interno, nelle forze che sono espresse dentro l'Assemblea parlamentare, un'altra sintesi e offri al Paese un'altra soluzione, perché il Paese non può pagare le tue incapacità o le tue sofferenze. Allora, noi vi abbiamo data un'altra strada, ve l'abbiamo indicata. Non ci siamo limitati solo a dire che non va bene quello che ci indicate ed è totalmente inefficace rispetto alla volontà o all'obiettivo che dichiarate di voler perseguire.

Vado oltre e passo al secondo tema. Voi parlate di stabilità e governabilità, ma probabilmente si arriverà a un *referendum* e ci andrete - immagino - provando a dire che i cittadini finalmente scelgono e sono al centro. A parte le considerazioni svolte nel suo intervento dalla collega Malpezzi - che ho qui al mio fianco e ho ascoltato - voglio aggiungere altre considerazioni su questo terreno: i cittadini scelgono. Bene, i cittadini scelgono una volta, presumibilmente ogni cinque anni, a questo punto, se dovesse essere perseguito il tema della stabilità e della governabilità, quindi anche della lunghezza e della durata dei Governi e delle legislature (ma io ho qualche dubbio). A quei cittadini viene chiesta sostanzialmente una delega in bianco: votate, esercitate il vostro sacrosanto diritto di voto (per fortuna, è sancito dalla Carta costituzionale il diritto al suffragio universale: votavano prima, i cittadini, e voteranno oggi, non è che voteranno soltanto con la vostra riforma) e poi a tutto pensiamo noi; basta, non preoccupatevi, che ci pensiamo noi (ovviamente): questo lo abbiamo detto, perché c'è una concentrazione di poteri, ma non voglio tornarci, e mancano pesi e contrappesi, come ha detto benissimo il presidente Casini stamattina, parlando di equilibri. Si può anche perseguire un modello, ma in qualche modo considerando come impatta sul resto del sistema, quindi servono garanzie, pesi, contrappesi e bilanciamenti per evitare la concentrazione.

Non è questo però il centro del ragionamento che voglio fare: quello che voglio dire, invece, è come questi cittadini da due punti di vista partecipano effettivamente. Innanzitutto, quali cittadini riescono poi effettivamente a contare, perché certo il voto lo esprimono tutti, ma poi il voto di chi conterà? Quale voto sarà rappresentato in queste Aule parlamentari? Quale voto peserà? Allora, innanzitutto va fatto un ragionamento: i cittadini qua cosa scelgono? Non ci avete fatto capire con quale legge elettorale; ve lo abbiamo chiesto in tutti i modi: non mettete solo un riferimento, la legge elettorale deve camminare di pari passo con la riforma. Questo ve lo abbiamo chiesto e strarichiesto, ma non c'è stato niente da fare: un rinvio continuo, inspiegabile, incoerente e quasi eccessivamente reticente. Com'è possibile che si stabilisca un premio di maggioranza, ma non si indichi se e come esso interviene; soprattutto però non ci dite come i cittadini eserciteranno il loro diritto di scegliere i parlamentari. Dite che non condividete le liste bloccate, ma alla fine sostanzialmente non mettete in discussione quel modello.

Quindi, da un lato mantenete il sistema elettorale, dall'altro lato c'è un punto che mi preoccupa molto, su cui veramente voglio fare una sottolineatura di merito importante, che abbiamo fatto in Commissione, ma alla quale non ci è mai stato contrapposto alcunché, neanche in termini di riflessione. Continuate a parlare di sindaco d'Italia e di Presidenti delle Regioni, ma, come ho già detto intervenendo sulla questione pregiudiziale, nei sistemi delle elezioni regionali siamo arrivati circa al 50 per cento di elettori che vota. Con il sistema di premio che avete configurato all'interno del disegno di legge in esame, ovvero un premio che può arrivare al 51 per cento senza prevedere nessuna soglia, così come prescrive la Carta costituzionale, noi potremmo trovarci che quella maggioranza sarà configurata da un 20-23 per cento, vista la frammentazione partitica in Italia; potremmo cioè trovarci con una situazione per cui il 20-22 per cento di quel 50 per cento avrà espresso non solo la maggioranza, ma tutto: avrà eletto il Presidente della Repubblica, gli organi di garanzia, i giudici della Corte costituzionale, ossia tutto. Ciò sarebbe in mano al 10 per cento dei cittadini. Questa è l'idea attraverso la quale voi pensate di restituire la centralità ai cittadini? Ve lo chiedo con sincerità: vi sentite di poter dire che così si restituisce centralità ai cittadini? (*Applausi*). Un 10 per cento dei cittadini aventi diritto al voto sceglie tutto: sinceramente, resto alquanto perplessa.

Abbiamo detto che il Parlamento è prezioso; a parte che dovremmo tenere più rispetto, essendo tutti quanti noi parlamentari. Intendo dire che definire il Parlamento un orpello significa screditare la funzione mentre la si esercita: qualcosa da non credere, ma questo riguarda voi e la coerenza. Tuttavia il Parlamento, per com'è configurato il nostro sistema repubblicano, è l'unico depositario del pluralismo, che è il sale della democrazia. Capisco il confronto e l'allergia che mostrate - l'ho detto già - sui sistemi di informazione e le derive, ma lasciamo stare; tuttavia nel Parlamento, nel confronto parlamentare, nella dialettica e nel riconoscimento del pluralismo c'è il sale della democrazia nel senso più profondo del termine, per come l'hanno pensata e voluta i nostri Padri e Madri costituenti. È lì, da quella sintesi e da quella mediazione che esiste ed è venuta fuori.

Anche nei nostri interventi abbiamo fatto la storia di tutte quelle volte che abbiamo provato a fare anche noi riforme a maggioranza che hanno mostrato tutti i loro limiti; invece la nostra Carta costituzionale, votata da tutte le forze antifasciste nel dopoguerra, dimostra la sua solidità, probabilmente anche per questo. Ecco, allora, il confronto e il pluralismo che andavano ricercati.

Anche in questo caso, non ci siamo limitati a dire che non andava bene; noi vi abbiamo detto che occorre una nuova legge elettorale e, insieme ad essa, forse mettere al centro la partecipazione dei cittadini significava finalmente dare seguito a una parte della Costituzione ancora inattuata, cioè l'articolo 49, perché attraverso la riforma dei partiti si interviene su come essi scelgono e indicano quei nomi tra i quali i cittadini dovranno scegliere anche il candidato *Premier*. Come arrivano a scegliere le *leadership*? I partiti al loro interno che vita democratica hanno oggi? Come compongono le liste di candidati in un sistema elettorale che noi ci auguriamo possa essere, per esempio, più sui collegi e che abbandoni il sistema delle liste bloccate? Abbiamo proposto una nuova legge elettorale; tuttavia, a fianco a essa, che doveva essere definita prima e contemporaneamente, vi abbiamo detto di mettere mano all'articolo 49. (*Applausi*). Questo significava per noi perseguire con coerenza gli obiettivi che dichiaravate di voler perseguire e, soprattutto, rispondere alla crisi di democrazia e di partecipazione che oggi esiste e che è un grave, gravissimo, problema. Si pensava di affrontare così il buon funzionamento del Parlamento, determinato anche da una migliore e più vera e autentica partecipazione dei cittadini alla scelta dei propri eletti, sicuramente insieme alle scelte che richiama prima.

Quindi, la legge elettorale e la riforma dell'articolo 49 erano per noi dei capisaldi. Concludo con un riferimento all'articolo 1 della Carta costituzionale, al secondo comma: «La sovranità appartiene al popolo che la esercita». Esercitare è un verbo sul quale dovremmo riflettere tutti, non è un termine scelto a caso dai nostri Padri e Madri costituenti, per cui ogni parola ha avuto un senso: non è che i cittadini affidano o delegano a qualcuno, ma esercitano la sovranità. Questo significa che la esercitano tutti i cittadini, quindi dobbiamo rappresentare tutti dentro queste Aule parlamentari e l'unico che lo può fare è il Parlamento. Significa riconsegnare un protagonismo, quindi perseguire l'obiettivo di una sana, vera e autentica partecipazione con scelte più coerenti e coraggiose rispetto agli obiettivi che vi

eravate prefissati.

Non cogliete nessuno di quegli obiettivi, soprattutto indicate strade che, oltre a essere totalmente inefficaci per noi, rischiano di essere pericolose per il nostro sistema democratico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Priamo. Ne ha facoltà.

DE PRIAMO (*FdI*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, partirei proprio dall'intervento della collega che mi ha preceduto, perché credo che non esista un modo migliore per il nostro popolo di esercitare la sovranità che gli appartiene, se non quello di scegliere da chi essere governato e quindi a chi affidare un indirizzo programmatico coerente con quello che il cittadino e l'elettore ne pensano. (*Applausi*).

È esattamente così che viene in qualche modo espresso il principio fondamentale di questo provvedimento, il cui arrivo in Senato, con una lunga ed ampia discussione, giudichiamo sicuramente un momento importante di questa legislatura, perché, com'è stato spesso ricordato dai colleghi, rappresenta uno degli elementi importanti e fondamentali del nostro programma e delle nostre stesse idee ed è stato frutto di un lunghissimo, partecipato e articolato lavoro in Commissione. Da questo punto di vista, ricordiamo che ha richiesto più di cinque mesi di esame, con più di 50 auditi, in varie fasi, anche a fronte delle richieste avanzate dalle opposizioni al presidente Alberto Balboni, che va ringraziato davvero per questo straordinario lavoro, di svolgere audizioni anche in fasi successive alla discussione e addirittura all'approvazione degli emendamenti. Sono stati affrontati e discussi in Commissione 1.800 emendamenti, senza neanche una sbavatura né un cedimento, questo a riprova, nonostante quello che alcune volte ascoltiamo in quest'Aula, della compattezza e della determinazione della maggioranza, ma anche della grande capacità di ascolto, innanzitutto da parte del Governo, del ministro Casellati e di tutta la maggioranza. Ricordiamo infatti che, all'esito di tutta questa fase, gli articoli della Costituzione che vengono modificati sono passati da quattro a sette, quindi ci sono state ulteriori modifiche che sono state esattamente il frutto di quella discussione.

Da questo punto di vista, abbiamo sentito, in questo dibattito, più o meno gli stessi temi che sono stati riproposti costantemente, ovvero l'accentramento dei poteri nelle mani del Presidente del Consiglio, l'"attacco" - addirittura - ai poteri del Presidente della Repubblica o l'indebolimento del Parlamento. Ovviamente sono accuse che abbiamo potuto e possiamo confutare una per una, perché, come altri hanno ricordato, i poteri del Presidente della Repubblica delineati nell'articolo 87 sono assolutamente invariati, anzi; un emendamento del presidente Pera all'articolo 89 della Costituzione non prevede la controfirma dei Ministri per alcuni atti del Presidente della Repubblica.

Quali sono allora - perché questo poi è l'elemento cruciale - le funzioni che in qualche modo, attraverso un premierato all'italiana quale quello che stiamo proponendo, vengono meno? Sono funzioni di fatto esercitate negli anni durante alcune crisi parlamentari, che sono esattamente una delle motivazioni per cui da tanti anni tante forze politiche, sicuramente anche quella della quale rappresentiamo una tradizione, quella della destra politica italiana, ma non solo, hanno proposto una modifica dell'assetto istituzionale per evitare che i Governi vengano scelti in Parlamento anche contro le indicazioni e gli indirizzi espressi chiaramente dal popolo italiano, com'è accaduto in alcuni casi.

E allora se viene meno quel ruolo che, per supplenza e per volontà di risolvere delle crisi, alcuni Presidenti della Repubblica hanno svolto, è perché il nostro obiettivo è di far venir meno quel *vulnus* che aveva reso necessario quell'intervento.

Quale sarebbe allora la proposta delle opposizioni? Teniamo in vita quei poteri perché dobbiamo tenere in vita quelle difficoltà e quelle problematiche che spesso hanno portato il Parlamento ad essere assolutamente più lontano dagli elettori e dai cittadini.

Un'altra accusa è l'indebolimento del Parlamento, ma bisogna vedere quale si pensa che sia il suo ruolo. Abbiamo ascoltato dal collega Parrini - ora non presente, ma con il quale sicuramente avremo modo di confrontarci - che il potere di sfiducia da parte del Parlamento, presente in questa riforma, non è un vero potere, perché equivarrebbe a un suicidio dei parlamentari. Ecco, questo significa accettare implicitamente che noi siamo qui per difendere non gli interessi, gli indirizzi e le necessità del popolo italiano, ma la nostra poltrona. Dovremmo aver paura infatti di mandare a casa un Governo che non esprime gli indirizzi per i quali ci siamo candidati e siamo stati eletti. Non condividiamo

questa lettura. Secondo noi, la centralità del Parlamento e quella del ruolo dei parlamentari si affermano mettendo in campo azioni che possano essere percepite e comprese dagli italiani e che possano avvicinare il Parlamento agli italiani e non allontanarlo come negli anni è successo.

Questo è un po' il cuore della nostra riforma. Noi vogliamo che l'attività del Parlamento possa essere verificata, come quella del Governo. Noi vogliamo in questo senso un avvicinamento.

Certo, ci sono poi altri interventi che non è che noi diciamo che si faranno, non si tratta di rinviare e gettare la palla in tribuna. Noi stiamo discutendo questi temi anche in Commissione affari costituzionali. Pensiamo alla discussione sulla possibilità dei decreti a data certa o dell'allungamento dei tempi dei decreti-legge. E ancora, la discussione sull'articolo 49, sul quale sono in corso d'esame in Commissione affari costituzionali due disegni di legge. È chiaro che il ruolo dei partiti è in crisi, ma non perché oggi presentiamo la proposta sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Tale ruolo è in crisi da decenni, con questo assetto istituzionale e con questo sistema.

Sul tema dell'accentramento dei poteri abbiamo sentito un po' di tutto, anche la lezione di storia della senatrice professoressa Floridia, che ci ha parlato dell'evoluzione dalla repubblica verso il cesarismo, poi verso l'impero. Diciamo però che, pur senza essere professori di storia, non ci risulta che né Giulio Cesare né Ottaviano Augusto siano stati eletti dai cittadini e noi qui stiamo portando avanti una riforma che il potere lo dà ai cittadini, che saranno liberi di scegliere da chi essere governati. Questo tema, che sembra molto distante da molte delle forze di opposizione - non tutte fortunatamente, ma la maggior parte - è per noi importante, perché non diamo più poteri al Presidente del Consiglio, se non quello di prendere atto di non avere più la sua maggioranza, o quello - che, incredibilmente, fino ad oggi non c'è stato - di revocare un suo Ministro (un membro della sua squadra che magari non lavora bene, lavora male o addirittura lavora contro gli indirizzi del Governo è doveroso che finalmente con questa riforma possa essere indirettamente evocato). Forse però qualcuno qui - in questo caso, mi riferisco soprattutto al Partito Democratico - si è talmente abituato negli anni a governare anche senza aver ricevuto il mandato dai cittadini che ha preoccupazione verso una riforma che non fa altro che dire che i cittadini sceglieranno da chi essere governati. Questo è un punto che per noi è molto importante. (*Applausi*). Non ci sono contrappesi che vengono meno. I contrappesi sono ben presenti nella Costituzione, la innervano, la costituiscono, la rappresentano in tutte le sue parti e non vengono intaccati. Comunque a tale riguardo abbiamo anche approvato un ordine del giorno che parla di statuto dell'opposizione, e i Regolamenti potranno e dovranno garantire maggiormente questi elementi.

Il collega De Cristofaro, con la sua schiettezza, anche se opposta a noi, ha detto, rivendicando anche il legittimo ostruzionismo, che la sua forza politica e l'opposizione si opporranno con tutte le forze a questo provvedimento. Noi invece di questo provvedimento siamo orgogliosi e ci impegneremo a sostenerlo con tutte le nostre forze, a difenderlo e a consegnarlo, probabilmente attraverso un *referendum* che è evidente che ci potrà essere, alla scelta del popolo italiano, che potrà giudicare su questo. Non dovrà giudicare sul buono o cattivo andamento del Governo di Giorgia Meloni; per quello ci saranno le elezioni, così come ci sono continuamente tante occasioni per valutarlo. Qui chiederemo agli italiani di scegliere se il nuovo assetto costituzionale che noi proponiamo li possa rappresentare, possa dare loro un maggiore protagonismo, possa dare maggiore stabilità, maggiore governabilità e anche un risvolto economico importante, perché se l'Italia ha il debito pubblico che ha è anche perché l'instabilità politica si paga. Stiamo vedendo, al contrario, quanto invece i mercati e il mondo economico stanno apprezzando la stabilità che in questo momento c'è perché si sono determinate delle particolari condizioni elettorali che hanno consentito a Giorgia Meloni di vincere in modo netto e quindi di governare con stabilità.

Abbiamo avuto anche un complice in questo che qualcuno ha definito un attacco alla Costituzione. Come nei migliori film di Hitchcock, il "colpevole" è quello che uno non si aspetta: è la Costituzione stessa, con l'articolo 138 che i Padri costituenti, certamente saldi nei principi costituzionali e repubblicani, per noi sacri, avevano delineato. Avevano infatti immaginato che la Costituzione e l'assetto istituzionale, che allora doveva essere quello per la situazione dell'Italia, si sarebbe potuto mutare. Noi vogliamo fare esattamente questo, perché se la nostra Costituzione è ispirata ed innervata dal principio della libertà, è vero pure, come diceva Gaber, che la libertà è partecipazione, e non c'è

migliore partecipazione per i cittadini di far scegliere loro da chi essere governati. (*Applausi*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Prima di proseguire con la discussione, comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministro delle imprese e del made in Italy

«Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale» (1138).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale

nn. 935 e 830 (ore 14,31)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (IV-C-RE). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, ringrazio il signor Ministro, che è presente in Aula, ci segue in questo dibattito e ci ha seguito in tutti i lavori della Commissione. È stato un piacere, insieme al relatore, senatore Balboni, poterci confrontare su questa riforma, perché, come ho detto in più di un'occasione, sicuramente stiamo compiendo un percorso che segnerà la storia della nostra Repubblica, la storia dei nostri giorni, la nostra storia, quindi è un piacere avere anche la consapevolezza di esserne interpreti e attori fondamentali. Questo ci chiama a un grado di responsabilità maggiore e anche a una riflessione importante sulla dimensione attuale del nostro sistema parlamentare e le sue particolarità, compresi gli elementi che lo hanno messo in crisi, che evidentemente non lo fanno funzionare più come era previsto che funzionasse nella nostra Carta costituzionale. Una Carta costituzionale che è di mirabile bellezza, invidiata da tutti i Paesi e da tutte le democrazie occidentali, per una sua caratteristica fondamentale fra le altre, espressione di equilibrio, di un sistema di contrappesi che le ha garantito la sua permanenza e la sua messa in opera.

Soprattutto la nostra Carta costituzionale si caratterizza per la sua elasticità, cioè per la sua capacità di adattarsi alle dinamiche concrete e di consentire alle forze in campo di gestire le rispettive funzioni e i rispettivi poteri.

Il Parlamento ha il potere legislativo, un potere importante, fondamentale, che è disciplinato dalla Costituzione. Ma il Parlamento, a sua volta, trova espressione e trova motivo di esistere nell'articolo 1 della Costituzione, che sancisce effettivamente il modo in cui si forma la volontà popolare e dice chiaramente che «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Questa è la grandezza della Costituzione italiana. I Costituenti hanno voluto consegnare un testo che non soltanto dicesse come si doveva gestire la democrazia nel momento in cui la Costituzione sarebbe entrata in vigore, ma hanno voluto anche fissare dei capisaldi immanenti, dicendo che anche se domani gli elettori impazzissero, anche se domani qualcuno pensasse di potere sovvertire l'ordine delle cose, i limiti della Costituzione sono immanenti e nessuno li potrà sovvertire, perché se si tentasse una riforma costituzionale che ne alterasse la natura la Corte costituzionale avrebbe in sé i modi per combattere questo germe, potrebbe da sola già contrastare il germe antidemocratico, il germe del totalitarismo.

In questo risiede la grandezza della nostra Carta costituzionale, che però non è una Carta alla quale noi dobbiamo guardare con il timore di apportarvi una riforma, di migliorarla, di prendere atto di quelli che sono diventati nel tempo i suoi limiti e di intervenire per farla diventare sempre più aderente al suo scopo, sempre più uno strumento efficace.

La nostra forma parlamentare si fonda sul bicameralismo perfetto. All'epoca, quando è stata promulgata la nostra Costituzione, era la soluzione perfetta, ideale per i fatti storici dai quali si usciva. Due Camere dovevano pronunciarsi sui testi di legge e solo all'esito di una pronuncia uguale sullo stesso testo, senza modifiche, quel testo sarebbe potuto diventare legge. Essa prevedeva però anche una forma semplificata di legislazione, nel senso che prevedeva il decreto legislativo e il decreto-legge, che sono strumenti tuttora vigenti. Nulla è cambiato dall'epoca. Il decreto-legge era una forma di decretazione d'urgenza che i Padri costituenti immaginavano per consentire al legislatore, senza snaturare la funzione legislativa, di poter intervenire laddove vi fossero requisiti di urgenza che

imponessero l'adozione di un testo in tempi celeri, sempre fatta salva poi l'approvazione da parte delle Camere.

Nel tempo, però, che cosa è successo? Il bicameralismo perfetto si è in qualche modo arenato, ha cominciato a mostrare la fatica di questo doppio passaggio che talvolta diventa triplo e talvolta anche quadruplo, perché i tempi della discussione, i tempi degli uffici, i tempi del passaggio hanno cominciato a ingolfare la macchina, il procedimento. E allora, come sempre succede, la soluzione è stata quella di forzare il dettato normativo e fare sempre più spesso ricorso alla decretazione d'urgenza per arrivare all'obiettivo, che è quello di promulgare le leggi, di adottare i provvedimenti necessari per dare le risposte ai cittadini. I parlamentari, infatti, svolgono la funzione legislativa per dare le leggi ai cittadini che forniscono gli strumenti del vivere civile, perché il vivere civile è fatto dalle leggi, non c'è dubbio. Questi sono gli strumenti, ma se nessuno fa le leggi o se ci si impiega troppo tempo, ecco che poi c'è un vuoto normativo e per questo si è deciso di ricorrere sempre più spesso alla decretazione d'urgenza per colmare quella che nei fatti era diventata una difficoltà del bicameralismo perfetto a dare risposte tempestivamente.

Allora, se questa è la genesi del problema, non si può non dire che il bicameralismo perfetto non debba andare incontro a una modifica, un ripensamento, un miglioramento, certo non a uno snaturamento, certo non all'abolizione della forma repubblicana. Questo non lo pensa nessuno e non è neanche in questo disegno di legge. Ma sicuramente una riforma va fatta. Il mio collega senatore Scalfarotto ha ricordato prima il momento storico in cui il presidente Napolitano, chiamato in Aula a giurare nuovamente per assumere il secondo mandato, con veemenza ha richiamato il Parlamento alle sue responsabilità e l'ha invitato a procedere in tempi rapidi a una riforma costituzionale attesa e necessaria. Eppure sono passati undici anni e di questa riforma non c'è traccia, se non nei tentativi che vengono portati avanti, fra i quali c'è anche questo disegno di legge di riforma costituzionale.

Concettualmente, dal punto di vista della *ratio*, dell'ispirazione e delle premesse di metodo, sicuramente Italia Viva è d'accordo sulla necessità di una riforma. Siamo d'accordo sul sistema di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, perché la riteniamo la migliore espressione per dare attuazione all'articolo 1 della Costituzione, secondo cui la sovranità appartiene al popolo. E come meglio di così, di un'elezione diretta, il popolo potrebbe esprimere ed esercitare questa sovranità? Credo che sia proprio la sublimazione della *ratio* di questo articolo: un'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, al quale gli italiani, eleggendolo, danno il potere, ma anche la responsabilità, di attuare quel programma di Governo in forza del quale lo hanno votato. Noi siamo assolutamente d'accordo su questo modello.

Però poi ci sono degli elementi sui quali invece questo disegno di legge non ci convince. Abbiamo tentato di dirlo in Commissione, dove più volte ho fatto degli interventi, e lo abbiamo ribadito anche nella discussione sulla questione pregiudiziale. Il primo è un richiamo formale, all'interno dello stesso disegno di riforma costituzionale, a una legge elettorale di cui non conosciamo il contenuto. Possiamo dire mai che vogliamo eleggere direttamente il Presidente del Consiglio dei ministri senza sapere come lo eleggeremo? Se c'è un premio di maggioranza? Se è previsto un ballottaggio? Come e se si verificherà un effetto di trascinamento tra le liste dei partiti che eleggono il Presidente del Consiglio dei ministri e in che misura sarà garantita la rappresentatività dentro il Parlamento delle liste che formeranno l'opposizione? Sono troppe le domande e i quesiti che restano senza risposta e che ci costringono a continuare a dirle, signora Ministro, che votare questo disegno di legge sarebbe un atto fideistico alla cieca.

Non ci sentiamo di continuare questo percorso, perché sono troppi i quesiti irrisolti e perché è necessario che sulla legge elettorale sia fatta un'opportuna e approfondita riflessione, proprio perché la legge elettorale è quella che poi determina la composizione del Parlamento e dalla legge elettorale passa la stabilità di un Parlamento. Eleggere direttamente il Presidente del Consiglio dei ministri è senza dubbio una forma di esercizio altissima della democrazia diretta, ma la stabilità di un Parlamento e di un Governo passa certamente dalla formazione di questo Parlamento e dalla sua legge elettorale.

Non sono d'accordo - mi avvio alla conclusione, signora Presidente - con chi dice che la mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio dei ministri, determinando lo scioglimento delle Camere e quindi

la fine di quel Governo, metterebbe i parlamentari sotto il ricatto del Presidente del Consiglio dei ministri. Semmai io la vedo esattamente al contrario: è il Presidente del Consiglio dei ministri che a quel punto sa di dover stare attento ai rapporti con i parlamentari, sa di essere chiamato alle sue responsabilità, sa che, se non sarà data attuazione al suo programma di Governo, i parlamentari avranno l'arma migliore e sicuramente più convincente per tenerlo in coerenza al suo programma di Governo.

Ma certamente, affinché quest'arma sia efficace, ci vuole un senso di responsabilità da parte dei parlamentari, che a quel punto non potranno neanche più pensare di fare ricorso alle strategie parlamentari o alla formazione di nuovi Governi tecnici per perpetuare la loro esistenza in vita. Sia chiaro: se c'è una cosa che demotiva totalmente l'elettore, che lo spinge a non presentarsi alle urne e che lo fa guardare con crescente distacco alle dinamiche della politica, è la formazione dei Governi tecnici, il ricorrere ai Governi tecnici, cioè lo snaturare dei Governi che si susseguono dopo quello che viene eletto e che talvolta arrivano a composizioni di maggioranza che sono completamente distanti da quelle iniziali e talvolta, ancor di più e peggio, arrivano ad adottare provvedimenti che non c'entrano assolutamente nulla con il programma elettorale originario.

Allora il cittadino viene responsabilizzato e gli viene data la possibilità di scegliere e di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio dei ministri e i parlamentari allo stesso modo. In maniera quasi corrispondente, i cittadini vengono responsabilizzati a dire che il Governo dipende dalle loro scelte e nel momento in cui queste scelte sono compiute con responsabilità, se quel Presidente del Consiglio dei ministri non aderisce più al disegno, viene proposta una mozione di sfiducia. Questa ritengo che sia la forma più democratica di esercizio del potere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signora Presidente, signora Ministra, colleghe e colleghi, oggi più che mai in quest'Aula sento forte sulle mie spalle la responsabilità del compito che sono stata chiamata a svolgere, anche per salvaguardare la tenuta democratica e pluralistica del nostro Paese, sancita dalla nostra meravigliosa Costituzione, tenuta che è messa a dura prova dai tentativi costituzionalmente distruttivi del Governo Meloni, per di più in un periodo storico di globale fragilità che di tutto ha bisogno, ma non certamente di divisione e dello smantellamento di principi cardine che hanno guidato la nostra democrazia fino ai giorni nostri.

Al termine dell'asfissiante propaganda politica con cui voi della maggioranza avete monopolizzato il dibattito pubblico in questo primo anno e mezzo di legislatura, con un atteggiamento - lasciatemelo dire - di enorme superficialità e faciloneria rispetto alle vere priorità del Paese, siamo giunti a dover discutere in prima lettura di un progetto di riforma costituzionale pericoloso e pasticciato. È già stato detto, è già stato ripetuto e oggi sento anch'io il dovere di dirlo: è una riforma altamente lesiva dell'equilibrio democratico che le Madri e i Padri Costituenti di tutti i partiti avevano invece mirabilmente delineato nel 1948, con innegabile spirito lungimirante per un Paese reduce dal ventennio della dittatura fascista. Smantellando completamente gli assi portanti della nostra democrazia parlamentare e modificando radicalmente la nostra forma di governo a proprio piacimento, il Governo Meloni e la sua maggioranza, di fatto, non fanno altro che esautorare il Parlamento da qualsivoglia potere legislativo e decisorio, imbrigliandolo alle volontà e alla volubilità del Presidente del Consiglio di turno e della sua stretta cerchia di eletti, togliendo a cittadine e cittadini fondamentali diritti di partecipazione democratica e non sicuramente ampliandoli, come erroneamente volete far credere al Paese.

Dietro questa riforma, confezionata con il pretesto di restituire centralità e potere ai cittadini, si persegue esattamente il contrario; si strozza, infatti la rappresentanza e il libero dibattito, si azzerano le possibilità di un sano confronto politico. Parallelamente, questa riforma concede un enorme potere decisionale ad un'unica figura istituzionale, oscurando notevoli profili costituzionali garanti della nostra democrazia e del suo funzionamento. Anch'io qui mi riferisco alla vostra triste e irrispettosa decisione di ridurre il Presidente della Repubblica a mero notaio e ratificatore di scelte imposte da altri, togliendogli irresponsabilmente quella funzione cruciale di garante dell'ordine e dell'equilibrio costituzionale, vera e propria valvola di sicurezza nei momenti storicamente e istituzionalmente più

delicati della vita repubblicana, chiamato all'importante funzione di vigilare sul rispetto dei principi democratici nel nostro Paese, per evitare derive antidemocratiche e autoritarie.

Ammettiamolo che oggi ci troviamo a votare un progetto di riforma costituzionale acerbo. Nessuno dei presenti in quest'Aula ha perfettamente chiaro quali saranno i meccanismi per poterlo far funzionare e quale nuova forma avrà la legge elettorale. Com'è possibile un caos e una pressapochezza del genere? Portate pazienza, ma veramente non siamo qui a votare un regolamento condominiale. Inoltre, la vostra idea di governabilità, figurativamente attribuita al *leader* forte, a una specie di supereroe che nel vostro immaginario collettivo risolve da solo tutti i problemi, cozza non solo con la storia, ma anche con i principi democratici su cui si fonda la nostra Repubblica.

La vostra idea di accentrare tutti i poteri in un'unica figura si scontra inoltre, in maniera evidente, anche con il funzionamento dell'autonomia differenziata, la quale, al contrario, intende accentrare in capo alle Regioni la competenza di diverse materie, come l'istruzione, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e la sanità. Solo per fare un banale esempio, la sanità è già in capo alle Regioni e si trova già in profonda crisi guarda caso anche al Nord, considerato fiore all'occhiello del sistema sanitario. Si tratta di una contraddizione così evidente e così assurda che la dice lunga sulla mancanza di una visione condivisa all'interno del Governo Meloni e che di fatto apre le porte al caos: chi deciderà e farà cosa con l'autonomia e con il premierato?

Con questo *modus operandi* in perfetto stile azzecagarbugli da un anno e mezzo il Governo Meloni e voi della maggioranza state poi spostando l'attenzione dei cittadini dalla vostra palese difficoltà nell'affrontare seriamente e con metodo le vere questioni urgenti che stanno affliggendo il nostro Paese. Sicuramente non è prioritario approvare qui in Aula provvedimenti quali l'istituzione dei premi del maestro del *made in Italy* o del maestro dell'arte della cucina italiana. Ne cito solo due che nel loro piccolo avranno anche il loro senso e utilità, ma che ingolfano i nostri lavori in Commissione e in Aula, evidenziando la totale o a questo punto direi la voluta mancanza di priorità, di visione, di organicità e di prospettiva rispetto ai gravi problemi dell'Italia cui siamo chiamati a rispondere urgentemente. (*Applausi*).

Così, in mancanza di una seria scala delle priorità da affrontare, vengono tagliate fuori dall'agenda di Governo questioni cruciali che continuiamo a ripetere da un anno e mezzo a questa parte, come la crisi climatica, che sta cambiando le nostre vite e sta mettendo in ginocchio l'economia, costringendoci a vivere in ambienti sempre più inquinati e nocivi per la nostra salute e per il pianeta. Vi è poi l'urgenza di mettere in sicurezza il nostro Paese dal dissesto idrogeologico; l'urgenza di garantire la sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture portanti del nostro Paese (ponti, strade, ferrovie, fognature, rete idrica); vi è l'esigenza di traghettare il nostro sistema economico verso la decarbonizzazione e verso la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, per assicurare uno sviluppo ambientalmente, economicamente e socialmente sostenibile per le presenti e le future generazioni. Penso all'essenziale rafforzamento del nostro sistema sanitario, in grave crisi in numerose Regioni della Penisola; alla necessità di introdurre misure per combattere il precariato e garantire la sicurezza dei lavoratori, restituendo loro valore e dignità; penso al bisogno di incrementare i fondi per la scuola, per l'università, per l'edilizia scolastica, per permettere ai cittadini e al Paese di avere gli strumenti necessari per cogliere le sfide del presente e del futuro. Potrei andare avanti, ma queste sono tutte questioni chiuse a chiave nel cassetto del Governo, nella consapevolezza che l'inazione politica sta già producendo danni incalcolabili a tutto il Paese.

Voi della maggioranza, stranamente, state accelerando solo sulla riforma del premierato e dell'autonomia differenziata, senza peraltro avere una concreta consapevolezza di quali saranno gli effetti che queste riforme produrranno nel nostro ordinamento costituzionale. Si tratta di un vero salto nel buio che state chiedendo al Paese di fare proprio in questo momento storico flagellato anche dalle guerre; chiedete di fare un viaggio improvvisato verso un futuro senza coordinate ben chiare e definite. Purtroppo, neanche di fronte alle perplessità espresse dai più illustri costituzionalisti, che hanno affermato che si sarebbe potuto fare meglio, avete avuto ripensamenti.

Lasciatemi dire allora che invece si può fare di meglio, che l'Italia si merita il meglio e che il meglio va pensato e attuato oggi. La leggerezza con la quale volete mettere mano alla struttura pressoché

perfetta e bilanciata di una tra le Carte costituzionali più belle al mondo e il pressapochismo con cui la state bistrattando sono veramente intollerabili. Auguro veramente, francamente, sinceramente al Governo Meloni, a lei, signora Ministra, e voi della maggioranza, di recuperare al più presto un po' di quella lucidità e lungimiranza che ha guidato così coraggiosamente le nostre Madri e i nostri Padri costituenti nella redazione della nostra Carta, che oggi costituisce la spina dorsale di tutto il nostro ordinamento costituzionale. Serve più umiltà, serve una visione d'insieme, un serio dialogo con le opposizioni; vanno messe in campo tutte le nostre risorse ed energie per evitare che la nostra Costituzione, il gioiello più prezioso che abbiamo ereditato dal nostro passato, venga irrecuperabilmente sfregiata.

La Costituzione va rispettata e attuata, come ha sottolineato ieri anche la senatrice Liliana Segre, che qui ringrazio. Tornate sui vostri passi, fatelo per il nostro Paese, c'è ancora tempo, c'è ancora domani. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave.

Nel lasciargli la parola, annuncio che questo è l'ultimo intervento su questo punto all'ordine del giorno, per poi partire con il prossimo.

Ha facoltà di parlare il senatore Nave.

[NAVE](#) (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, cari colleghi, con questo provvedimento penso che siamo arrivati al terzo capitolo della nuova saga, il grande inganno o l'arte dell'inganno. Il primo *bestseller* sul tema dell'inganno, però, risale al 2002, è stato scritto da uno dei più grandi e importanti *hacker* del mondo, Kevin Mitnick, e parlava di tutte quelle tecniche di ingegneria sociale che venivano utilizzate e vengono ancora oggi utilizzate dagli *hacker* per poter penetrare le reti, tecniche di manipolazione e di inganno, espedienti che servono per usare e carpire la buona fede delle persone e, con la loro ingenuità, poter recare danni. Ebbene, Presidente, come non definire inganno l'atto di questo Governo, di questa maggioranza, che inganna e lusinga i cittadini dicendo loro di votare così quando andranno a scegliere la persona che hanno deciso di votare sarà quella che li governerà. Votate Giorgia e poi in Europa vi trovate Vittorio, perché questo è il punto. *(Applausi)*.

Tra l'altro, Presidente, è un sistema facilmente replicabile in altre competizioni elettorali e quindi rende ancora più oscuro e meno trasparente il processo. Mi permetto di rivolgermi tramite lei, Presidente, al collega Della Porta, ricordando che per me, per i miei colleghi e per l'Italia è ingannevole anche dire ai cittadini che con il blocco navale blocchiamo gli immigrati, quando poi negli ultimi anni ci ritroviamo con il numero degli immigrati che è duplicato e non riuscendo a gestire il numero e la situazione, poi regaleremo per i prossimi cinque anni 650 milioni al presidente Rama in Albania per gestire 2.000 immigrati l'anno. *(Applausi)*.

Per me è ingannevole anche dire agli italiani che li aiuteremo, quando poi magari non si tassano gli extraprofitti delle banche e gli italiani continuano a pagare il doppio del mutuo e aumenta l'IVA sui pannolini. Esistono elementi per dire che questa maggioranza prova sempre di più a ingannare i cittadini e non certo a rendere più trasparente il sistema. La fredda cronaca racconta che a colpi di piccone la maggioranza prova continuamente a smantellare l'apparato istituzionale che regge la nostra Repubblica con un misero testo, con pochi articoli, oltretutto semplicemente abbozzati e incompleti. Per l'ennesima volta, la stessa destra tenta di modificare e riscrivere la nostra Carta costituzionale.

Signor Presidente, prima di ogni altra considerazione in merito, devo dire che il Movimento 5 Stelle difenderà ancora, convintamente e sempre di più la legge delle leggi, che la maggioranza continua a utilizzare sempre più come carta straccia e se non dovesse riuscirci per i numeri, la forza politica a cui appartengo lo farà con tutti gli strumenti democratici, insieme ai cittadini, per i cittadini e con i cittadini. *(Applausi)*.

È ormai palese a tutti che questa forma di premierato è semplicemente un baratto disonorevole tra Lega e Fratelli d'Italia, tra l'autonomia differenziata e il premierato. La spaccatura dell'Italia a danno non solo del Sud e delle aree interne, in cambio della concentrazione del potere nelle mani del Presidente del Consiglio, ritengo che sia una beccera propaganda. Due riforme che viaggiano sullo stesso binario, quello dell'antidemocrazia, una vera e propria umiliazione del Parlamento, depauperandolo dall'alto con il premierato e dal basso con l'autonomia. Con questa riforma viene del

tutto inficiata la separazione dei poteri: il Parlamento, quale organo sovrano della Repubblica, diventerebbe organo in pugno a una sola persona, la Giorgia di turno. Ingannevole è affermare che trattasi di una legge che conferirebbe ai cittadini maggiori poteri. La verità è che il diritto dei cittadini si ridurrebbe all'esercizio del mero voto una sola volta ogni cinque anni, senza avere alcuna rappresentanza nelle istituzioni tramite i parlamentari. Altrettanto ingannevole è dire che i poteri del Quirinale non verranno colpiti.

State organizzando in essere una vera e propria delegittimazione dello stesso, una riforma che prevede la modifica di diversi articoli della nostra Costituzione. L'attuale contenuto dell'articolo 92, in cui è stabilito che il Governo è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri e che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri, verrebbe per opera della riforma costituzionale in esame riformulato, prevedendo l'elezione del Presidente del Consiglio a suffragio universale e diretto per cinque anni e per non più di due legislature consecutive che diventerebbero tre in caso di una contingenza esclusiva ovvero nel caso in cui il Presidente del Consiglio avesse ricoperto l'incarico di Primo Ministro per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi.

Sempre per opera della riforma, le elezioni della Camera e del Presidente del Consiglio avrebbero luogo contestualmente e il Presidente del Consiglio verrebbe eletto nella Camera in cui ha presentato la candidatura. Una legge elettorale ancora da approvare - e questo non dice poco sulla trasparenza, ma molto sulla grossolanità di questa riforma - regolerebbe il sistema per le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste dei candidati collegati al Presidente del Consiglio.

Questa destra, però, Presidente, non solo pensa male, ma pensa anche poco non considerando i vari scenari possibili. Il sistema delineato, infatti, presenta un grosso *vulnus* al suo interno. Vi spiego: scrivendo la legge elettorale dovrà essere designata una soglia minima di voti affinché scatti il premio dei seggi, soglia indispensabile per la maggioranza parlamentare. Se però il vincitore delle elezioni non dovesse superare la soglia indicata, cosa accadrebbe? Potrebbe verificarsi il ballottaggio tra i due vincitori, potrebbe non scattare il premio di maggioranza per far valere ancora la legge elettorale precedente, quindi il *Premier* non sarebbe eletto direttamente ma scelto e votato in Parlamento e, infine, si potrebbe votare all'infinito perché non si raggiungerebbe e supererebbe quella soglia elettorale, situazione che costituirebbe certamente per l'instabilità politica esattamente il male che la maggioranza avrebbe voluto curare con la riforma, ovviamente senza riuscirci.

Una riforma, quella studiata - per modo di dire - lontano dalla stabilità e dal rapporto fiduciario tra elettori e Istituzioni. Ancora: con tale riforma, dove finirebbe la sovranità popolare sancita dalla nostra Costituzione? Rimettere con queste modalità superficiali e zotiche all'elezione popolare diretta la scelta del Primo Ministro è pericoloso ed è una faccenda insidiosa per le aspettative di partecipazione democratica; una soluzione inedita e ingannevole. Ricordiamo che esiste solo uno Stato nel panorama internazionale dove il premierato, inteso come elezione diretta del *Premier*, è diventato realtà e cioè Israele. L'esperienza è iniziata nel 1992, ma è finita male nel 2002. Persino nel modello Westminster, che pure costituisce il riferimento ideale del cosiddetto premierato, la continuità in coerenza tra voto popolare, maggioranza parlamentare e *premiership*, non è il risvolto di un vincolo normativo che guida il registro e il voto e vi conforma l'ordine di governo, ma è un esito di prassi costituzionali e soprattutto del piazzamento della competizione politica in uno spirito popolare, nei collegi uninominali tra i due partiti maggiori.

Il Capo del Governo verrebbe eletto privando il Parlamento della sua funzione sostanziale, quella di rappresentare in modo compiuto il popolo sovrano, esprimere l'indirizzo politico scaturito dalle urne e determinato dai fatti, dare voce e peso anche alle minoranze. Prevede inoltre un Primo Ministro elettivo, un Parlamento gregario e un Presidente della Repubblica dimezzato. La riforma contempla inoltre una drastica riduzione dei poteri del Presidente della Repubblica, rendendo fortissimo il Capo del Governo, con una concreta ed effettiva impossibilità del Presidente della Repubblica di opporsi a sua volta in sede di scelta. Il Presidente della Repubblica conferirebbe al Presidente del Consiglio l'incarico di formare il Governo e nominerebbe e revocherebbe, su proposta di questo, i Ministri.

Utilizzando le parole di un costituzionalista, la nomina dei Ministri scelti dal Presidente del Consiglio diventerebbe per il Capo dello Stato un atto praticamente dovuto. Il Presidente della Repubblica si troverebbe di fronte a un Presidente del Consiglio con una legittimazione popolare e, quindi, molto più forte della sua e difficilmente potrebbe rifiutarsi di nominare un Ministro proposto dal Capo del Governo.

Leggendo il testo della riforma, che prevede anche ulteriori modifiche della Carta costituzionale, è evidente l'accanimento nel voler superare in un modo o nell'altro e definitivamente la Costituzione uscita dalla Resistenza. Questa volta il bersaglio scelto è la democrazia. Deve esservi chiaro che la sovranità appartiene al popolo, non allo Stato e non alla Nazione; l'apparato né è solo lo strumento. Lo Stato repubblicano è fondato unicamente sul consenso popolare.

Farò mie le parole del presidente Conte: non potrà mai definirsi sovranità la possibilità di andare in cabina a limitarsi a votare ogni cinque anni un *Premier* dotato di pieni poteri, per di più in un Paese come il nostro, dove spesso l'astensionismo è protagonista; un *Premier* che quindi rappresenterebbe solo una minoranza dei cittadini e che inoltre imporrebbe di tutto e senza limiti anche al Quirinale, al Parlamento e a tutta la filiera delle autorità di garanzia che verrebbe eletta da un Parlamento sotto ricatto. La sovranità che appartiene solo al popolo è un'altra cosa: è partecipazione democratica in tutte le sue forme. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 15,04)

Saluto ad una rappresentanza di amministratori locali

PRESIDENTE. Salutiamo la rappresentanza del Comune di Voghera, in provincia di Pavia, con gli assessori Taverna e Tura. Benvenuti. (*Applausi*).

Discussione del disegno di legge:

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (Relazione orale) (ore 15,04)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1092.

Il relatore, senatore Salvitti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SALVITTI, relatore. Signor Presidente, a un certo punto nella vita arriva il *redde rationem*: ci troviamo di fronte a dei numeri che, al di là delle parole, ci fanno render conto di ciò che ha generato un provvedimento di questo genere, seppur nelle intenzioni iniziali poteva avere un suo senso, ossia il voler dare una scossa, in un periodo particolare che abbiamo vissuto non solo in Italia ma anche a livello mondiale, e rilanciare un settore che sappiamo essere trainante nel nostro Paese e ovunque, quello dell'edilizia. Tuttavia, è un provvedimento che nasce male ed è stato modificato varie volte anche dai precedenti Governi, come pure abbiamo fatto noi lo scorso anno. Ci si deve render conto che a un certo punto, da buon padre di famiglia, bisogna porre uno stop ai provvedimenti e soprattutto ai risultati che un provvedimento di tal genere ha portato. Freddi numeri ci mettono di fronte a una realtà incontrovertibile e ci danno la possibilità in questo momento di poter prendere una decisione che reputiamo giusta, per poter sanare i conti dello Stato e metterli in salvaguardia.

L'obiettivo primario di questo Governo, che si definisce assolutamente patriota, è di mettere prima di tutto i conti in salvo, in modo da poter liberamente investire sul futuro della nostra Italia, prendendo delle decisioni libere e non condizionate da un peso enorme che un provvedimento di tal genere, nel caso in cui avessimo lasciato correre, avrebbe portato in seguito.

Si tratta di un provvedimento importante, fondamentale per la nostra Nazione che interviene in un settore specifico e particolare. Naturalmente ci sarà in futuro un rilancio degli obiettivi da dover raggiungere rispetto all'evoluzione del nostro patrimonio edilizio italiano, ma è altrettanto vero che lo

si farà con coscienza e tenendo ben presente i conti e le possibilità che abbiamo di poter portare avanti provvedimenti di siffatto genere.

Devo dire effettivamente che il lavoro di Commissione è stato ottimo, portato avanti dal presidente Garavaglia e da tutti i commissari, con un percorso che è cominciato dalle audizioni. Abbiamo ascoltato tutte le associazioni e tutti coloro che potevano contribuire a migliorare il testo rispetto alla norma precedente, per portare risultati molto più concreti e nelle possibilità di questo Stato. E dico ciò anche perché quanto generato dai crediti in genere - circa 219,5 miliardi di euro - ha portato come risultato il miglioramento del patrimonio edilizio italiano del 4 per cento. Tale risultato ci poneva naturalmente e inevitabilmente davanti a un bivio che abbiamo superato nella nuova formulazione, migliorata attraverso il lavoro di Commissione svolto - come dicevo precedentemente - in modo tale da poter continuare su questo percorso, ma mantenendo i conti sotto l'attenta gestione del MEF.

Si continuerà con questo provvedimento come previsto nel testo originario, per le zone del cratere del sisma del 2016, per le zone del terremoto del 2009. Ma sarà possibile, attraverso un emendamento presentato dal Governo stesso, intervenire anche su aree diverse rispetto a quelle precedentemente identificate. Si parla di sismi, ma anche di alluvioni; si fa riferimento all'Emilia Romagna, si fa riferimento al Molise, si fa riferimento a Ischia, si fa riferimento a Catania, si fa riferimento al cosiddetto Calabria-Basilicata e, quindi, alla possibilità di continuare a intervenire in tal senso in quelle aree.

È altrettanto vero che si è messo a disposizione un fondo con un tetto di 100 milioni per le ONLUS che hanno la possibilità di intervenire per poter completare le opere già iniziate precedentemente. Diamo un sostegno, quindi, a chi lavora anche nell'ambito del sociale, a chi collabora con lo Stato per migliorare la vita dei cittadini.

Altri tipi di provvedimenti sono stati presi come il prolungamento della possibilità dello sconto crediti da quattro a dieci anni, esclusivamente dall'anno fiscale 2024, per mettere la parola fine rispetto alle illusioni create nei giorni scorsi in assenza di un testo ben definito della norma.

Il Governo ha presentato un emendamento, approvato ieri in Commissione, che riguarda il ritardo dell'entrata in vigore della cosiddetta *sugar tax* a giugno del 2025. Quindi c'è una serie di provvedimenti per mettere al sicuro i conti dello Stato e per ripartire eventualmente con nuovi provvedimenti più consoni alle nostre possibilità, per far sì che si possa contribuire al miglioramento del nostro patrimonio edilizio, andando incontro alle richieste e alle esigenze dell'Europa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Trevisi. Ne ha facoltà.

TREVISI (M5S). Signor Presidente, ieri si è concluso il teatrino che avete creato in Commissione. Come sempre Forza Italia ha fatto il passo del gambero: prima ha fatto vedere che era dalla parte delle imprese e poi ha accettato la decisione del Ministro, che si è svegliato tutto a un tratto e ha capito che questo provvedimento per lui diventava insostenibile, dopo averlo gestito per tre anni e mezzo. L'ha capito negli ultimi giorni. Sono tre anni e mezzo che Giorgetti gestisce il superbonus e adesso ci dice che è troppo costoso.

In Commissione anche Italia Viva ha dimostrato di essere contro le imprese dell'edilizia, sostenendo l'emendamento Giorgetti.

Basta andare sul sito dell'ENEA e vedere i dati di quanto la misura è costata mese per mese. Basta unire graficamente i vari costi, per vedere che il superbonus si è impennato ed è cresciuto in maniera esponenziale da quando è in carica il Governo Meloni. Dal 2020 fino all'ottobre 2022 il superbonus è costato solo 50 miliardi, mentre nell'ultimo anno e mezzo, con il Governo Meloni, i costi sono passati da 50 a 120 miliardi (secondo i dati dell'ENEA): 70 miliardi creati dal Governo Meloni (*Applausi*), evidentemente dovuti al panico causato dal Ministro e all'incapacità di gestire questa misura, che - lo ricordo - era emergenziale.

Il 110 era una misura che andava gestita in maniera corretta; serviva l'impulso e il 110, questa percentuale così alta, ha fatto il suo lavoro: ha fatto crescere l'economia, ci ha fatto crescere in due anni del 12 per cento. I dati dicono che l'Italia con il superbonus ha avuto un indebitamento più basso, perché è cresciuto il PIL; nei Paesi senza superbonus (Francia, Regno Unito) abbiamo un aumento del

rapporto debito-PIL di 20 punti, mentre in Italia è aumentato di soli tre punti, grazie al superbonus che ha fatto crescere il PIL. Si è trattato di una misura che ha funzionato nei primi anni della sua vita e che poi è stata distrutta da questo Governo, che non è stato in grado di trasformare una misura emergenziale, pensata per risolvere la crisi economica causata dalla pandemia, in una misura strutturale, con un *décalage* e con delle percentuali più basse.

Non è stato capace di fare quello che avete fatto per il reddito di cittadinanza: ne avete parlato per mesi e, in pochissimi mesi, avete tolto il reddito di cittadinanza, risparmiando 900 milioni. Adesso l'assegno di inclusione, più i costi, costa 7 miliardi e 100 milioni allo Stato, 900 milioni in meno del reddito di cittadinanza come era stato pensato dai Governi precedenti. Avete fatto un'operazione mediatica per risparmiare 900 milioni e non vi siete accorti, in un anno e mezzo, che il superbonus con il vostro Governo cresceva di 70 miliardi. Avete dimostrato una completa incapacità di fare un'analisi costi-benefici, di fare della pianificazione e degli scenari su questa misura, che era un'ottima opportunità.

Considerate - non so se queste cose le direte agli italiani nella prossima campagna elettorale - che la direttiva Case *green* farà in modo che milioni di abitazioni italiane perdano il loro valore e siano svalutate. E sapete che grazie al superbonus 500.000 edifici non perderanno il loro valore, perché ha consentito loro di essere efficientati? L'Italia, grazie al superbonus, è avanti rispetto alla nuova normativa europea sulle Case *green*. Però questo non glielo andate a dire; anzi, con il disegno di legge in esame, andate a ridurre l'ecobonus dal 50 al 33 per cento il prossimo anno, fino al 30 per cento nel 2028. Come volete attuare la direttiva Case *green* con percentuali così basse, mai viste? State mettendo i cittadini italiani davanti al fatto che dovranno autofinanziarsi tutti gli interventi di efficientamento energetico, perché state addirittura abbassando l'ecobonus dal 50 al 30 per cento, oppure vedranno la loro casa svalutata. Perché non andate a dire questo in campagna elettorale, il grandioso risultato che state ottenendo sulla pelle degli italiani?

Quando c'era da tagliare ai poveri siete stati velocissimi, per risparmiare 900 milioni di euro. Il superbonus invece andava pensato in maniera strutturale, per consentirgli di durare, facendo intervenire anche il capitale privato.

Si poteva benissimo, una volta insediati al Governo, trasformare questa misura con una percentuale dell'80-90 per cento, per le famiglie in difficoltà, e magari con il 60-70 per cento per le famiglie con un ISEE un po' più alto, per consentire una durata magari di cinque-dieci anni per tutelare quelle imprese, che difendete solo a parole, ma che state invece distruggendo.

Avete distrutto il settore edile italiano, perché, dopo un aumento dei tassi di interesse come quello registrato, le famiglie, grazie a voi, non riescono più a pagare il mutuo e, quindi, non riescono più a comprare casa, e non ci saranno nuove costruzioni. Dopo tutto questo, andate pure a fermare ogni possibilità di intervento di efficientamento energetico, nella direzione di quella che ormai, colleghi, non è più un'alternativa. I cambiamenti climatici sono reali e l'efficientamento energetico delle nostre case è necessario. È un qualcosa che dobbiamo affrontare e voi state facendo finta che i *target* che l'Unione europea ci chiede non esistano.

Andate in Europa e non portate nulla. Invece di distruggere l'edilizia, le imprese e le famiglie italiane, andate a fare la voce grossa in Europa, chiedendo degli incentivi e dei finanziamenti, un nuovo PNRR proprio sulle Case *green*. Andate lì a fare quello che il presidente Conte ha fatto, portando 209 miliardi (*Applausi*). Voi ve ne siete venuti con 16 miliardi all'anno di spese in più dovuti al Patto di stabilità.

All'inizio non pensavo che fosse così diabolico il vostro progetto: volete depotenziare la magistratura per evitare i nuovi casi Liguria, che vi mettono in forte imbarazzo. Volete pieni poteri e un controllo assoluto da parte del *Premier* con il premierato. Volete distruggere la sanità pubblica. Volete impoverire le Regioni del Sud con l'autonomia differenziata. Volete svalutare il patrimonio immobiliare, facendo passare addirittura la percentuale degli interventi di risanamento energetico dal 50 al 30 per cento. State distruggendo il Paese: è un combinato di leggi che metterà in ginocchio il Paese.

Non pensavo che sareste potuti arrivare fino a questo livello. Oltre a non lanciare nulla come idea, tutti i vostri provvedimenti sono assolutamente pericolosi per questa Nazione. Non avete un progetto. Avete combattuto il reddito di cittadinanza per risparmiare delle briciole. Avete distrutto il superbonus

che aveva creato + 12 per cento di PIL. Allora perché non parlate su TeleMeloni di quanto ha fatto entrare il superbonus? Però siete stati grandiosi a manipolare l'informazione pubblica. Non si è mai vista una protesta dei giornalisti come quella che c'è stata negli ultimi giorni sulla Rai. Il vostro obiettivo è quello di ingannare i cittadini, di dire che non riuscirà a fare le cose per colpa del superbonus e non dite la verità. (*Applausi*). Non riuscite a fare le cose per la vostra incapacità, perché non siete stati in grado di pianificare una misura che era rivoluzionaria, che aveva una sua logica, che prevedeva la percentuale del 110 per cento per ripartire dalla crisi economica, ma che poi doveva essere resa strutturale. Voi avete distrutto questa misura; è vero, è un'idea nostra e ce ne prendiamo i meriti, perché è una misura che ha consentito al Paese di rilanciare l'economia. Purtroppo, l'unico difetto del superbonus è che da tre anni e mezzo lo gestite voi. (*Applausi*). Per colpa vostra abbiamo perso un'opportunità grandiosa: quella di un grandissimo volano per l'economia, per far ripartire le imprese e gli investimenti in un progetto di medio-lungo periodo. Bravissimi! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, con questo provvedimento una promessa l'abbiamo mantenuta, che è quella della *sugar tax*. La tassa sulle bevande zuccherate è stata rinviata e, salvi ulteriori rinvii, che siamo fiduciosi di verificare nel prosieguo di questa annata, entrerà in vigore a partire dal luglio 2025 e non dal 1° luglio 2024, com'era previsto; insieme alla *plastic tax*, che è stata rinviata al 2026, rappresenta un balzello vessatorio e pericoloso per il mantenimento e lo sviluppo di molte imprese e di molti lavoratori italiani.

Ieri la 6a Commissione del Senato, presieduta dal senatore Garavaglia, che ringrazio perché ho avuto modo di constatare la serietà e anche l'attenzione con cui ha condotto i lavori, è andata incontro alle richieste di molti parlamentari di categoria e ha approvato il nostro emendamento che prevede il rinvio di un anno, con una modifica introdotta nel decreto-legge oggi all'esame dell'Assemblea. Abbiamo così confermato l'orientamento, più volte manifestato anche da questo Governo, di voler intervenire a sostegno delle aziende, del lavoro e delle fasce più deboli della popolazione. Tutto questo avviene a fronte di una situazione economica estremamente complessa, ulteriormente aggravata dalla difficilissima congiuntura internazionale. Ciononostante, in questi mesi abbiamo sempre cercato, per quanto possibile, di ascoltare le parti sociali, le categorie produttive e anche le associazioni sindacali e di recepirne le istanze.

Due sono gli aspetti che più degli altri pesano oggi sull'economia del nostro Paese: gli effetti dell'inflazione e del caro-vita in generale che, sebbene in timida discesa, continuano a incidere negativamente sul potere d'acquisto delle famiglie, e le ulteriori incertezze generate dallo scoppio del nuovo conflitto in Medio Oriente. È evidente che questa imposta avrebbe avuto un impatto forte sul settore delle bibite e sui consumatori e, di conseguenza, sull'economia del nostro Paese. Le ricadute della tassa, seppur ridotta, sul settore delle bevande analcoliche sarebbero infatti state molto gravi. A farne le spese in primo luogo sono il comparto, che conta circa 100 stabilimenti in Italia, tra multinazionali radicate sul territorio e piccole e medie imprese, per un totale di oltre 84.000 occupati e un valore di mercato di oltre 5 miliardi di euro, con un valore complessivo di esportazioni superiore ai 420 milioni di euro nello scorso anno.

Quali potrebbero essere le conseguenze dell'entrata in vigore di questa tassa? Intanto, secondo le stime di Nomisma, la nuova imposta sulla produzione genererebbe un aumento del 28 per cento della pressione fiscale su un litro di bevanda alcolica, con una conseguente riduzione del 12 per cento degli investimenti in Italia e l'indebolimento della filiera del *made in Italy*. Le conseguenze sarebbero quindi una contrazione del mercato nel primo biennio in Italia del 16 per cento e, quindi, l'incertezza da parte delle aziende e l'impossibilità di fare una programmazione economica seria in ambito aziendale. I posti di lavoro a rischio sarebbero oltre 5.000 e ci sarebbe comunque un freno agli investimenti.

Dal punto di vista della burocrazia, si avrebbero ulteriori 70 procedure da adempiere. Ieri si è quindi scelto di votare convintamente lo slittamento al 1° luglio 2025, al fine di non introdurre questa nuova forma di prelievo fiscale in un momento economico - come ho già detto - così complesso. Questo perché noi vogliamo - come sappiamo bene - una politica che ascolta le ragioni del tessuto imprenditoriale e produttivo e non vuole decimare il sistema che già fatica a reggersi in piedi. Ricordo

che i consumi nazionali di bevande zuccherate son già in calo costante da dieci anni. La *sugar tax* colpirebbe inoltre anche tante piccole e medie imprese italiane, rischiando di affossare per sempre alcuni marchi storici della nostra tradizione; senza contare che l'applicazione di una tassa sulle bevande zuccherate in Italia, che graverebbe sulle bibite gassate e non, potrebbe attivare un nuovo pericoloso processo inflattivo sui beni di consumo e, di conseguenza, danneggiare le nostre esportazioni in tutto il mondo. Questo - lo dico soprattutto a quest'Assemblea - alla vigilia di scadenze importantissime come il rinnovo del Parlamento europeo, dove è già forte la pressione a favore dell'applicazione di tasse non solo sulle bevande zuccherate, ma anche sulle bevande alcoliche e su tutti i prodotti ricchi di sale, grassi o zuccheri, cioè i nostri vini, i nostri formaggi, i nostri salumi e tutti i principali prodotti del *made in Italy*. È in atto una vera e propria battaglia contro di noi alla quale noi diciamo no, perché questo per noi non va assolutamente bene. Vogliamo difendere la nostra economia, il nostro cibo, la nostra enogastronomia.

Dobbiamo quindi immaginare che l'applicazione di una tassa sui generi alimentari in Italia potrebbe anche dare nuova linfa ai fautori del Nutri-score e di altre misure discriminatorie verso il *made in Italy*. Ricordo poi che l'attuale Governo è sempre stato contrario, anche in ambito internazionale, a misure che attribuissero a un singolo alimento e a un singolo ingrediente la responsabilità dell'aumento dell'obesità. E le aziende italiane hanno già raggiunto risultati significativi in termini di riduzione di calorie e di zucchero, superiori al 41 per cento, e questo senza tasse ma investendo soprattutto in innovazione, nella capacità di produrre un cibo sano e salubre.

È cruciale riconoscere che il problema non è nello zucchero, di per sé. Addirittura negli otto Paesi europei in cui la tassa è stata introdotta l'obesità - secondo dati certi - è aumentata, ma il contesto del consumo all'interno di uno stile di vita complessivo è fondamentale. L'obesità è una patologia multifattoriale che può essere combattuta efficacemente non con l'introduzione di tasse punitive sui singoli ingredienti, ma solo attraverso l'educazione alimentare, un'informazione efficace e la promozione di stili di vita sani. E allora cosa c'è di meglio della dieta mediterranea? Valorizziamo la nostra dieta mediterranea, questo è fondamentale. (*Applausi*).

Se l'obiettivo della misura è migliorare la salute pubblica, allora lo scopo da ricercare è quello di incentivare il diffondersi, a partire dalla cultura tra i giovani, della dieta mediterranea, che è provato che favorisce benessere fisico e longevità. Serve cioè, al nostro parere, un approccio più complesso che non si limiti a misure punitive, ma che fornisca ai cittadini gli strumenti necessari per compiere scelte informate sui cibi. Con una tassa sulle bevande zuccherate, si rischia solo di aumentare i costi, spingendo le persone verso mercati alternativi con prodotti anche più costosi, finendo per danneggiare un settore economicamente fondamentale, ma dal punto di vista della salute non giova a nessuno. Per tali motivi, su questo abbiamo investito con un nostro emendamento, in cui abbiamo creduto, e ringrazio la Commissione per averlo accolto. Al di là delle polemiche che ci sono state da parte di alcuni Gruppi di maggioranza che si fanno fautori, ma poi non l'hanno votato, per noi è fondamentale il risultato ottenuto. (*Applausi*).

Sul grave attentato a Robert Fico

[LOSACCO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOSACCO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, prima di svolgere il mio intervento sul provvedimento in esame mi consenta di sottolineare quanto è accaduto poco fa a Bratislava, dove il *premier* slovacco Robert Fico è stato oggetto di un attentato con arma da fuoco. Purtroppo, la campagna elettorale nell'Unione europea si sta dimostrando particolarmente complicata dopo gli attentati che nelle scorse settimane hanno coinvolto anche esponenti della mia famiglia politica, dell'SPD. Esprimo quindi massima solidarietà oggi al *premier* slovacco Robert Fico, immaginando di interpretare anche il sentimento dell'Assemblea. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1092 (ore 15,30)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Losacco. Ne ha facoltà.

[LOSACCO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, passando al provvedimento in esame, ieri in Commissione

abbiamo assistito a un antipasto del modello premierato, con le regole parlamentari calpestate e piegate agli interessi di parte della maggioranza; un *blitz*, per fortuna, che il presidente La Russa ha voluto stoppare. Resta un precedente gravissimo il tentativo di modifica delle regole per imporre con la forza dei numeri una norma retroattiva che colpisce le aziende e rompe unilateralmente il patto con quei cittadini che si erano fidati dello Stato.

Questa maggioranza si sta caratterizzando per una protervia e un mancato rispetto delle regole che inquietano e dovrebbero far riflettere.

Non è la prima volta che accade sul salario minimo. Ad esempio, nell'altro ramo del Parlamento avete provveduto a far ripetere un voto quando il Governo era andato sotto. I limiti e le divisioni politiche della maggioranza vengono superati con un aggiramento delle regole del Parlamento, come se il lavoro della Commissione andasse bene solo quando certifica la volontà del principale partito. Quando così non è, si procede per strappi e forzature, mettendo in campo un vero e proprio attacco all'autonomia e alle prerogative del Parlamento.

Ieri è andata in scena una maggioranza provvisoria e rabberciata, più simile a quella di un Governo in crisi che a quella di un Governo che dice di voler durare per cinque anni. Ma la forzatura delle regole non cancella il nodo politico. Nella maggioranza si è consumato uno scontro all'arma bianca tra le forze politiche; uno scontro che si è concluso non con la mediazione politica, ma con l'umiliazione di una delle forze della maggioranza.

Dopo quello che è accaduto ieri, in che modo i colleghi di Forza Italia, che non vedo in Aula e forse ne hanno qualche ragione, possono votare questo provvedimento? Davvero, è un fatto non di merito, ma di metodo e di rispetto politico. Se una cosa del genere fosse successa nel centrosinistra, cari colleghi, non oso immaginare cosa avreste detto e avreste avuto ragione. Il punto - spero ve ne rendiate conto tutti - è che questo è quello che succede in un Parlamento sottomesso al Governo ed è quella che diventerà la regola con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio.

Se poi andiamo nel merito, non basta dire oggi che i *bonus* edilizi vanno fermati per scongiurare una voragine nei conti pubblici. Non basta, perché questa sensibilità non l'avete avuta durante il Governo Draghi, quando chiedevate addirittura di rendere strutturali le misure. Poi, voglio ricordare che siete al Governo da un anno e mezzo: perché non siete intervenuti prima? Perché avete sprecato tutto questo tempo per prorogare, da un lato, e per introdurre inutili complicazioni, dall'altro?

Introdurre norme retroattive significa fare carta straccia di uno dei principali principi costitutivi del patto tra Stato e cittadini. È un danno enorme per i cittadini e le imprese, un colpo inferto alla credibilità dello Stato e delle istituzioni che dà fiato all'antipolitica. Soprattutto, è l'esatto contrario di uno Stato chiaro con i propri cittadini e con quelle imprese che, da tempo, non fanno altro che chiedere regole certe e stabili per gestire al meglio l'uscita dal *bonus* 110 e per la programmazione delle proprie attività negli anni a venire.

Il tema vero che questo Governo ancora non affronta è di offrire un orizzonte normativo e temporale certo per le imprese e le famiglie; disciplinare, cioè, l'intera materia dei *bonus* edilizi, che - va sottolineato - sono stati un importante stimolo per l'emersione fiscale, per la fuoriuscita dal lavoro nero di migliaia di lavoratori. Non dobbiamo dimenticare che le detrazioni fiscali edilizie sono nate in passato con l'obiettivo primario di fare emergere il lavoro nero. Poi, nel corso degli anni, hanno avuto anche un ruolo anticongiunturale, successivamente finalizzato al risparmio energetico e all'adeguamento sismico.

In questo contesto, la volontà del Governo Meloni di ridurre tutti gli incentivi al 30 per cento dal prossimo anno non causerà soltanto problemi economici ai cittadini e alle imprese del settore, ma potrebbe anche incentivare, dopo decenni, l'evasione fiscale e soprattutto la manodopera illegale. Senza controlli adeguati nei cantieri, che vanno promossi con risorse ad assunzioni, si rischiano nuove stragi, questa volta ampiamente annunciate.

Da quando si è insediato questo Governo non vi è stata pace per il settore. Si è preferito intervenire in maniera estemporanea, volta per volta, puntando alla strozzatura della misura nel suo complesso e non alla revisione, che pure sarebbe stata opportuna per evitare le storture che oggettivamente ci sono state. Oggi persino l'ABI vi certifica, dati alla mano, che la retroattività della norma porterà effetti negativi

per tutto il sistema delle imprese e del credito. La verità è che ci si muove in chiave ideologica, con un approccio maccartista e privo di visione. Chiunque sa che intervenire sul settore edile ha effetti anticiclici in economia e consente di affrontare periodi di crisi.

Ricalibrare la misura sarebbe stata la cosa più ovvia, senza destabilizzarla e criminalizzarla. Mettere ordine era necessario, anche per evitare speculazioni sui costi dei materiali e anche sulla manodopera. Troppe imprese si sono improvvisate in ambiti delicatissimi per la sicurezza e così avete finito per buttare il bambino con l'acqua sporca, senza mettere in sicurezza la validità di uno strumento di grande rilevanza economica e sociale. Il superbonus ha generato più di 40 miliardi di entrate dirette e più di 30 di entrate indirette, creando quasi 300.000 nuovi posti di lavoro soltanto nel settore edile, che sono stati molti di più se si considera anche l'indotto; senza dimenticare 3 miliardi di euro l'anno risparmiati in bolletta per chi vive in abitazioni riqualificate e di benefici ambientali, che si traducono in una notevole riduzione di CO2.

Appare quindi evidente che questo *bonus* è stato demonizzato e manipolato dal Governo Meloni, senza prendere in considerazione gli effetti diversificati, spesso incrementali e interconnessi, che avranno benefici per anni. Noi in questi mesi abbiamo chiesto al Governo di attivarsi con urgenza, coinvolgendo tutti i soggetti interessati per individuare modalità e soluzioni definitive di acquisto sia dei crediti pregressi già nei cassetti fiscali, sia dei crediti che verranno maturati relativamente ai cantieri già in corso, e di adoperarsi per dare attuazione alla piattaforma finanziaria per l'assorbimento dei crediti incagliati.

Vi abbiamo chiesto, con emendamenti e atti di indirizzo presentati nel corso del tempo, di adottare iniziative volte a superare definitivamente gli ostacoli che attualmente bloccano la circolazione dei crediti fiscali, anche mediante la possibilità per gli istituti bancari di usare le quote annuali dei crediti attraverso i modelli F24, con il coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti o altre soluzioni per evitare il fallimento delle imprese.

Non da ultimo vi avevamo chiesto l'impegno affinché fosse riconosciuta a Regioni ed enti locali la possibilità di assumere un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali.

Sono tutte soluzioni alla portata che potevano essere benissimo condivise. Il vostro però è un approccio sempre alla ricerca di un nemico. Vi opponete al superbonus e, al tempo stesso, agitate la direttiva comunitaria come uno spauracchio, come se non sapeste che riqualificare il nostro patrimonio edilizio dovrebbe essere una priorità non perché lo chiede l'Europa, ma perché è interesse dei cittadini. Siete arrivati persino a mettere in dubbio questi strumenti nelle aree terremotate. L'efficientamento energetico dei nostri edifici è un tema che va affrontato e non solo perché adesso c'è una direttiva europea. Va affrontato perché c'è un tema complessivo di costi delle bollette e di qualità della vita che interessa soprattutto le fasce più deboli della nostra popolazione. Va affrontato perché, soprattutto nelle Regioni del Sud, l'edilizia rappresenta la prima voce economica. Un danno a questo settore significherebbe condannare il Mezzogiorno a una recessione economica. Voi però ancora non riuscite a fare tutto questo. Scrivete oggi un provvedimento tossico nelle modalità, nei contenuti e soprattutto negli effetti.

La questione, oggettivamente, non poteva essere gestita in modo peggiore e a pagarne il prezzo, come sempre, saranno le famiglie e le imprese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sironi, che avrebbe a disposizione due minuti. Mi prendo io la responsabilità di dargliene due in più perché sono veramente pochi. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, la ringrazio e mi rilasso.

Signor Presidente, gentile rappresentante del Governo e carissimi colleghi, sono intervenuta sul provvedimento al nostro esame chiedendo che il Governo investisse qualcosa per un'opera importante per salvare le vite delle persone. Mi riferisco in particolare ai residenti della Pianura Padana. Come sapete, le Regioni che si affacciano sulla Pianura Padana sono sotto procedura di infrazione UE per il superamento delle soglie di inquinamento delle polveri sottili e del biossido di azoto. Il problema però è che questo inquinamento causa ogni anno decine di migliaia di morti. Parlo dei dati della Lombardia: 15.000 persone muoiono ogni anno a causa dell'inquinamento.

Diversamente da quanto accade per un terremoto o per un'alluvione, sono morti invisibili.

L'inquinamento è un *killer* invisibile, non si vede come agisce, ma purtroppo crea problemi del genere. Qual è allora la questione? È vero che l'inquinamento della Pianura Padana, è determinato da una situazione geografica e orografica. Ricordo che in Pianura Padana si produce il 50 per cento del PIL nazionale. La situazione è gravissima.

In Lombardia le cause dell'inquinamento sono molteplici, ma in questo caso quello che ci interessa è il riscaldamento degli edifici, che è una delle cause principali, e il loro efficientamento, al di là del cambiamento climatico e delle case *green* che tanto non vi piacciono. Stiamo parlando di dati concreti. Le persone muoiono a causa dell'inquinamento. Una delle cause fondamentali dell'inquinamento è il riscaldamento degli edifici. L'intervento di efficientamento degli edifici riduce il fabbisogno energetico e dimezza le emissioni nocive, quindi salva vite umane. Ho chiesto che questo Governo investisse dei soldi per salvare la vita a coloro i quali lavorano per produrre il 50 per cento del PIL e che invece muoiono. In queste Regioni non sono tutti i nababbi; c'è gente che vive del proprio lavoro, che non riesce neanche a curarsi, perché ci sono le file per il servizio sanitario e non ha i soldi per pagarsi le cure mediche.

La Lombardia, per esempio, è una delle Regioni più densamente abitate: ha 10 milioni di abitanti. Le edificazioni in Lombardia sono principalmente nelle zone periferiche delle grandi città e sono costruzioni che risalgono al *boom* economico (anni Sessanta e Settanta), quindi sono tutte case a bassissime prestazioni energetiche. L'intervento che veniva chiesto al Governo era di investire qualche spicciolo per agevolare fiscalmente gli interventi di efficientamento energetico degli edifici al fine di salvare vite umane, perché queste sono morti evitabili. Se il Governo si impegnasse, non morirebbero così tante persone. Mi è stato però risposto di no ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e non ci sono i soldi. Allora mi chiedo: se non vale la pena spendere soldi per salvare vite umane, vale la pena spenderli per le armi e per sovvenzionare le guerre? (*Applausi*). Qual è l'ordine delle priorità di questo Governo? Possiamo dire ai cittadini padani che possono morire, perché dobbiamo sovvenzionare una guerra? L'ordine di priorità mi sembra assurdo.

Se si vuole, i soldi si trovano, si sa. Abbiamo gli extraprofiti delle banche e delle stesse imprese militari, ma non si sono voluti trovare i soldi per finanziare queste che non sono altro che opere meritevoli. Lo ribadisco: c'è una grossa responsabilità di questo Governo perché queste sono morti evitabili. Possiamo dire ai cittadini della Pianura padana che il Governo ha deciso di mandarli indirettamente al fronte. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.

[CROATTI \(M5S\)](#). Signor Presidente, direi complimenti: alla fine ce l'abbiamo fatta ad affossare l'unica manovra del Governo che ha dato dei risultati a questo Paese; ci siete riusciti con tanti provvedimenti. Soprattutto anche l'altra manovra del PNRR siete riusciti a trasformarla nel piano dei ritardi e dei rinvii. Queste erano le due note positive che vi abbiamo lasciato come Governo e che state utilizzando in maniera sconsiderata. Siamo all'epilogo: avete riportato l'Italia fra gli ultimi dei Paesi che hanno sviluppo e protezioni sociali. Avete fermato la produzione economica di questo Paese: la produzione dello sviluppo industriale è praticamente stagnante da un anno a questa parte. Avete tolto tutte le protezioni sociali come il reddito di cittadinanza, con una guerra di propaganda su questo provvedimento come sul superbonus. Avete portato quasi 4,5 milioni di persone di questo Paese a non potersi curare e avete utilizzato i dati sul lavoro dicendo che sono aumentati i posti di lavoro, quando è aumentato solamente il lavoro povero: la maggior parte dei contratti sono da un'ora a settimana.

Tutto questo tradendo promesse elettorali, dalle accise all'immigrazione, ma sempre con un pallino fisso che dirigeva i lavori, quello di distruggere ciò che era stato fatto dal Governo Conte, senza considerare nessuno dei danni collaterali che potevate causare a questo Paese.

Il Paese è molto in difficoltà, come dicevo, ma adesso questi danni collaterali sono diventati propaganda. State continuamente attaccando i provvedimenti senza capire cosa succede intorno ad essi. Dovevate uscire con noi, ieri, in piazza, dove c'erano gli esodati del superbonus che protestavano e chiedevano di essere ascoltati. Nessuno li ha ascoltati. Il provvedimento è andato avanti per la sua strada. Non avete ascoltato gli esodati, non avete ascoltato le persone che erano fuori, ma non avete ascoltato neanche i dati che dicevano che il PIL del Paese era in crescita e tantissimi enti e

associazioni, come Nomisma, hanno parlato di un provvedimento con un impatto di 195 miliardi e con un effetto diretto di 87, un indotto pari a 67 miliardi e un rientro nelle casse dello Stato di 39 miliardi. Tutto questo serviva esclusivamente alla campagna elettorale.

Eppure eravamo presenti nella passata legislatura, almeno alcuni di noi, e abbiamo visto tantissimi emendamenti di questa maggioranza sul provvedimento del superbonus. Tantissimi di questa maggioranza hanno sistemato case con il superbonus, senza guardare quello che, tra l'altro, è successo in Commissione. Moltissimi emendamenti erano migliorativi. Ciò vuol dire che si continua a fare propaganda ideologica su questo tema, senza guardare quello che si sta facendo al Paese, alle imprese e ai cittadini. (*Applausi*).

Sembra di essere in uno di quei Paesi in guerra che per rivendicare la propria linea non guardano a tutte le vittime innocenti che stanno facendo e continuano a colpire case, chiese e famiglie. Mi sembra uno slogan, tipo «Dio, patria, famiglia». Quello che veramente non capisco è la sproporzione tra quello che è stato fatto in nove mesi di Governo Conte, diciassette mesi di Governo Draghi e diciotto mesi di Governo Meloni. Nei nove mesi del Governo Conte, abbiamo creato un provvedimento, con la pandemia in corso. Sono trentacinque mesi che portate avanti un provvedimento in Parlamento e non ci avete ancora capito niente. (*Applausi*). L'avete dovuto affossare, massacrando centinaia di imprese e di lavoratori.

A proposito di modifiche, ne sono state apportate 283 su tre provvedimenti nell'ultimo anno. Il Ministro, che doveva affrontare questo tema, invece di prenderlo in maniera seria, è andato avanti per mesi e mesi a parlare di un buco di bilancio. Io lo vorrei vedere questo buco di bilancio. Continuiamo ad andare avanti avendo detto certe cose in passato per poi negarle in futuro. Continuare a ripetere menzogne non le fa diventare verità. Le verità sono altre. Il provvedimento del superbonus ha generato tantissimo lavoro nel Paese, a detta di tutte le aziende del territorio; ha ridotto i costi in bolletta; ha dato la possibilità alle famiglie di ristrutturare la propria casa, soprattutto alle persone che non potevano farlo. È stata una manovra che ha rialzato il PIL del nostro Paese, ha inserito liquidità all'interno delle tasche degli italiani e ha spinto i consumatori, le categorie e gli imprenditori ad assumere e i commercianti a lavorare. Tale manovra ha dato la possibilità al nostro Paese di fare un passaggio dalle energie fossili a quelle rinnovabili. È ora di assumersi la responsabilità di quello che state facendo su questo tema e su questo argomento. Ammettetelo, secondo me veramente non avete capito nulla su questo tema, senza contare i paragoni, i temi e le discussioni che sono stati fatti su questo argomento, soprattutto in Commissione, dove solamente una persona ha capito come si doveva operare, cioè il Presidente, che ringrazio per come ci ha fatto lavorare perché ha cercato di tenere la barra dritta davanti a un provvedimento sul quale la maggior parte delle forze politiche della maggioranza non aveva la minima idea di come comportarsi.

In Commissione il Ministro - lo dobbiamo dire - non è mai venuto in audizione realmente e quindi non ha mai parlato direttamente con i commissari. È stato trovato un *escamotage* dal Presidente per farci confrontare più e più volte. C'è stato un tira e molla sugli emendamenti. Non vedo gli amici di Forza Italia in Aula, quindi mi viene da pensare che qualcosa fino all'ultimo secondo sia successo, anche perché nel voto del mandato al relatore a me non è parso di vedere nessun componente di Forza Italia. Poi magari mi sbaglio e il foglio presenze mi smentirà.

E soprattutto la mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini e delle persone che ascoltano la politica è stata dimostrata tramite le dichiarazioni che continuamente sono state fatte intorno a questo provvedimento. Si è parlato di un provvedimento drogato e di temi violenti, come nell'ultimo intervento del Ministro, che l'ha paragonato al disastro del Vajont, quando conteneva temi sensibilissimi, come le zone alluvionate e i territori che hanno subito drammatici eventi climatici. Fare questo tipo di paragone su un tema e su una discussione così importanti è assolutamente fuori luogo e ci tengo a rimarcarlo, perché continuamente è stata utilizzata un'argomentazione sbagliata in merito al superbonus. Doveva essere migliorato ed è stato invece creato un *vulnus* per tutto il Paese, che ha portato alla rovina centinaia e centinaia di imprenditori e di famiglie, che non sapranno come fare.

Concludo, Presidente. Mi dispiace questo continuo racconto di Giorgia nel paese delle meraviglie, ma presto, secondo me, vi dovrete svegliare. State facendo dei gravi danni a questo Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, quello che andiamo a discutere oggi è l'ennesimo provvedimento *omnibus*. Se n'è parlato in particolare per il superbonus, ma vi è contenuto di tutto. Quando sento i colleghi parlare dell'importanza di difendere le imprese, vorrei dire che sono importanti anche quelle che nel nostro Paese producono bevande zuccherate e plastica. Ben venga quindi la possibilità, per la *plastic tax* e la *sugar tax*, di essere rimandate di qualche mese e di un anno (nel secondo caso), perché di tutto ha bisogno questo Paese tranne che di nuove tasse.

Ovviamente non voglio eludere l'argomento principale, quello che tutti hanno trattato, ossia il superbonus, che, come ha detto la Ragioneria generale dello Stato (la quale, insieme ad altri tecnici, ha provveduto a esprimere un parere favorevole su questo provvedimento ai tempi del lontano Governo Conte), parte da un assunto tecnico completamente sbagliato. Chi ha mutuato il modello del superbonus al 110 per cento lo ha pensato raddoppiando i contributi del 55 per cento per l'edilizia ecologica, pensando in questo modo che, soltanto con il raddoppio della spesa, si sarebbe partiti e si sarebbe fatto un passo avanti per il recupero delle case. L'elemento che è sempre stato in contraddizione rispetto a questa indicazione originaria è che la cessione del credito, cioè il fatto che il proprietario di casa, non pagando niente, otteneva subito una riqualificazione del 110 per cento, ha fatto moltiplicare la domanda (non è stato soltanto un semplice raddoppio), in modo tale che la spesa sia risultata immediatamente impazzita.

Chi lo dice e chi lo scrive, in questi giorni, penso che non sia ascrivibile né alle file di Italia Viva, né alle file di altri partiti. È un economista di fama mondiale come Tito Boeri, che, nella sua rivista «Eco», fa la fotografia di un fallimento annunciato, dicendo che né il Governo Draghi, né la prima parte del Governo Meloni sono riusciti a dare una soluzione e che sicuramente questa ultima soluzione è altrettanto drastica e altrettanto ingiusta per le imprese che hanno rispettato la legge e si vedono oggi cambiare per l'ennesima volta le regole del gioco: tali imprese hanno rispettato leggi dello Stato evidentemente scritte male. Quando sento i colleghi che dicono «dovevate ascoltare gli esodati fuori», rispondo che anche quando è stata scritta quella regola bisognava ascoltare per esempio l'ANCE, che aveva detto che non sarebbe andata a buon fine, scritta in quel modo, e che ci dovevano essere controlli prioritari, altrimenti ci sarebbe stato un buco, che infatti c'è.

Ora a me verrebbe da dire: durante gli anni di opposizione mi sono sentita le lezioni degli amici di Fratelli d'Italia, che dicevano che quando sarebbero andati al Governo avrebbero trovato la soluzione. Questa è la dimostrazione che non era così facile, come il vostro racconto ha detto per interi anni. (Applausi).

Io ringrazio la collega Musolino per aver portato avanti i nostri due emendamenti, che cercavano di mettere una pezza su questa rivisitazione che riguardava la parte delle aree terremotate e le parti del terzo settore; sicuramente non come avrebbero voluto né le aree terremotate, né il terzo settore, ma rispetto a una troncatura tal quale, anche per loro si è avuta almeno una speranza e una prospettiva.

Sicuramente bisognerà prevedere - lo dico a lei, Presidente, e al Governo - misure di sostegno per le aziende che, pensando di avere lavori fino ad anni a venire con certe regole, si vedranno completamente distrutti i loro *project financing*, l'impatto economico di quello che avevano previsto in buona fede, credendo nelle regole dello Stato. A loro va tutta la nostra solidarietà, mentre non va a chi ha scritto male le regole, a cui non succederà niente, perché purtroppo il merito in questo Paese non verrà mai premiato. Lo dico perché ormai sfornate decreti ogni settimana e quindi sicuramente dopo le elezioni bisognerà mettere mano a un provvedimento che salvaguardi le aziende che rischiano il fallimento.

Mi permetto anch'io, nella chiusura di questo breve intervento in discussione generale (poi ci saranno quelli del presidente Borghi durante la discussione sulla fiducia e della collega Musolino, che ha seguito il provvedimento nella dichiarazione di voto finale), di esprimere la solidarietà e l'augurio che il *premier* slovacco Fico non sia in fin di vita e che l'attentato non porti all'ennesima vittima del fanatismo politico sulla strada dell'Unione europea. Mi collego quindi a quanto detto dal collega del Partito Democratico e mi auguro che ci sia un approfondimento, tra la fine della discussione generale e

l'inizio delle dichiarazioni di voto, su quanto accaduto in Slovacchia per esprimere da parte del Parlamento italiano e del Senato della Repubblica la massima solidarietà al popolo slovacco, al presidente Fico e alla sua famiglia, e su quello che dovrebbero essere gli Stati Uniti d'Europa per quanto riguarda il futuro, affinché sia un futuro di pace e di bella politica, non di fanatismo e di nazionalismi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho letto tante cose di quello che è successo ieri, in particolare in questa discussione nella Commissione finanze, e vorrei anch'io dire qualcosa, che magari non è apparso sui giornali.

Ho grande stima del presidente Garavaglia, che presiede la Commissione finanze, e - pur scusandomene con lui - vorrei ricordare a tutti noi che cosa è successo ieri. Credo che sia successo un fatto grave, che non si è consumato, però il dato c'è: per le difficoltà che la maggioranza aveva ed era evidente, il Presidente del Gruppo Fratelli d'Italia aveva depositato la proposta di aumentare la presenza in Commissione di un'unità. È stata fatta presente al presidente La Russa, che ha impedito questo fatto, ma la cosa che davvero mi ha sconcertato è che a domanda - ed è testimone, perché l'ha detto in Aula - il presidente Garavaglia ha risposto di non saperne nulla e ha anche dichiarato di non essere d'accordo, ma non sapeva che fosse avvenuto questo fatto. A me pare che già solo a pensarlo sia un fatto grave, ma arrivare a depositare la proposta lo è ancora di più. Per fortuna ci siamo fermati, però questo è un *vulnus* dal punto di vista democratico.

Seconda cosa: per dimostrare quante sono state le difficoltà (poi la maggioranza, ovviamente può dirla come vuole), noi oggi avremmo potuto essere qua a fare una discussione diversa, sempre riconoscendo la schiettezza al presidente Garavaglia, che, a conclusione dell'esame del provvedimento in Commissione, ha dichiarato che è stato approvato grazie al fatto che lui ha votato sempre, cosa che non ha mai fatto, perché ovviamente ha votato con la maggioranza, e grazie al voto su quell'emendamento di Italia Viva.

Quindi il dato fondamentale è una crisi evidente della maggioranza, perché se non fossero successi questi fatti, oggi staremmo discutendo di un'altra cosa, cioè di un provvedimento che sarebbe stato sostanzialmente respinto.

Dico questo perché altrimenti si continua a girare intorno a questi problemi. Si tratta di un provvedimento che affronta e stravolge il superbonus, perché ancora una volta siamo all'ennesima modifica. È vero che, ad esempio, è stato istituito un fondo che ha parzialmente salvato il terzo settore, ma solo in una parte davvero molto piccola; ad esempio, non si mette il terzo settore nelle condizioni di riqualificare ed efficientare dal punto di vista energetico e sismico i propri edifici, perché questa misura si è ridotta. Si è fatto questo per un problema di costi fuori controllo (poi tratterò questa tematica); nello stesso tempo, però, era prevista una tassa, ma siccome siamo vicini a delle elezioni, la si fa slittare di un anno. Adesso si gioisce perché è stata spostata di un anno, ma o la si abolisce o la si fa applicare. Come dicevo prima, si istituisce un fondo limitato per dare una risposta al terzo settore, perché non ci sono i quattrini, però si sposta in avanti la possibilità di far entrare altri quattrini. In sostanza, si fanno pagare sempre i più deboli, non i più forti, e questo mi sembra davvero sbagliato dal punto di vista del merito e del metodo.

Un'altra misura mette in difficoltà i cittadini che si sono esposti con lo Stato. Vorrei infatti ricordare che questa è la trentaduesima modifica che viene operata sul superbonus e che questo Governo ne ha già fatte tredici. Se un cittadino che ha utilizzato una legge dello Stato si vede addirittura stabilire la retroattività, non si mette solo in difficoltà chi aveva pensato di utilizzare quel credito e non può più farlo, ma si determina agli occhi del cittadino una perdita di credibilità dello Stato in termini concreti. La retroattività della norma mette a dura prova il rapporto tra lo Stato e il cittadino. La detraibilità in dieci anni delle spese per interventi con superbonus riguarda un ammontare di circa 12 miliardi tra il 2024 e il 2025; questa misura avrà un effetto sui cittadini che hanno contratto delle spese, farà saltare la pianificazione dei propri rientri e quindi determinerà grandi difficoltà.

Io sono sempre intervenuto nei ragionamenti sul superbonus e vorrei ricordare che già nel mio primo intervento dissi che la topa era peggio del buco, perché non affrontava il tema che ci eravamo posti,

però, c'è un dato che veniva già richiamato nel primo intervento. Non si fanno mai i conti rispetto a quanto vale il superbonus dal punto di vista dell'IVA, dell'Irpef e del risparmio energetico.

Quanto vale dal punto di vista del pagamento delle tasse, visto e considerato che non io, ma tutti i dati dicono che, tra diretti e indiretti, ha creato oltre 200.000 posti di lavoro, creando il 5 per cento del PIL? Che cosa ha dato complessivamente, quindi? Quando si fanno i conti, bisogna farli complessivamente: ognuno di noi, a casa propria, calcola quanto spende e quanto ricava, quindi ognuno di noi se gestisce bene la propria famiglia fa queste operazioni. Ora, non si può dire che siamo sempre di fronte a un buco, anche perché poi, guarda caso, quel buco non si va a chiuderlo magari chiedendo gli extraprofitti a chi aumenta il patrimonio e così via, ma si fa pagare ai cittadini e alle imprese, come in questo caso. Ho chiesto più volte quanto è il ritorno, diretto e indiretto, dell'*input* dato all'economia, perché questo è riconosciuto da tutti, non sono io a dirlo. Si dice che era una misura sbagliata e certamente aveva limiti e storture, ma allora si intervenga sulle storture, non in modo generico, come se tutti i mali nascessero da quella. Se è vero che qui siamo di fronte a dei costi, dovremmo chiederci quanto ci costano l'evasione fiscale, l'evasione contributiva e il mancato intervento sulla sicurezza sul lavoro, di cui paghiamo le conseguenze umane ed economiche. Tutto si tiene.

In sostanza, a me pare evidente che tutte le misure che intervengono in tema di transizione ecologica e di svolta *green* vi facciano venire l'orticaria. Siete allergici ad intervenire su questo argomento, ma questo non è un problema della maggioranza o della minoranza, ma del Paese. Se gli altri procedono su questa strada e noi continuiamo a pensare che bisogna frenare e ritardare, arriveremo sempre secondi; arriveremo sempre dopo e ne pagheremo le conseguenze. Ergo, forse il modo migliore di affrontare questi temi è farlo con determinazione e con una scelta di coraggio.

Per queste ragioni, ovviamente, confermiamo la nostra totale contrarietà a questo provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (*M5S*). Signor Presidente, la cronaca di questo decreto e degli avvenimenti delle ultime ventiquattro-quarantott'ore in merito al procedimento ci racconta di un Governo allo sbaraglio e di una maggioranza litigiosa, perché i fatti dicono questo, con il Ministro e la sua forza politica che fanno proposte e un altro Ministro, nonché vice Presidente del Consiglio, che fa proposte diametralmente opposte e cerca di cancellare quello che ha appena chiesto il Ministro dell'economia. I fatti sono questi, poi le chiacchiere stanno a zero, direi. Vediamo una forza di maggioranza che si astiene in Commissione e che probabilmente era pronta a fare altrettanto in Aula e quindi per rimediare alle baruffe di maggioranza viene posta la fiducia anche laddove non se ne sentiva alcuna necessità, giusto per alzare ancora di più la media, ma vorrei far presente che eravate già il Governo dei *record* sulle fiducie, battendo persino Draghi in pandemia.

Parliamo del merito, poi, del famigerato superbonus devastatore del Paese, sconvulsatore di conti, creatore di voragini nel bilancio dello Stato, che non esistono in nessun documento pubblico, ma che voi sbandierate comunque indisturbati a reti unificate. Più che di sconvulso dei conti pubblici o di superbonus, parliamo del superalibi al 110 per cento di questa maggioranza, che non fa che inanellare fallimenti uno dopo l'altro e che viene usato come arma di distrazione di massa per coprire una crescita che sta allo zero virgola nel 2023, *idem* nel 2024 e supera appena l'uno per cento nell'anno successivo. L'aumento del debito pubblico non è da ascrivere al super bonus, che avete contabilizzato nell'anno di generazione dei crediti, ma quanto più alla mancata crescita. Negli anni in cui il superbonus spingeva l'economia e la faceva crescere del 13 per cento, al di sopra di qualsiasi altro Paese dell'Unione europea (per la prima volta negli ultimi quarant'anni eravamo i primi nell'Unione europea e non di nuovo gli ultimi e fanalino di coda, come saremo in questi anni), contemporaneamente riducevamo il debito pubblico del 17 per cento, lo sottolineo. (*Applausi*). Se adesso sale, probabilmente è perché state sbagliando qualcosa. Questo piccolo dubbio me lo farei venire, considerato anche che la propensione al risparmio degli italiani è al livello più basso dal 1995 e che gli stratosferici finanziamenti alla sanità pubblica - udite, udite - ammontano al 6,3 per cento del PIL, il livello più basso dal 2007.

Un altro *record* del Governo Meloni è quello delle persone in povertà: mai così tante negli ultimi dieci

anni. Meno male che ci avete detto che era colpa nostra, invece è l'Unione europea che addita la vostra misura di assegno di inclusione, che sostituisce il reddito di cittadinanza, come discriminatoria e causa della maggiore povertà nel nostro Paese. Un altro *record*: quattordici mesi consecutivi di calo della produzione industriale, e ci piacerebbe tanto sapere che fine ha fatto il decreto attuativo di Transizione 5.0.

Un altro fallimento del Governo è quello del carrello tricolore, che fa crescere il carrello della spesa del 9,5 per cento nel 2023, addirittura più di quanto era salito nel 2024, anno di picco dell'inflazione. Ripeto: il dubbio che stiate sbagliando qualcosa non vi viene? Fatevelo venire qualche dubbio.

In tutto questo, c'è una tassa su cui fate la retromarcia (anzi, l'avete fatta). È la tassa sugli extraprofitti bancari: sì, perché, mentre generalmente accusiamo gli italiani di essere fannulloni, di voler stare sul divano e non aver voglia di lavorare, voi pensate bene di tagliare i sussidi a chi ha dei problemi, facendoli ricadere in povertà.

Al contrario - sono dati di questi giorni - le banche - udite, udite - fanno utili da *record*: 28 miliardi nel 2023 (non so se avete sentito la cifra); un misero +87 per cento rispetto al 2022, però tassare gli extraprofitti era una vergogna. Poverini, magari dobbiamo dare loro qualcos'altro per dargli una mano, perché dieci miliardi di dividendi agli azionisti mi sembrano veramente una miseria che grida vendetta, in questo Paese dove abbiamo solo dieci milioni di poveri. Suvvia, che volete che siano soli dieci miliardi di utili? Davvero, non avete neanche un briciolo di vergogna, per quello che state facendo e per le bugie che raccontate sul superbonus.

Ha detto bene, infatti, il senatore Magni prima. Parlate solo dei costi, che ogni giorno crescono vertiginosamente (Enea certifica 160 miliardi, voi parlate di 216, ma non si capisce bene dove li avete presi) e non dite mai che più di 100 miliardi sono tutti vostri, effetto delle norme scriteriate che avete varato da quando siete al Governo.

Non parliamo poi del fatto che anche prima il caro illustre ministro Giorgetti si occupava di superbonus, perché era Ministro dello sviluppo economico durante il Governo Draghi. Che guardi a se stesso, quindi, e si metta uno specchio nello studio e nel suo ufficio, quando parla di disastri creati dal superbonus, perché una buona parte sono colpa sua e del malgoverno che lui ha fatto della misura, non noi. Noi, infatti, la misura l'avevamo ideata in maniera completamente diversa. Essa è stata cambiata da una ventina di norme successive rispetto a come l'aveva varata il Governo Conte II. Citofonate quindi a Giorgetti per i disastri dell'economia: quelli fatti negli ultimi anni dal superbonus e quelli fatti dalla mancata visione di futuro del Paese che sta causando ancora oggi.

Tolto questo, vi dimenticate sempre di dire invece quali sono stati gli incassi. Tutte le imprese lamentano infatti una pressione fiscale in questo Paese al 60 per cento, ma quando si parla dei ricavi del superbonus magicamente la pressione fiscale scende sotto il 20 per cento, perché quello è il ritorno che viene dichiarato da qualcuno. Se il 10 per cento è solo di IVA, vi domandate come fa il totale ad essere pari solamente al 20 per cento? A mio avviso, paghiamo tutti più del 23 per cento (cioè quasi tutti, comunque chi ha un reddito da lavoro). Le imprese pagano più del 20 per cento di Irpef e quindi già così siamo un po' sopra al 10 per cento e al 20 per cento di ipotetico ritorno. Ci sono inoltre i contributi che vanno a finire nelle casse dell'INPS per circa 700.000 lavoratori che senza il superbonus non ci sarebbero stati. Chissà come mai l'Agenzia delle entrate dichiara 140 miliardi di maggiori entrate fiscali nel nostro Paese nel triennio 2021-2023. Chissà da dove saranno piovuti mai! (*Applausi*). Chissà qual è stato il motore che ha fatto entrare questi 140 miliardi quando il superbonus cubava intorno ai 70 miliardi. Parliamo addirittura di un motore che non ha fruttato il 50 per cento, ma addirittura il 200 per cento sulle maggiori entrate dello Stato. I conti vanno fatti sapendo leggere i numeri e non fantasticando a destra e a manca. Qualcun altro sostiene anche che questa sia stata una misura da Robin Hood al contrario. No: l'avete resa voi una misura da Robin Hood al contrario, che ha favorito solo le fasce ricche della popolazione, perché noi l'abbiamo pensata per tutti, prevalentemente per le fasce povere, perché lo sconto in fattura serve a chi non ha capienza fiscale. Chi non aveva il capitale ha ceduto il credito all'azienda che ha fatto i lavori o alle banche, anche facendosi decurtare. Coloro che avevano il capitale, i ricchi amici vostri, se lo sono scaricato da soli, tenendosi il profitto del 10 per cento. Quindi chi ha cancellato lo sconto in fattura siete voi! I Robin Hood al contrario, che

fanno i favori ai ricchi, siete sempre voi! Lo dimostrano i 28 miliardi di utili delle banche a cui voi non avete voluto tassare gli extraprofiti. (*Applausi*). Togliete il reddito di cittadinanza e lasciate 28 miliardi di utili aggiuntivi alle banche. Siete voi che favorite i ricchi e aumentate la povertà! Abbiate il coraggio di metterci la faccia e dirlo ai cittadini italiani. Diteglielo! (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di giovani

PRESIDENTE. Saluto i ragazzi e le ragazze dell'oratorio salesiano «San Filippo Neri» di Catania: benvenuti in Senato. (*Applausi*).

Saluto altresì studenti e docenti del Liceo sportivo «Galileo Galilei» di Verona. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1092 (ore 16,21)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, senza gridare, ma cercando di stare più tranquillo possibile, perché ho già la voce abbastanza roboante, vorrei ringraziare con questo intervento tutto il Governo e *in primis* il ministro Giorgetti, soprattutto per aver rinviato la *sugar tax* e la *plastic tax* (*Applausi*), che - volevo ricordarlo - erano state introdotte dal Governo giallorosso nel 2020. La *sugar tax*, in particolare, venendo incontro a quello che è stato un emendamento che come Lega abbiamo depositato, intendeva cercare di tutelare un intero comparto che era in subbuglio, vista la notizia che era comparsa. Conosciamo benissimo poi le difficoltà per rinviare queste tasse. Era un po' come quando c'erano le clausole di salvaguardia: qualcuno le metteva, poi i Governi successivi dovevano cercare in tutti i modi di sterilizzarle. Bisogna trovare cioè le rispettive e opportune coperture. Abbiamo anche fatto una sorta di provocazione, che qualcuno ha letto in questo modo; se cioè c'è difficoltà a reperire le risorse, noi abbiamo sostanzialmente messo in evidenza nel nostro emendamento che possiamo anche cercare di ridurre magari le spese per le missioni internazionali. In un momento di difficoltà infatti, forse è meglio prima guardare a casa nostra e poi magari guardare all'estero (tendenzialmente bisognerebbe cercare di ragionare in questa maniera).

Poi il Governo ha trovato le risorse con altri capitoli di spesa. La riformulazione l'abbiamo accettata e siamo assolutamente soddisfatti, perché comunque non erano scontati né il rinvio della *plastic tax* né tantomeno quello della *sugar tax*. Quindi complimenti al Governo. Visto che c'è una sorta di giochino per cui tutte le volte che c'è un problema si punta sempre l'indice contro il Ministro dell'economia, come se tutto il resto del Governo fosse assolutamente esente da responsabilità, diamo allora merito al Ministro dell'economia di aver portato a casa un risultato utile (*Applausi*) nella tutela delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Lo sottolineo così ci siamo chiariti e ci siamo capiti bene.

Veniamo al tema del superbonus. In un intervento in Aula un po' di tempo fa dissi che sul superbonus, se considerassimo il detto evangelico «chi non ha peccato scagli la prima pietra», qui difficilmente qualcuno potrebbe scagliare la pietra. Ricordo che, quando c'era da presentare o votare un emendamento per prorogare il superbonus, tutti i partiti politici dell'arco costituzionale presentavano emendamenti che andavano in questo senso. Quindi, con molta correttezza ho riconosciuto, al di là della paternità della misura che può essere discutibile, che tutti bene o male hanno cercato in tutti i modi, se volete anche per motivi elettorali, di far vedere che c'era la volontà di sostenere questo settore prorogando tale misura. Se c'è proprio una persona che potrebbe scagliare quella pietra - anzi, sono due, perché cerco di essere riconoscente in politica - è proprio il ministro Giorgetti, che fin dall'inizio ci mostrava le tabelle, facendo capire che questa misura avrebbe inevitabilmente portato nel tempo delle difficoltà di bilancio. Quindi è vero che era Ministro del Governo Draghi, però ricordiamoci che il Governo Draghi cade perché il MoVimento 5 Stelle decide di non dargli più la fiducia. Quindi, vuol dire che la linea politica del Governo la dettavate certamente voi e non eravamo noi a essere incisivi, come probabilmente qualcuno può pensare e immaginare. (*Applausi*). L'altra persona era proprio il presidente del Consiglio Draghi che, in ben più di un intervento proprio in quest'Aula, voleva in qualche modo limitarlo, ma c'era sempre una forza politica - legittimamente, nessuno dice nulla - ossia il MoVimento 5 Stelle, che diceva che, se veniva limitato, allora rischiavano di togliere la fiducia. Quindi, mettiamo un po' di ordine per quanto riguarda le responsabilità, con molta correttezza.

Siamo in campagna elettorale, e ho sentito dire che noi stiamo facendo campagna elettorale. In realtà, toccare questo tema in campagna elettorale è esattamente controproducente, perché tutti oggi, casomai,

dovrebbero dire che è meglio non parlare del superbonus altrimenti qualcuno si arrabbierà. Quindi, avremmo dovuto fare esattamente il contrario se avessimo guardato solo l'interesse elettorale. Però qui c'è in campo un interesse che è ben più alto di quello elettorale ed è l'interesse di un Paese. Guardate che i debiti da crediti di imposta derivanti da superbonus non ce li siamo inventati noi: sono certificati nel 2023 da Eurostat, che rivede il *deficit* al rialzo di 40 miliardi, proprio perché verifica i conti dello Stato. Eurostat non è una maggioranza di Governo, ma è un ente che sovrintende i bilanci della Comunità europea.

Sono andato a guardare la relazione tecnica del 2020 e sapete cosa diceva come spesa prevista annua per il superbonus? Parlava di 5,8 miliardi. Allora richiamo un altro tema vero: quando presentiamo un emendamento che magari stimiamo in 2 milioni di euro, ci viene opposto che è poco e come minimo la stima viene raddoppiata in 4 milioni. Allora mi domando come abbia fatto la Ragioneria dello Stato a toppare clamorosamente su una misura come questa. Non so chi era a capo della Ragioneria; la politica c'entra - lo dico sempre - fino a un certo punto, poi ci sono anche i tecnici e i funzionari. Sappiamo bene quante volte volevamo approvare qualcosa, ma non l'abbiamo potuto fare perché ci veniva opposto il *niet* sostanzialmente chiaro e deciso da parte della Ragioneria: non si può, non c'è la copertura, la stima non è corretta, la relazione tecnica non regge e quindi non si può fare. Guardate che passare da 5,8 miliardi di euro a un debito - poi uno ci può credere o meno - di quasi 200 miliardi (c'è chi dice 200 miliardi e chi 210-216 miliardi), quasi come la cifra intera messa in campo sul PNRR, vuol dire che qui c'è stata una svista clamorosa. O forse c'è un errore politico in partenza, che è quello di non aver fatto conto di un meccanismo di autorizzazione di questa misura, e quindi, succede che ogni anno lo Stato scopre all'ultimo minuto tutti i crediti da superbonus. Il problema allora non è una mancanza o la volontà di qualcuno. È chiaro che tale misura poteva essere messa in campo anche con tutte le buone intenzioni del mondo, ma si scopre che diventa sempre più una spesa fuori controllo.

Allora, di fronte a questo, in campagna elettorale - e lo dico a tutti, anche agli alleati - sarebbe molto più facile dire che proroghiamo, andiamo avanti, aspettiamo le elezioni. Ma, di fronte a una spesa fuori controllo, un buon padre di famiglia cosa dovrebbe fare? Cerca di mettere a posto i conti, soprattutto alla luce del fatto che abbiamo, con il Patto di stabilità europeo e con la crescita del debito, tutta una serie di occhi puntati contro di noi che non ci consentono di avere un margine di manovra tale da pensare alle campagne elettorali. Noi abbiamo la necessità di tenere i conti in ordine. Ho sentito molti dire che bisogna aiutare le famiglie più bisognose, che bisogna continuare a prevedere le misure per quelli che rischiano di soffrire, le bollette che salgono, i costi energetici... sì, però dopo, per mantenere certe misure che abbiamo messo in campo e per prevederne delle altre, abbiamo necessariamente bisogno di avere i conti in ordine.

Questo è stato il meccanismo: alleggerire il debito, soprattutto nel prossimo triennio, che è quello più complicato alla luce di tutto quanto a livello internazionale sta accadendo. Questo è stato il ragionamento del ministro Giorgetti. Capisco che qualcuno si sia arrabbiato. Ma avere la responsabilità di un Dicastero così importante significa anche fare qualcosa che può apparentemente risultare impopolare, ma finalizzato al bene dei cittadini. Se poi va in *default* lo Stato italiano; se non abbiamo i soldi per pagare gli stipendi e le pensioni; se poi non ci sono più soldi per mantenere certe misure, chi glielo va a spiegare ai cittadini che bisognava intervenire prima? È la stessa cosa che avremmo dovuto fare prima sul superbonus, che però non si è riusciti a fare e che questo Governo, appena presa in mano questa patata bollente, ha cercato - con difficoltà, perché non è assolutamente semplice risolvere problemi del genere - pian piano di mettere in campo delle contromisure che potessero in qualche modo limitarne gli effetti sotto la finanza pubblica, tutelando sì le imprese, per esempio con lo spalmare i crediti d'imposta da superbonus in dieci anni. Io ho letto su «Il Sole 24 ore» - non sono un tecnico, però mi piace ogni tanto leggere e studiare - che alla fine, chi viene penalizzato in minima parte sono soprattutto le banche che, anziché compensare in quattro anni, dovranno compensare in dieci, con delle rate che sono un po' più leggere. Non sono proprio le banche che voi vorreste colpire con tutti questi extra profitti? (*Applausi*).

Allora qual è il problema vero? O non avete capito il meccanismo oppure fate finta di non capirlo. Questo è quello su cui noi vogliamo puntare. Quindi, con molta serietà si fanno le manovre, anche

impopolari, ma alla luce di un risultato importante. Questo Governo vuole andare avanti con le proprie misure, si vuole impegnare. Il debito, grazie a questa misura, anziché salire dal 137,3 al 137,8 scenderà quest'anno al 137,2 per cento, perché ci sono anche i mercati internazionali. Io sento qualcuno dall'altra parte dire di fare attenzione, che c'è l'Europa, ci sono i mercati, dobbiamo stare attenti, il Paese rischia di non avere la fiducia. E allora non si può avere - come dico sempre io - la solita logica italiana per cui io voglio la botte piena e la moglie ubriaca. No, bisogna essere seri e fare le cose come si devono fare. Bisogna prendersi la responsabilità per questo? Lo si fa e sicuramente un Ministro come Giorgetti le cose le sa fare bene, così come il presidente del Consiglio Meloni, che indubbiamente vuole andare nella direzione di far sì che si possano avere le risorse per prorogare altre misure.

Le banche hanno avuto - ci tengo a dirlo - lautissimi guadagni - come leggo sempre da alcuni giornali - dalla circolazione dei crediti e sono state esentate dal rispondere delle truffe ai danni dello Stato. Tra l'altro, giusto così. E poi abbiamo previsto una serie di controlli, il coinvolgimento degli enti locali nei controlli, con la possibilità di trattenere sul territorio una parte che ci possono dare una mano. Questo può essere importante, per controllare chi ha truffato lo Stato, magari qualche difformità e qualche situazione particolare. È giusto farlo, perché si dice sempre che bisogna aumentare i controlli. Con questo provvedimento noi ci avvaliamo della collaborazione degli enti locali proprio per aumentare i controlli sul territorio e, a fronte di controlli di truffe ben effettuati, gli enti locali avranno delle agevolazioni dirette e tratteranno delle risorse sul territorio. Questa è, sì, una misura che vuole venire incontro per cercare di risolvere il tema. Non è una misura propagandistica o populistica.

Tutti avrebbero voluto portare avanti tutto quello che si voleva. Sento dire che si vogliono aumentare le pensioni, avanti col superbonus, tiriamo via questo, soldi di qui, soldi di là. Questo lo comprendo, ma, a un certo punto, bisogna trovare le coperture - la coperta è corta, e lo sappiamo - e i conti devono rimanere in ordine. Questa è la priorità di questo Governo ed è il motivo per cui - mi avvio alla conclusione - oggi il ministro Giorgetti ha tenuto a precisare che le previsioni della Commissione europea sono in linea con le nostre. Naturalmente sul debito gravano questi aspetti del superbonus, però i dati europei sul rapporto debito-PIL, quelli che vengono citati oggi, non incorporano gli effetti di questo provvedimento, che sarà positivo per i prossimi tre anni. Quindi possiamo stare tranquilli? Sì. Per quale motivo? Abbiamo avuto il coraggio di intervenire, anche a rischio di perdere magari qualche voto elettorale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lorenzin. Ne ha facoltà.

[LORENZIN](#) (PD-IDP). Signor Presidente, senatori, senatrici, onorevoli colleghi, ho ascoltato con grandissima attenzione l'intervento che mi ha preceduto del capogruppo della Lega, il senatore Romeo. E devo dire che praticamente sarebbe stato molto meglio se questo intervento lo avesse fatto in una riunione della maggioranza di Governo e se lo avessero fatto i suoi Ministri in quello che è il luogo preposto per fare questo dibattito, cioè il Consiglio dei ministri. Noi abbiamo passato le ultime settimane e le ultime ore prigionieri in Commissione finanze, perché i nodi non risolti della maggioranza si sono tutti scaricati su questo Parlamento e sulla stampa italiana, tra l'altro in un dibattito che ha creato soltanto un elemento sicuro: una grandissima incertezza su quello che sarà il futuro della grande questione della cessione del credito in Italia e, quindi, della stabilità economica e finanziaria delle nostre banche e delle nostre imprese; non per ultimo, quello che accade ai cittadini che hanno cantieri aperti nelle loro abitazioni.

Questo è il primo dato politico di questa vicenda: la maggioranza, invece di arrivare in Parlamento con un pacchetto di proposte e misure volte a risolvere i nodi del 110, in realtà ci ha scaricato le sue tensioni qui, fino al punto che ieri si aveva l'aggiunto, cioè l'aiutino e il rinforzino in Commissione con la nomina subitanea, poi interrotta dal Presidente del Senato, di un consigliere in più in quota Fratelli d'Italia, per coprire la posizione di Forza Italia. Voglio dire che in questo momento nel dibattito Forza Italia sin dall'inizio non è stata presente. *(Applausi)*.

La situazione è tale che comunque verrà messa la fiducia su questo provvedimento. E ciò la dice lunga sulla solidità di questa maggioranza su cose fondamentali e strategiche, come non solo la visione sul debito e sulle entrate e le uscite del nostro Paese, ma anche la visione strategica in campo energetico,

sul rischio sismico, sulla sicurezza delle nostre abitazioni, nonché - lo dico sommessamente - sul comparto edile, che dà lavoro, in un modo o nell'altro, a circa il 90 per cento delle piccole e medie imprese del nostro Paese, le quali si trovano da oggi in una situazione di grandissima incertezza e di grandissima preoccupazione.

Andiamo al merito. A parte l'intervento del senatore Romeo, che almeno ci ha messo la faccia, questo di oggi è un dibattito da Topolinia. Si è parlato della proroga della *sugar tax* e della *plastic tax* come di una grandissima conquista - una norma che ancora non ha mai visto la luce nel nostro Paese - ma non si è entrati nel merito della spiegazione agli italiani di un provvedimento che riguarda milioni di cittadini. Nessuno ci ha messo la faccia. Do atto al senatore Romeo che almeno lui l'ha fatto.

In questo contesto, poi, vorrei dire alcune cose: io non sono una che vuole difendere ad oltranza il 110 per cento contro tutto e tutti. Se c'è una cosa che non sopporto è l'ideologizzazione delle norme, quando le norme diventano feticcio. Le norme hanno uno scopo, servono a qualcosa; sono strumenti, possono cambiare e possono essere modificate nel corso del tempo in base alle necessità. Però non posso neanche ascoltare una mistificazione e una demonizzazione di quella che è stata in Italia una realtà.

Il superbonus è stato introdotto nel 2020 dal Governo Conte II come una leva economica, cioè come un grande strumento di leva economica e finanziaria per sollevare l'Italia da una fase difficilissima, perché l'Italia - non so se ve lo ricordate - era chiusa in casa, la nostra economia era bloccata e serviva uno *shock test*. È servito lo *stress test*? Signori, siete venuti qui durante la legge di bilancio - la vostra prima legge di bilancio, che era ancora quella di Draghi - a dirci che l'Italia aveva avuto una crescita esponenziale del PIL con *record* mai registrati prima, arrivando a più del 12 per cento, cioè una crescita che noi abbiamo visto solo nel momento del *boom* economico dopo la seconda guerra mondiale. Quindi, probabilmente, poiché gran parte di questo volano è stato introdotto da questo strumento, ciò ha funzionato. Ha funzionato, ma guardate che la cosa più innovativa del 110 per cento non è stata l'aliquota, che sicuramente è stata piuttosto appetibile, ma è stata la cessione del credito; è stato lo sconto in fattura, la cessione del credito. (*Applausi*). Quello è stato lo strumento che ha permesso ciò di cui parlava prima la senatrice Pirro, cioè a persone che non avrebbero mai avuto la possibilità di mettere in sicurezza gli edifici in cui abitavano - pensiamo ai condomini popolari, tra l'altro quelli più colpiti da quest'ultima manovra - di farlo, o a persone o famiglie che non avrebbero avuto la possibilità di mettere in sicurezza i loro edifici dal sisma di farlo. Ricordiamoci che il *bonus* sisma ha un massimale di circa 90.000 euro. Quando vado a mettere a posto una casa che è a rischio sisma, quanti ce ne vogliono? Si parla di 300.000-400.000 euro in media di interventi.

Questa è stata una misura che ha scatenato una grande leva democratica. Ricordo che gli italiani sono per la maggior parte proprietari della propria casa, perché la casa è stato l'elemento di risparmio degli italiani. Ci può piacere o no, ma questa è la nostra storia: le persone si sposavano, accendevano il mutuo per tutta la vita per comprare una casa. Questo è il modello della famiglia italiana ed è evidente che su questo, su quella abitazione c'è una protezione. Noi, tra l'altro, rischiamo che le case degli italiani non avranno neanche più valore. Siffatto strumento ha permesso, grazie alla sua entrata in vigore, di raggiungere questa leva e di far lavorare milioni di persone. L'indotto, che arriva fino alla fine, cioè all'idraulico, all'elettricista, alla piccola azienda, al padroncino che porta i mattoni, fa parte di una grande catena che parte da colui che mette il pannello fotovoltaico e fa la copertura della casa per arrivare all'ultimo dei lavoratori, tutti tracciati, tutti a contratto e senza nero, perché in questa misura il nero non paga. (*Applausi*).

Guardate bene che un'altra cosa fatta nei *bonus* - secondo me, è un grosso errore - è aver tolto il 50 per cento delle detrazioni dalle ristrutturazioni ordinarie delle case, arrivando al 36-30 per cento. Io ricordo il dibattito di quel provvedimento: quando si mise quella percentuale era per sconfiggere il nero e la quota era data non per fare un regalo a qualcuno, ma era una soglia che consentiva di dire che così non si facevano più i lavori in nero, perché alla gente non conveniva e si è fatto emergere PIL.

Allora, le argomentazioni riguardano il timore di capire esattamente, perché non riusciamo a capire quanto questa misura ha cubato in maniera limpida. Perché non sappiamo esattamente non soltanto quanto esce e quanto si prende di cessione, ma quanto ha prodotto? C'è scritto da qualche parte? C'è un

posto dove noi lo possiamo vedere? Non lo abbiamo direttamente dall'Agenzia delle entrate, ma negli anni, siccome al di là di tutto mi piace studiare (nel senso di approfondire), ho scoperto che il Servizio studi della Camera ha certificato anno per anno il saldo di tutti gli interventi dei *bonus* in Italia, partendo dal passato. Sul 2021 - quindi rimango al 2021 - il saldo dato non solo dalle entrate e dalle uscite di cassa della Ragioneria, e via dicendo, ma anche dall'impatto di quanto noi abbiamo cubato dalla gente che ha pagato le tasse, ha lavorato, dalle cedolari dell'IVA e tutto il resto, è positivo di 3.975 milioni. Abbiamo quindi un'entrata positiva. Fermo restando che sicuramente tutti eravamo d'accordo - e lo abbiamo fatto anche durante il Governo Draghi - nell'operare un *décalage* di questi provvedimenti, una cosa non andava fatta: l'accelerazione, cioè la rincorsa. Durante la rincorsa dell'accelerazione a cambiare le regole in corsa, infatti, è accaduto che chi poteva fare tutto in sei mesi ha fatto tutto in sei mesi e quindi a chi doveva monitorare - e noi non c'eravamo più - è saltata la bussola dell'orientamento di quello che stava accadendo.

La soluzione che adesso viene proposta di fatto sancisce per il 2025 e il 2026, per tutto il comparto edilizio, la fine delle agevolazioni; così come è stata disegnata questa manovra, sarà quindi un momento di grandissima crisi per il comparto edilizio. Quando ci fu la crisi del comparto edilizio dopo la crisi economica del 2012, in Italia vi furono milioni di disoccupati - ve lo ricordate? - e aziende che chiudevano. Questa è la controprova. È il primo fatto che non è stato ascoltato. Avremo un momento di grande e lunga incertezza. Probabilmente oggi ho letto lo stesso articolo del quotidiano «Il Sole 24 ore» che ha letto il senatore Romeo sul tema delle banche, ma ce n'è un altro sul quotidiano «Il Messaggero» secondo cui il Governo dovrà creare un fondo per garantire le banche. Mi chiedo allora chi garantisce le imprese e chi garantisce i cittadini che hanno i cantieri aperti?

Nel nostro Paese rimane inoltre aperto un tema che riguarda la consapevolezza circa l'efficientamento energetico delle proprie case e il contrasto del rischio sismico. Lo abbiamo chiesto anche in Commissione. Questa questione non è affrontata fino in fondo; c'è sì un fondo rimandato al Governo, ma il provvedimento in esame non affronta il tema di quello che andrà fatto in questo Paese e come verrà fatto per garantire l'efficienza energetica dei nostri edifici, per affrontare il costo dell'energia in modo strutturale e per risolvere una questione enorme del rischio sismico e non lo abbiamo neanche da altre parti. Io dico che sicuramente si poteva intervenire, senza però dimenticare la storia economica che abbiamo imparato dagli anni di *austerità*, e cioè che il debito è qualcosa di cui dobbiamo tenere molto bene conto. Ma bisogna anche avere il coraggio di fare iniziative a leva, parlare dell'economia delle imprese, dare forza, energia e certezza di regole. Un Paese che cambia le regole ogni cinque minuti è un Paese in cui non si può investire, è impossibile fare investimenti e infatti si va via. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orsomarso. Ne ha facoltà.

ORSOMARSO (*Fdl*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, vorrei partire dall'ultimo intervento della collega Lorenzin, che ho visto sinceramente un po' in imbarazzo rispetto ad alcuni interventi che credo ormai possiamo definire insopportabili. Tra l'altro - come ricordava bene il collega Romeo - questo dibattito si inserisce alla vigilia di una campagna elettorale e vorrei ricordare il lavoro fatto anche dal nostro relatore Salvitti e dal presidente della Commissione Garavaglia. Immaginate se si vogliono fare scelte impopolari alla vigilia delle elezioni europee, ammesso e non concesso siano definitivamente impopolari, perché, se ascoltate l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) o Confindustria, ci si poteva aspettare di peggio.

È oggettivamente un'assunzione di responsabilità da parte di un Governo e anche rispetto all'assenza dei colleghi. Questa è una maggioranza che ha una visione del mondo oggettivamente diversa da quella del centrosinistra, e guardo al PD e al presidente Boccia. L'opposizione ha una visione diversa, ma noi guardiamo ad essa sempre con grande rispetto. Qualcuno ha detto, nel dibattito surreale di oggi, che c'erano le varie riforme che questo Governo voleva fare e da tanto tempo rinviate. Si parla di varie riforme che sono state messe in campo in soli diciotto mesi di attività legislativa. E ringraziamo il presidente Balboni e tutti gli altri Presidenti che hanno voluto partecipare per dare una stabilità all'organizzazione orizzontale e verticale dello Stato, per provare a risolvere tutto ciò che non funziona. Penso, quindi, che oggi soprattutto il Partito Democratico debba ringraziare la serietà di

questa maggioranza di Governo che su una cosa che non funziona, alla vigilia della campagna elettorale, si assume la responsabilità di dire basta.

Rispetto a questo provvedimento una cosa è certa: alcuni interventi come quello del collega De Carlo sono stati davvero insopportabili, al limite della sciatteria. Li abbiamo ascoltati ieri in Commissione, ma anche oggi nel dibattito sull'altro provvedimento. E abbiamo sentito parlare della grande tutela del Parlamento quando sono gli stessi che il Parlamento hanno sventrato, quelli che - lo ricorderete - dovevano aprirlo come una scatoletta di tonno. (*Applausi*). Sono arrivati in Parlamento attaccando le prerogative dei parlamentari. E vorrei fare un controllo, oltre a quello che faremo sul superbonus, anche sulla restituzione di parte dei loro stipendi, ma non penso che restituiscano più nulla. La loro è politica a buon mercato, fanno ragionamenti a buon mercato, e sono quelli che dicevano che uno vale uno e tutti insieme che anche oggi rivendicano i provvedimenti speciali, perlomeno quelli presenti che sono intervenuti - vedo che ci sono degli assenti - e li abbiamo ascoltati con grande interesse, ma anche con poco rispetto. Ebbene, rivendicano due provvedimenti che vanno considerati nella dimensione di quest'Italia che ha diverse stagioni politiche. Ringrazio anche il contributo che è arrivato da Italia Viva in Commissione, che ha rivendicato di non essere in maggioranza e sceglie e vota rispetto ai singoli provvedimenti che sono utili al Paese. Credo che dobbiamo smetterla di fare un racconto di quel tipo. Su questo, si è parlato di un incidente nella maggioranza, e io penso ai colleghi di Forza Italia, anche noi eravamo utilitaristi: potevamo dire che di spese fiscali ne avevamo fatte per circa 760 miliardi negli ultimi anni e quindi potevamo decidere di continuare ad aggiungerne 12 o 15, per cui io plaudo al rigore, alla compostezza, alla misura del ministro Giorgetti; al rigore, alla compostezza, alla misura del *premier* Meloni e di tutti i Ministri della maggioranza. Sarebbe stato facile speculare su un provvedimento che - come è normale - creerà delle situazioni difficili. Rivolgendomi sempre alla collega Lorenzin, ci sono alcuni che hanno avuto magari consulenti non capaci, ma siamo al Bignami dell'economia, lo sa chiunque faccia investimenti di spesa. Magari evitiamoci le spese fiscali; possiamo fare *bonus* diretti, investimenti nei lavori pubblici, tutto quello che questo Governo potrà fare e immaginare mettendo in sicurezza i conti del Paese rispetto agli investimenti internazionali; lo *spread* che è andato tanto di moda oggi è in sicurezza, e sono tutte cose per cui la gente ci guarda. Come diceva anche il collega Romeo, questa è stata una delle più grandi speculazioni. Se voi andate in giro e chiedete alle imprese serie, vedete che sono poche le imprese che si sono avventurate su questo strumento. Abbiamo visto e ascoltato vicende di persone che avevano un negozio di generi alimentari e si sono messe a fare i superbonus con i consorzi, con tutti i *broker*. Questo, quindi, è un provvedimento che nasce oggettivamente male e a cui, con grande responsabilità, si mette la parola fine e questo serve a tutti, e servirà anche a voi. Io penso - spero nel tempo più distante possibile - quando a voi toccherà essere maggioranza e a noi toccherà essere minoranza, che si dovrà provare insieme a rafforzare l'aspetto della serietà, perché è passato il tempo dell'onestà, che è un valore che appartiene a tutti noi. Alcuni ragionamenti che abbiamo ascoltato in quest'Aula sono diventati davvero insopportabili.

Concordo anche con i colleghi di Italia Viva sul fatto che bisognerà intervenire con ulteriori nuovi provvedimenti per mettere in sicurezza le imprese e rispetto al rapporto con le banche.

Il Governo Meloni, rispetto a quella norma che chiedeva di mettere in campo un minimo degli extra profitti, ha fatto una scelta coraggiosa. Insomma, è intervenuta. Poi sappiamo che c'è stata la scelta delle banche di mettere le risorse e quindi rafforzare la struttura bancaria.

Quindi, sono tutte politiche serie che un Governo, che vuole guardare a una prospettiva di medio e lungo periodo, mette in campo; con la serietà di Giorgetti, che dice basta, con un provvedimento che ha sfasciato i conti.

Rispetto anche al richiamo di quanta leva si sia potuto fare per imprese e cittadini, c'era una collega che richiamava i nostri amici ricchi: forse ci confondeva con Conte. (*Applausi*). Cari colleghi, io qualche amico ricco ce l'ho; qualcuno bravo, che ha anche una barca e che ogni tanto ci ospita a trascorrere un *weekend*, l'abbiamo tutti quanti. Anche plasticamente, però, il racconto di un'Italia dove ci sono gli amici del popolo, o chi frequenta soltanto i poveri, insomma, è davvero surreale.

Questo provvedimento non solo ha interessato circa 2.360.000 italiani; rispetto anche alla difesa

d'ufficio, non ha interessato le prime case dei cittadini meno abbienti, non ha interessato le case popolari. Ha interessato perlopiù seconde e terze case. Di questo provvedimento, su un punto possiamo essere sicuramente tutti d'accordo: rispetto alla presentazione nefasta con cui avete rubato voti ai cittadini, con la speculazione di tenere intere generazioni, soprattutto al Sud, a casa, dando loro una paghetta e inculcando anche l'ipotesi che fosse gratuita, tutto essa era tranne che gratuita. Questo possiamo dirlo, dopo quel maggio del 2020. *(Applausi)*.

Se tale misura ha necessitato di trenta interventi di manutenzione, che abbiamo fatto responsabilmente, dà la dimensione di come, ogni tanto, si possa chiedere scusa; un intervento fatto con le buone intenzioni, in un momento in cui l'Italia doveva ripartire e anche l'ANCI vi assicurava che c'erano vari modi di agire.

Qualcuno parlava di aree interne. Immaginate cosa si poteva fare con 200 miliardi di euro su quelle 124 aree interne, con 1.930 Comuni e 4 milioni e mezzo di italiani, di cui il 50 per cento è popolazione anziana, per intervenire sui trasporti; insomma, tutto quell'effetto leva che uno Stato può mettere in campo per muovere gli indici.

Grazie a Dio, dal 2014, e non soltanto da noi, dal Governo Meloni, da TeleMeloni - fatemi fare una battuta: almeno fino alle elezioni europee chiamatela TeleGiorgia, che sarà più accettata come provocazione - in Italia questi sono riconosciuti come elementi di serietà che noi proviamo a mettere nel dibattito politico.

Si confrontano due visioni diverse. La nostra è maggioranza in Italia e oggi, proprio alla vigilia delle elezioni europee, la responsabilità di un Ministro, di un Governo, di fare anche una scelta impopolare, per mettere fine a una misura che non ha mai funzionato all'inizio, penso sia un elemento di serietà.

Con questa dimensione, un Paese con una grande storia esisteva prima di noi - qualcuno richiama l'età romana - ed esisterà anche dopo di noi. In questa stagione in cui siamo protagonisti, però, evitiamo interventi che fanno davvero rabbrivire. Siamo seri nel confronto, come abbia provato a fare in Commissione.

Ringrazio per l'atteggiamento e credo che anche noi abbiamo avuto un minimo di incidenza nell'utilizzare le prerogative di Regolamento. Il presidente La Russa le ha messe a posto ipotizzando che la nostra Commissione possa avere, già per le future sedute, un nuovo membro. Grazie al relatore Salvitti, grazie al lavoro della Commissione e proviamo ad andare avanti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SALVITTI, relatore. Signor Presidente, ho ascoltato da molti di noi, come a porsi in difesa, dire che abbiamo fatto un provvedimento probabilmente impopolare. Quando si mettono in sicurezza i conti dello Stato, non è mai un provvedimento impopolare: mai, assolutamente mai. *(Applausi)*.

Quanto ho ascoltato è quella che probabilmente avrebbe dovuto essere la finalità con la quale era partito il superbonus, cioè il fatto di poter aiutare le persone che non erano in grado di poter rivalutare economicamente il proprio immobile.

L'aver creato il superbonus senza alcun tipo di regola, e quindi in maniera assolutamente sregolata, non facilitando le fasce più deboli e non lasciando alcun tipo di punto di riferimento che potesse comunque facilitare l'intervento sulle fasce più deboli della nostra società, ha generato il fatto che chi aveva la capacità di carattere progettuale potesse mettere immediatamente in campo le iniziali risorse, di carattere sia progettuale che economico, e ha in tal modo rivalutato i propri edifici.

La maggior parte degli interventi è avvenuta sulle seconde case e non è stata realizzata sull'edilizia popolare o di proprietà pubblica, ma è stata realizzata su proprietà, in particolare seconde case. Questo ha generato un grande problema, perché un investimento di 219,5 miliardi di euro ha prodotto l'effetto di rivalutazione del 4 per cento del patrimonio edilizio nazionale. Sono dati di fatto *(Applausi)* che hanno costretto questa maggioranza a mettere un freno rispetto a questo provvedimento. Semmai ci fosse stato un errore da parte di questo Governo, è stato quello di non essere intervenuti lo scorso anno in maniera così decisa in modo tale da bloccare il declino. *(Applausi)*. Non c'era un controllo da parte di nessuno. Non c'era il controllo primario, che è quello di chi usufruisce poi del bene rivalutato dal punto di vista edilizio e energetico. Abbiamo visto prezzi schizzare alle stelle perché non c'è stato più

un controllo, nemmeno quello primario, di chi usufruiva del bene stesso.

Adesso è stato introdotto anche il controllo da parte dei Comuni in modo tale che, attraverso un ristoro che ad essi ritorna, posso controllare i progetti che arrivano sui loro territori. Il Comune doveva solamente accogliere il progetto, senza avere poi alcun tipo di facoltà se esso venisse realizzato o meno, se da un punto di vista fiscale la progettazione realizzata venisse usufruita, se gli immobili venissero effettivamente realizzati.

Adesso il fatto di poter controllare, anche in maniera prioritaria, i lavori e poter identificare se effettivamente realizzati, penso sia un'azione da compiere. Il solo controllo documentale infatti, fatto da Agenzia delle entrate, e quindi non *in loco*, ha portato all'emersione di 16 miliardi di euro di truffe, una cifra enorme. (*Applausi*).

Se solo i Comuni facessero quello che adesso è nelle loro possibilità, potremmo sicuramente recuperare molto più rispetto a quanto è stato recuperato fino ad ora ed eventualmente mettere quelle somme a disposizione delle fasce della nostra società che non hanno le possibilità di mettere a posto le proprie case ed efficientarle secondo quanto previsto dagli indirizzi europei.

Andremo avanti con dei provvedimenti in questo senso, in modo tale da rilanciare un settore che raggiunge l'obiettivo europeo delle case *green*, e lo faremo sicuramente utilizzando anche quanto ci ritorna dall'emersione delle frodi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1092, di conversione del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39, nel testo proposto dalla Commissione.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Borghi Enrico. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, mi consentirà di iniziare il mio intervento, stante la circostanza temporale, ricordando un grande italiano che oggi avrebbe compiuto trentacinque anni, Antonio Megalizzi. (*Applausi*). Credo sia doveroso ricordarlo, indipendentemente dalle contingenze della nostra vicenda di oggi, proprio perché, alla vigilia di un appuntamento elettorale come quello al quale gli italiani e gli europei sono chiamati i prossimi 8 e 9 giugno, gli ideali di Antonio Megalizzi, la sua testimonianza e il suo sogno spezzato possono in qualche misura essere ricondotti dentro la nostra esperienza e l'impegno a far sì che la sua memoria non resti qualcosa di incompiuto.

Fatta questa chiosa, che ritenevo in ogni caso indispensabile, vorrei sottolineare alcuni aspetti tutti politici rispetto all'atto che è stato appena annunciato in questa sede dal Governo, di fronte ai banchi totalmente vuoti di Forza Italia, un partito di maggioranza che non ha partecipato, lasciando a tutto il resto della maggioranza e all'opposizione il compito di intervenire in discussione generale, e che non ha ascoltato i rimbrotti, le frecciate e i richiami che gli esponenti autorevoli di Fratelli d'Italia e della Lega gli hanno indirizzato in questa sede. Probabilmente lo leggeranno attraverso le agenzie, ma resta un fatto prima politico di una fiducia che è forse - anzi, toglierei il dubitativo - totalmente imposta dal Governo contro la propria maggioranza. (*Applausi*). Infatti, nelle sue diverse accezioni e sfumature... (*Commenti*). Contro la propria maggioranza, senatore Romeo, perché non si fida di un pezzo significativo della propria maggioranza. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, lasciate intervenire il senatore Enrico Borghi.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). La ringrazio, signor Presidente. Penso che il collega Romeo potrà proficuamente a sua volta iscriversi al dibattito e proseguire nel quadro della dialettica.

È contro la propria maggioranza perché, come dicevo, le minoranze, sia pure in un quadro di diversa

interpretazione, diversa impostazione e diverso approccio sul merito dei contenuti di questo provvedimento, certamente non avevano causato nessun atto ostruzionistico e certamente non si sono poste in una dimensione tale da impedire una corretta attività di prosecuzione di quest'Assemblea nella conclusione di un corretto e normale procedimento di traduzione in legge dei lavori che sono usciti dalla Commissione.

È di tutta evidenza quello che è accaduto nei giorni precedenti all'inizio dei lavori e cioè lo scontro - perché di questo bisogna parlare - tra il vice premier Tajani, che ha parlato a nome di Forza Italia, e il ministro Giorgetti, che ha rimandato al mittente le osservazioni del Vice premier, il quale ha tenuto a precisare che la proposta fatta dal ministro Giorgetti non era quella del Governo, ma era del Ministro *uti singuli*, che è poi stato smentito in questa sede. Infatti, il vice premier Tajani e Forza Italia sono stati totalmente smentiti dal resto della maggioranza, ma si sono assunti l'onere - e questo lo riconosciamo - di procedere nonostante l'atteggiamento ostruzionistico di Forza Italia, nonostante le iniziative finalizzate a impedire la prosecuzione e nonostante le bugie che Forza Italia ha voluto trasmettere all'esterno del Senato, con la complicità di un servizio pubblico (*Applausi*) che è riuscito a dire agli italiani che quel partito che non ha partecipato al voto in Commissione era stato determinante per il rinvio della *sugar tax*.

Ora, è la prima volta che nella Repubblica italiana accade che un partito che non vota un provvedimento ne diventi il protagonista degli effetti giuridici. (*Applausi*). Siamo arrivati alla trasformazione della realtà grazie al servizio pubblico e, vorrei dire, anche grazie a qualcuno che si è dimenticato che nel servizio pubblico esiste semplicemente il contraddittorio. Bisognerebbe soltanto mettere chi era ieri sera in Commissione a fianco di chi ha reso alcune dichiarazioni e raccontare le cose come sono, perché gli italiani hanno il diritto di sapere, attraverso il mezzo fondamentale del nostro servizio pubblico, la verità e ce l'hanno sia in quanto è un loro diritto soggettivo, sia in quanto sono soggetti contribuenti che pagano non per avere il bollettino e la velina del partito di governo, ma per conoscere la realtà.

Quindi è inevitabile che, di fronte a quello che è accaduto ieri, si siano palesate le situazioni che oggi il ministro Ciriani è stato costretto a mettere in campo, cioè ricondurre alla ragione, attraverso lo strumento coattivo della fiducia, un pezzo di maggioranza che, recalcitrante, nella serata di ieri non ha votato l'emendamento del Governo che conteneva una serie di questioni.

Lo vorrei dire anche per sgombrare il campo rispetto ad alcune interpretazioni un po' facilone che ho sentito nel corso di queste ore all'esterno di quest'Aula. Noi voteremo convintamente contro la fiducia. Noi siamo dell'idea che questo provvedimento sia adeguato, ma non abdichiamo al nostro diritto-dovere di partecipare al processo legislativo con le nostre idee, con le nostre proposte e con i nostri suggerimenti migliorativi, perché è a questo che serve il Parlamento ed è a questo che serve, almeno nel nostro concetto, un'opposizione che non si chiude dentro una logica rigida di contrapposizione, ma mette sul campo una serie di misure e sfida la maggioranza su questi temi. È il risultato che abbiamo avuto, anche grazie, in particolare, al lavoro dalla senatrice Musolino in Commissione finanze, che voglio ricordare, perché in questo provvedimento, che non ci convince, noi siamo comunque riusciti, facendo una battaglia, a inserire tre questioni che il Governo non aveva previsto.

Il Governo non aveva previsto l'estensione del sismabonus a tutte le zone terremotate per le quali era stato emanato il provvedimento di emergenza. C'era il rischio che pagassero i più deboli in una filiera nella quale si rischiava di scaricare -anche su quelli che non c'entrano nulla con la vicenda del superbonus - una situazione per la quale lo Stato si era impegnato in un processo di ricostruzione, di sostegno e di ausilio, che rischiava però di venir meno. Noi abbiamo fatto la battaglia per estendere il sismabonus a tutte le zone terremotate.

Noi abbiamo chiesto che venisse introdotto il terzo settore all'interno di questo segmento, con specifiche agevolazioni. Sono sufficienti? No. Bisogna fare di più? Sì. È stato fatto qualcosa? Sì. Un riformista non pretende tutto subito. Un riformista fa le battaglie per introdurre progressivamente, in maniera omogenea, il miglioramento della realtà. (*Applausi*).

Infine, e rivendico a pieno titolo la nostra paternità su questa scelta, noi siamo stati determinanti per il rinvio della *sugar tax*. (*Applausi*). Se non ci fossimo stati noi, oggi gli italiani pagherebbero di più e

Forza Italia, che oggi abbandona il dibattito e che ieri ha abbandonato la Commissione, dice una falsità, perché, se fosse andata come volevano loro, oggi gli italiani pagherebbero la *sugar tax*, perché inevitabilmente tutto questo non si sarebbe potuto realizzare.

Insomma, abbiamo fatto tre cose concrete, che aiutano le persone e che non alzano le tasse. A quel punto, una volta ottenute, che cosa avremmo dovuto fare? Avremmo dovuto buttare tutto nel cestino? Ci ha insegnato Alcide De Gasperi che la politica vuol dire realizzare.

Poi c'è la politica politicante, quella che insegue il *gossip* o quella che pensa alle tattiche asfittiche delle rincorse nei corridoi, dei *tweet*, degli *spin* e degli *influencer*. Vede, noi abbiamo voluto mettere in campo in queste ore una differenza tra chi, anche all'opposizione, ha una cultura di Governo e chi, restando al Governo, ha invece una cultura dell'opposizione.

È su questo punto, signor Presidente, che noi, nel momento in cui vogliamo denunciare la situazione che si sta realizzando all'interno di quest'Aula, riteniamo di dover sottolineare e rivendicare. Nel momento in cui annunceremo, come faremo domani, il voto contrario rispetto al provvedimento e alla fiducia, vogliamo anche dire che, di fronte a una maggioranza sfibrata che è andata in atto in queste ore, si può stare in due modi, che sono entrambi legittimi, ma che, come tali, non possono essere demonizzati dagli uni, né dagli altri. Si può pensare di fare il muro contro muro, con il risultato di compattare una maggioranza incrinata, o si può scegliere di entrare negli interstizi delle contraddizioni altrui, in nome del bene comune e per dilatare le sue contraddizioni. Un riformista fa questa cosa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, c'era una volta una deputata che, dai banchi dell'opposizione, tuonava contro le troppe fiducie poste da un Governo del quale non faceva parte: una scelta oligarchica, un errore drammatico, una vergogna, diceva nel 2017. Peggio ancora nel 2021: addirittura, una mortificazione del Parlamento, una deriva antidemocratica. Deve aver cambiato idea. Giusto: si può cambiare idea; è possibile, dato che ora il Presidente del Consiglio, per frenare quello che è successo ieri in Commissione, pone un'altra questione di fiducia.

Come diceva prima il collega Borghi, abbiamo fatto tutti una discussione sul merito. Qui ognuno ovviamente rivendica i suoi, però molti emendamenti erano uguali per tutti i Gruppi, di opposizione in particolare. Devo dire che c'erano tutte le condizioni per fare una discussione di merito e per trovare soluzioni vantaggiose per i più deboli. Non lo si è voluto fare, però, perché la maggioranza non era in condizione di tenere su questo terreno; questo è il dato politico. Oggi è mancata per tutto il giorno una forza di maggioranza, che ieri ha rivendicato di aver fatto passare certe norme. Questo è il dato che dovete dire ai cittadini e alle cittadine italiane.

Vi siete sciacquati la bocca molto spesso con orgoglio e io sottolineo questa cosa, l'ho sempre detta e la ridico: voi avete sempre detto "basta, non ci sono Governi tecnici, ci sono Governi politici, noi siamo un Governo politico e dureremo tutta la legislatura". Però, Presidente, Ministro, quante fiducie avete messo fino ad oggi? Questo è l'antipasto del premierato? Cioè decidete sostanzialmente nel Governo e poi, di fatto, mortificate il Parlamento, perché gli impedito di contribuire?

Tra maggioranza e opposizione dev'essere chiaro che non ci devono essere pasticci. Io su questo non concordo con chi ha votato a favore, cioè c'è un problema e quindi c'è una distinzione. Ma ognuno di noi, quando presenta un emendamento in Commissione, lo fa per cercare di migliorare; trova e cerca un ragionamento di incontro, perché è solo l'ascolto che fa progredire le cose. Questo è il dato fondamentale. Voi invece avete le orecchie totalmente chiuse e, in pratica, non accettate un confronto di merito su questa cosa. Presentate decreti, per di più *omnibus*; ormai, su venti decreti di questo tipo, diciassette hanno tale caratteristica. Avete posto la fiducia di fronte a questi dati e quasi sempre c'è di mezzo la questione del famoso superbonus.

Allora il problema è politico, non è una questione sul merito, non è il fatto dei soldi. C'è un buco di bilancio, perché, guarda caso, per coprire le proposte che ieri sono state poste dalla mancata entrata, adesso si rivendica il grande risultato di aver posticipato la necessità di questo Paese di affrontare la transizione ecologica (in particolare, chi ha guadagni deve pagare). Ora voi pensate, perché questa è la logica, sull'unico intervento su chi guadagna molto, ad esempio sulla questione della *plastic tax*, che

queste tasse saranno scaricate sui cittadini. Il Governo e la maggioranza devono intervenire, se uno specula su questa tassa, anche perché erano anni che era prevista. Certo, era stata fatta dal Governo giallorosso, questo è il dato, però è da anni che si sapeva che andava introdotta. Si deve mettere fine al rinvio di queste leggi. Perché questo deve valere per chi ha dei guadagni? Si sposta di un anno il pagamento di questa tassa e invece i cittadini che hanno costruito, sono intervenuti e hanno investito le loro risorse e il loro impegno sulla ristrutturazione della propria casa, adesso si vedono una norma retroattiva e perdono questo diritto. Ma che rapporto c'è da questo punto di vista? Il dato è tutto politico.

Il dato vero è che su questo terreno siete totalmente divisi e avete imposto ancora una volta a noi tutti una fiducia immeritata, perché francamente la discussione era sul merito e lo voglio ricordare. Gli emendamenti da noi presentati, e da me firmati per primo, erano tutti coperti. Il Presidente della Commissione ha dovuto ammettere che non c'erano scoperture (poi ognuno di noi può non essere d'accordo, ma questo è un altro paio di maniche). Abbiamo coperto gli emendamenti dal punto di vista economico. Il dato vero è che voi non volete intervenire, ad esempio, sulla questione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD). Questo è l'altro dato fondamentale: spostare il riferimento in questo dato.

Per questa ragione, non è accettabile un simile modo di utilizzare le fiducie. È una mortificazione nei confronti del Parlamento e dei parlamentari. Noi ci battiamo anche contro un'idea che voi avete, quella secondo cui avete deciso voi e, se non accettiamo la vostra decisione, sostanzialmente ponete la questione di fiducia. Questa non è democrazia, questa è imposizione della maggioranza nei confronti dell'opposizione. Non vogliamo sovvertire il risultato, che noi diventiamo maggioranza e voi opposizione. È una dialettica che deve trovare però un confronto di merito, non un confronto su una questione imposta. Per questa ragione, non vi permetteremo di continuare ad andare avanti così.

Lo abbiamo già spiegato, l'ha già detto il mio Presidente nel suo intervento: ci batteremo anche contro questa idea che voi avete. Diciamo che state presentando solo un antipasto di cosa sarà il premierato. Se il buongiorno si vede dal mattino, questo antipasto è indigesto e noi ci batteremo perché siamo totalmente contrari. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Patuanelli. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, credo che si debba suddividere il ragionamento, durante la discussione generale su questa fiducia, in due parti nette e distinte.

La seconda riguarderà il merito e alcune cose di questo decreto, che non concerne il superbonus al 110 per cento, perché dal 31 dicembre 2023, com'è noto, non vi sono spese che possano essere accompagnate dal 110 per cento, se non per le aree terremotate. Questo provvedimento riguarda altre spese, quelle con i *bonus* quasi ordinari, con il *décalage* oggi al 70 per cento, e quindi continuare a dire che stiamo mettendo un freno al 110 per cento è nelle cose una stupidaggine.

La prima parte dell'intervento non può non essere dedicata al metodo e al motivo politico per cui oggi stiamo discutendo questa questione di fiducia, perché la questione di fiducia sui provvedimenti viene posta normalmente in un ramo del Parlamento, la Camera dei deputati, perché gli strumenti ostruzionistici, che sono più incidenti ed invadenti, forse, dei lavori parlamentari, possono mettere a rischio l'approvazione di un provvedimento nei termini di scadenza, come un decreto-legge dopo sessanta giorni. Vi sono ventiquattr'ore di fermo delle attività, vi sono gli ordini del giorno e il doppio voto.

La questione di fiducia si pone quindi quando quegli elementi ostruzionistici incidono sulla possibilità di conversione del decreto-legge in quest'Aula, perché magari si deve accelerare per via di un monte emendativo molto alto e allora, pur non essendoci strumenti in mano alle opposizioni, si ritiene comunque di voler chiudere prima la discussione, magari per approvarlo in poco tempo oppure per inviarlo alla Camera, che avrà l'onere di convertirlo in sede definitiva. Queste sono, nel 99,9 per cento dei casi, le motivazioni con cui si pone la questione di fiducia.

Questo è il primo caso in questa legislatura e non ne ricordo altri nella scorsa legislatura in cui è esclusivamente politico il motivo per cui viene messa la fiducia. (*Applausi*). È un motivo

esclusivamente politico che si è manifestato plasticamente anche durante la discussione generale di oggi, quando nessun esponente di Forza Italia è stato mai presente in Aula, come in questo momento (*Commenti*). È inutile che facciamo ipocrisia: è normale che durante le discussioni generali ci siano Aule semideserte - vale per la maggioranza e per le opposizioni, vale sempre - ma oggi quella di Forza Italia di non stare in Aula è una scelta per rappresentare lo scontro politico che sta accompagnando la conversione in legge del decreto-legge in esame.

Quello che è successo in Commissione in qualche momento ha sfiorato la liceità regolamentare, perché è stata aumentata di un membro la composizione di una Commissione nel corso della discussione di un provvedimento, sperando che lo si potesse fare addirittura senza presentarlo in Aula, perché l'Assemblea era convocata alle ore 16 e si voleva iniziare alle ore 14,30 con un componente in più; è stato firmato il foglio delle presenze da quel componente della Commissione, introdotto con lettera del presidente Malan al Presidente del Senato, che va ringraziato, perché per fortuna ha fermato quello che era uno scempio democratico e istituzionale. (*Applausi*).

È del tutto evidente anche nel dibattito precedente rispetto al passaggio in Commissione, quando un Ministro della Repubblica, quello dell'economia e delle finanze, attraverso la stampa ha detto al Vice Presidente del Consiglio, nonché Ministro degli affari esteri, che se ne sarebbe fatta una ragione per la questione di superbonus e *sugar tax* e il Ministro degli affari esteri e Vice Presidente ha risposto che sarebbe stato il Ministro dell'economia e delle finanze a farsene una ragione, perché quel testo non era stato concordato. Ministro Ciriani, a me risulta che sia il Ministro per i rapporti con il Parlamento a depositare gli emendamenti del Governo, quindi non credo che lei non abbia fatto il suo lavoro, perché è una persona seria e rigorosa. Sono certo che c'era una condivisione e che quindi tutto è diventato un caso politico in funzione elettorale per le elezioni europee che stanno per arrivare e ciò riguarda esclusivamente la maggioranza.

A farne le spese è stato il dibattito in quest'Aula. Noi abbiamo presentato in Commissione un numero di emendamenti assolutamente compatibile col percorso di Commissione; in Aula, come Gruppo Movimento 5 Stelle, abbiamo presentato cinque emendamenti; adesso non ho visto i numeri delle altre forze di opposizione, ma mi chiedo se non ci fosse tempo di discutere cinque emendamenti. Il tempo c'era, non c'era la fiducia nelle forze politiche di maggioranza. Questo è ciò che è accaduto oggi: non c'era la fiducia. (*Applausi*). Dopodiché è chiaro che ci sono dei Gruppi di finta opposizione che vanno in soccorso alla maggioranza quando serve e mi riferisco ovviamente al Gruppo Italia Viva, che ha votato quando non c'era la certezza dei numeri (*Commenti*). Inoltre, un altro componente del Gruppo per le Autonomie ha deciso di non partecipare all'ultima fase della discussione, a garanzia del fatto che ci sarebbe stata comunque una maggioranza, nonostante il fatto che Forza Italia con il suo unico componente poteva non votare quel testo. (*Commenti. Richiami del Presidente*). Peraltro, ricordo a Forza Italia, che festeggia di aver ottenuto, grazie alla sua attività, la proroga dell'entrata in vigore della *sugar tax*, che la sua attività è stata quella di astenersi sull'emendamento che dispone tale proroga; pertanto, casomai, è nonostante Forza Italia, come giustamente ha detto il presidente Garavaglia in Commissione, che quell'emendamento è stato approvato.

Veniamo al merito, perché penso di avere ancora pochi minuti a disposizione, signor Presidente. Come dicevo, questo provvedimento non riguarda il superbonus al 110 per cento. Oggi si continua a pensare che tutto ciò che riguarda l'edilizia sia al 110 per cento, ma non è così: non tutti i *bonus* sono al 110 per cento, non tutte le spese che sono state indicate e non solo non tutte le frodi, ma il 95 per cento di quelle frodi non riguardano il 110 per cento, che è nato con una serie di strumenti di controllo come nessun altro provvedimento in questo Paese, con l'asseverazione del progettista, l'asseverazione del tributarista, le comunicazioni all'Agenzia e le possibilità ispettive dell'Agenzia e di ogni organo ispettivo, compresa la Guardia di finanza. (*Applausi*). Che non ci fossero regole e che non ci fossero controlli è quindi assolutamente falso, anche perché, se ci sono tentativi di truffa come su ogni misura dello Stato, evidentemente i controlli ci sono.

A chi dice basta spese gratuite, ricordo che c'era qualcuno che il 30 marzo 2020 scriveva una lettera all'allora Presidente del Consiglio dicendo che con un *click* molto spesso lo Stato toglieva i soldi ai cittadini e a quel punto invece lo Stato con un *click* doveva dare 1.000 euro a ogni cittadino italiano

(Applausi). Il costo di quella misura sarebbe stato di 60 miliardi di euro, molto più del superbonus al 110 per cento, che con la detrazione fiscale e con tutte quegli elementi che, come il Centro studi della Camera e lo studio del Cresme hanno dimostrato in modo plateale, ha portato un beneficio economico. Qui il tema vero è stata la cessione dei crediti, su cui è evidente che c'è stata una forzatura a livello europeo che ha messo il nostro Paese sotto la lente di ingrandimento, ma ricordo che qualcuno diceva che per l'Europa la pacchia era finita, con riferimento a temi che non riguardavano per nulla l'economia, ma questa volta sarebbe dovuto andare in Europa a dire che la pacchia è finita e che la cessione del credito è uno strumento che agevola anche i non abbienti su ogni misura fiscale, su ogni misura del credito d'imposta (Transizione 4.0 e tutti i crediti di imposta sull'edilizia, anche quelli a 70, al 65, al 50 per cento, altrimenti chi non ha capienza fiscale non potrà mai utilizzare quelle misure).

Per il suo tramite, Presidente, vorrei ricordare al relatore le finalità di quel provvedimento, che è nato per finire il 31 dicembre 2021 ed è stato gestito dalla Presidenza del Consiglio di Giuseppe Conte e dal MoVimento 5 Stelle fino al febbraio del 2021, dopodiché c'erano altri, come il ministro Giorgetti, che da quaranta mesi ha in mano quella misura, ma evidentemente non ha saputo intervenire per evitare quello che oggi definisce un buco di bilancio. *(Applausi)*. Quella misura, quando è nata, in quella fase, aveva una scadenza temporale certa, aveva gli strumenti di controllo e aveva come finalità quella di consentire a tutti i cittadini, anche ai non abbienti, di efficientare dal punto di vista energetico la propria casa con la cessione del credito, di migliorare le condizioni del nostro patrimonio edilizio, cosa che oggi ci vedrà in vantaggio rispetto alla direttiva Case *green*, che in un modo o nell'altro dovrà andare avanti, e aveva soprattutto un effetto dirompente sulla crescita economica che era necessaria in una fase successiva alla pandemia che aveva distrutto l'economia italiana. Quella misura ha rilanciato l'edilizia, settore industriale fondamentale di questo Paese, che era in crisi dal 2008 e l'ha portata ad essere il vero traino economico del Paese. Ripeto che quella misura è nata con controlli, strumenti di verifica e una durata temporale che doveva finire il 31 dicembre 2021. Tutte le forze politiche ed entrambi i rami del Parlamento hanno sempre detto che la si doveva migliorare, aumentare, ampliare e prorogare: lo diceva nel 2022 in campagna elettorale anche chi oggi sta al Governo e dice che dobbiamo essere responsabili e mettere finalmente un freno a quella stessa misura. *(Applausi)*.

Credo che sia facile, in campagna elettorale, promettere delle cose e dopo dire che è arrivato il tempo della responsabilità. Quella responsabilità la stanno pagando i cittadini italiani. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,33)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boccia. Ne ha facoltà.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, penso di poter condividere con le senatrici e i senatori presenti che tutto avremmo voluto in queste ore, tranne che fare un dibattito più politico sulle responsabilità della maggioranza e non di merito su un decreto-legge che poteva anche avere un senso se avesse avuto una finalità non strumentale.

«Il superbonus è fondamentale. L'edilizia è cresciuta del 15 per cento. Se uno truffa, bisogna prendersela con il truffatore, ma il superbonus è fondamentale» (Matteo Salvini, febbraio 2022). «Siamo pronti a tutelare i diritti del superbonus e a migliorare le agevolazioni edilizie. Il superbonus ha avuto un senso» (settembre 2022, Giorgia Meloni).

Potrei continuare all'infinito, solo per ricordarvi il sostegno ad un provvedimento che è diventato la bandiera del ministro dell'economia Giorgetti, il quale penso di poter dire che - sia in quest'Aula, anche quando siamo tutti presenti, sia in quella di Montecitorio, anche quando sono tutti presenti - dopo diciannove mesi di Governo sia la persona che ha più giorni di Governo negli ultimi quattro anni. È quindi una di quelle personalità della maggioranza che ha più cognizione di quello che è successo negli ultimi quattro anni, che sono i quattro anni che sono quelli in cui mettete in discussione gli effetti del superbonus.

Dico questo perché, signor Presidente, l'ipocrisia è quella strana malattia che fa criticare i comportamenti altrui, salvo poi imitarli e anche nel modo più sbagliato. Nel 2020, ministro Ciriani, quando il ministro Gualtieri diede vita al superbonus, nel quadro con cui noi costruiamo quella misura, era scolpito l'impegno che ha appena ricordato il presidente Patuanelli.

Quella misura fu fatta in emergenza assoluta, con tutte le imprese edili italiane che chiedevano e

supplicavano un intervento, come anche tutte le organizzazioni sindacali. Quella misura doveva iniziare nel 2020, in piena pandemia, e doveva concludersi nel 2021. È stata portata avanti, per il dibattito che tutti conoscete, nel 2022 dal Governo Draghi ed è stata prorogata per diciannove mesi da voi. Assumetevene la responsabilità. (*Applausi*).

Le villette unifamiliari con il superbonus sono una straordinaria intuizione di Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti. Porta la loro firma quel provvedimento del 10 agosto 2023. Prendetevi la responsabilità almeno di guardarvi allo specchio e dire: allora abbiamo fatto male i calcoli; allora, forse, non ci siamo ritrovati. Allora, siccome siete gli stessi che vietano ai loro parlamentari di presentare emendamenti durante la legge di bilancio e siete gli stessi che, non potendo nascondere i numeri, decidono di non scriverli nemmeno, perché è quello che avete fatto nell'ultimo Documento di economia e finanza, abbiate il coraggio di dire che non avete uno straccio di idea di politica economica, che non avete uno straccio di idea di politica industriale e che non avete il coraggio di allargare la base fiscale per ridurre la pressione fiscale.

Signor Presidente, ministro Ciriani, lo abbiamo detto più volte al ministro Giorgetti: non si può governare un Paese come l'Italia pensando di non reperire le risorse attraverso la leva fiscale. Se non allargate la base fiscale, non diminuiranno mai la pressione fiscale. Lo avete scritto voi nel DEF che aumenterà dello 0,3 per cento l'anno prossimo, non l'abbiamo scritto noi.

Se ora non tornano i conti e se, all'improvviso, l'alibi degli alibi è diventato il superbonus, guardate che, alla fine, finirà come finisce per tutti coloro che non hanno un'idea di Paese. Finirete fuori strada.

Questo provvedimento, nel merito del quale voglio entrare e sicuramente ci entreremo domani nel dibattito sul voto di fiducia, prevede la ripartizione obbligatoria in dieci anni delle detrazioni. Le detrazioni per spese sostenute nel 2024 relative al superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus sono ripartite in dieci quote annuali anziché quattro e cinque come previsto.

Ma cosa vi hanno fatto i disabili? Cosa vi hanno fatto le persone che hanno bisogno di aiuto? Cosa vi hanno fatto le persone che hanno bisogno del sostegno dello Stato? Cosa vi hanno fatto coloro che ancora non sono usciti dalla crisi legata al sisma?

Sapete perché chiedo cosa vi hanno fatto? Perché, se uno guarda gli interventi in questo provvedimento ed entra nel merito, scopre che ad un certo punto le imprese edili che hanno acquistato crediti anche per effetto dello sconto in fattura continueranno ad utilizzarli in base all'odierna ripartizione in quattro rate. Poi uno guarda le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, per i quali invece viene previsto l'obbligo di ripartizione in sei anni delle quote utilizzabili del 2025 relative ai crediti d'imposta da superbonus e *bonus* sempre per barriere architettoniche e sismabonus, compreso sisma bonus acquisti.

Poi ci si rende conto rispetto alle risorse che avevamo chiesto di mettere per le aree che vengono dalla ricostruzione pro terremoto che lì in realtà hanno deciso di ridurre le risorse a 35 milioni.

In sintesi, il Governo ha posto gran parte dell'onere del blocco del superbonus sulle famiglie e ha penalizzato in misura rilevante una parte delle banche, mentre per le imprese edili la situazione non è cambiata dal punto di vista formale.

Nella sostanza, gli effetti delle misure introdotte complicano ulteriormente la gestione del superbonus e avranno ricadute pesanti sull'andamento dei lavori. Un'altra questione ci preoccupa oltre al divieto di compensazione dei crediti, altro tema per il quale avevamo proposto di trovare una soluzione che consentisse a tutte le imprese che si trovano in gravissima crisi di liquidità almeno di recuperare i crediti che hanno con lo Stato, almeno di compensarli. Proviamo ad andare loro incontro. Anche lì, il no secco del Ministero dell'economia, come se fosse colpa delle imprese avere quei crediti che in realtà avevano un'altra dimensione temporale. Per non parlare dell'insufficienza delle risorse per gli interventi che ho già sottolineato per i territori colpiti dal sisma. Mi riferisco soprattutto a Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, territori che si aspettavano una risposta da questo provvedimento che non arriverà ed è bene che gli eletti e le elette in quei territori ci mettano la faccia e spieghino che, nonostante il voto di fiducia non messo sull'opposizione, ma messo contro Forza Italia, oggi questa era assente, come si vede dai suoi banchi. Ministro Ciriani, mi auguro che vengano domani per il voto di fiducia, altrimenti si apre un problema molto serio. (*Applausi*). Noi siamo convinti che quel problema

lo avrete il 10 giugno, però segnaliamo l'assenza di Forza Italia dai suoi banchi. I senatori di tale Gruppo non hanno partecipato alla discussione, non hanno preso la parola e hanno deciso per il momento di lanciare un segnale questa sera. Vedremo domani.

Abbiamo contestato con la collega Tajani e con gli altri colleghi in Commissione finanze l'insufficienza delle risorse per gli interventi per la riqualificazione degli immobili degli enti del terzo settore (ETS). Abbiamo contestato altresì la vostra incapacità di raccogliere i contributi che sono arrivati, legati al coinvolgimento dei Comuni nei controlli sul superbonus. Anche qui, ai Comuni che effettuano le segnalazioni non viene garantito il riconoscimento della quota pari al 50 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative ai tributi statali e alle sanzioni, in quanto 700 milioni nel 2025 e 1,7 miliardi nel 2026 andranno a beneficio del miglioramento dei saldi.

Ricordo che quest'anno non ci è dato conoscere i saldi di bilancio. Colleghi dell'opposizione, è il primo anno con le Camere nel pieno della loro vita parlamentare e noi, avendo solo il tendenziale, conosceremo il perimetro dei saldi solo con la nota di aggiornamento al DEF. La scusa utilizzata è stata quella che cambia il ciclo di bilancio in Europa e cambiamo le regole. Come abbiamo già denunciato qui, ministro Ciriani, durante il confronto e il dibattito sul DEF, non vi venga in mente di modificare la legge sulla contabilità sull'altare della modifica del ciclo di bilancio in Europa, perché quelle modifiche o le facciamo insieme o sarà durissima la nostra reazione. Non vi consentiremo di dare al Ministro dell'economia, a questo Ministro dell'economia, in queste condizioni, la delega in bianco per spostare durante l'anno le risorse da un Ministero all'altro, perché questo non è mai avvenuto e mai consentiremo che accada. Lo dico sapendo quello che stiamo percependo. Il ciclo di bilancio è cambiato: le modifiche le faremo, ma le faremo in maniera mirata, chirurgica e condivisa, esattamente come le facemmo nel 2016, quando modificammo la legge di contabilità di bilancio e passammo dalla vecchia stabilità alla nuova legge di bilancio con l'80 per cento del voto parlamentare. So che quella del coinvolgimento delle opposizioni è una pratica che non coltivate, che non avete sulla pelle e nella quale non credete. Ma mi auguro, anche a partire da questo dibattito, che in alcune parti della maggioranza si inizi a percepire la necessità di unire il Parlamento e di non scavare sempre di più dentro questo fossato che non solo allontana noi, perché abbiamo una visione del Paese completamente diversa, ma aumenta anche i contrasti e le contrapposizioni nel nostro territorio.

Signora Presidente, termino auspicando per domani un cambio di rotta, che non avverrà. Vedremo se domani Forza Italia sarà presente, come immaginiamo. Ovviamente è stata piegata sull'altare della ragion di superbonus del ministro Giorgetti. Il vice presidente del Consiglio Tajani ha tenuto duro: la lotta di Forza Italia è durata quarantott'ore (*Applausi*) e si è piegata di fronte all'ennesimo voto di fiducia. Avete superato tutti i *record* nei primi diciannove mesi di Governo, sia nel numero di decreti-legge che nel numero di fiducie. Se non fosse una cosa molto seria, potrei farvi un in bocca al lupo; non ve lo farò perché speriamo di mandarvi a casa nel più breve tempo possibile. Lo speriamo per il Paese, lo speriamo per le italiane e gli italiani. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, nella seduta di domani avranno luogo le dichiarazioni di voto e la chiama.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, so che un collega è già intervenuto su questo argomento, ma tengo a testimoniare la solidarietà del Gruppo Fratelli d'Italia con il primo ministro della Repubblica slovacca, Robert Fico, con il Governo e il popolo slovacco. (*Applausi*). È inquietante che un Capo di Governo di un Paese dell'Unione europea sia vittima di un attentato che mette in pericolo la sua vita. Siamo sicuramente solidali con lui, con il Governo e con il popolo slovacco. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatore Malan. La Presidenza si associa alla vicinanza che lei ha ora espresso.

[PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, il 12 maggio scorso si è celebrata la Giornata mondiale della fibromialgia, una patologia a lungo invisibile oppure minimizzata, nonostante da più di trent'anni sia stata inserita dall'Organizzazione mondiale della sanità nella classificazione internazionale della malattia e dei problemi collegati. Questa Giornata nasce quindi per sensibilizzare e invitare a non sottovalutare una malattia fortemente invalidante e che solo in Italia riguarda milioni di persone. La fibromialgia, infatti, è una condizione clinica caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico cronico e diffuso, spesso associata a stanchezza, disturbi del sonno, problemi di attenzione e memoria, ansia e depressione. La fibromialgia è più frequente nelle donne rispetto agli uomini e può svilupparsi a qualsiasi età. A livello nazionale si calcola che ne sia affetto fino al 3,5 per cento della popolazione. Lo scorso 29 febbraio alla Camera sono state approvate sei mozioni di tutti i Gruppi politici per riconoscere la fibromialgia come malattia cronica invalidante, nonché per la definizione dei protocolli terapeutici, dello sviluppo dei centri specializzati per la cura e la ricerca, dell'istituzione del registro nazionale presso il Ministero della salute. Accanto alle mozioni vi sono poi addirittura diciotto proposte di legge presentate tra Camera e Senato. Nonostante la forte e trasversale attenzione del Parlamento attorno a questa tematica, il lavoro della competente Commissione del Senato è ancora in una fase di stallo.

Serve una robusta accelerazione per dare ai medici, ai ricercatori e soprattutto ai malati il sostegno che non è stato dato per via della costante sottovalutazione di questa malattia. Ed è per questo, Presidente, che proprio in ragione della Giornata mondiale della fibromialgia, mi rivolgo a lei affinché possa farsi portatore di questo messaggio per una rapida calendarizzazione delle proposte presentate e già esaminate dalla 10a Commissione del Senato, proposte - ricordo - sottoscritte da quasi tutti i Gruppi politici. (*Applausi*).

CROATTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (*M5S*). Signora Presidente, è trascorso un anno dal marzo maledetto che, con il suo carico di pioggia, ha portato morte e devastazione nell'Emilia Romagna, in particolare nella Romagna, che ha reagito come sempre, con coraggio e determinazione, senza mai piangersi addosso, e ha ripulito dal fango le case e le aziende del proprio territorio. E ricordo soprattutto lo straordinario impegno delle nuove generazioni che sono venute con la loro forza e il loro coraggio a supportarci in un momento molto difficile e con gioia hanno dato luce alle giornate buie dei romagnoli.

L'azione del Governo, al netto delle passerelle a favore di telecamera, è stata tardiva e inadeguata e ancora oggi molte famiglie attendono sostegni e ristori. Lasciamo stare il primo passaggio di due mesi di attesa per un commissario, cosa che non era mai successa. Lasciamo stare tutto quello che è successo strumentalmente e politicamente, la discussione nata in quella fase. Non era mai successo che una tragedia del nostro territorio portasse a discussioni politiche. Lasciamo stare le azioni che mancano sul territorio, però alcuni dati sono oggettivi ed è importante che questa Assemblea li conosca.

Ad oggi, i danni ammontano a 8,8 miliardi, per la ricostruzione pubblica e privata, ed erogati dalla struttura commissariale del Governo, fino ad oggi, siamo a 743 milioni. È passato un anno. Per i privati in particolare, dei 3,5 miliardi cui si faceva riferimento, per il momento sono arrivati, sia dalla struttura commissariale che dal Governo, 304 milioni. Questi sono i dati oggettivi. La mancanza di dirigenti a livello nazionale sul nostro territorio è gravissima.

Durante il periodo del terremoto c'erano state quasi 1.200 persone in aggiunta, e adesso siamo a poche centinaia. È soprattutto un appello che lancia all'Assemblea e ai colleghi: facciamo attenzione e continuiamo a presentare emendamenti per inserire i beni mobili all'interno dei ristori. Per il momento non ci sono, e sono presenti solamente i beni immobili, ma l'alluvione non è un terremoto. Quello che è successo nella nostra terra ha portato via alla maggior parte delle persone i beni mobili.

Quindi, per l'ennesima volta, facciamo un appello, ad un anno di distanza, per inserire i beni mobili all'interno dei ristori. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i rappresentanti della scuola di formazione professionale «Centro Fondazione AIB» di Confindustria Brescia, elettricisti e servizi di impresa, che

stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 16 maggio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, 16 maggio, alle ore 8,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 17,53*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria ([1092](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

« a) al comma 3-bis, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, la parola: "predetta" è soppressa;

a-bis) al comma 3-ter, le parole: "secondo periodo del" sono soppresse »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

"3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio

di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri" »;

alla lettera c), la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato »;

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: « dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e, alla lettera a), le parole: « del citato decreto-legge n. 34 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

al comma 3, dopo le parole: « dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo », le parole: « diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2 » sono soppresse, dopo le parole: « di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: «

l'acquisizione del titolo abilitativo » sono sostituite dalle seguenti: « la concessione di contributi »;

al comma 4, alinea, dopo le parole: « del 2023 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 5, dopo le parole: « del 2023 » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. - (Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici) - 1. Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 202, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione successiva alle calamità, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo.

2. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via telematica, un'istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo. I Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate ai sensi del secondo periodo del comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

4. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446.

Art. 1-ter. - (Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale) -

1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 2 presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 4. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

5. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: « del decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto-legge ».

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali » sono sostituite dalle seguenti: « trasmettono all'ENEA le seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati »;

al comma 2, le parole: « del 2020, trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" » sono sostituite dalle seguenti: « del 2020 trasmettono al Portale nazionale delle classificazioni sismiche », le parole: « 28 febbraio 2017, n. 58 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 58 del 28 febbraio 2017 » e le parole: « inerenti gli » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti agli »;

al comma 3, alinea, dopo la parola: « variazioni » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 4, le parole: « 60 giorni dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni dalla data di entrata in vigore »;

al comma 5, le parole: « di cui commi », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi » e dopo le parole: « del 2020 » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

All'articolo 4:

- al comma 1, capoverso 3-bis, le parole: « o sia intervenuta decadenza » sono sostituite dalle seguenti: « o per i quali sia intervenuta decadenza »;*
- al comma 2, capoverso 49-quinquies, al primo periodo, le parole: « comma 2 della predetta disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 del medesimo articolo 17 » e, al quarto periodo, le parole: « Ove non applicabili » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora non siano applicabili » e le parole: « dell'articolo 31 » sono sostituite dalle seguenti: « del citato articolo 31 ».*
- Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:*
- « Art. 4-bis. - (Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia) - 1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non è consentita la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.
4. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
6. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 177, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
- "3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-*quater* del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad

altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.

Art. 4-ter. - (Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) - 1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.

2. Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui all'articolo 2, comma 10, lettera *b*), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « che si intendono » sono sostituite dalle seguenti: « che intendono » e le parole: « presente decreto-legge », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « presente decreto »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "negli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025";

b) al comma 10:

1) al secondo periodo, la parola: "quotidianamente" è sostituita dalla seguente: "mensilmente";

2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera *a*), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo

di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025";
c) al comma 16, dopo le parole: "sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta" sono inserite le seguenti: "in assenza dei relativi presupposti" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0 ».

All'articolo 7:

al comma 3, le parole: « Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia » *sono sostituite dalle seguenti:* « Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano » *e le parole:* « della presente disposizione » *sono soppresse;*

al comma 4, le parole: « pandemia da virus Covid-19 » *sono sostituite dalle seguenti:* « pandemia da COVID-19 »;

al comma 5, capoverso 1-ter, le parole: « invio dei dati, e » *sono sostituite dalle seguenti:* « invio dei dati e »;

al comma 6, le parole: « decreto-legge 29 dicembre » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 30 dicembre »;

al comma 7, le parole: « rata successiva, comporta » *sono sostituite dalle seguenti:* « rata successiva comporta »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "entro il 30 luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2024".

7-ter. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: "entro la scadenza del 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro la scadenza del 30 settembre 2024".

7-quater. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo) - 1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore ».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 2-quinquies, dopo le parole: « magistratura tributaria » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 2, le parole: « al riversamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « del riversamento » *e le parole:* « Agli oneri di cui al presente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « legge delega » *sono sostituite dalla seguente:* « legge », *le*

parole: « sono incrementate, rispettivamente » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono incrementate rispettivamente » *e le parole:* « per ciascun anno » *sono sostituite dalle seguenti:* « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 » *e, al quarto periodo, le parole:* « bilancio dello Stato, le somme » *sono sostituite dalle seguenti:* « bilancio dello Stato le somme ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo »;

al comma 5, le parole: « Commissione RIPAM » *sono sostituite dalle seguenti:* « Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) »;

al comma 6, le parole: « dal comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'attuazione del comma 3 » *, le parole:* « e pari a euro 3.900.000 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e a euro 3.900.000 annui » *e*

le parole: « per le esigenze » *sono sostituite dalle seguenti:* « per far fronte ad esigenze »;

al comma 7, dopo le parole: « Giubileo della Chiesa cattolica » *sono inserite le seguenti:* « per l'anno 2025 » *e le parole:* « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Al fine di dare attuazione ai programmi promossi dal G7 nell'ambito della dichiarazione ministeriale del 15 marzo 2024 su industria, tecnologia e digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo e di garantire al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

« Art. 9-bis. - (*Disposizioni finanziarie*) - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043. Per il potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria poste in essere dalla società Ferrovie dello Stato italiane Spa è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

4. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.

6. Le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 652, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2026";
- b) al comma 676, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025".

8. All'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-*bis*, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento".

9. Il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter* e 4-*bis*, comma 4, e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:

- a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 4-*bis*, comma 4, e dai commi 7 e 8 del presente articolo;
- b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;
- c) quanto a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600 milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- d) quanto a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 400 milioni di euro, e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per 400 milioni di euro, per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti

delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021;

f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

g) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h) quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 189.560 euro;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quanto a 254.022 euro;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 683.543 euro;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 5.893 euro;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, quanto a 6.438.334 euro;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 286.247 euro;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 9.324 euro;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 865.754 euro;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 1.926.540 euro;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 3.899.526 euro;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 1.015.944 euro;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 358.498 euro;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 2.418.258 euro;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 17.218 euro;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, quanto a 1.649.670 euro;

i) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

m) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

11. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4-*bis*, comma 4, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.

Art. 9-*ter*. - (*Clausola di salvaguardia*) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

ARTICOLI DA 1 A 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

Articolo 1.

(Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *3-bis*, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, la parola: « predetta » è soppressa;

a-bis) al comma *3-ter*, le parole: « secondo periodo del » sono sopresse;

b) dopo il comma *3-ter* è inserito il seguente:

« *3-ter.1.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi *1-ter* e *4-quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo *67-ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

c) il comma *3-quater* è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma *3-bis*, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma *13-ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma *13-ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma *3-quater*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in

vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto sussistano le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo o sia stata presentata l'istanza per la concessione di contributi.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Articolo 1-*bis*.

(Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici)

1. Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3-*ter*.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione successiva alle calamità, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo.

2. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via telematica, un'istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo. I Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate ai sensi del secondo periodo del comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

4. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 1-ter.

(Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale)

1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 2 presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 4. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

5. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 2.

(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute

nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente)

1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono all'ENEA le seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 trasmettono al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, relative:

- a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni i soggetti:

- a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-*ter* dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-*ter* dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

4. Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-*ter* dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis*. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. ».

2. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 49-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« *49-quinquies*. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere *e*), *f*) e *g*) del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-*ter* e 49-*quater* ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma. ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Articolo 4-*bis*.

(Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia)

1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non è consentita la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere *e*), *f*) e *g*), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui

all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.

4. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

6. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 177, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-*quater* del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di

cui al comma 2 del medesimo articolo 121.

Articolo 4-ter.

(Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.

2. Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 5.

(Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE)

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole « con facoltà di successiva cessione » sono sostituite dalle seguenti: « senza facoltà di successiva cessione »;

b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: « In presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari. Alle cessioni di cui al terzo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. ».

2. I crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.

Articolo 6.

(Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0)

1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono

apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

3-*bis*. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « negli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 10:

1) al secondo periodo, la parola: « quotidianamente » è sostituita dalla seguente: « mensilmente »;

2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025 »;

c) al comma 16, dopo le parole: « sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta » sono inserite le seguenti: « in assenza dei relativi presupposti ».

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI DI NATURA FISCALE E IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

1. Le disposizioni dell'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data.

2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

3. Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo.

4. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da COVID-19, all'articolo 35, comma 1, lettere b), b-*bis*) e b-*ter*), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente

« 1-*ter*. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. ».

6. All'articolo 3, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: « 31 marzo 2024 », ovunque ricorrano,

sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2024 » e le parole: « 1° aprile 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2024 ».

7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: « entro il 30 luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2024 ».

7-ter. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: « entro la scadenza del 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro la scadenza del 30 settembre 2024 ».

7-quater. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 7-bis.

(Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo)

1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria)

1. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente:

« 2-*quinquies*. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza

della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria, si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione del riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all'Agenzia delle entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa delle agenzie fiscali in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, le risorse variabili dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate rispettivamente di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 9.

(Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, è destinata ai territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. Al fine di assicurare la concessione e l'operatività delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».

3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

4. Le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

5. Ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi per i quali è prevista l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'entità del contributo di cui al suddetto comma è fissato nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera *a*), del medesimo articolo.

7-bis. Al fine di dare attuazione ai programmi promossi dal G7 nell'ambito della dichiarazione ministeriale del 15 marzo 2024 su industria, tecnologia e digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo e di garantire al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 9-*bis*.

(Disposizioni finanziarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043. Per il potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria poste in essere dalla società Ferrovie dello Stato italiane Spa è

- autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
 3. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
 4. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025.
 5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.
 6. Le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
 7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 652, le parole: « dal 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2026 »;
 - b) al comma 676, le parole: « dal 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2025 ».
 8. All'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:
« 3-*ter*. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-*bis*, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento ».
 9. Il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
 10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter* e 4-*bis*, comma 4, e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:
 - a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 4-*bis*, comma 4, e dai commi 7 e 8 del presente articolo;
 - b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

- c) quanto a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600 milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- d) quanto a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 400 milioni di euro, e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per 400 milioni di euro, per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021;
- f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- g) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- h) quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 189.560 euro;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quanto a 254.022 euro;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 683.543 euro;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 5.893 euro;
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, quanto a 6.438.334 euro;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 286.247 euro;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 9.324 euro;
 - 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 865.754 euro;
 - 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 1.926.540 euro;
 - 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 3.899.526 euro;
 - 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 1.015.944 euro;
 - 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 358.498 euro;
 - 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 2.418.258 euro;
 - 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 17.218 euro;
 - 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, quanto a 1.649.670 euro;
- i) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

m) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

11. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4-*bis*, comma 4, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.

Articolo 9-*ter*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione sul disegno di legge n. 1092

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berrino, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Camusso, Castelli, Cattaneo, Craxi, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Germanà, Giacobbe, La Pietra, Marti, Mieli, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Nicita, Ostellari, Rauti, Rossomando, Rubbia, Segre, Sisto e Verini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lopreiato, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Borghesi, Damiani, Irto e Malan, per attività della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti; Lopreiato e Petrucci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, Ufficio di Presidenza

La Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ha proceduto alla propria costituzione.

Sono risultati eletti:

Presidente: deputato Carlo Maccari;

Vicepresidente: senatore Nicola Irto.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministro delle imprese e del made in Italy

Conversione in legge del decreto-legge n.15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico

nazionale (1138)

(presentato in data 15/05/2024.

senatori Licheri Sabrina, Licheri Ettore Antonio

Disposizioni concernenti l'istituzione di zone franche montane in Sardegna (1139)

(presentato in data 14/05/2024);

senatori Garavaglia Massimo, Borghesi Stefano, Murelli Elena, Minasi Tilde, Cantu' Maria Cristina, Bergesio Giorgio Maria, Cantalamessa Gianluca, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Tosato Paolo

Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette (1140)

(presentato in data 15/05/2024);

senatore Marti Roberto

Modifiche all'articolo 3, comma 4, del D. lgs. 66/2017, in materia di inclusione scolastica (1141)

(presentato in data 15/05/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida Francesco ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (1138)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 15/05/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 15/05/2024 la 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria" (1092)

(presentato in data 03/04/2024)

Inchieste parlamentari, deferimento

E' stata deferita, in sede redigente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

sen. Zanettin. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori", previ pareri della 1a della 2a, della 5a e della 9a Commissione permanente (*Doc. XXII, n. 14*).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 maggio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Olga Cuccurullo, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 14 maggio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 13 marzo 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. XIII-bis*, n. 3).

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 14 maggio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 62/2024/G, concernente "Segnalazioni inviate alla Corte dei conti dagli Oiv e istituti di premialità riconosciuti al personale dipendente delle amministrazioni centrali (2020-2022)".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 476).

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 3-00777, del senatore Nave ed altri, rivolta ai Ministri dell'interno, delle imprese e del *made in Italy* e della salute, è rivolta solo al Ministro dell'interno.

Interrogazioni

[GASPARRI](#), [DAMIANI](#), [DE ROSA](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro per le disabilità.* -

Premesso che:

diversi sono i temi che interessano le disabilità e, in particolare, il tavolo ministeriale sui *caregiver* familiari sta lavorando per l'elaborazione di un testo normativo nazionale (dopo che le Regioni, negli anni, hanno già adottato le disposizioni relative ai propri territori) che individui le misure che si intende assumere per agevolare, anche da un punto di vista burocratico, i familiari che assistono un soggetto fragile, uniformare le forme di tutela e di assistenza sul territorio nazionale;

un tema "pratico", sentito nella vita di tutti i giorni, è quello del nomenclatore tariffario per gli ausili per disabili, che non appare aggiornato alle esigenze attuali delle diverse disabilità, alcune nemmeno riconosciute, e tutto il sistema appare obsoleto e persino farraginoso. Da un lato non c'è un quadro completo di tutti gli ausili necessari, viste le varie patologie, dall'altro è necessario semplificare la procedura delle prescrizioni degli ausili ricorrenti: ad esempio, una persona che permanentemente fa uso di catetere, ogni anno deve rinnovare la prescrizione dallo specialista, per fare questo deve recarsi dal proprio medico, farsi prescrivere una visita specialistica, prendere appuntamento dallo specialista, effettuare la visita, portare la prescrizione al distretto;

altro tema è quello delle "buone pratiche", posto che in materia di assistenza alle persone con disabilità c'è una grande frammentazione, su tutti i livelli. Dalla norma, buona a livello nazionale, spesso non discende un'applicazione uniforme nelle regioni e nei comuni. Al di là del problema dei livelli di assistenza, sarebbe necessario individuare puntualmente le buone pratiche, spesso frutto del lavoro del volontariato, per omogeneizzare il sistema,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato dei lavori del tavolo tecnico sui *caregiver* familiari;

se il Ministro in indirizzo, per la parte di propria competenza, sia a conoscenza di quali iniziative verranno assunte per aggiornare il nomenclatore e quali per semplificare le procedure, magari prevedendo la semplice prescrizione del medico curante;

per quanto riguarda le buone pratiche, oltre alle misure contenute nel decreto legislativo n. 62 del 2024, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 2024, e all'individuazione dell'INPS come unico soggetto gestore, se siano in gestazione o attuazione ulteriori proposte o azioni tese ad omogeneizzare e uniformare l'intero sistema.

(3-01137)

[BIANCOFIORE](#), [GUIDI](#) - *Al Ministro per le disabilità.* - Premesso che:

in data 13 dicembre 2006, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (di seguito, "Convenzione Onu"), costituendo un documento programmatico e orientato al riconoscimento, l'introduzione e il mantenimento dei diritti delle persone con disabilità, che muove la legge delega in materia di disabilità (legge n. 227 del 2021), il cui ultimo decreto attuativo è stato approvato in Consiglio dei ministri in data 15 aprile 2024;

la Convenzione ONU ha dedicato un apposito articolo, il n. 6, alle donne con disabilità, riconoscendo l'incidenza di "discriminazioni multiple", a causa del loro genere e della loro condizione di disabilità, e che, pertanto, è necessario adottare "misure per garantire il loro pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali";

la Convenzione ONU ha dedicato un apposito articolo, il n. 9, all'accessibilità, impegnando gli Stati parti a ideare, progettare o riprogettare, misure adeguate a garantire l'accesso ad ambienti fisici, trasporti, di informazione o di comunicazione;

i dati e gli studi esposti in sede di riunione straordinaria del 24 novembre 2023 dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne mostrano, su base statistica e su quella delle esperienze raccolte dagli enti di settore interpellati, una carenza di strutture e servizi sanitari e, specificatamente, ginecologici e ostetrici, accessibili alle donne con disabilità, ingenerando *de facto* discriminazione sul piano dei diritti della sfera sessuale e riproduttiva e la non garanzia di autonomia delle suddette,

si chiede di sapere quali ulteriori azioni, anche in coordinamento con il Ministero della salute, si intenda intraprendere e porre in essere, al fine di garantire una distribuzione più omogenea di strutture e servizi accessibili, accoglienti e coerenti con le esigenze fisiche e psicologiche delle donne con diverse disabilità.

(3-01138)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 13 maggio 2024, presso il Lido di Venezia, lungo il muro di cinta del circolo ippico, è stata rivenuta una scritta antisemita con offese e minacce alla comunità ebraica;

il macabro messaggio di violenza e morte, di chiara matrice antisemita, ha destato indignazione nella città e rende sempre più necessaria la ferma reazione da parte delle istituzioni;

poiché in zona sono presenti telecamere di videosorveglianza, è auspicabile che i responsabili di questo ignobile gesto possano essere individuati in tempi brevi;

l'episodio, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di odio rivolte alla senatrice a vita Liliana Segre, evidenzia un sempre più preoccupante e crescente clima di odio razziale verso la comunità ebraica, storicamente presente e radicata nel tessuto sociale della città,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, per quanto di competenza, per contrastare in modo adeguato e purtroppo sempre più tardivo, azioni e messaggi antisemiti, in aumento costante, e contrassegnati da una violenza crescente.

(3-01139)

[MUSOLINO](#), [BORGHI Enrico](#), [PAITA](#), [FREGOLENT](#), [SCALFAROTTO](#), [SBROLLINI](#) - *Al Ministro per le disabilità.* - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, commi 159-171, ha qualificato l'offerta integrata sociosanitaria territoriale, delineando le azioni legate all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e la costituzione di sistemi di servizi integrati presso le case della comunità previste dal PNRR in cui il servizio sanitario nazionale e gli ATS (ambiti territoriali sociali) garantiscono, alle persone in condizioni di non autosufficienza, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA);

inoltre, ha previsto alcune disposizioni specifiche sui servizi socioassistenziali volti a promuovere "la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti", stabilendo le aree di intervento da parte degli ATS (comma 162);

con riferimento alle aree di intervento, le norme stabiliscono la possibilità per gli ATS di integrare

l'offerta dei servizi e degli interventi con contributi monetari, precisando che essi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale (comma 164). Nessuna disposizione analoga è prevista per gli *under 65*;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 è stato approvato il piano nazionale per la non autosufficienza (PNNA) 2022-2024 ed è stato disposto il riparto del fondo per le non autosufficienze per il corrispondente triennio;

le risorse complessivamente afferenti al fondo per le non autosufficienze, nel triennio 2022-2024 sono pari a 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 nel 2023 e 913,6 nel 2024;

in ossequio alle disposizioni della legge n. 234, il PNNA ha definito i LEPS, indicando le risorse del fondo per le non autosufficienze previste per il loro finanziamento le quali, nel triennio 2022-2024, sono progressivamente aumentate;

a fronte di tale incremento degli stanziamenti, il piano demanda alle Regioni il compito di individuare la quota percentuale di risorse da destinare alla realizzazione dei servizi di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, per l'anno 2022; per gli anni successivi tale quota deve essere incrementata del 10 per cento nel 2023 e del 20 per cento nel 2024;

il piano precisa altresì che, nelle more del suo perfezionamento e dei conseguenti trasferimenti di risorse di cui al fondo, "le regioni interessate potranno continuare a garantire con risorse proprie gli interventi anche di natura monetaria, alle persone con gravissima disabilità", ciò al fine di "scongiurare l'eventualità di una interruzione nella erogazione delle prestazioni nei confronti di beneficiari in situazione di fragilità e bisogno";

contrariamente a quest'ultima previsione, richiamando nella propria delibera il comma 164 citato (che, come evidenziato, è riferito esclusivamente alle persone *over 65*), la Regione Lombardia ha interpretato le indicazioni del piano disponendo, già a partire da giugno 2024, una consistente riduzione (fino al 50 per cento) dei sussidi monetari mensili corrisposti alle persone con disabilità grave o gravissima e ai loro *caregiver* familiari: una misura che riguarda oltre 7.000 famiglie e che pregiudica fortemente le prospettive di assistenza, peraltro allo stato non controbilanciate dal rapido approntamento di servizi di assistenza diretta;

è indispensabile assicurare continuità, concretezza, efficacia e libertà ai servizi di assistenza e di cura, senza pregiudicare l'autonomia delle persone interessate e scongiurando ogni possibile soluzione di continuità nella garanzia degli stessi,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per scongiurare la riduzione dei contributi monetari per le persone con disabilità grave o gravissima e per i loro *caregiver* familiari, attualmente erogati da alcune Regioni con le risorse del fondo per le non autosufficienze, al fine di garantire piena continuità dell'assistenza nei confronti dei beneficiari in situazione di bisogno e se non ritenga utile chiarire che i vincoli indicati dal comma 164 dell'articolo 1 della legge n. 234 sono riferibili esclusivamente alle persone non autosufficienti *over 65* e che, a fronte del progressivo aumento delle risorse collegate all'attuazione del piano, il percorso di potenziamento dei servizi diretti in materia di livelli essenziali delle prestazioni sociali non deve pregiudicare, per gli interessati, gli importi monetari attualmente previsti che, tra l'altro, a fronte di servizi carenti, consentono ai beneficiari la facoltà di scegliere, in piena autonomia e libertà, le persone da deputare alla propria assistenza, anche in ragione del carattere intimo e personalissimo che quest'ultima assume.

(3-01140)

[BALBONI](#), [MALAN](#), [LISEI](#), [DE PRIAMO](#), [DELLA PORTA](#), [SPINELLI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

i recenti fatti di cronaca, a Lambrate e a Milano, evidenziano la sempre più pressante esigenza di interventi decisi per incrementare i rimpatri dei migranti che non hanno titolo a rimanere in Italia, in particolare quelli pericolosi per la sicurezza dei cittadini;

il Governo, sin dal suo insediamento, ha messo in campo una serie di misure per aumentare i centri per i rimpatri, per migliorare l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento forzoso, anche

incentivando la collaborazione con i Paesi di origine, e per assicurare procedure di ingresso regolare e controllato, unico antidoto ai mercanti di morte;
come recentemente dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri Meloni, l'andamento dei flussi di migranti irregolari verso l'Italia, in significativa diminuzione, dimostra che il lavoro in corso sta portando a risultati da valutare con fiducia;
un'ulteriore, importante linea di azione va dedicata ai rimpatri volontari assistiti con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni internazionali impegnate in questo ambito;
anche il recente aggiornamento dell'elenco dei Paesi sicuri per i richiedenti protezione internazionale va nella stessa direzione e costituisce un altro tassello del cambio di passo delle politiche governative volte a gestire con pragmatismo ed efficacia il fenomeno migratorio,
si chiede di sapere quali risultati siano stati conseguiti con le misure già intraprese e quali eventuali ulteriori iniziative siano in via di realizzazione per ridurre la presenza dei migranti irregolari sul territorio nazionale.

(3-01141)

[UNTERBERGER](#), [SPAGNOLLI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

lo scorso 26 aprile 2024, il *leader* del "Movimento identitario austriaco", Martin Sellner, ha annunciato, per il successivo 5 maggio, una visita a Bolzano per una, a suo dire, "colazione rivoluzionaria" con il consigliere provinciale sudtirolese Jürgen Wirth Anderlan, noto in Alto Adige-Südtirol per le sue posizioni secessioniste nei confronti dell'Italia, contrarie ai migranti e alle sue campagne d'incitamento alla violenza contro i governanti locali e nazionali che hanno gestito l'emergenza coronavirus;

in virtù delle forti mobilitazioni di protesta e prese di posizione contrarie, tra cui quella del presidente della Provincia Arno Kompatscher, Martin Sellner ha deciso di rimandare la sua visita, annunciando che, al posto della "colazione rivoluzionaria", presto terrà a Bolzano una "conferenza pubblica", al fine di dare ancora più peso e visibilità alla sua presenza in Italia;

già da giovane, Sellner era salito agli onori delle cronache per il suo sostegno a favore dei negazionisti dell'olocausto e per aver oltraggiato una sinagoga in Austria con il disegno di svastiche. Oggi Sellner è noto per essere il teorico della "remigrazione", vale a dire un piano di espulsione su larga scala, dai Paesi di lingua tedesca, perfino dei cittadini austriaci e tedeschi di origine straniera;

il piano, che dovrebbe avere un periodo di attuazione decennale, sarebbe quello di individuare uno "stato modello" in Nord Africa, dove "spostare" fino a 2 milioni di persone;

Martin Sellner è una delle figure più pericolose dell'intera galassia neonazista e xenofoba, con una forte attività di proselitismo anche al di fuori dei confini austriaci, come rivelato dall'inchiesta giornalistica condotta in Germania sull'incontro a porte chiuse dello scorso novembre 2023 a Potsdam, in cui Sellner illustrava ad alcuni politici della AfD (Alternative für Deutschland) i vari passaggi del suo piano di pulizia etnica;

per queste sue attività, Sellner è stato bandito dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, dalla Germania (anche se vi è un procedimento pendente) e dalla Svizzera, dove a marzo 2024, prima di un comizio, è stato prima posto in fermo dalle autorità elvetiche e poi espulso per motivi di ordine pubblico;

considerato che:

storicamente l'Alto Adige-Südtirol è il campo di battaglia per idee neonaziste provenienti dai territori di lingua tedesca con suggestioni pangermaniche;

i temi identitari e in particolare quelli inerenti alle etnie e ai gruppi linguistici sono vissuti con particolare sensibilità su un territorio dove è stata faticosamente costruita la pacifica convivenza tra gruppi linguistici diversi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, se non concordi sulla necessità di intervenire e quali misure intenda assumere, sulla scorta di quanto già fatto da altri Paesi, anche europei, per evitare che Martin Sellner possa venire in Italia per propagandare il suo folle disegno di pulizia e sostituzione etnica.

(3-01142)

[ZAMBITO](#), [BOCCIA](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#) - *Al Ministro per le disabilità.* - Premesso

che:

in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità, sono stati adottati tre decreti legislativi per la "revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità";

si tratta del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, recante disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante l'istituzione dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, e del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato;

nel commentare l'ultimo decreto legislativo attuativo della legge delega, in data 15 aprile 2024, sul sito del Ministero per la disabilità, la ministra Locatelli ha affermato che: "si tratta del cuore della riforma che semplifica il sistema di accertamento dell'invalidità civile, eliminando le visite di rivedibilità e che introduce il 'Progetto di vita', come strumento di accompagnamento nella vita delle persone. Si tratta di una rivoluzione culturale e civile, che sviluppa un nuovo paradigma nella presa in carico della persona con disabilità, eliminando le estreme frammentazioni tra le prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali";

sicuramente è un progetto ambizioso e condivisibile, che però presenta diversi aspetti critici, evidenziati, in sede di audizioni, da più soggetti e che riguardano il merito di alcune disposizioni, il metodo di attuazione del decreto legislativo e, ultimo, ma non ultimo, gli aspetti di copertura economica dello stesso;

sotto il profilo del merito, diversi rilievi sono stati posti relativamente alla scelta di conferire, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la gestione del procedimento per la valutazione di base, in via esclusiva, all'INPS, scelta che comporterà una mole enorme di lavoro per l'Istituto rispetto alla quale non è stato, ad oggi, fornito alcun elemento utile alla valutazione dell'impatto organizzativo di questa nuova procedura, per far fronte alla quale è prevista l'autorizzazione per l'INPS di assumere 1.069 nuovi medici, 142 funzionari amministrativi, 920 funzionari in ambito sanitario, non necessariamente "garanzia" del raggiungimento delle finalità previste;

così come è accaduto per la "riforma" in favore delle persone anziane, il decreto legislativo rimanda ad un numero consistente di decreti ministeriali successivi (ben 6), aspetto che lo rende sostanzialmente carente di misure immediatamente operative e che ha negato alle Commissioni parlamentari competenti la possibilità di esprimere il proprio parere;

sotto il profilo economico, invece, relativamente alle assunzioni per l'INPS finalizzate allo svolgimento della procedura valutativa di base, si prevede, a regime, un costo di poco più di 215 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, a cui si aggiungono poco meno di 33 milioni all'anno per i professionisti sanitari delle varie associazioni previste, per un totale di spesa che "copre" quasi interamente le risorse, pari a 273 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, prese dal fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, che sono, o meglio "dovrebbero", essere destinate anche all'implementazione dei progetti vita (di cui all'articolo 31 del decreto legislativo) e alle misure di formazione (di cui all'articolo 32 del decreto legislativo);

appare, quindi, più che concreto il rischio di vedere impegnate le risorse destinate all'attuazione del decreto legislativo (mediante riduzione del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità) in larga misura, per la copertura delle "spese di sistema" e, in modo residuale, per le altre finalità previste, in modo specifico, per le persone in condizioni di disabilità;

considerato inoltre che:

come previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 si avvieranno le procedure di sperimentazione, della durata di dodici mesi, volte all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e Centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base e delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita;

le modalità e i territori coinvolti per le procedure di sperimentazione, nonché la verifica degli esiti,

saranno stabiliti con regolamenti da adottare, rispettivamente, entro il 30 novembre 2024 ed entro cinque mesi dall'entrata in vigore del decreto, rinvio che presenta profili di incertezza riguardo alla scelta dei territori e il rischio di un'irragionevole sperequazione tra cittadini in pari condizioni di bisogno;

l'entrata in vigore della fase di sperimentazione a decorrere dal 1° gennaio 2025, il rinvio a due successivi regolamenti sulla base di criteri indefiniti e forieri di disuguaglianze tra cittadini con le stesse esigenze, la mancata previsione di qualsivoglia norma in materia di monitoraggio delle sperimentazioni e in caso di esito negativo delle stesse rendono necessari chiarimenti da parte della Ministra,

si chiede di sapere:

se la Ministra in indirizzo ritenga sufficienti le risorse destinate all'attuazione del decreto legislativo e quali siano le sue valutazioni riguardo alla suddivisione delle stesse a scapito delle misure "centrali" del decreto legislativo;

se non ritenga necessario prevedere una qualche forma di monitoraggio delle sperimentazioni previste, attraverso quali strumenti intenda seguire le diverse fasi di attuazione della riforma e se esista uno "scenario alternativo" in caso di esito negativo delle sperimentazioni, al fine di evitare che il lungo e farraginoso processo, previsto dal decreto legislativo, si risolva in un inutile dispendio di risorse a danno della parte più debole della popolazione.

(3-01143)

[BERGESIO](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

si registrano con troppa frequenza, sull'intero territorio nazionale, episodi di aggressioni a capitreno, controllori e passeggeri da parte di gruppi e individui che vengono fermati perché sprovvisti di titolo di viaggio o perché colti a danneggiare i convogli o le stazioni ferroviarie;

in particolare, treni e stazioni sulla tratta Torino-Cuneo-Ventimiglia o Torino-Savona sono spesso anche utilizzati anche da piccoli spacciatori per i loro traffici. La stazione ferroviaria di Fossano (Cuneo) occupa una posizione strategica sulla linea Torino-Savona ed essendo il punto d'origine della linea per Cuneo, e necessita di un presidio stabile da parte delle forze dell'ordine;

alla luce di queste note problematiche, considerato che la stazione di Fossano è il centro nevralgico per i collegamenti ferroviari della "Granda", in cui transitano quotidianamente migliaia di passeggeri, è stata, ormai da diversi anni, pianificata la creazione di un posto operativo della Polizia ferroviaria, per garantire la necessaria sicurezza ai cittadini;

negli scorsi mesi si è tenuto presso l'ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia di Roma l'esame congiunto sulla "Costituzione anticipata del posto di Polizia Ferroviaria di Fossano, rispetto all'entrata in vigore del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza- del 28/06/2022 (Atto ordinativo unico degli Uffici Territoriali)", in cui è emersa l'importanza dell'apertura anticipata del presidio di polizia nel territorio cuneese, con una pianta organica che consenta un orario di servizio idoneo ad assicurare la funzionalità e l'efficienza della struttura;

preso atto che la ristrutturazione dei locali idonei per ospitare il nuovo posto di Polizia ferroviaria è terminata nel mese di marzo 2024 ed anche l'allestimento è ormai in fase di ultimazione e che, allo stato attuale, la stazione risulta pronta per ospitare il nuovo presidio,

si chiede di sapere quale sia la data prevista per l'apertura stabile del presidio di Polizia ferroviaria presso la stazione di Fossano, come sia costituita la pianta organica prevista fin dall'apertura e quale orario di servizio sarà adottato per assicurare la funzionalità e l'efficienza della struttura.

(3-01144)

[ALFIERI](#), [CASINI](#), [DELRIO](#), [LA MARCA](#), [BASSO](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [D'ELIA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [GIORGIS](#), [IRTO](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [ZAMBITO](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

in Tunisia gli arresti nei confronti di attivisti, avvocati e giornalisti si succedono con sempre maggiore frequenza. Agli inizi del mese di maggio 2024 diversi arresti hanno colpito principalmente esponenti

di associazioni e organizzazioni umanitarie che forniscono servizi di assistenza ai rifugiati subsahariani presenti nel Paese;

l'11 maggio nel corso di una diretta televisiva del canale "France 24", si è verificata un'irruzione nell'edificio del consiglio dell'ordine degli avvocati da parte di uomini in borghese e incappucciati, appartenenti ai servizi di sicurezza tunisini, arrivati per arrestare l'avvocata Sonia Dahmani, a seguito delle sue dichiarazioni in merito alle affermazioni del presidente Saïed, che da tempo conduce una campagna gravemente xenofoba e senza precedenti contro i migranti subsahariani, accusati di programmare una "sostituzione etnica";

oltre alla giornalista sono stati arrestati anche Borhen Bssais, conduttore televisivo e radiofonico, e Mourad Zeghidi, commentatore politico, per aver "diffuso false informazioni con l'obiettivo di diffamare altri o ledere la loro reputazione"; si tratta di reati introdotti con un provvedimento definito dal sindacato tunisino dei giornalisti "una spada di Damocle sulla testa dei giornalisti e un mezzo per punire qualsiasi voce libera dei media";

il consiglio dell'ordine nazionale degli avvocati tunisini (ONAT), a seguito degli ultimi arresti ha deciso uno sciopero generale degli avvocati in tutti i tribunali del Paese. Il presidente dell'ordine, Hatem Meziou, ha anche annunciato che nascerà un osservatorio per monitorare tutte le violazioni contro avvocati, giornalisti e cittadini;

"Human rights watch" nel suo rapporto mondiale 2024 ha denunciato come la Tunisia abbia subito, nel corso del 2023, un'ulteriore regressione in termini di diritti umani e stato di diritto, in assenza di reali controlli ed equilibri contro il potere del presidente Kais Saïed. In particolare nel rapporto si legge che: "Nell'ultimo anno, il presidente Saïed ha imprigionato dozzine dei suoi oppositori e critici, alimentato il razzismo e la xenofobia contro i migranti e i rifugiati neri e minacciato le attività della società civile". Secondo quanto si legge, inoltre, "l'incarcerazione dei dissidenti e l'assoggettamento della giustizia sono oggi più estesi di quanto lo siano mai stati dalla rivoluzione del 2011";

il 16 luglio 2023 il presidente della Tunisia e l'Unione europea hanno firmato un *memorandum* di intesa, con l'obiettivo di frenare le partenze dei migranti dal Paese nordafricano, con la previsione di un finanziamento di 105 milioni di euro per la gestione delle frontiere e 150 milioni di euro per il sostegno al bilancio;

sul *memorandum* la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, ha espresso prontamente preoccupazione per la sicurezza dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo in Tunisia, che rimangono bloccati a seguito del loro allontanamento in aree remote e desolate vicino ai confini del Paese con Libia e Algeria. La commissaria, inoltre, lo scorso settembre ha avviato un'indagine su come la Commissione europea intenda garantire il rispetto dei diritti umani dei migranti in Tunisia;

al riguardo, val la pena evidenziare come la prima *tranche* di fondi UE sia stata rifiutata dal presidente Saïed e definita "un'elemosina";

infine, si evidenzia come, nonostante le palesi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte del Governo tunisino, il Paese nordafricano sia stato incluso dal Governo italiano tra i "Paesi sicuri" con il decreto ministeriale 17 marzo 2023, tuttavia numerose pronunce da parte della giurisprudenza di merito non hanno riconosciuto la Tunisia quale Paese sicuro accogliendo diversi ricorsi presentati in merito;

rilevato che l'Organismo congressuale forense ha chiesto che il Governo italiano si attivi immediatamente per il rilascio dell'avvocata Dahmani e "pretenda dai propri partner internazionali garanzie in ordine al rispetto dei diritti fondamentali sanciti nei trattati internazionali, esprimendo fortissima preoccupazione in ordine a tutti gli accordi bilaterali con Paesi i cui governi non rispettino i diritti umani e le fondamenta dello stato di diritto, quali l'indipendenza dell'avvocatura e la libertà di stampa",

si chiede di sapere quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per fare pressione sul presidente Saïed affinché cessi immediatamente la repressione nel Paese e siano rilasciati tutti i prigionieri politici, nonché al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti umani dei migranti subsahariani rivedendo, a fronte delle numerose denunce da parte delle diverse

organizzazioni internazionali, gli accordi bilaterali stipulati, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di merito che non riconosce la Tunisia come "Paese sicuro".

(3-01145)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che: il 14 maggio 2024 il Parlamento della Georgia ha approvato in terza e ultima lettura la contestatissima legge sugli agenti stranieri, ridefinita dai *mass media* "legge russa", nonostante le numerose proteste di massa che da più di un mese stanno riempiendo le piazze di Tbilisi. Stanti le ultime dichiarazioni, il presidente Salomé Zourabichvili porrà il veto al provvedimento, il quale tuttavia può essere annullato con un'ulteriore votazione sul disegno di legge da parte del Parlamento;

la seduta parlamentare che ha approvato la contestata legge sugli agenti stranieri è stata tesa, con tanto di grida e spintoni tra i deputati di maggioranza e opposizione, anche violando in modo palese le prerogative dei parlamentari di minoranza. La legge prevede che le organizzazioni non governative e i *media* indipendenti che ricevono più del 20 per cento dei loro finanziamenti da donatori stranieri dovranno registrarsi come organizzazioni "portatrici di interessi di una potenza straniera". Inoltre il Ministero della giustizia è tenuto a monitorare le ong e *media* indipendenti, che potrebbero essere costretti a condividere informazioni sensibili, pena il pagamento di ingenti multe;

l'impianto della legge ricalca un provvedimento analogo in vigore in Russia che il Cremlino applica da anni per reprimere il dissenso, motivo per il quale la legge approvata è stata ribattezzata, per l'appunto, "legge russa". I manifestanti scesi nelle piazze temono infatti che la legge venga utilizzata dal Governo per reprimere le opinioni dissenzianti e affossare ulteriormente le speranze della Georgia di entrare nell'Unione europea. Proprio nel giorno dell'ultimo dibattito parlamentare il portavoce della Commissione europea, Peter Stano, ha ribadito che "l'adozione di questa legge è un ostacolo grave nel percorso della Georgia per l'adesione all'Unione europea";

il 10 maggio, in una lettera firmata da 12 Ministri degli esteri della UE e indirizzata all'alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza della UE, Josep Borrell, e al commissario per l'allargamento Olivér Várhelyi, si è evidenziato come l'Unione, alla luce dell'approvazione della legge georgiana sugli agenti stranieri, inevitabilmente dovrà compiere valutazioni sul processo di adesione della Georgia nell'Unione stessa. In particolare, si afferma che "Il governo della Georgia - con nostro profondo rammarico - sembra essere sulla buona strada per mettere a repentaglio l'opportunità di far avanzare l'integrazione europea ed euro-atlantica del Paese" sostenendo inoltre che la UE "dovrebbe cercare ulteriori modi per inviare un messaggio inequivocabile a Tbilisi che la legislazione è incompatibile con i progressi della Georgia nel suo cammino verso l'UE";

la lettera è stata sottoscritta dai Ministri degli esteri di Germania, Francia, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia e Svezia, ma inspiegabilmente non dall'Italia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario chiarire le motivazioni della mancata adesione dell'Italia all'iniziativa UE e se non ritenga necessario chiarire l'orientamento del Governo italiano circa l'approvazione delle "legge russa" da parte della Georgia;

se non ritenga opportuno adottare o sollecitare a livello europeo l'applicazione di sanzioni e strumenti volti a neutralizzare i tentativi di alcuni soggetti istituzionali georgiani di pregiudicare il processo di adesione alla UE attraverso la promozione di iniziative chiaramente contrarie ai valori europei e, al contrario, coerenti con gli interessi russi nella regione.

(3-01146)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che l'ospedale "Careggi" di Firenze non stia tenendo nel dovuto conto tutte le indicazioni del Ministero della salute, frutto dell'ispezione intervenuta dopo gli atti di sindacato ispettivo presentati dall'interrogante (4-00901 e 4-01123), per avere chiarimenti relativi all'utilizzo presso l'azienda universitaria ospedaliera di sostanze bloccanti della pubertà (triptorelina) e se i risultati dell'ispezione condotta a gennaio 2024 dal Ministero presso il Careggi confermino l'esistenza

delle gravi problematiche e violazioni procedurali a suo tempo segnalate dall'interrogante e avviate nei giorni 23 e 24 gennaio 2024;
in ragione delle criticità emerse a seguito dell'ispezione e riportate nella relazione predisposta dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero, indirizzata alla Regione Toscana, è stato rivolto un invito alla Regione a porre in essere, entro un termine definito, una serie di azioni correttive puntualmente individuate e, conseguentemente, riferire gli esiti al Dicastero;
risulterebbe che per il cambiamento di sesso di bambini "la somministrazione della triptorelina stia proseguendo anche per i nuovi pazienti" con disforia di genere, "che ne hanno bisogno e rientrano nei requisiti" stringenti in cui è previsto l'utilizzo del farmaco bloccante della pubertà, e senza le adeguate tutele psicoterapeutiche;
se tali violazioni fossero confermate sarebbe gravissimo,
si chiede di sapere:
se risponda al vero quanto rappresentato e se il Ministro in indirizzo ne sia a conoscenza;
in caso affermativo, quali siano le sue valutazioni e quali ulteriori azioni intenda intraprendere per garantire la tutela della salute dei bambini;
se stia proseguendo il monitoraggio dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi in ordine alle gravi carenze rilevate.

(4-01210)

[PIRRO](#), [LOREFICE](#), [NATURALE](#), [SIRONI](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [MARTON](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

Giuseppe Masciari, detto Pino, è un imprenditore operante in Calabria e all'estero che, a seguito di pressioni, estorsioni e minacce, con altissimo senso dello Stato e coraggio, sin dal 1994 ha denunciato i fatti di mafia di cui è stato vittima e testimone. Come conseguenza a tali denunce, è stato oggetto di attentati e minacce di morte, fino a diventare parte, nel 1997, del programma di protezione per i testimoni;

nonostante la situazione di grave pericolo per l'incolumità di Masciari e di tutta la sua famiglia, il programma di protezione cessò nell'anno 2010, ferma restando l'attribuzione di una scorta per lui e la sua famiglia a parziale tutela della loro incolumità;

da quel momento in poi il livello di sicurezza attribuito a Masciari e alla sua famiglia, per quanto attiene sia alle caratteristiche sia alla dotazione della scorta, è stato continuamente e ingiustificatamente ridotto, creando di fatto una situazione di minor tutela a parere degli interroganti in alcun modo giustificabile, soprattutto alla luce dell'oggettivo aggravarsi della situazione di pericolo più volte rappresentata e ignorata dalle autorità competenti;

in data 8 novembre 2022 la prima firmataria del presente atto presentava l'interrogazione 4-00016 per chiedere ragione della notifica, in data 15 ottobre 2022, del prefetto di Torino a Masciari della comunicazione di avvio da parte del Ministero dell'interno del procedimento atto alla revoca del dispositivo tutorio, e tale revoca avrebbe riguardato anche la moglie e i figli;

la scorta, oltre che elemento fondamentale per l'incolumità di Masciari e della sua famiglia, rappresenta un segnale forte e tangibile di protezione dello Stato nei confronti di coloro che si ribellano alle mafie;

ad oggi la suddetta interrogazione non ha ricevuto risposta e, da quanto risulta agli interroganti, la revoca del dispositivo tutorio sarebbe attualmente sospesa;

considerato che:

le dichiarazioni di Masciari hanno determinato pesanti condanne a carico di esponenti di spicco delle più potenti famiglie 'ndranghetiste operanti su tutto il territorio nazionale, pertanto la Procura distrettuale antimafia di Catanzaro ha valutato grave ed imminente il pericolo per l'incolumità dell'imprenditore e della sua famiglia. Recenti fatti accaduti a Masciari hanno inoltre confermato e aumentato lo stato di pericolo grave e la percezione dello stesso;

nello specifico, come comunicato alle autorità competenti, in data 24 gennaio 2024, dall'avvocato del signor Masciari, fra il 4 e il 9 dicembre 2023 fonti confidenziali attendibili per l'autorità giudiziaria riferivano che da tempo il boss della 'ndrangheta Damiano Vallelunga aveva espressamente richiesto

aiuto al *clan* dei Bonavota di Sant'Onofrio (Vibo Valentia) per attuare un progetto delittuoso nei confronti di Masciari e della sua famiglia;
altresi, il 24 febbraio 2024, presso l'abitazione di Masciari, un soggetto a bordo di una vettura di grossa cilindrata con targa tedesca ha verosimilmente cercato di entrare nelle pertinenze dell'abitazione protetta, con una manovra repentina e sospetta. I sottufficiali dell'Arma, in servizio in quel frangente, non avrebbero proceduto alla sua identificazione, né tantomeno alla registrazione del numero di targa. Il soggetto, adducendo una banale scusa per la manovra, si è successivamente allontanato indisturbato; quanto descritto non fa che aumentare la percezione di pericolo al quale sono soggetti permanentemente Pino Masciari e la sua famiglia,
si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che la revoca del dispositivo tutorio nei confronti dell'imprenditore Masciari e del suo nucleo familiare sia stata sospesa;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, anche alla luce degli ultimi accadimenti, che continui a persistere un rischio concreto per la vita di Pino Masciari e dei suoi familiari e, di conseguenza, quali iniziative intenda assumere al fine di scongiurare ogni condizione di pericolo, assicurando la piena incolumità alle persone, anche considerando di rivalutare il livello di protezione attualmente vigente per Masciari, innalzandone il dispositivo di sicurezza ed estendendolo anche ai suoi familiari.

(4-01211)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da organi di stampa si apprende di un *blitz* di "Ultima generazione" al torneo internazionale d'Italia di tennis a Roma. Undici persone aderenti alla campagna "Fondo riparazione" hanno interrotto due partite il 13 maggio al Foro italico. Si tratta di ragazzi che avevano coriandoli, vernice e colla e nessun tipo di arma pericolosa;

uno dei manifestanti, da quanto riportato, è stato oggetto di violenza ed abuso di potere da parte della polizia. Un agente avrebbe messo le mani al collo del manifestante e gli avrebbe tirato e strappato i capelli, tanto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso;

considerato che, se quanto è accaduto fosse verificato, assumerebbe ulteriori elementi di gravità, in quanto se inizialmente è stato emesso un referto con 15 giorni di prognosi, a testimonianza del peso delle lesioni avvenute, in seguito a sedicenti interlocuzioni con le forze dell'ordine il nuovo referto medico riportava la prognosi di un giorno;

considerato altresì che il movimento "Ultima generazione" si impegna in azioni di disobbedienza civile non violenta per ottenere misure efficaci contro il collasso ecoclimatico e si compone di persone assolutamente pacifiche;

ritenuto che, a parere dell'interrogante, si tratterebbe non solo di un episodio di ingiustificata violenza sulla persona, ma anche di abuso di potere verso una struttura sanitaria di pronto soccorso,

si chiede di sapere:

quali valutazioni e iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di verificare la fondatezza dei fatti riportati, e conseguentemente, quali iniziative intenda intraprendere ove quanto rappresentato corrispondesse a verità;

se non ritenga che la situazione generale del Paese richieda soluzioni con un alto tasso di sensibilità istituzionale da parte del Governo nei confronti delle più acute situazioni di crisi e non offrire risposte solo basate sulla violenza, apparentemente immotivata, della Polizia contro pacifici dimostranti.

(4-01212)

[GERMANÀ](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

sono numerosissimi gli utenti della società ENEL Energia che stanno protestando per l'addebito di bollette per il consumo di gas con importi aumentati anche di 10 volte rispetto alle precedenti;

l'aumento non sembra trovare giustificazione nel prezzo della materia prima, il cui valore risulta addirittura inferiore rispetto al 2023, né in un aumento considerevole dei consumi da parte degli utenti; sembra che gli aumenti siano dovuti a due cause principali, da una parte l'aumento del valore della componente fiscale, quali IVA e oneri di sistema, che non beneficia più dell'intervento calmierante dello Stato intervenuto per far fronte all'impennata dei prezzi a seguito dello scoppio del conflitto in

Ucraina, dall'altra dal fatto che con la fine del mercato tutelato l'azienda ha effettuato la modifica unilaterale del contratto agli utenti che non sono passati al mercato libero, senza fornire adeguata comunicazione e informazione al riguardo, almeno da quanto affermato da molti consumatori; all'interrogante risulta che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un'istruttoria per pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori, a dimostrazione della gravità della situazione che si è venuta a creare;

considerato che:

per gli italiani i costi delle bollette per l'energia incidono significativamente sul reddito familiare e che un aumento così importante sta mettendo in serie difficoltà migliaia di cittadini, che già stanno facendo fatica a riprendersi dalla crisi economica *post* pandemia e dagli impatti dovuti all'instabilità geopolitica degli ultimi anni;

come riporta l'Adiconsum, risulta necessario che vengano introdotti nuovi criteri di definizione dei prezzi di riferimento dell'energia e di salvaguardia, affinché i cittadini siano tutelati dalle oscillazioni delle tariffe e dall'andamento del mercato;

risulta quantomai necessario un rapido e deciso intervento del Governo a sostegno delle numerose famiglie che si trovano in difficoltà nel sostenere gli eccessivi costi delle bollette,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per contrastare l'impennata dei costi delle bollette e aiutare i cittadini a coprire i costi degli aumenti che stanno mettendo in seria difficoltà la tenuta economica delle famiglie.

(4-01213)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa):

3-01145 del senatore Alfieri ed altri, sugli arresti in Tunisia di attivisti, avvocati e giornalisti che si occupano dei migranti subsahariani.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 188^a seduta pubblica del 14 maggio 2024, a pagina 61, alla quarta riga, dopo le parole: "della discussione" sostituire le parole: "del disegno" con le seguenti: "dei disegni".

1.5.2.2. Seduta n. 190 del 16/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

190a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2024

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente CENTINAIO,
del vice presidente RONZULLI
e del presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 8,31).

Si dia lettura del processo verbale.

IANNONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (Relazione orale) (ore 8,35)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1092.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la

discussione generale e la replica del relatore, il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame, nel testo proposto dalla Commissione, e ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1092, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

[CALENDA](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, siamo qui oggi alla *redde rationem* del provvedimento più distruttivo, iniquo e, se vogliamo, folle della storia repubblicana recente.

Si tratta di un provvedimento di cui - mi spiace dirlo - portano la responsabilità la maggior parte delle forze politiche presenti in quest'Aula: sicuramente le forze che sostenevano il Governo Conte che l'hanno approvato, ma, allo stesso identico modo, le forze dell'attuale maggioranza che l'hanno costantemente difeso. Anzi, possiamo dire che dalla destra, già quando si manifestavano i primi disastri di questo provvedimento, arrivavano richieste di difendere il superbonus. Meloni ha definito fondamentale il superbonus per la crescita, come Salvini, magnificandone gli effetti sulla crescita economica.

In realtà, questo Paese, che parla sempre di destra e sinistra, dovrebbe riconoscere nel superbonus il provvedimento più di destra mai fatto nella storia repubblicana, con l'idea che si possano spendere, alla fine, probabilmente, qualcosa intorno ai 160 miliardi di euro (tali sono i crediti maturati solo per il superbonus) per dare soldi a tutti: in piccola porzione a chi ne ha bisogno e in enorme porzione a chi non ne ha bisogno e rifà la casa a spese di operai, infermieri e impiegati.

Il sistema è sbagliato nel modo in cui è stato costruito e disastroso nel come è stato applicato, senza una previsione di spesa razionale, senza un limite e con modalità che, attraverso la cessione, hanno dato luogo alla costruzione di un mercato di fatto secondario dei crediti, con 15 miliardi di truffe. 15 miliardi sono ciò che serve per mettere a posto sanità e scuola per un anno e 160 miliardi ciò che serve per farlo per dieci anni. Ma certo è molto più difficile mettere a posto processi complessi ed è ciò che non si riesce più a fare in questo Paese. E allora l'alternativa è sempre e solo dare *bonus* e mance: questa, sì, un'attività *bipartisan* in cui ci sentiamo tutti - anzi, in cui vi sentite tutti - estremamente versati.

Il superbonus andava fermato subito e andava fermato tutti insieme, ma la maggioranza delle forze presenti in questo Parlamento ha impedito a Draghi di farlo. Pensavate che fosse una scorciatoia per la crescita e certo ha determinato un po' di crescita, ci mancherebbe: se i *bonus* complessivi sono 220 miliardi di euro e vengono dati sotto forma di *helicopter money*, cioè a chiunque, si trasformano in maggiore PIL, certo. Il punto è in quale misura e soprattutto come viene distribuita questa crescita del PIL. Ieri abbiamo visto i dati dell'Istat sulle retribuzioni e sulla povertà: sono letteralmente disastrosi. A molte di quelle anomalie, di quei disastri, si poteva mettere mano con i soldi del superbonus.

Oggi la soluzione è una misura retroattiva, parziale, che non funzionerà. Ve lo dico perché abbiamo provato a farlo in altri casi, per esempio, con un provvedimento chiamato "spalma bollette", che voleva spalmare i contributi sulle energie rinnovabili, in modo da avere soldi per abbassare le bollette. I problemi giuridici e legali che ne derivano, così come le contestazioni saranno enormi e vedremo che quello che stiamo discutendo qui oggi si ridurrà sempre di più e bisognerà fare correttivi sempre di più. Certo, si lesionerà l'affidabilità dello Stato che, come al solito *ex post*, dopo aver fatto un disastro, mette mano e lo fa male. Tuttavia è chiaro (o forse non lo è, non lo so) che un credito, se venduto oggi vale l'85 per cento, ma con questa misura scende al 70 per cento: come verrà colmato quel *gap*, chi lo colmerà? Mi chiedo come funzionerà, perché è chiaro che da quello deriveranno delle cause.

Se da tutto questo dobbiamo trarre un insegnamento, è che ogni volta che si sceglie la strada della mancia, grande a piacere, alla fine i conti con gli effetti di quelle mance bisogna farli. Oggi parliamo di superbonus, domani parleremo dei tagli *una tantum* fatti dal Governo nella scorsa legge di bilancio, perché hanno rimesso in moto un meccanismo di clausole IVA (ve lo ricordate?) che vanno confermate, altrimenti si alzano. Questo provvedimento è figlio di quell'ansia di trovare risorse per

confermare altri *bonus* sui *bonus* fatti prima e così sarà in una catena infinita di irresponsabilità, mancanza di serietà e - permettetelo - mancanza di competenza. Come far accadere le cose rimane il grande sconosciuto in questo Paese.

Mi spiace ma questa soluzione tardiva è sbagliata, non funzionerà e noi non siamo pronti a sostenerla. *(Applausi)*.

[BORGHESE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BORGHESE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, ancora una volta siamo chiamati ad approvare una correzione del cosiddetto superbonus, un provvedimento assunto per la prima volta nel lontano 2020, quando eravamo nel corso della pandemia del Covid, che ha determinato pesantissimi effetti sulla vita delle persone e sulla salute pubblica, ma anche conseguenze economiche davvero disastrose.

Nessuno nega la validità dell'idea di istituire un *bonus* che consentisse di riavviare l'attività edilizia, sostanzialmente ferma, anche allo scopo di migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni; nessuno nega che l'edilizia è in piena salute e riesca a trascinare tutta l'economia. Purtroppo, non tutte le buone idee riescono sempre ad essere trasformate in una legge altrettanto buona. Non aver individuato nel provvedimento del 2020 limiti precisi all'erogazione dei *bonus*, che sono stati quindi messi a disposizione di ogni proprietario di casa che avesse voluto beneficiarne, ha determinato effetti perversi per il bilancio dello Stato; forse sarebbe stato sufficiente individuare un tetto reddituale per i proprietari di casa, per evitare che la misura si trasformasse in qualcosa di incontrollabile.

Ugualmente, non si può dire della circostanza che il *bonus*, il cosiddetto 110 per cento, sia stato una concessione eccessivamente generosa: non si era mai vista nella storia dei *bonus* una percentuale di contributo così elevata per interventi edilizi. È stato davvero incredibile, peraltro, che lo Stato non abbia potuto o saputo preventivare un costo finale del provvedimento, neppure per approssimazione, e sia andato avanti così alla cieca senza sapere quale fosse la meta finale.

Inoltre, quando la misura del superbonus fu varata, non sono stati pensati controlli adeguati sulla presentazione delle richieste e, soprattutto e certamente, sui lavori. Da qui gli abusi sull'uso del superbonus, che hanno imposto ai vari Governi che si sono succeduti negli ultimi quattro anni di dovere approvare numerosi interventi riparativi. Quello di cui discutiamo oggi è l'ennesimo provvedimento riparativo che si spera sia l'ultimo e che riesca a porre uno stop all'enorme buco nelle casse dello Stato.

Aver deciso, con questo decreto-legge, che i lavori eseguiti con il superbonus daranno diritto a una detrazione in dieci anni anziché in quattro anni è una misura per rimediare ai danni e per dare respiro al debito pubblico. Lo stesso vale per la stretta per le banche nella compensazione.

Altrettanto positivo giudichiamo il compromesso che il Governo ha proposto tra le varie opzioni sulla cosiddetta *sugar tax*. Prevedere la sua entrata in vigore dal luglio del prossimo anno anziché fra due mesi darà la possibilità al settore interessato dalla misura di assorbire gli effetti negativi che il nuovo balzello potrebbero provocare. Allo stesso tempo, auspichiamo che il Governo intervenga anche con campagne di stimolo sull'educazione alimentare. Non sarà certo solo con l'introduzione di una semplice nuova tassa che si impedirà l'eccessivo consumo di bevande zuccherate, specie da parte dei giovani.

Bene, infine, lo slittamento di due anni della *plastic tax*; ci sarà tutto il tempo per approfondire anche questa idea, evitando di provocare danni all'economia.

Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole al decreto in esame da parte del Gruppo UDC-Coraggio Italia-MAIE.

[PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, quello che stiamo esaminando è l'ennesimo intervento tampone per fare ordine nel disordine dei *bonus* edilizi. Ora, a me non interessa ripercorrere il modo in cui siamo arrivati a questo punto, anche perché tutte le forze politiche hanno avuto un comportamento ondivago. Basta ricordare che chi oggi denuncia il buco di bilancio, nella passata

legislatura chiedeva addirittura che il *bonus* 110 diventasse strutturale. Questi continui cambi delle norme, questo aggiungere e sottrarre burocrazia hanno assunto una dimensione patologica. I cittadini non hanno più la convinzione di siglare un patto con lo Stato, ma di fare una scommessa sul fatto che nel frattempo lo Stato non cambi le regole del gioco. (*Applausi*).

E ancora peggio va alle aziende, che in questi anni hanno dovuto correre a dismisura perché non sapevano quanto e come i *bonus* sarebbero durati e quindi hanno preso lavori anche quando erano certe che non sarebbero state in grado di rispettare i tempi di consegna. Hanno fatto assunzioni senza sapere se in futuro sarebbero state in grado di mantenere quei livelli occupazionali e, per bilanciare questa incertezza, hanno aumentato i prezzi, concorrendo alla crescita dell'inflazione. Oggi migliaia di imprese nel settore edile sono sul punto di fallire per via della situazione a dir poco paradossale nella quale sono precipitati: migliaia di euro di crediti fiscali in pancia e carenza di liquidità e bisognerà capire come queste costanti strozzature hanno inciso anche sulla qualità dei lavori e delle materie prime che sono state adoperate, non sempre le migliori, ma quelle più rapidamente reperibili sul mercato e quindi non in grado di garantire la massima resa dal punto di vista dell'efficientamento energetico.

Per spezzare questo circuito vizioso serve allora tirare una linea, introducendo regole che contemperino le ragioni di spesa pubblica con quelle per ridurre i livelli di inquinamento del patrimonio immobiliare italiano.

Serve, anche per andare incontro agli impegni europei, un piano in cui i *bonus* non sono oggetto di contrattazione in ogni legge di bilancio, ma vengono stabilizzati per un periodo non inferiore a dieci anni. Solo attraverso la certezza delle misure il mercato dell'edilizia potrà uscire dalla schizofrenia di questi anni, i cittadini potranno programmare con calma i lavori sulla scorta delle proprie disponibilità finanziarie e degli altri impegni economici che, come famiglia, prevedono di avere. Le imprese avranno gli elementi per decidere se espandersi e se fare nuove assunzioni. Il mercato delle materie prime avrà tutto il tempo per organizzarsi, eliminando le ricadute inflattive.

Insomma, sia la domanda che l'offerta assumeranno una dimensione sana e non quella di un'enorme bolla sempre sul punto di esplodere con pesanti effetti anche sul mercato delle nuove case, su quello dell'erogazione del credito, sugli obiettivi di contenimento della spesa energetica. Ovviamente facendo tesoro dell'esperienza di questi anni, il *bonus* dovrebbe avere un importo massimo di spesa detraibile, in percentuale, che di certo non può andare a totale copertura delle spese sostenute, ma dovrebbe anche prevedere la riproposizione della cessione del credito, almeno per una volta, per consentire l'accesso anche a chi non possiede la capienza fiscale.

Capiamo le difficoltà di gestione del superbonus, ma perché il Governo non ha ancora avviato una riflessione sulla riforma complessiva del sistema? Non dobbiamo dimenticare che, grazie agli strumenti di agevolazione delle ristrutturazioni edilizie, negli ultimi venticinque anni, il settore è molto migliorato. Un settore che - bisogna ricordarlo - scontava gravi problemi di lavoro in nero, di elusione e di evasione fiscale e che invece oggi è tra i primi contribuenti fiscali, oltre ad essere un settore centrale in termini occupazionali. Questo settore oggi va quindi sostenuto e tutelato.

Come vanno tutelati gli obiettivi più generali legati all'ambiente, ma anche al valore complessivo del patrimonio immobiliare che - non dobbiamo mai dimenticarlo - rappresenta il principale bene rifugio di milioni di italiani. Permettetemi infine una considerazione per chi ci ha pesantemente insultati. Noi siamo e rimaniamo una forza di opposizione, ma lavoriamo nell'esclusivo interesse dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese, guardando non solo alle convenienze elettorali di oggi, ma anche al domani. Per fortuna, a differenza di altri, non siamo costretti a vivere nella *trance* agonistica della campagna elettorale permanente. (*Applausi*).

[RENZI](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RENZI](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato nel corso del dibattito in Commissione e in Assemblea pregevoli riflessioni di natura tecnica, contabile e finanziaria. Io mi limito a una riflessione di natura politica. Dopo il voto in Commissione in cui, come il presidente Garavaglia ha riconosciuto, grazie al nostro sostegno, si è impedito di alzare la

sugar tax, siamo stati accusati di essere a favore di questo Governo. E allora quale intervento migliore della fiducia per dire forte e chiaro che noi siamo contro questo Governo. Noi non votiamo la fiducia a questo Governo e, anzi, rimarchiamo le divisioni interne di una maggioranza che in campagna elettorale permanente dimentica la propria componente liberale e si atteggia a populista; ogni riferimento a Forza Italia è puramente voluto. (*Applausi*).

Vengo quindi a dire perché votiamo no alla fiducia e poi approfondisco le questioni legate alla *sugar tax* e al superbonus. Siete un Governo degli annunci, signor Sottosegretario; prendo lei, c'è lei, e lo dico a lei, ma insomma vale per tutti. Siete il Governo che ha scambiato la «*Gazzetta Ufficiale*» con Twitter, abbiamo tre riforme della giustizia al mese. Tutte bellissime, per carità; insomma non tutte, però sono tre riforme della giustizia al mese. Non c'è un atto su cui poterci confrontare sulla giustizia.

Siete il Governo che dice di volere l'elezione diretta, prima del Presidente della Repubblica, poi del Presidente del Consiglio, e poi portate in Aula un testo che è illeggibile ed invotabile persino dai vostri. Ve lo sta spiegando il senatore Pera. Il testo della Casellati non sta in piedi e lo dice chi vi aveva dato un'apertura di credito.

Siete il Governo che viene in Aula con la Presidente del Consiglio a spiegarci che l'OCSE ci sta dicendo che, come aumentano gli stipendi in Italia, non aumentano da nessun'altra parte. È anche sfortunata la nostra Presidente, perché le arriva il *report* successivo e immediatamente le si fa notare come, a differenza di tutti gli altri Paesi, il potere d'acquisto reale in Italia è peggiorato. E se non credete ai grandi professori internazionali, fate un giro nei mercati nazionali, non nei mercati finanziari.

Insomma, siete il Governo degli annunci. Proprio sulle tasse avevate promesso una rivoluzione liberale, che io ho sempre guardato con favore. Dopodiché, vi segnalo che avete reintrodotta alcune accise che Draghi aveva tolto. Avete alzato l'IVA sui prodotti per l'infanzia, a cominciare dai pannolini; avete reso più difficile il ritorno dei cervelli dall'estero, aumentando le tasse. Persino sulla casa avete aumentato alcune imposte. Siete il Governo delle tasse: voi. (*Applausi*).

Come facciamo a votarvi? Non soltanto per una coerenza elettorale, ma perché siamo profondamente delusi dal vostro comportamento. Abbiamo chiarito che questo è un dibattito politico in cui la verità non conta, perché basta votare un emendamento per diventare "la stampella". Del resto, questo è un Paese in cui le *leader* dei principali partiti si candidano per il Parlamento europeo dicendo che non andranno al Parlamento europeo. Si candidano per avere una prima serata a "Porta a Porta". (*Applausi*)

Ciò a dimostrazione che la politica europea non conta niente, perché vi candidate per andare in un posto dove dite da subito di non voler andare. Non farò nomi, solo cognomi,: Meloni, Tajani, Schlein, Calenda.

Ebbene, questa follia della politica ridotta ad "*annunciate*" la vediamo anche sui provvedimenti: e vengo al decreto-legge superbonus. Primo punto: c'è la *sugar tax*. Non è una novità: nel 2020, il Governo Conte-*bis* introduce la *sugar tax*. Noi facciamo una battaglia, allora eravamo in maggioranza, chiedendo di rinviarla, perché siamo contrari ad un atteggiamento in cui, quando c'è un buco di bilancio, si aumentano le tasse.

Nel caso specifico, è una misura odiosa, intanto perché la *sugar tax* colpisce imprenditori e consumatori, a cominciare dal Mezzogiorno d'Italia, che rischiano di perdere posti di lavoro. C'è, però, un atteggiamento per cui, alla deriva scarsamente liberale, si aggiunge la deriva da Stato etico. Si dice che lo zucchero fa male e quindi si aumenta la tassa sullo zucchero.

Lo Stato qui decide cosa fa bene e cosa fa male e gioca con la pressione fiscale, non per cercare di rendere più competitivo il Paese, ma per colpire quei settori che lo Stato etico decide che devono andare fuori mercato. Ciò, peraltro, con un capolavoro politico, visto che lo zucchero è, da sempre, uno dei settori in cui l'Italia ha avuto una storia.

Noi, su questa battaglia della *sugar tax*, ci siamo imposti contro il Governo Conte e contro il Governo Draghi. Quando abbiamo visto che il Governo Meloni stava facendo una cosa giusta, cioè stava rinviando l'entrata in vigore al 1° luglio, abbiamo annunciato che avremmo votato a favore, con la maggioranza.

Poi è successo che un partito della maggioranza, Forza Italia, per cercare di ottenere il consenso sul

superbonus, ha scelto di annullare la propria storia liberale e la propria storia *no tax*, decidendo di mettere in difficoltà la maggioranza. Noi, in questo caso, non siamo stati per il Governo: siamo stati, come saremo sempre, per le imprese e per gli italiani.

Ci viene detto: ma voi siete la stampella. No, noi siamo quelli che, se c'è da dare una stampella, la danno agli imprenditori italiani, che pure non ne hanno bisogno, non ad una maggioranza nella quale il regolamento dei conti passa anche attraverso uno scandaloso e squallido gioco sui testi di legge. (*Applausi*).

Dopodiché, signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, sul superbonus un po' di chiarezza è necessaria. È una misura del Governo Conte? Sì. C'è qualcuno, qui dentro, che non ha mai lesinato critiche al presidente Conte? Penso di essere nella *top ten*, forse nella *top five*. Non ho alcun dubbio, dunque, nel dire che ci sono molte critiche da fare, ma questo provvedimento, per me sbagliato concettualmente, come dicemmo allora, è un provvedimento che poi è stato mantenuto nei due anni del Governo Draghi ed è mantenuto da due anni dal Governo Meloni.

Altrimenti, qui si continua a giocare soltanto ad avere i grandi alibi. Io penso che Conte sbagli a farci sopra la campagna elettorale. È suo diritto farlo. Non sono d'accordo con lui, ma Conte non c'è più da tre anni. Dirlo, tra l'altro, mi dà anche una certa soddisfazione. Il fatto che, dopo tre anni e mezzo, non si sia intervenuti ci porta a porci qualche domanda o no?

Il punto è che questa è una misura sbagliata a cui il Governo ha scelto di dare una risposta che, secondo noi, non è all'altezza della critica che il Governo ha fatto. Se infatti dite che questa è la voragine dei conti pubblici, in primo luogo dovrete spiegare quanti Ministri hanno utilizzato il superbonus. Anche su questo punto è necessario fare chiarezza: quando Conte ha dato i ristori a tutti, io da conferenziere avevo diritto a un ristoro di 25.000 euro, ma ovviamente ho detto: "non lo prendo". Vi sembra immaginabile che uno come me prenda il ristoro? Diamolo ai pizzaioli, ai commercianti, alle persone che stanno male; è un fatto di serietà. C'era una legge fatta da Conte che io non condividevo e non ho preso il ristoro che mi spettava. Come mai tanti Ministri che ci vengono a raccontare che il superbonus è il male assoluto lo hanno utilizzato (*Applausi*) e poi non hanno la forza di dire con franchezza che questa norma va cambiata? Fatelo, se siete capaci, ma dopo due anni che siete al Governo, anziché continuare a lamentarvi di Conte, provate a dire qualcosa anche voi su quello che immaginate di fare.

Ho finito, signora Presidente. La destra è abituata a confrontarsi con una opposizione che le dice: "Autoritari! Fascisti! Illiberali!". Questo tipo di accuse piace da morire alla destra perché può giocare la carta dello scontro ideologico. Quando trova un'opposizione non ideologica che afferma i principi dello Stato di diritto, ma contemporaneamente vi contesta sugli stipendi, sui salari, sulle tasse, voi andate in difficoltà, perché siete pronti a confrontarvi con i no-TAV, siete pronti a confrontarvi con i no-TAP, ma quando vi arrivano i no-tax che vi dimostrano che noi sulle tasse abbiamo realmente ridotto la pressione fiscale facendo gli interventi sulle tasse agricole, mentre voi avete aumentato l'IRAP agricola (*Applausi*), è chiaro che andate in difficoltà. Noi abbiamo portato la decontribuzione Industria 4.0 e il *jobs act*, mentre voi sul lavoro non state riuscendo a dare una misura che sia degna di questo nome.

Per questo vi diciamo che siamo alla vostra opposizione e ci stiamo proprio bene, ma allo stesso modo non accettiamo lezioni da quella sinistra che sulle tasse vagheggia la patrimoniale e non si rende conto che in questo Paese la pressione fiscale è fin troppo elevata. Quando c'è stata la possibilità di riuscire a eliminare almeno una tassa - in questo caso la *sugar tax* - avreste dovuto dire grazie a Italia Viva per averne impedito l'entrata in vigore, non accusarci di connivenza con il Governo. Anche perché gli accordi con la maggioranza, come vediamo sulla RAI, li fanno quelli che di giorno in Parlamento urlano contro la Meloni, e poi la sera, tra una trasmissione de «Il Fatto Quotidiano» e un "accordicchio" di potere, sono sempre i primi a mettersi d'accordo con questa maggioranza. (*Applausi*)

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho sentito molti interventi che dicono

che cosa bisognava fare. Vorrei sottolineare un dato: sul tema del superbonus siamo alla trentaduesima modifica - ripeto, trentaduesima - che è un vero e proprio record mostruoso a proposito di modifiche normative sugli articoli 119 e 121 della legge n. 34 del 2020, da quando è entrata in vigore. Trentadue modifiche in quattro anni sono un numero che davvero crea caos non nella legge, ma nel rapporto con i cittadini, con le imprese, con chi tutti i giorni deve fare i conti per tirare a campare. In più si introduce un elemento di grande preoccupazione e il cittadino non si fida più dello Stato: un cittadino normalmente agisce secondo le leggi, ma nel momento in cui vengono cambiate senza che neanche gli venga detto, ovviamente finisce per non crederci più. È questo il dato fondamentale.

Vorrei sottolineare che il Governo attuale non è da meno su questo tema. Abbiamo infatti iniziato a discutere all'inizio di questa legislatura e da allora ad oggi il provvedimento è stato modificato tredici volte. Lo sottolineo ancora: si è intervenuti tredici volte. Questo Governo ha fatto delle modifiche, ma non è mai intervenuto cercando di cambiare la struttura del provvedimento. Intanto si parla di superbonus, però sappiamo tutti che ci sono altri *bonus* fatti anche da Governi precedenti. Ad esempio, sanno tutti che si è lavorato in nero, che vi è stato un grande problema anche dal punto di vista dei controlli, ad esempio sulla questione delle facciate.

Tutti hanno parlato di questo problema. In sostanza, tutti i Governi hanno una grande responsabilità. Il problema è come affrontiamo il tema, sapendo però di essere molto chiari. L'ho già detto ieri e lo ripeto: siamo di fronte al fatto che dobbiamo fare una discussione tra di noi. Dobbiamo intervenire o no sul patrimonio immobiliare di questo Paese? Dobbiamo fare in modo di intervenire, ad esempio, dal punto di vista sismico, dove è previsto un *bonus*, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista del contenimento energetico e della messa in sicurezza: sono tutte cose da fare.

Sul recupero e la valorizzazione del patrimonio pubblico, se si dice che bisogna andare in questa direzione, bisogna stabilire quante risorse si mettono per intervenire su questo tema. È stato sbagliato il superbonus 110 per cento? Correggiamolo, ma io non ho mai visto una correzione. Si è intervenuti sempre con una punizione, in qualche modo creando caos. Ad esempio, siete intervenuti e c'è stato un momento in cui c'è stata un'accelerazione: quelli che dovevano presentare la CILA entro il 31 dicembre 2022, hanno visto anticipare la scadenza al 23 novembre 2022. È quindi scattato un meccanismo che ha probabilmente provocato una stortura su alcune procedure.

Il dato vero è che non si interviene su questa questione. Fate molta propaganda; siamo in campagna elettorale e bisognava fare una grande propaganda. Il problema è un altro: noi oggi - e lo dobbiamo dire - con questo provvedimento, che introduce la retroattività, daremo vita a molti contenziosi. Quindi, saremo chiamati un'altra volta a intervenire, perché le imprese e i cittadini interverranno su questo problema, perché questa cosa è sbagliata. Questo provocherà disagio, continueremo a vedere palazzi con l'impalcatura che non terminano i lavori, perché si sono aperti una serie di contenziosi.

Bisognerebbe avere il coraggio di affrontare il tema della casa. Però voi avete una contrarietà, un'allergia che unifica tutta la maggioranza e qualcuno che dice di essere all'opposizione, relativa alla tematica *green*. C'è una battaglia ideologica contro le politiche *green*. Eppure, visto che siamo vicini alle elezioni europee, dovremmo tener presente che cosa dice l'Europa, che dà l'indicazione di intervenire sul patrimonio pubblico e privato, ad esempio sulla questione del contenimento energetico. Allora, sarebbe da fare una corretta valutazione sul superbonus; dovremmo - l'ho già detto ieri - analizzarne i costi, ma allo stesso tempo anche i benefici. Il 5 per cento di contenimento energetico che cosa rappresenta, non nell'attualità, ma in previsione futura, dal punto di vista economico, nonché della salute e dell'ambiente?

Sulla questione ambientale, sappiamo tutti che il settore edile, nel momento in cui si interviene e si ristruttura, ha un effetto di trascinamento su altri settori, perché se metto a posto la casa normalmente ristrutturo l'esterno, ma anche l'interno. Vengono quindi coinvolti anche altri settori, quello del mobile, quello delle facciate, dei serramenti e degli impianti idraulici. Ci sono una serie di settori che sono stati trascinati e questo ha fatto crescere il PIL che ha dato ristoro dal punto di vista economico.

Ora, francamente, siamo arrivati a una discussione su questo tema tutta ideologica, tutta caricata dal punto di vista ideologico e non analizzata nel merito, perché, se andiamo a vedere i dati di merito, allora si fa l'insieme di tutti i *bonus*. Anche qui, il costo è del superbonus o di tutti i *bonus* che ci sono

stati? Anche questo è un dato che volutamente non viene mai spiegato.

Si dice però che in questo provvedimento si introduce ad esempio un rinvio di alcuni interventi sulle tasse (e ho sentito molti che sono contenti di questo fatto). Ora, bisogna proprio dire questo: io penso che la *sugar tax* contribuirebbe a ridurre le spese sanitarie in futuro. Invece si pensa di spostarla in avanti, perché è una tassa iniqua. Anche qui, la spostiamo in avanti; ma, se uno non è d'accordo, la tolga. Se non si possono mettere le tasse, i servizi chi li paga? Perché poi questa è la questione. Come si pensa di intervenire su questo problema?

Per queste ragioni, continuo a sostenere in modo determinato che noi, come Alleanza Verdi e Sinistra, voteremo convintamente contro. Nello stesso tempo, vi devo anche dire che ancora una volta, per affrontare questi temi, il Governo ha messo la fiducia (su questo sono intervenuto anche ieri), anziché confrontarci nel merito per cercare di trovare una soluzione che non ci costringa a ritornarci fra qualche settimana o fra qualche mese. Questa che viene fatta e che voi proponete è un'ulteriore toppa che non risolverà il problema e che, anziché chiudere il buco, aumenterà la voragine. (*Applausi*).

ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, ci troviamo nuovamente a parlare di superbonus, una misura partorita dalla creatività ideologica del MoVimento 5 Stelle, nata male e purtroppo finita peggio. Si tratta di agevolazioni fiscali che sono sfuggite al controllo della finanza pubblica e che preoccupano ovviamente il Ministero dell'economia, che deve mantenere il controllo sul bilancio dello Stato. Tale misura si basa su un pensiero folle: lo Stato dà ai cittadini il 10 per cento in più di quello che spendono. Un sistema mai visto sul pianeta. Questo fatto, unito alla crescita esponenziale dei prezzi, alle truffe e al meccanismo della cessione dei crediti, ha contribuito alla crescita abnorme del costo del 110 per cento. Doveva essere un aiuto alle imprese del settore dell'edilizia in crisi per la pandemia e doveva efficientare il patrimonio edilizio italiano. Invece è diventato un incubo per i conti dello Stato, per le imprese, per i professionisti e per i cittadini.

Capiamo quindi le ragioni del ministro Giorgetti, che con questo decreto e le sue modifiche ha l'obiettivo di mettere in sicurezza i conti pubblici. Dall'altra parte, però, dobbiamo rappresentare anche le ragioni di famiglie e imprese, cioè dobbiamo coniugare l'obiettivo di sostenere famiglie e imprese con quello di tenere ordine nei conti pubblici, per finanziare le importanti misure concordate nel programma di Governo.

Una tra queste misure è l'impegno a non introdurre nuove tasse. Ed è proprio grazie all'intervento decisivo di Forza Italia che è stata rinviata l'entrata in vigore della *sugar tax* per un anno (*Applausi*), una tassa sbagliata, nata, come il superbonus, al tempo del Governo Conte, che avrebbe ricadute negative sui consumi delle famiglie e sulle attività delle imprese italiane nel settore alimentare. Una tassa inefficace, perché l'aumento dei prezzi farebbe crollare i consumi, impattando negativamente sugli introiti IVA e facendo sì che lo Stato incassi paradossalmente di meno. Le proiezioni parlano di una riduzione delle vendite del 16 per cento, di 5.000 posti di lavoro a rischio, di un impatto negativo sul *made in Italy*, con una riduzione di acquisto di materie prime italiane stimata in 400 milioni l'anno. Infine, le tasse non educano. Diversi studi dimostrano che nei Paesi in cui è stata introdotta la *sugar tax* non ci sono risultati positivi sulla salute. Se vogliamo ridurre sovrappeso, obesità e diabete, dobbiamo investire su una corretta educazione alimentare, che cambi lo stile di vita errato. Insomma, si tratta di una tassa inutile, che oggi abbiamo rinviato, ma che è da eliminare definitivamente. Ribadiamo fermamente il nostro "no" a nuove tasse. (*Applausi*).

Torniamo però al superbonus, che non ha certo dato i risultati sperati.

Sappiamo che gli immobili efficientati sono una percentuale risibile del patrimonio immobiliare italiano, meno del 4 per cento degli edifici residenziali, rendendo flebile l'effetto di efficientamento energetico degli edifici e minimo l'impatto sulla riduzione dell'inquinamento.

Forza Italia è più volte intervenuta per aiutare le famiglie, le imprese, i professionisti, gli artigiani onesti e in buona fede, che hanno avuto la sola colpa di credere a una legge dello Stato e si sono trovati in mezzo al guado. Ricordo gli interventi che abbiamo promosso fin dall'inizio di questa legislatura: tra gli altri, la proroga dei termini di presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata per il

superbonus (CILAS); abbiamo evitato che il mancato completamento degli interventi del superbonus provocasse la revoca dei benefici già erogati; abbiamo aiutato le famiglie meno abbienti nel passaggio del bonus dal 110 al 70 per cento di quest'anno.

Purtroppo l'aumento dei prezzi, erroneamente non previsto in fase di strutturazione della legge, insieme all'iniziale facilità con cui si otteneva la cessione del credito, hanno reso ridicola la previsione iniziale di 40 miliardi di euro, portando il totale degli investimenti ammessi, solo sul superbonus, a circa 123 miliardi di euro, creando quindi un serio problema ai conti pubblici.

Ecco perché vengono introdotte nuove norme, più rigorose, per l'utilizzo dei crediti del superbonus e degli altri crediti fiscali, arrivando a introdurre un sistema che spalma i crediti in dieci anni. Proprio su queste detrazioni fiscali pluriennali, che sono state portate da quattro a dieci anni, abbiamo cercato di spiegare in Commissione finanze quali siano i problemi legati alla retroattività della norma. Le norme devono valere dal momento in cui sono approvate in avanti, non indietro. (*Applausi*).

La retroattività crea danni e confligge con i principi fondamentali del diritto. La retroattività incrina la fiducia tra i cittadini e le istituzioni e riduce la propensione delle imprese a investire in Italia. Questa norma determinerà problemi che investiranno nuovamente famiglie e imprese, creando migliaia di contenziosi. Basta vedere le reazioni del sistema delle imprese, del sistema bancario, delle associazioni dei proprietari e dei professionisti del settore dell'edilizia. Prepariamoci doverosamente ad aiutare le imprese che verranno danneggiate e rischiano il fallimento e le famiglie che andranno in difficoltà. Meglio sarebbe stato rendere facoltativo il passaggio da quattro a dieci anni. Questo avrebbe permesso a tutti gli attori di regolarsi al meglio rispetto alle proprie esigenze.

Questa differenza di visione sul tema della retroattività (sul quale avremmo preferito una maggiore collegialità nella maggioranza) non ci impedisce, per la profonda lealtà che caratterizza Forza Italia, di essere favorevoli al provvedimento nel suo complesso, sperando che questo sia l'ultimo decreto-legge che modifica le regole del superbonus.

Adesso è ora di guardare avanti. Torniamo finalmente a un sistema di bonus che ha funzionato fin dal 1999, consentendoci di ristrutturare il patrimonio edilizio italiano, sostenendo l'economia del settore dell'edilizia in modo stabile e facendo emergere il lavoro nero, cui spesso, purtroppo, sono legati gli incidenti sul lavoro. Dovremmo sviluppare un sistema di bonus stabile nel tempo, che garantisca a imprese e cittadini una pianificazione degli interventi, soprattutto quelli di efficientamento energetico; pianificazione temporale che eviterà l'aumento dei prezzi, che invece ha caratterizzato il superbonus al 110.

Dovremmo lavorare affinché l'efficientamento energetico sia percepito come un'opportunità piuttosto che come un obbligo, come vorrebbe parte dell'Europa. Dovremmo integrare con un grande piano di rigenerazione urbana gli investimenti privati con quelli pubblici, per rendere le città più a misura d'uomo ed ecosostenibili, un volano per la crescita economica. Su questo tema sta lavorando proprio in queste settimane l'8a Commissione.

Chi si occupa di fantapolitica ha raccontato che la fiducia era stata richiesta per problemi di maggioranza. Sappiamo bene che è stata richiesta per i tempi stretti per arrivare all'approvazione definitiva.

Sempre chi si occupa di fantapolitica attacca la candidatura del nostro segretario Tajani alle elezioni europee, che però da vice *premier* e da Ministro degli esteri sui tavoli europei ci sarà sempre, mentre altri - sempre che superino il 4 per cento - staranno probabilmente nei corridoi. (*Applausi*).

Voglio rassicurare - per suo tramite, signor Presidente - il senatore Renzi.

Io, per esempio, non ho usufruito per le mie poche proprietà del superbonus e pensate che non ho neanche le entrate da conferenziere. Quindi, stia tranquillo e non si agiti. Ricordiamoci che Forza Italia ci mette la faccia, perché si presenta con il proprio simbolo, non come altre forze politiche, che criticano e poi non hanno il coraggio di presentarsi con il proprio. (*Applausi*).

Certo che su alcuni aspetti di questo decreto abbiamo discusso molto e continueremo a discutere in maggioranza. D'altro canto, il Governo è appoggiato non da un partito unico, ma da più partiti con idee in molti casi simili, in altri diverse. La nostra forza risiede però nel fatto che sappiamo sempre trovare una sintesi. Per noi non viene mai meno la convinzione che il centrodestra fondato da Silvio

Berlusconi sia la migliore alleanza possibile per governare il nostro Paese.

Per queste ragioni, voteremo convintamente sì alla fiducia al nostro Governo. (*Applausi*).

[TURCO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TURCO](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, è in discussione l'ennesimo decreto-legge di urgenza, il terzo in materia di superbonus in meno di un anno.

Si interviene nuovamente per introdurre nuove restrizioni sui *bonus* edilizi, si limita la credibilità dei crediti fiscali, si modificano le agevolazioni fiscali, si introduce per la prima volta nel sistema giuridico italiano una norma con effetto retroattivo e si riducono le detrazioni fiscali addirittura al 30 per cento, mettendo a questo punto le mani nelle tasche degli italiani, perché questo provvedimento nasconde una manovra correttiva.

Si interviene anche sull'aiuto alla crescita economica (ACE), misura che, dopo essere stata cancellata a partire dal 2024, si elimina anche con riferimento alla credibilità dei crediti d'imposta. Con questo provvedimento si cancella quindi l'unica politica industriale che era stata varata negli ultimi trent'anni; basata sul settore dell'edilizia, che ha fatto crescere, poi, in maniera indiretta, tutti gli altri settori, la si sostituisce con il nulla, con il deserto. Questa è la politica economica del Governo Meloni, un vero disastro che ha nomi e cognomi: il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti. (*Applausi*).

È bene ricordare una cosa al ministro Giorgetti, nuovamente assente in Aula. Infatti, ogniqualvolta è in esame un provvedimento economico e si interviene sul superbonus, il ministro Giorgetti non è mai in Aula. Eppure, è stato uno dei Ministri più longevi della Repubblica italiana, in quanto è al Governo dal 2021, quindi da oltre tre anni. In tema di superbonus ha proposto ben 30 provvedimenti e lo ha modificato per 280 volte. Il superbonus è diventato una vera e propria ossessione: sempre con l'intento di ostacolarlo e bloccarlo, ha ottenuto però l'effetto contrario, ossia drogare i conti pubblici. Una vera e propria valanga, l'ha definito il Ministro: peccato, però, che non dica anche che lui è stato lo spacciatore dei conti pubblici e il promotore di questa valanga. (*Applausi*).

La misura era nata come eccezionale e doveva durare solo alcuni mesi, mentre il ministro Giorgetti e il Governo l'hanno prorogata e sostenuta, tant'è vero che nel corso della loro gestione economica la misura è passata da 18 miliardi di euro del Governo Conte II (quindi al di sotto delle previsioni di spesa) a oltre 100 miliardi di spesa. E voi ci venite a dire che noi abbiamo sfasciato i conti pubblici. Ma di che cosa state parlando? (*Applausi*).

Le previsioni del Ministro sono state tutte errate, tutte sbagliate: sbagliata quella sul superbonus, così come quella sulla crescita, che si è del tutto azzerata per la politica austera, fatta di tagli e di tasse, che il Ministro si ostina a perseguire; sbagliato anche il dato legato al *deficit* del 2023, che peraltro è stato recentemente rettificato dall'Istat per ben 50 miliardi. Si tratta di un errore di previsione madornale: avete sbagliato la previsione di 50 miliardi, una cifra *record*. Per questo il *deficit* è passato dal 5,2 al 7,25 per cento. Sui dati del 2024 avete avuto almeno la bontà di non fare previsioni programmatiche, perché la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) faceva certe affermazioni, mentre il Documento di economia e finanza (DEF) 2024, per fortuna, non contiene alcuna previsione, altrimenti avreste sbagliato anche quella. Adesso ci attendiamo una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea e, oltre alla manovra correttiva contenuta in questo provvedimento, ce ne aspettiamo un'altra dopo le elezioni europee.

Quali sono stati gli errori madornali di cui vi accusiamo? Noi, infatti, non solo vi diciamo che avete sfasciato i conti pubblici, ma anche dove avete commesso gli errori, perché siamo all'altezza di individuarli. Ce ne sono due macroscopici: innanzitutto, il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, in cui, con l'annuncio della cancellazione imminente della cessione dei crediti d'imposta, avete alimentato la corsa all'accaparramento della misura, che molti Ministri e molti rappresentanti del centrodestra hanno utilizzato meglio e prima dei cittadini italiani. (*Applausi*). Avete anche sbagliato la contabilizzazione, perché i crediti d'imposta li avete qualificati come pagabili e questo è stato uno dei motivi dell'aumento del *deficit*. Tale errore è reso palese soprattutto dalla stessa cancellazione della cessione dei crediti d'imposta. Forse sarebbe stato meglio consentire la credibilità controllata dei crediti

d'imposta, che peraltro doveva anche avvenire con l'introduzione della piattaforma tecnologica che lo stesso Ministro ha annunciato. Mi chiedo però che fine abbia fatto questa piattaforma tecnologica, che è stata completamente dimenticata da tutti, soprattutto dal Governo.

A questo punto, vi chiediamo perché non siete intervenuti prima per monitorare e quindi bloccare la cessione del credito: per incapacità o per negligenza? Lo vogliono sapere gli italiani.

I risultati della vostra politica economica sono ormai chiari: l'azzeramento della crescita, il crollo della produzione industriale da oltre tredici mesi, il calo dei consumi e dei salari reali, che hanno perso il loro potere di acquisto del 4,5 per cento rispetto all'Europa; il crollo del potere di acquisto, la povertà assoluta, i tagli alle pensioni e alla sanità, l'incapacità a mettere a terra il PNRR e, soprattutto, l'aumento della pressione fiscale. Questo è ciò che avete fatto in questi diciannove mesi e parlate a noi di buco di bilancio. Ma dov'è il buco di bilancio, dato che nessuna istituzione, né nazionale, né internazionale, lo ha rilevato? (*Applausi*). Dico questo coi numeri alla mano: una crescita del PIL *record* del 13,2 per cento solo nel triennio 2021-2023, il debito pubblico sceso nel periodo in questione di ben 17,6 punti rispetto al PIL e le entrate fiscali aumentate di 140 miliardi.

Entrando nel merito di alcune tematiche del provvedimento in discussione, in particolar modo lo spalmacrediti, con questa misura dimostrate di avere mancanza di innovazione, perché andate a rispolverare una vecchia soluzione a voi cara, introdotta già dal Governo Berlusconi, quando, per fare qualche spicciolo di cassa nel 2008 e nel 2011 con riferimento all'ecobonus (all'epoca al 55 per cento), portaste la detrazione da tre a cinque anni, per poi portarla a dieci anni.

Ma non vi smentite. Se questi sono i chiari di luna, non vorremmo trovarci come nel 2012. Lo spalmacrediti costerà il 15 per cento dei crediti ancora in portafoglio e ancora nei bilanci delle imprese, questo è il taglio che voi fate. Introducete, peraltro, un effetto retroattivo della misura, che interesserà oltre 5 miliardi di crediti e si applicherà alle imprese e ai cittadini, ma, guarda caso, non al sistema bancario a voi molto caro, per il quale introducete una norma completamente diversa. Il tutto per allineare il DEF 2024 alla NADEF 2023, ma per recuperare 2,4 miliardi ci chiediamo se non sarebbe stato forse meglio, piuttosto che fare questa manovra correttiva, non tagliare i *bonus*, ma soprattutto tassare gli extraprofiti delle banche e delle industrie delle armi: era questo che andava fatto. (*Applausi*). Adesso ci chiediamo come farete a recuperare 20 miliardi per confermare cuneo fiscale e riduzione fiscale.

Innanzitutto, la cancellazione della remissione *in bonis* dimostra che la vostra pace fiscale e il vostro fisco amico sono stati veramente una pura presa in giro nei confronti dei cittadini e avete così disatteso anche questa promessa. Ora il Governo ha deciso di porre la fiducia in maniera strumentale sul provvedimento, solo per nascondere la frattura all'interno della maggioranza e questo lo testimonia l'astensione di Forza Italia in Commissione con riferimento all'emendamento governativo sulla retroattività della norma.

Concludo, signor Presidente. richiamando un detto popolare: siamo arrivati alla canna del gas, con questo provvedimento è questo che state dicendo a noi e al Paese e noi vi diciamo che senza soldi non si canta messa e il canto delle sirene presto finirà, cara Giorgia. (*Applausi*).

[GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatrici e senatori, vorrei fare qualche considerazione su questo provvedimento non semplice, che è arrivato a compimento, soffermandomi sul metodo e sul merito.

Quanto al metodo, non è stato facile, perché con il taglio del numero dei parlamentari le Commissioni hanno un margine molto ristretto. La Commissione finanze, che prende decisioni per miliardi di euro, ha un voto di margine. Si era proposto di aumentare il numero con un supplente, ma non abbiamo voluto, perché non si possono cambiare le regole in corso e non è corretto, quindi siamo andati avanti con le regole precedenti. Non è stato facile, poi, perché il Gruppo Forza Italia non solo si è astenuto sull'emendamento governativo, ma ha anche votato con l'opposizione alcuni emendamenti. Nonostante tutto e nonostante l'atteggiamento di Forza Italia, l'emendamento governativo è stato approvato e i lavori si sono chiusi in maniera ordinata, con il conferimento del mandato a riferire come relatore al

senatore Giorgio Salvitti, che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto, come intendo ringraziare tutti i senatori e le senatrici che hanno partecipato ai lavori per l'alto senso delle istituzioni dimostrato, perché non era facile chiudere questo provvedimento, ma siamo in Aula in maniera ordinata.

Se mi consente una considerazione, signor Presidente, questi margini così ristretti non vanno bene in Commissioni che decidono per miliardi di euro: un solo voto aumenta il potere di ricatto e il potere delle *lobby*. (*Applausi*).

Veniamo al merito. Sulla chiusura della stagione folle dei superbonus edilizi arriveremo in conclusione. C'è un dato importante relativo alla sospensione di due tasse, la tassa sulla plastica e quella sullo zucchero, la cui storia è interessante. Ero vice ministro dell'economia nel Governo Conte I, sostenuto da Lega e MoVimento 5 Stelle, e anche allora il MoVimento 5 Stelle aveva proposto queste tasse, che furono respinte con perdite. Con il Governo Conte II, l'accordo tra Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle su queste tasse ne ha consentito poi la nascita. La cosa non stupisce poi molto perché il PD è abbastanza abituato a mettere nuove tasse. Ricordo che l'ultimo Governo che ha aumentato l'IVA è stato il Governo Letta, l'IRAP è stata messa da Prodi e l'elenco sarebbe lungo, ma io non voglio annoiarvi. (*Applausi*).

Comunque, nonostante tutto, con questo provvedimento vengono ancora sospese *sugar tax*, e *plastic tax*. Ciò non è stato per niente facile, non solo per le motivazioni che abbiamo esposto prima, ma anche nel merito. Ecco, per darvi l'idea, l'emendamento che ha sostituito gli emendamenti delle Forze di maggioranza, Lega e altre forze di Italia Viva, che proroga la *sugar tax*, vede tre righe di emendamento e due pagine di copertura, lo sottolineo. Vuol dire che si è raschiato il fondo del barile. Questo deve far riflettere, perché significa che veramente la festa è finita e dà la misura della difficoltà che adesso ci troviamo ad affrontare. Altro che andare avanti a ballare sul Titanic. Noi, d'ora in poi, dobbiamo coprire ogni misura con ulteriori entrate o con corrispondenti tagli di spesa.

Veniamo però ancora al merito: c'è un'altra questione che è stata introdotta nel provvedimento, che è il controllo a tappeto da parte dei Comuni sui lavori fatti con superbonus (attenzione, non solo quelli relativi al 110, ma tutti). È una norma importante. Finora i controlli ci sono stati e sono già emersi 16 miliardi. Figuriamoci, è una cifra enorme, ma è la punta dell'*iceberg*. I controlli attualmente sono solo documentali, quindi vengono fatti sui documenti, come può fare l'Agenzia delle entrate dal suo pc. È chiaro che è difficile andare in ogni casa, ma è più facile da parte dei Comuni, ai quali per tale ragione diamo la possibilità di fare controlli a tappeto, ma non documentali (sull'indice di trasmittanza delle finestre, ad esempio), bensì controlli semplici sui lavori (se sono stati fatti effettivamente e come). Facciamo esempi per capirci. Il cappotto c'è, sì o no? Basta bussare sul muro. Il cappotto c'è su quattro pareti, come dichiarato? Vediamo. Il cappotto è di 8 centimetri invece che 3? Basta fare un buco con il trapano. Si tratta quindi di cose semplici. La pompa di calore della marca x ha tale potenza? Basta leggere la targhetta. Ecco, è evidente che controlli di questo tipo possono essere fatti semplicemente da un vigile e da un geometra insieme e, a tappeto, porteranno giustamente a vedere quello che è stato fatto bene e quello che non è stato fatto bene.

A tale riguardo sono state dette molte cose, ne abbiamo sentite di tutti i colori. Servono competenze particolari? No, abbiamo spiegato che si tratta di controlli semplici, niente di trascendentale. Si è detto che i proprietari non fanno entrare. Non lo so, se un proprietario non fa entrare, vuol dire che ha qualcosa da nascondere e quindi poi arriva gli l'Agenzia delle entrate. (*Applausi*). Per farla breve, se uno vuole fare una cosa, la fa; se non vuole, trova una scusa. Io, tra le varie cose, ho avuto l'onore di fare il sindaco. Ho iniziato nel 1999 e la prima cosa che ho fatto è stato un controllo a tappeto sull'imposta comunale sugli immobili (ICI), che ancora esisteva. Bene, l'amministrazione ha vissuto di rendita per dieci anni. Quindi, le cose basta volerle fare.

Sulla fine della folle stagione dei *bonus*, era necessario dare uno stop definitivo: era necessario. Si poteva fare un altro giro di valzer sul Titanic, aspettando le elezioni, magari pensando di guadagnare qualche voto in più? Secondo noi, no. E ha fatto bene il ministro Giorgetti e ha fatto bene la Lega che, con alto senso dello Stato, hanno messo un punto, uno stop, e hanno detto basta subito. La serietà paga. Mi tocca citare un libro di Einaudi che ho sul comodino, perché questo passo si adatta perfettamente alla nuova stagione che dobbiamo abituarci tutti a vivere.

Siamo al 16 ottobre 1920, ma sembra scritto ieri: "lo Stato seguita da anni a spendere più di quanto incassa. Finché durava la guerra e con essa la forza maggiore, il fatto era spiegabile". Finché c'era la pandemia, il fatto era spiegabile. Continua Einaudi: "adesso non c'è più. Ora non più. Bisogna cominciare a rimettere la casa in ordine dall'alto. Bisogna che lo Stato contragga le spese fino a farle rientrare nei limiti delle entrate. Noi non abbiamo il pareggio secco, però abbiamo un *deficit* da rispettare. Un privato che si ostinasse a spendere più dei redditi, sarebbe fatto interdire dai tribunali e messo sotto curatela".

Einaudi continua: noi non vogliamo che lo Stato italiano sia messo sotto la curatela di nessuno, nemmeno sotto quella della Società delle nazioni (oggi sarebbe la *troika*) e perciò vogliamo che esso non tardi a mettere in equilibrio il suo bilancio. Ecco, questo è quello che ha fatto il ministro Giorgetti; questo è quello che vuole la Lega. Qualcuno pensa che ballare sul Titanic paghi. Noi pensiamo che la serietà paghi. (*Applausi*).

[TAJANI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI (PD-IDP). Signor Presidente, dobbiamo riconoscere che, tra tutti i voti di fiducia cui ci ha costretto questo Governo nel corso della legislatura, quello di oggi è senz'altro quello politicamente più grave e più significativo e che probabilmente segna anche un cambiamento di fase per gli equilibri della maggioranza.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 9,40)

(*Segue* TAJANI). L'intervento che ha ora ha fatto il Presidente della 6^a Commissione, senatore Garavaglia, dice sostanzialmente questo: gli equilibri sono risicati e milioni di euro ballano nelle mani, sulla testa e per il voto di singoli senatori. Io credo che queste affermazioni vadano sottolineate, perché sono gravi e importanti dal punto di vista del passaggio politico che stiamo vivendo e che sta vivendo la maggioranza. (*Applausi*).

In effetti, la giornata che abbiamo vissuto martedì scorso in Commissione finanze non può essere derubricata alla cronaca di una normale dialettica, di uno scambio di opinioni tra alleati e tra forze di maggioranza. È stato molto, molto di più. Signor Presidente, mi lasci però ringraziare il presidente Garavaglia, per l'equilibrio e la sobrietà con cui ha condotto una giornata che è stata lunga, faticosa, impegnativa ed anche rischiosa, per la maggioranza e soprattutto per il Paese.

La maggioranza, infatti, ha traballato, e poi ha provato a salvarsi, con un *blitz* così politicamente sfacciato che il presidente La Russa ha dovuto bloccarlo, consapevole della portata politica di quel tentativo, al di là della legittimità procedurale. Infine, la maggioranza si è salvata, com'è noto, grazie, non alla farina del proprio sacco, ma a qualche aiuto da casa.

La questione rilevante dal punto di vista politico credo però sia un'altra e vorrei usare questi pochi minuti per sottolinearla. La maggioranza è andata in difficoltà su una misura nata nel 2020 come intervento anticiclico, com'è stato ricordato da altri, che senza ombra di dubbio ha prodotto un impatto sulla crescita in una fase di grave recessione per il Paese dovuta al Covid-19.

L'evoluzione di questa misura è stata gestita per quasi due anni da questo Governo e per un periodo un po' più breve da un Governo, quello guidato da Mario Draghi, sostenuto da due tra i tre partiti maggiori che formano questa maggioranza. (*Applausi*).

Questa maggioranza, con il ministro Giorgetti in testa, non è stata in grado di immaginare una *exit strategy* in tempi e modi tali da non arrecare danno a famiglie e imprese. Non è stata nemmeno in grado di rispondere ad alcune delle domande che noi, come Partito Democratico e come opposizione, abbiamo posto nel momento in cui è stato presentato e poi approvato il DEF.

Ad esempio, perché il Governo Meloni-Giorgetti più di una volta ha prorogato in questi diciotto mesi le misure del superbonus, *in primis* una di quelle più contestate, ossia quella relativa alle abitazioni unifamiliari, le cosiddette villette? Non abbiamo ricevuto risposte a queste domande. Dei 122 miliardi contabilizzati nel DEF che valgono su quattro anni, abbiamo chiesto quale sia la quota che va a cadere sulle annualità 2023 e 2024, per una più precisa contabilità dei costi e della costruzione del *deficit*, ma non è stato possibile avere risposta a questa domanda. Insieme a imprese e sindacati, abbiamo chiesto di sapere qual è la stima delle risorse che entreranno nel 2024 a valere sulle fatturazioni fatte negli anni

precedenti, che quindi avranno un impatto sull'anno in corso. Nemmeno su questo sono arrivate risposte convincenti dal Governo.

Vorrei però sottolineare un altro punto. Ieri sono state pubblicate le previsioni economiche dell'Unione europea, che ci suggeriscono una riflessione anche di ordine politico che credo quest'Aula debba fare. Le previsioni dicono che la crescita economica per l'Italia, com'è noto, è rallentata nel 2023 allo 0,9 per cento; il Paese crescerà ancora di un misero 0,9 per cento nel 2024, per arrivare all'1,1 per cento nel 2025. Aggiungono gli analisti dell'Unione europea che questi pochi decimali di crescita sono dovuti prima agli effetti degli investimenti sostenuti negli anni passati nel settore dell'edilizia (il superbonus), e poi questa poca crescita sarà sostenuta dagli investimenti in conto capitale del PNRR. Avevamo già detto in occasione della presentazione del DEF che i vostri numeri parlano chiaro: senza il PNRR, l'Italia sarebbe in stagnazione, se non in recessione.

Che cosa vogliono dire politicamente queste considerazioni, ossia crescita sostenuta dai *bonus* edilizi e poi dal PNRR? Che il Paese in questi anni è cresciuto, anche quando è cresciuto poco, grazie a misure di politica economica che non sono farina del sacco di questo Governo (*Applausi*), ma sono state pensate da altri Governi. Signor Presidente, non abbiamo mai speso un minuto in quest'Aula a discutere di una proposta di politica economica che fosse frutto dell'elaborazione di questa maggioranza (*Applausi*), dell'unità delle forze politiche che sostengono la *premier* Giorgia Meloni.

Non è un caso che ci abbiate presentato qualche settimana fa un DEF politicamente muto, che nulla è in grado di dire su quale sia l'idea di politica economica di questo Governo. Sorge il dubbio che sia così muto perché le idee sono molto diverse e contrastanti. Qual è l'idea che sorregge questo Governo? L'autarchia agricola, che sembra emergere dalle parole del ministro Lollobrigida? La difesa delle rendite da posizioni acquisite, vedi la vicenda dei balneari (*Applausi*), che sembra spingere le idee del ministro Salvini e di altri? Oppure la difesa degli interessi di famiglia che emerge dalle parole dei colleghi senatori di Forza Italia? O il ritorno all'*austerità*, sostenuto da Giorgetti, ministro dell'economia, che non è stato in grado di negoziare in Europa un nuovo Patto di stabilità più vantaggioso per il Paese? Forse il presidente Garavaglia, dalle ultime citazioni fatte, condivide questo approccio che guarda a una nuova *austerità*.

Per queste ragioni, signor Presidente, al di là del merito, che noi abbiamo trovato sbagliato rispetto alla soluzione individuata in questo decreto-legge, con il grave *vulnus* della retroattività - è stato ricordato da altri colleghi - che non solo mette in difficoltà imprese, famiglie e banche, ma lede un principio fondamentale di legittimo affidamento tra cittadini, imprese e istituzioni rispetto alla certezza del diritto - quindi siamo profondamente contrari nel merito - la soluzione si inquadra in un quadro di non chiarezza e di grande confusione sull'idea di politiche per la crescita e di politica economica che questo Governo porta avanti.

Noi riteniamo che il nostro voto fermamente contrario anche al provvedimento di oggi sia uno stimolo indirizzato al Governo e alla maggioranza a far chiarezza, affinché giornate come quella che abbiamo vissuto martedì non si ripetano perché gravemente lesive della rispettabilità non soltanto del Governo, ma di tutto il Paese.

Quindi, annuncio il voto contrario del Partito Democratico. (*Applausi*).

[ZEDDA \(FdI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZEDDA \(FdI\)](#). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, ringrazio i componenti tutti della 6^a Commissione per la partecipazione all'esame del disegno di legge di conversione di questo decreto-legge; il relatore, senatore Salvitti, per l'attenzione, la passione e la lungimiranza che ha messo in questa fase (*Applausi*), ma soprattutto per ultimo, ma non ultimo, il presidente Garavaglia per la spiazzante correttezza, per la lucidità e la flemma che ha tenuto in Commissione e soprattutto per la sua alta professionalità, persona sempre terza. Grazie, presidente Garavaglia, per svolgere in questo modo il suo ruolo. (*Applausi*).

Su un decreto-legge praticamente intoccabile abbiamo scelto di metterci la faccia, il nostro tempo e abbiamo lavorato tanto in Commissione. Abbiamo scelto di avviare un lungo e variegato ciclo di audizioni, audendo portatori di interesse, categorie, professionisti. Abbiamo accolto come

maggioranza tutte le richieste di proposte di audizione pervenute dai Gruppi o dai singoli. Spiace, però, che ad aver assistito alle audizioni siano stati in pochi e sempre i soliti. Immagino però che i miei colleghi abbiano letto attentamente le memorie degli auditi. Ma spiace l'assenza in Commissione, perché avrebbero potuto ascoltare dal vivo la reazione degli auditi alla domanda del Presidente, che ha fatto in maniera puntuale a ogni singolo audito, fosse esso rappresentante di una categoria, un professionista o un portatore di interesse: bene, avete ragione; se ci aiutate a trovare la copertura, noi siamo disposti ad accogliere le vostre richieste. Quello che colpiva non era la domanda del Presidente, ma la reazione degli auditi: nessuna reazione, se non quella di dire «avete ragione».

Voglio leggere a questo punto, affinché le mie parole siano certificate, parti della memoria della Banca d'Italia. Ci avete attaccato, a inizio legislatura, sul fatto che qualcuno di noi potesse non avere grandi rapporti confidenziali con la Banca d'Italia e, quindi, immagino che una memoria della Banca d'Italia su questo tema sia per voi quasi come la Bibbia per altri: «Sebbene le numerose modifiche normative appena descritte abbiano cercato» - cioè quelle avvenute dalla creazione ad oggi - «di limitarne l'entità, gli oneri e le finanze pubbliche sono risultati elevati e la loro stima è stata ripetutamente rivista al rialzo»; «A ciò si è aggiunta la mancata predisposizione di un efficace sistema di monitoraggio iniziale», non essendo sufficienti «quelli pubblicati mensilmente da ENEA, relativi allo stock dei soli lavori di riqualificazione energetica asseverati. In entrambi i casi la normativa ha consentito tempi lunghi per le comunicazioni, rendendo arduo osservare tempestivamente le accelerazioni della spesa». Ovviamente salto alcune parti: «L'elemento dirimente per le decisioni è costituito dalla trasferibilità del beneficio».

«Come già ricordato, tuttavia, la fruizione del Superbonus è stata consentita anche attraverso lo sconto in fattura da parte del fornitore e la cessione a terzi in alternativa alla consueta modalità diretta in dichiarazione dei redditi da parte del beneficiario. Questa peculiare modalità di godimento supera di fatto il vincolo posto dalla capienza fiscale del contribuente e quindi aumenta la probabilità che l'intero beneficio sia utilizzato». E poi: «La decisione sulla classificazione statistica del Superbonus ha un impatto rilevante sul momento in cui la spesa si riflette sull'indebitamento netto, ma non sul debito pubblico, che in ogni caso ne risente man mano che si materializzano le uscite di cassa». Ho sottolineato altre parti e mi auguro che i colleghi abbiano la decenza di leggerla per intero, trattandosi solo di dodici pagine.

Qui mi viene la battuta di un collega di qualche giorno fa, il quale, parlando di questo decreto, mi ha detto: "Qualche anno fa, nel buio della mia cameretta, quel 10 per cento in più, rispetto al già tanto 100 per cento, mi sembrava tantissimo, oltre il troppo". Ma a voi oggi ancora, dopo la discussione generale e dopo le dichiarazioni di voto - è ovvio - sembra tutto normale e ben proporzionato, perché non vi rendete conto di quello che è accaduto in questi anni. Avete perso tempo a magnificare "Giuseppi" - conosciuto così a livello internazionale - e a pensare alla grande opera per portare in Italia 220 miliardi del PNRR, di cui 150 (cioè i due terzi) sono una finanziaria, su cui paghiamo anche gli interessi. Oltre al PNRR, dobbiamo essere ricordati per qualche altra miliardata a carico dello Stato. Ecco il Gollum, il mostro: 219 miliardi di soldi dello Stato, della collettività, a pagare il vostro "gratuitamente". *(Applausi)*.

In questa magnificenza, intestatevi totalmente il 110 per cento e il superbonus. A noi il "gratuitamente", credetemi, non piace: "gratuitamente" - ve lo ricordo - perché è vero che Conte non era più al Governo, ma gratuitamente è la parola più usata da "Giuseppi" e a dirlo non ero io, non sono io, ma è "Omnibus", su LA7, il 20 settembre 2022, in piena campagna elettorale, lo spot più imponente mai visto a carico dello Stato. *(Applausi)*.

Normale che, vincendo noi le elezioni - come qualche collega ha avuto l'ardire di ricordare - siano aumentate esponenzialmente le richieste. Certo, era già chiaro che noi avremmo guardato in maniera seria ai conti dello Stato e quindi quello spot ha creato quello che ha creato; una misura voluta da voi al 1000 per cento, vostra. La si sarebbe dovuta fermare prima, vi do ragione. Questo decreto sarebbe potuto arrivare anche prima. Il Gollum inarrestabile, che voi avete creato e che ancora non ha una forma, anche la Ragioneria dello Stato avrebbe dovuto stimare meglio ciò che avrebbe procurato.

Ma la mente - non oso dire che mente - che l'ha partorito è vostra; prendetevne la responsabilità,

perché noi ci prendiamo le nostre. Cosa si sarebbe potuto fare con 220 miliardi? Quattordici ponti sullo Stretto di Messina, strade, scuole, viadotti, dighe. Una mente lungimirante avrebbe realizzato il più importante piano infrastrutturale degli ultimi cinquant'anni, invece del "gratuitamente". (*Applausi*). Il sistema Italia avrebbe cavalcato, per il bene della collettività, realizzando per essa ciò che mancava, a beneficio di tutti, dalle imprese ai privati, a ogni singolo cittadino, nel ruolo che ricopre nel nostro sistema Italia, contro il beneficio di pochi.

Vi porto l'esempio di una realtà che conosco bene: una casa in Costa Smeralda di un milanese che ha usufruito del superbonus 110 per cento e che oggi affitta - vi do anche l'inserzione su Booking, se ne avete bisogno - a 1.593 euro per cinque notti. È questa la differenza tra noi e voi: il bene di molti per pochi, per la collettività. Noi badiamo alla collettività.

Comprendo che urlare "gratuitamente" sia stato più proficuo elettoralmente di un grande cantiere Italia. Siamo coscienti - come ho detto prima - che il Gollum è ancora senza forma. Siamo stati sentinella e ora ci mettiamo la faccia con questo decreto.

Sicuramente è doloroso, durante una campagna elettorale per le elezioni europee, e questo ci fa capire quanto questa misura sia importante per le casse dello Stato. I conti pubblici, come hanno già ripetuto diversi colleghi, sono sempre più importanti del ritorno elettorale dei singoli partiti.

Quindi senza paura, a testa alta, come Fratelli d'Italia, rivendichiamo questo decreto-legge nella sua interezza, negli emendamenti parlamentari, del Governo e del relatore. Sono felice di dire che per noi è un chiaro sì alle seguenti misure: il contributo a fondo perduto di 35 milioni di euro per la riqualificazione delle aree colpite dal sisma per l'anno 2025; 100 milioni di euro per la riqualificazione energetica strutturale realizzata da enti del terzo settore; stop dal 2025 a compensazioni e contributi per banche, intermediari finanziari e imprese assicuratrici; rate in dieci anni per 12 miliardi di euro di detrazioni; non cedibilità delle rate residue; attività di vigilanza dei Comuni; l'ordine del giorno a prima firma del senatore Gelmetti per il bonus per i disabili.

Soprattutto rivendico a nome di Fratelli d'Italia il posticipo dell'entrata in vigore di tasse volute da voi: *sugar tax* e *plastic tax*. (*Applausi*). Ne rivendichiamo orgogliosamente la titolarità. Se non si vota in questa sede o in Commissione, è inutile parlarne; mentre ricordo - come hanno già fatto alcuni colleghi - che queste due tasse, come il superbonus, hanno una mente che le ha rese operative, cioè il Governo Conte II. Quando si mette qualcosa in un decreto-legge, prima o poi diventa esecutivo; *docet* il *payback* per i dispositivi medici, per ricordarlo a Renzi e amici. (*Applausi*).

Annuncio così il voto favorevole di Fratelli d'Italia sulla questione di fiducia posta sul disegno di legge di conversione di questo decreto-legge nella sua totalità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1092, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome del senatore Pirondini*).

Collegli, circa quaranta senatori hanno chiesto di anticipare il voto e penso che non sia corretto nei confronti di tutti gli altri. (*Applausi*). Ci sono senatori membri di Governo ai quali abbiamo concesso di anticipare il voto; ci sono senatori che debbono partecipare tra poco ai lavori della Commissione Orlandi, che anticiperanno il voto. Mi prendo la responsabilità di annullare tutte le altre richieste. (*Applausi*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Pirondini.

(La senatrice segretario Stefani fa l'appello).

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza [il vice presidente RONZULLI](#) - ore 10,05 -).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1092, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	166
Senatori votanti	165
Maggioranza	83
Favorevoli	101
Contrari	64

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 39.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico tecnologico statale «Ercolino Scalfaro» di Catanzaro, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,31, è ripresa alle ore 11,15).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 11,15)

Nomina del Segretario Generale del Senato della Repubblica

PRESIDENTE. Cari colleghi, sono molto contento e veramente lieto di potervi annunciare che il Consiglio di Presidenza, su mia proposta, ha nominato per acclamazione, quindi all'unanimità, il dottor Federico Toniato Segretario Generale del Senato della Repubblica. *(Applausi).*

Sono stati già individuati anche i nomi dei Vice Segretari che collaboreranno con il Segretario Generale e che passano da due a quattro. Spetterà adesso al confronto con i sindacati dare completa definizione, il più rapidamente possibile, delle aree di riferimento.

Mi sarebbe inoltre piaciuto rivolgere un saluto alla dottoressa Serafin durante la seduta di oggi, ma, non essendo stato possibile, l'ho invitata a essere presente in tribuna martedì prossimo affinché anche l'Assemblea possa farlo.

Intanto, rinnovo i complimenti e la fiducia al dottor Federico Toniato. *(Applausi. Congratulazioni).*

(La seduta, sospesa alle ore 11,16, è ripresa alle ore 15,03).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro per le disabilità e il Ministro dell'interno.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

La senatrice Musolino ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01140](#) sulla garanzia di uniformità nell'erogazione di contributi e supporti per persone non autosufficienti, per tre minuti.

MUSOLINO (IV-C-RE). Signora Presidente, signora Ministro, l'interrogazione di oggi riguarda, appunto, le erogazioni nei confronti dei soggetti affetti da grave disabilità. Come lei sa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2022 è stato approvato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024, con l'erogazione di risorse progressive proprio per il triennio. La legge n. 234 del 2021 ha anche stabilito il piano delle risorse da ripartire, sempre per il triennio, stabilendo altresì che le Regioni concorrano con proprie risorse all'erogazione di prestazioni monetarie e anche dei servizi di assistenza diretta.

Accade, signora Ministro, che la Regione Lombardia, a fronte di questo quadro normativo generale, abbia deliberato una riduzione dei contributi diretti di natura monetaria che, se le cose non dovessero

modificarsi, entrerà in vigore a partire da giugno 2024. Questa riduzione è stata motivata con la volontà da parte della Regione di aumentare il livello delle prestazioni dei servizi di assistenza diretta. Tuttavia, a fronte della decisione della riduzione dei contributi monetari diretti, non c'è stato un pari incremento dei servizi di assistenza diretta. Abbiamo quindi una platea di circa 7.000 soggetti affetti da disabilità grave o gravissima che saranno probabilmente danneggiati da una riduzione del contributo monetario, al quale non farà fronte un'assistenza diretta di tipo migliorativo. Stiamo parlando di una platea estesa, di circa 7.000 persone. L'interpretazione fornita dalla Regione per attuare questo taglio fa riferimento all'articolo 164 della legge n. 234 del 2021, ma noi riteniamo che questa interpretazione sia errata, perché effettivamente l'articolo 234 consente questa riduzione nei confronti delle persone non autosufficienti *over 65*, non di quelle non autosufficienti affette da disabilità grave o gravissima.

Le chiedo, signora Ministro, se non intenda intervenire con riferimento all'interpretazione di questa disposizione nei confronti delle Regioni e se non intenda intervenire anche al fine di scongiurare che le Regioni, a fronte dell'incremento delle risorse del fondo, provvedano poi alla riduzione contemporanea degli aiuti umanitari diretti, che si traduce in un'assistenza minore, perché ci sono meno risorse anche per poter fare ricorso a interventi specifici.

PRESIDENTE. Il ministro per le disabilità, dottoressa Locatelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[LOCATELLI](#), ministro per le disabilità. Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti e rispondo con gli elementi che mi sono stati dati dal Ministero delle politiche sociali che, come sapete, è quello competente sia sul Fondo nazionale per le non autosufficienze, sia sul Piano nazionale per la non autosufficienza.

Il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 rappresenta il risultato di un lungo lavoro di confronto, che ha attivamente coinvolto nella stesura la rete della protezione e dell'inclusione, con la partecipazione quindi di tutte le istituzioni interessate a livello centrale e locale. Nello specifico, il Piano si pone l'ambizioso obiettivo di raggiungere, in modo graduale e progressivo, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio.

Al riguardo, il Piano nazionale per la non autosufficienza, nel proseguire il percorso virtuoso delineato dal legislatore nella legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021, all'articolo 1, commi 162 e 164, mira a realizzare gradualmente un sistema non più basato sui trasferimenti monetari, ma sull'erogazione e sulla costruzione di un solido sistema di servizi alla persona. Corre l'obbligo di precisare che tale scelta non vuole rappresentare una diminuzione di tutele e di garanzie alle famiglie, ma anzi vuole determinare la costruzione di un processo in grado di sostenere meglio e più efficacemente i nuclei familiari e i diretti beneficiari dei servizi.

Con la pandemia da Covid-19 è stata infatti palese la fragilità dei servizi sanitari e sociali di fronte ad un'importante emergenza, rendendo manifesta la necessità di pervenire al riconoscimento di una nuova attenzione e ad un nuovo rilievo nella gestione dei servizi dedicati ai cittadini tutti.

Il potenziamento dei servizi territoriali riveste un ruolo fondamentale nel sostenere le categorie più vulnerabili ed è con questa visione che si vuole impostare la transizione verso una maggiore sicurezza nella possibilità di fruirne anche da parte delle situazioni in difficoltà.

Quanto sopra rappresentato costituisce la chiave di lettura relativa allo sforzo di attuazione della costruzione di un sistema di servizi che, proprio in considerazione delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, è volto a mantenere l'erogazione monetaria, favorendo progressivamente, al tempo stesso, l'implementazione dell'erogazione dei servizi con un carattere graduale che rispetti pienamente le platee di riferimento.

Tale impostazione è stata mantenuta e ulteriormente rafforzata con l'approvazione in via definitiva del decreto legislativo n. 29 del 2024, attuativo delle previsioni della legge delega n. 33 del 2023 sulla non autosufficienza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Musolino, per due minuti.

[MUSOLINO](#) (IV-C-RE). La ringrazio, signora Ministro. Dalla sua risposta ho la conferma che le erogazioni monetarie non possono essere decurtate in considerazione dell'aumento delle prestazioni di assistenza diretta, quindi mi dichiaro soddisfatta della risposta.

PRESIDENTE. Il senatore Guidi ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01138](#), sulla carenza di strutture e servizi dedicati alle donne con disabilità, per tre minuti.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, carissimo signor Ministro, chi ha partecipato alla stesura della carta dei diritti delle persone con disabilità dell'ONU e della successiva, un po' tardiva, ratifica in Italia, sa che un elemento fondamentale è quello dell'attenzione per le donne, per fortuna, perché rivendichiamo e rivendico una differenza sostanziale nei pregiudizi, nell'elaborazione dei servizi e nella prospettiva di scelta di vita e anche di scelte sulla sessualità, come poter generare o no vite.

Certamente le barriere legate ai servizi di ginecologia e di ostetricia e anche ai consultori familiari ostacolano questo percorso, già difficile in sé, anche perché abbastanza diverso da territorio a territorio nella nostra meravigliosa Nazione, lunga e stretta, ma con qualche differenziazione inaccettabile, che vorremmo superare. Credo, Ministro - ne abbiamo parlato con preoccupazione, ma anche con passione tante volte - che la peggior barriera sia il pregiudizio di considerare la donna con disabilità un angelo asessuato, mentre si tratta di una persona nella pienezza della sua ricchezza di scelte sessuali, emotive, relazionali e quindi di libertà.

Chiedo a me stesso e a lei, nuovamente, cosa si propone di fare per superare almeno in parte queste difficoltà.

PRESIDENTE. Il ministro per le disabilità, dottoressa Locatelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

LOCATELLI, *ministro per le disabilità*. Signor Presidente, ringrazio il senatore Guidi per portare all'attenzione un tema davvero importante.

Intervengo sulla parte di mia stretta competenza, anche perché nell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità abbiamo operato proprio in questa direzione, portando all'attenzione il tema delle donne con disabilità non solo nel contrasto alla violenza di genere, ma per il rispetto della salute delle donne e soprattutto delle donne con disabilità, che, per poter raggiungere le strutture e i luoghi di cura, hanno bisogno di un'attenzione all'accessibilità universale, che, secondo i principi della Convenzione ONU, dev'essere garantita a tutti, a maggior ragione quando parliamo di luoghi che devono essere raggiunti per il benessere, la cura, la salute, ma anche e soprattutto per il contrasto alla violenza.

Pensiamo quindi ai centri antiviolenza e a tutti quei luoghi dove tante donne che danno la loro disponibilità nel volontariato prestano servizio anche per dare ascolto ai casi più difficili e complessi.

Proprio per questa ragione, a novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo invitato all'Osservatorio nazionale sulla condizione di vita delle persone con disabilità il ministro Roccella, col quale è iniziato un proficuo lavoro di collaborazione anche tra i due osservatori. Noi al nostro interno abbiamo voluto creare un gruppo di lavoro specifico dedicato al contrasto alla violenza sulle donne con disabilità. Il gruppo si sta muovendo su tre linee di azione specifiche: la prima è focalizzata sui temi della comunicazione e dell'informazione, perché anche questi sono temi molto importanti, legati proprio all'accessibilità; la seconda affronta il tema degli *standard* minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio; la terza è mirata alla predisposizione di linee guida sulla violenza di genere e alla formazione degli operatori. Tali aspetti sono oggetto di questo confronto anche nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.

Per garantire l'accesso ai servizi, ivi compresi quelli sanitari, per le donne con disabilità e per contrastarne ogni limitazione, mi sono impegnata all'interno della legge delega n. 227 del 2021, e specificatamente nel decreto legislativo n. 222 del dicembre 2023, per la riqualificazione di tutti i servizi pubblici.

Dopodiché c'è ancora un tema, legato a tutti i servizi privati, alle attività e anche alle prestazioni private, che va affrontato in una prospettiva nuova per tutti. Quando si fa qualcosa, lo si deve fare per tutti. Il rispetto della salute vale per tutti, ma a maggior ragione dobbiamo occuparci di eliminare i limiti e le barriere, di qualsiasi natura essi siano, soprattutto nella cura della persona, della donna e della donna con disabilità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Guidi, per due minuti.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, gentile Ministra, non avevo alcun dubbio che sarei rimasto soddisfatto della risposta alla mia interrogazione. Capisco la problematicità dell'argomento multifattoriale e multiprofessionale; certo, faremo in modo di collaborare con gli Osservatori, con lei e il Governo e tra noi senatori per dare più salute e libertà alle persone con disabilità donne, ponendo l'attenzione anche sulla prevenzione: penso all'endometriosi, ai tumori al seno e a quant'altro.

Credo però che, accanto a questo, ci dovremo impegnare con tutto il cuore, con tutto il nostro intelletto e impegno politico, anche con le associazioni, come quella che sta cominciando a esistere sostenibilmente con grande passione al femminile. La barriera importante che oggi abbiamo abbattuto, anche parlandone, in parte è l'odiosa realtà del pregiudizio che confina le donne ad angeli senza sesso, senza scelte, quasi asettiche, e questo è un qualcosa che non possiamo assolutamente accettare. Viva il nostro impegno, il suo impegno e (perché no?) anche la splendida realtà coraggiosa ed esemplare delle donne con disabilità.

La ringrazio, signora Ministro, mi dichiaro soddisfatto, tenendo conto della problematicità del tema. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Zanettin ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01137](#) sullo stato dei lavori del tavolo tecnico sui *caregiver* familiari, per tre minuti.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, signora Ministra, la ringraziamo di essere venuta oggi in Senato a parlare di disabilità, un tema che talvolta è trascurato, ma che interessa larghe fasce della popolazione: nel nostro Paese i disabili sono circa 13 milioni, oltre tre milioni dei quali versano in condizioni gravi.

Per quanto riguarda i disabili gravi, circa un ulteriore terzo vive da solo e in condizioni di difficoltà e ha bisogno di sostegno e di aiuto per tutte le mansioni che la vita quotidiana gli impone. Il tema che oggi abbiamo voluto portare all'attenzione dell'Assemblea del Senato è quello, in particolare, di un tavolo tecnico che lei sappiamo ha istituito presso il Ministero, soprattutto sul tema dei *caregiver*, cioè i familiari o il personale che si adoperano proprio per aiutare i disabili gravi in tutte le mansioni quotidiane della vita ordinaria.

La prima domanda che le formuliamo è volta a capire a che punto è questo lavoro, se state procedendo in maniera significativa e quali risultati sono stati eventualmente raggiunti. Sappiamo benissimo che la situazione sul territorio nazionale è molto differenziata, perché ci sono normative regionali che molto spesso divergono tra loro. L'idea che abbiamo come partito di Forza Italia è quella di cercare di attenuare al massimo le divergenze sul territorio nazionale e in questo senso le chiediamo se questo tavolo sta lavorando anche all'elaborazione di una normativa nazionale che possa cercare di attenuare le differenze sul territorio, tra l'altro cercando di adottare, ove possibile, le buone pratiche che in alcune realtà sono state attuate e in altre magari sono disattese.

Da questo punto di vista, le chiediamo in particolare se è stato attivato un nomenclatore tariffario nazionale, in modo da adeguare anche dal punto di vista economico le provvidenze che vengono erogate a fronte di questi operatori che sono particolarmente utili per persone in condizioni di disabilità grave.

PRESIDENTE. Il ministro per le disabilità, dottoressa Locatelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

LOCATELLI, *ministro per le disabilità*. Signor Presidente, ringrazio i senatori interroganti perché mi danno l'opportunità di portare qualche informazione sul tavolo *caregiver* che sta lavorando già da alcuni mesi; risponderò poi sul tema del nomenclatore sulla base degli elementi che mi sono stati forniti dal Ministero della salute.

Il tavolo è stato istituito in via interministeriale, cioè dal Ministero per le disabilità e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proprio perché crediamo che sia arrivato il momento di dare un riscontro e una cornice normativa alle persone che amano, curano, non vogliono essere sostituite e da tanto tempo attendono una risposta, perché siamo convinti che tutti insieme questa risposta la possiamo dare. I gruppi di lavoro di cui vi parlo stanno elaborando una proposta normativa che però

vuole essere condivisa da Camera e Senato perché si avvii una risposta davvero responsabile e comune che possa dare a queste famiglie un accompagnamento in tale compito, che diventa anche istituzionale, oltre che di vita, nel quale nessuno vuole sentirsi abbandonato o solo.

Nell'ambito del tavolo sono stati costituiti tre gruppi di lavoro: uno sulle finalità e la definizione della figura del *caregiver*, uno sulla procedura per il riconoscimento, uno sulle tutele e sul sistema dei sostegni. I primi due gruppi hanno già completato l'analisi delle questioni affidate e, quando termineranno i lavori anche del terzo gruppo, si procederà a un confronto sui temi emersi in seduta plenaria, in modo che l'esito dei lavori rispecchi appieno le esigenze e le aspettative della platea nel suo complesso. Ci sono dei nodi da sciogliere, ma spero che nei prossimi mesi si possano trovare dei punti di caduta in modo da scioglierne almeno la maggior parte, affinché il percorso possa essere condiviso e portato all'attenzione della Camera e del Senato e in qualche modo possiamo procedere a dare davvero una risposta comune.

Procedo ora con le risposte fornite dal Ministero della salute, che ci ricorda che i lavori per l'emanazione dei nuovi nomenclatori sono iniziati subito dopo l'entrata in vigore del DPCM LEA del 2017: sono stati particolarmente articolati, hanno subito numerose pause ed arresti e solo dopo un lungo *iter* istruttorio nell'agosto del 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe, dell'assistenza specialistica, ambulatoriale e protesica, come previsto dal citato articolo del DPCM di gennaio 2017.

Tuttavia, per consentire un maggior lasso di tempo per l'adeguamento dei vari sistemi ai diversi operatori coinvolti nelle nuove tariffe, con successivo decreto interministeriale del 31 dicembre 2023 è stato stabilito che le disposizioni entrassero in vigore il 1° aprile del 2024.

Da ultimo, l'entrata in vigore del provvedimento è stata posticipata al 1° gennaio del 2025 su richiesta delle Regioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Zanettin, per due minuti.

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per la sua risposta della quale mi reputo soddisfatto. Sappiamo che il Ministro è molto sensibile al tema, che ha un'esperienza professionale e tecnica in questo settore e, quindi, siamo convinti che seguirà i lavori con il massimo impegno e la massima competenza.

L'auspicio che, come Forza Italia, non possiamo che formulare è quello che al più presto si passi dalle norme scritte all'attuazione concreta dei provvedimenti perché è questo che attendono i disabili e i soggetti più fragili in questo Paese. Dobbiamo sempre ricordarci che noi abbiamo un lavoro come legislatori, ma che poi ci sono delle attese concrete da parte dei nostri concittadini.

[PRESIDENTE](#). La senatrice Zambito ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01143](#) sull'attuazione della recente normativa in tema di accertamento e presa in carico delle disabilità, per tre minuti.

[ZAMBITO](#) (*PD-IDP*). Signora Presidente, signora Ministra, l'interrogazione presentata riguarda il decreto legislativo approvato lo scorso mese in attuazione della legge delega del 2021 in materia di disabilità. Emerge con evidenza un problema legato alle risorse necessarie a garantire una riforma, su cui abbiamo lavorato con determinazione e che abbiamo voluto con grande convinzione come Partito Democratico nella passata legislatura, uno dei pilastri che hanno dato forma e sostanza al nostro PNRR.

Intendo porre l'attenzione sull'ultimo decreto legislativo, Ministra, perché le sue affermazioni, nel commentarne l'approvazione, lasciavano sperare in un passo in avanti per garantire nuovi servizi alle persone con disabilità. Lei stessa ha fatto riferimento alla semplificazione del sistema di accertamento dell'invalidità civile e a nuovi strumenti di accompagnamento, come il progetto di vita, parlando di innovazioni che rappresentano il cuore della riforma.

Bene, Ministra, è proprio come dice e noi siamo stati i primi a batterci per questa riforma. Le famiglie con disabilità oggi in Italia sono più di 2,3 milioni e quindi si tratta di una legge davvero importante perché mira a razionalizzare, semplificare e rafforzare gli interventi a favore delle persone con disabilità.

C'è un però che è la ragione per cui siamo qua a porre il quesito. Mancano nel decreto governativo le

risorse per dare attuazione alla legge. Siamo davanti ad un film già visto pochi mesi fa, ad esempio, con il decreto per le persone anziane non autosufficienti; annunci roboanti, apertura dei TG nazionali che annunciavano 1.000 euro al mese per tutti gli anziani e pochi fatti, a volte bugie per nascondere la vostra insussistenza e la totale mancanza di risorse, tanto che assistiamo all'assurdità che le risorse necessarie per l'assunzione del personale dell'INPS sono prese dal fondo in favore delle persone con disabilità. Ciò è assurdo, perché le nuove assunzioni che serviranno a far funzionare le sperimentazioni introdotte vengono prese tagliando i servizi per le persone con disabilità.

Anche sulle sperimentazioni emergono dal citato decreto alcune criticità rispetto al rinvio a successivi regolamenti sulla base di criteri indefiniti e forieri di diseguaglianze tra cittadini con le stesse esigenze e alla mancata previsione di qualsivoglia norma in materia di monitoraggio delle sperimentazioni.

Quindi le chiedo, signora Ministra, se ritenga che le risorse destinate all'attuazione del decreto legislativo siano sufficienti e chiedo anche di sapere se non ritenga necessario prevedere una qualche forma di monitoraggio delle sperimentazioni previste; attraverso quali strumenti lei intenda seguire le diverse fasi di attuazione della riforma e se esista uno scenario alternativo in caso di esito negativo delle stesse per evitare un dispendio inutile di risorse pubbliche.

PRESIDENTE. Il ministro per le disabilità, dottoressa Locatelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[LOCATELLI](#), ministro per le disabilità. Signor Presidente, ringrazio i senatori interroganti. Sono contenta di avere un'altra volta l'opportunità di parlare del decreto attuativo della legge delega, che è il cuore della riforma, perché davvero è un cambio di passo epocale che, io continuo a dirlo, spesso non viene compreso, perché è una riforma molto complessa.

Le risorse sono state messe a disposizione da chi negli anni scorsi ha approvato la legge delega, quindi dai precedenti Governi, e sono state messe sui diversi capitoli, incrementati da questo Governo. Sicuramente, con l'avvio della sperimentazione, sono più che sufficienti, anche con l'entrata in vigore a regime della riforma.

Quello che davvero è importante capire, però, e che bisogna diffondere in tutto il territorio è la nuova visione, il nuovo sguardo, un approccio che dice come funziona il progetto di vita. Questo ancora non è abbastanza chiaro e su questo dobbiamo lavorare, a tutti i livelli istituzionali e tutti insieme.

L'approccio al progetto di vita non richiede più che la persona busi a tutte le porte per avere delle risposte, ma richiede che immediatamente vengano attivati i servizi e le misure dell'*équipe* multidimensionale. Quindi, capite che è un cambio di passo eccezionale, sul quale noi dobbiamo investire. Investiremo, già a partire da quest'anno, venti milioni sulla formazione, in primo luogo nelle nuove Province che dovranno essere oggetto della sperimentazione, che parte, dicevo, dal 1° gennaio 2025. Nel corso del 2025 si vedranno quali sono i nodi, le criticità, gli esiti, i risultati e si potrà anche riadattare e riorganizzare un progetto che è epocale. Adesso io vi sto parlando del progetto di vita, infatti, ma riguarderò anche la valutazione di base.

Quindi, nel percorso della valutazione dell'invalidità civile cambiano molti aspetti e molte cose. Sarà necessario seguire da vicino il processo e destineremo fino a due o tre esperti per ognuna delle Province che affronterà la sperimentazione, per seguire direttamente, caso per caso, tutto quello che succederà.

Sono stati messi a disposizione altri 25 milioni di euro per l'attivazione dei servizi *borderline*, cioè che non sono attivabili subito dai Comuni o dagli enti territoriali. Per i Comuni funziona così, infatti: quando una persona ha bisogno di qualcosa, non è detto che la persona rientri in una fascia di reddito sufficiente e nemmeno che il Comune sia in grado di poter erogare quel servizio. Quindi, grazie a delle risorse aggiuntive, potremo garantire il servizio, in attesa che un domani ci possa essere davvero un fondo unico che superi le estreme frammentazioni, anche a livello globale, tra i campi sanitari, sociosanitari e sociali, per la messa a disposizione dei servizi e degli interventi in favore della persona. Quello che è importante dire è che nel progetto di vita la persona è centrale. È un progetto partecipato, perché parte dai desideri, dal diritto di scegliere di ogni persona, previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Questo può essere condiviso anche con la famiglia. È chiaro, ripeto, che si tratta di una riforma complessa. Già solo nel descriverla si può comprendere quanto è

complessa, ma ci dobbiamo credere tutti, perché è l'unica occasione che abbiamo per scardinare tante prassi che stanno andando avanti da molti anni.

Per carità, vent'anni fa, trent'anni fa, quarant'anni fa, quando sono nati i primi servizi di *welfare*, esse avevano senso, ma oggi noi dobbiamo mirare alla persona, al singolo, ai suoi bisogni, che non sono solo sanitari e sociosanitari, ma sono anche il diritto di poter andare al cinema, di stare con gli amici, di andare a vedere una partita di calcio e molto altro. Tutto questo è ricompreso nel *budget* di progetto, che è composto con le risorse della famiglia, della persona, le risorse del territorio, le risorse regionali e nazionali.

Quindi, serve una grande formazione per capire che tutto questo è possibile se ci crediamo e soprattutto è possibile perché ci ha creduto prima di noi, a livello istituzionale e politico, il mondo delle associazioni e delle famiglie. Glielo dobbiamo, nel rispetto della dignità e della vita di ogni persona. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Zambito.

[ZAMBITO](#) (PD-IDP). Signora Ministra, noi ci crediamo tantissimo, tant'è che la legge delega l'abbiamo scritta quando stavamo al Governo. Quindi, certamente ci mettiamo tutto il nostro impegno. Ma è proprio per questo che siamo insoddisfatti della sua risposta perché, al di là di ogni spiegazione, rimane il giudizio negativo sulle mancate risorse per una piena attuazione della legge in favore delle persone con disabilità.

Bisogna evitare giri di parole e guardare alla sostanza. Già il fondo per le disabilità è stato ridotto in legge di bilancio; adesso viene ulteriormente tagliato. Siamo preoccupati, perché parliamo di un tema sensibile, la disabilità, appunto, e di obiettivi che da troppi anni il nostro Paese attende.

Le do un consiglio, signora Ministra, anche se non me lo chiede: smettete di creare aspettative, che poi si rivelano un *bluff*, nelle persone più fragili della nostra società.

Oggi promettete ai disabili un progetto di vita individuale, ma non ci mettete le risorse. Avete raccontato agli anziani non autosufficienti che avrebbero ricevuto tutti un bel contributo, ma arriverà solo per pochissimi di loro. Avete raccontato che avete registrato il record di finanziamento della sanità pubblica ed invece le liste d'attesa si allungano e chi non ha i soldi rinuncia a curarsi. Avete raccontato che la disoccupazione è in calo, ma quel che aumenta è solo il numero dei lavoratori poveri a cui non volete riconoscere un salario minimo. La scorsa settimana ci avete presentato un Documento di economia e finanza vuoto senza la parte programmatica e strategica, perché non avete idea di dove trovare le risorse per finanziare quel che è già previsto, figuriamoci il nuovo; quindi sarete costretti a tagliare ulteriormente servizi che temo siano proprio quelli rivolti alle persone più fragili.

Signora Ministra, sa come la chiamo io la riforma senza risorse? Propaganda, e gli italiani si sono già stufati di sentirla. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La senatrice Unterberger ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01142](#) sulla prossima visita in Italia di un estremista politico austriaco, per tre minuti.

[UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Ministro, lo scorso 26 aprile il *leader* del Movimento identitario austriaco, Martin Sellner, ha annunciato per il successivo 5 maggio una cosiddetta colazione rivoluzionaria in Sud Tirolo con il consigliere provinciale Jürgen Wirth Anderlan. Anderlan è noto per le sue posizioni secessioniste nei confronti dell'Italia, per la sua xenofobia, per le sue campagne di incitamento alla violenza contro i politici che hanno gestito l'emergenza pandemica. Per le forti manifestazioni di protesta, Martin Sellner ha annullato l'incontro, annunciando tuttavia che presto terrà a Bolzano una conferenza pubblica per dare ancora più peso e visibilità alla sua presenza. Martin Sellner è il teorico della cosiddetta remigrazione, un piano di espulsione su larga scala dai Paesi di lingua tedesca perfino dei cittadini austriaci tedeschi di origine straniera. Il piano, che dovrebbe avere un periodo di attuazione decennale, sarebbe quello di individuare uno Stato modello in Nord Africa dove spostare fino a due milioni di persone.

Martin Selner è una delle figure più pericolose dell'intera galassia neonazista e xenofoba, con una forte attività di proselitismo anche al di fuori dei confini austriaci. Come ha rivelato un'inchiesta giornalistica, lo scorso novembre ha tenuto in Germania un incontro a porte chiuse con esponenti di Alternative für Deutschland, in cui ha illustrato i vari passaggi del suo piano di pulizia etnica. Per

queste sue attività, Martin Sellner è stato bandito dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, dalla Germania e dalla Svizzera.

Va poi ricordato che storicamente il Sud Tirolo è il campo di battaglia per idee neonaziste, provenienti dai territori di lingua tedesca, con suggestioni pangermaniche. Ricordo anche che, in una terra dove è stata faticosamente costruita la pacifica convivenza tra gruppi linguistici diversi, i temi identitari legati a questioni etniche sono vissuti con particolare sensibilità.

Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti, se non concordi sulla necessità di intervenire e quali misure intenda assumere sulla scorta di quanto già fatto da altri Paesi, per evitare che Martin Sellner possa venire in Italia per propagandare il suo folle disegno di pulizia e sostituzione etnica.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[PIANTEDOSI](#), *ministro dell'interno*. Signor Presidente, intanto voglio precisare che lo scorso 5 maggio non ha avuto luogo alcun evento in provincia di Bolzano a cui abbia preso parte l'esponente politico austriaco di estrema destra Martin Sellner.

Il 7 maggio scorso si è svolto un *flash mob* dei gruppi consiliari SVP, PD, Civica, Verdi, Team K e Freiheitlichen, per dare un forte segnale di dissenso rispetto alle recenti esternazioni del consigliere Wirth Anderlan e alle sue dichiarazioni sulla insindacabilità delle proprie personali frequentazioni; presa di posizione critica peraltro già espressa sui *social* anche da sodalizi riconducibili all'antagonismo locale, che si sono spinti fino a chiedere l'estromissione dell'Anderlan dal consiglio provinciale perché considerato un pericolo per i valori democratici, dopo aver portato avanti una campagna elettorale xenofoba.

Ciò posto, secondo quanto riferito dalla questura di Bolzano, non risulta preannunciata nel prossimo futuro nessuna visita del Sellner nella Provincia di Bolzano. La situazione, comunque, continuerà ad essere monitorata dalla questura e dal commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano per ogni eventuale necessità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Unterberger, per due minuti.

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Grazie, Ministro. Che Sellner non sia venuto il 5 maggio è ben chiaro. Ma sul suo portale Facebook egli ha annunciato che verrà a Bolzano a fare un comizio molto più grande, dove potrà esprimere le sue opinioni davanti a un pubblico molto più vasto.

Ora, come lei ha anche citato, noi ci siamo già confrontati con il fenomeno di Wirth Anderlan, che è andato in Austria a dire che tutti i politici sono banditi corrotti e che i politici che hanno fatto le misure anti-Covid non devono solo andare in galera, ma addirittura nelle miniere ai lavori forzati. Pertanto, ovviamente, a noi sudtirolesi democratici premerebbe evitare che vengano anche dall'estero persone che la pensano così e che disturbano le relazioni amichevoli che nel frattempo abbiamo costruito tra i gruppi linguistici. Per quanto ne sappia, anche il presidente della nostra Provincia, Arno Kompatscher, le ha espresso la sua preoccupazione. Pertanto chiediamo che venga monitorata questa situazione e che, in caso, vengano prese misure simili a quelle già prese in altri Stati democratici, anche europei.

[PRESIDENTE](#). La senatrice Gelmini ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01125](#) sulla possibilità di esercitare il diritto di voto per gli iscritti all'AIRE residenti nel Regno Unito e in Svizzera, per tre minuti.

[GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*). Grazie, Presidente. Signor Ministro, noi vogliamo richiamare la sua attenzione rispetto alla condizione degli italiani all'estero. Si avvicinano le elezioni europee e proprio ieri l'Istat ci ha ricordato come la partecipazione al voto, la partecipazione politica, sia in preoccupante calo, soprattutto fra i giovani. Mentre per gli iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) nei Paesi UE c'è la possibilità di esercitare il diritto di voto recandosi presso ambasciate e consolati, nel caso degli iscritti all'AIRE di Paesi extra-UE questa possibilità non è riconosciuta.

Dopo la Brexit, per esempio nel Regno Unito ci sono circa 500.000 italiani, come anche altri ce ne sono in Svizzera, che, per poter esercitare il diritto di voto, devono per forza ritornare nel nostro Paese. Con il costo salito ormai alle stelle dei voli aerei, questo significa conculcare, limitare e rendere più difficile il diritto di voto per questi cittadini.

Noi pensiamo che sia possibile un provvedimento urgente che consenta agli iscritti all'AIRE dei Paesi extra-UE di esercitare il diritto di voto, esattamente come avviene per gli iscritti all'AIRE che risiedono all'interno dell'Unione europea, e questo siamo a chiedere a questo Governo.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PIANTEDOSI, *ministro dell'interno*. Grazie, Presidente. Premetto che, per l'estensione nei Paesi extra-UE del voto per le elezioni europee, occorre una modifica della legge vigente. A tale riguardo, il Governo sta svolgendo ogni utile approfondimento, anche tenendo conto di uno specifico ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati in sede di conversione del decreto-legge n. 7 del 2024, che proietta però ogni valutazione in vista delle elezioni europee successive a quelle di quest'anno.

Le questioni, anche sulla base di quanto riferito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono molteplici. A legislazione vigente, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia possono partecipare dall'estero esclusivamente i cittadini italiani in possesso dell'elettorato attivo e residenti nei Paesi dell'Unione europea, che votano presso seggi appositamente allestiti dalle nostre ambasciate e consolati. I connazionali possono decidere, in alternativa, di partecipare alle elezioni dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti al Paese membro di residenza oppure di rientrare in Italia a votare presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia, beneficiando delle agevolazioni di viaggio previste.

Allo stato, la partecipazione al voto dall'estero, come lei stesso ha ricordato, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, non è pertanto prevista per i connazionali residenti in Paesi che non siano membri dell'Unione europea, ai quali è comunque assicurata la possibilità di votare in Italia, beneficiando anch'essi delle agevolazioni di viaggio.

La modifica auspicata dall'interrogante, riferita solo a Regno Unito e Svizzera, peraltro presenta profili di criticità prima di tutto su un piano di equità, in quanto si tradurrebbe in un trattamento differenziato e discriminatorio nei confronti dei connazionali residenti dell'Unione europea in Stati diversi da Regno Unito e Svizzera. D'altra parte, un'eventuale modifica della legge che permette a tutti i connazionali residenti all'estero (anche quelli in Paesi extraeuropei) di votare per le elezioni parlamentari europee andrebbe valutata attentamente anche nei suoi delicati profili organizzativi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Gelmini, per due minuti.

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, signor Ministro, noi abbiamo citato come esempio il Regno Unito e la Svizzera, ma è evidente che questo principio deve essere applicato a tutti i Paesi nei quali ci sono iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) fuori dall'Unione europea. Noi pensiamo che, al di là delle technicalità, sia una questione di volontà politica: se vogliamo agevolare il diritto di voto di questi cittadini, se vogliamo consentire una partecipazione a coloro che sono sempre italiani, ma si trovano fuori dall'Unione europea, pensiamo che ci siano i tempi necessari per approvare questa modifica di legge. D'altronde, secondo voi sembrava impossibile anche consentire il voto agli studenti residenti all'estero: è una battaglia che come Azione abbiamo portato avanti e vinto. Avremmo voluto dare la stessa facoltà anche ai lavoratori, ma così non è stato.

La nostra battaglia pertanto va avanti, noi pensiamo che sia una disparità di trattamento inaccettabile, che i tempi per varare un emendamento che consenta a questi cittadini di votare nei consolati e nelle ambasciate sia qualcosa di estremamente agevole, quindi tocca a voi consentire ciò che ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, ovvero che le prossime elezioni sono una pagina bianca e a scriverla devono essere gli elettori. Ecco, consentiamo anche agli italiani residenti al di fuori di un Paese dell'Unione europea di poter scrivere quella pagina.

PRESIDENTE. Il senatore Nave ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00777](#) sul corretto funzionamento del numero unico delle emergenze (NUE), per tre minuti.

NAVE (*M5S*). Signora Presidente, signor Ministro, il decreto legislativo n. 187 del 2016, all'articolo 6, ha previsto la realizzazione sul territorio nazionale del servizio Numero unico di emergenza europeo 112. Il numero unico per le emergenze funziona secondo il modello della centrale unica di risposta al 112, nel quale vengono convogliate le linee del 112, 113, 115 e 118.

In diversi Paesi europei, il servizio 112 già rappresenta il modello unico di servizio per le emergenze,

però l'articolo 1, comma 2, della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 396 del 1991 recitava che il numero unico europeo per le chiamate di emergenza viene introdotto, ove opportuno, parallelamente ad ogni altro numero nazionale esistente per tali chiamate. In Italia il 112 è stato invece introdotto in modo sostitutivo e non parallelo rispetto agli altri numeri, con costi enormemente maggiori e con ritardo aggiuntivo certificato sui tempi d'intervento correlati al doppio passaggio tra le centrali operative.

Signor Ministro, nel nostro Paese è disponibile il sistema di *advanced mobile location*, grazie al quale, laddove non c'è copertura (nemmeno Internet), parte il messaggio SMS, che dà anche la geolocalizzazione; nel momento in cui, invece, si chiama il 112, l'operatore non è sempre in grado di localizzare le persone e questo provoca ritardi e, soprattutto nel caso in cui ci sono minori o persone non in grado di dare la loro posizione, si perde tempo.

Ora, signor Ministro, quasi 500.000 persone si trovano in questa situazione ed è evidente che conoscere la posizione esatta di chi chiama e la dislocazione sul territorio dei soccorsi limitrofi in quel momento potrebbe aiutare chi opera i soccorsi a reagire rapidamente salvando le vite umane. Eppure, già il Ministro dello sviluppo economico nel 2009 prevedeva il servizio di geolocalizzazione, che risulta ovviamente fondamentale. La geolocalizzazione delle chiamate di emergenza doveva essere introdotta nel nostro Paese già nel 2020, ma ad oggi, in molti casi, le centrali del 112 non sono in grado di utilizzarla. Se a questo aggiungiamo che il numero degli addetti al 112 è calato drasticamente, Ministro, e soprattutto che la qualità degli operatori è scemata, è evidente che andrebbero aggiornati e rivisti completamente i modelli con cui si diventa operatori. Le notizie di cronaca, anche recenti, ricordano impietosamente come la gestione intempestiva delle chiamate d'emergenza e la mancata localizzazione determinano spesso esiti fatali. Non a caso, nella puntata della trasmissione televisiva «Le Iene» dello scorso 31 ottobre 2023 è stato dedicato un servizio a questa problematica con testimonianze e dati allarmanti.

Si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda tempestivamente porre in essere ai fini del superamento di tutte le criticità descritte, con particolare riguardo all'introduzione della localizzazione immediata ed automatica delle chiamate, all'assunzione di personale specializzato, ai dati del tempo di risposta media nelle varie Regioni e alla riduzione drastica dei tempi di attesa e di invio sul posto dei soccorsi.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[PIANTEDOSI](#), *ministro dell'interno*. Signor Presidente, attualmente il servizio numero unico dell'emergenza 112 - modello, quello italiano, che voglio ricordare è stato riconosciuto nel 2015 come miglior progetto europeo in argomento - è operativo in 15 Regioni con 20 centrali uniche di risposta, servendo circa 43 milioni di abitanti, con una copertura pari a circa il 73 per cento della popolazione nazionale. L'attivazione della centrale unica di risposta avviene sulla base di protocolli d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Regione incaricata dell'attuazione del modello sul proprio territorio, mentre la funzionalità del servizio è regolata da un disciplinare tecnico-operativo che, in linea con le normative comunitaria e nazionale, assicura l'efficacia della gestione delle chiamate di emergenza in un sistema omogeneo su tutto il territorio nazionale.

La centrale effettua la raccolta integrata e coordinata delle chiamate di emergenza a favore delle sale operative degli enti responsabili della gestione e del soccorso e il servizio, nel corso del 2023, ha gestito oltre 21 milioni di telefonate, garantendo altresì la localizzazione del chiamante, il supporto multilingue, la gestione delle chiamate in accesso equivalente per i cittadini con disabilità, la gestione dell'eCall e il monitoraggio delle *performance*.

Venendo agli asseriti disservizi, evidenzio che non risultano essere state applicate sanzioni di alcun tipo da parte dell'Unione europea in relazione ad eventuali disfunzioni o mancate introduzioni tecnologiche nei servizi di emergenza. In Italia ogni chiamata di emergenza riceve normalmente una risposta di poco più di sette secondi, con tempi complessivi di gestione della chiamata in linea con il disciplinare che prevede la risposta da parte delle centrali entro dieci secondi. In merito all'inoltro delle chiamate di soccorso da parte della centrale alla sala operativa dell'ente che gestisce l'intervento, da

approfondimenti svolti al fine di riscontrare criticità recentemente segnalate anche da articoli di stampa, è emerso che la gestione delle richieste di soccorso avviene in conformità con le modalità operative e le tempistiche previste dallo stesso disciplinare.

Relativamente agli operatori delle centrali, tale aspetto compete alle Regioni che si impegnano a reclutarli e a formarli secondo un apposito modulo riguardante compiti e responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio, garantendo l'omogeneità dei livelli formativi sul territorio nazionale.

Per quanto attiene, infine, al tema della localizzazione del chiamante, il relativo servizio è oggi sviluppato nella maggior parte dei territori in modalità automatica. Al fine di migliorare il sistema di localizzazione, è stata adottata dal Ministero dell'interno anche una soluzione parallela basata sul sistema AML a cui fa riferimento l'onorevole interrogante, non alternativa a quella già in uso, e che in presenza di alcune condizioni è in grado di individuare la posizione puntuale dei dispositivi mobili maggiormente diffusi restringendo la ricerca ad alcune decine di metri.

Infine, sempre in un'ottica di ulteriore sviluppo tecnologico, informo che, in attuazione del regolamento n. 444 del 2023 della Commissione europea, è stato avviato un percorso evolutivo finalizzato alla completa digitalizzazione del servizio numero unico europeo (NUE) 112.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Nave, per due minuti.

[NAVE](#) (M5S). Signor Presidente, ringrazio il Ministro, ma non posso ritenermi soddisfatto della sua risposta, perché è tutto un "vedremo" e "faremo". In realtà, l'esigenza del cittadino è quotidiana. Le posso assicurare che io stesso ho dovuto usufruire del numero 112: per due rapine in quindici minuti ho impiegato quasi tredici minuti per avere una risposta. Il problema non è ovviamente localizzato in una sola Regione, ma è trasversale in tutta Italia, quindi non sono soddisfatto per quanto da lei detto.

Non sono soddisfatto per la mancata implementazione delle tecnologie ancora oggi non esistenti. Non sono convinto e non sono soddisfatto neanche per dover dare molteplici spiegazioni all'operatore prima di poter essere passato al numero necessario, che poi fa perdere ulteriore tempo. Ricordo che nel caso di un codice rosso, i secondi fanno la differenza. Dovrebbe esistere quindi anche il parallelismo con il numero 118, perché potrebbe dare ulteriori aiuti.

Ricordo ancora che c'è un numero mancante di persone in servizio nelle Forze dell'ordine che in realtà non vanno a integrare il corpo dei Carabinieri e quello della Polizia. Mancano ancora infatti 20.000 uomini e donne nelle Forze dell'ordine. Pur facendo lei a volte riferimento alle assunzioni, le ricordo che, pur portando la firma di questo Governo sul DPCM, fanno invece riferimento a spese in bilancio ancora del Governo Conte. Saremo quindi soddisfatti quando in una legge di bilancio completa fatta da questo Governo troveremo poste di spese per assunzioni che siano nuove. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Bergesio ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01144](#) sull'istituzione di un posto di Polizia ferroviaria a Fossano, in provincia di Cuneo, per tre minuti.

[BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, si registrano ancora con troppa frequenza, per quanto riguarda il trasporto ferroviario, episodi di aggressioni a capitreno, controllori e passeggeri da parte di gruppi e individui che vengono fermati perché sprovvisti di titolo di viaggio o perché colti a danneggiare i convogli o le stazioni ferroviarie.

In particolare, treni e stazioni sulla tratta Torino-Cuneo-Ventimiglia o Torino-Savona sono spesso utilizzati anche da piccoli spacciatori per i loro traffici. La stazione ferroviaria di Fossano (Cuneo) occupa una posizione strategica sulla linea Torino-Savona ed essendo il punto d'origine della linea per Cuneo, necessita di un presidio stabile da parte delle Forze dell'ordine.

La stazione di Fossano è il centro nevralgico per i collegamenti ferroviari della Granda, in cui transitano quotidianamente migliaia di passeggeri. È stata pianificata, ormai da diversi anni, la creazione di un posto operativo della Polizia ferroviaria, per garantire la necessaria sicurezza ai cittadini.

Negli scorsi mesi si è tenuto presso l'ufficio coordinamento e pianificazione delle Forze di polizia l'esame congiunto sulla costituzione anticipata del posto di polizia ferroviaria di Fossano, in cui è emersa l'importanza dell'apertura del presidio di polizia nel territorio cuneese, con una pianta organica che consenta un orario di servizio idoneo soprattutto ad assicurare la funzionalità e l'efficienza della struttura.

La ristrutturazione dei locali idonei per ospitare il nuovo posto di Polizia ferroviaria è terminata nel mese di marzo 2024 ed anche l'allestimento, allo stato attuale, risulta pronto per ospitare il nuovo presidio.

La direzione centrale di sanità ha provveduto in questi ultimi giorni anche a designare il medico competente per le ultime verifiche.

Signor Ministro, le chiediamo con la presente interrogazione quale sia la data prevista per l'apertura stabile del presidio di Polizia ferroviaria presso la stazione di Fossano, come sia costituita la pianta organica prevista sin dall'apertura e quale orario di servizio sarà adottato per assicurare la funzionalità e l'efficienza della struttura.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[PIANTEDOSI](#), *ministro dell'interno*. Signor Presidente, l'apertura del presidio della Polizia ferroviaria presso la stazione di Fossano, sul quale l'onorevole interrogante anche in altre occasioni ha richiamato l'attenzione del Governo, si inserisce nel contesto di un più ampio disegno finalizzato a potenziare la presenza delle Forze dell'ordine nei luoghi pubblici ad elevata concentrazione di persone. Con l'ultima legge di bilancio abbiamo infatti rafforzato la presenza dei militari nelle stazioni ferroviarie, finanziando un'aliquota di personale dedicato di 800 unità. Abbiamo inoltre incrementato il contingente dei militari dell'operazione Strade sicure, portando a 6.000 le unità rispetto alle 5.000 originariamente previste. Contestualmente, la realizzazione sistematica di operazioni interforze cosiddette ad alto impatto, avviate da gennaio 2023, sta producendo risultati positivi in termini di capacità di controllo del territorio, di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità, contribuendo ad incrementare la sicurezza e la vivibilità delle nostre città.

Dall'inizio dell'anno al 15 maggio scorso, sono stati effettuati nelle città interessate complessivamente ben 501 servizi. Di questi, 178 si sono svolti presso le stazioni ferroviarie e le aree limitrofe, con il controllo di circa 97.000 persone, di cui 151 arrestate e 1.102 denunciate. Sempre in questi ambiti, le attività poste in essere hanno portato all'adozione di provvedimenti di espulsione per 116 cittadini stranieri in posizione irregolare, mentre 209 sono state le misure di prevenzione personale complessivamente disposte.

Ciò posto, l'ufficio di polizia ferroviaria di Fossano in provincia di Cuneo sarà operativo a partire dal prossimo 3 giugno. Infatti, concluse le attività di ristrutturazione dell'immobile, di proprietà del Gruppo Ferrovie dello Stato, e di allestimento degli uffici e degli alloggi collettivi, sono state programmate per i prossimi giorni le verifiche di idoneità dei locali ai sensi della normativa vigente.

La dotazione organica del posto di polizia prevede, a regime, ventuno unità complessive, di cui cinque ispettori, cinque sovrintendenti e undici assistenti agenti.

Concludo dicendo che, per dare inizio all'operatività del presidio, è prevista una prima assegnazione di undici operatori subito, con orario di servizio articolato sull'arco temporale dell'intera giornata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Bergesio, per due minuti.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Ministro, l'attivazione di questo posto di Polizia ferroviaria rappresenta una risposta concreta non solo alla città e a tutti i fossanesi, ma a tutta la provincia di Cuneo e, me lo lasci dire, agli utenti del trasporto ferroviario piemontese. È una risposta che va a colmare un vuoto che si era creato in passato e soprattutto sul tema della sicurezza la ringraziamo.

Siamo sicuri che l'impegno da lei preso in questa autorevole Aula, soprattutto con la sua attività quotidiana, sarà sicuramente mantenuto e rispettato, cosa che per noi è motivo di grande soddisfazione.

La gratitudine, signor Ministro, della gente della mia terra va oltre a quello che ci ha confermato oggi. La nostra gratitudine è verso tutte le Forze dell'ordine per il lavoro svolto quotidianamente. Abbiamo visto, proprio in questi giorni, che un pericoloso estremista islamico, autore di violente aggressioni, è stato espulso e rimpatriato in Marocco. Quest'uomo, di origine marocchina, lo scorso anno si era reso responsabile, in provincia di Cuneo, di una violenta aggressione ai danni di due persone. A ottobre, sempre quest'uomo, dopo aver chiesto un passaggio in auto al vicino di casa, aveva aggredito sia lui sia il figlio disabile. Successivamente, dopo essere sceso dall'auto, aveva colpito anche varie altre

automobili di passaggio urlando «Allah akbar». Per bloccarlo erano intervenute, naturalmente, le Forze di polizia.

Io da quest'Aula mi permetto di ringraziare, intanto, tutti gli agenti di polizia che svolgono quotidianamente la loro attività, il questore della provincia di Cuneo, il prefetto, il tribunale, la procura e il Ministero da lei diretto, perché siete intervenuti attivando questa espulsione così importante.

Il nostro Gruppo da sempre chiede una giusta risposta a questi delinquenti e soprattutto condanne certe per i reati di cui queste persone si rendono colpevoli. Basta garantismo: pene certe ed espulsione per chi viene in Italia per delinquere. Grazie, signor Ministro e signor Presidente.

PRESIDENTE. Il senatore Balboni ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01141](#) sulle misure per ridurre la presenza di migranti irregolari, per tre minuti.

BALBONI (Fdi). Signor Presidente, signor Ministro, i recenti fatti di cronaca a Lambrate e a Milano in particolare evidenziano la sempre più pressante esigenza di interventi decisi e decisivi non solo per fermare gli sbarchi, ma anche per incrementare i rimpatri dei migranti che non hanno titolo per rimanere in Italia e in particolare di quelli pericolosi per la sicurezza dei cittadini.

Il Governo, fin dal suo insediamento, ha messo in campo una serie di misure per aumentare i centri per i rimpatri, per migliorare l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento forzoso, anche incentivando la cooperazione con i Paesi di origine, e per assicurare procedure di ingresso regolare controllato, unico antidoto ai mercanti di morte.

Come recentemente dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giorgia Meloni, l'andamento dei flussi dei migranti irregolari verso l'Italia in significativa diminuzione dimostra che il lavoro in corso sta portando a risultati da valutare con fiducia. Una ulteriore importante linea di azione va dedicata ai rimpatri volontari, assistiti, con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni internazionali impegnate in questo ambito.

Anche il recente aggiornamento dell'elenco dei Paesi sicuri per i richiedenti protezione internazionale va nella stessa direzione e costituisce un altro tassello del cambio di passo delle politiche governative, volte a gestire con pragmatismo ed efficacia il fenomeno migratorio.

Tutto ciò premesso, si chiede di sapere quali risultati siano stati conseguiti con le misure già intraprese e quali eventuali ulteriori iniziative siano in via di realizzazione per ridurre la presenza dei migranti irregolari sul territorio nazionale, in particolare di quelli che hanno dimostrato di rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PIANTEDOSI, ministro dell'interno. Signor Presidente, consentitemi innanzitutto di rivolgere un affettuoso pensiero al vice ispettore della Polizia di Stato Christian Di Martino, a cui intendo manifestare nuovamente la gratitudine mia personale e del Governo per quello che ha fatto e per come lo ha fatto, augurandogli di riprendersi al più presto.

Dall'inizio dell'anno sono giunti sulle nostre coste 18.550 migranti, a fronte dei 45.507 dello stesso periodo dello scorso anno, con una diminuzione pari a circa il 60 per cento, come riportato anche dai recenti rapporti di Frontex. Siamo in presenza di un oggettivo segnale positivo, frutto di precise linee di intervento che il Governo ha messo in atto per contrastare il vergognoso traffico di migranti e favorire l'immigrazione legale. Questo si deve, sul versante internazionale, alla collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori, secondo gli indirizzi e le iniziative assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Lo scorso 2 maggio ho incontrato i Ministri dell'interno di Algeria, Libia e Tunisia, per consolidare un processo di dialogo regionale nel Nord Africa con l'obiettivo di coordinare gli sforzi per presidiare più efficacemente le frontiere nell'area del Sahel e implementare i rimpatri volontari assistiti. A tal fine ho peraltro istituito al Viminale un'apposita cabina di regia, che si è riunita proprio nella giornata di ieri, anche con la presenza dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e dell'UNHCR.

Martedì scorso a Tirana ho partecipato alla Conferenza ministeriale dei Balcani, per rinsaldare la cooperazione in materia di sicurezza e flussi migratori in quel quadrante geografico particolarmente strategico. Il prossimo avvio in Albania delle strutture dedicate alle procedure accelerate di frontiera e

al trattenimento dei migranti costituirà un modello innovativo nel contrasto all'immigrazione irregolare, cui guardano con interesse altri Paesi europei.

Sul piano dei rimpatri di coloro che non hanno titolo a rimanere in Italia, segnalo che dall'inizio dell'anno al 14 maggio sono stati effettuati 1.779 rimpatri, in aumento rispetto ai 1.681 dello scorso anno, ancorché parte dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) esistenti non siano pienamente funzionali a causa dei continui atti vandalici posti in essere dagli stessi stranieri che vi sono trattenuti. Il 70 per cento dei rimpatriati è transitato dai CPR, sicché ribadisco che è necessario realizzare nuove strutture sul territorio nazionale, comprese quelle dedicate alle procedure accelerate di frontiera, in attuazione del piano straordinario di cui al decreto-legge n. 124 del 2023, in corso di definizione, e contestualmente ripristinare la piena funzionalità di quelli già esistenti.

Voglio evidenziare l'importanza di tali strutture ai fini del trattenimento dei soggetti pericolosi, la cui libera circolazione sul territorio nelle more del rimpatrio rappresenta un rischio concreto e attuale per la sicurezza delle nostre comunità. Rammento che, tra le migliaia di persone rimpatriate nel 2023, sono stati eseguiti 77 provvedimenti di espulsione per motivi di sicurezza nazionale, per rischio di radicalizzazione o estremismo, e che dall'inizio dell'anno in corso sono state eseguite 34 espulsioni proprio per gli stessi motivi.

Come ricordato dall'onorevole interrogante, è di questi giorni l'inserimento nella lista dei Paesi sicuri di altri sei Stati, tra cui il Bangladesh, il Perù e l'Egitto, che consentirà di fare ricorso alle procedure accelerate di frontiera introdotte dal cosiddetto decreto Cutro anche per i migranti provenienti da tali Paesi e di velocizzare i tempi di accoglimento o di rigetto delle istanze ai fini del successivo rimpatrio. PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Balboni, per due minuti.

[BALBONI](#) (Fdi). Signor Ministro, la sua risposta ci conforta. Fratelli d'Italia apprezza il lavoro che lei e tutto il Governo state facendo, che dimostra come quello di un'immigrazione incontrollata e senza alcuna regola non sia un destino obbligato.

La sinistra per tanti anni non ha fatto altro che varare norme su norme - penso soltanto al cosiddetto decreto Lamorgese, approvato a pochi giorni dalla fine del Governo Conte-*bis* - che praticamente sancivano un principio secondo il quale chi riusciva in qualche modo a mettere piede sul territorio nazionale aveva la ragionevole certezza di poterci rimanere, anche se non aveva rispettato le regole.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in particolare, ha il grande merito di aver convinto l'Europa a considerare i confini dell'Italia come i confini dell'Europa. Chi arriva clandestinamente in Italia arriva in Europa. La strada giusta è quella degli accordi con i Paesi di transito e di provenienza. La strada giusta è quella dei rimpatri veloci. La strada giusta è quella di fare in modo che chi ha dimostrato di essere pericoloso per la sicurezza e per l'ordine pubblico venga trattenuto e rimpatriato.

Il dato che lei ha fornito, in base al quale il 70 per cento di coloro che sono stati trattenuti nei CPR sono poi stati effettivamente rimpatriati, è importante, che può e deve essere certamente migliorato, ma che dimostra come chi si oppone alla realizzazione dei CPR non faccia certamente l'interesse dell'incolumità pubblica.

Un'ultima notazione, signor Ministro: anche lei ovviamente ne sarà a conoscenza, ma pochi giorni fa la Corte costituzionale ha sancito che il reato di immigrazione clandestina è conforme alla nostra Costituzione e alle regole comunitarie. Noi dobbiamo, da un lato, rimpatriare chi arriva senza averne diritto e senza poter invocare la protezione internazionale e, dall'altro, impedire che siano gli scafisti a decidere chi arriva in Italia. Soprattutto, dobbiamo fare in modo che chi non ha diritto a rimanere in Italia non continui a rimanerci, nonostante le regole e le leggi italiane, perché sappiamo benissimo che queste persone purtroppo, loro malgrado, spesso diventano facile manovalanza per la delinquenza, se non vittime di sfruttamenti che non sono degni di un Paese civile.

La strada giusta è quella che ha indicato il Governo: chi viene in Italia ci viene in modo regolare, attraverso i flussi regolari, che infatti non a caso la sinistra, quando governava, aveva praticamente azzerato.

Grazie ancora per il lavoro che sta facendo e, ovviamente, a nome di Fratelli d'Italia, mi dichiaro soddisfatto della sua risposta. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del

giorno è così esaurito.

Saluto ad una delegazione dell'Intergruppo per i diritti fondamentali della persona

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea una delegazione di cittadini che è qui per partecipare all'Intergruppo parlamentare per i diritti fondamentali della persona. Benvenuti in Aula. (*Applausi*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, intervengo per sollecitare la risposta a una mia interrogazione, che è stata presentata il 25 gennaio; siamo a metà maggio e non ho ancora avuto risposta dal ministro Urso, il ministro delle imprese e del *made in Italy*. Si tratta di un'interrogazione che riguarda Confindustria Moda, la confederazione di tutte le filiere della moda, una cosa importantissima per l'Italia (parlo di 60.000 imprese, 550.000 addetti e 108 miliardi di fatturato, di cui tre quarti destinati all'*export*), che purtroppo sta andando a sciogliersi: Sistema Moda Italia infatti, che era la parte del tessile e abbigliamento, inopinatamente si è ritirata da Confindustria Moda, che era la confederazione di tutti (scarpe, pelletteria, occhiali, accessori e pellicce). Si era riusciti, negli anni intorno al 2016-2017, a mettere tutti insieme, ma improvvisamente un pezzo, quello principale, si è ritirato. Questo creerà un problema per la nostra filiera della moda, perché ovviamente noi diciamo sempre che non riusciamo a fare sistema, mentre lì si era fatto.

Ho quindi chiesto al ministro Urso di farci sapere se fosse al corrente di questa gravissima defezione di Sistema Moda Italia, se sapesse cosa era successo, se avesse delle soluzioni e se fosse intervenuto presso Sistema Moda Italia, anche con una *moral suasion*. Insomma, è una cosa molto importante. Questo Governo parla tanto di *made in Italy* e poi, quando succede una cosa così grave sul *made in Italy*, non se ne sa niente (poi magari si fa un liceo al quale nessuno si iscrive). Se il ministro Urso avesse la bontà di rispondermi dopo tanti mesi, gliene sarei grato. Chiedo quindi agli Uffici se possono informare il Ministero che sono in attesa speranzosa.

[PRESIDENTE](#). Senatore Scalfarotto, la Presidenza prende atto di questo sollecito e trasferirà la sua richiesta al ministro Urso.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 21 maggio 2024

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 21 maggio, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 16,13*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria ([1092](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

« a) al comma 3-*bis*, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, la parola: "predetta" è soppressa;

a-bis) al comma 3-*ter*, le parole: "secondo periodo del" sono soppresse »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

"3-*ter.1*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri" »;

alla lettera c), la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato »;

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: « dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e, alla lettera a), le parole: « del citato decreto-legge n. 34 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

*al comma 3, dopo le parole: « dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo », le parole: « diversi da quelli di cui al comma 3-*ter.1* del medesimo articolo 2 » sono soppresse, dopo le parole: « di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « l'acquisizione del titolo abilitativo » sono sostituite dalle seguenti: « la concessione di contributi »;*

al comma 4, alinea, dopo le parole: « del 2023 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 5, dopo le parole: « del 2023 » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis*. - (Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici) - 1. Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3-*ter.1*, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo

trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 202, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione successiva alle calamità, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo.

2. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via telematica, un'istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo. I Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate ai sensi del secondo periodo del comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

4. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 1-ter. - (Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale) -

1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 2 presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 4. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

5. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: « del decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto-legge ».

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali » sono sostituite dalle seguenti: « trasmettono all'ENEA le seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati »;

al comma 2, le parole: « del 2020, trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" » sono sostituite dalle seguenti: « del 2020 trasmettono al Portale nazionale delle classificazioni sismiche », le parole: « 28 febbraio 2017, n. 58 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 58 del 28 febbraio 2017 » e le parole: « inerenti gli » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti agli »;

al comma 3, alinea, dopo la parola: « variazioni » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 4, le parole: « 60 giorni dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni dalla data di entrata in vigore »;

al comma 5, le parole: « di cui commi », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi » e dopo le parole: « del 2020 » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso 3-bis, le parole: « o sia intervenuta decadenza » sono sostituite dalle seguenti: « o per i quali sia intervenuta decadenza »;

al comma 2, capoverso 49-quinquies, al primo periodo, le parole: « comma 2 della predetta disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 del medesimo articolo 17 » e, al quarto periodo, le parole: « Ove non applicabili » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora non siano applicabili » e le parole: « dell'articolo 31 » sono sostituite dalle seguenti: « del citato articolo 31 ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia) - 1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non è consentita la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.

4. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

6. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 177, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.

Art. 4-ter. - *(Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)* - 1. Ferme restando le ulteriori

ipotesi di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.

2. Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « che si intendono » sono sostituite dalle seguenti: « che intendono » e le parole: « presente decreto-legge », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « presente decreto »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "negli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025";

b) al comma 10:

1) al secondo periodo, la parola: "quotidianamente" è sostituita dalla seguente: "mensilmente";

2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025";

c) al comma 16, dopo le parole: "sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta" sono inserite le seguenti: "in assenza dei relativi presupposti" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0 ».

All'articolo 7:

al comma 3, le parole: « Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano » e le parole: « della presente disposizione » sono soppresse;

al comma 4, le parole: « pandemia da virus Covid-19 » sono sostituite dalle seguenti: « pandemia da COVID-19 »;

al comma 5, capoverso 1-ter, le parole: « invio dei dati, e » sono sostituite dalle seguenti: « invio dei dati e »;

al comma 6, le parole: « decreto-legge 29 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 30 dicembre »;

al comma 7, le parole: « rata successiva, comporta » sono sostituite dalle seguenti: « rata successiva comporta »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "entro il 30 luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2024".

7-ter. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: "entro la scadenza del 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro la scadenza del 30 settembre 2024".

7-quater. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (*Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo*) - 1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore ».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 2-quinquies, dopo le parole: « magistratura tributaria » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, le parole: « al riversamento » sono sostituite dalle seguenti: « del riversamento » e le parole: « Agli oneri di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « legge delega » sono sostituite dalla seguente: « legge », le parole: « sono incrementate, rispettivamente » sono sostituite dalle seguenti: « sono incrementate rispettivamente » e le parole: « per ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 » e, al quarto periodo, le parole: « bilancio dello Stato, le somme » sono sostituite dalle seguenti: « bilancio dello Stato le somme ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo »;

al comma 5, le parole: « Commissione RIPAM » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) »;

al comma 6, le parole: « dal comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'attuazione del comma 3 », le parole: « e pari a euro 3.900.000 » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro 3.900.000 annui » e le parole: « per le esigenze » sono sostituite dalle seguenti: « per far fronte ad esigenze »;

al comma 7, dopo le parole: « Giubileo della Chiesa cattolica » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2025 » e le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Al fine di dare attuazione ai programmi promossi dal G7 nell'ambito della dichiarazione ministeriale del 15 marzo 2024 su industria, tecnologia e digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo e di garantire al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro

700.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

- « Art. 9-bis. - (*Disposizioni finanziarie*) - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043. Per il potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria poste in essere dalla società Ferrovie dello Stato italiane Spa è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
3. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
4. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025.
5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.
6. Le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 652, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2026";
- b) al comma 676, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025".
8. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
- "3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento".
9. Il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-bis, 1-ter e 4-bis, comma 4, e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:
- a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893

milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 4-*bis*, comma 4, e dai commi 7 e 8 del presente articolo;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

c) quanto a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600 milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) quanto a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 400 milioni di euro, e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per 400 milioni di euro, per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021;

f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

g) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h) quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 189.560 euro;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quanto a 254.022 euro;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 683.543 euro;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 5.893 euro;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, quanto a 6.438.334 euro;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 286.247 euro;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 9.324 euro;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 865.754 euro;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 1.926.540 euro;

- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 3.899.526 euro;
 - 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 1.015.944 euro;
 - 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 358.498 euro;
 - 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 2.418.258 euro;
 - 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 17.218 euro;
 - 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, quanto a 1.649.670 euro;
- i) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- m) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

11. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4-*bis*, comma 4, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.

Art. 9-*ter*. - (*Clausola di salvaguardia*) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

ARTICOLI DA 1 A 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

Articolo 1.

(*Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura*)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, la parola: « predetta » è soppressa;

a-*bis*) al comma 3-*ter*, le parole: « secondo periodo del » sono sopresse;

b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

« 3-*ter*.*1*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio

di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

c) il comma 3-*quater* è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto sussistano le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo o sia stata presentata l'istanza per la concessione di contributi.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, primo periodo, e al comma 3, lettere *a)* e *b)*, del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Articolo 1-*bis*.

(Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici)

1. Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all'articolo

2, comma 3-*ter*.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione successiva alle calamità, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo.

2. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via telematica, un'istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo. I Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate ai sensi del secondo periodo del comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

4. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 1-*ter*.

(Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale)

1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 2 presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 4. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

5. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 2.

(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente)

1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono all'ENEA le seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 trasmettono al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, relative:

- a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;

b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;

d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni i soggetti:

a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

4. Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. ».

2. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 49-quinquies è sostituito dal seguente:

« 49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate

in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere *e)*, *f)* e *g)* del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-*ter* e 49-*quater* ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma. ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Articolo 4-*bis*.

(Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia)

1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non è consentita la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere *e)*, *f)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.

4. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-*ter* del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

6. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 177, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali

utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.

Articolo 4-ter.

(Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.

2. Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 5.

(Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE)

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al terzo periodo, le parole « con facoltà di successiva cessione » sono sostituite dalle seguenti: « senza facoltà di successiva cessione »;
- b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: « In presenza di concorso nella violazione, oltre

all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari. Alle cessioni di cui al terzo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. ».

2. I crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.

Articolo 6.

(Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0)

1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

3-*bis*. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « negli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 10:

1) al secondo periodo, la parola: « quotidianamente » è sostituita dalla seguente: « mensilmente »;

2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025 »;

c) al comma 16, dopo le parole: « sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta » sono inserite le seguenti: « in assenza dei relativi presupposti ».

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI DI NATURA FISCALE E IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

1. Le disposizioni dell'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data.
 2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.
 3. Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo.
 4. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da COVID-19, all'articolo 35, comma 1, lettere *b)*, *b-bis*) e *b-ter*), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.
 5. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente
« *1-ter*. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. ».
 6. All'articolo 3, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: « 31 marzo 2024 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2024 » e le parole: « 1° aprile 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2024 ».
 7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
- 7-bis*. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: « entro il 30 luglio 2024 » sono

sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2024 ».

7-ter. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: « entro la scadenza del 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro la scadenza del 30 settembre 2024 ».

7-quater. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinqües*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-*quinqües*, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 7-*bis*.

(Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo)

1. Il comma 1 dell'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

2. Il comma 2 dell'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria)

1. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente:

« 2-*quinqües*. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria, si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione del riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all'Agenzia delle entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa delle agenzie fiscali in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, le risorse variabili dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate rispettivamente di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n.

209. Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 9.

(Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, è destinata ai territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. Al fine di assicurare la concessione e l'operatività delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».

3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

4. Le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

5. Ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190.

7. In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi per i quali è prevista l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'entità del contributo di cui al suddetto comma è fissato nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera *a*), del medesimo articolo.

7-bis. Al fine di dare attuazione ai programmi promossi dal G7 nell'ambito della dichiarazione ministeriale del 15 marzo 2024 su industria, tecnologia e digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo e di garantire al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 9-*bis*.

(Disposizioni finanziarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043. Per il potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria poste in essere dalla società Ferrovie dello Stato italiane Spa è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

4. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.

6. Le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, le parole: « dal 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2026 »;

b) al comma 676, le parole: « dal 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2025 ».

8. All'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« *3-ter.* Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-*bis*, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento ».

9. Il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i

soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter* e 4-*bis*, comma 4, e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:

a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 4-*bis*, comma 4, e dai commi 7 e 8 del presente articolo;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

c) quanto a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600 milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) quanto a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 400 milioni di euro, e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per 400 milioni di euro, per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021;

f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

g) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h) quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 189.560 euro;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quanto a 254.022 euro;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 683.543 euro;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 5.893 euro;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, quanto a 6.438.334 euro;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 286.247 euro;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 9.324 euro;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 865.754 euro;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 1.926.540 euro;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 3.899.526 euro;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 1.015.944 euro;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 358.498 euro;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 2.418.258 euro;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 17.218 euro;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, quanto a 1.649.670 euro;

i) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

m) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

11. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4-*bis*, comma 4, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.

Articolo 9-*ter*.

(*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 10.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.4 (testo 2)

[Turco](#), [Lorefice](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:* «0a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti dal presente comma. A tal fine, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente incrementata, a decorrere dal 1 gennaio 2024, del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»;

c) *sopprimere il comma 4.*

1.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Fina](#), [Manca](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, sopprimere il comma 2

1.9

[Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Musolino](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere lettera a).

1.11

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 200 milioni di

euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Per i soggetti di cui alla predetta lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-*bis* del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-*bis*, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-*bis*."».

1.200 (già 1.23)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.1», primo periodo, sostituire le parole «nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016» con le seguenti: «a far data dal 1° aprile 2009 ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.».

1.24

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1", al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo la parola "Abruzzo", inserire la seguente: ", Emilia Romagna";*
- b) *dopo le parole "aprile 2009", inserire le seguenti: "il 20 e il 29 maggio 2012".*

1.25

[Musolino](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.1», dopo le parole «Abruzzo, Lazio,» inserire le seguenti: «Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto» e, dopo le parole «il 6 aprile 2009» inserire le seguenti: «, a far data dal 20 maggio 2012».

1.30

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1." primo periodo, dopo le parole: "24 agosto 2016", inserire le seguenti: ", nonché a immobili danneggiati in territori colpiti da eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023."

1.32

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1." primo periodo, dopo le parole: "24 agosto 2016", inserire le seguenti: ", nonché per quelli verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."

1.43

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "verificatisi il 6 aprile 2009", inserire le seguenti: ", e di 800 milioni di euro per l'anno 2025".

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), valutati in

800 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.53

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento."

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti nell'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.54

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.1», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento.».

1.59

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso "3-ter.1" inserire il seguente:

"3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi che hanno ad oggetto la riqualificazione antisismica e l'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici residenziali."

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.62

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.63

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-bis.1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata in dichiarazione dei redditi"».

1.65

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti che dal 1° gennaio 2023 sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono utilizzare la quota annuale di detrazione in diminuzione delle imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese».

1.69

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto", con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2024".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.76

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "e comportano", inserire le seguenti: "riparazione o rafforzamento locale miglioramento sismico, adeguamento sismico, o".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.201 (già 1.86)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Fina](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole «sussistano le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo o sia stata presentata» con le seguenti: «risultino presentate le istanze di cui al comma 2 o».

1.85

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: "sussistano le condizioni", fino alla fine del periodo, con le seguenti: "per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto risultino presentate le istanze di cui al comma 2 o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo."

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.89

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Lorefice](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

1.93

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Fina](#), [Manca](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo."

1.94

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.96

[Musolino](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole «fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»

1.103

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;».

1.104

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Patuanelli](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo

vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;"

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.110

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.111

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

1.114

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore", con le seguenti: "entro la data entrata in vigore della legge di conversione".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.125

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole «non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati» con le seguenti: «non sia stato stipulato un contratto di appalto, anche con un unico soggetto che agisce come contraente generale, o non sia stato conferito alcun incarico professionale o stipulato altro accordo strumentale per i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti. Nel caso in cui alla data di entrata in

vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data della stipulazione degli accordi di cui al periodo precedente deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o appaltatore o professionista mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44».

1.127

[Fina](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: ", per lavori già effettuati" ed inserire, alla fine, il seguente periodo: "Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."

1.130

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole ", per lavori già effettuati" con le seguenti: "Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.133

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Precluso

Al comma 5, dopo le parole «per lavori già effettuati» aggiungere le seguenti: «o per prestazioni professionali, anche di un unico soggetto che agisce come contraente generale, o non sono stati versati acconti. Qualora siano stati effettuati lavori o prestazioni non ancora documentati da fattura, l'esecuzione degli stessi deve essere attestata dal progettista o dal direttore lavori mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

1.134

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 5, dopo le parole "per lavori già effettuati" aggiungere le seguenti: "salvo che si tratti di progetti complessi multi intervento, riconducibili a cantieri già avviati, in cui vi sia almeno una spesa documentata da fattura".

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.139

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato."

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1.141

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente il periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato.»

1-bis.200 (già 1.0.1000/1)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere » *aggiungere le seguenti:* « gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e » *e sostituire le parole:* « 35 milioni per il 2025 » *con le seguenti:* « 130 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. »

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. »

1-bis.201 (già 1.0.1000/9)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: « in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza » *aggiungere le seguenti:* « nonché quelli danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel 2022 e nel 2023 nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana » *e sostituire le parole:* « 35 milioni per il 2025 » *con le*

seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1-bis.202 (già 1.0.1000/6)

[Musolino](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole «stato di emergenza» inserire le seguenti: «e in quelli strettamente contigui».

1-bis.203 (già 1.0.1000/10)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole "35 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro per il 2024 e 50 milioni di euro";

Conseguentemente, all'articolo 9-bis, comma 10:

a) sostituire le parole "in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti "in 232 milioni di euro per l'anno 2024, 1.083,3 milioni di euro per l'anno 2025";

b) dopo la lettera b, inserire la seguente "b-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."

1-ter.200 (già 1.0.1000/19)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «energetica e strutturale» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche» e sostituire le parole: «100 milioni per il 2025» con le seguenti: «200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

1-ter.201 (già 1.0.1000/23)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole "100 milioni di euro per l'anno 2025", con le seguenti: "200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026".

Conseguentemente, dopo il comma 5 del medesimo articolo, inserire il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

1-ter.202 (già 1.0.1000/20)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro per il 2024 e 100 milioni di euro di euro";

Conseguentemente, all'articolo 9-bis, comma 10:

a) sostituire le parole "in 212 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "in 232 milioni di euro per l'anno 2024";

b) dopo la lettera b), inserire la seguente "b-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."

1-ter.203 (già 1.0.1000/24)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."

Conseguentemente, dopo il comma 5 del medesimo articolo, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)

1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

2.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.".

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.12

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."»

2.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole "non si applicano", con le seguenti: "si applicano entro il termine del 15 giugno";*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.18

[Tajani](#), [Manca](#), [Losacco](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "negli anni precedenti" aggiungere le seguenti: "salvo che per la comunicazione di correzione di errori formali postumi".

2.24

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.»

2.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.27

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: "inviata dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024" con le seguenti: "inviata dal 1° aprile al 4 aprile 2024, è consentita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 16/2012".

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.30

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Al comma 2, le parole: "inviata dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "inviata dal 1° aprile al 4 giugno 2024, è consentita entro il 4 giugno 2024".

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2.34

[Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con riguardo alle comunicazioni sostitutive di cui al comma 2, la sospensione dei 30 giorni prevista dall'articolo 122-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, inizia a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto. L'Agenzia delle entrate dispone tempi e modalità adeguate affinché il contribuente possa chiedere la rimessa in bonis di eventuali comunicazioni impropriamente scartate.»

2.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)

1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti: "4 aprile 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

3.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "trasmettono all'ENEA", inserire le seguenti: "quale integrazione all'asseverazione".

3.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole "i soggetti", inserire le seguenti: "che non abbiano ancora trasmesso l'asseverazione finale alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e".

3.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole "euro 10.000" con le seguenti: "euro 2.000";*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

3.15

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Precluso

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole "euro 10.000" con le seguenti: "euro 2.000";*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

3.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.0.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)

1. Per garantire la certezza del diritto e per prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di Superbonus e altri bonus edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su questioni di natura

eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:

a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell'intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del DPR 23.3.1998 n. 138;

2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;

c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non rileva il requisito dell'effettuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del medesimo decreto;

d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

e) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

4.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "3-bis.", sostituire le parole: "10.000" con le seguenti: "25.000".

4.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "trentesimo giorno", con le seguenti: "novantesimo giorno".

4-bis.200 (già 1.0.1000/29)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole "1° gennaio 2025", con le seguenti: "1° gennaio 2026".

Conseguentemente, dopo il medesimo comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

4-bis.201 (già 1.0.1000/31)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Trevisi](#), [Nave](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 4 dopo le parole: «d'imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello» e sostituire le parole: «la detrazione è ripartita» con le seguenti: «su opzione del contribuente, può essere ripartita»;*

2) *al comma 5 sostituire le parole: «sono ripartiti» con le seguenti: «su opzione del contribuente, può essere ripartita».*

4-bis.202 (già 1.0.1000/33)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «la detrazione è ripartita» con le seguenti: «la detrazione può essere fruita, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate,».

4-bis.203 (già 1.0.1000/35)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

4-bis.204 (già 1.0.1000/39)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: « salvo che le rate residue cedute siano ripartite dal cessionario in dieci quote annuali di pari importo.»

4-ter.200 (già 1.0.1000/41)

[Tajani](#), [Manca](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: ", assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso, ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati."*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, dopo le parole "a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso" aggiungere le parole "o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emissione di lettere di compliance e conseguente*

ravvedimento operoso". Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, che ne asseveri le condizioni di attuazione.

Conseguentemente, all'articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente: "11. Fermo restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, le maggiori entrate spettanti allo Stato derivanti dal medesimo articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026."

4-ter.201 (già 1.0.1000/42)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«, assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso, ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati.»;

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, dopo le parole "a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso" sono aggiunte le seguenti: "o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso".

2-ter. Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al comma 2-bis si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, che ne asseveri le condizioni di attuazione.».

Conseguentemente, all'articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Fermo restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, le maggiori entrate spettanti allo Stato derivanti dal medesimo articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026.»

4-ter.202 (già 1.0.1000/44)

[Camusso](#), [Tajani](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I Comuni di cui ai commi 1 e 2 destinano, con proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, una quota parte della quota riconosciuta ai medesimi per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al salario accessorio del personale coinvolto dalle procedure di accertamento. La

quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, in sede di contrattazione decentrata, al personale interessato. Le risorse così individuate non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

4-ter.203 (già 1.0.1000/45)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. I Comuni di cui ai commi 1 e 2 destinano, con proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, una quota parte della quota riconosciuta ai medesimi per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al salario accessorio del personale coinvolto dalle procedure di accertamento. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, in sede di contrattazione decentrata, al personale interessato. Le risorse così individuate non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

6.200 (già 6.12)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."

6.13

[Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1. I modelli F24 contenenti i crediti d'imposta individuati con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19 del 12 aprile 2024, sospesi ai sensi dell'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nelle more dell'aggiornamento del modello adottato dal decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, sono considerati tempestivi se il contribuente presenta detto modello con le modalità e i termini individuati dal decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui al comma 1.

3.2. Nel caso indicato al comma 3-bis nessuna sanzione può essere ascrivibile, nemmeno ai fini dell'eventuale aggiornamento del documento unico di regolarità contributiva (DURC), se il contribuente rispetta i termini individuati dal suddetto decreto ministeriale; rimane ferma l'efficacia degli scarti solo se conseguenti a motivazioni legate all'analisi del rischio diverse da quelle indicate al comma 3-bis. L'Agenzia delle entrate dispone modalità e tempi adeguati affinché il contribuente possa chiedere la rimessa *in bonis* degli eventuali modelli F24 impropriamente scartati».

6.201 (già 1.0.1000/40)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

"3-ter. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36.".

7.200 (già 7.8)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non costituiscono rimessione in termini degli atti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto si è già formata decadenza."

7.11

[Musolino](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera d-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", oppure, in ogni caso, se l'attività professionale è stata avviata nel medesimo anno in cui è avvenuta la prima iscrizione all'albo professionale di riferimento"».

7.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

7-bis.200 (già 7.1000/3)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

1. Le regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti ai fini dell'adeguamento della pianificazione ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti per l'individuazione degli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 7-ter).

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.»

9.7

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire i seguenti: «2-bis. All'articolo 1, comma 768, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

2-ter. Agli oneri derivanti di cui al comma 2-bis, quantificati in euro 8,1, milioni per il 2024, comprensivi della quota Stato e della quota comuni a seguito della ricognizione al 1° gennaio 2024 concordata con il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»

9-bis.200 (già 1.0.1000/50)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: « 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209» *con le seguenti:* « 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124»

9-bis.201 (già 1.0.1000/58)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Precluso

Sopprimere il comma 8

9-bis.202 (già 1.0.1000/60)

[Musolino](#)

Precluso

Al comma 8, capoverso «3-ter», sostituire le parole «gennaio 2028» con le seguenti: «gennaio 2024» *e le parole «è ridotta al 30 per cento» con le seguenti:* «è incrementata al 75 per cento».

9-bis.203 (già 1.0.1000/62)

[Paita](#), [Musolino](#)

Precluso

Al comma 10, lettera d), sostituire le parole «comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234» con le seguenti: «comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-bis.204 (già 1.0.1000/63)

[Paita](#), [Musolino](#)

Precluso

Al comma 10, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e

ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

9-bis.205 (già 1.0.1000/64)

[Musolino](#)

Precluso

Al comma 10, lettera f), sostituire le parole «articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388» con le seguenti: «articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-ter.0.200 (già 9.0.4)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*quater*

(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del PNGR)

1. Le Regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti richiesti dal PNGR per indicare gli impianti minimi o diversamente dichiarano di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) e confermate nei termini di cui al comma 2.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il Governo, ai sensi dell'articolo 2 comma 120 della Costituzione, nomina un proprio Commissario.

4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta ed individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle Regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del PNGR.

5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del PNGR.»

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulla garanzia di uniformità nell'erogazione di contributi e supporti per persone non autosufficienti

([3-01140](#)) (15 maggio 2024)

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#). - *Al Ministro per le disabilità -*
Premesso che:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, commi 159-171, ha qualificato l'offerta integrata sociosanitaria territoriale, delineando le azioni legate all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e la costituzione di sistemi di servizi integrati presso le case della comunità previste dal PNRR in cui il servizio sanitario nazionale e gli ATS (ambiti territoriali sociali) garantiscono, alle persone in condizioni di non autosufficienza, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA);

inoltre, ha previsto alcune disposizioni specifiche sui servizi socioassistenziali volti a promuovere "la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti", stabilendo le aree di intervento da parte degli ATS (comma 162);

con riferimento alle aree di intervento, le norme stabiliscono la possibilità per gli ATS di integrare l'offerta dei servizi e degli interventi con contributi monetari, precisando che essi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale (comma 164). Nessuna disposizione analoga è prevista per gli under 65;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 è stato approvato il piano nazionale per la non autosufficienza (PNNA) 2022-2024 ed è stato disposto il riparto del fondo per le non autosufficienze per il corrispondente triennio;

le risorse complessivamente afferenti al fondo per le non autosufficienze, nel triennio 2022-2024 sono pari a 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 nel 2023 e 913,6 nel 2024;

in ossequio alle disposizioni della legge n. 234, il PNNA ha definito i LEPS, indicando le risorse del fondo per le non autosufficienze previste per il loro finanziamento le quali, nel triennio 2022-2024, sono progressivamente aumentate;

a fronte di tale incremento degli stanziamenti, il piano demanda alle Regioni il compito di individuare la quota percentuale di risorse da destinare alla realizzazione dei servizi di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, per l'anno 2022; per gli anni successivi tale quota deve essere incrementata del 10 per cento nel 2023 e del 20 per cento nel 2024;

il piano precisa altresì che, nelle more del suo perfezionamento e dei conseguenti trasferimenti di risorse di cui al fondo, "le regioni interessate potranno continuare a garantire con risorse proprie gli interventi anche di natura monetaria, alle persone con gravissima disabilità", ciò al fine di "scongiurare l'eventualità di una interruzione nella erogazione delle prestazioni nei confronti di beneficiari in situazione di fragilità e bisogno";

contrariamente a quest'ultima previsione, richiamando nella propria delibera il comma 164 citato (che, come evidenziato, è riferito esclusivamente alle persone over 65), la Regione Lombardia ha interpretato le indicazioni del piano disponendo, già a partire da giugno 2024, una consistente riduzione (fino al 50 per cento) dei sussidi monetari mensili corrisposti alle persone con disabilità grave o gravissima e ai loro caregiver familiari: una misura che riguarda oltre 7.000 famiglie e che pregiudica fortemente le prospettive di assistenza, peraltro allo stato non controbilanciate dal rapido approntamento di servizi di assistenza diretta;

è indispensabile assicurare continuità, concretezza, efficacia e libertà ai servizi di assistenza e di cura, senza pregiudicare l'autonomia delle persone interessate e scongiurando ogni possibile soluzione di continuità nella garanzia degli stessi,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per scongiurare la riduzione dei contributi monetari per le persone con disabilità grave o gravissima e per i loro caregiver familiari, attualmente erogati da alcune Regioni con le risorse del fondo per le non autosufficienze, al fine di garantire piena continuità dell'assistenza nei confronti dei beneficiari in situazione di bisogno e se non ritenga utile chiarire che i vincoli indicati dal comma 164 dell'articolo 1 della legge n. 234 sono riferibili esclusivamente alle persone non autosufficienti over 65 e che, a fronte del progressivo aumento delle risorse collegate all'attuazione del piano, il percorso di potenziamento dei servizi diretti in materia di livelli essenziali delle prestazioni sociali non deve pregiudicare, per gli interessati, gli importi monetari attualmente previsti che, tra l'altro, a fronte di servizi carenti, consentono ai beneficiari la facoltà di scegliere, in piena autonomia e libertà, le persone da deputare alla propria assistenza, anche in ragione del carattere intimo e personalissimo che quest'ultima assume.

Interrogazione sulla carenza di strutture e servizi dedicati alle donne con disabilità

([3-01138](#)) (15 maggio 2024)

[Biancofiore, Guidi](#). - *Al Ministro per le disabilità* -

Premesso che:

in data 13 dicembre 2006, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (di seguito, "Convenzione Onu"), costituendo un documento programmatico e orientato al riconoscimento, l'introduzione e il mantenimento dei diritti

delle persone con disabilità, che muove la legge delega in materia di disabilità (legge n. 227 del 2021), il cui ultimo decreto attuativo è stato approvato in Consiglio dei ministri in data 15 aprile 2024;

la Convenzione ONU ha dedicato un apposito articolo, il n. 6, alle donne con disabilità, riconoscendo l'incidenza di "discriminazioni multiple", a causa del loro genere e della loro condizione di disabilità, e che, pertanto, è necessario adottare "misure per garantire il loro pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali";

la Convenzione ONU ha dedicato un apposito articolo, il n. 9, all'accessibilità, impegnando gli Stati parti a ideare, progettare o riprogettare, misure adeguate a garantire l'accesso ad ambienti fisici, trasporti, di informazione o di comunicazione;

i dati e gli studi esposti in sede di riunione straordinaria del 24 novembre 2023 dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne mostrano, su base statistica e su quella delle esperienze raccolte dagli enti di settore interpellati, una carenza di strutture e servizi sanitari e, specificatamente, ginecologici e ostetrici, accessibili alle donne con disabilità, ingenerando de facto discriminazione sul piano dei diritti della sfera sessuale e riproduttiva e la non garanzia di autonomia delle suddette,

si chiede di sapere quali ulteriori azioni, anche in coordinamento con il Ministero della salute, si intenda intraprendere e porre in essere, al fine di garantire una distribuzione più omogenea di strutture e servizi accessibili, accoglienti e coerenti con le esigenze fisiche e psicologiche delle donne con diverse disabilità.

Interrogazione sullo stato dei lavori del tavolo tecnico sui *caregiver* familiari
([3-01137](#)) (15 maggio 2024)

[Gasparri](#), [Damiani](#), [De Rosa](#), [Fazzone](#), [Galliani](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Ronzulli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#). - *Al Ministro per le disabilità* -

Premesso che:

diversi sono i temi che interessano le disabilità e, in particolare, il tavolo ministeriale sui *caregiver* familiari sta lavorando per l'elaborazione di un testo normativo nazionale (dopo che le Regioni, negli anni, hanno già adottato le disposizioni relative ai propri territori) che individui le misure che si intende assumere per agevolare, anche da un punto di vista burocratico, i familiari che assistono un soggetto fragile, uniformare le forme di tutela e di assistenza sul territorio nazionale;

un tema "pratico", sentito nella vita di tutti i giorni, è quello del nomenclatore tariffario per gli ausili per disabili, che non appare aggiornato alle esigenze attuali delle diverse disabilità, alcune nemmeno riconosciute, e tutto il sistema appare obsoleto e persino farraginoso. Da un lato non c'è un quadro completo di tutti gli ausili necessari, viste le varie patologie, dall'altro è necessario semplificare la procedura delle prescrizioni degli ausili ricorrenti: ad esempio, una persona che permanentemente fa uso di catetere, ogni anno deve rinnovare la prescrizione dallo specialista, per fare questo deve recarsi dal proprio medico, farsi prescrivere una visita specialistica, prendere appuntamento dallo specialista, effettuare la visita, portare la prescrizione al distretto;

altro tema è quello delle "buone pratiche", posto che in materia di assistenza alle persone con disabilità c'è una grande frammentazione, su tutti i livelli. Dalla norma, buona a livello nazionale, spesso non discende un'applicazione uniforme nelle regioni e nei comuni. Al di là del problema dei livelli di assistenza, sarebbe necessario individuare puntualmente le buone pratiche, spesso frutto del lavoro del volontariato, per omogeneizzare il sistema,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato dei lavori del tavolo tecnico sui *caregiver* familiari;

se il Ministro in indirizzo, per la parte di propria competenza, sia a conoscenza di quali iniziative verranno assunte per aggiornare il nomenclatore e quali per semplificare le procedure, magari prevedendo la semplice prescrizione del medico curante;

per quanto riguarda le buone pratiche, oltre alle misure contenute nel decreto legislativo n. 62 del 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2024, e all'individuazione dell'INPS come unico soggetto gestore, se siano in gestazione o attuazione ulteriori proposte o azioni tese ad omogeneizzare e uniformare l'intero sistema.

Interrogazione sull'attuazione della recente normativa in tema di accertamento e presa in carico delle disabilità

([3-01143](#)) (15 maggio 2024)

[Zambito](#), [Boccia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#). - *Al Ministro per le disabilità -*

Premesso che:

in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità, sono stati adottati tre decreti legislativi per la "revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità";

si tratta del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, recante disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante l'istituzione dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, e del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato;

nel commentare l'ultimo decreto legislativo attuativo della legge delega, in data 15 aprile 2024, sul sito del Ministero per la disabilità, la ministra Locatelli ha affermato che: "si tratta del cuore della riforma che semplifica il sistema di accertamento dell'invalidità civile, eliminando le visite di rivedibilità e che introduce il 'Progetto di vita', come strumento di accompagnamento nella vita delle persone. Si tratta di una rivoluzione culturale e civile, che sviluppa un nuovo paradigma nella presa in carico della persona con disabilità, eliminando le estreme frammentazioni tra le prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali";

sicuramente è un progetto ambizioso e condivisibile, che però presenta diversi aspetti critici, evidenziati, in sede di audizioni, da più soggetti e che riguardano il merito di alcune disposizioni, il metodo di attuazione del decreto legislativo e, ultimo, ma non ultimo, gli aspetti di copertura economica dello stesso;

sotto il profilo del merito, diversi rilievi sono stati posti relativamente alla scelta di conferire, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la gestione del procedimento per la valutazione di base, in via esclusiva, all'INPS, scelta che comporterà una mole enorme di lavoro per l'Istituto rispetto alla quale non è stato, ad oggi, fornito alcun elemento utile alla valutazione dell'impatto organizzativo di questa nuova procedura, per far fronte alla quale è prevista l'autorizzazione per l'INPS di assumere 1.069 nuovi medici, 142 funzionari amministrativi, 920 funzionari in ambito sanitario, non necessariamente "garanzia" del raggiungimento delle finalità previste;

così come è accaduto per la "riforma" in favore delle persone anziane, il decreto legislativo rimanda ad un numero consistente di decreti ministeriali successivi (ben 6), aspetto che lo rende sostanzialmente carente di misure immediatamente operative e che ha negato alle Commissioni parlamentari competenti la possibilità di esprimere il proprio parere;

sotto il profilo economico, invece, relativamente alle assunzioni per l'INPS finalizzate allo svolgimento della procedura valutativa di base, si prevede, a regime, un costo di poco più di 215 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, a cui si aggiungono poco meno di 33 milioni all'anno per i professionisti sanitari delle varie associazioni previste, per un totale di spesa che "copre" quasi interamente le risorse, pari a 273 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, prese dal fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, che sono, o meglio "dovrebbero", essere destinate anche all'implementazione dei progetti vita (di cui all'articolo 31 del decreto legislativo) e alle misure di formazione (di cui all'articolo 32 del decreto legislativo);

appare, quindi, più che concreto il rischio di vedere impegnate le risorse destinate all'attuazione del decreto legislativo (mediante riduzione del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità) in larga misura, per la copertura delle "spese di sistema" e, in modo residuale, per le altre finalità previste, in modo specifico, per le persone in condizioni di disabilità;

considerato inoltre che:

come previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 si avvieranno le procedure di sperimentazione, della durata di dodici mesi, volte all'applicazione

provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e Centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base e delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita;

le modalità e i territori coinvolti per le procedure di sperimentazione, nonché la verifica degli esiti, saranno stabiliti con regolamenti da adottare, rispettivamente, entro il 30 novembre 2024 ed entro cinque mesi dall'entrata in vigore del decreto, rinvio che presenta profili di incertezza riguardo alla scelta dei territori e il rischio di un'irragionevole sperequazione tra cittadini in pari condizioni di bisogno;

l'entrata in vigore della fase di sperimentazione a decorrere dal 1° gennaio 2025, il rinvio a due successivi regolamenti sulla base di criteri indefiniti e forieri di disuguaglianze tra cittadini con le stesse esigenze, la mancata previsione di qualsivoglia norma in materia di monitoraggio delle sperimentazioni e in caso di esito negativo delle stesse rendono necessari chiarimenti da parte della Ministra,

si chiede di sapere:

se la Ministra in indirizzo ritenga sufficienti le risorse destinate all'attuazione del decreto legislativo e quali siano le sue valutazioni riguardo alla suddivisione delle stesse a scapito delle misure "centrali" del decreto legislativo;

se non ritenga necessario prevedere una qualche forma di monitoraggio delle sperimentazioni previste, attraverso quali strumenti intenda seguire le diverse fasi di attuazione della riforma e se esista uno "scenario alternativo" in caso di esito negativo delle sperimentazioni, al fine di evitare che il lungo e farraginoso processo, previsto dal decreto legislativo, si risolva in un inutile dispendio di risorse a danno della parte più debole della popolazione.

Interrogazione sulla prossima visita in Italia di un estremista politico austriaco
([3-01142](#)) (15 maggio 2024)

[Unterberger, Spagnoli](#). - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

lo scorso 26 aprile 2024, il leader del "Movimento identitario austriaco", Martin Sellner, ha annunciato, per il successivo 5 maggio, una visita a Bolzano per una, a suo dire, "colazione rivoluzionaria" con il consigliere provinciale sudtirolese Jürgen Wirth Anderlan, noto in Alto Adige-Südtirol per le sue posizioni secessioniste nei confronti dell'Italia, contrarie ai migranti e alle sue campagne d'incitamento alla violenza contro i governanti locali e nazionali che hanno gestito l'emergenza coronavirus;

in virtù delle forti mobilitazioni di protesta e prese di posizione contrarie, tra cui quella del presidente della Provincia Arno Kompatscher, Martin Sellner ha deciso di rimandare la sua visita, annunciando che, al posto della "colazione rivoluzionaria", presto terrà a Bolzano una "conferenza pubblica", al fine di dare ancora più peso e visibilità alla sua presenza in Italia;

già da giovane, Sellner era salito agli onori delle cronache per il suo sostegno a favore dei negazionisti dell'olocausto e per aver oltraggiato una sinagoga in Austria con il disegno di svastiche. Oggi Sellner è noto per essere il teorico della "remigrazione", vale a dire un piano di espulsione su larga scala, dai Paesi di lingua tedesca, perfino dei cittadini austriaci e tedeschi di origine straniera;

il piano, che dovrebbe avere un periodo di attuazione decennale, sarebbe quello di individuare uno "stato modello" in Nord Africa, dove "spostare" fino a 2 milioni di persone;

Martin Sellner è una delle figure più pericolose dell'intera galassia neonazista e xenofoba, con una forte attività di proselitismo anche al di fuori dei confini austriaci, come rivelato dall'inchiesta giornalistica condotta in Germania sull'incontro a porte chiuse dello scorso novembre 2023 a Potsdam, in cui Sellner illustrava ad alcuni politici della AfD (Alternative für Deutschland) i vari passaggi del suo piano di pulizia etnica;

per queste sue attività, Sellner è stato bandito dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, dalla Germania (anche se vi è un procedimento pendente) e dalla Svizzera, dove a marzo 2024, prima di un comizio, è stato prima posto in fermo dalle autorità elvetiche e poi espulso per motivi di ordine pubblico;

considerato che:

storicamente l'Alto Adige-Südtirol è il campo di battaglia per idee neonaziste provenienti dai territori di lingua tedesca con suggestioni pangermaniche;

i temi identitari e in particolare quelli inerenti alle etnie e ai gruppi linguistici sono vissuti con particolare sensibilità su un territorio dove è stata faticosamente costruita la pacifica convivenza tra gruppi linguistici diversi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, se non concordi sulla necessità di intervenire e quali misure intenda assumere, sulla scorta di quanto già fatto da altri Paesi, anche europei, per evitare che Martin Sellner possa venire in Italia per propagandare il suo folle disegno di pulizia e sostituzione etnica.

Interrogazione sulla possibilità di esercitare il diritto di voto per gli iscritti all'AIRE residenti nel Regno Unito e in Svizzera

([3-01125](#)) (09 maggio 2024)

[Gelmini](#). - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

l'articolo 48 della Costituzione prevede che "La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività";

i residenti all'estero sono circa 6 milioni, il che significa che poco meno di un italiano su 10 è iscritto all'AIRE e risiede al di fuori del territorio nazionale; solo un terzo degli iscritti all'AIRE risiede in un Paese della UE;

in base all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, gli iscritti all'AIRE residenti in un Paese UE possono esercitare il diritto di voto per le elezioni europee presso le sezioni elettorali istituite dalla rete consolare italiana; gli iscritti all'AIRE residenti in un Paese extra UE non possono esercitare il diritto di voto se non rientrando in Italia;

in base ai dati del censimento 2022, gli iscritti all'AIRE nel Regno Unito che a causa della "Brexit" non possono più votare nel Paese di residenza sono circa 460.000;

in un altro Paese europeo non membro della UE e confinante con l'Italia, la Svizzera, risiedono altri 640.000 cittadini italiani;

non esiste alcuna ragione tecnica, né alcun ostacolo istituzionale, a parte la volontà politica, che impedisca di estendere le modalità di voto previste per gli italiani residenti nei Paesi UE anche agli italiani residenti in altri Paesi europei e a un mese dal voto è ancora possibile provvedere a garantire questa possibilità almeno nel Regno Unito e in Svizzera, dove vivono complessivamente più di un sesto di tutti gli italiani residenti all'estero,

si chiede di sapere se il Governo intenda adottare provvedimenti tempestivi e urgenti per consentire anche agli iscritti all'AIRE residenti nel Regno Unito e in Svizzera di esercitare il diritto di voto per le prossime elezioni europee presso sezioni elettorali istituite nei Paesi di residenza dalla rete consolare italiana, come avviene per gli iscritti all'AIRE residenti nei Paesi della UE.

Interrogazione sul corretto funzionamento del numero unico delle emergenze (NUE)

([3-00777](#)) (09 novembre 2023)

[Nave](#), [Pirro](#), [Di Girolamo](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Bilotti](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#). - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, all'art. 6 ha previsto la realizzazione sul territorio nazionale del servizio "numero unico di emergenza europeo 112", in ossequio alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 91/396/CEE, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza;

il numero unico per le emergenze (NUE) 112, definito anche "uno uno due", funziona secondo il modello della "centrale unica di risposta" (CUR 1.1.2), nella quale vengono convogliate le linee 112, 113, 115 e 118;

il servizio 112 in diversi Paesi europei già rappresenta il modello unico di servizio per le emergenze;

l'art. 1, comma 2, della decisione del 1991 recita: "Il numero unico europeo per chiamate di emergenza viene introdotto, ove opportuno, parallelamente a ogni altro numero nazionale esistente per tali chiamate";

la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo, all'art. 26, prevede che: "Gli Stati membri provvedono affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali specificati dalle autorità nazionali di regolamentazione, tutti gli utenti (...) possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo 112";

le direttive, come strumento legislativo europeo, non impongono agli Stati una precisa normativa, ma degli "obblighi di risultato", ovvero lo Stato deve conseguire gli obiettivi previsti dalla direttiva, ma il modo in cui lo fa è affidato alla sua discrezionalità;

lo scopo per il quale è stato introdotto il NUE è quello di agevolare i cittadini, in viaggio nei Paesi europei nell'accesso alle richieste di soccorso per le emergenze, fornendo un numero che sia uguale per tutti gli Stati dell'Unione europea;

in considerazione del fatto che molti Stati europei possedevano dei sistemi di richiesta di soccorso per diversi tipi di emergenza con numeri dedicati, è stato specificato che l'introduzione del 112 quale NUE dovesse evitare ulteriori sviluppi divergenti nel settore a causa di motivi legislativi, di regolamentazione o amministrativi;

la decisione citata parla, chiaramente, di introduzione parallela del 112 NUE e non sostitutiva delle altre numerazioni nazionali esistenti per tali chiamate;

i Paesi europei hanno adottato misure per l'introduzione del 112 con tempi diversi. L'Italia ci è arrivata in ritardo, tanto che nel 2009 era stata aperta una procedura d'infrazione, chiusa poi nel 2011 dopo le prime introduzioni del numero unico di emergenza nel nostro Paese, ma nel frattempo ha ricevuto, e tuttora riceve, altre sanzioni per i disservizi e le mancate introduzioni tecnologiche all'uopo necessarie ed altrove esistenti;

ai Paesi membri dell'Unione europea è stata data la libertà di scegliere come introdurre il numero unico d'emergenza 112 e a quali servizi di emergenza collegarlo: in alcuni Paesi è diventato l'unico numero per le emergenze (anche se le chiamate ai numeri vecchi vengono reindirizzate), mentre in molti altri è stato introdotto in modo parallelo, cioè come numero da chiamare quando non si sa a che servizio di soccorso specifico rivolgersi;

in Italia, il 112 è stato introdotto in modo sostitutivo e non parallelo rispetto agli altri numeri, con costi enormemente maggiori, con ritardo aggiuntivo certificato sui tempi d'intervento correlato al doppio passaggio tra centrali operative;

considerato che:

nel nostro Paese pur essendo disponibile il sistema tecnologico advanced mobile location (AML), grazie al quale, anche in assenza di rete internet, dallo smartphone, quando qualcuno richiede il soccorso, parte immediatamente un "SMS" al 112, che comunica le coordinate GPS corrispondenti esattamente al punto in cui si trova l'utente, con un grado di approssimazione inferiore ai 100 metri, mentre, quando si chiama il 112 e si parla con l'operatore, questi spesso non riesce a localizzare in automatico la chiamata e chiede informazioni al chiamante perdendo così secondi preziosi, ancor più quando il territorio in cui sta operando non è ben noto;

i servizi di localizzazione automatica della chiamata, già previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico nel 2009, risultano fondamentali per chi chiama i servizi di emergenza e non può fornire la propria posizione, perché, per esempio, non sa dove si trova, o è un bambino o è ferito in modo talmente grave da non riuscire a comunicare;

ogni anno, circa 500.000 persone si trovano in questa situazione ed è evidente che conoscere la posizione esatta di chi chiama e la dislocazione sul territorio dei soccorsi più limitrofi in quel momento potrebbe aiutare chi opera i soccorsi a reagire rapidamente salvando vite umane;

la geolocalizzazione delle chiamate di emergenza doveva essere introdotta nel nostro Paese entro e non oltre il 2020, ma ad oggi, in molti casi, le centrali 112 non sono in grado di localizzare né il chiamante, né pattuglie ed ambulanze sul territorio;

negli ultimi anni, il numero di addetti alle centrali 112 NUE è calato drammaticamente e ciò si

ripercuote con enormi ritardi nella gestione delle chiamate con tempi di attesa indecenti per un Paese civile. Inoltre i requisiti di ammissione e la preparazione di base necessaria per diventare operatore 112 NUE andrebbero aggiornati e rivisti completamente, poiché si sono rivelati al momento insoddisfacenti in moltissimi casi;

le notizie di cronaca, anche recenti, ricordano impietosamente come la gestione intempestiva delle chiamate d'emergenza e la mancata localizzazione determinano spesso esiti fatali. Non a caso nella puntata della trasmissione televisiva "Le Iene" dello scorso 31 ottobre 2023 è stato dedicato un servizio a questa problematica con testimonianze e dati allarmanti,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda tempestivamente porre in essere ai fini del superamento di tutte le criticità descritte, con particolare riguardo all'introduzione della localizzazione immediata ed automatica del chiamante, all'assunzione di personale specializzato, ai dati del tempo di risposta media nelle varie regioni e alla riduzione drastica dei tempi di attesa e di invio sul posto dei soccorsi.

Interrogazione sull'istituzione di un posto di Polizia ferroviaria a Fossano (Cuneo)

([3-01144](#)) (15 maggio 2024)

[Bergesio](#), [Romeo](#). - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

si registrano con troppa frequenza, sull'intero territorio nazionale, episodi di aggressioni a capitreno, controllori e passeggeri da parte di gruppi e individui che vengono fermati perché sprovvisti di titolo di viaggio o perché colti a danneggiare i convogli o le stazioni ferroviarie;

in particolare, treni e stazioni sulla tratta Torino-Cuneo-Ventimiglia o Torino-Savona sono spesso anche utilizzati anche da piccoli spacciatori per i loro traffici. La stazione ferroviaria di Fossano (Cuneo) occupa una posizione strategica sulla linea Torino-Savona ed essendo il punto d'origine della linea per Cuneo, e necessita di un presidio stabile da parte delle forze dell'ordine;

alla luce di queste note problematiche, considerato che la stazione di Fossano è il centro nevralgico per i collegamenti ferroviari della "Granda", in cui transitano quotidianamente migliaia di passeggeri, è stata, ormai da diversi anni, pianificata la creazione di un posto operativo della Polizia ferroviaria, per garantire la necessaria sicurezza ai cittadini;

negli scorsi mesi si è tenuto presso l'ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia di Roma l'esame congiunto sulla "Costituzione anticipata del posto di Polizia Ferroviaria di Fossano, rispetto all'entrata in vigore del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza- del 28/06/2022 (Atto ordinativo unico degli Uffici Territoriali)", in cui è emersa l'importanza dell'apertura anticipata del presidio di polizia nel territorio cuneese, con una pianta organica che consenta un orario di servizio idoneo ad assicurare la funzionalità e l'efficienza della struttura;

preso atto che la ristrutturazione dei locali idonei per ospitare il nuovo posto di Polizia ferroviaria è terminata nel mese di marzo 2024 ed anche l'allestimento è ormai in fase di ultimazione e che, allo stato attuale, la stazione risulta pronta per ospitare il nuovo presidio,

si chiede di sapere quale sia la data prevista per l'apertura stabile del presidio di Polizia ferroviaria presso la stazione di Fossano, come sia costituita la pianta organica prevista fin dall'apertura e quale orario di servizio sarà adottato per assicurare la funzionalità e l'efficienza della struttura.

Interrogazione sulle misure per ridurre la presenza di migranti irregolari

([3-01141](#)) (15 maggio 2024)

[Balboni](#), [Malan](#), [Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#). - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

i recenti fatti di cronaca, a Lambrate e a Milano, evidenziano la sempre più pressante esigenza di interventi decisi per incrementare i rimpatri dei migranti che non hanno titolo a rimanere in Italia, in particolare quelli pericolosi per la sicurezza dei cittadini;

il Governo, sin dal suo insediamento, ha messo in campo una serie di misure per aumentare i centri per i rimpatri, per migliorare l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento forzoso, anche

incentivando la collaborazione con i Paesi di origine, e per assicurare procedure di ingresso regolare e controllato, unico antidoto ai mercanti di morte;

come recentemente dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri Meloni, l'andamento dei flussi di migranti irregolari verso l'Italia, in significativa diminuzione, dimostra che il lavoro in corso sta portando a risultati da valutare con fiducia;

un'ulteriore, importante linea di azione va dedicata ai rimpatri volontari assistiti con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni internazionali impegnate in questo ambito;

anche il recente aggiornamento dell'elenco dei Paesi sicuri per i richiedenti protezione internazionale va nella stessa direzione e costituisce un altro tassello del cambio di passo delle politiche governative volte a gestire con pragmatismo ed efficacia il fenomeno migratorio,

si chiede di sapere quali risultati siano stati conseguiti con le misure già intraprese e quali eventuali ulteriori iniziative siano in via di realizzazione per ridurre la presenza dei migranti irregolari sul territorio nazionale.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berrino, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Camusso, Castelli, Cattaneo, Craxi, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fina, Garavaglia, Germana', Giacobbe, Irto, La Pietra, Marti, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Nicita, Ostellari, Rauti, Rossomando, Rubbia, Segre, Sisto, Tosato, Verini e Zampa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Valente, per partecipare a un incontro istituzionale; Lopreato e Petrucci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 10a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), approvata nella seduta del 14 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023) 716 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 13*).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della giustizia

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (1143)
(presentato in data 16/05/2024)

C.1717 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Patton Pietro

Istituzione dell'Albo dei sindaci emeriti (1142)

(presentato in data 16/05/2024).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 maggio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Mario Vella, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 14 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della giustizia finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita agli anni 2022 e 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XL*, n. 5).

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 14 maggio 2024, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:

Sentenza della Corte (Quinta sezione) dell'11 aprile 2024, causa C-316/22, Gabel Industria Tessile SpA, Canavesi SpA contro A2A Energia SpA, Energit SpA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Como. Direttiva 2008/118/CE - Articolo 1, paragrafo 2 - Accise - Eletticità - Normativa nazionale che istituisce un'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica - Assenza di finalità specifiche - Imposta addizionale ritenuta contraria alla direttiva 2008/118/CE dai giudici nazionali - Recupero dell'imposta indebitamente pagata consentito al consumatore finale nei confronti del solo fornitore - Articolo 288 TFUE - Effetto diretto - Principio di effettività - alla 2a, alla 4a, alla 6a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XIX*, n. 27);

Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 18 aprile 2024, causa C-509/22, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro Girelli Alcool Srl. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Cassazione. Fiscalità - Accise - Direttiva 2008/118/CE - Articolo 7, paragrafo 4 - Esigibilità delle accise - Immissione in consumo - Distruzione totale o perdita irrimediabile di un prodotto in regime sospensivo - Nozione di "caso fortuito" - Autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro - Perdita irrimediabile causata da colpa non grave di un dipendente del depositario autorizzato - alla 2a, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XIX*, n. 28);

Sentenza della Corte (Decima sezione) dell'11 aprile 2024, causa C-770/22, OSTP Italy Srl contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 1, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 2, Agenzia delle Entrate - Riscossione - Genova. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova (già Commissione tributaria provinciale di Genova. Unione doganale - Regolamento (UE) n. 952/2013 - Sentenze di primo grado che annullano misure doganali relative a risorse proprie tradizionali dell'Unione europea - Immediata esecutività di tali sentenze - Mancata sospensione dell'esecuzione delle sentenze - alla 2a, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XIX*, n. 29);

Sentenza della Corte (Terza sezione) del 25 aprile 2024, causa C-276/22, Edil Work 2 Srl, S.T. Srl contro STE Sàrl, altra parte nel procedimento: CM. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Cassazione. Articoli 49 e 54 del TFUE - Libertà di stabilimento - Società stabilita in uno Stato membro ma che svolge la propria attività in un altro Stato membro - Funzionamento e gestione della società - Normativa nazionale che prevede l'applicazione della legge dello Stato membro in cui una società svolge la propria attività - Restrizione alla libertà di stabilimento - Giustificazione - Tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti - Lotta contro le pratiche abusive e le costruzioni artificiali - Proporzionalità - alla 2a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XIX*, n. 30);

Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 25 aprile 2024, causa C-204/23, Autorità di regolazione dei trasporti contro Lufthansa Linee Aeree Germaniche, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines Ltd, Lufthansa Cargo, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Trasporti aerei - Diritti aeroportuali - Direttiva 2009/12/CE - Articolo 11, paragrafo 5 - Finanziamento dell'autorità di vigilanza indipendente - Contributo degli utenti degli aeroporti - Criteri di imposizione - alla 2a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XIX, n. 31*);

Sentenza della Corte (Grande sezione) del 30 aprile 2024, causa C-178/22, procedimenti penali a carico di Ignoti con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano. Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche - Riservatezza delle comunicazioni - Fornitori di servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/58/CE - Articolo 15, paragrafo 1 - Articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Accesso a tali dati richiesto da un'autorità nazionale competente al fine di perseguire reati di furto aggravato - Definizione della nozione di "reato grave" il cui perseguimento può giustificare una grave ingerenza nei diritti fondamentali - Competenza degli Stati membri - Principio di proporzionalità - Portata del controllo preventivo del giudice sulle richieste di accesso ai dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica - alla 1a, alla 2a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XIX, n. 32*).

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 1° al 15 maggio 2024, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 15 maggio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. (RAI S.p.A.), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 233*);

della Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Fondazione CISAM), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 234*);

degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 235*);

dell'Accademia Nazionale dei Lincei, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 236*).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 10 al 16 maggio 2024)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 60

GASPARRI: sull'operato della commissione ministeriale per l'adeguamento dei compensi del personale tecnico ausiliario di tribunale (4-01166) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

SCALFAROTTO: sulla permanenza in sede di due pubblici ministeri già oggetto di condanna definitiva (4-01134) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

Interrogazioni

[VERINI](#), [PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [SENSI](#), [MARTELLA](#), [LA MARCA](#), [FURLAN](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ZAMBITO](#), [CAMUSSO](#), [VERDUCCI](#), [IRTO](#), [VALENTE](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [DELRIO](#), [BAZOLI](#),

[FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [D'ELIA](#), [MANCA](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine sul suicidio di Beatrice Belcuore, l'allieva di 25 anni della scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri di Firenze, originaria di Castelnuovo di Farfa (Rieti);

Beatrice Belcuore si è tolta la vita sparandosi con la pistola di ordinanza il 22 aprile 2024 all'interno della stessa scuola. A dare l'allarme erano stati gli altri allievi e i soccorsi si sono rivelati subito inutili; sul posto sono intervenuti il sostituto procuratore di turno e i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale dell'Arma per condurre i rilievi. Il fascicolo è stato aperto dal pubblico ministero nell'immediatezza del suicidio, senza in quel momento indagati, né ipotesi di reato;

secondo fonti investigative vicine all'indagine e riportate da agenzie di stampa, la Procura avrebbe disposto degli accertamenti sulle motivazioni che hanno spinto la venticinquenne al suicidio, tra cui il vaglio del traffico telefonico e dei messaggi scambiati in *chat*;

da quanto emerso l'autopsia non sarebbe stata eseguita. "Unarma", l'associazione sindacale dei carabinieri, ha preannunciato un esposto, che verrà depositato a breve in Procura a nome dei familiari della giovane, con il quale si rammenta la necessità di fare piena luce non solo sul drammatico evento, ma più in generale sul fenomeno dei suicidi in uniforme;

nell'ambito delle indagini in corso, saranno sottoposti all'attenzione dei magistrati anche i racconti e le testimonianze con le quali la giovane allieva avrebbe riportato quanto vissuto alla scuola, dai quali emergerebbero un clima e una modalità formativa lesivi dei diritti e della dignità delle persone, nonché del tutto estranei ai principi fondanti dell'Arma dei Carabinieri, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei drammatici fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito al fenomeno dei suicidi, che con preoccupante allarme si verificano all'interno delle diverse scuole allievi;

se, alla luce dei rapporti ricevuti, ritenga che siano stati attivati gli opportuni strumenti ispettivi all'interno dell'Arma, e se non ritenga altresì necessario adoperarsi con proprie iniziative per fare veramente luce sulle dinamiche interne alla scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri di Firenze.

(3-01150)

[AMBROGIO](#) - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

la legge 29 gennaio 1992, n. 113, così come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, prevede l'obbligo per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di porre a dimora un albero nel territorio comunale a seguito della registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato;

il Comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano, i cui oneri sono posti a carico di cittadini, imprese e associazioni per finalità celebrative o commemorative;

a ciascun Comune spetta di provvedere a censire e classificare gli alberi piantati nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica;

due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco pubblica il bilancio arboreo del Comune sul sito istituzionale;

considerato che la piantumazione di nuovi alberi, soprattutto in aree urbane, contribuisce all'assorbimento di anidride carbonica e al miglioramento della qualità dell'aria, favorisce la mitigazione del calore e del rumore e, non da ultimo, costituisce un elemento centrale relativamente all'ecosistema e alla biodiversità urbana,

si chiede di sapere quale sia il quadro attuativo della richiamata legge, sia a livello nazionale che, puntualmente, a livello locale, e se i Ministri in indirizzo non intendano adottare iniziative di competenza finalizzate ad assicurare il rispetto della normativa.

(3-01151)

[GUIDI](#), [MALAN](#) - *Al Ministro per le disabilità.* - Premesso che:

la legge 8 novembre 2000, n. 328, all'articolo 14, disciplina la predisposizione, da parte dei Comuni, di

intesa con le aziende sanitarie locali, di progetti individuali (detti "progetti di vita") volti alla piena realizzazione in ambito familiare, sociale, formativo e professionale delle persone con disabilità; nello specifico, il progetto di vita indica gli interventi sanitari, sociosanitari e socio-assistenziali da compiere affinché il soggetto per cui è stato programmato consegua una totale integrazione, venendo declinato non più come un semplice utente di singoli servizi, ma come una persona con esigenze, interessi e potenzialità da alimentare e promuovere;

l'importanza e la centralità della redazione del progetto di vita sono confermate da quanto stabilito dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il quale prevede che le nazioni contraenti riconoscano il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone, adottando misure efficaci ed adeguate al pieno perseguimento di tale scopo;

tenuto conto che il 15 aprile 2024, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo che introduce norme per la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato,

si chiede di sapere quali iniziative il provvedimento porrà in essere affinché si verifichi il passaggio dal semplice assistenzialismo alla centralità della persona con disabilità, allo scopo di valorizzarne i talenti e le competenze.

(3-01152)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[FAZZONE](#) - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

con il principio di diritto n. 17 pubblicato il 17 dicembre 2018 sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, è stato precisato che "Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) istituito per l'esecuzione di un appalto pubblico si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice appalti pubblici e contratti di concessione) 'non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali'. Ne deriva che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti";

assolti gli obblighi di fatturazione con le modalità descritte, non si ravvisano impedimenti di natura fiscale ad ammettere che il pagamento delle singole fatture sia eseguito direttamente alla capogruppo mandataria per conto delle singole mandanti;

a seguito dell'adozione della risposta n. 47/2024, l'Agenzia delle entrate ha avviato azione di verifica ai raggruppamenti temporanei di imprese operanti con enti pubblici circa l'applicazione della modalità di fatturazione separata;

invero enti pubblici appaltanti adottano di norma fatturazione unica in conformità ai propri regolamenti di contabilità ed a quanto contrattualmente stabilito nei numerosi contratti vigenti;

la contabilità pubblica non consente una separazione specifica in molti dei lavori e servizi utilizzati da fornitori in raggruppamenti temporanei di imprese;

occorre prevedere che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori e servizi di diretta competenza da ciascuna eseguiti a far data dal 1° gennaio 2025, fermo restando la fatturazione diretta in caso di raggruppamento temporaneo di imprese con funzione esterna,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare disposizioni volte a consentire agli enti pubblici un periodo di adeguamento dei rapporti vigenti, tenuto conto soprattutto che la modalità di fatturazione unica costituisce operazione neutrale ai fini IVA per l'erario con cosiddetti saldi zero.

(3-01147)

FAZZONE - *Ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il 26 ottobre 2023, il senatore Rosso, del Gruppo di Forza Italia, ha posto un'interrogazione con risposta immediata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini;

l'oggetto dell'atto 3-00761 si riferiva alla gravissima ed annosa situazione provocata da soggetti attuatori, in particolare di piani integrati di zona concessi *ad hoc*, per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare agevolata destinati alle forze dell'ordine *ex art.* 18 della legge n. 203 del 1991, "Collina delle muse" a Roma e programma edilizia sovvenzionata "Balestrucci" di Foggia, incaricati di pubblico servizio nella gestione di alloggi pubblici finanziati dal Ministero delle infrastrutture;

gli immobili di cui ai programmi straordinari di edilizia residenziale sono stati concessi in locazione ai dipendenti dello Stato, civili e militari, impegnati o coinvolti nella lotta alla criminalità organizzata; con decreto il 17 gennaio 1992 il Ministero delle infrastrutture ha emanato un bando di gara per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale agevolata e con nota ministeriale n. 794/01 del 12 luglio 2001 ha comunicato alla Prefettura di Roma l'avvenuta realizzazione di 54 alloggi a Roma;

la Prefettura di Roma ha assegnato in locazione 54 alloggi di edilizia agevolata ai dipendenti della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, dell'ex Corpo forestale dello Stato, nonché ai dipendenti del Ministero della giustizia e personale dell'amministrazione civile dell'interno o personale di altre amministrazioni comunque impegnati o coinvolti nella lotta alla criminalità organizzata, che hanno prestato e prestano servizio nell'ambito della provincia di Roma;

per la realizzazione dell'intervento edilizio in data 21 gennaio 2004 è stata stipulata con il Comune di Roma apposita concessione del diritto di superficie sui comparti in località Mazzalupo, nella zona di Boccea; dal 2005 risultano 54 famiglie di dipendenti delle forze dell'ordine assegnatarie dell'alloggio sociale costruito in edilizia residenziale agevolata, in immobili ubicati sulla "Collina delle muse", Boccea, in via Splendore;

attualmente sono in corso procedure di sfratti esecutivi da parte del soggetto attuatore nonché impresa immobiliare esecutrice e titolare dei finanziamenti pubblici per la costruzione degli alloggi sociali;

dal gennaio 2023 la società costruttrice, beneficiaria dei fondi pubblici concessi dal Ministero per la realizzazione del programma edilizio ricadente sui terreni del Comune di Roma, una volta terminati i contratti di locazione, ha messo sul mercato gli appartamenti a soggetti terzi estranei alle forze dell'ordine con particolare violazione della finalità pubblicistica della realizzazione degli interventi edilizi;

il 24 maggio 2023 il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, con nota inviata a tutti gli organi competenti, ha invitato a verificare il rispetto della normativa in materia di edilizia agevolata e la possibilità, da parte degli assegnatari, di riscattare gli immobili assegnati, secondo la normativa vigente;

la Regione Lazio con nota del 19 giugno 2023, a seguito del tavolo tecnico richiesto dal competente provveditorato, ha fornito chiarimenti sul fatto che gli alloggi realizzati con il programma non potranno essere "liberamente utilizzati" dal soggetto attuatore, stante la finalità pubblicistica imposta dalla legge di finanziamento (come disposto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 21 del 2001);

situazione analoga per il programma edilizio sovvenzionato in Puglia nel comune di Foggia, realizzato da Edil Ambiente S.r.l., in via Balestrucci, alloggi assegnati dalla Prefettura di Foggia;

appare necessario e improrogabile che gli assegnatari degli alloggi abbiano la possibilità di esercitare il diritto di prelazione e riscattare gli immobili assegnati, secondo la normativa di settore, o in subordine prevedere, alla scadenza dei contratti, una proroga *ope legis* a tempo indeterminato, o che in analoga fattispecie si possa recuperare il contributo finanziario e il diritto di superficie;

nonostante siano trascorsi 8 mesi dalle rassicurazioni del ministro Salvini, nessun provvedimento è stato finora intrapreso a tutela pubblica e dei pubblici interessi coinvolti delle numerose famiglie dei servitori dello Stato;

il soggetto attuatore disattende le norme dello Stato, nella fattispecie la legge n 170 del 2023 che

all'art. 1-*bis* prevede *ope legis* la proroga del contratto di locazione scaduto non viene riconosciuta agli aventi diritto, e il soggetto attuatore continua con pervicacia nella richiesta di un'indennità di occupazione del 50 per cento, gravando ulteriormente sui redditi esigui dei conduttori;

la medesima situazione avviene presso il Tribunale civile di Roma, sezione IV, che, invece di riconoscere la proroga dei contratti, emette sentenze di condanna allo sfratto, con condanna anche alle spese di lite;

la società ha palesato, tramite i suoi legali, di voler procedere all'affrancazione del terreno, con chiari intenti di aggirare il vincolo del prezzo massimo di cessione, essendo alloggi sociali pubblici;

alla luce della manifesta violazione di legge, dell'inerzia della Prefettura, indicata dal ministro Salvini quale organo preposto alla risoluzione della vicenda; quest'ultimo non dichiara l'emergenza abitativa per le numerose famiglie coinvolte nella procedura di rilascio degli alloggi, e non tutela le disabilità di componenti delle famiglie delle forze di polizia, che prevede una riserva di legge *ex art.* 31 della legge n. 104 del 1992;

la prelazione concessa dalla richiamata legge n. 170 del 2023 non può essere di fatto esercitata dai conduttori, in quanto stanno subendo, *oborto collo*, le sentenze di sfratto esecutivo, e tantomeno potranno riscattare le abitazioni,

si chiede di sapere:

quali iniziative, per quanto di competenza, i Ministri in indirizzo intendano mettere in campo al fine di evitare gli sfratti delle famiglie coinvolte;

se ritengano necessaria la nomina di un commissario *ad acta*, nonché di adottare iniziative normative urgenti per introdurre disposizioni sul diritto di prelazione e di riscatto agli assegnatari degli alloggi realizzati a seguito di contributo pubblico in materia di edilizia residenziale agevolata.

(3-01148)

[FAZZONE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 39 del 2024, recante "Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria", approvato in prima lettura dal Senato, all'articolo 7, comma 6, con una modifica all'articolo 3, comma 12-*undecies*, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, proroga dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 il termine per il perfezionamento del "ravvedimento speciale" delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. In caso di pagamento rateale, per il pagamento delle rate successive alla prima restano fermi i termini previsti dal citato comma 12-*undecies*. Inoltre, si posticipa dal 1° aprile al 1° giugno 2024 la decorrenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo al tasso del 4 per cento annuo, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

la possibilità di fruire del ravvedimento speciale è stata introdotta dalla legge di bilancio per il 2023 (art. 1, commi 174-178, della legge n. 197 del 2022). Il termine inizialmente fissato al 31 marzo 2023 e poi posticipato al 30 settembre 2023, è stato ulteriormente prorogato al 20 dicembre 2023 dall'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 132 del 2023;

il ravvedimento operoso speciale presenta maggior convenienza rispetto all'ordinario; infatti, è concessa una riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. Ad esempio, l'omessa indicazione di ricavi nel modello dei redditi 2021 sul 2020 implica il pagamento della sanzione del 5 per cento (un diciottesimo del 90 per cento) per: l'infedele dichiarazione dei redditi; l'infedele dichiarazione IRAP; l'infedele dichiarazione IVA e l'omessa fatturazione;

possono fruire del ravvedimento speciale soltanto le violazioni riguardanti le dichiarazioni effettuate fino al 31 dicembre 2022 su tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, perciò dal dichiarativo 2023 sul 2022 e precedenti;

il "decreto Milleproroghe" (decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024) ha incluso anche l'annualità 2022, in precedenza esclusa, dal novero delle annualità regolarizzabili con il ravvedimento speciale. La scadenza originaria per il versamento delle somme

dell'annualità 2022 era stata prorogata al 31 maggio 2024;
tuttavia, nelle more, molti uffici dell'Agenzia delle entrate hanno avviato azioni di verifica dopo la proroga al 31 maggio 2024 operata dal citato decreto-legge n. 39 del 2024 oggetto di conversione. Per cui tale termine del 31 maggio 2024 è molto stringente e non permette ai contribuenti di regolarizzare le violazioni fiscali seguendo le disposizioni del milleproroghe;
si ritiene necessaria ulteriore proroga per fruire del ravvedimento speciale, affinché le aziende possano ora correggere eventuali errori passati, incentivando una maggiore conformità fiscale tra le imprese anche per l'inclusione delle dichiarazioni fino al 31 dicembre 2022 effettuato solo con il decreto-legge n. 215 del 2023;
occorrerebbe prevedere anche il pagamento rateale con l'applicazione sulle rate successive alla prima degli interessi nella misura del 2 per cento annuo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda prevedere un'ulteriore proroga, almeno fino a settembre 2024, per fruire del ravvedimento speciale.

(3-01149)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CENTINAIO](#), [BERGESIO](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* -

Premesso che:

il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha realizzato il programma "Frutta e verdura nelle scuole", promosso dall'Unione europea, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero della salute, AGEA e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

il programma si attua per il tramite della strategia nazionale con destinazione alle scuole in Italia per il periodo di riferimento 1° agosto 2023-31 luglio 2029 prevedendo, in particolare, la separazione del programma in due parti, di cui la prima è relativa al programma "Frutta e verdura nelle scuole" e la seconda al programma "Latte nelle scuole", aventi ciascuna una specifica ed autonoma assegnazione di risorse;

è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria e ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione;

ha l'obiettivo di divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti, promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare avviato a scuola continui anche in ambito familiare, diffondere l'importanza della qualità certificata, e sensibilizzare gli alunni al rispetto dell'ambiente, approfondendo le tematiche legate alla riduzione dello spreco dei prodotti alimentari;

le misure di accompagnamento programmate dal Ministero hanno quale obiettivo prioritario quello di "informare" e sviluppare un consumo consapevole della frutta e della verdura, privilegiando la distribuzione del prodotto fresco;

nell'ambito dell'attuazione del programma, si sono verificati episodi, riportati dai *mass media*, relativi a malori e possibili intossicazioni nei confronti degli alunni interessati e potenzialmente correlabili alla fornitura di frutta e verdura;

il Ministero ha localmente provveduto a sospendere le attività previste nel progetto in attesa di valutare le misure per garantire la qualità, l'idoneità e la conformità dei prodotti distribuiti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza voglia adottare affinché si possa procedere alla verifica della gestione del progetto in tutte le fasi, fino al consumo finale del prodotto, nel rispetto dei principi di qualità, idoneità e conformità dei prodotti per la riattivazione piena del programma.

(4-01214)

[SENSI](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#) - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* -

Premesso che:

dal mese di maggio 2024, l'aeroporto di Milano Linate ha reso disponibile il servizio di *faceboarding*,

che permette ai passeggeri di imbarcarsi su un aereo superando i controlli di sicurezza e quelli al *gate* senza mostrare documenti e carta d'imbarco, ma solo il proprio volto a un sistema biometrico di riconoscimento facciale;

Linate è il primo aeroporto italiano ad offrire questo servizio, che in Europa è utilizzato con un numero limitato di compagnie aeree soltanto in cinque scali aeroportuali;

a Linate il sistema è stato attivato al termine di una sperimentazione iniziata nel 2020, ma subito sospesa per la pandemia; si tratta di una sperimentazione i cui esiti non sono noti in termini di garanzia e tutela della *privacy* dei passeggeri;

la SEA, società che gestisce l'aeroporto, specifica che le immagini del volto non vengono conservate, ma utilizzate solo per creare il modello biometrico, mentre i dati relativi ai documenti vengono crittografati e salvati, per 24 ore o per un anno in caso di registrazione a lungo termine;

in Italia vige fino al dicembre 2025 una moratoria per l'utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici, categoria entro la quale rientrano anche gli aeroporti;

relativamente ai sistemi di riconoscimento facciale sono sempre più diffusi dubbi e contrarietà in merito alla loro efficienza e ai cospicui rischi per la *privacy* dei cittadini, si chiede di sapere:

quali misure siano state assunte a tutela della *privacy* dei passeggeri e dei loro dati biometrici;

quanto si ritenga che possa considerarsi libera la scelta di un passeggero, che per imbarcarsi più velocemente e più comodamente si lascia scansionare il volto;

se l'introduzione del *faceboarding* rientri nelle fattispecie regolate e interdette dalla moratoria sull'utilizzo del riconoscimento facciale in Italia, laddove, peraltro, sulla decisione dell'aeroporto di Linate pende un'istruttoria del Garante per la protezione dei dati personali.

(4-01215)

[ZULLO](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

con la determina AIFA n. 87 del 23 giugno 2023 si è deliberata la confezione del medicinale Opzelura per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di autorizzazione all'immissione in commercio e classificazione ai fini della fornitura;

ad oggi, nonostante la vitiligine sia stata classificata ufficialmente come malattia, non si è ancora provveduto ad immettere sul mercato detto medicinale;

considerato che:

la commercializzazione del prodotto consentirebbe a tutti i soggetti che soffrono di vitiligine di curarsi;

essere affetti da tale malattia, come tutte le patologie che hanno manifestazioni visibili, determina anche un grave problema psicologico per il malato;

il medicinale è già in vendita in altri Paesi europei ed extraeuropei con prescrizione medica,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di introdurre in commercio il medicinale Opzelura per i malati di vitiligine, onde consentire loro una cura adeguata e proficua.

(4-01216)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00990 della senatrice Fallucchi, sul sito di "Herdonia" ad Ortona, in provincia di Foggia.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-01016, delle senatrici Paita e Sbröllini.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.